

Il primo giudice, sul punto, ha già lucidamente osservato come dalle intercettazioni telefoniche risulti che l'imputato venne reso edotto dei prezzi del trasporto e che parte dei beni effettivamente si trovarono, ad un certo punto, a Cutro¹²⁰⁹. L'assunto secondo cui, dovendosi ritenere le piastrelle di proprietà di Rocca Antonio, l'imputato non avrebbe avuto alcuna consapevolezza circa la posizione di Luca Rossi non può essere condiviso. Né Rocca, né il Rossi e nemmeno l'imputato risultano titolari di un'impresa che abbia ad oggetto la compravendita di materiale per l'edilizia o di un'impresa edile. Manca qualunque giustificazione circa la disponibilità in capo all'imputato di un così ingente quantitativo di piastrelle, disponibilità peraltro ottenuta attraverso l'intervento di persona – il Bolognino Michele – pluripregiudicata¹²¹⁰. L'elemento soggettivo non appare seriamente revocabile in dubbio, quanto meno nella forma del dolo eventuale¹²¹¹.

- I motivi nuovi depositati dall'imputato il giorno 11/04/2017 sono evidentemente inammissibili. L'appellante non aveva mai in precedenza negato di essere completamente estraneo alla vicenda ma si era limitato a sostenere l'assenza dell'elemento oggettivo e soggettivo del reato di ricettazione. La richiesta di escluderne *in toto* il coinvolgimento nell'illecito rappresenta pertanto un motivo nuovo inammissibile, in quanto teso ad allargare l'ambito del "*petitum*", introducendo censure non tempestivamente formalizzate entro i termini per l'impugnazione¹²¹².

I motivi nuovi allegati dall'appellante dovrebbero peraltro essere respinti anche se fossero ammissibili.

- Incominciando dal motivo che nega che l'appellativo di '*mamma*' fosse riferito a Grande Aracri Nicolino, l'asserto secondo cui le dichiarazioni dei collaboratori di giustizia sarebbero inattendibili "*in quanto in nessun processo celebratosi è emerso che il Grande Aracri fosse stato mai appellato con il termine mamma*"¹²¹³ è evidentemente fallace. In

¹²⁰⁹ Cfr. Sentenza appellata, p. 741.

¹²¹⁰ La sentenza appellata annota, senza contestazioni sul punto, che il Bolognino Michele era uscito dal carcere nel 2011 dove era stato ristretto per quasi vent'anni.

¹²¹¹ Sulla compatibilità del dolo eventuale nel delitto di ricettazione cfr. la lucida esposizione contenuta in Cass. Pen. Sezioni Unite, n. 12433 del 26/11/2009 - dep. 30/03/2010, Nocera, Rv. 246323. Com'è noto perché possa ravvisarsi il dolo eventuale si richiede "*più di un semplice motivo di sospetto, rispetto al quale l'agente potrebbe avere un atteggiamento psicologico di disattenzione, di noncuranza o di mero disinteresse; è necessaria una situazione fattuale di significato inequivoco, che impone all'agente una scelta consapevole tra l'agire, accettando l'eventualità di commettere una ricettazione, e il non agire, perciò, richiamando un criterio elaborato in dottrina per descrivere il dolo eventuale, può ragionevolmente concludersi che questo rispetto alla ricettazione è ravvisabile quando l'agente, rappresentandosi l'eventualità della provenienza delittuosa della cosa, non avrebbe agito diversamente anche se di tale provenienza avesse avuta la certezza*". Nel caso di specie, per i motivi esposti nel testo, vi è ben di più di un dolo eventuale.

¹²¹² Sez. 2, n. 1417 del 11/10/2012 - dep. 11/01/2013, P.C. in proc. Platamone e altro, Rv. 254301.

¹²¹³ All'udienza del 23/06/2017 (p.86 della relativa trascrizione) l'imputato ha dichiarato spontaneamente: "*Ciò viene riscontrato da vari pentiti secondo i quali il termine mamma viene utilizzato convenzionalmente dagli affiliati proprio*

logica si reputa fallace sostenere che una proposizione è falsa sulla sola base del fatto che non la si è ancora dimostrata vera¹²¹⁴. A riguardo delle telefonate intercettate tra il 3 e il 5 settembre 2012 tra Gualtieri e Bolognino Michele, il primo giudice ha invece lucidamente osservato come nella telefonata del 04/09/2012 Bolognino abbia parlato della “mamma” usando sempre il maschile e chiedendo al suo interlocutore di informare “la mamma” di ciò che gli avevano comunicato “quelli del camion” (alludendo al Consorzio di Cutro), che avevano fatto richiesta di 1.600,00 euro a viaggio, ulteriormente confermando che “la mamma” altro non era che Grande Aracri Nicolino (“...digli che quelli del camion mi hanno chiesto 1600 euro a viaggio...”) ¹²¹⁵: informazione, questa, che ben difficilmente poteva interessare la mamma malata di Gualtieri ¹²¹⁶.

- Anche l’assunto secondo cui la documentazione sequestrata presso l’abitazione dell’imputato si riferirebbe non allo stoccaggio di piastrelle presso un capannone di Asola bensì agli elementi di un capannone “smontato”¹²¹⁷ appare privo di senso, almeno così come è stato formulato in atti oltre che ribadito dall’imputato nelle dichiarazioni spontanee rese all’udienza del 23/06/2017 ¹²¹⁸. Dal verbale di perquisizione eseguita il 06/03/2013 dai Carabinieri del R.O.N. di Crotona si evince l’avvenuto ritrovamento di n. 8 schede relative a materiale ceramico recanti l’intitolazione a margine di *Materiale Marazzi in disponibilità maggio 2012* ¹²¹⁹, di “*Materiale stoccato in Capannone di Asola, via Toscana n. 17*”¹²²⁰, di “*Materiale Cris stoccato in capannone di Asola via Toscana 17*”¹²²¹. Il saldo complessivo risulta pari a svariate migliaia di metri quadrati di piastrelle.
- Non residua pertanto alcun ragionevole dubbio che la documentazione rinvenuta presso l’abitazione dell’imputato sia pacificamente riferibile alle piastrelle ricettate. Sul punto l’imputato, all’udienza del 23/06/2017, rendeva dichiarazioni spontanee che insinuavano addirittura la falsità del verbale dei Carabinieri del Comando Provinciale di Crotona: la locuzione di Via Toscana 17 sarebbe stata aggiunta dalla Polizia Giudiziaria. Non ritiene la

per indicare il predetto boss. Orbene, io quello che voglio dire, in nessun processo è mai emerso che i collaboratori di giustizia collocano il nomignolo mamma a Grande Aracri Nicolino, come anche in nessun processo si è mai verificato che un affiliato usa il nomignolo mamma per usare il nome di Grande Aracri Nicolino.”

¹²¹⁴ Si tratta dell’argomento “*ad ignorantiam*”, classificato tra le fallacie di rilevanza, cfr. I.M. Copy-C. Cohen, *Introduzione alla logica*, Bologna 1997, pp. 129 e ss.

¹²¹⁵ Telefonata nr. 7931, delle ore 17:54:19 del 4/9/2012 (RIT 1697/2012).

¹²¹⁶ Cfr. sentenza appellata pp. 728-729.

¹²¹⁷ Cfr. memoria ex art. 121 c.p.p. alla p. 12. Nei motivi aggiunti la difesa indica un “*capannone ancora da montare*”.

¹²¹⁸ L’imputato ha dichiarato che “*era un capannone smontato a terra che il signor Lombardo Giovanni mi doveva vendere, che tra l’altro poi non me lo sono mai comprato, era un capannone smontato a terra*”. Manca qualunque migliore riferimento.

¹²¹⁹ Cfr. l’allegato 15, del verbale citato nel testo, rinvenibile in copia nel faldone 21 affoliaz. 959-960. Si tratta della nota ditta di produzione di materiale ceramico che ha sede in Sassuolo (Modena).

¹²²⁰ Cfr. l’allegato 16 del verbale citato nel testo, rinvenibile in copia nel faldone 21 affoliaz. 961.

¹²²¹ Cfr. l’allegato 17 del verbale citato nel testo, rinvenibile in copia nel faldone 21 affoliaz. 962-966.

Corte di dover prestare credito ad una (peraltro affatto apodittica) dichiarazione del genere¹²²².

- La definitiva smentita dell'assunto difensivo che vorrebbe escludere un interessamento del Grande Aracri Nicolino nell'affare delle piastrelle si ricava poi dalla conversazione ambientale registrata il giorno 08/01/2013 all'interno dell'abitazione dell'imputato, conversazione già considerata sopra a proposito del capo 89) relativo al ristorante Il Cenacolo del Pescatore. In questa conversazione Grande Aracri Nicolino riferisce ai presenti (Diletto Alfonso, Lamanna Francesco e un tale Michele non identificato), che *"a Mario Ursini gli abbiamo dato i pavimenti, i dodici, i cinquanta, 28, 38"*¹²²³.

In definitiva, dal compendio probatorio acquisito risulta che Grande Aracri Nicolino: a) si è interessato del costo dei trasporti delle piastrelle da Asola a Cutro; b) del numero dei viaggi¹²²⁴; c) nella sua abitazione sono state rinvenute le carte relative alla giacenza del materiale ceramico; d) lui stesso ha affermato di averne date a Mario Ursini per un valore di € 38.000,00.

La pronuncia di responsabilità per il reato di ricettazione in concorso emessa dal GUP di Bologna non può che essere confermata.

d.) - Capo 192

Premesso che varie questioni sollevate dall'appellante vengono trattate anche nella posizione del coimputato Diletto Alfonso, alla trattazione della quale pertanto si rimanda, l'appello del Grande Aracri Nicolino risulta, anche su questo capo, del tutto infondato.

Il primo motivo è già stato oggetto di una tesi che il giudice di primo grado ha fondatamente respinto, ma non corrisponde al vero che il Gup abbia attribuito valore di riscontro a un dato negativo. Il primo giudice infatti si è limitato a constatare che *"difficilmente quei denari potevano rinvenirsi nelle casse sociali"*.

Il riscontro è stato di contro rinvenuto in prove dal contenuto univoco costituite dalla scrittura privata datata 22/05/2013 e dalla conversazione intercorsa tra l'imputato e lo Stranieri nel carcere di Bari il 09/07/2013.

¹²²² Ecco la trascrizione (p. 87) delle spontanee dichiarazioni citate nel testo: *"La Polizia Giudiziaria che non sempre è reale quello che appare nelle cose, la Polizia Giudiziaria scrive stoccaggio di capannoni, nel decreto di sequestro scrive: "Documentazione afferente materiale stoccaggio in capannone di Asola", questa Asola gliel'hanno aggiunto, ma non ha nulla a che vedere, perché lo stoccaggio del capannone era nella zona di Cosenza, non ha nulla a che vedere. Poi nel decreto di sequestro è un allegato 16. Un altro allegato: "Documentazione afferente alla crisi stoccaggio in capannone di Isola, via Toscana numero 17". Questa via Toscana numero 17, Asola, questa qui, è stata solo un'aggiunzione della Polizia Giudiziaria, ma non c'è proprio, ma comunque qua stiamo parlando di un capannone, non stiamo parlando di piastrelle..."*

¹²²³ progr. 24601 dell'8/1/2013, ore 17.40, il R.I.T. 586/12 del proc. pen. n. 5946/10 R.G.N.R. Mod. 21 DDA, Procura della Repubblica di Catanzaro, trasmessa dai Carabinieri di Modena con nota 189/1-292 (Vol. 181).

¹²²⁴ Conversazione ambientale nr. 157 (RIT 2708/2012 (2) - p.p. 11516/12 R.G.N.R.).

Quanto alla prima, va respinto l'argomento secondo cui la scrittura attesterebbe un investimento "in trasparenza" e sarebbe quindi illogico presupporre un investimento per interposizione fittizia; com'è noto, il delitto di cui all'art. 12 *quinqüies* della legge n. 356/1992 sussiste anche in caso di soggetto che acquisti la qualità di socio occulto in una società già esistente¹²²⁵ e che ciò faccia - come nel caso di specie - non all'atto della costituzione della impresa, ma in un momento successivo¹²²⁶. Ora, la scrittura in questione, attesta inequivocabilmente che "*il 30% della quota detenuta da Alfonso Diletto della società sopra indicata Save International Ltd anche dopo il trasferimento di proprietà a favore della sig. ra Patricelli debbano intendersi a tutti gli effetti di proprietà e spettanza del sig. Diletto Alfonso*"¹²²⁷.

Difficile trovare una scrittura di controdi chiarazione di così chiaro contenuto.

Di nessun rilievo si rivela poi il motivo per cui nessuno dei trascrittori della conversazione in carcere tra l'imputato e Benedetto Stranieri recepisca una somma pari a detto importo di € 300.000,00. Il versamento di detta cifra a titolo di finanziamento soci è oggetto di espressa dichiarazione del Diletto nella citata scrittura. La conversazione in carcere rivela un investimento pacificamente superiore. Il capo 193 indica la misura minima.

Quanto al secondo riscontro, la circostanza che Benedetto Stranieri e l'imputato abbiano discusso della SAVE Group e dell'investimento di denaro del boss di Cutro è attestato inequivocabilmente dalla conversazione ambientale intercettata il 09/07/2013 nel carcere di Bari, a riguardo della quale si riportano due significativi stralci:

STRANIERI: Ho visto la scimmia l'altro giorno ... (al minuto 19:23)

GRANDE ARACRI: Ah sì!

*STRANIERI: Abbiamo ricusato tre Giudici là ...*¹²²⁸

GRANDE ARACRI: Sì ...

STRANIERI: La ... la ... la ... come si dice ... alla società sua, la SAVE Group, la vogliono far fallire a tutti i costi la società ...

[...]

STRANIERI: E quindi, insomma, stiamo lavorando pure su ... incompr. ... mi ha detto che ti saluta, l'ho visto ...

GRANDE ARACRI: Grazie ...

STRANIERI: Gli ho detto che venivo e basta, questo è quanto, il resto tutto a posto ...

GRANDE ARACRI: E ... adesso gli dovete dire così, così: "i soldi che fine hanno fatto?" (al minuto 21:28)

N.D.R. Contemporaneamente, GRANDE ARACRI mima con le mani il gesto di contare i soldi

STRANIERI: Eh?

¹²²⁵ Cass. Pen. 08/03/2011, Castaldo ed altri, Rv 250561; Cass. 11/12/2013, Bernald Diaz, Rv. 259423.

¹²²⁶ Cass. Pen. 15/01/2014, Gobbi e altri, Rv 258343.

¹²²⁷ La scrittura risulta riprodotta in copia a p. 811 della sentenza appellata.

¹²²⁸ Effettivamente STRANIERI si era attivato per la ricusazione del collegio giudicante del fallimento SAVE Group Srl, istanza depositata il 24/6/2013.

N.D.R. STRANIERI non capisce e GRANDE ARACRI mima nuovamente con le mani il gesto di contare i soldi e ripete:

GRANDE ARACRI: Che fine hanno fatto i soldi?

STRANIERI: Va bene, glielo dico io ...

GRANDE ARACRI: Chiedete che fine hanno fatto i sei milioni di euro (6.000.000) ...

Merita considerare la circostanza che Benedetto Stranieri aveva ottenuto il permesso di colloquio con l'imputato per ricevere il mandato relativo ad una causa civile di previdenza finalizzata all'ottenimento dell'assegno mensile di invalidità civile¹²²⁹. In realtà, nel corso del colloquio i due non discussero di questa vertenza ma, utilizzando vari espedienti per eludere eventuali attività di intercettazione in corso¹²³⁰, parlarono di altri sei argomenti, tra i quali la vicenda SAVE. È evidente dunque da un lato che il boss cutrese avesse interessi in SAVE, e dall'altro che Benedetto Stranieri fosse un uomo di sua fiducia incaricato di risolvere le problematiche relative alla società, che stava per fallire. Il conferimento di questo incarico da parte dell'imputato risulta sufficientemente attestato nella conversazione ambientale n. 6989 captata nello studio dello Stranieri il 15/06/2013¹²³¹:

adesso c'ho anche na ... Nicolino GRANDE ARACRI ... di Crotona ... ne hai sentito parlare?... questi cristiani qua ... questo che viene oggi [Diletto Alfonso, n.d.r.]... è praticamente il braccio destro di Nicolino GRANDE ARACRI ... ne hai sentito parlare? ... mo te lo faccio vedere chi è Nicolino GRANDE ARACRI così ti rendi conto ..."; Nicolino GRANDE ARACRI è il capo cosca ... omissis ... no, loro sono di Cutro ... omissis ... tutti calabresi ... allora questi qua c'hanno ... tutta Reggio Emilia ... perché c'hanno 7000 eh ... calabresi a Reggio Emilia e 3/4mila a ... a ... Parma ... c'hanno tutte le allora qua non dobbiamo sbagliare!... quelli ti tirano fuori cento? Trecento! Di fatti loro ora cosa m'hanno chiesto a me? Di trovare un commercialista per portare questa società qui ... omissis ... e gliel'ho trovata ... perché così iniziano a spostare qualche ... qualche processo che verrà no...? Qui a Roma, perché a Reggio Emilia ci fanno male tutti perché come sentono eee ... 'Ndrangheta, GRANDE ARACRI ... capito? E' la fine!, ... Eccolo qua vedi? Questo è Nicolino GRANDE ARACRI ... "mano di gomma" ... sono andato la settimana scorsa io eh ... a trovarlo ... sono andato a trovarlo ... sta a Catanzaro adesso ... sta in custodia cautelare per 22 omicidi ... capito? Eccolo qua va!"

Il giudice di primo grado ha lucidamente osservato che Stranieri – imputato di concorso esterno nell'associazione mafiosa del sodalizio cutrese¹²³² - *“era uomo vicino a Grande Aracri*

¹²²⁹ Questa circostanza è segnalata a p. 813 della sentenza appellata e non è oggetto di contestazione da parte dell'imputato.

¹²³⁰ Dalla visione della videoregistrazione del colloquio risulta che i due abbassano il tono della voce, fanno ricorso a frasette criptiche, utilizzano gesti e si servono di biglietti scritti per scambiarsi informazioni (GRANDE ARACRI, ad un certo punto, scrive anche qualcosa su un taccuino del BENEDETTI, il quale, letto il messaggio, provvede a cancellare accuratamente ogni traccia sulla carta).

¹²³¹ Rit. 981/2013 in Tiap, *Aemilia2*, Vol. 3 allegato 69.

¹²³² Ed ora condannato in primo grado a seguito di rito abbreviato dal Tribunale di Crotona con sentenza in data 05/11/2016 alla pena di quattro anni di reclusione (inchiesta c.d. *Kyterion*).

Nicolino più che a Diletto Alfonso, sicchè il fatto che DILETTO si fosse rivolto proprio a lui e non ad altri per agevolarlo nella soluzione delle problematiche della SAVE, è elemento che già di per se stesso richiama la figura del boss nella vicenda SAVE. Ancora, dalle intercettazioni si desume (STRANIERI lo ha confermato in interrogatorio e nessun altro lo ha smentito) che la questione SAVE era il solo affare che STRANIERI stava curando per DILETTO Alfonso, conosciuto proprio nell'occasione, sicché il filo conduttore che collega GRANDE ARACRI Nicolino a DILETTO Alfonso passando attraverso la figura di STRANIERI Benedetto non può che portare al gruppo emiliano SAVE e non ad altri affari del boss, pure certamente esistenti”¹²³³.

Difetta poi di fondamento logico l'argomento sollevato dall'appellante con cui si pretenderebbe di dedurre dalla circostanza del fallimento di tutte le società del gruppo l'assenza di investimenti da parte del Grande Aracri o del solo Diletto, salvo piccole anticipazioni nell'ordine di 10 o 20 mila euro. Innanzitutto si osserva come proprio queste piccole anticipazioni costituiscano la spia di maggiori investimenti. In secondo luogo è noto come, di regola, la 'ndrangheta entri come socio occulto proprio nelle imprese in crisi, quando l'imprenditore, non più in grado di ottenere finanziamenti leciti, accetta quelli offerti dal sodalizio nella speranza, effimera, di salvare la propria impresa e di potere mantenere una posizione di controllo, mentre le cosche ricercano nuove opportunità di investimento, immettendo denari e legittimando in tal modo l'ingresso e l'ingerenza dei loro uomini nelle società.

D'altra parte, come si è rilevato nella trattazione relativa alla posizione dei coimputati Diletto Alfonso e Vecchi-Patricelli, l'interesse della cosca per le società del gruppo SAVE sussisteva anche per via delle certificazioni SOA¹²³⁴ che queste possedevano e per i crediti che vantavano verso l'amministrazione dello Stato o verso privati.

L'appellante rinviene poi una contraddizione nell'ipotesi accusatoria osservando come il Diletto, ancora nel febbraio 2014, impegnasse denari per sostenere spese degli ormai rovinati imprenditori Vecchi-Patricelli, circostanza che contraddirebbe l'assunto del primo giudice secondo cui il Grande Aracri avrebbe chiesto al Diletto di rientrare provvedendo al recupero di quanto versato.

Ora, premesso che il primo giudice ha interpretato la conversazione nel carcere di Bari nel senso che l'imputato, appreso del verosimile fallimento della Save Group, aveva ad avanzare non

¹²³³ Cfr. sentenza appellata, p. 850.

¹²³⁴ L'Attestazione SOA (Società Organismi di Attestazione) è la certificazione obbligatoria per la partecipazione a gare d'appalto per l'esecuzione di appalti pubblici di lavori, ovvero un documento necessario e sufficiente a comprovare, in sede di gara, la capacità dell'impresa di eseguire, direttamente o in subappalto, opere pubbliche di lavori con importo a base d'asta superiore a € 150.000,00; essa attesta e garantisce il possesso da parte dell'impresa del settore delle costruzioni di tutti i requisiti previsti dalla attuale normativa in ambito di Contratti Pubblici di lavori.

tanto una richiesta di rientro del capitale consegnato al Diletto bensì soltanto una rendicontazione (*che fine hanno fatto i miei soldi?*)¹²³⁵, l'argomento difensivo non può che essere respinto perché omette di considerare la circostanza per cui gli affari del gruppo continuarono per quasi un biennio successivo al fallimento della Save Group con le società Save Engineering s.r.l. (dichiarata fallita soltanto il 18/04/2014) ed Impregco s.r.l. (dichiarata fallita nell'aprile 2015)¹²³⁶.

Non sorprende, dunque, che il Diletto – il quale, insieme a Grande Aracri Nicolino, aveva forti cointeressenze tanto in Save Engineering s.r.l. quanto in Impregco s.r.l., società che il curatore fallimentare della Save Group s.r.l. riteneva “*riconducibili allo stesso soggetto economico*”¹²³⁷ - continuasse ad impegnare denari nelle società non ancora fallite.

A ben vedere, questa circostanza conferma la ritenuta autonomia della cosca emiliana rispetto a quella calabrese e un tipo di rapporto con la casa madre “*non strettamente gerarchico, ma tutto improntato su prestazioni di risultato circa la redditività dei flussi di denaro immessi dal sud con ampio margine di manovra degli associati emiliani, più addentro alla realtà economica locale e maggiormente in grado di decidere le più proficue strategie di investimento del denaro mafioso*”¹²³⁸.

Non corrisponde poi al vero che il primo giudice abbia ricavato il coinvolgimento di Grande Aracri Nicolino dalla deposizione di Luisanna Martinez e dal colloquio telefonico tra la Patricelli e Pelizzari Ester. Il Gup, infatti, si è limitato a ritenere confermata da dette dichiarazioni la consapevolezza del Vecchi e della Patricelli della caratura criminale del Diletto.

Insostenibile sotto un profilo logico è poi l'argomento secondo cui l'assenza di reali investimenti nel Gruppo Save dovrebbe desumersi anche dalla mancata conclusione di alcune rilevanti iniziative imprenditoriali (contratto con Baker Eood per la realizzazione di un hotel in Bulgaria, contratto in Costa d'Avorio). Sembra fin troppo ovvio che non basti investire denaro per avere certezza di condurre in porto un'iniziativa imprenditoriale!

Nella memoria depositata 18/07/2017 l'appellante ha riproposto questioni già respinte nel giudizio di primo grado. Ed a tal proposito basta ribadire che:

a) non è decisiva la circostanza che non si sia potuto accertare la precisa entità del flusso quanto la sicura presenza del flusso stesso, circostanza, quest'ultima, inconfutabile, se non altro per la presenza della scrittura privata del 22/05/2013;

¹²³⁵ Cfr. sentenza appellata, p.850, p. 851, p. 852, p. 852,

¹²³⁶ Cfr. sul punto, il paragrafo intitolato “*La prosecuzione degli affari*” alle pp. 826 e ss. della sentenza appellata.

¹²³⁷ Cfr. sentenza appellata, p. 837.

¹²³⁸ Cfr. sentenza appellata, p. 851. Si rinvia sul punto al capitolo della parte generale di questa sentenza relativo all'associazione ‘dranghetista in Emilia.

b) l'investimento di danaro da parte del boss di Cutro attraverso il Diletto è un dato altrettanto pacifico attestato dalle citate ambientali 6989 e 7003 del 15/06/2013 nello studio dello Stranieri e dall'ambientale captata nel carcere di Bari tra lo Stranieri e l'imputato;

c) la circostanza che nel colloquio in carcere Benedetto Stranieri avesse indicato la Save come la "*società sua*" riferendosi a Diletto non esclude ovviamente che anche l'imputato vi avesse investito. Sul punto, e sul fatto che Grande Aracri avesse momentaneamente confuso la Save con la società dove lavorava suo genero Gaetano Belfiore già il Tribunale del riesame ha osservato che "*ciò che è rilevante sono le rimesse di denaro effettuate dal Grande Aracri in favore del Diletto, perché fossero investite in proficue iniziative imprenditoriali di cui costituisce prova inequivocabile il trascritto brano del colloquio tra il capo bastone e il suo legale all'interno del carcere di Bari*"¹²³⁹;

d) la questione del termine "Oppido", che compare al minuto 21:54 dell'ambientale in carcere, pur volendo escludere la sussistenza di un probabile errore nella comprensione del fonema da parte del trascrittore, non può avere il significato che vi ha attribuito la difesa dell'imputato, che ha immaginato la presenza di un potenziale investimento alternativo a quello a favore di Diletto. Invero, l'imputato non ha mai fatto questo nome, anzi, come ha ricordato la difesa stessa nella memoria depositata in data 18/07/2017, l'imputato ha dichiarato che il denaro di cui si discusse nel colloquio in carcere con Stranieri era quello consegnato nel marzo 2011 a Diletto affinché lo consegnasse all'avvocato Stranieri il quale a propria volta avrebbe dovuto consegnarlo all'avvocato Villani;

e) d'altra parte, questa giustificazione è pacificamente inattendibile sia perché non risulta riscontrata in alcuna intercettazione, sia perché in contrasto con l'ambientale del 09/07/2013 (come mai l'imputato non chiese subito allo Stranieri se avesse ricevuto i 5.000,00 euro dal Diletto ma si lasciò andare all'esclamazione "*che fine hanno fatto i soldi?*"), sia perché non dà ragione del fatto che la somma non sia stata consegnata direttamente allo Stranieri, il quale, come rivela la nota della DIA di Roma in data 20/10/2014, era solito recarsi personalmente a casa dell'imputato.

L'appello dell'imputato si rivela, in definitiva, destituito di qualunque fondamento.

e.) - Il trattamento sanzionatorio

L'appellante, nel chiedere in via subordinata la rideterminazione della sanzione nel minimo edittale, eccipisce che gli aumenti di pena disposti a titolo di continuazione sarebbero privi di giustificazione. Il giudice avrebbe richiamato l'art. 133 c.p. esclusivamente per giustificare l'applicazione della recidiva. L'omissione si tradurrebbe in un evidente vizio della motivazione con la conseguenza che, sul punto, la sentenza di primo grado dovrebbe essere riformata.

¹²³⁹ Tribunale del Riesame ord. 3 agosto-14 settembre 2015, riesame DILETTO Alfonso e altri.

Si tratta di un'esegesi che appare priva di fondamento.

Il punto della motivazione del primo giudice che qui interessa è il seguente: *non può il giudicante esimersi dal valutare gli elementi - incidenti sulla dosimetria della pena ex art. 133 c.p. - emergenti in atti, quanto in particolare alla elevata intensità del dolo, ingente gravità del danno e del pericolo, carattere del reo, precedenti e condotta di vita, che danno conto della proterva dedizione al crimine, senza soluzione di continuità. Siffatti elementi fondano il riconoscimento della contestata recidiva*"¹²⁴⁰.

Sembra evidente come la motivazione in esame non riguardi esclusivamente la recidiva ma comprenda anche la dosimetria della pena relativa ai quattro reati contestati all'imputato. Non si spiegherebbe altrimenti la locuzione relativa agli elementi *incidenti sulla dosimetria della pena ex art. 133 c.p.* indicati nella *elevata intensità del dolo, ingente gravità del danno e del pericolo, carattere del reo, precedenti e condotta di vita, che danno conto della proterva dedizione al crimine, senza soluzione di continuità*.

Semmai è l'applicazione della recidiva che appare forse troppo sinteticamente motivata in ordine all'accertamento della concreta significatività dei nuovi episodi in rapporto alla natura e al tempo di commissione dei precedenti, avuto altresì riguardo ai parametri di cui all'art. 133 c.p. sotto il profilo della più accentuata colpevolezza e della maggiore pericolosità del reo¹²⁴¹.

Sulla sussistenza di detto duplice presupposto, però, non sembrano sussistere ragionevoli dubbi. L'imputato è uscito dal carcere nel marzo 2011 e si è reso responsabile di tre danneggiamenti seguiti da incendi nel dicembre successivo, di intestazioni fittizie di quote di società nel giugno e nel novembre 2012 ed infine di una ricettazione nel settembre/dicembre 2012. Non si possono mettere in dubbio, pertanto, sia la più accentuata colpevolezza sia la maggiore pericolosità sociale del reo.

f.- Le questioni civili

L'appellante chiede infine che la sentenza di primo grado sia annullata nella parte relativa alla condanna al risarcimento del danno a favore delle associazioni Libera e Associazione Antimafie costitutesi parte civile: la costituzione di parte civile delle due predette associazioni, infatti, era limitata al contesto associativo di cui al capo 1), che però non è stato contestato al Grande Aracri Nicolino.

Né potrebbe farsi riferimento all'aggravante di cui all'art. 7 della legge 203/1991 posto che il contrasto al fenomeno mafioso dovrebbe essere strettamente correlato all'associazione o ai reati da questa commessi.

¹²⁴⁰ Cfr. sentenza appellata, p. 1317.

¹²⁴¹ Sez. 6, n. 34670 del 28/06/2016 - dep. 05/08/2016, Cascone e altri, Rv. 267685.

Tali assunti difensivi non possono assolutamente essere condivisi.

La costituzione di parte civile delle due suddette associazioni è stata correttamente ammessa non solo in correlazione col reato associativo ma anche con riguardo alle imputazioni aggravate dall'art. 7 della legge n. 203/1991¹²⁴². Si tratta, infatti, di associazioni che (come da statuto in atti) si propongono la finalità di contrasto del fenomeno mafioso, finalità non strettamente limitata al reato associativo ma anche ai delitti comunque commessi avvalendosi delle modalità di cui all'art. 416 bis c.p. e, più in generale, la finalità di tutela delle vittime e di promozione di una cultura antimafia.

In definitiva, la sentenza impugnata va integralmente confermata, anche nelle statuizioni civili, con condanna del Grande Aracri Nicolino al pagamento delle spese processuali del grado, oltre che - in solido con gli altri imputati - al pagamento delle spese di patrocinio in appello a favore delle costituite parti civili *Libera. Associazione, nomi e numeri contro le mafie* e *Associazione Antimafie e Antiracket - La verità vive! - Onlus*, liquidate come in dispositivo.

¹²⁴² Tanto è vero che il GUP, nell'ordinanza 04/11/2015 (cfr. le pp. 159-160 della sentenza appellata) che "*La costituzione di quest'ultima associazione [l'Associazione Antimafie e Antiracket - Paolo Borsellino] non può, però, essere ammessa in relazione a quelle imputazioni non aggravate ex art. 7 l. 203/1991, escludendosi, pertanto, i reati di cui ai capi 70 sexies, 140 sexies, 148, 149, 166, 167, 168, 170, 172, 179, 182 e 183, conformemente a quanto già opportunamente escluso nell'atto di costituzione di Libera, Associazioni, nomi e numeri contro le mafie.*

26. GUALTIERI ANTONIO

Gualtieri Antonio è stato condannato alla pena di dodici anni di reclusione per i reati di cui ai **capi 1)** – ovvero per aver fatto parte, in qualità di capo, dell’associazione di tipo mafioso contestata nell’imputazione-, **79)** – estorsione pluriaggravata in concorso ai danni dell’imprenditore Maffioletti Fabrizio-, **80)** – emissione in concorso di fatture relative ad operazioni inesistenti-, **81)** – estorsione pluriaggravata in concorso ai danni dell’imprenditore Prior Pierantonio-, **82)** – estorsione pluriaggravata in concorso ai danni dell’imprenditore Maffioletti Fabrizio-, **94 bis)** – ricettazione pluriaggravata in concorso-, **128)** - detenzione e porto illegale di una pistola (fatto ritenuto assorbente quello di cui al successivo capo **131-** . Il gup stabiliva la pena base nel minimo edittale di anni 16 di reclusione per il più grave delitto sub 1), aumentata per la continuazione di 4 mesi (per ciascuno dei reati contestati ai capi 79, 81, 82, 94 bis e 128) e di 2 mesi di reclusione per ciascuno dei delitti di cui ai capi 80 e 131¹²⁴³, così giungendosi alla pena complessiva di anni 18 di reclusione, ridotta di un terzo per il rito.

La ricostruzione dei fatti e delle responsabilità così come ritenuta in sentenza, può riassumersi come segue :

- con riferimento al **capo 1)** il primo giudice, dopo aver ricordato che il Gualtieri è stato ritenuto responsabile di sei delitti-scopo, elencava gli elementi che lo avevano condotto a ritenere l’imputato partecipe dell’associazione di tipo mafioso contestata con il ruolo di capo. Si rimanda a tal proposito alla lettura delle pagine 1260-1262 della sentenza appellata. In estrema sintesi, il Gup osservava che esiste prova certa di come per rimediare alla grave situazione creata da Villirillo Romolo, Grande Aracri avesse incaricato Gualtieri Antonio di affiancarlo e poi sostituirlo¹²⁴⁴.

Particolare significato evocativo del modello mafioso di ultima generazione in Emilia veniva attribuito alla conversazione ambientale captata il 09/08/2011 (e già citata nella parte generale sulla associazione) tra Gualtieri e Grande Aracri Nicolino il giorno del matrimonio di Grande Aracri Elisabetta, figlia del boss cutrese¹²⁴⁵ : biasimando la circostanza che il Villirillo era stato arrestato, cosicché la perdita dell’incensuratezza non gli avrebbe più permesso di presentarsi come imprenditore “pulito” e in grado di infiltrarsi nel tessuto economico emiliano, il Gualtieri rassicurava il boss esortandolo a “*cercare di questa gente.... vicino.... alla luce!!!... poi sotto sotto...*

¹²⁴³ Il richiamo al capo 131 con pena autonoma di due mesi deve ritenersi un refuso stante il ritenuto assorbimento nel delitto di cui al capo 128. La conferma di questo assunto si ottiene dal calcolo finale della pena, che dà esattamente 24 mesi di reclusione a titolo di continuazione. Si osserva inoltre che, per il capo 80, devono ritenersi inflitti due mesi di reclusione per ciascuna delle due fatture indicate nel capo d’imputazione, stante la continuazione interna al capo 80.

¹²⁴⁴ Il GUP rimanda, sul punto, a quanto già ricostruito nel dettaglio al capo 12, oltre che ai capi che più direttamente riguardano Gualtieri.

¹²⁴⁵ Prog. 287 rit. 1684/2011 trascritta anche alle pp. 226-228 della sentenza appellata.

naturalmente... fate quello che.... voi sapete fare..... naturalmente! cioè.. però noi siamo lo specchio, la luce delle vostre entrate... mi spiego?... su questo ci dovete considerare voi!!! avete capito?..."¹²⁴⁶. Questo suggestivo richiamo alla "luce" ispirava il titolo dell'operazione condotta dai Carabinieri di Fiorenzuola d'Arda: *Light in Darkness*.

Il Gup , ancora, richiamava gli affari denominati "Blindo"¹²⁴⁷, "Bergamo"¹²⁴⁸, "Fallimento Rizzi"¹²⁴⁹, nei quali il Gualtieri interveniva su incarico del Grande Aracri Nicolino in collaborazione coi massimi esponenti del sodalizio emiliano e sempre con un ruolo direttivo che lo portava ad assumere funzioni sia di referente dei subordinati¹²⁵⁰ sia di soluzione dei conflitti¹²⁵¹.

- Con riferimento ai reati di estorsione pluriaggravata e di emissione di fatture per operazioni inesistenti contestati ai **capi 79), 80), 81) e 82)** - per una esposizione più completa della quale vicenda si rimanda alle pagine 453-492 della sentenza appellata - , il primo giudice accertava che Tattini Roberta, nel giugno 2011, aveva presentava a Gualtieri Antonio (che, come più oltre si vedrà, era alla ricerca di imprese da coinvolgere nel progetto relativo al Parco Eolico di Cutro) l'imprenditore bergamasco Maffioletti Fabrizio, titolare della società Metalma s.r.l., azienda che si trovava all'epoca già in difficoltà finanziaria. In questa prima fase, il Gualtieri, pur senza aver compiuto alcuna operazione di finanziamento o di sottoscrizione di capitale di Metalma, cominciava ugualmente a delinearne la gestione, agendo in una triplice direzione: 1) "recupero crediti" in favore della Metalma srl verso quelle società che avevano nei suoi confronti debiti di notevole entità (Tiptronik, Azimut Srl e Postel); 2) intervento nei confronti delle società creditrici verso Metalma al fine di posticipare i pagamenti delle relative forniture; 3) controllo della gestione patrimoniale della stessa Metalma. Tale obiettivo - afferma il Gup - era perseguito con lucida determinazione, senza alcun mandato e senza alcun ruolo in Metalma, utilizzando modalità operative espressive del metodo mafioso¹²⁵² e rappresentando esplicitamente di essere il numero due di una potente famiglia mafiosa calabrese¹²⁵³. Nonostante il Maffioletti insistesse per provvedere in autonomia al recupero dei propri crediti il Gualtieri gli faceva capire che ormai era stato attivato il meccanismo di recupero e che si trattava di una strada senza ritorno mentre, d'altra parte, risultava chiaro che il Gualtieri fosse ormai proiettato, senza alcun diritto, nell'acquisizione

¹²⁴⁶ Vds prog. nr. 287 RIT 1684/11.

¹²⁴⁷ Cfr. sentenza appellata, pp. 763 e ss.

¹²⁴⁸ Ibidem pp. 783 e ss.

¹²⁴⁹ Ibidem, pp. 742 e ss.

¹²⁵⁰ Il GUP cita i contatti intrattenuti da Gualtieri con Mancuso Vincenzo, dopo l'arresto del Villirillo (capi 119-120).

¹²⁵¹ Il GUP richiama a titolo di esempio una vicenda che vede Mancuso Vincenzo richiesto da un albanese spalleggiato da cinque malviventi napoletani di pagare un debito di 80.000,00 euro. Il Gualtieri intervenne minacciando di morte i napoletani, forte del fatto che, in violazione delle rigide regole mafiose di competenza territoriale, essi si erano rivolti a Mancuso direttamente senza accertare preventivamente a chi era legato e conseguentemente a chiedere la necessaria preventiva autorizzazione. Cfr. pp. 1261-1262.

¹²⁵² Cfr. sentenza appellata, p. 455-456.

¹²⁵³ Cfr. dichiarazioni di Maffioletti Fabrizio, 03/12/2012, Faldone 28, vol. F, allegati 1-17.

del 50% del credito da recuperare, in una distorta visione di acquisizione societaria¹²⁵⁴. Le doglianze del Maffioletti, che ribadiva al Gualtieri di non avergli concesso alcun mandato ad operare nel recupero crediti, rimanevano del tutto inascoltate, prendendo il Gualtieri a stabilire la misura del recupero dei crediti in sofferenza e pretendendo il versamento di consistenti acconti in quando, a suo dire, doveva recarsi in Calabria da sua "Madre"¹²⁵⁵. Nel novembre 2011 il Gualtieri, avvalendosi anche della collaborazione dell'albanese Elezaj Bilbil, minacciava gravemente l'imprenditore Prior Pierantonio, titolare della Tiptronik, al fine di costringerlo ad adempiere ad un debito di oltre un milione di euro nei confronti della società Metalma s.p.a. (**capo 81**). Il Prior, dopo aver invano spiegato che, a propria volta, Tiptronik era creditrice di Metalma, veniva costretto a pagare a favore di Metalma un acconto di € 87.800,00 ed inoltre la somma di € 20.000,00 mensili fino al saldo del debito¹²⁵⁶. Maffioletti veniva però costretto dal Gualtieri a consegnargli sia la somma di 87.800,00 ricevuta dal Prior - pagamento avvenuto attraverso la consegna di 9 assegni a fronte del quale veniva emessa la fattura n. 8/2011 con falsa causale - sia l'importo mensile di € 10.000,00 corrispondente al costo del recupero del credito verso Tiptronik unilateralmente fissato dal Gualtieri nel 50% (cfr. **capo 82**)¹²⁵⁷. Per la ricezione di una queste consegne di denaro il Gualtieri incaricava l'albanese Elezaj Bilbil. Tattini Roberta, consapevole del carattere estorsivo delle richieste del Gualtieri, offriva purtuttavia un proprio contributo concorsuale sia incalzando il Maffioletti al rispetto delle scadenze fissategli dal Gualtieri, sia scoraggiando, con astuta opera di convincimento, persone vicine alla vittima nel proposito di indurre il Maffioletti a sporgere denuncia.

La società Postel s.p.a., debitrice di Metalma, aveva sospeso il pagamento del debito di € 280.000,00 per via della mancata presentazione del Documento Unico di Regolarità contributiva (DURC). Il consulente Palermo Alessandro, incaricato dal Gualtieri, riusciva a sbloccare la situazione, raccogliendo, con la collaborazione della Tattini e dello stesso Maffioletti, la documentazione che richiedeva la Postel s.p.a. L'adempimento da parte di quest'ultima veniva ottenuto autorizzando la debitrice a trattenersi l'importo di € 22.000,00 dovuto all'I.N.P.S. e quindi a versare a Metalma s.r.l. soltanto il residuo di € 258.000,00¹²⁵⁸. Dopo il primo bonifico della Postel s.p.a., avvenuto il 21/12/2011, il Gualtieri estorceva al Maffioletti - a titolo di acconto sul compenso di € 40.000,00 unilateralmente preteso dal Gualtieri per l'attività di recupero - la somma di € 10.000,00. A giustificazione dell'incasso illecito il Gualtieri emetteva la fattura n. 9/2011 indicante

¹²⁵⁴ Cfr sentenza appellata, p. 460.

¹²⁵⁵ Chiaramente il termine "madre" è riferibile alla cosca, cfr sentenza appellata, pp. 464-465.

¹²⁵⁶ Cfr. dichiarazioni di Prior Pierantonio 10/12/2012, Faldone 28, vol. F, allegati 1-16.

¹²⁵⁷ Cfr. dichiarazioni di Maffioletti Fabrizio, 03/12/2012, Faldone 28, vol. F, allegati 1-17.

¹²⁵⁸ Cfr. l'intercettazione telefonica tra Palermo e Gualtieri registrata il 06/12/2011 n. 12140 a pag. 1759 dell'Informativa dei Carabinieri di Fiorenzuola D'Arda 07/05/2013, faldone 26.

una causale completamente inventata. Giunto, nel marzo successivo, il bonifico della Postel s.p.a. a saldo, il Maffioletti, ancora sotto estorsione, consegnava alla Tattini la somma di € 5.000,00 e al Gualtieri l'ulteriore somma di € 19.500,00.

– Con riferimento al reato di ricettazione contestato al **capo 94 bis**) – per l'esposizione della quale vicenda si rimanda alle pagine 718 - 742 della sentenza appellata ed alla sintesi del fatto già esposta nella trattazione relativa alla posizione del coimputato Grande Aracri Nicolino - il primo giudice riteneva che Gualtieri Antonio si fosse reso corresponsabile della ricettazione di circa 60.000 metri quadrati di piastrelle provenienti da una truffa aggravata ai danni di Rossi Luca. Il delitto veniva ritenuto aggravato sia dalla partecipazione di cinque persone sia dall'art. 7 della legge 203/1991, con riqualificazione dell'originaria imputazione, che contestava anche l'ipotesi prevista dall'art. 648 *bis* c.p.

- Con riferimento ai reati di detenzione e porto abusivo di armi contestati ai **capi 128) e 131)** – per l'illustrazione della quale vicenda si rimanda alle pagine 1001 – 1002 della sentenza appellata - il primo giudice accertava che il 06/10/2011, nel corso di una conversazione captata all'interno della Range Rover di Tattini Roberta, il Gualtieri descriveva un episodio avvenuto qualche tempo prima da cui si evinceva – con dovizia di particolari – la detenzione di una pistola , all'interno della auto del predetto; pistola per la custodia della quale – dovendo scendere dal mezzo – egli si era raccomandato con il suo accompagnatore, a nome Giuseppe, che per curiosità aveva poi cercato nel veicolo l'arma trovandola. La Tattini, in relazione a quanto descritto da Gualtieri, rivolgeva all'imputato alcune domande alle quali il suo interlocutore rispondeva che la pistola occultata nel veicolo «non era regolare» e che «solo un pazzo di Prefetto» poteva darla a lui¹²⁵⁹.

Circa tre mesi dopo, il 30/01/2012, veniva captata, all'interno della vettura del Gualtieri, una conversazione tra questi e il trasportato Lamanna Francesco. Ad un certo punto la conversazione si interrompeva bruscamente e il Gualtieri pronunciava le parole “*dobbiamo spostare la... la pistola dobbiamo spostare... ora... li incrociamo?*” riferendosi evidentemente al sopraggiungere di un veicolo della polizia o comunque ad una postazione di polizia intenta a svolgere controlli¹²⁶⁰. Come già anticipato, ritenendo che l'arma in discussione dovesse essere la medesima, il giudice di prime cure riteneva assorbito l'episodio sub capo 131) in quello sub capo 128).

1- I motivi d'appello

¹²⁵⁹ Cfr. progr. 265 Rit. 2182/2011 trascritta nell'informativa *Light in Darkness*, pp. 2198-20199.

¹²⁶⁰ Gli inquirenti hanno accertato che nel momento in cui la conversazione veniva captata, il Gualtieri ed il Lamanna stavano percorrendo l'autostrada Cremona-Brescia e si trovano nel comune di Bagnolo Mella (BS), come documentato dal monitoraggio a mezzo localizzatore GPS installato sul mezzo in Vol. D all. 3-7).

a.- capo 1 : l'appellante chiede l'assoluzione dal delitto di cui all'art.416 bis c.p. contestando innanzitutto la ritenuta sussistenza dell'associazione. La prova sul punto era individuata principalmente nelle sentenze definitive acquisite ex art. 238 bis c.p.p. riferibili ad altre e distinte associazioni. La norma, tuttavia, non esimerebbe il giudice da una valutazione della prova riferibile all'imputazione concreta ed alla responsabilità personale dell'imputato ex artt.187 e 192 c.p.p. con assoluto rispetto del principio di pertinenza e rilevanza della prova. Né gli accertamenti effettuati nei procedimenti di cui si acquisisce la sentenza comporterebbe un automatismo nel recepimento e nell'utilizzazione a fini decisori dei fatti ivi accertati.

In definitiva, la prova dell'esistenza di una associazione di stampo mafioso nel territorio emiliano non avrebbe potuto essere desunta automaticamente da quanto accertato e deciso con le sentenze "Grande Drago" ed "Edilpiovra". Emblematico il caso di Lamanna Francesco, già condannato nei suddetti giudizi ed imputato anche nel presente procedimento. Sul punto, tuttavia, per affermare la permanenza della medesima associazione criminosa occorrerebbe la coincidenza di almeno tre compartecipi tra il vecchio ed il nuovo processo, cosa che non si verificherebbe nel caso di specie. Sarebbe quindi necessario riconsiderare tutte le prove utilizzate, al fine di verificare se nel nuovo processo si possa parlare di associazione criminosa, diversa ed autonoma rispetto alla precedente ¹²⁶¹. Il problema sollevato era stato considerato dal giudice per le indagini preliminari in sede di stesura dell'ordinanza custodiale, commentando il fatto che le intimidazioni venivano per lo più poste in essere nei confronti di imprenditori di origine cutrese. Il collaboratore Cortese Angelo Salvatore, ha affermato che i cutresi potevano maggiormente patire l'intimidazione ben conoscendo essi la cosca di provenienza, ragione per cui, a differenza dei settentrionali, non sarebbero mai andati a denunciare i fatti. Ciò dimostrerebbe come non si potrebbe ritenere esistente una proiezione esterna diffusa della cosca in Reggio Emilia, e gli atti delittuosi andrebbero registrati come atti del singolo, non del sodalizio.


- L'appellante contesta comunque di essere appartenuto alla presunta associazione sulla scorta dei seguenti motivi¹²⁶²: a) quanto ricavabile dalle intercettazioni in atti andrebbe ricondotto al *gusto dell'iperbole o dell'enfatizzazione* dell'imputato già evidenziato in sentenza. Emblematica in tal senso sarebbe l'intercettazione nel corso della quale il Gualtieri, parlando con il commercialista Fornito, al fine di enfatizzare la sua personalità, riferiva falsamente di aver subito una lunga carcerazione; b) le riunioni che il giudice di primo grado considera elemento probatorio di partecipazione alla associazione non basterebbero di per sé a provare la partecipazione al sodalizio;

¹²⁶¹ L'appellante osserva che, a riguardo della possibilità di ravvisare associazioni mafiose composte da cellule operanti fuori dal territorio di origine, ma autonome rispetto alla casa madre, la Cassazione è molto rigorosa, richiedendo la prova delle caratteristiche di mafiosità sul territorio specifico.

¹²⁶² La numerazione che segue nel testo è di questa redazione.

si sarebbe trattato di meri ritrovi conviviali, ai quali il Gualtieri non sempre partecipò; l'unico incontro che potrebbe avere un qualche significato sarebbe quello con la Tattini e il Grande Aracri Nicolino avvenuto il 01/03/2012, menzionato anche nell'ordinanza di custodia cautelare, del quale tuttavia non sarebbe noto l'obiettivo, soltanto ipotizzando gli inquirenti che si fosse ivi discusso del Fallimento Rizzi, affare che purtuttavia neppure andò in porto; c) per la partecipazione ad un'associazione mafiosa dovrebbe comunque dimostrarsi l'inserimento stabile ed organico nella struttura, il ruolo dinamico-funzionale del Gualtieri, elementi dei quali non vi sarebbe prova nel caso di specie, non bastando in tal senso la visita effettuata presso l'ospedale dove Grande Aracri era ricoverato; d) neppure sarebbe sufficiente l'esistenza dei reati-fine, pur volendo ammetterne l'esistenza.

- In terzo luogo l'appellante contesta la sussistenza dell'aggravante di cui al 2° c. dell'art. 416 bis c.p. Mancherebbe la prova, oltre che della partecipazione del Gualtieri alla associazione, anche del ruolo di dirigente attribuitogli, del quale viceversa andrebbe fornita prova certa, con riferimento al concreto esercizio dello stesso, considerando anche la circostanza che, come affermato dalla Corte Suprema, l'aggravante in questione costituisce un reato autonomo.

 - In quarto luogo l'appellante chiede l'esclusione dell'aggravante di cui al 6° c. dell'art. 416 bis c.p.: non vi sarebbe prova alcuna del tentativo di penetrare in un determinato settore della vita economica del territorio, con potenzialità di influire sul mercato finanziario, sulle regole della concorrenza e sulle strutture produttive del territorio. Non sarebbe stata ravvisata alcuna ipotesi di cui all'art. 513 bis c.p. Né risulterebbe un apporto di capitali da parte dell'associazione che corrisponda ad un reinvestimento in strutture produttive in modo che le stesse prevalgano poi sul territorio.

- Infine l'appellante chiede l'esclusione dell'aggravante di cui al 4° e 5° c. dell'art. 416 bis c.p. affermando che non basterebbe il collegamento oggettivo della disponibilità di armi da parte di qualche appartenente all'associazione, ma sarebbe necessaria anche la componente soggettiva, ovvero la consapevolezza dell'imputato di tale situazione.

b. – Capo 79 : l'appellante chiede l'assoluzione dal reato contestato osservando come dalla documentazione prodotta si evincerebbe che Gualtieri aveva richiesto l'autorizzazione per aprire una agenzia di recupero crediti. Peraltro vi sarebbero molte intercettazioni indicative dell'interesse meramente commerciale del Gualtieri nella vicenda de qua, come lo stesso giudice di prime cure avrebbe ritenuto.

A riguardo dell'estorsione ai danni di Maffioletti Fabrizio l'appellante rileva che in una intercettazione la Tattini avrebbe riferito al marito che il comportamento del Maffioletti non era lineare in quanto prima aveva chiesto aiuto al Gualtieri per il recupero crediti e poi aveva negato

che vi fosse un mandato scritto mentre vi era un accordo in tal senso.

D'altronde sarebbe provato che la Metalma era riuscita a recuperare il proprio credito di 280.000 euro presso la Postel proprio grazie all'intervento del Gualtieri per il tramite del commercialista Palermo. Maffioletti, pur avendo incassato il credito non intese corrispondere al Gualtieri quanto pattuito.

Non sarebbe stato il Gualtieri ad avvicinare il Maffioletti, ma l'esatto contrario, e quest'ultimo non avrebbe subito alcun danno.

Infine l'appellante contesta l'applicazione dell'aggravante di cui all'art.7 della legge n. 203/91. Lo stesso Gup non avrebbe accertato se le somme percepite fossero destinate all'appellante o alla consorzeria.

c. – Capì 81 e 82 : l'appellante ha presentato gli stessi motivi già riassunti al paragrafo precedente osservando, con specifico riguardo al capo 81), che sussisteva effettivamente il credito della Metalma s.r.l. nei confronti della società del Prior. Gualtieri sarebbe stato legittimato ad intervenire in quanto socio di fatto.

Gli 88.000,00 euro pagati da Prior a Metalma e quindi girati dal Maffioletti al Gualtieri altro non sarebbero che il rimborso del credito che il Gualtieri vantava nei confronti del Maffioletti per il recupero già avvenuto del credito Postel, come del resto furono remunerati gli altri protagonisti della vicenda (Tattini, Palermo e lo stesso Maffioletti).

Lo stesso Prior dichiarava di non avere ricevuto minacce esplicite, ma di avere solo avvertito atteggiamenti arroganti da parte del Gualtieri.

Non si comprenderebbe poi quale sarebbe stato il profitto ingiusto di Gualtieri, posto che, secondo quanto riferito dallo stesso Prior, le somme pagate erano effettivamente dovute.

In definitiva, sussisterebbe, al più, un delitto di esercizio arbitrario delle proprie ragioni.

Infine l'appellante contesta l'applicazione dell'aggravante di cui all'art.7 della legge n. 203/91. Lo stesso GUP non avrebbe accertato se le somme percepite fossero destinate all'appellante o alla consorzeria.

d. – Capo 94 bis : l'imputato chiede l'assoluzione dal reato di cui al capo 94 *bis* assumendo che non risulterebbero indicati in sentenza elementi idonei a provarne la responsabilità penale.

Con atto di appello integrativo il Gualtieri lamenta che il primo giudice abbia valutato a suo carico intercettazioni in cui si ravviserebbero errori di trascrizione ("*se ci conviene*" invece che "*se gli conviene*"), dato che cambierebbe radicalmente la sua posizione ; il Gualtieri, infatti, si sarebbe limitato a riferire in ordine al fatto, puramente tecnico, relativo al costo del trasporto, quindi in posizione neutra rispetto al venditore (Bolognino) e all'acquirente (Grande Aracri Nicolino). Né d'altra parte potrebbe fondatamente ipotizzarsi che Gualtieri fosse certo che qualsiasi affare di

Grandi Aracri Nicolino, nessuno escluso, avesse costantemente natura illecita in virtù della sua asserita caratura criminale.

- L'appellante rileva, in secondo luogo, che nella stessa giornata in cui il Bolognino parlava al telefono del costo del trasporto aveva già contattato il Consorzio e chiesto autonomamente di poter spedire due carichi, cosicché lo scopo della telefonata era soltanto quello di fornire un'informazione sui costi di un trasporto per il quale era già stato impartito l'ordine di effettuare la consegna. Alla stregua di questa considerazione l'intermediazione del Gualtieri verrebbe privata del benché minimo apporto causale.

- Si nega inoltre che vi siano elementi per ritenere che il Gualtieri fosse consapevole dei contenuti illeciti dell'operazione piastrelle e financo che dell'affare presupposto fosse a conoscenza lo stesso Grande Aracri Nicolino. Le intercettazioni telefoniche non darebbero conto di un concreto ruolo di mediatore svolto dal Gualtieri.

- L'appellante osserva altresì come lo stesso giudice di primo grado avesse rilevato che durante il dialogo intercettato tra Bolognino e Gualtieri, quest'ultimo si era limitato a ripetere all'interlocutore quanto gli veniva contestualmente riferito dal boss di Cutro, senza che vi sia la prova che l'appellante avesse contezza dell'argomento riferito da altri.

- Si sottolinea poi che il primo giudice avrebbe confuso Bonacini Francesco della Star Gres – società della quale stava trattando l'acquisizione di un ramo d'azienda il coimputato Floro Vito Gianni – con il Bonacini che Gualtieri avrebbe suggerito al Bolognino di interpellare : un omonimo della rispettabilissima industria ceramica Iris. L'invito a rivolgersi al Bonacini dell'Iris sarebbe soltanto millanteria, relativa a conoscenze e interessamenti, secondo un consueto stile assunto dal Gualtieri.

- Da ultimo si sostiene che mancherebbe la prova della consapevolezza nel Gualtieri della provenienza delittuosa del bene.

- Infine l'appellante contesta l'applicazione dell'aggravante di cui all'art. 7 della legge n. 203/1991.

e.- Capi 128 e 131 : l'appellante chiede l'assoluzione dal reato contestato al capo 128) per non aver commesso il fatto. L'ipotesi accusatoria sarebbe basata secondo la difesa su di una sola intercettazione ambientale con Tattini Roberta, captata il 06/10/2011, nella quale il Gualtieri faceva riferimento alla disponibilità di un'arma.

- Il primo giudice avrebbe escluso che si sia trattato di una delle solite millanterie del Gualtieri trascurando una frase pronunciata dall'imputato che invece ne confermerebbe l'esistenza *“solo un pazzo di Prefetto sarebbe capace di darla a me”*.

D'altra parte il Gualtieri era stato in passato (legittimo) detentore di armi.

- Infine l'appellante contesta l'applicazione dell'aggravante di cui all'art. 7 della legge n. 203/1991.

f.- Trattamento sanzionatorio

L'appellante lamenta ancora la mancata concessione delle attenuanti generiche e ne chiede il riconoscimento, con giudizio di prevalenza o, quanto meno, di equivalenza, allegando a sostegno della richiesta il ristretto ruolo che l'imputato avrebbe assunto in seno alla consorteria e le precarie condizioni di salute, comprovate dalla circostanza della già avvenuta collocazione del Gualtieri agli arresti domiciliari.

2. - Motivi della decisione

Giova prima di tutto premettere che relativamente al reato di cui all'art. 8 D.P.R. n. 74/2000 contestato al **capo 80)** la difesa non ha proposto alcun motivo d'appello, né ha chiesto l'assoluzione in ordine al reato di falsa fatturazione continuata ivi contestato; deve pertanto ritenersi intervenuto il giudicato parziale interno con riferimento ad essa ipotesi¹²⁶³.

a.- Quanto ai motivi relativi alla imputazione di cui al **capo 1**, e più in particolare a quelli relativi alla pretesa insussistenza sia dell'associazione contestata al capo 1) sia delle aggravanti di cui ai commi 4 e 6 dell'art. 416 bis c.p., si rinvia alle specifiche trattazioni contenute nella parte generale di questa sentenza.

Saranno pertanto qui specificamente considerati solo i motivi riguardanti la posizione del Gualtieri.

L'appello è infondato perché, come si vedrà anche nel prosieguo, contiene una lettura chiaramente, e inaccettabilmente, atomistica della miriade di elementi di colpevolezza raccolti dagli inquirenti. Stando alle considerazioni espresse in atto d'appello, le riunioni di mafia cui il Gualtieri partecipò divengono meri ritrovi conviviali; l'incontro con Grande Aracri Nicolino riguardò un affare che non andò in porto; la commissione di qualche reato-fine non sarebbe sufficiente. E via proseguendo.

In realtà, dovendosi offrire una lettura non atomistica, ma unitaria¹²⁶⁴, dei numerosi elementi acquisiti agli atti, questa Corte, per i motivi che si andranno ora ad esporre, ritiene di dover confermare sia il giudizio di stabile ed organica compenetrazione del Gualtieri nel tessuto organizzativo del sodalizio – già ritenuto esistente ed autonomo- , sia il ruolo funzionale apicale assunto dall'imputato nel sodalizio stesso.

¹²⁶³ Sez. 3, n. 6607 del 25/01/2000 - dep. 05/06/2000, Vitello A ed altro, Rv. 216964.

¹²⁶⁴ Cassazione penale sez. V, 17 ottobre 2016 n. 4864 in CED Cass. pen. 2017 Rv. 269207.

- Si deve innanzitutto osservare come il Gualtieri risulti essere stato in contatto con¹²⁶⁵: Grande Aracri Nicolino, Lamanna Francesco, Villirillo Romolo, Sarcone Nicolino, Paolini Alfonso, Muto Luigi, Muto Antonio, Brescia Pasquale, Blasco Gaetano, Cappa Salvatore, Tattini Roberta, Battaglia Pasquale, Giannini Giacomo, Mancuso Vincenzo, Poloni Maurizio, Summo Giovanni, Floro Vito Antonio, Oppido Raffaele, Crivaro Antonio, Brugnano Antonio, Mauro Francesco, Muto Salvatore, Rocca Antonio, Galasso Antonino, Larosa Rocco, Cociolo Antonino, Colacino Michele. Si tratta di soggetti alcuni dei quali già condannati in via definitiva per il reato di associazione di stampo mafioso (Grande Aracri Nicolino, Lamanna Francesco, Sarcone Nicolino), altri condannati per il reato associativo in questo stesso processo celebrato con il rito abbreviato (Villirillo Romolo, Cappa Salvatore, Tattini Roberta, Battaglia Pasquale, Colacino Michele), altri ancora imputati dello stesso reato associativo nel procedimento che si svolge davanti al Tribunale di Reggio Emilia nelle forme del rito ordinario (Paolini Alfonso, Muto Luigi, Muto Antonio, Muto Salvatore, Brescia Pasquale, Blasco Gaetano, Mancuso Vincenzo, Crivaro Antonio, Floro Vito Antonio, Bolognino Michele).
- Dagli atti inoltre è emerso incontestatamente che il Gualtieri, almeno fino al momento in cui si concluse la vicenda legata al Fallimento Rizzi¹²⁶⁶, godeva della piena fiducia del boss Grande Aracri Nicolino, con il quale manteneva stretti contatti¹²⁶⁷. Significativo è tra gli altri l'incontro avvenuto il 28/05/2011 presso il Policlinico Gemelli di Roma dove il boss si trovava ricoverato per accertamenti sanitari, incontro attestato, oltre che da un servizio di o.c.p., anche dalla ironica telefonata intercorsa con Colacino Antonio (*siccome ci siamo fatti religiosi... no? Siamo venuti a vedere il Papa...*)¹²⁶⁸. È lo stesso Gualtieri a riferire il motivo dell'incontro in una conversazione con Tattini Roberta: il boss lo volle affiancato al Villirillo nel cosiddetto "affare Blindo"¹²⁶⁹, già da tempo in ballo, relativo alla ricettazione

¹²⁶⁵ Cfr. Scheda informativa predisposta dai Carabinieri di Fiorenzuola d'Arda, p. 8.

¹²⁶⁶ Cfr. la sentenza appellata pp. 742 e ss. La cosca sperava di ottenere dal curatore fallimentare l'acquisto a trattativa privata, al prezzo di soli 27 milioni di euro, beni immobili del fallimento di valore pari a circa 64 milioni di euro. Nel piano ideato da Gualtieri e dalla Tattini il finanziamento dell'operazione doveva avvenire col contributo di tre soggetti: il sodalizio emiliano, rappresentato dal Gualtieri e dal Lamanna, la "famiglia" Galasso-Larosa, riconducibile al clan Facchineri ed una terza componente in itinere. Cfr. sentenza appellata, p. 743.

¹²⁶⁷ Nell'appello integrativo l'imputato tenta di sminuire l'importanza della vicenda relativa al Fallimento Rizzi prospettando le scarse capacità dei soggetti coinvolti e la sottovalutazione delle difficoltà del progetto che richiedeva ingentissime disponibilità finanziarie. Si tratta di osservazioni certamente condivisibili ma non sovrapponibili ai motivi per cui il primo giudice ha ritenuto di svolgere considerazioni sul punto, ritenendo emblematica la vicenda, nonostante la mancanza di formali imputazioni, per via dell'interesse manifestato della cosca, del pieno coinvolgimento del Gualtieri, che accompagnò Nicolis Moreno da Grande Aracri Nicolino, degli sforzi per reperire i finanziamenti presso altre famiglie mafiose. Analoghe considerazioni valgono per le osservazioni difensive espresse nell'appello integrativo relative gli affari "Blindo" e "Bergamo".

¹²⁶⁸ Cfr. conversazione n°2388 RIT 1221/11 in VoI" A" all.1 del 28/05/2011.

¹²⁶⁹ Sull'affare Blindo si rimanda alla sentenza appellata, pp. 763-783.

di 1,4 milioni di euro provenienti dalla rapina ad un furgone blindato in cambio del controvalore in dollari del 40%: *“dai portami a casa tutti sti soldi...insistentemente perché Lui laggiù: no lo dovete fare!”*¹²⁷⁰.

Gualtieri incontrava ancora Grande Aracri Nicolino, insieme al Villirillo, il 29/06/2011 a Cutro. La “casa madre” infatti aveva bisogno di parlargli in merito alla costruzione di un villaggio turistico, come si desume dalla telefonata di Villirillo intercettata il 28/06/2011: *“«...organizzati che dovrete scendere a parlare con delle imprese...c'è l'impresa la casa madre che ti vuole parlare. Tutto qua... è la casa madre che deve fare questo villaggio diciamo... dovrebbe fare tutto questo villaggio, vuole parlare con te...»*¹²⁷¹. La conferma che l'incontro fosse concretamente avvenuto si ricava dalla telefonata intercettata il 02/07/2011 in cui Gualtieri Antonio comunicava a Grande Antonio che *“... ascolta un attimo...io sono ancora qui, con il "Giovanotto"...”*¹²⁷².

Si è già ricordato più sopra l'abboccamento avvenuto il 09/08/2011 in occasione del matrimonio della figlia del boss cutrese. Di straordinaria importanza investigativa, perché svela la perfetta conoscenza che Gualtieri ha della struttura e delle dinamiche mafiose, è la conversazione captata intorno alle 20,30, quando il Gualtieri, con la propria automobile Maserati, accompagnava a casa Grande Aracri Nicolino in quanto obbligato a rispettare gli orari imposti dalla sorveglianza speciale¹²⁷³. Gualtieri e Grande Aracri commentavano il sequestro a seguito di perquisizione, contestuale all'arresto di Villirillo, di svariati assegni¹²⁷⁴ per un valore di circa 500.000,00 euro (Grande Aracri: *«che penso tra quegli assegni ci sono...del...della fatturazione...la fatturazione addirittura l'ha fatta il nonno suo...»*). Gualtieri, insistendo sul danno arrecato alla *cosca* di 'ndrangheta cutrese e direttamente al boss dall'operato del Villirillo, buttava benzina sul fuoco: *«...tu come te li trovi questi assegni qua?...si ho capito... ma tu se sei... in CRIMINE... dove te li trovi?... dove li dovevi portare?...poi lo sapete... state combattendo con la legge... dalla mattina alla sera...ma sto pazzo, compà, non lo sapeva?...»*.

Il successivo 19/08/2011 Gualtieri era addirittura presente, insieme all'apicale Lamanna Francesco, all'incontro in cui Grande Aracri Nicolino invitava Battaglia Pasquale a prendere

¹²⁷⁰ Cfr. prog. nr. 34 RIT 2182/11 in Vol. B all. 4.

¹²⁷¹ Vds prog. nr. 1914 RIT 1573/11 del 28.06.2011 in Vol. A all. 17

¹²⁷² prog. nr. 2351 RIT 1573/11.

¹²⁷³ Prog. 286, Rit. 1684/2011.

¹²⁷⁴ Vds Verbale di Arresto RONI Crotona del 21.07.2011 in Vol. F all. 3-2

le distanze da Villirillo Romolo ¹²⁷⁵, sospettato di essersi impossessato di danaro consegnatogli dal boss di Cutro. Gli inquirenti osservavano che, in questa fase, Grande Aracri Nicolino volle che Gualtieri affiancasse il Villirillo Romolo anche nella gestione degli affari al Nord-Italia, al fine di controllare lo scaltro sodale. La conferma dell'assunto si ricava da una intercettazione telefonica del 20/08/2011 (il giorno successivo alla convocazione del Battaglia) tra Villirillo e il cognato Colacino Antonio: quest'ultimo gli riferiva l'intendimento del boss di Cutro di affiancargli il Gualtieri al fine di controllarlo e riferire al «giovannotto» circa il suo operato in Emilia: *«lui si è prestato... mi hanno detto... lui si è prestato... di fare la spia su di te con il Giovannotto... per dare informazioni al Giovannotto... su di te... l'avvicinamento suo... è stato dettato da lui... gli ha detto: -tu stai con lui e fammi capire che fa! e quello che non fa!-...»*¹²⁷⁶.

- Il Gualtieri, oltre ad essersi reso responsabile, come si vedrà tra poco, della commissione di sei dei tipici reati-fine caratteristici del sodalizio, risulta avere partecipato, sempre con mansioni di rilievo, ad alcune tra le più rilevanti vicende che hanno visto all'opera la cosca.
- Si allude, oltre al già accennato affare Blindo, al cosiddetto "affare Bergamo"¹²⁷⁷ relativo ad un traffico di valuta priva di corso legale, nel contesto del quale il Gualtieri, il 27/06/2011, nel tentativo estremo di fare annullare la conclusione dell'accordo con "i russi", non perdeva l'occasione per presentare a Figliuzzi Franco, le proprie credenziali: *"allora io te lo dico io, io personalmente, perché al di sopra di me qui c'è soltanto il Papa."*¹²⁷⁸ Noi siamo la famiglia che sul crotonese siamo la famiglia maggioritaria, ok?...allora...siamo la famiglia che...allora...ti ho detto, che arrivare da Catanzaro fino a Rossano, siamo noi...io c'ho na famiglia che è grande che arriva da Catanzaro fino a Rossano. La mia famiglia, va bene. Che posso dire tutto quello che voglio, ok?...allora tu gli dici, tu gli dici a loro - sono le persone che possiamo attivarci come vogliamo-. Punto, ok?...¹²⁷⁹. Il riferimento alla "famiglia" veniva peraltro esplicitato da Gualtieri anche in varie altre occasioni. Nella telefonata con il commercialista Palermo Alessandro avvenuta il giorno 20/06/2011 l'imputato afferma una regola interna alla 'ndrangheta emiliana, quella relativa al cd "fiore" e cioè alla percentuale del valore di un business da destinare alla *cassa comune della famiglia*: *«...Cioè qui a Reggio Emilia devono capire che se si prende un pò di roba dalla*

¹²⁷⁵ La circostanza che il Battaglia sia stato richiesto dai vertici della cosca di prendere le distanze dal Villirillo è desumibile chiaramente dalla telefonata intercorsa il 02/12/2012 tra il Battaglia e Mancuso Vincenzo (n. 2487, Rit. 2788/2011).

¹²⁷⁶ Vds prog. nr. 18777 RIT 1221/11 in Vol. A all. 1

¹²⁷⁷ Per l'esposizione dell'"affare Bergamo" si rimanda alla sentenza appellata, pp. 783-797.

¹²⁷⁸ Anche in questo caso, come nell'intercettazione della telefonata del 28/05/2011, il termine di Papa è chiaramente riferibile a Grande Aracri Nicolino.

¹²⁷⁹ Vds prog. nr. 1828 RIT 1573/11 in Vol. A all. 17.

Rizzo (Rizzo Costruzioni Generali spa ndr), *un pò di roba deve venire alla famiglia punto. Allora chi entra in queste cordate devono capire che c'è la famiglia in mezzo...*»¹²⁸⁰.

- Si allude, ancora, al progetto relativo al cosiddetto Parco Eolico di Cutro¹²⁸¹. Gualtieri fu richiesto da Grande Aracri Nicolino di creare un «pool di imprese», «le imprese più grosse che abbiamo a Reggio Emilia» per la realizzazione di appalti in Calabria,¹²⁸² per un valore complessivo di 150 milioni di euro nel settore delle fonti energetiche alternative¹²⁸³, attraverso finanziamenti ed investimenti pubblici della Comunità Europea¹²⁸⁴.

L'appellante accettava l'incarico e si metteva subito al lavoro organizzando, il 05/07/2011, una cena presso il ristorante *Antichi Sapori* di Brescia Pasquale¹²⁸⁵ cui partecipavano anche Aiello Salvatore, Migale Salvatore, Gualtieri Salvatore, Iaquina Giuseppe, Paolini Alfonso ed altri non identificati¹²⁸⁶. In una conversazione con Villirillo Romolo del 06.07.2011 il Gualtieri riferiva che: «...siccome ci siamo trovati là, ti ho detto, per scendere giù delle imprese grosse, no?... Per fare magari una cooperativa un qualcosa, se c'è il caso di fare dei lavori grossi... senza che li prendono le ditte di fuori, hai capito?...»¹²⁸⁷.

Dopo le ferie di agosto 2011 le operazioni delegate al Gualtieri Antonio sono due: la prima è quella di reperire una serie di partners commerciali in grado di partecipare con forniture di specifici materiali all'operazione; la seconda quella di seguire in via diretta la società che fu individuata quale capofila dell'intero investimento, ovvero la FAECASE ed il suo futuro amministratore Oppido Raffaele¹²⁸⁸. Durante tutte le fasi della trattazione del progetto,

¹²⁸⁰ Vds prog. nr. 1107 RIT 1573/11 in Vol. A all. 17

¹²⁸¹ A riguardo del progetto relativo al Parco Eolico di Cutro merita segnalare l'ambientale captata dalla DDA di Catanzaro nella tavernetta del Grande Aracri Nicolino il 28/07/2012 in occasione di un *summit* al quale parteciparono, tra gli altri, Lamanna Francesco e Pasquale Arena. Il boss di Cutro offriva un saggio di come doveva essere trattato il problema della concorrenza di una società spagnola proprietaria di un parco eolico realizzato nel crotonese ed impegnata in altra analoga realizzazione: Progressivo nr.3557 nel proc. nr. 5946/ 10 Reg. int. 618/ 12) delle ore 11:13:59 del 28/07/2012 (tra (L) Francesco LAMANNA, (G) Giuseppe LEQUOQUE, (A) Pasquale ARENA, (D) Pasquale DILETTO, (M) Antonio MORELLI, (N) Nicolino GRANDE ARACRI, (T) Antonio "Tonino" GRANDE ARACRI). «questi lavori delle pale ce li dobbiamo fare tutti noi ...tutti! ... Io allora ... adesso ... adesso gli abbiamo fatto saltare un palo qua... in aria ... e quello che gli avete fatto saltare voi ... adesso noi dobbiamo fare un'altra cosa ... noi dobbiamo bloccare ... voi bloccate la Centrale di là ... e noi blocchiamo la Centrale di qua ... noi distruggiamo questi di qua e voi distruggete quelle di là! Una volta che noi distruggiamo questi ... questi vengono e parlano con noi ...! G: E' logico! N: Perché questi qua ... a noi ... la gestione ... ce la devono dare a noi e poi noi decidiamo chi la deve fare». Effettivamente nell'estate del 2011 è stato compiuto un attentato dinamitardo ai danni della Società spagnola ACCIONA, proprietaria del costruendo parco eolico, nonché proprietaria di un altro parco già in attività nella medesima zona.

¹²⁸² Vds prog.vi nn. 2555-2556 RIT 1573/11 in Vol. A all. 17 e prog. nr. 11294 RIT 1221/11 in Vol. A all. 1

¹²⁸³ Vds prog. nr. 2595 RIT 1573/11 in Vol. A all. 17

¹²⁸⁴ Cfr. Scheda informativa predisposta dai Carabinieri di Fiorenzuola d'Arda pp. 38 e ss.

¹²⁸⁵ Imputato nel presente giudizio di partecipazione all'associazione di cui al capo 1). Separatamente giudicato.

¹²⁸⁶ Vds prog.vi nn. 2597-2598-2600-2601-2602-2603-2657-2666-2671 RIT.1573/11 in all.17

¹²⁸⁷ Vds prog. nr. 11687 RIT 1221/11 in Vol. A all. 1

¹²⁸⁸ Cfr. Scheda informativa predisposta dai Carabinieri di Fiorenzuola d'Arda p. 82.

l'imputato sarà affiancato da Tattini Roberta¹²⁸⁹, alla quale delegherà il controllo, la verifica e la trasmissione di tutti i documenti necessari a Minervino Salvatore, con particolare riguardo ai documenti della FAECASE¹²⁹⁰.

- Passando ora a considerare gli specifici motivi di appello, si deve subito rilevare l'abbaglio in cui è incorsa la difesa dell'imputato nell'interpretare un passaggio di una conversazione captata sulla Range Rover di Tattini Roberta il 02/09/2011, conversazione che, secondo l'appellante, dovrebbe comprovare il *gusto dell'iperbole o dell'enfatizzazione* (e, quindi, l'inattendibilità) di Gualtieri Antonio. Si tratta di una ambientale¹²⁹¹ nella quale il Gualtieri, parlando con la commercialista Tattini Roberta, avrebbe riferito falsamente, al fine di enfatizzare la sua personalità, di aver subito una lunga carcerazione.

In realtà, nella conversazione in questione il Gualtieri - che sta parlando di Villirillo, della sottrazione dei denari della cosca e dell'ira di Grande Aracri Nicolino - riferisce chiaramente a quest'ultimo, e cioè al boss di Cutro, non già a sé stesso, la frase *"io ho fatto 30 anni di galera"*. Ecco il passaggio che qui interessa:

"io secondo me te lo scanna! se io gli vado a tirar fuori altri à gogo te lo scanna! te lo.. se lo mangia!...-io ho fatto 30 anni di galera.. e vuoi fregare a me? guarda, tu mi dai il regalo a me.. tu mi dai il regalo a me! con i miei soldi!-..."¹²⁹².

È vero che il Gualtieri manifesta un certo gusto per l'iperbole ma è altrettanto vero che, come ha rilevato anche il primo giudice, le sue dichiarazioni sono *"rese spesso in ambientale (autovettura, studio professionale), ove è notoria la minor cautela, e di frequente al cospetto di una interlocutrice, curiosa sì ma anche fidata, come la Tattini. Sicché non si dubita della rispondenza al vero di quanto compreso dalla voce diretta di Gualtieri Antonio, anche considerato che, per molte questioni, le sue affermazioni sono state ampiamente riscontrate"*¹²⁹³.

L'attendibilità del Gualtieri emerge anche a riguardo di altri discorsi in cui l'imputato parrebbe esagerare nei toni e nei contenuti, come accade, ad esempio, in una conversazione con la Tattini nella quale egli afferma di avere a disposizione uomini albanesi disposti ad obbedire a qualunque suo ordine:

¹²⁸⁹ Condannata in questo processo per concorso esterno.

¹²⁹⁰ Cfr. Scheda informativa predisposta dai Carabinieri di Fiorenzuola d'Arda p. 82.

¹²⁹¹ Cfr. prog. nr. 41 RIT 2182/11 in vol 30 Rif. 4410 parte 13, affoliaz. 46.

¹²⁹² Una conferma che Gualtieri parla degli anni di carcerazione subita da Grande Aracri Nicolino si ricava anche dalla ambientale nr.304 RIT 3108/11 Vol. B all. 5 che registra una conversazione tra Gualtieri e Niccolis Moreno: *"GUALTIERI Antonio: hai capito? Però More...lui dispone di... NICOLIS Moreno: potere, GUALTIERI Antonio: di 500 uomini.. 500, penso che forse in carcere ne ha una novantina, penso in carcere che deve uscire...NICOLIS Moreno: lui? GUALTIERI Antonio: sì, sì NICOLIS Moreno: ha fatto trent'anni...per omicidio..."*

¹²⁹³ Cfr. sentenza appellata, p. 1260.

ho tre albanesi... che pago con i soldini miei... miei... e questi qua darebbero anche il sangue per me... uno... gli dici: "to spara!"... se io gli dico: "non vedete!"... loro non vedono... non ci credi?...TATTINI Roberta: INC...GUALTIERI Antonio: se io gli dico: "non bevete questo vino!"... loro non lo bevono... dico: "di qua non vi muovete!"... non si muovono... ma neanche... pure se vengono 10 mila carabinieri...TATTINI Roberta: è la mafia... GUALTIERI Antonio: e la miseria... sono proprio fedeli... gente che di rispetto...TATTINI Roberta: è il loro lavoro...GUALTIERI Antonio: gente di rispetto che è una cosa incredibile..."¹²⁹⁴

La compiaciuta affermazione risulta puntualmente riscontrata, come si vedrà quando saranno trattate le vicende relative all'estorsione ai danni di Fabrizio Maffioletti (capi 79 e 82), nella quale il coimputato albanese Elezaj Bilbil interveniva affiancato da un connazionale di nome Ermal, e al tentativo di estorsione ai danni di Vio Christian, nella quale l'Elezaj interveniva insieme ad un altro connazionale non identificato ¹²⁹⁵.

L'organico inserimento del Gualtieri nella 'ndrangheta è oggetto di un'altra compiaciuta affermazione dello stesso imputato in una conversazione con Moreno Niccolis avvenuta il giorno 27/12/2011 ¹²⁹⁶.

*GUALTIERI Antonio: More dimmi la verità, tu mi fai più 'ndranghetista a me che a lui (GRANDE ARACRI Nicolino n.d.r.) vero?
NICOLIS Moreno: si, ma...questo qua, ma...lavorava non so cosa, non pensa tanto, lo so che forse, che potere abbia...*

Di straordinario interesse ai fini della conferma non solo del pieno inserimento del Gualtieri nella 'ndrangheta ma anche della sua lucidità nella comprensione delle nuove frontiere dell'agire mafioso è la conversazione del 14/08/2011, nella quale l'imputato, riferendosi ai cutresi, afferma: "...è perché ancora questi qua credono alla campagna! hai capito? Questi qua, non sanno di business, non sanno che significa sviluppare, hai capito? Questi li vedi? Fanno "i tre dischi mille lire" ..uno fa un piccolo villaggio e devono andare a chiedergli i 10 mila euro.. vedi se è una cosa normale? ...ma pensate a fare un business che fate villaggi a non finire e portate moneta...eeeeh! Perché c'è la mentalità..."perchè io sono andato lì, gli ho chiesto i 10 mila e me li hanno dati" ...e cos'è che hai raggiunto? che 10 mila vanno a una champagneria e te li finisci in una sera!...ah..."¹²⁹⁷

¹²⁹⁴ Cfr. progr nr. 1565 RIT 2182/11 del 22/2/2012.

¹²⁹⁵ Cfr. il capitolo 4.9 dell'Informativa *Light in darkness* intitolato *Estorsione nei confronti di*, pp. 1775 e ss.

¹²⁹⁶ Conv. nr.304 RIT 3108/11 in Vol. B all. 5.

¹²⁹⁷ Si tratta della conversazione ambientale captata il 14/08/2011 sulla vettura del Gualtieri nella quale viaggiava trasportato l'avvocato Corda Rocco del Foro di Crotona. Cfr. Prog. N. 438 Rit. 1684/2011.

Alla stregua degli elementi emersi l'appartenenza del Gualtieri al sodalizio non può essere seriamente messa in discussione, se non altro per il grado di consapevolezza che lui stesso rivela nella conversazione appena citata.

- La sentenza di primo grado merita conferma anche nell'accertamento del ruolo apicale del Gualtieri.

Il primo giudice ha già opportunamente considerato la sua duplice funzione sia di referente dei subordinati sia di soluzione dei conflitti. Quanto al primo aspetto si rinvia alle affermazioni svolte dallo stesso Gualtieri, in una rivelativa conversazione captata il 02/09/2011, quando ormai il destino del Villirillo Romolo era segnato, all'interno della Range Rover di Tattini Roberta:

GUALTIERI Antonio: solo che adesso mi sto muovendo io a trecentosessanta gradi, invece una volta no! mi facevo le aziende, andavamo a guardare se c'erano altre aziende... allora! invece adesso cosa devo fare? devo andare ora a Mantova, hanno preso centocinquanta appartamenti da fare! allora ora adesso voglio capire da questo ragazzo, in due secondi, come funziona tutto l'ambaradam, capito? a chi ci mettiamo agli scavi, a chi ci mettiamo ai muri, chi ci mettiamo.. allora queste cose le faceva Romolo! diceva: "no, guarda che stavolta tocca a questo per.."... invece no, io adesso ora mi passa a trecentosessanta gradi! cioè hai capito? ¹²⁹⁸

Il ruolo direttivo appare ancora più evidente in questo ulteriore passo della stessa ambientale del 02/09/2011 nella quale Gualtieri si rivolge a Rocca Antonio:

«...ohi Tò, siccome lui (ndr. GRANDE ARACRI Nicolino) vorrebbe che io gli risolvessi tutti i problemi di un anno e mezzo fa..due anni fa.. di quando l'aveva quel pezzo di merda, giusto? ...io non riesco Tò! non ci riesco..io riesco...allora io dico: -ragà, se voi mi date una mano, tutti quanti insieme, io ci salto fuori-.. io vedo che quelli di Verona si sono messi a disposizione.. a Bergamo abbiamo delle altre operazioni, si sono messi a disposizione... tu vedo che ti metti a disposizione.. allora io vado avanti, mi spiego? se no, se a tutti quanti devo chiedere sempre la stessa cosa, io mi perdo, hai capito? e..qua c'è da impazzire¹²⁹⁹.

Questa richiesta di disponibilità rivolta agli affiliati del sodalizio al fine di essere da costoro aiutato a risalire agli affari prima gestiti dal Villirillo, ma soprattutto l'incarico, ricevuto al cospetto del boss di Cutro, conferma senza ombra di dubbio il ruolo direttivo del Gualtieri.

Non sembra poi inutile segnalare, a riguardo del ruolo apicale svolto dall'imputato, anche un passo dell'ambientale n. 45 Rit. 2182/2011 nel corso della quale la Tattini descrive al marito Stefanelli Fulvio la figura del Gualtieri Antonio:

¹²⁹⁸ Prog. 32 Rit. 2182/2011.

¹²⁹⁹ Prog. 32 Rit. 2182/2011.

(TATTINI Roberta «... è il numero due!... della Calabria!.. della 'NDRANGHETA...!! Proprio un 'ndranghetista eh!... è un imprenditore però... comanda tutta Reggio.... loro mi fan fare un lavoro con le aziende... perché rappresentano 140 aziende eh.. io di fatto lavoro.. non fanno... loro non lavorano con la droga eh...»)»¹³⁰⁰.

In definitiva, l'appello di Gualtieri Antonio relativo al capo 1) si rivela completamente destituito di fondamento e non può che essere respinto.

b. – Anche i motivi di gravame relativi al **capo 79** appaiono manifestamente infondati.

- Innanzitutto non è vero che il primo giudice abbia affermato che il Gualtieri avesse un interesse meramente commerciale. In realtà, il gup ha argomentato che, nella fase preliminare, le intenzioni di Gualtieri Antonio *apparivano* di ordine puramente commerciale¹³⁰¹. È evidente la diversità di senso dell'espressione utilizzata dal primo giudice.

- L'assunto che il Gualtieri avesse intenzione di aprire una agenzia di recupero crediti è evidentemente irrilevante, mentre la circostanza che tra il Gualtieri e il Maffioletti fosse intervenuto un accordo per affidare all'imputato l'incarico del recupero del credito è completamente smentita non solo dalle dichiarazioni del Maffioletti ma soprattutto dalle intercettazioni acquisite agli atti.

Nell'ambientale del 10/11/2011 la Tattini riferiva al marito le rimostranze del Maffioletti:

TATTINI Roberta: gli ha detto (Maffioletti n.d.r.): "*no, ma io non ho dato mandato*", "*Fabrizio...se (Gualtieri, n.d.r.) telefona a delle persone...ed oltretutto Antonio non è solo... ricordati sempre che Antonio te l'ha detto che deve sempre rendere conto! cioè.. anche lui comunque deve rendere conto!*"¹³⁰²

Nella telefonata intercettata il 09/11/2011 emerge poi con evidenza l'ira del Gualtieri per il fatto che il Maffioletti insistesse per provvedere in autonomia al recupero dei crediti di Metalma, ciò che risulta in evidente contraddizione con la tesi del mandato¹³⁰³:

GUALTIERI Antonio: ecco.. allora, cioè, secondo me Fabrizio non ha capito un cazzo secondo me eh? bisogna che gliela facciamo capire a questo qui

TATTINI Roberta: spesso non ha capito un cazzo della sua vita.. comunque andiamo pure avanti

GUALTIERI Antonio: eh.. eh.. secondo me

TATTINI Roberta: ma tu a cosa ti riferisci esattamente?

GUALTIERI Antonio: **eh, io mi riferisco no? cioè ora ha questi 280 da prendere no?**

TATTINI Roberta: uh

GUALTIERI Antonio: io ho mandato questa persona già a Roma, ok?

TATTINI Roberta: si

¹³⁰⁰ Vds prog. nr. 45 RIT 2182/11 in Vol.. B all. 4

¹³⁰¹ Cfr. sentenza appellata, p. 455.

¹³⁰² prog nr. 459 RIT 2182/11 Vol "B" all. 4 del 10/11/2011.

¹³⁰³ Cfr. la telefonata 09/11/2011 trascritta a p. 460 e s. della sentenza appellata.

GUALTIERI Antonio: per andare a prenderli, poi dopo lui che ti fa? fa" no ma quello del milione e mezzo io.. ci mettiamo d'accordo che vedo.." "o no fermo un attimo, tu non hai capito un cazzo allora.. cioè tu prima spendi le parole di noi, va bene?"

Dunque, sia il Gualtieri sia la Tattini lamentavano che il Maffioletti non avesse capito la novità dell'ingresso sulla scena del Gualtieri e della "famiglia" e pretendesse ancora di interfacciarsi direttamente con i creditori – soprattutto per il consistente credito di oltre un milione di euro verso il Prior – nonostante Gualtieri avesse già messo in moto la propria attività di recupero e inviato un proprio incaricato a Roma per il credito verso Postel s.p.a. .

La circostanza che Metalma sia poi riuscita a recuperare il proprio credito di 280.000,00 euro presso la Postel s.p.a. proprio grazie all'intervento del Gualtieri non scrimina l'estorsione perpetrata ai danni del Maffioletti che, come si vedrà meglio quando si tratterà il successivo capo 82), era in totale balia del proprio estorsore.

- Nemmeno è vero l'assunto secondo cui non sarebbe stato il Gualtieri ad avvicinare il Maffioletti, ma l'esatto contrario. Si è già visto come il Gualtieri fosse alla ricerca di imprese da coinvolgere nel progetto Parco Eolico di Cutro e di come fu aiutato in questa ricerca da Tattini Roberta, la commercialista che lo mise in contatto con il Maffioletti.

- Infondato è anche l'assunto che il Maffioletti non avrebbe subito alcun danno. L'assenza di un mandato per il recupero dei crediti della società, unita alla pretesa, supportata dal metodo mafioso, di un compenso unilateralmente stabilito dal Gualtieri nell'elevata percentuale del 50%, appaiono elementi pacificamente idonei a concretizzare sia l'elemento della costrizione che quello dell'ingiusto profitto con altrui danno.

- Anche le censure mosse al primo giudice per via dell'applicazione dell'aggravante di cui **all'art.7 della legge n. 203/91** – il gup non avrebbe accertato se le somme percepite fossero destinate all'appellante o alla consorteria - non meritano accoglimento.

Innanzitutto si osserva che il giudice di primo grado non ha ritenuto sussistente soltanto il profilo soggettivo dell'aggravante in esame ma anche quello oggettivo del metodo mafioso. Ora, come si è già rilevato nella parte generale¹³⁰⁴, basta la presenza di una soltanto delle due condizioni (metodo mafioso o finalità agevolativa) per farsi luogo all'aumento di pena. E, nel caso di specie, la sussistenza del profilo oggettivo è fuori discussione alla luce delle prove acquisite agli atti. Emblematica la circostanza che né il Maffioletti né il Prior avrebbero mai denunciati i fatti se non coinvolti ed escussi dagli inquirenti, che già disponevano di un corposo e in gran parte autosufficiente materiale probatorio¹³⁰⁵.

¹³⁰⁴ Cfr. il paragrafo intitolato "*Questioni comuni in tema di aggravanti ed attenuanti*".

¹³⁰⁵ Cfr. sentenza appellata, p. 488.

Tuttavia non è vero che il primo giudice non abbia accertato il profilo attinente all'agevolazione dell'attività dell'associazione¹³⁰⁶. Rileva invero il gup che, dopo il pagamento dell'importo di € 87.800,00, il Gualtieri contattò Blasco Gaetano chiedendogli di chiamare Lamanna Francesco e di invitarlo a venire a Reggio Emilia *"in quanto sono arrivati i progetti"*. Poiché il Blasco non riusciva a contattare il Lamanna, Gualtieri chiamò Muto Salvatore, uomo di fiducia del primo, asserendo nuovamente di essere in possesso dei *progetti* e di avere necessità di un incontro urgente. L'incontro tra il Lamanna e il Gualtieri avveniva poi effettivamente a Cremona il 02/12/2011¹³⁰⁷. Tale serie di circostanze riscontra perfettamente l'affermazione della Tattini captata nella già citata ambientale col marito Stefanelli Fulvio del 10/11/2011: *Antonio non è solo... ricordati sempre che Antonio te l'ha detto che deve sempre rendere conto! cioè.. anche lui comunque deve rendere conto!*"¹³⁰⁸.

c. – l'appello relativo ai **capi 81 e 82** non può che essere respinto.

- Si deve intanto escludere che sia fondato il motivo che invoca una riqualificazione del fatti nel paradigma dell'esercizio arbitrario. Nel rinviare alla parte generale di questa sentenza¹³⁰⁹, si osserva come il Gualtieri fosse terzo rispetto al rapporto obbligatorio che legava la società Tiptronik alla società Metalma. L'asserita qualità di socio di fatto non gli sarebbe valsa alcuna legittimazione a rappresentare la società in giudizio trattandosi di una società di capitali con personalità giuridica, quindi soggetto del tutto distinto dai singoli soci.

- Pacifica appare anche la sussistenza degli elementi della costrizione e del metus. Nelle sommarie informazioni rese il 10/12/2012 Prior Pierantonio conferma che le richieste del Gualtieri avvenivano *"con tono secco e deciso"*, *"con tono deciso e pesante"*, con l'informazione *"di essere ai vertici di una famiglia calabrese e di avere contatti diretti con il capo della famiglia"*, con *"pressioni attraverso messaggi sms e qualche telefonata nella quale utilizzava un tono secco e deciso per indurmi a pagare affermando che non stavo rispettando i nostri accordi"*.

D'altra parte, la circostanza che, in un punto della deposizione, il Prior abbia dichiarato che il tono del Gualtieri era *"al limite della minaccia"* o, in altro punto, che *"il tono del Gualtieri era colloquiale però sempre fermo e deciso"*, rientrava in una precisa tattica, dallo stesso 'ndranghetista illustrata a Tattini Roberta nel corso di alcune ambientali e perfettamente colta dal primo giudice che ha così tratteggiato il "codice etico" del Gualtieri: *"GUALTIERI infatti, al fine di costringere le parti offese a consegnargli l'ingiusto profitto, difficilmente dava corso a minacce dirette e mai a violenza, ma faceva semplicemente - ma in modo assai più insidioso - riferimento alla sua*

¹³⁰⁶ Cfr. sentenza appellata, p. 490.

¹³⁰⁷ Cfr. sentenza appellata, pp. 469-470.

¹³⁰⁸ prog nr. 459 RIT 2182/11 Vol "B" all. 4 del 10/11/2011.

¹³⁰⁹ Cfr. il paragrafo che reca il titolo di *"Premesse sui delitti di estorsione contestati nel presente giudizio"*.

appartenenza al sodalizio criminale, del quale decantava la forza e la disponibilità di uomini con mansioni "operative"¹³¹⁰.

Il Prior, verosimilmente per timore, attenuava comunque il racconto relativo alla condotta minatoria assunta dal Gualtieri nel corso dell'incontro del 26/11/2011. Cosa sia effettivamente accaduto nel corso di quel drammatico colloquio è stato tuttavia scoperto dagli inquirenti ascoltando l'intercettazione telefonica captata il giorno stesso tra Gualtieri Antonio e Tattini Roberta. Il primo, dopo aver detto alla seconda di prepararsi a ridere, racconta che quando arrivò il Prior "mi guardava e sudava freddo questo qui, ancora, ancora dovevo aprire bocca, ma sudava eh! Ti giuro... cioè gli uscivano le bave no? Dai lati della bocca, allora io gli ho detto: "senta ... dunque a me serve così e così"... mi guardava e sudava Robè sudava. Ho detto: "guarda non è che si sta sentendo male lei?" Gli ho detto no? Ti giuro "non è che si sta sentendo male?" Gli ho detto io... c'era un ragazzo dei miei vicini gli ho detto "Billi [n.d.r. Elezaj Bilbil] vammì a prendere dell'acqua che qui, qui questo sta male secondo me"¹³¹¹.

La condotta intimidatoria del Gualtieri nei confronti del Prior raggiunse il massimo di malizia costrittiva quando l'imprenditore non riusciva più a trovare il denaro necessario per far fronte alle richieste estorsive. Il Gualtieri lo informava che, se non avesse versato entro pochi giorni l'importo di € 20.000,00, il credito sarebbe passato in gestione ad altri appartenenti alla sua stessa famiglia competenti sulla zona di Bergamo "e lui stesso non avrebbe potuto più intercedere"¹³¹².

- Sull'ingiustizia del profitto, contestata dall'appellante, si rinvia alle premesse generali. Si è già visto come sussista il reato di estorsione e non quello di esercizio arbitrario quando il terzo ponga in essere l'attività intimidatoria anche per il conseguimento di un proprio profitto¹³¹³. L'insussistenza di una pretesa che avrebbe potuto formare oggetto di azione giudiziaria rende del tutto iniquo il profitto conseguito dal Gualtieri, intendendosi per profitto sia l'indebita riscossione dal Prior, sia il compenso percentuale del 50% che Gualtieri pretese dal creditore Maffioletti per il recupero del credito.

- Non sembra inutile anche rispondere all'obiezione, riproposta in sede di arringa finale dalla difesa, che ha adombrato – forte anche dell'assunto del primo giudice circa il ruolo ambiguo del Maffioletti - una sorta di collusione tra quest'ultimo e il Gualtieri. Si tratta di un'obiezione già lucidamente confutata dal primo giudice, che ha osservato come il Maffioletti, ancorchè si fosse "chiamato in casa" gli estorsori, non aveva in realtà alcuna intenzione di corrispondere le somme pretese dal Gualtieri e soltanto il *metus* provocato dalla reiterata minaccia

¹³¹⁰ Cfr. sentenza appellata, p. 458, con ulteriori riferimenti.

¹³¹¹ Cfr. telefonata 12284 rit. 1573/2011 alle ore 18.11 del 26/11/2011 trascritta nella sentenza appellata, pp. 468-469.

¹³¹² Cfr. s.i.t. di Prior Pierantonio, cit.

¹³¹³ Cfr. il paragrafo che reca il titolo di "Premesse sui delitti di estorsione contestati nel presente giudizio".

mafiosa lo indusse poi a pagare¹³¹⁴.

Una conferma di questo assunto emerge chiaramente dall'intercettazione della già citata telefonata del 09/11/2011, nella quale il Gualtieri lamenta con Tattini Roberta che il Maffioletti non abbia ancora ben capito come funziona il sistema di recupero (*"secondo me Fabrizio non ha capito un cazzo, secondo me eh? Bisogna che gliela facciamo capire a questo qui"*), continui ad intromettersi nel tentativo di recupero del credito Postel - per il quale il Gualtieri ha già attivato propri canali a Roma, inviando il commercialista Palermo Alessandro - ed inoltre pretenda di rideterminare il costo del recupero dell'ingente credito vantato nei confronti del Prior (*"dopo lui che ti fa? Fa "no ma quello del milione e mezzo io ... ci mettiamo d'accordo che vedo"*)¹³¹⁵.

In ogni caso l'obiezione difensiva non coglie nel segno perché la supposta collusione del Maffioletti col sistema 'ndranghetista non farebbe certo venire meno il delitto di estorsione, sia ai danni del Prior, reato nel quale potrebbe al più configurarsi un concorso del Maffioletti con il Gualtieri, sia ai danni dello stesso Maffioletti, costretto con minacce a pagare al Gualtieri il prezzo di un recupero credito avvenuto con modalità estorsive¹³¹⁶.

Sull'infondatezza del motivo riguardante la pretesa insussistenza dell'aggravante di cui all'art. 7 della legge n. 203/1991 si rimanda alle considerazioni già espresse nel precedente punto 2.b.

d. – In ordine ai motivi relativi al **capo 94 bis**, giova prima di tutto osservare come la questione della trascrizione, asseritamente errata, del pronome personale *ci* anziché *gli* non sia fondata. La nota dei Carabinieri di Modena n. 189/1-286 di prot. del 17/06/2015 riporta chiaramente, a p. 34, in entrambi i punti della trascrizione della conversazione 7931 del 04/09/2012 in cui compare il suddetto pronome, la locuzione *ci conviene*, financo con sottolineatura.

Non risulta chiesta una perizia fonica né una diversa trascrizione. Inutile è peraltro ricordare la speciale struttura del giudizio abbreviato.

Tuttavia, anche ammesso e non concesso che il Bolognino, nell'incaricare il Gualtieri di chiedere al Grande Aracri Nicolino se il prezzo del trasporto fosse conveniente, avesse utilizzato il pronome di terza persona singolare, non per questo il Gualtieri potrebbe esimersi da responsabilità. Come si sta per vedere, il primo giudice ha correttamente affermato che il Gualtieri svolse un ruolo di ausilio ed intermediazione in favore del boss - in un momento storico nel quale lo stesso

¹³¹⁴ Cfr. sentenza appellata, p. 489.

¹³¹⁵ Progr. n. 8992, rit. 1617/2011 trascritta alle pp. 460-461 della sentenza appellata.

¹³¹⁶ Com'è noto, costituisce *jus receptum* il principio secondo cui *"Nel reato di estorsione l'oggetto della tutela giuridica è costituito dal duplice interesse pubblico della inviolabilità del patrimonio e della libertà personale: pertanto, è del tutto irrilevante che il patrimonio della vittima sia composto anche da proventi di attività vietate.* (Sez. 3, n. 27257 del 11/05/2007 - dep. 12/07/2007, Prifti e altri, Rv. 237211); conf. Sez. 2, n. 7390 del 22/03/1986 - dep. 11/07/1986, LA MONTAGNA, Rv. 173388.

effettivamente si trovava “nelle sue grazie” - e che le indagini hanno dato conto anche del suo interessamento per piazzare la stessa merce nel circuito emiliano¹³¹⁷.

Entrando più specificamente nei motivi di appello, l'interpretazione offerta dall'imputato a riguardo della intercettazione n. 7931 del 04/09/2012 appare minimalista. Non è vero che il Gualtieri si sia limitato a svolgere un ruolo di mero passaparola tra Bolognino e il boss di Cutro. Nel momento in cui Bolognino volle conoscere l'opinione del “socio” sulla eventuale convenienza economica (*se ci conviene 1660...1600 euro a viaggio, quaranta viaggi, quanti soldi sono ?*) Gualtieri non si limitò a passare parola al boss ma intervenne subito con autorevolezza, in prima persona (*e no...io ve ne do di più... e scusa*), sottintendendo che il prezzo avrebbe dovuto essere inferiore stante l'elevato numero di viaggi. Il Gualtieri, quindi, si intromette nella questione assumendo un ruolo tutt'altro che neutrale.

Nemmeno può essere condiviso il ragionamento che interpreta il contenuto della telefonata come una semplice informazione relativa ad un'operazione già autonomamente decisa in precedenza dal solo Bolognino, con la conseguenza che l'apporto causale del Gualtieri sarebbe irrilevante. Contraddice l'interpretazione dell'appellante l'insistita richiesta di Bolognino di conoscere il parere - del Grande Aracri Nicolino, ma anche del Gualtieri dopo una più meditata ponderazione tra lui e il boss - : *e... io... va bene quelli vogliono 1600 euro solo il trasporto... se ci conviene... [...] fammelo... fammelo sapere subito... ”*.

D'altra parte sembra difficile immaginare che il Bolognino osasse chiedere un parere a Grande Aracri Nicolino se non vi fosse stato ormai più alcun margine per trattare il prezzo del trasporto con il consorzio cutrese. L'urgenza del Bolognino (*fammelo sapere subito*) si spiega con la circostanza che i primi camion del consorzio cutrese sarebbero partiti il giorno dopo 05/09/2012; pertanto sarebbe stato ancora possibile trattare eventuali migliori condizioni considerando anche che i carichi di piastrelle erano ancora assai numerosi, tanto è vero che essi proseguirono senza sosta per quasi tutto il mese di settembre¹³¹⁸.

Pacifica appare anche l'intromissione del Gualtieri nei tentativi di piazzare le piastrelle nel circuito emiliano. Pur risultando apodittica l'affermazione dell'esistenza di un Bonacini delle ceramiche Iris diverso da Bonacini della Star Gres, si osserva in ogni caso come l'intercettazione captata il 17/09/2012 tra Gualtieri e Bolognino non esclude che l'imputato potesse riferirsi ad entrambe le industrie, ad Iris da un lato e a Bonacini della Star Gres dall'altro (“...*ascoltate un*

¹³¹⁷ Cfr. sentenza appellata p. 741.

¹³¹⁸ Cfr. sentenza appellata, pp. 729-730 con ulteriori riferimenti.

attimo. Ma voi a questi rivenditori che ci sono a Reggio Emilia, ci siete andati per caso all'Iris... da Bonacini... no?...")¹³¹⁹.

Comunque sia, il Gualtieri si è pacificamente interessato per piazzare le piastrelle, come si desume da un altro passo dell'intercettazione del 17/09/2012 : dopo essere stato richiesto dal Gualtieri se avesse interpellato per la vendita Iris e/o il Bonacini, il Bolognino invitava Gualtieri a seguire personalmente la trattativa dandogli financo indicazioni sul prezzo da chiedere :

“...vedete voi compare Toni.. GUALTIERI: ah? Michele: vedete voi! GUALTIERI: eh.. il prezzo di cui dobbiamo parlare con questo.. o faccio venire fino là e glieli faccio vedere le piastrelle MICHELE: ma gliele fate vedere che trattiamo...Se se le prendono tutte gliele do anche a 3 euro...”¹³²⁰.

- A riguardo dell'ultimo motivo di appello, relativo all'elemento soggettivo, si deve serenamente confermare la decisione del primo giudice. La vicenda vide muoversi, in perfetta sinergia, la cellula emiliana, la casa madre di Cutro e la cosca dei “gioiosani”. Numerosi erano gli elementi di sospetto: la circostanza che l'operazione fosse diretta dal pluripregiudicato Bolognino Michele, il basso prezzo del prodotto venduto indicato dal predetto¹³²¹, l'enorme quantità di merce, l'ignota provenienza, il coinvolgimento di Grande Aracri Nicolino, persona pluripregiudicata non titolare di impresa edile o di commercio di piastrelle in ceramica.

Oltre agli elementi appena indicati, la circostanza che all'epoca dell'affare il prestigio del Gualtieri presso il Grande Aracri Nicolino fosse all'apice, induce a concludere che l'appellante, rappresentandosi l'eventualità della provenienza delittuosa della merce, non avrebbe agito diversamente anche se di tale provenienza avesse avuta la certezza. Al Gualtieri, pertanto, può essere ascritto quanto meno il dolo eventuale¹³²².

- A riguardo dell'aggravante di cui all'art. 7 della legge n. 203/1991 l'appello è immotivato ed

¹³¹⁹ Cfr. telefonata nr. 9399, delle ore 12:07:20 del 17/9/2012, RIT 1697/2012.

¹³²⁰ Ibidem.

¹³²¹ Nell'arringa finale la difesa dell'imputato ha osservato che non basterebbe l'idea di vendere le piastrelle a prezzo stracciato (cfr. tel. del 17/9/12), posto che comunque si trattava di materiale scadente, come attestato dagli stessi carabinieri (aff. 1731 informativa “Light in Darkness” e tel. 8580 del 10/9/2012) e come dichiarato dagli imputati che si lamentavano di non riuscire a piazzare la merce. Come si è visto nel testo, sussistevano altri numerosi elementi che dovevano indurre a sospettare della lecita provenienza della merce.

¹³²² Sulla compatibilità del dolo eventuale nel delitto di ricettazione cfr. la lucida esposizione contenuta in Cass. Pen. Sezioni Unite, n. 12433 del 26/11/2009 - dep. 30/03/2010, Nocera, Rv. 246323. Com'è noto perché possa ravvisarsi il dolo eventuale si richiede “più di un semplice motivo di sospetto, rispetto al quale l'agente potrebbe avere un atteggiamento psicologico di disattenzione, di noncuranza o di mero disinteresse; è necessaria una situazione fattuale di significato inequivoco, che impone all'agente una scelta consapevole tra l'agire, accettando l'eventualità di commettere una ricettazione, e il non agire, perciò, richiamando un criterio elaborato in dottrina per descrivere il dolo eventuale, può ragionevolmente concludersi che questo rispetto alla ricettazione è ravvisabile quando l'agente, rappresentandosi l'eventualità della provenienza delittuosa della cosa, non avrebbe agito diversamente anche se di tale provenienza avesse avuta la certezza”. Nel caso di specie, per i motivi esposti nel testo, vi è ben di più di un dolo eventuale.

è pertanto inammissibile. Parte appellante, infatti, si è limitata a scrivere, nell'atto di appello, che "con riferimento all'art. 7 valgono le considerazioni sopra esposte".

Ora, le considerazioni sopra esposte riguardavano delitti di estorsione. Il richiamo agli stessi motivi per il delitto di ricettazione risulta pertanto privo di specificità.

e. – Quanto ai motivi attinenti ai **capi 128 e 131** si rileva che i Carabinieri di Fiorenzuola d'Arda hanno segnalato che Gualtieri Antonio, il 15.12.1993, acquistò una pistola marca "Israel Military Industries" con matricola n. 012647, regolarmente denunciata presso la Questura di Reggio Emilia. L'imputato non è però titolare di porto d'armi ma soltanto autorizzato alla detenzione di armi comuni da sparo¹³²³.

La circostanza che il discorso rivolto alla Tattini nell'ottobre 2011 fosse una millanteria è stata correttamente esclusa dal primo giudice proprio in considerazione del fatto contestato al successivo capo 131). A riguardo di quest'ultimo capo non si può non osservare come nessun motivo d'appello e nessuna espressa richiesta di assoluzione risulti proposta.

L'aggravante di cui all'art. 7 della legge n. 203/1991 è stata contestata dall'accusa con esclusivo riferimento al capo 131).

Sul punto l'appello è comunque immotivato ed è pertanto inammissibile. Invero, parte appellante si è limitata a scrivere, nell'atto di appello, che "per l'aggravante di cui all'art. 7 valgono le considerazioni sopra esposte".

Ora, le considerazioni sopra esposte riguardavano i delitti di estorsione contestati ai capi 79, 81, 82; il richiamo agli stessi motivi per il delitto di porto abusivo di armi risulta pertanto privo di specificità.

f.- In ordine alle censure espresse sul **trattamento sanzionatorio** si tratta di motivi che non possono essere condivisi.

- Quanto al primo punto, nel rimandare alle considerazioni svolte poco sopra in ordine al ruolo svolto dall'appellante nella consorteria in contestazione, si ribadisce come lo stesso fosse tutt'altro che marginale avendo egli assunto, in concomitanza con il declino della figura di Villirillo Romolo, l'incarico di gestione degli affari al Nord-Italia, anche al fine di controllare il Villirillo medesimo.

- Quanto al secondo punto non si ritiene che le precarie condizioni di salute dell'imputato possano costituire, da sole, un motivo sufficiente per ottenere uno sconto della pena, specie a fronte dei numerosi e gravi reati da lui commessi.

¹³²³ Cfr. l'informativa *Light in Darkness*, punto 4.20, pp. 2202-2203.

Da ultimo l'appellante chiede il contenimento della pena nei minimi edittali lamentando sia un errore che avrebbe commesso il primo giudice nel ritenere più grave il reato associativo piuttosto che l'estorsione sia l'insufficiente motivazione nella determinazione in concreto della pena inflitta.

Si tratta di assunti entrambi infondati.

Gualtieri, infatti, è stato ritenuto colpevole della fattispecie autonoma di reato prevista dall'art. 416 *bis* comma 2 c.p. con le aggravanti di cui ai commi 4 e 6.

Il minimo edittale della fattispecie complessa applicata è dunque di sedici anni, mentre il massimo è di 30 anni (24 anni più un terzo), dovendosi applicare la disciplina previgente alla modifica peggiorativa introdotta con l'art. 5 comma 1 lettera a) della legge 27 maggio 2015 n. 69.

Per contro, i reati di estorsione sono puniti con una pena che va da sei a venti anni.

Non vi è dubbio, quindi che il reato più grave sia quello associativo.

Quanto al motivo inerente alla congruità della pena inflitta si osserva come il primo giudice abbia pacificamente tenuto presente esigenze di proporzione del trattamento sanzionatorio determinando la pena base nel minimo edittale e disponendo aumenti a titolo di continuazione relativamente contenuti (4 mesi) pur a fronte di gravi reati tra i quali sveltano quattro estorsioni pluriaggravate e un delitto di ricettazione.

D'altra parte, com'è noto "*Nel caso in cui venga irrogata una pena prossima al minimo edittale, l'obbligo di motivazione del giudice si attenua, talchè è sufficiente il richiamo al criterio di adeguatezza della pena, nel quale sono impliciti gli elementi di cui all'art. 133 cod. pen.*".¹³²⁴

La motivazione relativa alla dosimetria della pena appare pertanto adeguata.

In definitiva, la sentenza impugnata va integralmente confermata, con condanna del Gualtieri al pagamento delle spese processuali del grado, oltre che - in solido con gli altri imputati - al pagamento delle spese di patrocinio in appello a favore delle costituite parti civili, Presidenza del Consiglio dei Ministri, Regione Emilia Romagna, Provincia di Reggio Emilia, Provincia di Modena, Comune di Reggio Emilia, Comune di Gualtieri, Comune di Bibbiano, Comune di Reggiolo, Comune di Montecchio, Comune di Brescello, Comune di Sala Baganza, Comune di Finale Emilia, *Libera. Associazione, nomi e numeri contro le mafie* e *Associazione Antimafie e Antiracket - La verità vive! - Onlus*, liquidate come in dispositivo.

¹³²⁴ Cass. Pen., Sez. 2, n. 28852 del 08/05/2013 - dep. 08/07/2013, Taurasi e altro, Rv. 256464.

27. GULLA' ANTONIO

Gullà Antonio è stato condannato in primo grado alla pena finale di anni 1 e mesi 8 di reclusione, con i benefici della sospensione condizionale e della non menzione, per il delitto di trasferimento fraudolento di valori cui all'art. 12 quinquies, L. 356/1992, per avere assunto fittiziamente la veste di titolare del 49 % delle quote della società Impresa Vertinelli s.r.l. (Capo 89 quinquies), formalmente acquistandole da Valerio Gaetano, celando la effettiva titolarità delle quote stesse in capo a Vertinelli Palmo (separatamente giudicato).

Per il suddetto reato il primo giudice escludeva la sussistenza della contestata aggravante di cui all'art. 7, L. 203/1991 e la continuazione interna al capo.

Il trattamento sanzionatorio era determinato individuando quale pena base quella di anni 2 e mesi 6 di reclusione, ridotta per il rito nei termini sopra indicati.

Per l'esposizione della vicenda si rimanda alle pagine da 1073 a 1075 della sentenza appellata.

In estrema sintesi, il primo giudice rilevava come emergesse pacifica la fittizietà dell'instestazione delle quote societarie all'appellante, in base all'esito della attività di intercettazione svolta dalla P.G. operante ed alla condizione soggettiva del Vertinelli quale persona attinta da ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa in data 19/12/2000 nell'ambito dell'indagine "Scacco Matto", destinatario, altresì, della misura interdittiva antimafia emessa nel corso del 2010 dal Prefetto di Reggio Emilia.

Il Gullà, del resto, contestava unicamente l'integrazione dell'elemento soggettivo del reato, che il primo giudice aveva ritenuto sussistente in quanto, sulla base delle intercettazioni, lo stesso risultava a disposizione del Vertinelli da anni, anche in relazione a società diverse dalla Impresa Vertinelli s.r.l., quali la Top Service s.r.l.

Ciò posto, considerata la stretta contiguità tra i due soggetti, il G.U.P. riteneva inverosimile che il Gullà ignorasse i trascorsi giudiziari di Vertinelli Palmo e le reali intenzioni di quest'ultimo sottese all'interposizione fittizia di cui al capo d'imputazione.

1.- I motivi d'appello

a) L'imputato ha proposto appello avanzando in via principale richiesta di assoluzione perché il fatto non costituisce reato, in quanto mancante la prova del dolo specifico richiesto per la configurabilità del delitto in questione.

In particolare, asseriva come il Gullà, pur possedendo il titolo di geometra, per necessità avesse svolto varie attività lavorative, tra cui quella di autista per l'Impresa Vertinelli, ove aveva

iniziato a lavorare nel marzo del 2014, accettando il successivo mese di ottobre la proposta del Vertinelli di divenire intestatario del 49% delle quote societarie, nonché amministratore, al solo scopo di migliorare le proprie condizioni lavorative, senza conoscere i reali motivi di tale intestazione che, se fossero stati a lui noti, lo avrebbero indotto a rifiutare, non avendo tratto, peraltro, alcun vantaggio dall'operazione.

Inoltre, sosteneva di non avere avuto contezza della situazione dell'impresa, in quanto la sua attività lavorativa (autista di mezzi pesanti) lo portava a essere costantemente lontano dalla sede societaria.

Contestava poi il fatto che il primo giudice avesse basato la condanna sulla base della sola telefonata del 3/3/2011, precedente di tre anni l'assunzione di cui sopra, ricevuta non sul cellulare personale del Gullà, bensì su quello dell'impresa della quale era allora dipendente in qualità di geometra (la Italcantieri), interessata come il Vertinelli alla partecipazione ad una gara di appalto. Solo per tali ragioni la Italcantieri lo aveva messo in contatto con Vertinelli per concordare con lo stesso gli adempimenti amministrativi.

Era quindi da escludersi che nel 2011 il Gullà, all'epoca dipendente di altra impresa, avesse una stretta contiguità con il Vertinelli e ne curasse gli affari, come sostenuto in tesi di accusa.

Tale conclusione era avvalorata dall'assenza di riscontri documentali e di ulteriori intercettazioni di carattere rilevante, oltre a quella sopra ricordata, tra il Gullà ed il Vertinelli.

Egli aveva pertanto agito in buona fede, con conseguente esclusione del dolo specifico richiesto dalla norma incriminatrice.

In via subordinata, chiedeva la riduzione della pena inflitta e la contestuale concessione delle circostanze attenuanti generiche, stante la propria e lo svolgimento da parte sua di regolare attività lavorativa.

b) Il Pubblico Ministero presentava ricorso per Cassazione (convertito in appello ai sensi dell'art. 580 c.p.p.) con il quale chiedeva l'applicazione dell'aggravante di cui all'art. 7, L. 203/1991, da considerare di natura oggettiva (a differenza di quanto affermato dal primo giudice, il quale l'aveva ritenuta di natura soggettiva), con conseguente estensione a tutti i concorrenti che ne fossero stati a conoscenza, o la avessero ignorata per colpa, ai sensi dell'art. 59 c.p.

In particolare, il Gullà, al pari di Oppido Raffaele, entrando in contatto con diversi esponenti del sodalizio operante in Emilia, assumeva un ruolo attivo, ben oltre quello di mero prestanome del Vertinelli, garantendo così un consapevole contributo all'intera organizzazione criminale.

2.- Motivi della decisione

2.a- La Corte non ritiene fondate le doglianze prospettate dalla difesa con l'atto di appello, atteso che le stesse, in buona parte, reiterano argomentazioni sviluppate nel corso del primo giudizio, efficacemente superate dalle motivazioni contenute nella sentenza impugnata, ove venivano attentamente valutati i rapporti intercorrenti tra il Gullà e il Vertinelli Palmo, nonché la storia giudiziaria e personale di quest'ultimo.

Premesso che non risulta in discussione la sussistenza dell'elemento oggettivo del reato, consistito nella fittizia intestazione al Gullà del 49% delle quote societarie dell'Impresa Vertinelli srl, celando la effettiva titolarità del Vertinelli Palmo, quanto alle doglianze difensive sulla sussistenza dell'elemento soggettivo, richiamando la motivazione del GUP, basti innanzitutto ricordare la condizione soggettiva del Vertinelli Palmo, persona attinta da ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa in data 19/12/2000 nell'ambito dell'indagine "Scacco Matto", destinatario, altresì, di interdittiva antimafia, emessa dal Prefetto di Reggio Emilia in data 4/8/2010¹³²⁵.

Quanto poi alla contestata consapevolezza in capo al Gullà dell'intento elusivo da parte del Vertinelli, trattasi di obiezione priva di fondamento, stante, per l'appunto, i trascorsi giudiziari sopra richiamati che vedevano coinvolto il Vertinelli, dei quali il Gullà difficilmente poteva ignorare l'esistenza in virtù dello stretto rapporto che da anni li legava.

Invero, contrariamente a quanto sostenuto dalla difesa nell'atto di appello, il Gullà risultava essere a disposizione del Vertinelli Palmo già da diverso tempo prima del formale ingresso nell'Impresa Vertinelli s.r.l., come attestava, in primo luogo, la "Procura societaria" rilasciatagli in data 21/01/2011 da Vertinelli Palmo, in nome e per conto della suddetta società, che gli conferiva ampissimi poteri di gestione¹³²⁶ ed era pertanto indicativa di un rapporto di conoscenza e di fiducia ormai consolidato e quindi risalente nel tempo, quantomeno al 2010, anno in cui, tra l'altro, veniva emessa dal Prefetto di Reggio Emilia la sopracitata interdittiva antimafia.

Trattasi di circostanza la cui valenza accusatoria assumeva ancora maggiore pregnanza considerando che il Gullà veniva investito del ruolo di Procuratore Speciale, succedendo a Vertinelli Giuseppe, fratello di Palmo, e che il giorno stesso del subentro dell'appellante la società

¹³²⁵ Vds. quanto specificato nel dettaglio nella trattazione della posizione di Foggia Domenico.

¹³²⁶ Quali quello di "rappresentare e impegnare validamente la società stessa nella partecipazione a licitazioni e gare di appalto, subappalto, pubbliche e private, sotto qualsiasi forma, per l'aggiudicazione di opere edili di qualsiasi genere e specie purchè nei limiti di importi non superiori ad euro 5.000.000,00 (cinquemilioni virgola zero)", di "fare offerte per l'aggiudicazione nei limiti di importo non superiori ad euro 5.000.000,00 (cinquemilioni virgola zero)", di "stipulare i relativi contratti, sottoscrivere e approvare i capitolati, sovrintendere alle consegne e ai collaudi", di "fissare il corrispettivo dell'appalto "a forfait" e globalmente", di "fissare i termini e le modalità di pagamento", di fare tutto ciò che si renderà necessario ed utile, anche se non espressamente previsto dalla presente scrittura, per la partecipazione alle gare d'appalto e, in caso di aggiudicazione, la stipula dei relativi contratti, in modo che al nominato procuratore non si possa mai opporre difetto o imprecisione di poteri alcuna.", ecc... e finanche di "prestare tutte le garanzie occorrenti".

acquistava da Edilizia Vertinelli srl al prezzo di euro 50.000 il ramo d'azienda costruzioni e subito dopo si aggiudicava un appalto del valore di € 395.930,00 dal comune di Carfizzi (KR) (il 10/2/2011) ed acquistava un complesso immobiliare in Busseto (Pr) al prezzo di euro 270.000,00, senza contrarre alcun mutuo (ancora il 10/2/2011).

Sempre nel 2011 venivano effettuati finanziamenti soci in Impresa Vertinelli srl per € 540.492,00.

Inoltre, la società in questione possedeva un consistente patrimonio, stimato nel bilancio 2013 in 345.000 euro, costituito da beni immobili, autovetture¹³²⁷ e numerosi autocarri, e vantava nel medesimo anno un volume di affari di oltre 3 milioni di euro¹³²⁸.

Tale circostanza, di per sé univocamente indicativa dell'esistenza di un rapporto fiduciario tra il Gullà Antonio ed i fratelli Vertinelli, certamente antecedente all'anno 2011, non costituiva comunque un dato isolato, atteso che l'ipotesi accusatoria trovava ulteriore conferma nel contenuto dalla conversazione telefonica del 3/3/2011 richiamata a p. 1075 della sentenza impugnata, nonché in altre numerose intercettazioni telefoniche intercorse tra i due nell'anno 2011¹³²⁹.

In particolare, la telefonata del 3/3/2011, dava conto del ruolo di factotum svolto dal Gullà per il Vertinelli, il quale gli impartiva ordini per predisporre la documentazione necessaria alla partecipazione di Top Service srl ad una gara di interesse di quest'ultimo¹³³⁰, senza che emergesse in alcun modo la collaborazione dell'appellante a tale operazione in veste di rappresentante della ditta Italcantieri, presso cui all'epoca lavorava come geometra¹³³¹, come invece sostenuto dalla difesa nell'atto di appello

Le medesime dinamiche, sintomatiche del ruolo di factotum dell'appellante, si ripetevano anche nelle conversazioni telefoniche intercorse sempre con il Vertinelli Palmo nell'anno 2011, in cui l'imputato risultava il referente di quest'ultimo per il disbrigo di pratiche amministrative ed

¹³²⁷ Tra cui una BMW Serie 6 635D Cabriolet targata DR267LW, alla cui guida veniva controllato in data 20.02.2013 e 20.07.2014 VERTINELLI Giuseppe; una Land Rover Range Rover Sport targata ED051MC, a bordo della quale veniva controllato il 29/11/2011 e il 18/12/2013 Vertinelli Antonio cl.'90, figlio di Palmo.

¹³²⁸ Vds. la scheda patrimoniale relativa a Vertinelli Palmo redatta dal ROS Servizio Centrale, I Reparto Investigativo.

¹³²⁹ Vds. le conversazioni richiamate nella Informativa del RONI Comando Provinciale CC di Modena del 4/12/2012 pagg. 614 e ss, le cui trascrizioni sono contenute nell'allegato 18.1.

¹³³⁰ Cfr. telefonata nr. 2064, delle ore 16:43:58 del 3/3/2011 (RIT 119/2011), intercettata in uscita dall'utenza 348/1323715 in uso a VERTINELLI Palmo, ed in entrata sull'utenza 331/1844572 in uso a GULLA' Antonio

¹³³¹ A titolo esemplificativo, si richiama la seguente parte della conversazione, in cui Vertinelli Palmo si rivolge al GULLA': nei seguenti termini: "...prendi la Top Service...che insieme a tutti i documenti...che è sempre nostra...e gli mandi i documenti...dici...guarda...la facciamo con questa ditta perché...là...ancora l'apertura...abbiamo qualche problemino...perdiamo troppo tempo..." Nel prosieguo Palmo chiede "... là sei andato?..." e Antonio conferma ed aggiunge di aver redatto una relazione scritta che andrà prodotta unitamente alla busta con i documenti, precisando "... come migliori... e il ribasso... mi ha detto... di farlo normale... cioè... la carta del ribasso... mi ha detto di mettergliela normale... però nei documenti... di mettere questa relazione... che si acquista dei punti così... hai capito?..." Nel prosieguo parlano delle migliori da fare"

acquisizione di documenti inerenti altre gare d'appalto¹³³², quale quella della messa in sicurezza del torrente Papaniciaro (KR).

Dello stesso periodo temporale erano anche le captazioni tra i due da cui risultava che Vertinelli Palmo dava disposizioni all'appellante per l'acquisizione di documenti amministrativi e giudiziari da utilizzare nella strategia organizzata dal primo unitamente a Cianflone Antonio (vedi capo 142 di imputazione) al fine di contrastare gli effetti negativi dell'interdittiva antimafia emessa dalla Prefettura di Reggio Emilia e della informativa antimafia inviata da quella Prefettura al Comune di Crotona, che aveva determinato la revoca di appalti già assegnati¹³³³.

In particolare, il 30/9/2011, il Gullà si recava presso lo studio legale Albocino al fine di acquisire copia della sentenza di assoluzione del Vertinelli nel procedimento *Scacco Matto*, che doveva essere consegnata al Cianflone per procedere alla cancellazione della segnalazione registrata presso la Banca Dati delle Forze di Polizia¹³³⁴.

Pacifica risulta pertanto la stretta contiguità del Gullà al Vertinelli ed altrettanto indiscussa appare la prova della consapevolezza in capo all'appellante delle vicissitudini giudiziarie del Vertinelli e delle negative conseguenze che ne derivavano per l'integrità del patrimonio di quest'ultimo.

Al contrario, alla luce delle suddette emergenze probatorie, palesemente infondata e capziosa risulta la versione difensiva resa dal Gullà in sede di interrogatorio delegato del 5/8/2015, secondo cui i suoi rapporti con il Vertinelli Palmo erano esclusivamente di tipo lavorativo e da ricondurre alla sua mansione di autista svolta per Impresa Vertinelli dal marzo 2014 in poi, con successiva accettazione della intestazione del 49% delle quote e della funzione di amministratore della società nella sola prospettiva di un miglioramento della sua condizione lavorativa.

Egli, al pari di Foggia Domenico e Oppido Raffaele, di cui si è trattato in altra parte della sentenza, svolgeva infatti le funzioni di uomo di fiducia dei Vertinelli, ed in particolare di Palmo,

¹³³² Vedi l'Informativa di cui alla precedente nota n. 1329, da pagg. 696 e ss.

¹³³³ Cfr. le conversazioni richiamate nella Informativa di cui alla precedente nota n.5, ed in particolare: Telefonata nr. 6785, delle ore 09:30:59 del 20/05/2011 (RIT 119/2011), tra VERTINELLI Palmo e CIANFLONE Antonio; Telefonata nr. 16421, delle ore 11:04:45 del 16/09/2011 (RIT 119/2011), tra VERTINELLI Palmo e tale Mimma; Telefonata nr. 7227, delle ore 18:45:01 del 17/09/2011 (RIT 203/2011), tra CIANFLONE Antonio e VERTINELLI Palmo; Telefonate nr. 16597, delle ore 11:11:48 del 19/09/2011 (RIT 119/2011), tra VERTINELLI Palmo e GULLA' Antonio; Telefonata nr. 16598, delle ore 11:18:17 del 19/09/2011 (RIT 119/2011), tra VERTINELLI Palmo e CIANFLONE Antonio; Telefonate nr. 16745 e 16753 del 20/09/2011 (RIT 119/2011), tra VERTINELLI Palmo e GULLA' Antonio; Telefonata nr. 16768, delle ore 16:38:04 del 20/09/2011 (RIT 119/2011), tra VERTINELLI Palmo e CIANFLONE Antonio; Telefonate nr. 16791 delle ore 19:41:36 del 20/09/2011 e 16863 delle ore 09:07:56 del 22/09/2011 (RIT 119/2011), tra VERTINELLI Palmo e GULLA' Antonio.

¹³³⁴ Cfr. Telefonata nr. 17441, delle ore 10:23:47 del 30/09/2011 (RIT 119/2011), tra VERTINELLI Palmo e CIANFLONE Antonio; Telefonate nr. 17442 e 17443, delle ore 10:25:44 e 10:27:57 del 30/09/2011 (RIT 119/2011), tra VERTINELLI Palmo e GULLA' Antonio.

del quale si metteva a completa disposizione per tutelarne e consolidarne il patrimonio, come accaduto nel caso di cui si tratta.

Per tali ragioni, ritenuta la sussistenza in capo al Gullà del dolo specifico previsto dalla norma incriminatrice, deve confermarsi la sua responsabilità per il delitto di interposizione fittizia nelle quote dell'Impresa Vertinelli srl.

Né può procedersi ad una rideterminazione della pena in senso più favorevole, come chiesto in subordine dalla difesa, atteso che la pena irrogata risulta correttamente parametrata all'effettivo disvalore penale dell'illecito, desunto dall'elevato pericolo di sottrazione alle misure ablative di un ingente patrimonio, nonché dalla personalità del Gullà, risultato strettamente contiguo a Vertinelli Palmo, imputato quale associato al sodalizio 'ndranghetistico cutrese in Emilia.

La gravità del delitto, unitamente all'assenza di elementi suscettibili di positiva valutazione, risulta altresì ostativa alla concessione delle circostanze attenuanti generiche.

Ne consegue il rigetto di tutti i motivi di appello difensivi.

2.b- Non si ritiene possa trovare accoglimento neanche la richiesta di riforma della sentenza impugnata avanzata dal Pubblico Ministero, in quanto, conformemente alle conclusioni rassegnate dalla Procura Generale, i motivi posti a fondamento della stessa risultano viziati da inammissibilità, rappresentando un mero richiamo ad altra posizione (Oppido Raffaele).

Per tali ragioni, dovendosi rigettare anche l'impugnazione del Pubblico Ministero, le statuizioni del primo giudice nei confronti di Gullà Antonio devono essere integralmente confermate e l'appellante condannato al pagamento delle spese processuali del presente grado di giudizio.

28. GULLA' FRANCESCO

Gullà Francesco è stato condannato alla pena finale di anni 4 di reclusione per avere reimpiegato in Emilia i proventi dell'associazione mafiosa Grande Aracri e dell'associazione mafiosa emiliana di cui al capo 1), mediante l'attività di fatturazione per operazioni inesistenti, gestita tramite varie imprese, tra cui l'impresa individuale Gullà Francesco e la FDG Service, di cui deteneva interamente il capitale sociale (**capi 119 e 120**).

La pena era determinata ritenendo la continuazione tra i due reati e considerando più grave quello di reimpiego di cui al capo 119), per il quale veniva stabilita la pena base di anni 4 di reclusione ed € 6.000 di multa, aumentata ex art. 7 l. 203/1991 a anni 5, mesi 4 di reclusione e € 8.000 di multa, aumentata ex art. 112 c.p. a anni 5, mesi 8 di reclusione e € 9.000 di multa, aumentata per la continuazione con i delitti fiscali a anni 6 di reclusione e € 9.600, ridotta di un terzo per il rito.

Ai sensi dell'art. 12 D. Lvo 74/2000 era applicata la pena accessoria della interdizione dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese, dalle funzioni di rappresentanza e assistenza in materia tributaria e della incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione per un periodo di anni due. Gullà era inoltre dichiarato interdetto in perpetuo dall'ufficio di componente di commissione tributaria ed era disposta la pubblicazione della sentenza per estratto a spese del condannato nel sito internet del Ministero della Giustizia per la durata di giorni 15.

Stante il disposto di cui agli artt. 28 e ss. c.p., era applicata la pena accessoria dell'interdizione dai pubblici uffici per la durata di anni 5.

Per l'esposizione delle vicende afferenti i singoli capi di imputazione si rimanda alle pagine della sentenza appellata da 968 a 992.

1.-I motivi di appello

a) l'imputato ha proposto appello, richiamando preliminarmente nell'atto di impugnazione il contenuto della memoria difensiva depositata in sede di udienza preliminare, quasi totalmente obliterata dal primo giudice, il quale non aveva adeguatamente valutato la palese inadeguatezza delinquenziale del Gullà, quale emergeva dalla lettura del contenuto delle conversazioni ambientali 938 e 939 intercorse tra l'appellante ed il Cappa.

Nella suddetta memoria era stato anche richiamato l'interrogatorio reso al GUP dal Gullà all'udienza del 18/1/2016, ove lo stesso, in uno spirito di collaborazione, pur avendo ammesso di avere partecipato all'attività di falsa fatturazione, aveva comunque chiarito di non avere inteso in

alcun modo agevolare formazioni criminali di stampo mafioso, né tantomeno impiegare capitali di provenienza della 'ndrangheta.

Nel corso delle medesime dichiarazioni lo stesso aveva inoltre negato la falsità dell'unica fattura emessa dalla ditta a lui intestata, ammettendo le sue responsabilità per le fatture emesse da F.D.G. Service srl, solo dal momento in cui ne diveniva amministratore, in data 26/10/2011 e non prima.


a1) Quanto, nello specifico, ai motivi di appello, era avanzata in via principale richiesta di assoluzione dai delitti di cui ai capi 119) e 120), censurando

1) in via preliminare:

- la genericità ed indeterminatezza dei capi di imputazione che facevano riferimento a condotte alternative ed aspecifiche;

- l'erroneo riferimento alle c.d. frodi carosello, estranee alle operazioni contestate;

- la paradossale mancata verifica della posizione di AZ Service srl, unica utilizzatrice delle fatture contestate, la quale aveva tratto indubbi vantaggi dall'operazione di cui si tratta (dedurre falsi costi per abbattere l'imponibile; giustificare costi realmente sostenuti di materiale "in nero"; mancato versamento di oltre la metà dell'IVA, che gravava in via formale solo sul soggetto emittente);

2) era contestato inoltre l'assunto accusatorio secondo cui alla base delle operazioni vi fosse capitale "mafioso", risultando intercettate conversazioni (n. 181 dell'1/12/2011; n. 682 citata a p. 974 della sentenza) da cui emergeva che nei momenti in cui l'AZ non riusciva a fornire il capitale iniziale, le società emittenti effettuavano il c.d. "sconto fatture" presso le banche, sopperendo in tal modo alla mancanza di liquidità. 

Si trattava pertanto di un sistema autosufficiente che non necessitava di finanziamenti esterni.

Del tutto inconferenti erano gli argomenti utilizzati dal primo giudice per opporsi a tale tesi difensiva, fondandosi su dati extraprocessuali relativi a soggetti diversi (Pelaggi Paolo).

In ogni caso mancava l'indicazione di dati certi dai quali doveva desumersi la provenienza mafiosa del capitale.

3) Né risultava dimostrato l'assunto, esposto in sentenza, secondo cui Villirillo Romolo sarebbe stato il gestore degli affari di Grande Aracri Nicolino.

Le movimentazioni di denaro tra Cappa e Villirillo risultavano comunque limitate alla somma di 6.000 €, bonificata in data 19/7/2011, che il Cappa ha giustificato come credito vantato nei confronti del secondo, derivante dalla società KROTON (formalmente intestata al Villirillo ma di fatto di proprietà del Cappa). (Sul punto veniva chiesta l'acquisizione, ex art. 603 c.p.p. : 1) della

sentenza del Tribunale di Verona che accertava tale circostanza; 2) dei verbali di dichiarazioni di GIGLIO Giuseppe sulla posizione di Cappa, sulla sua posizione creditoria verso il Villirillo e sulla sua estraneità alla consorteria Grande Aracri).

Quanto alla telefonata n. 1115 del 17/1/2012, citata dal primo giudice in sentenza, per una migliore comprensione del colloquio tra Cappa e Gullà, doveva essere riportata anche la precedente n. 1114, in cui si accennava alla vendita di un capannone della KROTON. Si trattava comunque di una conversazione la cui trascrizione risultava errata in diversi punti.

Oltre a ciò, doveva considerarsi che il periodo di commissione dei reati andava dall'aprile 2011 al novembre 2012 e che il Villirillo era stato arrestato una prima volta nel luglio 2011 ed ininterrottamente detenuto dall'ottobre 2011 all'ottobre 2012.

Occorreva poi tenere conto del fatto che, nel lungo periodo di intercettazioni del Gullà, da ottobre 2011 a giugno 2012, non si rinveniva alcuna conversazione con riferimenti a capitali mafiosi da investire o riciclare e che i 6 mila euro di cui sopra erano versati sul conto personale del Cappa, mai "sporcato" dallo stesso per operazioni inesistenti.

Né risultavano contatti tra il Cappa e colui che avrebbe preso il ruolo del Villirillo, ossia Gualtieri Antonio.

Anche la circostanza dell'invio di denaro contante dalla Calabria attraverso un autobus di linea era priva di riscontro, considerato che l'unico episodio richiamato faceva riferimento a denaro che viaggiava da nord a sud e non viceversa.

4) In ogni caso, la condotta contestata (di reimpiego di capitali illeciti "nell'attività di fatturazione per operazioni inesistenti") non era idonea a configurare il delitto di cui all'art. 648 ter c.p., non potendosi assimilare l'attività di falsa fatturazione a quella economica o finanziaria, come richiesto dalla norma incriminatrice.

5) Priva di supporto probatorio era anche la consumazione del reato di cui all'art. 8 D. Lvo 74/2000 per la mancata verifica della effettiva utilizzazione delle fatture da parte delle società coinvolte, come richiesto dalla norma incriminatrice.

Secondo la difesa, piuttosto, la corretta qualificazione giuridica della condotta era quella di omesso versamento dell'IVA di cui all'art. 10 ter D. Lvo 74/2000, senza che tuttavia potesse ritenersi integrata per la mancata prova del superamento della soglia di 250.000€.

a2) In subordine, era contestata la sussistenza dell'aggravante di cui all'art. 7 legge 203/91, avendo il Gullà agito unicamente per utilità personale.

a3) Quanto al trattamento sanzionatorio, era richiesto il contenimento della pena nel minimo edittale e la concessione delle attenuanti generiche, trattandosi di imputato incensurato che aveva

tenuto un corretto comportamento processuale partecipando a tutte le udienze e sottoponendosi ad interrogatorio in cui aveva ammesso le proprie responsabilità.

Andava infine considerato che il Gullà aveva svolto il ruolo di amministratore di FDG SERVICE srl solo dal 26/10/2011.

a4) Con motivi nuovi depositati tardivamente il 13/4/2017 venivano reiterate le richieste assolutorie di cui all'atto di appello ed avanzate richieste di rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale mediante acquisizione dei verbali degli interrogatori resi da Giglio Giuseppe in data 16/2/2016 alla DDA di Bologna, dei verbali stenotipici delle udienze del 18 e 22/11/2016 del procedimento in corso di svolgimento davanti al Tribunale di Reggio Emilia, nonché mediante l'esame testimoniale dello stesso Giglio Giuseppe.

2.-I motivi della decisione

In via preliminare, quanto alle richieste di rinnovazione istruttoria contenute nell'atto di appello e nei motivi aggiunti depositati tardivamente dalla difesa, occorre fare rinvio a quanto già argomentato nella parte introduttiva della presente sentenza, ove sono state richiamate le ordinanze del 6 e del 13/5/2017, che hanno deciso su tali questioni.

Nel merito, la Corte non ritiene fondati i motivi di appello proposti dalle parti nei termini sopra esposti, con conseguente conferma della sentenza impugnata.

2 a1)- Quanto alle doglianze che attengono alla sussistenza delle condotte di false fatturazioni ed alla provenienza dalla cosca cutrese dei denari impiegati, al coinvolgimento nella vicenda di Villirillo Romolo e di Cappa Salvatore, nonché alla configurabilità del delitto di cui all'art. 648 ter in relazione a condotte di false fatturazioni, trattandosi di questioni affrontate nelle parti relative alle posizioni di tali imputati¹³³⁵, si rimanda alle motivazioni ivi esposte, con cui si è dato conto della infondatezza delle deduzioni difensive.

Si fa ugualmente rinvio alla trattazione della posizione del Cappa per la motivazione della inconsistenza dei motivi di gravame riguardanti la genericità ed indeterminatezza dei capi di imputazione, il mancato svolgimento di accertamenti nei confronti della società AZ SERVICE srl, utilizzatrice delle false fatture, nonché la ipotizzata "autosufficienza" finanziaria del sistema delle false fatturazioni.

Parimenti infondati risultano gli specifici motivi di gravame che attengono alla posizione di Gullà Francesco, il quale, come ricordato dalla difesa, all'udienza del 18/1/2016, rendeva dichiarazioni confessorie circa la sua partecipazione all'attività di falsa fatturazione mediante la ditta FDG Service srl, pur contestando la falsità della fattura emessa dalla sua omonima impresa

¹³³⁵ Stante anche la coincidenza per buona parte dei motivi di appello del Gullà Francesco con quelli del Cappa.

individuale, nonchè di avere inteso agevolare formazioni criminali di stampo mafioso e di avere impiegato capitali di provenienza 'ndranghetistica.

Eppure, che anche la fattura emessa dalla ditta individuale Gullà Francesco (di cui al capo di imputazione) fosse fittizia al pari delle altre, lo si evince -come puntualmente argomentato dalla pubblica accusa in sede di conclusioni-, da una pluralità di fattori, tra cui quello che il documento fosse stato emesso nei confronti della AZ SERVICE srl, utilizzatrice di tutte le altre fatture fittizie, oltre ad essere una società con la quale il Gullà non risultava avere avuto rapporti se non di tipo cartolare, tanto da dovere chiedere informazioni sulla compilazione delle fatture di FDG Service verso AZ a Cappa Salvatore.

Né l'appellante aveva in alcun modo documentato l'effettività dell'operazione che assumeva di avere realizzato per la AZ SERVICE.

Inoltre, l'emissione della falsa fattura da parte della ditta individuale trovava giustificazione nel fatto che all'epoca il Gullà aveva a disposizione solo tale azienda per partecipare al sistema fraudolento, in quanto la possibilità di utilizzare la FDG Service interveniva dal successivo 26 ottobre 2011, con la formale intestazione delle quote e l'assunzione del ruolo di amministratore di tale società, con cui si sarebbe dedicato in modo più sistematico all'attività di emissione di false fatture.

Tanto premesso, rileva la Corte come non possano condividersi neanche gli altri assunti difensivi, emergendo dagli atti lo strettissimo legame tra il Gullà ed il Cappa, soggetto stabilmente inserito nella locale emiliana, e la piena conoscenza da parte dell'appellante delle dinamiche della cosca.


Le ragioni delle perplessità esternate dal Gullà al Cappa nelle conversazioni ambientali nn. 938 e 939 del 4/1/2012, non erano infatti motivate dalla inadeguatezza delinquenziale del primo, come sostenuto nei motivi di gravame, bensì dalla sua convinzione che ad essere inadeguati fossero i guadagni derivanti dalle false fatturazioni e che lui potesse percepirne di maggiori, tanto che alla reazione del Cappa alle sue lamentele : "*Francù vedi che tu sei un "impiccio" (un problema) per me forse non l'hai capito... ma io ve ne sto spartendo i soldi delle fatture... "[...] chiudi le ditte e vai a lavorare come un impiegato...*", l'appellante rispondeva : "*non voglio... Turù ci sono troppi soldi e il guadagno è poco questo ti voglio fare capire io ...*", ricevendo a sua volta la significativa risposta del Cappa: "*Francù, ma tu che vuoi essere pagato più dell'iva ... eh così?*".

Non va dimenticato, inoltre, che il Gullà, per partecipare più efficacemente al sistema delle false fatturazioni, si prestava a fungere da prestanome, nella FDG Service srl, dell'altro associato

Frontera Francesco¹³³⁶, secondo una strategia ideata dal Frontera e dal Cappa¹³³⁷ (e realizzata con l'apporto di Clausi Agostino Donato¹³³⁸), per rendere più efficiente il sistema fraudolento.

Peraltro, il Frontera, nel periodo compreso tra il marzo 2010 ed il maggio 2011 emetteva tre assegni circolari dell'importo complessivo di € 13.500 in favore del Gullà, utilizzando il conto corrente acceso presso Veneto Banca, filiale di San Bonifacio da EDILPLANET srl¹³³⁹, società anch'essa coinvolta nel sistema delle false fatturazioni.

Cappa Salvatore metteva poi costantemente al corrente il Gullà delle operazioni in corso e dei soggetti coinvolti¹³⁴⁰, finanche conversando con lo stesso, in data 17/1/2012¹³⁴¹, dei termini in cui era stato organizzato l'affare immobiliare di Sorbolo (*"CAPPA: allora... io avevo impostato l'intervento di Parma... allora me l'hanno organizzato, l'impianto di Parma so che mi costa 500 mila euro... (inc.)... almeno...FRANCO: 500 mila euro...CAPPA: io ce l'ho i soldi... per dire la verità ne abbiamo messo 7/800 preventiva..."*), del ruolo che lui vi svolgeva (*... però il programma era che dovevo lavorare quando sono entrato là...FRANCO: è normale...CAPPA: dovevo lavorare no... a costruire, no a comprare...*), dei finanziamenti che pervenivano tramite Villirillo Romolo (*CAPPA: adesso vedo... come sacrificio... (inc)... ho preso... ed ho detto con i soldi di Romolo là siccome avevo detto e siccome gli ho detto che glieli avrei dato un pò alla volta... ho detto 30/40 mila euro al mese li guadagni...*) e delle difficoltà sorte dopo che quest'ultimo era stato raggiunto dai sospetti di avere sottratto ingenti somme a Grande Aracri Nicolino e non aveva fatto più pervenire somme di denaro (*CAPPA:... .. sai quanti soldi abbiamo perso!? perchè lui quando ha cominciato a venire meno non è che si fermava ad operare, continuava ad operare, si faceva le sue operazioni sue poi ho scoperto... lo faceva con il cognato, allora perchè il cognato l'hanno tenuto... (inc)... aveva iniziato il giro con il cognato...FRANCO: ho capito! hanno iniziato a dividersi molto...CAPPA: te l'ho detto... e quante se ne sono sapute... (...)* CAPPA: *devi essere corretto fraticè.. lo vedi i Cristiani quando si... come si... come... puoi avere una leggerezza di una cosa così perchè la prendi... non lo fai per fare la battuta così per prenderlo in giro... fai una cosa... e mo questo e quell'altro... poi andando/vedendo... ma davvero scherziamo... quando glielo dice "lui" di*



¹³³⁶ Affiliato storico del clan Grande Aracri e già condannato per 416 bis nel processo "Scacco Matto".

¹³³⁷ Vds. intercettazioni nr.8818 del 15/9/2011 RIT 1454/2011 dove Cappa dice a Frontera di consegnarli la smart card della ditta di "Giuseppicchio" ossia De Luca Giuseppe già formale intestatario della EDIL PLANET S.r.l. gestita anch'essa da Frontera; nr. 870 del 19/9/2011 RIT 1455/2011 dove Cappa esorta Frontera a consegnargli tutta la documentazione necessaria in modo da far intervenire "Giuseppe" solo per la firma

¹³³⁸ Il quale interveniva per curare la formalizzazione del passaggio delle quote societarie.

¹³³⁹ Vds. Segnalazione n. 11525524 del 5/8/2012 effettuata da Veneto Banca, allegata alla Informativa finale del RONI CC di Modena

¹³⁴⁰ Vds Conversazioni ambientali nr. 706, delle ore 18:59:44 del 13/12/2011 e nr. 938, delle ore 09:57:54 del 4/1/2012 (RIT 1827/2011).

¹³⁴¹ Vds. conversazione n. 1115 R.I.T. 1827/11 monitorata il 17 gennaio 2012 fra CAPPA e GULLÀ, già richiamata nella trattazione dell'Affare Sorbolo.

*andare ad asciugare per terra, abbassa la testa e va!*¹³⁴²), precisando che invece, in precedenza, il Villirillo, prima di essere arrestato, era andato in Calabria (“sotto”) e da lì aveva inviato € 70.000 invece dei 120.000 concordati (CAPPÀ... *poi ha fatto l'operazione... siamo andati agli ultimi mesi... l'operazione non è che l'ha fatto... (inc.)... a luglio... esattamente erano 120 mila euro, è andato sotto e ne ha mandato 70... come va in auto li sta portando lui e lo chiudono (lo arrestano)... torni... sali, vai sotto... vai sotto...).*

Trattasi di conversazione, in cui il tono confidenziale ed il contenuto (inerente le reali dinamiche economiche sottese all’Affare Sorbolo ed il ruolo del Cappa quale collettore delle somme inviate dalla casa madre tramite il Villirillo), risultano univocamente indicativi del fatto che il Gullà fosse perfettamente a conoscenza della provenienza del denaro investito dal Cappa e del ruolo del Villirillo nelle cosche cutrese ed emiliana.

Le intercettazioni telefoniche davano inoltre conto di un bonifico che il Villirillo, in data 19/7/2011, ricevendo disposizioni dal Cappa sulla ripartizione della somma, inviava direttamente su un conto della BNL intestato a Gullà Francesco, in contemporanea ad altri bonifici eseguiti dal primo in favore delle società NUOVA EUROCOSTRUZIONI S.n.c. di Aiello Giuseppe e Lerose Salvatore e A.L. COSTRUZIONI S.A.S. DI AIELLO GIUSEPPE & C, anch’esse utilizzate nel sistema di false fatturazioni di cui si tratta¹³⁴³.

Ulteriormente indicativo del radicale inserimento del Gullà nel sistema di reimpiego attraverso le false fatturazioni è il fatto di essersi prestato anche all’apertura di conti bancari in Germania, sui quali fare transitare i soldi da utilizzare per tali operazioni, aprendo posizioni presso istituti di credito tedeschi sui quali far confluire i proventi delle fatture fittizie (assegni e bonifici) e procedere alla loro successiva monetizzazione per riportare in Italia il denaro contante, concretizzando in tal modo il progetto ideato dal Cappa per superare le restrizioni alla circolazione del contante in Italia¹³⁴⁴.

¹³⁴² Si ritiene corretta l’interpretazione operata dagli inquirenti e fatta propria dal Tribunale del Riesame e dal primo giudice secondo cui il riferimento a “lui” è da intendersi a Grande Aracri Nicolino, considerato il contesto del discorso, in cui il Cappa sta facendo riferimento al comportamento scorretto del Villirillo quale era emerso nell’estate del 2011, inequivocabilmente riconducibile alla sottrazione di somme destinate alla casa madre, come è stato ampiamente argomentato nei paragrafi relativi all’Affare Sorbolo ed alla posizione del Villirillo.

Del tutto illogica, sintatticamente scorretta oltre che contraddittoria e non compatibile con il contesto del discorso risulta invece la diversa interpretazione suggerita dalla difesa nei motivi nuovi tardivamente depositati il 13/4/2017 (comunque valutabili come memoria), secondo cui, da un lato la traduzione dovrebbe essere “quando glielo dico, lui abbassa la testa” (pag. 4 atto), per poi trasformarsi più avanti in “quando glielo dici, lui abbassa la testa” (pag. 5 atto), dimenticando di considerare che dopo il “lui” era presente la proposizione oggettiva “di andare ad asciugare i pavimenti” e non tenendo conto del rapporto personale esistente tra Cappa e Villirillo, che non rendeva pensabile che il primo assumesse un atteggiamento così svilente ed autoritario nei confronti del secondo.

¹³⁴³ Cfr. Telefonate nr. 5045, 5080, 5090 del 19/07/2011 (RIT 1454/2011), nr. 324 del 19/07/2011 (RIT 1455/2011), nr. 5100 e 5103 del 19/07/2011 (RIT 1454/2011), tutte intercorse tra Cappa Salvatore e Villirillo Romolo.

¹³⁴⁴ Cfr. la già richiamata conversazione ambientale nr. 39 del 4/1/2012

Tale circostanza è pacificamente riscontrata sia dai controlli di p.g. effettuati in uscita dal casello autostradale di Vipiteno (BZ) -ove, in data 18/1/2012, veniva accertato il passaggio di Cappa Salvatore, Gullà Francesco e Bighignoli Andrea e, in data 26/1/2012, insieme a Cappa, venivano identificati Gullà Francesco, Aiello Giuseppe, Lerose Salvatore e Bighignoli Andrea, tutti a bordo dell'autovettura FIAT Doblò, targata DK935KR, in uso allo stesso Cappa-, sia dall'esito della rogatoria esperita presso le Autorità tedesche.

In Germania veniva infatti riscontrata l'apertura di conti correnti bancari da parte di Cappa Salvatore (uno presso la Cassa di Risparmio di Monaco, aperto il 18/1/2012, e due presso la Deutsche Bank Privat di Francoforte, aperti il 16/4/2012) e di Gullà Francesco (presso la Cassa di Risparmio di Monaco, aperto il 18/1/2012), oltre che da parte di Aiello Giuseppe e Bighignoli Andrea.

Cappa e Gullà erano inoltre interessati da una segnalazione del 18/5/2012 per operazione sospetta effettuata presso la Cassa di Risparmio di Monaco sul c/c 1002164323 (quello intestato a Cappa), ove erano stati rilevati ingenti trasferimenti di denaro, (disposto nella maggior parte dei casi tramite bancomat tedeschi e italiani), con accredito dall'Italia di 49.000 euro, suddivisi in quattro transazioni¹³⁴⁵, nonché l'esecuzione di due bonifici da 5.000 euro l'uno, con la causale "donato", in favore di Gullà Francesco¹³⁴⁶.

CAPPA: allora io dovevo andare da quell'altro, non sono andato perchè c'è il problema... quelli mandano il bonifico... so anche che sono capaci di non farlo, so che stanno stringendo le cose e venuto che... mi prendo l'impegno e lo prendiamo... io avevo chiamato in Germania per farmi fare i prelievi... ed allora se arrivano gli assegni lo versi tu nella banca, poi te lo mando sul conto...

FRANCO: eh!

CAPPA: sul conto tuo, dal conto tuo ti mando un bonifico tuo in Germania...

FRANCO: si!

CAPPA: su un conto tuo personale...

FRANCO: si!

CAPPA: vai in Germania e puoi prelevare...

FRANCO: e si può fare?

CAPPA: si può fare, vai in Germania è prelevi... perchè nella cosa della ditta c'è pure vendita macchine... tu quando vai lì dici come se ti dovessi comprare una macchina...

FRANCO: si!

CAPPA: noi siamo andati in banca che dovevamo pagare la macchina e poi prendi e ti fai i fatti tuoi...

FRANCO: esatto!

CAPPA: però cosa succede... l'azienda per fare questo... diciamo tu... ci vuole la cosa di scarico giusto!...

FRANCO: per non farti rompere le scatole...

CAPPA: io la voglio tenere la ditta, io la ditta la voglio tenere... a filo diretto... però quando fai questo deve corrispondere prima della fattura l'assegno... mi capisci?

FRANCO: si!

CAPPA: siccome adesso è un problema di tutti prendere i soldi...

FRANCO: di tutti quanti!

CAPPA: vogliono di più... vogliono di più... è un problema di tutti... vogliono di più... dice... allora non lo faccio più... (si riferisce alle persone che non emettono fatture)... dobbiamo vedere di creare una cosa perchè... allora perchè ti dico... (inc)... allora dice me l'ha portato quello della Germania, ti apre il conto, gli mandi i soldi sopra il conto, andiamo in Germania insieme preleviamo i soldi ed è fatto quello che è fatto...

¹³⁴⁵ 25.000 € dalla K1 Srl (società coinvolta nell'affare Sorbolo e della quale CAPPA era divenuto amministratore unico e seguito della vicenda in quella sede ampiamente trattata); 15.000 € dalla SECAV Srl (società riconducibile ai

Occorre infine evidenziare, a dimostrazione del perdurante inserimento del Gullà nell'illecito sistema che faceva capo a Cappa Salvatore ed a Frontera Francesco, che all'atto della esecuzione della misura cautelare e del decreto di perquisizione nei confronti dell'appellante, in data 28/1/2015¹³⁴⁷, la p.g. operante lo trovava ancora in possesso del bancomat relativo al conto aperto nel gennaio 2012 presso la Cassa di Risparmio di Monaco (unitamente a numerose carte di credito e ad altri titoli bancari e postali), nonché nella disponibilità dell'autovettura Audi A6 tg. CK011GK intestata alla EDIL SISTEM di Lonigo (VR), Via Fossalunga n.8, società riconducibile a Frontera Francesco, come da quest'ultimo affermato nell'interrogatorio di garanzia reso al GIP di Vicenza il 30/1/2015 e considerato che il Frontera, in occasione della esecuzione della misura cautelare e del decreto di perquisizione, in data 28/1/2015, veniva rintracciato nell'immobile di Lonigo, ove aveva sede detta società e risultava avere la disponibilità di tre telefoni cellulari, tutti intestati alla EDIL SISTEM¹³⁴⁸.

Alla luce delle sopra esposte considerazioni, che hanno evidenziato come il Gullà si fosse messo pienamente a disposizione del Cappa e del Frontera, entrambi stabilmente inseriti nella organizzazione emiliana, agevolando con la sua condotta il funzionamento del sistema di false fatturazioni dagli stessi diretto, in cui venivano reimpiegati i denari della cosca cutrese, deve trovare conferma l'affermazione di responsabilità per i delitti di cui ai capi 119) e 120) di cui alla sentenza impugnata. di contante.

2-a2) Quanto alla contestata aggravante di cui all'art. 7 legge 203/1991, oltre ad evidenziarsi che la finalità di perseguire una utilità personale può tranquillamente coesistere con quella della agevolazione mafiosa prevista da tale aggravante, si ritiene, in conformità alle conclusioni del primo giudice, che fosse *"insita nell'attività di reimpiego"* alla quale il Gullà aveva consapevolmente e volontariamente partecipato, *"la finalità di agevolare la cosca dalla quale i denari pervenivano ed alla quale venivano destinati parte dei proventi"*, con conseguente conferma della aggravante in questione.

2-a3) Anche le doglianze relative al trattamento sanzionatorio non possono trovare accoglimento, essendo stata individuata una pena base per il delitto di cui all'art. 648 ter c.p. contenuta nel minimo edittale, ed operato un aumento per l'aggravante di cui all'art. 7 legge 203/1991 anch'esso contenuto nel minimo, analogamente all'aumento per la continuazione del

VERTINELLI le cui quote erano intestate in modo simulato a OPPIDO Raffaele, utilizzata anche nel "giro di fatture" architettato da GIGLIO Giuseppe); 9.000 € dalla A.L. COSTRUZIONI Sas di AIELLO Giuseppe & C., di AIELLO e LEROSE, coimputati dei reati in oggetto, nei confronti dei quali si procede con rito ordinario.

¹³⁴⁶ Che aveva dichiarato di essere domiciliato presso lo studio di commercialisti, avvocati e revisori dei conti Mader & Stadler a 81369 Monaco, Konrad-Celtis-Strasse 83.

¹³⁴⁷ Vds. Verbale di perquisizione locale e di contestuale sequestro eseguiti in data 28/1/2015 dal RONI Comando Provinciale CC di Modena

¹³⁴⁸ Società che risultava coinvolta anche nel giro di false fatturazioni di cui al capo 107) di imputazione.

reato fiscale, del tutto modesto e quindi più che adeguato in relazione alla gravità del fatto, tutt'altro che minimale, attesa l'entità degli importi evasi.

Né sussistono i presupposti per riconoscere al Gullà le circostanze attenuanti generiche, peraltro non bilanciabili con l'aggravante di cui all'art. 7 legge 203/1991, atteso il ruolo rilevante svolto dall'appellante nelle illecite vicende di cui si tratta e la gravità dei fatti desumibile dal numero delle imprese coinvolte, dall'ammontare dell'IVA di cui alle fatture fittizie e dall'entità cospicua di denaro movimentato.

Al rigetto di tutti i motivi di appello consegue la integrale conferma della sentenza del primo giudice in relazione alla posizione di Gullà Francesco.

Segue per legge la condanna dell'appellante al pagamento delle spese processuali di questo grado di giudizio.

Gullà Francesco va inoltre condannato in solido con i coimputati alla rifusione delle spese del grado sostenute dalle parti civili, come in dispositivo specificate, nei confronti di Libera. Associazione, nomi e numeri contro le mafie, Associazione Antimafie e Antiracket – La verità vive! – Onlus (già denominata Associazione Antimafie e Antiracket Paolo Borsellino Onlus).



29. LAMANNA FRANCESCO

Lamanna Francesco è stato giudicato dal Tribunale di Bologna per partecipazione, in qualità di capo-promotore, dell'associazione descritta al **capo 1**); per concorso nel reimpiego di denaro appartenente in parte all'associazione mafiosa dei Grande Aracri di Cutro ed in altra parte alla cellula emiliana, investendolo nell'attività di fatturazione per operazioni inesistenti (**capo 122**); per concorso con Gualtieri Antonio nella detenzione e nel porto illegale di un'arma comune da sparo (**capo 131**). Assolto da quest'ultimo reato, il Lamanna è stato invece ritenuto responsabile degli altri due delitti : il primo giudice determinava la pena finale in anni dodici di reclusione (pena base, per il più grave delitto di cui al capo 1), nel minimo edittale di anni sedici di reclusione, aumentata per la recidiva ad anni diciassette e mesi sei di reclusione, ulteriormente aumentata per la continuazione con il delitto residuo di mesi sei di reclusione, pena ridotta di un terzo per il rito.

Il primo elemento, di fondamentale rilevanza, da cui il primo giudice prendeva le mosse nell'accertamento della sussistenza del **reato associativo** di tipo mafioso a carico di Lamanna Francesco, è la sua definitiva condanna, intervenuta all'esito dell'operazione "Grande Drago", per analogo reato commesso nelle province di Piacenza e Cremona dal 2000 al 2002¹³⁴⁹ : nella sentenza piacentina il ruolo del Lamanna, definito come l'*alter ego* di Grande Aracri Nicolino, veniva individuato nel compito di sovrintendere a tutta l'attività criminosa svolta dall'associazione emiliana e di acquisirne i proventi per rimmetterli al Grande Aracri nonché di occuparsi dell'assistenza economica in favore dei membri dell'associazione e delle loro famiglie nel periodo della detenzione dei primi.

Significativa del grado di autoconsapevolezza dell'imputato veniva ritenuta la conversazione con Villirillo Antonio, intercettata il 31/03/2001 nell'ambito dell'operazione "Grande Drago", nella quale il Lamanna affermava con orgoglio che "*... le persone se vedono a me ...tremano... tremano nelle mutande... tremano nelle mutande... quando vedono a me... tremano nelle mutande... tu li vedi dove va Franco come si comportano le persone?...*"¹³⁵⁰.

Il secondo elemento di fondamentale rilevanza considerato nella sentenza appellata ai fini della affermazione di penale responsabilità è che l'odierno imputato manteneva immutato il suo ruolo anche nell'arco temporale successivo, ricompreso nella contestazione mossa in questa sede, e nell'area da sempre sotto la sua influenza criminale (Piacenza, Cremona, Salsomaggiore Terme), con la finalità principale del controllo del territorio, dell'infiltrazione sistemica nell'edilizia residenziale, della gestione dei cantieri e dei collegamenti con la "casa madre" di Cutro, in

¹³⁴⁹ I dati relativi all'irrevocabilità della sentenza del Tribunale di Piacenza in data 18/12/2008 sono riportati analiticamente a p. 1251 della sentenza appellata.

¹³⁵⁰ Cfr. Prog. nr. 1393 del 31 marzo 2001 ripresa anche dal Tribunale del riesame nell'ordinanza 21/02/2015.

particolare con il Grande Aracri Nicolino, atteso che - per la sua vicinanza a quest'ultimo e per i suoi trascorsi criminali - risultava avere una speciale autorevolezza che gli valeva il compito di rappresentanza all'esterno il sodalizio; il ruolo del Lamanna aveva peraltro una connotazione per lo più tradizionale, apparendo l'imputato meno propenso di altri alla frenetica azione imprenditoriale che caratterizza l'attività degli altri membri del sodalizio¹³⁵¹.

Quanto poi al delitto di reimpiego aggravato contestato al **capo 122**), il concorso del Lamanna - con Villirillo Romolo, Migale Vincenzo, Mercadante Luigi e, separatamente giudicati, Cavedo Maurizio, Vetere Pierino, Ruggieri Giuseppe, Aloï Giuseppe, Macrì Giuseppe, a investire danaro - veniva individuato dal gup nell'aver il predetto presenziato ad una riunione cui partecipavano esclusivamente gli appartenenti all'associazione di cui al capo 1) ed in cui veniva imposta la restituzione di denaro da Migale Vincenzo a Cavedo Maurizio al fine di consentire la ripresa dell'attività di falsa fatturazione che permetteva (secondo meccanismi ampiamente collaudati dal sodalizio) il reimpiego del denaro proveniente da attività delittuose della associazione mafiosa di Cutro di quella emiliana. La riunione in questione era preceduta da esplicite minacce rivolte dal Villirillo al Migale, che inducevano quest'ultimo a partecipare all'incontro appositamente convocato ed a conformarsi alle decisioni prese nel medesimo.

Per una esposizione completa della vicenda si rinvia alle pagine 992-997 della sentenza appellata. In estrema sintesi, i fatti possono essere così riassunti: Cavedo Maurizio, Sovrintendente della Polizia Stradale di Cremona, consigliere del Consorzio Edilstella, ditta, come si vedrà, coinvolta in attività di emissione di fatture per operazioni inesistenti, era debitore di Migale Vincenzo di una somma pari a circa 32.000,00 euro¹³⁵². Poiché il creditore era divenuto minaccioso, Cavedo aveva chiesto un aiuto a Villirillo, che interveniva nei confronti del Migale per ottenere una dilazione del pagamento: di fatto il 09/06/2011 Villirillo organizzava un incontro presso un bar di Fiorenzuola d'Arda al quale partecipavano il Cavedo, il Migale, Vetere Pierino e Battaglia Pasquale. Veniva concessa al Cavedo una dilazione, prima di un giorno, poi di due, termine che tuttavia il Cavedo non riusciva a rispettare. Seguiva un secondo incontro in data 11/06/2011, cui partecipavano gli stessi soggetti con l'aggiunta di Vetere Rosario. Veniva raggiunto l'accordo di dilazionare il pagamento del debito in tre rate da 10.000,00 euro. Il giorno di scadenza della prima rata il Cavedo riceveva su un conto della banca Unicredit agenzia di Cremona un bonifico a favore del Consorzio Edilstella di 51.600,00 euro disposto dalla società Cucirini Rama s.r.l. di Concordia (MO) a fronte di una fattura emessa dal Consorzio stesso per lavori edili in realtà mai eseguiti¹³⁵³.

¹³⁵¹ Cfr. sentenza appellata, p. 1251 e capitolo generale della presente sentenza sulla associazione

¹³⁵² Secondo i Carabinieri di Fiorenzuola la somma comprendeva anche interessi usurari, cfr. l'Informativa *Light in Darkness*, cit., p. 15.

¹³⁵³ Per la descrizione di questa operazione di riciclaggio cfr. l'Informativa *Light in Darkness*, cit. pp. 2238 e ss.

Non riuscendo il Cavedo ad ottenere, per questioni di valuta, l'emissione di due assegni circolari di importo complessivo pari ad euro 5.000,00 per pagare la prima rata concordata con il Migale, otteneva da quest'ultimo una ennesima dilazione fino a lunedì successivo. Il Migale scopriva però l'entità del bonifico e costringeva il Cavedo a richiedere alla banca di emettere assegni circolari per l'importo dell'intero credito di 31.650,00 euro. Di nessuna efficacia si rivelava l'appellarsi all'autorità del Villirillo, minacciando, il Migale, di chiamare Romolo e di spaccare il c... a Cavedo e a Romolo stesso. Avuta notizia del fatto, il Villirillo chiamava il Migale e, appellandosi alla propria posizione all'interno del sodalizio mafioso (*in qualità di quello che sono*), redarguiva il Migale ; non potendo tuttavia fraporsi direttamente nella risoluzione dei problemi tra gli affiliati, stante la presenza del più alto in grado Lamanna Francesco, era costretto a chiedere l'intervento risolutore di quest'ultimo. La riunione si svolgeva il giorno 08/07/2011 presso il Bar Paola di Cremona, presenti per l'appunto il Lamanna, Villirillo, Battaglia, Migale, Vetere Pierino. Significativa l'assenza del Cavedo (ciò che conferma la regola secondo cui un soggetto esterno al sodalizio non può assistere a riunioni di 'ndrangheta). Sarà il Villirillo a comunicare al Cavedo, il giorno successivo, l'esito della riunione, nella quale verrà imposta al Migale la restituzione del danaro al Cavedo¹³⁵⁴.

Con riferimento al reato di detenzione e porto di un pistola contestato al **capo 131**), oer il quale il Lamanna veniva assolto, l'imputazione scaturiva dall'intercettazione della conversazione ambientale del 30/01/2012 in cui Gualtieri Antonio era alla guida del veicolo Audi Q7 targato DK311BR sul quale viaggiava trasportato Lamanna Francesco. Si comprende che, durante la circolazione i due incrociano verosimilmente un veicolo della polizia. Il Gualtieri afferma che *"Dobbiamo spostare la pistola dobbiamo spostare... ora... li incrociamo?"*

1. - I motivi d'appello

a.- Quanto al delitto di cui al **capo 1)** l'appellante riproponeva l'eccezione di incompetenza territoriale del giudice felsineo a favore del foro di Catanzaro, secondo cui le attività di programmazione e ideazione si sarebbero svolte a Cutro e sarebbe carente la prova di autonomia operativa della cellula emiliana, laddove per qualsiasi decisione sarebbe stato necessario recarsi in Calabria.

¹³⁵⁴ In realtà, come gli inquirenti hanno desunto dalle intercettazioni successive all'incontro, Migale è stato costretto a riconsegnare nelle mani di Villirillo Romolo assegni circolari per un importo pari a 20.000 euro, con il patto e l'impegno di Romolo di restituirli in due rate con scadenza il 30.07.2011 e il 30.08.2011. VILLIRILLO Romolo si era infatti presentato agli occhi di MIGALE Vincenzo come garante dell'intera operazione e, per tale motivo, gli assegni circolari restituiti da MIGALE Vincenzo, non venivano consegnati al legittimo proprietario Cavedo. Maurizio), ma trattenuti dallo stesso Romolo; cfr. scheda personale di Migale Vincenzo predisposta dai Carabinieri di Fiorenzuola d'Arda.

Lamenta il Lamanna che la sentenza di primo grado si sia basata esclusivamente su precedenti sentenze. Le stesse dichiarazioni del collaboratore Cortese Angelo Salvatore, pure utilizzate dal primo giudice, confermerebbero la dipendenza della 'ndrina emiliana dalla 'casa madre' di Cutro. Sarebbe pacifico che le nuove affiliazioni e le decisioni relative agli omicidi venissero assunte a Cutro. Né potrebbe sussistere un'autonomia soltanto parziale.

- Con il secondo ordine di motivi l'appellante contesta la ritenuta sussistenza dell'associazione autonoma operante in Emilia. Mancherebbero, in concreto, gli elementi della forza di intimidazione derivante dal vincolo associativo e la condizione di assoggettamento e di omertà in rapporto al tessuto sociale di riferimento. Le intercettazioni confermerebbero la debolezza del supposto sodalizio mafioso. Lo stesso presunto capo si sarebbe preoccupato di chiamare per avanzare presunte richieste estorsive. La forza di un'associazione starebbe nel fatto di non avere bisogno di porre in essere minacce o violenze per ottenere, basterebbe chiedere. La presunta associazione non solo non avrebbe sortito alcun effetto intimidatorio ma non sarebbe nemmeno riuscita a proteggere chi vi faceva appello, come dimostrerebbe l'episodio dell'incendio ai camion di Bonifazio¹³⁵⁵. Mancherebbe infine la prova della costituzione di una nuova e diversa associazione rispetto a quella accertata nel procedimento Edilpiovra.
- Con il terzo ordine di motivi l'appellante sostiene di non essere comunque colpevole del reato associativo. Essendo stato condannato in via definitiva dal Tribunale di Piacenza con sentenza 18/12/2008 confermata da questa Corte con sentenza in data 21/06/2011 perché riconosciuto capo dell'associazione mafiosa operante in Piacenza e Cremona, il Lamanna non potrebbe essere ritenuto promotore, dirigente ed organizzatore dell'associazione avente epicentro in Reggio Emilia, con condotte che, in ipotesi, risulterebbero poste in essere dal 2004 al 28/10/2015. Il GUP avrebbe dovuto valutare elementi e fatti successivi al 18/12/2008, data in cui sarebbe cessata la permanenza del reato associativo per cui ha riportato condanna. Per lo stesso motivo, sarebbero irrilevanti le dichiarazioni del collaboratore Cortese, arrestato nel 2007. L'imputato non avrebbe comunque rivestito un ruolo apicale, pur se formalmente attribuito all'interno della cosca. Mancherebbe, quanto meno, l'esercizio in concreto di un tale ruolo. Le intercettazioni mostrerebbero che il Lamanna è divenuto una figura senza carisma e senza alcun potere, anche perché, come rilevato dal giudice della cautela, l'imputato "segna il passo" rispetto alla nuova forma di criminalità che sta avanzando e che ha di mira gli affari, le imprese, i rapporti pubblici.

¹³⁵⁵ Cfr. capo 10).

- Con il quarto ordine di motivi l'appellante contesta la sussistenza dell'aggravante dell'uso delle armi. Il richiamo del Gup agli addebiti in materia di armi in capo ad alcuni imputati non potrebbe avere alcun rilievo: il giudice avrebbe dovuto motivare in ordine alla consapevolezza da parte del Lamanna o alla sua ignoranza colpevole considerando peraltro che l'imputato è stato assolto dal reato di cui al capo 131).
- Con il quinto ordine di motivi l'imputato contesta la sussistenza dell'aggravante del finanziamento di attività economiche. La sentenza di primo grado non fornirebbe alcuna motivazione in merito alle attività controllate ma si limiterebbe ad asserire che i capitali erano destinati a gestire il sistema delle false fatturazioni. Nell'affare "Sorbolo" non sarebbe dato sapere se i capitali fossero investiti nell'interesse della cosca emiliana o di quelle calabrese e lombarda atteso anche l'intervento personale del Grande Aracri, che nel presente giudizio non riveste nemmeno la qualità di partecipe. Gli investimenti, pertanto, sarebbero relativi a singole operazioni finanziarie senza alcun collegamento con la presunta associazione.

b. – Con riferimento al reato di cui al **capo 122)** l'appellante chiedeva l'assoluzione asserendo che il reato non sussisterebbe in quanto l'unica condotta ascritta al Lamanna è quella di aver partecipato ad una riunione in cui sarebbe stato imposto a Migale Vincenzo di restituire al proprio debitore Cavedo Maurizio una somma di denaro al fine consentire la ripresa dell'attività di falsa fatturazione.

Non sarebbe quindi dato di conoscere il ruolo del Lamanna nell'attività di reimpiego e il contributo concorsuale offerto nel reato contestato.

- Mancherebbe anche la prova della provenienza dall'associazione del denaro e del dolo costituito dalla coscienza e volontà di destinare a reimpiego il capitale illecito unitamente alla consapevolezza generica della provenienza illecita.
- Mancherebbero infine i presupposti per ritenere sussistente l'aggravante di cui all'art. 7 della legge 203/1991.

c.- In ordine al delitto contestato al **capo 131)**, per il quale il Lamanna era stato assolto, **proponeva appello il Pubblico Ministero**, osservando innanzitutto che il Gup aveva ritenuto di non ravvisare elementi sufficienti di prova circa il contributo concorsuale del Lamanna al fatto, e ciò in quanto l'imputato risultava soltanto trasportato sull'auto di Gualtieri Antonio ed inoltre poiché non è provato che lo stesso si fosse concretamente attivato per il nascondimento dell'arma.

Secondo il Pubblico Ministero il Gup sarebbe incorso in errore nel ritenere che si tratti della stessa pistola di cui al capo 128), per il quale il Gualtieri è stato condannato. I due

fatti sarebbero distanti nel tempo. Il Lamanna avrebbe avuto invece piena consapevolezza della detenzione e del trasporto dell'arma e detta dotazione è da ritenersi servente alla persona del Lamanna stesso, che, stante la sua statura criminale, non avrebbe potuto che pretendere e volere una tale garanzia.

d. - Quanto al **trattamento circostanziale** e sanzionatorio, l'appellante lamenta la immotivata mancata concessione delle attenuanti generiche, da ritenersi prevalenti, in caso di esclusione dell'aggravante di cui all'art. 7, su tutte le aggravanti contestate.

2. - Motivi della decisione

a.- Con riferimento ai motivi di gravame relativi alla associazione mafiosa in contestazione, e più in particolare a riguardo del primo, secondo, quarto e quinto ordine di motivi che riguardano, rispettivamente, l'incompetenza territoriale, la pretesa insussistenza dell'associazione contestata al capo 1), la sua autonomia rispetto a quella calabrese, e le aggravanti di cui ai commi 4 e 6 dell'art. 416 bis c.p., si rinvia alle specifiche trattazioni contenute nella parte generale di questa sentenza.

Sarà invece considerato in questa sede il terzo ordine di motivi, relativo alla appartenenza del Lamanna all'associazione di cui al capo 1).

Gli assunti del giudice di primo grado appaiono provati dal compendio probatorio acquisito agli atti, relativi sia all'unico reato fine accertato sia ad altri elementi che confermano in capo al Lamanna l'attuale posizione di capo della cellula emiliana referente per i territori di Piacenza, Cremona, Salsomaggiore Terme.

Prima di affrontare la trattazione dei singoli motivi di appello non sembra inutile, sulla scorta degli elementi acquisiti agli atti, riassumere ed anche arricchire il compendio motivazionale del primo giudice, che ha portato alla (nuova) condanna per il reato associativo.

Il primo giudice ha considerato, in sintesi, i seguenti elementi: Lamanna Francesco:

- i. Era frequentemente a Cutro, a colloquio con Grande Aracri Nicolino nelle riunioni che si tenevano nella sua tavernetta o nel capannone sito sul retro della sua abitazione¹³⁵⁶;
- ii. Costituiva il punto di riferimento in Emilia, prima per Villirillo Romolo quindi, dopo il suo declino, per Gualtieri Antonio¹³⁵⁷;
- iii. Partecipava all'affare relativo al Fallimento Rizzi Costruzioni, una vicenda che vide impegnati i massimi livelli del sodalizio - con il benessere di Grande Aracri Nicolino - nella speranza di acquisire attraverso un concordato fallimentare di soli 27 milioni di euro beni immobili

¹³⁵⁶ Cfr. Sentenza appellata, p. 1252.

¹³⁵⁷ Ibidem.

di valore pari a circa a 64 milioni di euro nella zona gardesana di Verona¹³⁵⁸.

iv. Pur non svolgendo alcun lavoro, si ingeriva nel controllo degli appalti che si svolgevano nel territorio dell'Emilia occidentale al confine con la Lombardia ed anche nel territorio di Reggio Emilia se qualcuno dei suoi più stretti collaboratori fosse coinvolto in affari organizzati dai reggiani¹³⁵⁹;

v. Aveva come braccio destro Muto Salvatore, che lo teneva informato sulle attività relative ai cantieri gestiti dalla cosca e faceva da intermediario ogniqualvolta altri sodali volevano mettersi in contatto con il Lamanna medesimo;

vi. Attribuiva il medesimo ruolo del Muto Salvatore al genero Floro Vito Antonio¹³⁶⁰;

vii. Interveneva il 15/02/2012, in un incontro cui parteciparono Muto Salvatore, Blasco Gaetano, Lamanna Giuseppe, ed in altro incontro svoltosi il 13/04/2012 cui parteciparono Muto Salvatore, Blasco Gaetano, Valerio Antonio e Sergio Eugenio, per risolvere il problema dell'inadempimento dei fratelli D'Angelo di Cremona di un credito relativo ad un lavoro che lo stesso Lamanna aveva procurato al Blasco¹³⁶¹;

viii. Svolgeva funzioni di natura decisoria ed organizzativa nell'assegnazione e spartizione fra i sodali dei lavori nei cantieri edili, pretendendo poi percentuali da coloro che li gestivano¹³⁶²;

ix. Svolgeva funzioni di tutela dei suoi collaboratori¹³⁶³;

x. Veniva incaricato da Villirillo Romolo di consegnare a Mauro Giuseppina, moglie di Grande Aracri Nicolino, la somma di € 500,00¹³⁶⁴;

xi. Svolgeva un ruolo di mediazione nei rapporti tra vari associati della locale emiliana e Grande Aracri Nicolino, confermandosi soggetto autorevole anche in qualità di arbitro per la risoluzione di problemi tra gli affiliati stessi¹³⁶⁵;

xii. Partecipava ai matrimoni di Sarcone Nicolino con Raisa Gotsalkaite¹³⁶⁶ e di Grande Aracri Elisabetta, figlia del boss cutrese, con Abramo Giovanni¹³⁶⁷;

xiii. Veniva ritenuto affiliato dai collaboratori di giustizia Oliverio Francesco, Vrenna

¹³⁵⁸ La vicenda viene ricostruita, con l'ausilio delle intercettazioni telefoniche ed ambientali captate dai Carabinieri di Fiorenzuola d'Arda, alle pagine 742-762 della sentenza appellata.

¹³⁵⁹ Ibidem. Il primo giudice rimanda ai fatti relativi al capo 95).

¹³⁶⁰ Ibidem.

¹³⁶¹ Ibidem, pp. 1252-1253. Il GUP richiama il servizio di ocp n. 53 allegato all'informativa dei Carabinieri di Fiorenzuola d'Arda.

¹³⁶² Ibidem, p. 1253 con richiami a svariate intercettazioni telefoniche;

¹³⁶³ Il gup richiama a p. 1253 il tentativo di Gualtieri Antonio di recuperare, rivolgendosi al Lamanna, un credito di Nicolis Moreno verso Rocca Antonio, essendo quest'ultimo un uomo di Lamanna. Il Lamanna però giustificò il Rocca.

¹³⁶⁴ Ibidem, p. 1253.

¹³⁶⁵ Ibidem, p. 1255

¹³⁶⁶ Celebrato il 18/06/2011.

¹³⁶⁷ Celebrato il 09/08/2011.

Giuseppe e Cortese Angelo Salvatore¹³⁶⁸,

- Elemento sintomatico dell'intraneità del Lamanna all'associazione emiliana è costituito dalle frequentazioni dell'imputato. La scheda personale predisposta dai Carabinieri di Fiorenzuola d'Arda segnala rapporti con numerosi affiliati al sodalizio e, tra questi, alcuni tra i suoi maggiori esponenti: Grande Aracri Nicolino, Sarcone Nicolino, Gualtieri Antonio, Villirillo Romolo, Muto Salvatore, Floro Vito Antonio, Migale Vincenzo, Battaglia Pasquale, Martino Alfonso, Paolini Alfonso, Rocca Antonio, Brescia Pasquale, Colacino Michele, Blasco Gaetano, Nicolis Moreno, Gobbi Giorgio. Si tratta di soggetti alcuni dei quali già condannati in via definitiva per il reato di associazione di stampo mafioso (Grande Aracri Nicolino, Sarcone Nicolino), altri condannati per il reato associativo in questo stesso processo celebrato con il rito abbreviato (Villirillo Romolo, Battaglia Pasquale, Colacino Michele, Martino Alfonso, Gualtieri Antonio), altri ancora imputati dello stesso reato associativo nel procedimento in corso davanti al Tribunale di Reggio Emilia nelle forme del rito ordinario (Paolini Alfonso, Muto Salvatore, Brescia Pasquale, Blasco Gaetano, Floro Vito Antonio).
- Un ulteriore elemento sintomatico è costituito dalla partecipazione a numerose riunioni, accertate da intercettazioni e servizi di o.c.p., che gli inquirenti hanno qualificato come veri e propri *summit* di 'ndrangheta. Dalla scheda personale redatta dai Carabinieri di Fiorenzuola d'Arda si evince infatti che il Lamanna, dal giugno 2011 all'aprile 2012 partecipò a dieci riunioni riservate con soggetti già definitivamente condannati per associazione mafiosa o imputati del medesimo reato.

Anche alla luce di questi elementi sintomatici non sembra inattendibile quanto dichiarato da Gualtieri Antonio in una conversazione intrattenuta in automobile con Nicolis Moreno il 28/12/2011: "*Franco è uno dei capi... uno... la 'ndrangheta*". Nella stessa conversazione il Gualtieri conferma al Nicolis che Lamanna "*comanda su Reggio anche lui*"¹³⁶⁹.

- Emblematico di questo ruolo apicale è l'intervento del Lamanna per risolvere la vertenza insorta tra i sodali Colacino Michele e Muto Antonio. Colacino Michele, dopo un periodo di lavoro alle dipendenze di Giglio Giuseppe, si mise in proprio come autotrasportatore ma l'impresa¹³⁷⁰ andò male perché svolta in territorio francese senza il rispetto della normativa internazionale. Il Colacino decise pertanto di vendere il camion al Muto, ma questi

¹³⁶⁸ Ibidem, p. 1260.

¹³⁶⁹ Vds prog. nr. 324 RIT 3108/11 in Vol. B all. 5. La trascrizione della conversazione ambientale intercettata il 28/12/2011 è riportata a p. 1255 della sentenza appellata.

¹³⁷⁰ Si tratta della "M & C. AUTOTRASPORTI S.A.S.", riconducibile alla moglie del Colacino, Morabito Maria Carmela.

tergiversava nel pagamento dicendo che non era in condizioni di poter pagare. Muto si rivolgeva a Giglio chiedendogli ansiosamente aiuto perché *“vedi che questa mattina viene Lamanna ...inc... vedi come cazzo devi fare... aiutami... vedi come puoi fare Pì... vedi come puoi fare, anche a girare qualche assegno te lo faccio io... vedi come puoi fare, (...) vedi se c'è un anticipo per fatturare o anticipiamo... vedi cosa puoi fare...”*¹³⁷¹.

L'intervento del Lamanna e del Grande Aracri Ernesto sbloccò la situazione e Muto cedette a Colacino una casa con terreno a Capo Colonna, sul mare, in passato incendiata da ignoti.

- Il grado di autoconsapevolezza del Lamanna circa il proprio ruolo di capo emerge con evidenza nel corso di una conversazione captata 24/12/2011 sull'Audi Q7 di Gualtieri il quale si stava lamentando dell'atteggiamento di Bolognino Michele¹³⁷²:

GUALTIERI Antonio:ahh... Francù... ma questo dei ...INC... gliel'hai accennato?...

LAMANNA Francesco: gliel'ho accennata!... che ci sono altri "Santa" gli ho detto io...

GUALTIERI Antonio: lo sai perchè?... io io... non sopporto perchè... c'è questo Bolognino che sta rompendo il cazzo sto cristiano... che dice che... là... non si deve toccare niente...

LAMANNA Francesco:dove?

GUALTIERI Antonio:là a Montecchio... che Bolognino è lui che è... INC...

LAMANNA Francesco: **Bolognino deve fare quello che dico io!!!...**

- Una non trascurabile conferma del ruolo del Lamanna è offerto anche dalle dichiarazioni del collaboratore Cortese Angelo Salvatore, il quale ha anche rivelato il tipo di dote del Lamanna: *“Foto nr.9: Riconosco Francesco Lamanna detto “testone” personaggio di spicco del clan Grande Aracri che capeggia una ‘Ndrina distaccata in Piacenza e Cremona. Ha la dote di Vangelo e si occupa di estorsioni, stupefacenti ed altri reati. Essendo una persona importante in seno all’organizzazione Lamanna può affiliare degli uomini, anche in Emilia Romagna, sempre con il permesso di Grande Aracri Nicolino. Pur abitando in Cremona è comunque il rappresentante dell’Emilia Romagna e delle ‘Ndrine di Piacenza, Parma, Reggio Emilia e Modena e poteva essere chiamato per dirimere delle situazioni o contrasti avendo il grado di Vangelo. A Reggio Emilia il capo ‘Ndrina era Salvatore Capicchiano ed io personalmente. La struttura dell’organizzazione in Emilia Romagna è identica a quella di Cutro ed agiva autonomamente rendendo conto a Cutro, solo per gli omicidi e le affiliazioni per i quali era necessaria l’autorizzazione di Grande Aracri Nicolino. Se un affiliato effettuava un estorsione, trafficava in sostanze stupefacenti e commetteva altri reati Lamanna Francesco doveva essere tenuto al corrente. L’autonomia*

¹³⁷¹ Telefonata nr. **2486**, delle ore 07:43:42 del 24/02/2011 (RIT 110/2011):

¹³⁷² Vds prog. nr. 244 RIT 3108/11 in Vol. B all. 5

*di Lamanna Francesco in Emilia Romagna era totale come detto, tranne che per gli omicidi e le affiliazioni a cui doveva essere data l'autorizzazione da parte di Grande Aracri Nicolino*¹³⁷³.

La circostanza che il collaboratore sia stato arrestato nel 2007 – un periodo comunque ricompreso tra gli estremi temporali della contestazione - non vale, da sola, ad escluderne l'attendibilità, considerando che il compendio probatorio in atti ha fornito ampie conferme del ruolo svolto dall'imputato nell'associazione anche dopo il 2008 e all'interno della già menzionata zona di competenza.

- Dalla partecipazione alla riunione avvenuta il 17/06/2011 in Cremona con Villirillo Romolo e Gualtieri Antonio gli inquirenti hanno desunto il coinvolgimento del Lamanna nel c.d. affare 'Bergamo', relativo ad un traffico di valuta priva di corso legale¹³⁷⁴.
- Significativa appare poi la partecipazione all'incontro avvenuto in Cremona l'8/07/2011 con Villirillo Romolo, Battaglia Pasquale, Vetere Pierino e Migale Vincenzo, partecipazione che l'accusa ha fondatamente considerato come un contributo concorsuale alla realizzazione del reato contestato al capo 122). Proprio questa riunione, alla quale il Lamanna partecipò per dirimere una controversia insorta all'interno del sodalizio, conferma anche il ruolo apicale assunto dal Lamanna nella consorteria. Si tornerà tra poco sul punto.
- Il ruolo apicale del Lamanna appare poi inequivocabilmente confermato anche dalla partecipazione dell'imputato a quello che gli inquirenti hanno indicato come un vero e proprio *summit* sugli affari del boss di Cutro in Emilia. La conversazione ambientale registrata il giorno 08/01/2013¹³⁷⁵ all'interno dell'abitazione del Grande Aracri Nicolino conferma la presenza, al cospetto del boss, di Diletto Alfonso, Lamanna Francesco e di un tale Michele non meglio identificato. Tra gli argomenti discussi spiccano le vicende del ristorante di Montecchio (cfr. capo 89) e l'"affare piastrelle" (cfr. capo 94 bis).

Sembra impossibile immaginare che la partecipazione ad un incontro caratterizzato da tale genere di riservatezza possa essere avvenuta con un personaggio privo di un ruolo apicale.

Anche per questo motivo, l'arresto di Lamanna Francesco, avvenuto il 06/03/2013 in esecuzione di un ordinanza di custodia cautelare emessa dal GIP presso il Tribunale di Catanzaro provocò un certo scompiglio nella cellula emiliana e gli inquirenti registrarono svariati colloqui

¹³⁷³ Cfr. interrogatorio 07/03/2012 davanti ai magistrati della DDA di Bologna e l'interrogatorio davanti alla DDA della Procura della Repubblica di Brescia in data 04/04/2012, p. 3.

¹³⁷⁴ Cfr. sentenza appellata, pp. 783 e ss.

¹³⁷⁵ progr. 24601 dell'8/1/2013, ore 17.40, il R.I.T. 586/12 del proc. pen. n. 5946/10 R.G.N.R. Mod. 21 DDA, Procura della Repubblica di Catanzaro (Vol. 181).

finalizzati a fissare appuntamenti – lontani da captazioni – utili per fare il *punto della situazione* in merito al vuoto di potere venutosi a creare.

Il 07/03/2013, l'indomani dell'arresto del Lamanna, i Carabinieri di Fiorenzuola d'Arda monitoravano¹³⁷⁶ un incontro avvenuto presso il bar "Valentina" di Castelvetro Piacentino tra Iannone Antonio¹³⁷⁷, Floro Vito Gianni¹³⁷⁸, che giungeva a bordo di autovettura condotta da Sarcone Nicolino, referente per Reggio Emilia della compagine 'ndranghetista emiliana.

A distanza di pochi giorni e precisamente il 13/03/2013, presso il medesimo bar, si incontravano e si intrattenevano a parlare tra loro Iannone Antonio, Sarcone Nicolino, Blasco Gaetano e Paolini Alfonso, quest'ultimi tre noti esponenti della compagine 'ndranghetista di Reggio Emilia, allontanatisi insieme a bordo di autovettura in uso al Blasco¹³⁷⁹.

Sembra agevole dedurre che detti incontri fossero finalizzati a stabilire in che modo e da chi dovessero essere gestiti gli affari del clan su quel territorio, in assenza di colui che costituiva l'indiscusso punto di riferimento per l'intera compagine emiliana¹³⁸⁰.

In definitiva, gli elementi raccolti dagli acquirenti successivamente al passaggio in giudicato della sentenza irrevocabile del Tribunale di Piacenza in data 18/12/2008 che ha condannato il Lamanna per il reato di associazione mafiosa commesso nelle province di Piacenza e Cremona dal 2000 al 2002, appaiono talmente numerosi e significativi da escludere ogni ragionevole dubbio sulla partecipazione dell'imputato alla nuova associazione calabro-emiliana descritta al capo 1) dell'imputazione. Oltre ai 13 elementi sintomatici indicati dal primo giudice si sono considerati in questa sede, ed in relazione al periodo temporale in contestazione: a) le frequentazioni dell'imputato con numerosi altri sodali e con Grande Aracri Nicolino; b) la partecipazione a numerose riunioni di 'ndrangheta; c) le dichiarazioni del collaboratore Cortese Angelo Salvatore; d) la partecipazione a rilevanti affari della cosca tra i quali, oltre al Fallimento Rizzi già indicato dal GUP, anche il c.d. "affare Bergamo".

Altrettanto pacifico è il ruolo apicale contestato all'imputato, desumibile sia dalla partecipazione a *summit* insieme al capo supremo della cosa cutrese, Grande Aracri Nicolino, sia dallo svolgimento di funzioni decisorie, organizzative e di tutela dei propri collaboratori, sia dal grado di consapevolezza espresso da altri sodali nel corso di conversazioni (Gualtieri: *Franco è uno*

¹³⁷⁶ Vds Servizio di ocp nr. 73 in Vol. D all. 1.

¹³⁷⁷ Figlio di Iannone Giovanni, di origini cutresi, pregiudicato e già indagato per 416 *bis* e in contatto con OLIVERIO MEGNA Carmine già tratto in arresto nell'operazione c.d. GRANDE DRAGO, operante nel settore dell'autotrasporto e delle forniture di calcestruzzo nel Cremonese.

¹³⁷⁸ Fratello di FLORO VITO Antonio, a sua volta genero di LAMANNA Francesco per aver sposato la di lui figlia.

¹³⁷⁹ Vds Servizio di ocp nr. 74 in Vol. D all. 1.

¹³⁸⁰ Cfr. la Scheda personale di Lamanna Francesco predisposta dai carabinieri di Fiorenzuola d'Arda, cit. pp. 119-121.

dei capi ... uno... la 'ndrangheta) sia, infine, dalla stessa comprensione del proprio ruolo manifestata persino dall'imputato (*Bolognino deve fare quello che dico io!*).

b.- L'appello dell'imputato relativo ai fatti di cui al **capo 122**) è parimenti infondato e non può che essere respinto.

Costituisce un dato pacifico, ampiamente dimostrato dagli elementi raccolti dai Carabinieri di Fiorenzuola d'Arda¹³⁸¹, che il Consorzio Edilstella era un soggetto giuridico utilizzato per il riciclaggio/reimpiego di denaro di provenienza illecita e che, nel caso di specie, il bonifico di € 51.600,00 a favore del Consorzio Edilstella fu disposto il 30/06/2011 da Cucirini Rama s.r.l. a fronte della fattura n. 4 del 27/06/2011 emessa dal Consorzio stesso per lavori edilizi in realtà mai eseguiti¹³⁸².

Il danaro, pertanto, avrebbe dovuto ritornare a società della (o gestite dalla) cosca a titolo di prezzo per il subappalto delle (inesistenti) opere edili. Figuravano infatti annotate nel libro acquisti del Consorzio due fatture recanti la stessa data della fattura n. 4, l'una intestata a Macrì Giuseppe, genero del fratello di Grande Aracri Nicolino, l'altra a tale Aloï Giuseppe il quale ha riferito di non aver mai emesso la fattura esibitagli ma di aver ricevuto dal Cavedo tre assegni per un importo complessivo di € 33.400,00 da porre all'incasso nel momento in cui gli fosse stato comunicato e dietro un compenso del 5%¹³⁸³.

Ora, l'inopinata violenza posta in essere dal Migale per ottenere, contrariamente agli impegni assunti con il Villirillo, il pagamento integrale ed immediato del proprio credito verso il Cavedo utilizzando il bonifico disposto da Cucirini Rama s.r.l. interferiva negativamente con la complessa operazione di riciclaggio/reimpiego sottesa al bonifico stesso.

Il primo giudice ha lucidamente osservato che l'intervento dei due esponenti di rilievo della cosca emiliana a tutela del Cavedo non esauriva affatto la sua portata nella necessità di riaffermare un'autorevolezza violata dalle intemperanze del Migale¹³⁸⁴, il quale aveva clamorosamente violato il patto assunto con il Villirillo di ricevere dal Cavedo un pagamento dilazionato in tre rate garantito personalmente dal Villirillo (*se non te li dava ti davo i miei*)¹³⁸⁵.

L'intervento autorevole del Villirillo, ma soprattutto del Lamanna, garantirono l'esigenza di non privarsi di un soggetto utilmente spendibile nelle frodi fiscali¹³⁸⁶, oltre all'interesse alla regolare

¹³⁸¹ Cfr. l'informativa 07/05/2013, punto 4.25, pp. 2238 e ss.

¹³⁸² Si rimanda, sul punto, alla trattazione relativa alla posizione del coimputato Villirillo Romolo per il capo 122).

¹³⁸³ Cfr. Informativa, cit. p. 2252.

¹³⁸⁴ Cfr. sentenza appellata, p. 995.

¹³⁸⁵ Conf. Tel. 747 del 04/07/2011, trascritta nell'informativa Light in Darkness, cit., pp. 20-21.

¹³⁸⁶ Il Cavedo, infatti, disponeva di una società stabilmente dedita alle false fatturazioni. Cfr. le dichiarazioni rese da Cavedo Maurizio alla PG e poi confermate al Pubblico Ministero. A seguito della perquisizione subita il 19/11/2012 il Cavedo ricostruiva le vicende di cui si era reso protagonista, specificando, in particolare, di aver conosciuto Villirillo perché presentatogli da Vetere Rosario come un soggetto che avrebbe potuto risolvere i problemi in cui versava il

conclusione dell'operazione di falsa fatturazione intrapresa – e non ancora conclusa – con Cucirini Rama s.r.l.

Il contributo concorsuale del Lamanna appare pertanto evidente. L'autorità del Villirillo non era sufficiente per imporre all'intemperante Migale la restituzione del danaro. Solo la massima autorità 'ndranghetista della zona valse a sbloccare la situazione consentendo la ripresa dell'attività di falsa fatturazione interrotta dall'inopinato gesto del sodale.

Gli elementi conoscitivi e volitivi del dolo appaiono entrambi sussistenti. Sembra infatti impossibile immaginare che il boss locale sia stato richiesto di intervenire alla decisiva riunione senza una compiuta informazione dei termini della controversia e degli interessi coinvolti.

Significativa appare la circostanza che il Cavedo abbia partecipato a tutte le riunioni preliminari salvo quella in cui intervenne il Lamanna. Se l'argomento della riunione fosse stato soltanto il pagamento di un debito non vi era ragione di escludere il Cavedo dalla partecipazione, pacificamente consentita nelle due riunioni precedenti.

Il tema di quella che, a ragione, gli inquirenti hanno definito un vero e proprio *summit* di 'ndrangheta¹³⁸⁷ non poteva che riguardare sia la complessa attività di fatturazione per operazioni inesistenti che coinvolse la società Cucirini Rama s.r.l., attraverso la quale era investito denaro proveniente anche dalla 'ndrina cutrese, sia la posizione del Consorzio Edilstella e del Cavedo, soggetto utilmente spendibile nelle frodi fiscali e particolarmente utile anche per via della sua qualifica di Sovrintendente di Polizia.

A ragione, pertanto, il primo giudice ha ritenuto che l'intervento del Lamanna alla riunione dell'8/07/2011 fu decisivo.

L'appellante avanza poi richiesta di esclusione dell'aggravante di cui all'art. 7 della legge n. 203/1991.

Si osserva come l'atto d'appello si limiti ad allegare giurisprudenza di legittimità ed a concludere, in modo per vero apodittico, con l'asserto che *“nel caso di specie non sussiste alcuna delle due ipotesi”*.

Pur volendo sorvolare sulla palese inammissibilità del motivo si osserva che il coinvolgimento di due soggetti – Lamanna e Villirillo - in posizione apicale nella locale emiliana, in stretto contatto con il boss Grande Aracri Nicolino, ed inoltre la natura mafiosa della riunione del 08/07/2011, consentono di ritenere pacifica nel caso di specie la sussistenza dell'aggravante dell'agevolazione dell'attività dell'associazione.

Consorzio Edilstella, che era gravato da un consistente debito nei confronti del sistema bancario. VILLIRILLO, si era presentato come “il capo della 'ndrangheta di Crotone” ed aveva investito almeno 50.000 € in un'operazione di acquisto di un capannone. I verbali sono contenuti nel Vol. 16 aff. 1317-bis e ter.

¹³⁸⁷ Cfr. informativa Light in Darkness, pp. 24-25.

c. – Per quanto attiene l'impugnazione proposta dal P.M. avverso alla assoluzione dal reato di cui al **capo 131**), ritiene la Corte che la colpevolezza del Lamanna non possa essere dichiarata al di là di ogni ragionevole dubbio con la conseguenza che la sentenza assolutoria di primo grado non può che essere, sul punto, confermata.

Dal tenore dell'intercettazione sembra evidente che l'arma era in possesso del Gualtieri, il quale non a caso, pur pronunciando un'esortazione alla prima persona plurale, è l'unico che si fa carico del nascondimento dell'arma, senza che risulti il minimo contributo concorsuale del Lamanna.

Né sembra realistico l'assunto del Pubblico Ministero circa la necessità che l'imputato dovesse per forza essere accompagnato da un sodale armato.

L'appello del pubblico ministero viene pertanto respinto

d.- Venendo da ultimo alle doglianze relative al **trattamento sanzionatorio**, l'unico motivo allegato è inerente alla necessità di meglio adeguare la pena al fatto e determinarla in misura pari al minimo della legge vigente al momento di consumazione dei reati.

Il Lamanna è stato ritenuto colpevole della fattispecie autonoma di reato prevista dall'art. 416 *bis* comma 2 c.p. con le aggravanti di cui ai commi 4 e 6. Dovendosi applicare la disciplina previgente alla modifica peggiorativa introdotta con l'art. 5 comma 1 lettera a) della legge 27 maggio 2015 n. 69 il minimo edittale della fattispecie complessa applicata è di sedici anni, mentre il massimo è di 30 anni (24 anni più un terzo). Il motivo allegato dall'appellante non merita dunque considerazione posto che il primo giudice ha pacificamente tenuto presente esigenze di proporzione del trattamento sanzionatorio determinando la pena base nel minimo edittale e disponendo un aumento a titolo di continuazione di soli sei mesi pur a fronte di un reato di non modesta gravità.

D'altra parte, com'è noto *“Nel caso in cui venga irrogata una pena prossima al minimo edittale, l'obbligo di motivazione del giudice si attenua, talchè è sufficiente il richiamo al criterio di adeguatezza della pena, nel quale sono impliciti gli elementi di cui all'art. 133 cod. pen.”*¹³⁸⁸.

La motivazione relativa alla dosimetria della pena e all'assenza di elementi di positiva valutazione per la concessione delle attenuanti generiche appare pertanto adeguata.

In definitiva, la sentenza impugnata va integralmente confermata, con condanna del Lamanna al pagamento delle spese processuali del grado, oltre che - in solido con gli altri imputati - al pagamento delle spese di patrocinio in appello a favore delle costituite parti civili, Presidenza del Consiglio dei Ministri, Ministero dell'Interno, Regione Emilia Romagna, Provincia di Reggio Emilia, Provincia di Modena, Comune di Reggio Emilia, Comune di Gualtieri, Comune di Bibbiano, Comune di Reggiolo, Comune di Montecchio, Comune di Brescello, Comune di Sala

¹³⁸⁸ Cass. Pen., Sez. 2, n. 28852 del 08/05/2013 - dep. 08/07/2013, Taurasi e altro, Rv. 256464.

Baganza, Comune di Finale Emilia, *Libera. Associazione, nomi e numeri contro le mafie e Associazione Antimafia e Antiracket – La verità vive! – Onlus*, liquidate come in dispositivo.

✓

30. LEPERA FRANCESCO

Lepera Francesco è stato giudicato dal gup presso il Tribunale di Bologna per avere fatto parte, in qualità di mero partecipe, dell'associazione descritta al capo 1).

Si ritiene opportuno riportare di seguito la contestazione di cui al capo 1/41) nella sua interezza, al fine di valutare con puntualità la condotta compartecipativa ascritta all'imputato: il Lepera, invero, era accusato di avere fatto parte del sodalizio di cui al capo 1) *“essendo costantemente in contatto con gli altri associati e da questi aggiornato sulle vicende relative al sodalizio, e commettendo una serie nutritissima di reatii cui ai capi di imputazione che seguono e che qui si richiamano a far parte integrante della contestazione essendo espressivi della consapevole e volontaria partecipazione del medesimo all'associazione di stampo mafioso, della osservanza delle sue gerarchie e regole, della fedeltà alle direttive ricevute, del perseguimento dell'interesse dell'organizzazione, partecipando alle riunioni del sodalizio, utilizzando in modo costante il rapporto con gli altri associati come forma di allargamento della propria influenza nonché capacità affaristica e di inserimento nel sistema economico emiliano; partecipa a riunioni in cui si mettono a punto le strategie finalizzate a realizzare tentativi comuni in particolare quello relativo al riciclaggio di denaro proveniente dall'estero e si avvaleva dai rapporti avuti da VILLIRILLO e PAOLINI per ottenere il porto d'armi per uso di caccia, organizzando sotto la direzione di VILLIRILLO Romolo la raccolta dei voti da destinare ai politici vicini alla cosca o coi quali veniva stretto un patto come per il caso delle elezioni di Parma del 2007 a favore di BERNINI Giovanni Paolo (vds. infra capo di imputazione che qui si richiama)”*.

Di fatto, il giudice di prime cure assolveva il Lepera¹³⁸⁹ dal reato ascritto, osservando che gli elementi pur esistenti in atti apparivano indicativi di una certa contiguità del predetto con taluni membri della associazione (quali Villirillo, Gualtieri, Martino e Lamanna), della sua conoscenza di altri (quali Brescia, Blasco Gaetano e Paolini) e del soprannome attribuito a Grande Aracri Nicolino (*“il giovanotto”*), nonché di una di lui generica disponibilità a fornire notizie su soggetti che interessavano al boss per una *“imbasciata”*; egli si era inoltre prestato, su richiesta del Villirillo, a curare una raccolta di voti per l'elezione del sindaco di Parma del 2007¹³⁹⁰. E tuttavia tutto ciò non valeva, per il gup, ad attestare un organico inserimento dell'imputato nella associazione emiliana, mancando sia la prova del fatto che il predetto avesse partecipato a qualsiasi forma di accordo economico con il candidato favorito, sia l'apporto di ulteriori elementi (quale la ripetizione

¹³⁸⁹ Cfr. sentenza appellata, pp. 1290-1291.

¹³⁹⁰ cfr sub posizione Bernini

della medesima condotta in successive competizioni elettorali, o la partecipazione ad altre e diverse condotte delittuose o conniventi) idonei a trasformare l'interessamento in una prova di intraneità .

1. - I motivi di appello

a.- Il Pubblico Ministero interponeva appello allegando, in sintesi, i seguenti motivi.

Lepera è risultato intrattenere plurimi contatti con Villirillo, Lamanna, Paolini, Gualtieri, Battaglia, Martino, Diletto e Brescia. Pur non essendo direttamente intercettato, viene ascoltato allorquando dalle sue utenze telefoniche chiama o viene chiamato dagli altri indagati, le cui utenze sono sottoposte a controllo audio. Numerosi sono stati i contatti telefonici con Villirillo Romolo.

La valenza di Lepera all'interno del sodalizio sarebbe desunta, inoltre, dalla partecipazione dello stesso a due importati *summit* organizzati rispettivamente il 30/05/2011 a Parma presso il ristorante 'Al Veliero' ed il 25/06/2011 a Reggio Emilia presso il ristorante 'Antichi Sapori' di Brescia Pasquale; nonché, dal fatto che Villirillo Romolo incaricò Paolini Alfonso di intercedere attraverso le proprie conoscenze nelle istituzioni locali al fine di permettere a Lepera la concessione del porto d'armi per uso caccia dalla Questura di Parma.

Il Pubblico Ministero elencava quindi una ulteriore serie di elementi ritenuti significativi dell'intraneità dell'imputato: a) 17/08/2011: Lepera, in vacanza a Cutro, invita Villirillo e Gualtieri a pranzo; b) 28/08/2011: in una conversazione tenuta con Gualtieri, Lepera si mostra a conoscenza del soprannome dato a Grande Aracri (giovannotto); c) 26/12/2011: Lepera chiama Gualtieri, il quale gli chiede notizie sulle condizioni economiche dei fratelli Spagnuolo di Sissa nei confronti dei quali avrebbe dovuto fare una 'mbasciata per conto di Grande Aracri; d) 24/02/2012: telefonata tra Gualtieri e Lepera, che chiede al primo se debba << *essere sempre il più piccolo a chiamare il più grande* >> , frase che delineerebbe e confermerebbe il ruolo ricoperto dall'imputato, subordinato al Gualtieri, ma pur sempre intraneo al sodalizio criminale.

All'udienza del 09/06/2017 il Procuratore Generale rilevava peraltro che il primo rilievo riportato in capo di imputazione a sostegno della accusa doveva ritenersi frutto di un refuso, laddove si addebitava al Lepera di avere commesso "*una serie di nutritissima di reati di cui ai capi di imputazione che seguono*" , laddove di contro l'imputato non risultava essere accusato di nessun altro delitto oltre a quello di cui al Capo 1; conseguentemente, pur non esprimendo una rinuncia espressa all'appello proposto dal Procuratore della Repubblica di Bologna, il P.G. concludeva richiedendo la conferma della sentenza assolutoria di primo grado.

b.- L'imputato ha proposto appello incidentale chiedendo la riforma della sentenza impugnata per essersi questa limitata ad assolvere il Lepera soltanto per insufficienza di prove mentre le emergenze processuali consegnerebbero la prova certa dell'estraneità dell'appellante

rispetto a qualsiasi contesto criminale. In particolare, l'imputato sarebbe rimasto coinvolto nella vicenda processuale per il solo fatto di aver coltivato l'antica amicizia che lo lega a Gualtieri e Villirillo. Il lemma utilizzato (contiguità), se pur straordinariamente suggestivo, non avrebbe mai assunto, nel caso di specie, il significato di comunanza di interessi illeciti né di messa a disposizione, anche soltanto potenziale, dell'imputato a favore della cosca.

In particolare:

1) i contatti telefonici con Villirillo non riguarderebbero temi di interesse per il presunto sodalizio;

2) l'imputato non sarebbe stato presente né all'incontro del 30/05/2011 a Parma né a quello del 25/06/2011 a Reggio Emilia, incontri con riferimento ai quali non sarebbe comunque dimostrata l'impronta mafiosa del consesso, risultando peraltro presenti soggetti non imputati;

3) l'interessamento del Paolini Alfonso per ottenere il porto d'arma per uso caccia sarebbe stato provocato da Villirillo, per puro spirito di amicizia;

4) la cena a casa dell'imputato il 28/05/2011, giorno in cui Villirillo e Gualtieri rientravano da Roma dopo l'incontro con Grande Aracri Nicolino al policlinico Gemelli, non proverebbe che lo scopo dell'incontro, al quale poi Gualtieri comunicò di non poter andare per sopravvenuti impegni, fosse quello di trasmettere al Lepera direttive da parte del Grande Aratri;

5) il contrasto insorto con Martino Alfonso sarebbe nato per motivi di lavoro (un'opera non eseguita a regola d'arte dal Martino) per cui la ricostruzione investigativa sarebbe frutto di un mero pregiudizio;

6) ¹³⁹¹

7) le telefonate intercorse con Gualtieri Antonio, nelle quali quest'ultimo si riferisce al 'giovannotto' e ad una 'mbasciata' da portare ai fratelli Spagnolo di Sissa per conto del boss cutrese, non legittimerebbero le deduzioni della Procura, non essendo accertato da alcuna sentenza che l'appellativo 'giovannotto' riguardi Grande Aracri Nicolino, né essendo emerso cosa volesse intendere il Gualtieri parlando di 'mbasciata';

8) la Procura di Bologna avrebbe mancato di indicare la rilevanza di un presunto incontro svoltosi il 20/10/2011 presso il Ristorante Antichi Sapori tra Battaglia Pasquale e Paolini Alfonso per discutere della compravendita di automobili in Germania al quale il Lepera sarebbe stato interessato;


9) l'imputato non avrebbe avuto alcun ruolo nelle dinamiche riguardanti il presunto patto elettorale tra Bernini e Villirillo Romolo ma si sarebbe limitato a partecipare, al pari di molte altre

¹³⁹¹ Il punto 6) risulta omissso nell'atto di appello incidentale.

persone di origine cutrese, alle manifestazioni politiche organizzate dal Bernini durante la campagna elettorale.

2. – Motivi della decisione

Preliminarmente si osserva come l'imputato non abbia alcun interesse a presentare impugnazione incidentale risultando assolto con l'ampia formula "per non aver commesso il fatto"; di talché l'impugnazione in esame deve ritenersi inammissibile, oltre che in forza del dato normativo¹³⁹², anche sulla scorta di univoca giurisprudenza di legittimità¹³⁹³. Si è comunque tenuto conto dell'atto come memoria difensiva¹³⁹⁴.

- 
- La prima osservazione che si impone con riferimento alla impugnazione del P.M. riguarda la contestazione dell'accusa. Così come correttamente osservato dal P.G. in udienza, contrariamente a quanto premesso nel capo d'imputazione 1/41, non risulta contestato all'imputato alcun reato scopo. E se è ben vero che il delitto di partecipazione ad associazione mafiosa non necessita per la sua integrazione della commissione anche di uno o più reati scopo, è tuttavia altrettanto indubbio che in assenza di tali spie oggettive sia imprescindibile operare una analisi puntuale e ad ampio respiro della condotta di vita tenuta dal soggetto accusato di intraneità ad un sodalizio 'ndranghetista, per evincerne ulteriori e diversi segnali della stabile ed operativa compromissione nel consorzio criminoso.
 - Ora, nel caso di specie va sottolineato, richiamando quanto sostenuto dal P.G. in udienza¹³⁹⁵ che ai due incontri dal carattere asseritamente mafioso (avvenuti il 30/05/2011 al ristorante "Veliero" di Parma ed il 25/06/2011 presso il ristorante "Antichi Sapori" di Reggio Emilia) cui avrebbe partecipato il Lepera erano presenti anche persone ritenute estranee alla

¹³⁹² "L'art. 593, comma secondo, cod. proc. pen., che prevede l'inappellabilità da parte dell'imputato della sentenza di proscioglimento perché il fatto non sussiste o per non avere commesso il fatto, è disposizione che si riferisce sia all'appello principale che a quello incidentale. Legittimamente, pertanto, è dichiarata l'inammissibilità dell'appello incidentale dell'imputato avverso la sentenza di assoluzione perché il fatto non sussiste che sia stata impugnata dal P.M." (Sez. 4, n. 6560 del 29/05/1996 - dep. 26/06/1996, Passeri, Rv. 205244)

¹³⁹³ Sez. 6, **Sentenza n. 23253** del 15/05/2012 Ud. (dep. 13/06/2012) Rv. 253007 "È inammissibile, per carenza d'interesse, l'appello incidentale proposto dall'imputato che, sia pure evocato nel giudizio di appello a seguito di impugnazione del P.G., sia stato assolto in primo grado con la formula "il fatto non sussiste".

¹³⁹⁴ "È legittima la qualificazione quale memoria difensiva ex art. 121, comma primo, cod. proc. pen. dell'appello incidentale dichiarato inammissibile che sia stato proposto dagli imputati già assolti in primo grado per non aver commesso il fatto, ai sensi dell'art. 530, comma secondo, cod. proc. pen., al fine di ottenere l'assoluzione in base al primo comma del medesimo articolo." (Sez. 1, n. 37348 del 06/05/2014 - dep. 09/09/2014, P.G. in proc. Witczak Lewandowska e altro, Rv. 260277).

¹³⁹⁵ Cfr. trascrizione stenotipica dell'udienza 9 giugno 2017, p. 80.

cosca¹³⁹⁶. All'equivoco dato indiziario appena evidenziato si aggiunge il carattere occasionale della partecipazione a questi incontri, i quali si collocano all'interno di un panorama cronologico esteso per circa quattro anni dal 2007 al 2012.

- L'altro elemento indiziario valorizzato in appello riguarda l'interessamento del Lepera per il candidato Bernini nella campagna elettorale del 2007, ma sul punto il primo giudice ha correttamente osservato come le organizzazioni mafiose, per ottenere sostegno ai candidati che sponsorizzano, non si rivolgano soltanto ai mafiosi ma anche ad ambienti a loro contigui. Il dato valorizzato sembra comunque rivelare un carattere piuttosto occasionale, non risultando interessamenti nelle consultazioni elettorali successive.
- L'appellante ha poi allegato un ulteriore elemento indiziante, costituito dall'interessamento di Paolini Alfonso – il braccio destro di Sarcone Nicolino – per fare ottenere all'imputato il porto di fucile da caccia. Sul punto lo stesso Procuratore Generale ha osservato come il dato indiziario valga, al più, a dimostrare mera contiguità con esponenti mafiosi, non certo l'intraneità alla cosca¹³⁹⁷.
- Resta da considerare la circostanza che l'imputato, verosimilmente per una questione di lavoro, ebbe a sottoporre a Villirillo Romolo una controversia insorta con Martino Alfonso, questi ultimi entrambi condannati in questa sede per l'appartenenza all'associazione di cui al capo 1). Sul punto lo stesso Procuratore Generale ha affermato come questa circostanza, se da un lato conferma la posizione apicale del Villirillo, dall'altro si rivela piuttosto neutra rispetto alla posizione del Lepera, costituendo un fatto notorio che i capi di un'associazione di tipo mafioso svolgano talora la funzione di arbitri in controversie insorte non soltanto nei confronti dei sodali ma anche di gente contigua al sodalizio.

In definitiva, ciò che emerge dal compendio probatorio risulta essere esclusivamente una situazione di mera contiguità tra l'imputato e alcuni esponenti del clan mafioso. Manca non solo la prova di un coinvolgimento, anche solo a livello embrionale, occasionale o programmatico dell'imputato in alcuno dei reati scopo del sodalizio, ma anche (e soprattutto) la prova di un rapporto stabile e funzionale del Lepera rispetto alla cosca nel suo complesso, di un suo qualsivoglia altro contributo causale rispetto agli scopi del sodalizio e soprattutto di una messa a disposizione del predetto con riferimento all'illecito programma della cosca emiliana.

¹³⁹⁶ Il P.G. ha indicato: "*Gangi Giovanni che fu vittima di usura e che è il signore contiguo ma non mafioso che presentò Villirillo a Bernini, Villirillo Giuseppe che non è nemmeno imputato, i due fratelli De Ceglie, Bonifazio Giuseppe, anche costoro come Villirillo Giuseppe, nemmeno imputati*", trascrizione stenotipica udienza 09/06/2017, p. 81.

¹³⁹⁷ Cfr. trascrizione stenotipica dell'udienza 09/06/2017, p. 81. Il rappresentante dell'accusa ha anche osservato come il dato riveli "*semmai un significato inquietante non tanto nei confronti del Lepera ma di quei pubblici ufficiali che si interessarono per agevolare la pratica burocratica a favore di questo personaggio.*

Alla stregua dell'insufficiente quadro probatorio appena riassunto si impone la conferma della sentenza assolutoria di primo grado.

È appena il caso di osservare come la formula assolutoria dubitativa risulti più aderente alla realtà, cosicché l'appello incidentale, oltre che inammissibile risulta anche infondato.

Invero, costituisce *jus receptum* il principio secondo cui *“Ai fini dell'integrazione della condotta di partecipazione ad un'associazione di tipo mafioso, l'investitura formale o la commissione di reati-fine funzionali agli interessi dalla stessa perseguiti non sono essenziali, in quanto rileva la stabile ed organica compenetrazione del soggetto rispetto al tessuto organizzativo del sodalizio, da valutarsi alla stregua di una lettura non atomistica, ma unitaria, degli elementi rivelatori di un suo ruolo dinamico all'interno dello stesso. (Nella specie, la Corte ha ritenuto che detto ruolo potesse evincersi, sulla base di una valutazione complessiva delle risultanze fattuali, in relazione ad un indagato che, pur non raggiunto da indizi circa la sottoposizione a rituale affiliazione e la commissione di specifici reati-fine, godeva della possibilità di confrontarsi direttamente con soggetti di comprovata "mafiosità", frequentava il "luogo di appuntamenti" dei sodali ed intratteneva con i medesimi movimentazioni di denaro)*¹³⁹⁸.

Nel caso di specie, una valutazione non atomistica delle risultanze processuali – si allude ad esempio alle telefonate in cui Gualtieri parla con il Lepera del 'giovanotto', cioè di Grande Aracri Nicolino,¹³⁹⁹ ma anche ai frequenti contatti dell'imputato con sodali in posizione apicale quali Villirillo Antonio e lo stesso Gualtieri¹⁴⁰⁰ - legittima il dubbio di colpevolezza.

Correttamente, pertanto, il primo giudice ha assolto l'imputato richiamando il capoverso dell'art. 530 c.p.p.

¹³⁹⁸ Cassazione penale sez. V, 17 ottobre 2016 n. 4864 in CED Cass. pen. 2017 Rv. 269207.

¹³⁹⁹ Sul punto si rimanda alle motivazioni relative alla posizione di Gualtieri Antonio.

¹⁴⁰⁰ La scheda predisposta dai carabinieri di Fiorenzuola d'Arda indica che il Lepera mantiene stretti rapporti con LAMANNA Francesco, VILLIRILLO Romolo, PAOLINI Alfonso, GUALTIERI Antonio, BATTAGLIA Pasquale, con MARTINO Alfonso, DILETTO Alfonso, BRESCIA Pasquale e DE CEGLIE Antonio.

31. MANICA GIUSEPPE

Manica Giuseppe veniva giudicato per il reato di **reimpiego dei proventi delle associazioni mafiose** Arena/Nicoscia e Grande Aracri tramite la predisposizione di impianti societari o l'utilizzazione degli stessi per fatturare operazioni inesistenti, in particolare tramite le cd. "frodi carosello" finalizzate alla indebita percezione dell'IVA (sub **capo 96**); per il delitto di **dichiarazione fraudolenta di imposte** in forza dell'utilizzo delle precitate fatture per operazioni inesistenti (sub **capo 97**); per l'ipotesi di **emissione di fatture per operazioni inesistenti** per giustificare e coprire gli esborsi di denaro a favore delle società di cui al capo 96 (sub **capo 98**); per il delitto di **contraffazione di marchi** e segni contraffatti con riferimento alle schedine "Kingston" cedute alla MC INFORMATICA E TELECOMUNICAZIONI Spa (sub **capo 99**).

Il gup, sulla scorta delle argomentazioni già riassunte nel capitolo generale sulle "frodi carosello" e specificamente operate per l'imputato ad aff. 871 e ss. (cui si fa rinvio) lo condannava per le fattispecie contestate sub capi 96 e 98 alla pena di mesi 10 di reclusione ed € 1.000 di multa, come aumento in continuazione con i reati di cui alla sentenza n. 2266/11 del 7/10/2011 del GUP Tribunale di Bologna (parzialmente riformata dalla C.diA. di Bologna con sent. 1814/14 del 27/5/2014, irrevocabile il 1/7/2015). Il Manica veniva di contro assolto dalle residue ipotesi di reato ascrittegli, per insufficienza di prove in ordine alla di lui consapevole partecipazione dei reati in questione.

1.- I motivi di appello.

Avverso tale pronuncia proponeva **appello il Manica, rilevando** :

1) quanto al capo 96) la genericità delle imputazioni, che non sembrano rispettare i principi della contestazione dell'addebito (enunciazione del fatto storico "in forma chiara e precisa"); non può trarsi la prova della responsabilità per i fatti oggi ascritti dalla precedente condanna nel procedimento "Point Breack" ed i soli fatti di essere dipendente del Pelaggi, di avergli fatto da autista e di essere stato trovato in possesso di materiale riconducibile a G.P.Z. Trading non costituiscono prova di condotta costitutiva del reato in contestazione, trattandosi di logica conseguenza dell'asserito rapporto di lavoro dipendente. Quanto all'unica telefonata cui si fa riferimento nell'impugnata sentenza (in cui Manica riferisce a Pelaggi di avere saputo dal Curcio che il denaro non era arrivato) la stessa risulta priva di rilievo, non emergendo dalla stessa che il Manica conoscesse le ragioni dei movimenti del denaro in questione, né una sua compartecipazione alla progressa attività criminosa che avrebbe prodotto tale denaro.

2) quanto al capo 98), trattandosi di reato proprio, poteva essere realizzato solo dal soggetto che rivestiva la qualifica di legale rappresentante, mentre il Manica era un semplice dipendente del Pelaggi; non vi è prova che l'imputato abbia compilato le dichiarazioni dei redditi o altre dichiarazioni fiscalmente rilevanti e, quand'anche vi fosse, non sarebbe dimostrata la consapevolezza da parte dello stesso dell'utilizzo di documenti attinenti ad operazioni inesistenti.

2.- Motivi della decisione

Ritiene la Corte che la sentenza impugnata sia del tutto corretta in punto di fatto e condivisibile in punto di diritto, mentre affatto generiche e sostanzialmente scollegate dalle argomentazioni espresse dal giudice di prime cure appaiono le censure espresse in appello, al punto da situare il medesimo atto di impugnazione ai limiti della inammissibilità: declaratoria di inammissibilità peraltro richiesta espressamente dal P.G. in udienza.

Debbono intanto qui intendersi integralmente richiamate tanto la ricostruzione dei fatti e delle condotte operata dal gup, quanto le considerazioni espresse nella presente sentenza, e più in particolare nella parte generale sulle "frodi carosello" e nelle posizioni relative a Pelaggi Paolo e Salwach Michael Stanley.

Del tutto sfornita di fondamento appare in primo luogo la contestazione relativa alla genericità dell'accusa, di contro compiutamente e puntualmente descritta in capo di imputazione e peraltro accettata dall'appellante senza censura alcuna nel momento in cui proponeva istanza di rito abbreviato, oltre che chiaramente specificata nelle conclusioni già rese dalle parti in I° grado, e soprattutto nelle indagini di P.G. in atti: si fa qui in particolare riferimento alla amplissima ed estremamente precisa nota conclusiva dei Carabinieri di Modena del 12/6/13 (parte seconda), in cui venivano riportate tutte le emergenze oggettive acquisite con riferimento alle diverse aziende ed ai singoli soggetti coinvolti nelle cd. "frodi carosello" e specificate le operazioni poste in essere da ciascuno dei predetti.

Quanto al richiamo operato in appello in ordine al procedimento "Point Breack", è ben vero che il sistema di triangolazioni fiscali fraudolente attuato da Pelaggi tra il 2004 ed il 2008 tramite la Point One e la Elite Trading Srl si riproponeva con modalità più complesse e grazie alla costituzione di nuove e diverse aziende nel periodo immediatamente successivo alla chiusura della Point One; i fidati e già collaudati coadiutori del Pelaggi – Pezzatti, Manica e Nigro- che gli erano stati acclaratamente vicini nella precedente fase del suo operato (come indiscutibilmente attestato da sentenze ormai definitive¹⁴⁰¹) lo seguivano anche nella nuova vicenda, venendo peraltro questa volta affiancati da nuovi personaggi di origine calabrese (Giglio Giuseppe, Curcio Domenico e

¹⁴⁰¹ Sent. GUP Bologna n. 2266/11, irrev. in data 1/7/2015 e Sent. Trib Modena n. 11/12, irrev. il 5/10/2014

Giuseppe, Riillo Pasquale , Clausi Agostino, Vulcano Mario) e non (Salwach Michael , Crugliano Gianluca e Busia Marco).

Di conseguenza, come chiarito nel capitolo generale sulle “frodi carosello” ed esaminando la posizione di Pelaggi, la definitività degli accertamenti e delle condanne riportate dal predetto e dai suoi correi (tra cui lo stesso Manica) nell’indagine “Point Breack” non vale certamente a fondare una pronuncia di *bis in idem* con riferimento alle odierne contestazioni (attesa la diversità temporale, spaziale , oggettiva e soggettiva delle condotte), ma men che meno può indurre a considerare come unici ed esaustivi elementi di prova , validi anche in “Aemilia”, quelli assunti in essa precedente indagine : vero è, di contro, che era in forza di nuovo materiale captativo¹⁴⁰², e delle ulteriori, diverse acquisizioni documentali e probatorie (reperate tramite perquisizioni, sequestri, accertamenti bancari e fiscali, rogatorie internazionali e dichiarazioni di testi e coimputati), tutte eseguite al di fuori dell’indagine “Point Breack”, che venivano individuate le singole responsabilità per le nuove, illecite condotte emerse nel procedimento “Aemilia”. Resta il fatto, tuttavia, che l’accertato coinvolgimento del Manica nelle condotte perpetrate dal Pelaggi nell’ambito del procedimento già conclusosi con sentenza definitiva vale ad attestarne la consapevolezza ed attitudine partecipativa nel settore delle frodi carosello consumate con le persone, le modalità e per i fini di cui anche oggi si discute; ed è evidente che la permanenza ed operatività dell’appellante nel circuito delle aziende – acclaratamente inesistenti ed utilizzate per le frodi IVA- gestite dal Pelaggi nella regione Emilia Romagna anche in nome ed a favore delle cosche calabresi ¹⁴⁰³, costituisce un chiaro elemento probatorio circa il cosciente ed effettivo inserimento del Manica all’interno del sistema delle frodi in questione.

Ma vi è di più : il Manica era intanto uno dei due unici dipendenti di CDI Technology (unitamente a Nigro Barbara) , cartiera italiana perno delle “frodi carosello”, le cui attività risultavano sovrapponibili a quelle effettuate con le precedenti società (Point One). Essa società vantava acquisti nell’intera annualità del 2010 per oltre 7 milioni di euro - ben 6.567.017,42 di euro dei quali dalla sola MB Trading¹⁴⁰⁴ altra riconosciuta cartiera del sistema (come chiarito nel capitolo generale sulle frodi carosello) - e vendite per quasi 6 milioni , con una eccedenza di

¹⁴⁰² le intercettazioni venivano interrotte nell’indagine “Point Breack” nel febbraio 2008 e riprendevano solo dal 1/4/10 dando il via ad un nuovo procedimento, come da stralcio in atti, da cui traeva forza ed origine l’indagine “Aemilia”

¹⁴⁰³ Cfr. Telefonata nr. 834, delle ore 10:32:25 del 28/05/2010 (RIT 1019/2010), intercettata sull’utenza 393457876720 in uso a Manica Giuseppe: questi, parlando con Vulcano del fatto che Pelaggi era partito per la Calabria, spiegava in maniera criptica ma al contempo estremamente significativa al motivo del viaggio :” è andato a fare certe imbasciate...”

¹⁴⁰⁴ si consideri tra l’altro che MB era affatto priva di dipendenti, e nel solo I° semestre 2010 aveva apparentemente effettuato pagamenti verso la MMC (azienda definita inesistente dalle dogane austriache) per €3.428.451,00 a fronte di merci uscite dal magazzino della medesima MMC per €3.108.634,00, mentre gli acquisti fatturati ad MB ammontavano ad €4.572.244,00, (fatture pertanto non giustificate per oltre un milione di euro)

magazzino pari ad €1.272.368,16 : merce che tuttavia, all'atto della perquisizione effettuata il 30/6/10, non veniva affatto rinvenuta, come documentato dalle fotografie in atti che attestano come il magazzino della società fosse completamente vuoto. Sembra allora difficile sostenere che il Manica potesse ignorare la fittizietà della operazioni attuate da e tramite la CDI Technology, segnatamente laddove era a lui che veniva frequentemente affidato il compito di spostare i prodotti da un magazzino all'altro per agevolare vendite prive di oggetto realmente esistente ¹⁴⁰⁵.

L'imputato, peraltro, era già stato assunto nel 2009 dal Pelaggi anche come dipendente dalla INT Srl ¹⁴⁰⁶ società (costituita il 10 marzo 2008) con sede in Gualtieri, ovvero nella roccaforte di Giglio Giuseppe, ed apparentemente amministrata da Curcio Giuseppe (suocero del Giglio); il capitale sociale di € 10.000 era interamente detenuto dalla SICE Srl, altra società riferibile a Giglio Giuseppe (sebbene formalmente amministrata dal figlio del predetto Curcio Giuseppe, Domenico) e coinvolta nelle bancarotte patrimoniali e documentali di cui ai capi 101) e ss.. La INT, all'atto dell'accesso della GdF di Guastalla operato il 13/10/09, risultava priva della necessaria documentazione prevista e non affatto operativa -come peraltro confermato dalla segretaria Vecchi Daniela-, ancorché presso la stessa venissero reperiti i riscontri dei bonifici bancari (spesso seguiti direttamente dal Manica, per quanto emergente chiaramente dalle intercettazioni telefoniche che di seguito verranno richiamate) e delle fatture di acquisto e vendita per ingenti importi apparentemente gestiti dalla società. Si trattava, conseguentemente, di altra cartiera del circuito delle "frodì carosello" gestite in "Aemilia" da Pelaggi, Manica e compagni, similmente a quanto già fatto da medesimo Pelaggi, sempre unitamente al Manica e ad altri coimputati, nell'indagine "Point Breack".

Inoltre, in occasione della perquisizione effettuata nell'abitazione dell'imputato in data 30.06.10, lo stesso veniva trovato nella disponibilità di materiale (timbri ¹⁴⁰⁷ e mazzi delle chiavi del magazzino) riferibile alla società G.P.Z. TRADING, società a sua volta coinvolta nelle frodi in contestazione - poiché risultata priva di dipendenti ed evasore totale negli anni 2009 e 2010- ed oggetto di intestazione fittizia (vedi capo 100), tra l'altro, proprio alla segretaria Vecchi.

Il coinvolgimento del Manica in ben tre delle aziende comprovatamente utilizzate da Giglio e Pelaggi per effettuare le triangolazioni di fatture per operazioni inesistenti di cui in rubrica non lascia spazio alcuno alle pur generiche tesi difensive proposte in appello, così come sopra riassunte sia al punto 1), sia al punto 2).

¹⁴⁰⁵ vedi tra le tante Tel nr. 153, del 27/05/2010 (RIT 1162/2010), intercettata sull'utenza 393457457197 in uso a Pelaggi Paolo

¹⁴⁰⁶ vedi elenchi INPS dei lavoratori dipendenti della società, come riportati anche nella nota conclusiva dei CC. di Modena del 12/6/13, aff.675

¹⁴⁰⁷, riportanti l'intestazione completa e le diciture: "ACCETTATA CON RISERVA" - "L'AMMINISTRATORE" - "RICEVUTA MERCE"

Una tale considerazione, trova peraltro piena conferma anche nell'esplicito contenuto delle telefonate intercettate ¹⁴⁰⁸, che definiscono chiaramente l'imputato quale consapevole e fidato collaboratore del Pelaggi e di Giglio : si vedano in tal senso le conversazioni riportate in sentenza ¹⁴⁰⁹ e quelle inserite nella annotazione conclusiva dei Carabinieri di Modena del 12/6/13 ¹⁴¹⁰ da cui emerge, da una parte, che lo stesso si occupava di movimentare la merce (esistente o meno che essa fosse ¹⁴¹¹) , di effettuare operazioni bancarie perlopiù per conto del Pelaggi ¹⁴¹² e di gestire unitamente allo stesso MB Trading ¹⁴¹³ e, dall'altro, che riceveva ordini anche da Giglio: ordini dei quali, peraltro, egli appariva essere ben più a parte di quanto non fosse l'apparente amministratore di SICE e CDI, Curcio Domenico, tanto da essere addirittura incaricato dal Giglio di spiegare al predetto come procedere in determinate operazioni ¹⁴¹⁴. Egli non era, pertanto, solo un mero dipendente (come sostenuto in appello) bensì un vero e proprio correo, consapevole e partecipante delle azioni delittuose in contestazione, tanto da essere addirittura inviato da Pelaggi ad incontrare

¹⁴⁰⁸ RIT 1019/2010 , N. 20 - 28 - 34 - 35 - 39 - 85 - 111 - Fal. 36 rif. 4425 - 4427 pt. 2

¹⁴⁰⁹ RIT 633/2010 TEL. N. 59; RIT 640/2010 TEL N. 503 e 512

¹⁴¹⁰ Parte II^, aff. 675 e ss.; vedi anche faldone 36 RIF 4425-4427 parte 2^

¹⁴¹¹ cfr. Tel. nr. 91, del 12/05/2010 (RIT 1019/2010), intercettata sull'utenza 393457876720 in uso a Manica Giuseppe. Utenza chiamante 393277370867 (intestata a DITTA MB TRADING SRL), in uso a Busia Marco : Manica si informa se i televisori sono stati "sbloccati".

Esplicita sulla fittizietà oggettiva delle operazioni gestite anche tramite Manica è poi la Tel nr. 153, del 27/05/2010 (RIT 1162/2010), intercettata sull'utenza 393457457197 in uso a Pelaggi Paolo, che chiarisce che i prodotti (televisori e Wii) venduti potevano essere spostati, a piacimento, da un magazzino all'altro, per simulare le varie compravendite: per avviare la vendita fasulla, Pelaggi esortava Vulcano, con il coinvolgimento di Manica Giuseppe, a trasportare presso una logistica di Parma (la Schenker), un certo numero di televisori e di consolle Nintendo WII, (reperendoli presso il magazzino di Montecchio Emilia e le abitazioni di Giglio Giuseppe e Giglio Giulio), così da simulare la presenza in loco della merce. A questo punto, Nigro Barbara, segretaria della C.D.I. TECHNOLOGY, avrebbe potuto inviare una mail alla logistica ed, indicando falsamente i dati del cliente, chiedere una inspection, con la quale il cliente era formalmente avvisato che la merce era in deposito e poteva eseguire il pagamento.

cfr anche Tel nn. 48 e 64 del 08/04/2010 (RIT 633/2010), intercettate sull'utenza 393451304964 in uso a Pelaggi Paolo. Utenza chiamante 393737434530, in uso a Manica Giuseppe

¹⁴¹² cfr Telefonata nr. 59, delle ore 14:49:41 del 08/04/2010 (RIT 633/2010), intercettata sull'utenza 393451304964 in uso a Pelaggi Paolo. Utenza chiamata 393737434530, in uso a Manica Giuseppe.

Cfr. anche Tel. nn. 80, , 125 e 126 del 09/04/2010 (RIT 633/2010), intercettate sull'utenza in uso a Pelaggi Paolo con quella in uso a Manica Giuseppe. e n.361 del 09/04/2010 (RIT 639/2010), intercettata sull'utenza in uso a CURCIO Domenico : Pelaggi contattava Manica Giuseppe riferendogli che alle 08.30 avrebbe dovuto eseguire il bonifico: questi confermava che si sarebbe recato in banca con Curcio Domenico, unico delegato ad operare sul conto corrente di C.D.I. TECHNOLOGY S.r.l. . Dopo alcune ore Curcio accertava che sul conto della MPS di Cavriago un bonifico non era stato ancora accreditato, per cui chiedeva all'impiegata di inviargli la contabile non appena disponibile al numero di fax 0522829120, intestato a C.D.I. TECHNOLOGY S.r.l.; era peraltro Manica ad avvisare Pelaggi del mancato accredito, e successivamente ad informarlo che dalla BARTOLINI, incaricata di trasportare le 83 TV ,, avevano chiesto a chi dovevano fatturare il servizio reso. Venuto a conoscenza che Manica aveva fatto il suo nome, Pelaggi si arrabbiava precisando che dovevano riferire che la spedizione era stata ordinata dal nipote Francesco (Pelaggi Francesco), impiegato presso CORE TECHNOLOGY S.r.l. .

¹⁴¹³ vedi nota CC MODENA 12.06.13 nel Fal. 102 busta cd + scatola cd → pag. 794 ss

¹⁴¹⁴cfr Telefonata nr. 503 e 512, del 13/04/2010 (RIT 640/2010), intercettata sull'utenza 393355734251 in uso a Giglio Giuseppe: questi chiamava Curcio Domenico, , ma si faceva passare Manica Giuseppe e lo esortava in questo modo: "ohi Giusè, stavo dicendo tornate indietro, sopra il conto della SICE deve fare tre assegni da 10, Mimmo, circolari, liberi, intestati a lui ed uno di 9.000... eh... velocemente e portameli qua, Giusè, che mi servono subito, urgenti" ¹⁴¹⁴, salvo poi arrabbiarsi con Curcio, perché disattendeva sempre le sue disposizioni (gli assegni da emettere erano nel frattempo divenuti 8 da 10.000 ciascuno)

emissari di Salwach per concordare gli affari ¹⁴¹⁵ o a presentarsi presso altre aziende coinvolte nelle frodi (DORICART) per risolvere problematiche che avrebbero richiesto la presenza del medesimo Pelaggi e di Giglio, peraltro contemporaneamente impegnati su altri fronti¹⁴¹⁶. Ed era di Manica che Giglio si serviva per beneficiare Cianflone Antonio dei propri servigi corruttivi¹⁴¹⁷, a riprova chiarissima della fiducia di cui i consociati lo ritenevano degno.

Avendosi poi specifico riguardo ai motivi di appello relativi al capo 98), ovvero alla emissione di fatture per operazioni inesistenti – in cui si evidenzia che il reato in questione costituisce un reato proprio e come tale astrattamente realizzabile esclusivamente dal legale rappresentante della società-, giova rimarcare che il soggetto attivo del delitto previsto dall'art. 8 del D.Lgs. n. 74/2000 è **chiunque** emette fatture o documenti per operazioni inesistenti, **anche se non obbligato alla tenuta delle scritture contabili**. La fattispecie criminosa, infatti, non prevede alcuna particolare qualificazione per i soggetti agenti ¹⁴¹⁸e in deroga al principio di cui all'art. 9 D.Lgs. 10 marzo 2000, n. 74 non esclude il concorso di terzi nella condotta di chi emette la fattura o il documento per un'operazione inesistente (art. 8, comma primo, D.Lgs. citato), in quanto si tratta di reato comune soggetto alle regole generali di cui all'art.110 cp.¹⁴¹⁹.

Dalle argomentazioni sin qui espresse si evince in modo chiaro la compartecipazione cosciente del Manica ai delitti sub capi 96) e 98) ascritti ai correi con riferimento alle società presso le quali il predetto svolgeva le mansioni di coadiutore del Pelaggi e del Giglio.

Conseguentemente la sentenza impugnata va integralmente confermata con reiezione dei motivi di impugnazione e condanna del Manica al pagamento delle spese processuali del grado , oltre che- in solido con gli altri imputati- al pagamento delle spese di patrocinio in appello a favore delle costituite p.c. del Ministero dell'Interno e dell'Agenzia delle Entrate, liquidate come in dispositivo.

¹⁴¹⁵ cfr tel. nr. 10 e 105, del 27/04/2010 (RIT 823/2010), intercettata sull'utenza 41763435531 in uso a Pelaggi Paolo.

¹⁴¹⁶ Cfr. Tel. nr. 20, 28, 34, 35, 39, 41, 42, 43 dell'11/05/2010 (RIT 1019/2010), intercettata sull'utenza 393457876720 in uso a MANICA Giuseppe. Utenza chiamante o chiamata 393457457197 (intestata a SRL C.D.I. TECHNOLOGY), in uso a PELAGGI Paolo.

¹⁴¹⁷ vedi nota CC MODENA 04.12.13 parte V nel Fal. 102 busta cd + scatola cd

¹⁴¹⁸ Sez. 3, *Sentenza n. 25129 del 17/04/2008* Ud. (dep. 19/06/2008) Rv. 240545

¹⁴¹⁹ Cfr anche quanto chiarito nella parte generale sulle "Frodi carosello"

32. MARTINO ALFONSO

Martino Alfonso veniva condannato dal gup presso il Tribunale di Bologna alla pena di anni nove di reclusione per avere fatto parte dell'associazione di tipo mafioso contestata al **capo 1)** in qualità di partecipe; per avere illecitamente detenuto una pistola semiautomatica Beretta calibro 9 corto con matricola abrasa e relativo munizionamento, con l'aggravante della finalità di agevolare l'attività dell'associazione di cui capo 1) (**capo 140 novies**); e per avere illecitamente ceduto sostanza stupefacente del tipo cocaina ai soggetti e nelle date indicate nell'imputazione (**capo 184**). Esclusa in concreto l'applicazione della recidiva, la pena finale veniva determinata dal gup muovendo dal minimo edittale del più grave delitto sub 1) di anni 12 di reclusione, aumentata per la continuazione di mesi 9 di reclusione per ciascuno degli altri due delitti contestati, giungendosi quindi alla pena finale di anni 13, mesi 6 di reclusione, ridotta di un terzo per il rito.

La ricostruzione dei fatti e delle responsabilità così come ritenuta in sentenza, può riassumersi come segue :

- quanto al **reato associativo** venivano valorizzati molteplici elementi emersi nel corso delle indagini: le dichiarazioni dei collaboratori di giustizia Marino Vincenzo e Cortese Angelo Salvatore, lo stretto rapporto del Martino con Villirillo Romolo, l'essersi il predetto reso protagonista nella campagna elettorale del 2012 per l'elezione del Sindaco di Parma, la sua collaborazione con Lamanna Francesco - al quale l'imputato offriva un costante ausilio nel recupero delle somme da questi pretese nella gestione dei cantieri-, la partecipazione a riunioni indette dai vertici del sodalizio, al cui oggetto era direttamente interessato Grande Aracri Nicolino, i contatti con altri soggetti legati al Lamanna (Rocca Antonio e Muto Salvatore), la partecipazione al matrimonio della figlia del boss cutrese, il rinvenimento nella sua disponibilità di un'arma clandestina e di un giubbotto antiproiettile;
- in ordine al delitto di cui al **capo 140 novies**) il giudice di primo grado rilevava che nel corso della perquisizione domiciliare che aveva accompagnato l'esecuzione dell'ordinanza cautelare nei confronti dell'imputato, erano stati sequestrati un giubbotto antiproiettile mimetico, nell'armadio della camera da letto matrimoniale dallo stesso occupata ed una pistola Beretta calibro 9 con matricola abrasa a caricatore completo di 7 cartucce stesso calibro, occultata nel vano motore del frigorifero presente in cucina. Il Gup riteneva in forza di tale duplice rinvenimento che il fatto integrasse gli estremi del reato ascritto al capo 140

novies ed inoltre che il delitto fosse funzionale agli interessi della consorteria della quale il Martino veniva ritenuto intraneo ed a costante disposizione¹⁴²⁰;

- quanto alle ipotesi di cessione di stupefacente del tipo cocaina a Cenci Roberto, Dei Forti Rosario, Catrri Arjan, Catrri Xheladin e Marini Tiziano nel periodo che va dal mese di novembre 2011 a maggio 2012, la prova della responsabilità penale veniva ricavata dalle dichiarazioni del cessionario Cenci Roberto, dai messaggi sms intercorsi tra l'imputato e Marini Tiziano - il quale peraltro dichiarava di non volere rispondere alle domande degli Inquirenti "*perché ho paura delle conseguenze che ne potrebbero derivare da una mia eventuale ammissione su cessioni di cocaina da parte di Alfonso*" - e dalle intercettazioni ambientali captate all'interno della vettura dell'imputato con i due Catrri e con Dei Forti Rosario¹⁴²¹.

1.- Richieste preliminari dell'appellante

L'appellante ha avanzato svariate ed ampie richieste preliminari di ordine generale che, per doverosa sintesi, possono essere riassunte nei seguenti termini:

- richiesta di rinnovazione istruttoria ex art. 603 c.p.p. per acquisire documentazione relativa alla attività lavorativa dell'imputato ed istanza di messa a disposizione delle bobine di registrazione telefonica (**motivo 4/B**);

- richiesta di dichiarare inutilizzabili le intercettazioni depositate in atti posto che mancherebbero i verbali trascrittivi delle intercettazioni citate in sentenza a carico di Martino, che secondo i Carabinieri dovevano essere presenti negli allegati ma che non risulterebbero allegati agli atti (**motivo 3/A**); inoltre le motivazioni poste a sostegno dei provvedimenti autorizzativi sarebbero insufficienti e carenti in ordine ai necessari indizi (**motivo 3/B**);

- richiesta di dichiarare la nullità degli atti del procedimento per asserita mancanza in atti dei supporti magnetici e dei brogliacci trascrittivi delle intercettazioni, materiali che sarebbero stati richiesti tempestivamente al P.M., sennonchè i supporti magnetici sarebbero stati affidati ai periti del procedimento dibattimentale *Aemilia*, e non sarebbero più fisicamente in atti, con grave lesione del diritto di difesa e nullità eccezionale ex artt.180 e ss. c.p.p. Spetterebbe al P.M. l'obbligo di conservare detti supporti sino a sentenza definitiva, ex artt. 269 e 271 c.p.p. (**motivo 3/A**).

Tutte le testé esposte istanze o eccezioni preliminari vanno rigettate . Ed invero:

- circa l'inammissibilità delle richieste di integrazione istruttoria si rimanda alle motivazioni espresse nell'ordinanza emanata da questo Collegio in data 06/05/2017;

¹⁴²⁰ Cfr. sentenza appellata, p. 1012.

¹⁴²¹ Cfr. sentenza appellata, pp. 1067 e ss.

- a riguardo dell'eccepita mancanza agli atti dei supporti magnetici e dei brogliacci trascrittivi delle intercettazioni, si è già osservato, nella citata ordinanza 06/05/2017, che la richiesta della loro acquisizione al Pubblico Ministero risulta presentata dall'imputato soltanto il giorno 15/09/2016, mesi dopo l'emanazione della sentenza appellata e che, in ogni caso, appartenendo detto materiale al procedimento principale, ed essendo intervenuto regolare deposito dello stesso all'esito delle indagini preliminari, la difesa ha avuto la possibilità di accesso, come del resto si desume dall'esame dell'atto d'appello, dei motivi aggiunti e della memoria ex art. 121 c.p.p. depositata in data 08/07/2017;

- si è inoltre richiamato il principio secondo cui *"In tema di intercettazioni disposte in altro procedimento, l'omesso deposito degli atti relativi, ivi compresi i nastri di registrazione, presso l'autorità competente per il diverso procedimento, non ne determina l'inutilizzabilità, in quanto detta sanzione non è prevista dall'art. 270 cod. proc. pen. e non rientra nel novero di quelle di cui all'art. 271 cod. proc. pen. aventi carattere tassativo"*¹⁴²².

2. – I motivi di appello

a.- **capo 1.** Parte appellante ha innanzitutto reiterato in questa sede l'eccezione di incompetenza territoriale (con impugnazione dell'ordinanza reiettiva del GUP in data 06/11/15) per inesistenza (e mancanza di motivazione su) di una autonoma associazione mafiosa distinta da quella di Cutro. La valenza mafiosa della associazione non potrebbe essere desunta esclusivamente dal pericolo meramente presunto, in assenza di qualsivoglia azione intimidatrice, anche soltanto potenziale. Non potrebbe cioè bastare il collegamento con la famiglia di origine ed i connotati distintivi della 'ndrangheta, occorrendo altresì una manifestazione di forza intimidatrice nel nuovo contesto ambientale ove la cellula si è sviluppata. Di contro i continui e costanti contatti con Grande Aracri documenterebbero come nel caso di specie non vi fosse una 'ndrina autonoma, ma una appendice della associazione calabrese in Emilia (**motivo 1/A**).

Secondo l'appellante mancherebbero le prove per affermare l'autonoma azione intimidatrice, tanto è vero che il primo giudice: 1) valorizzerebbe precedenti sentenze che hanno accertato l'esistenza di autonome cellule mafiose (Grande Drago e Edilpiovra), senza tuttavia provare che nel caso di specie sia stata ereditata l'autonomia; 2) richiamerebbe numerosi episodi di incendi e danneggiamenti verificatisi nel periodo sul territorio, senza che di essi sia contestata l'attribuibilità agli odierni imputati; 3) lo stesso gup ammetterebbe che nel territorio emiliano mancavano le caratteristiche tipiche della 'ndrangheta (riti di affiliazione, doti, rigido controllo del territorio) e non motiverebbe sulla utilizzazione concreta del metodo mafioso, rifacendosi sempre al

¹⁴²² Cass. Pen., Sez. 5, n. 1801 del 16/07/2015 - dep. 18/01/2016, Tunno, Rv. 266410.

collegamento con Cutro: non sarebbe dato di comprendere nel caso di specie dove stia la differenza tra le ipotesi previste dall'art. 416 bis e dal semplice art. 416 c.p. 4) avrebbe ricavato la prova da intercettazioni telefoniche spesso in dialetto ed incomprensibili, spesso con vuoti colmati dalla P.G. attraverso operazioni logiche che non tollererebbero ulteriori inferenze, conducendo in tal modo verso una motivazione congetturale.

L'appellante ha quindi chiesto la trasmissione degli atti al tribunale di Crotone.

Sussisterebbe poi, secondo l'appellante (**motivo 1/B**), un conflitto di competenza ex art.28, comma 1, lett. b) c.p.p. rispetto alla sentenza pronunciata dal Tribunale di Brescia (procedimento c.d. "Pesci") ed una violazione del principio del *ne bis in idem*. Il fatto associativo sarebbe il medesimo ed anche se non ancora definitive le due sentenze ricadrebbero sotto il divieto di cui all'art. 649 c.p.p. Il gup di Bologna avrebbe quindi dovuto dichiarare l'improcedibilità per litispendenza o per violazione del principio del *ne bis in idem* e trasmettere gli atti al Tribunale di Brescia.

L'appellante eccepisce ulteriormente (**motivo 2**) la carenza di motivazione in ordine alla aggravante della associazione armata: a) il detonatore C4 ascritto a Grande Aracri sub 124 non veniva mai reperito o utilizzato per gli scopi dell'associazione (come di contro prescritto dalla norma per la sussistenza dell'aggravante mentre gli imputati cui era ascritta la detenzione di tale detonatore venivano assolti per carenza di prove; b) le armi contestate a Muto Giulio sub 126 e 140 *decies* non venivano mai utilizzate per gli scopi dell'associazione, tant'è che il gup escludeva l'aggravante di cui all'art.7; di fatto Muto Giulio non era partecipe dell'associazione; c) le armi ascritte al Gualtieri sub 128 e 131 non sono mai state rinvenute né è provato che siano servite per scopi associativi; d) le armi ascritte a Turrà sub 140 non venivano rinvenute ma a lui riferite solo da un pentito, da una ferita da scoppio che lo stesso si procurava senza la prova che si tratti di una ferita da arma da fuoco e dal rinvenimento di un proiettile sull'auto della moglie, elementi che non basterebbero a configurare l'aggravante in contestazione; e) l'arma ascritta a Silipo Francesco sub 140 bis e 140 ter riguarda soggetto non partecipe dell'associazione; f) l'arma sequestrata al Martino sub 140 *novies* non è provato sia servita ad altro che a scopi personali e non certo associativi; g) le armi rinvenute a Richichi e Caputo sub 135, 136, 137, 138, 139 venivano ritenute esistenti solo sulla base di intercettazioni poco chiare ed equivoche, e comunque non era provato che le armi ritenute essere in possesso del Richichi venissero utilizzate a favore della consorteria o per commettere reati scopo della stessa.

Infine l'appellante si proclama estraneo all'associazione (**motivi 4/A, 4/B**) osservando che: a) il rapporto del singolo rispetto alla associazione potrebbe variare dalla mera contiguità compiacente (da identificarsi in connivenza non punibile), alla messa a disposizione meramente

occasionale (idonea ad integrare un concorso esterno ad associazione mafiosa) all'inserimento stabile nella cosca, che non potrebbe risolversi nella mera disponibilità, manifestata a singoli associati (anche di spicco), a servirli per loro interessi particolari. Martino non avrebbe evidenziato alcuna *affectio societatis*, né risulterebbe mai indicato l'apporto causale effettivo alla cosca. I rapporti del Martino con il Villirillo sarebbero sorti già nel corso dell'infanzia e si sarebbero protratti nel tempo, ben prima che venisse fondata l'associazione in esame, proseguendo anche dopo, ma sempre al di fuori del sodalizio. Al Martino non potrebbero essere addebitati reati fine specifici, in mancanza delle prove; b) La condizione economica fortemente disagiata del Martino (attestata dalla circostanza che, all'atto della perquisizione, sarebbe stata rinvenuta soltanto una Fiat Punto nonché dalla richiesta di un finanziamento alla banca per non subire lo sfratto) ne proverebbe l'estraneità alla cosca; c) la sentenza appellata avrebbe pedissequamente trascritte le motivazioni contenute nell'ordinanza di custodia cautelare, senza alcuna autonoma valutazione (**motivo 4/C**); d) le intercettazioni che dovrebbero provare l'intromissione di Martino nelle elezioni di Sala Baganza, Parma, Salsomaggiore sarebbero quanto meno carenti ed incomprensibili, né chiaramente comprovanti alcuna circostanza concreta, tant'è vero che i soggetti coinvolti nelle conversazioni in questione con Martino non sarebbero neppure stati indagati. Molte di queste conversazioni non avrebbero avuto seguito, né sarebbe dato di capire di quale politico si stia parlando e se le varie proposte siano state accettate o rifiutate. Martino non avrebbe rappresentato un gruppo, ma soltanto se stesso, cercando di guadagnare 1.000,00 euro (peraltro in assenza di prova che gli siano mai stati versati) portando i voti della propria famiglia (peraltro non residenti in Emilia) ad un candidato o all'altro, per un totale massimo di 20 voti, rispetto ai 700 necessari per vincere le elezioni (**motivo 4/D**); e) mancherebbe qualsiasi prova di subordinazione del Martino nei confronti di Villirillo e di Lamanna, oltre che di incontri con Grande Aracri: di alcuni episodi (accompagnamento dell'avvocato De Simone da Villirillo) si trae la prova da intercettazioni che non sono presenti agli atti, di talché se ne chiede l'inutilizzabilità, mentre emergerebbe che quella sera Martino chiese a Villirillo di incontrarlo e questi rifiutò. Né vi sarebbe riscontro dei rapporti con Rocca (che era un direttore generale dei cantieri, mentre Martino era un semplice artigiano, che presso gli stessi talvolta lavorava). I problemi di cui Lamanna parla con Martino sono di lavoro e non dell'associazione, e l'attività di recupero di crediti da lavoro svolta dal Martino non sarebbe palesemente connotata da alcun tipo di intimidazione nei confronti del debitore, per il quale anzi Martino sembra piuttosto intercedere presso il Lamanna. Neppure dalle intercettazioni emergerebbe la prova che Martino sia stato convocato al cospetto di Grande Aracri, ma soltanto che abbia fatto un viaggio, senza che risulti con chi e se effettivamente a Crotone incontrò il boss insieme a Lamanna per dirimere il contrasto sorto con Belfiore: anzi, dagli SMS in atti si evincerebbe che i tre

presunti compagni di viaggio (Martino, Covelli e Rocca) non erano affatto insieme (**motivo 4/E**); f) il gup non avrebbe vagliato nel concreto l'attendibilità dei pentiti Cortese e Marino. Cortese si contraddirebbe, prima raccontando che Martino era un affiliato e poi negandolo; Marino parlerebbe di una attività di spaccio esercitata dall'imputato con il cugino in un periodo in cui quest'ultimo era peraltro detenuto e per guadagni da oltre 100.000 euro al mese incompatibili con lo sfratto esecutivo subito dal Martino e con le di lui disagiate condizioni economiche (**motivo 4/F**).

L'appellante chiede pertanto l'assoluzione o, in subordine, la derubricazione del reato nell'ipotesi prevista dall'art. 416 c.p.

b.- capo 140 novies). L'appellante chiede l'assoluzione anche dal reato di detenzione di arma e dall'aggravante di cui all'art.7 della legge n. 203/1991.

- Non vi sarebbe alcuna prova che la detenzione dell'arma fosse finalizzata a supportare la consorteria e non alla propria autodifesa, come dichiarato dal Martino nel corso dell'interrogatorio.

- Mancherebbe peraltro la motivazione relativa alla sussistenza del reato e al calcolo della pena.

c.- capo 184). L'appellante lamenta che mancherebbero le prove in ordine ai delitti contestati:

1) quanto alle cessioni nei confronti di Cenci non vi sarebbero elementi atti a confermare che le dichiarazioni dell'acquirente corrispondano al vero, posto peraltro che le prime intercettazioni tra i due sono successive alla data della prima asserita cessione e che tutte sono ristrette in un arco brevissimo di tempo; dall'unica intercettazione in cui sembra che Martino stia contando qualcosa non sarebbe dato di evincere che avesse ricevuto del denaro né consegnato droga;

2) quanto alle cessioni nei confronti dei fratelli Catrri al più si potrebbe ricavare qualche elemento in ordine a qualche sporadica cessione (come ammesso dallo stesso Martino) se pure senza prova della quantità e qualità, e senza alcun indizio che lo spaccio sia avvenuto al fine di agevolare l'attività dell'associazione. In ogni caso si tratterebbe di un'ipotesi lieve, inquadrabile nel quinto comma dell'art. 73 legge droga;

3) quanto ai rapporti con Forti Rosario e con Marini Tiziano emergerebbe dagli atti la sola circostanza che quest'ultimo aveva un debito nei confronti di Martino e che questi insisteva per riscuoterlo, ma non certo che si trattasse del pagamento di una fornitura di droga.

Migliori prove non sarebbero individuabili dalle altre conversazioni e dai servizi di o.c.p. L'assunto accusatorio che si parlasse di droga sarebbe apodittica ed immotivata. Né vi sarebbe alcun passaggio che documenti, come sostenuto dal primo giudice, che Martino minacciasse gli acquirenti in ritardo coi pagamenti.

L'appellante contesta infine la sussistenza dell'aggravante di cui all'art.7, ed anche la conclusione che i piccoli spacci posti in essere dal Martino costituissero reati scopo dell'associazione.

d.- Richieste residue

L'appellante imputa al primo giudice di aver commesso un errore nella determinazione della pena in violazione dell'art. 2 c.p. La determinazione della pena base per il reato associativo sarebbe quella inasprita dalla legge n 69 del 27/5/15, entrata in vigore il 14 giugno 2015 mentre Martino è stato tratto in arresto il 28 gennaio 2015, così ovviamente interrompendo qualsiasi rapporto con l'associazione.

In ogni caso dovrebbe sempre farsi applicazione della legge più favorevole al reo, che in questo caso sarebbe quella del tempo del commesso reato.

Il trattamento sanzionatorio sarebbe comunque esagerato, anche per via dell'omessa concessione delle attenuanti generiche, concedibili per la condizione di emarginazione sociale dell'imputato e il mancato riconoscimento dell'attenuante di cui all'art.114 c.p.

Infine l'appellante lamenta l'omessa motivazione sulla condanna alla libertà vigilata per anni due, vale a dire il per un periodo doppio rispetto al minimo edittale.

3. – Motivi della decisione

a.- capo 1

A riguardo dei motivi 1/A ed 1/B relativi alle questioni ed eccezioni di:

- a) inesistenza di un'autonoma associazione in Emilia distinta da quella di Cutro;
 - b) incompetenza territoriale del giudice bolognese e di competenza del Tribunale di Crotone;
 - c) violazione del principio del *ne bis in idem* e di competenza del Tribunale di Brescia ;
- si rinvia alle specifiche trattazioni esposte sui punti in questione nella parte generale di questa sentenza.

Sulla competenza del Tribunale di Brescia, sollevata con riferimento al procedimento iscritto a n. 18337/11 R.G.N.R., attualmente pendente in fase di appello presso la Corte di Appello di Brescia, l'appellante ha avanzato nel corso di questo giudizio una richiesta opposta a quella prospettata in atto di appello, chiedendo a questa Corte di "*Prendere cognizione del medesimo fatto attribuito alla stessa persona, ossia dei capi 1, 4 e 7 del procedimento pendente avanti alla Corte di Appello di Brescia contestati a Martino Alfonso*".

Con ordinanza letta all'udienza del 23/06/2017 questa Corte ha ritenuto inammissibile l'istanza dell'imputato osservando (con motivazione di seguito integralmente trascritta) che

“l'ipotesi associativa contestata al Martino come commessa in Reggio Emilia e i singoli reati scopo sottoposti all'esame di questa Corte non risultano affatto coincidere sia sotto il profilo oggettivo, sia sotto quello soggettivo con la fattispecie di cui all'Articolo 416 bis Codice Penale e con i delitti fine di estorsione tentata e consumata ascritti al Martino in Brescia; di fatto i giudici del capoluogo lombardo giudicavano oltre che del ruolo specificamente svolto dall'istante come esecutore materiale di due delle estorsioni decise e perpetrate dal sodalizio criminoso in Curtatone e Virgilio (MN), anche e prima di tutto della responsabilità del Martino quale compartecipe nell'associazione di cui all'Articolo 416 bis c.p. in quanto vettore al capocosca Grande Aracri Nicolino dei proventi illeciti acquisiti tramite i reati scopo. Il sodalizio era costituito in Cremona e Mantova e rappresentato da Lamanna Francesco, Signifredi Paolo, Rocca Antonio, Muto Salvatore e Muto Antonio, Belfiore Gaetano, Grande Aracri Rosario, Grande Aracri Salvatore, Grande Aracri Nicolino, Loprete Giuseppe, Bignardi Deanna e Bonaccio Alfonso. Di contro l'Autorità Giudiziaria felsinea si occupa di valutare la condotta di partecipe del Martino nell'associazione costituita e organizzata in Reggio Emilia da Sarcone Nicolino, Bolognino Michele, Villirillo Romolo, Gualtieri Antonio, Diletto Alfonso, Lamanna Francesco, Giglio Giuseppe e Giglio Giulio, Cappa Salvatore, Silipo Antonio, Blasco Gaetano e Valerio Antonio, oltre a numerosissimi altri partecipi e concorrenti esterni. In tal senso, e a tal fine, vengono contestati al Martino oltre ai delitti scopo di porto d'armi e di traffico di sostanze stupefacenti anche le condotte di supporto economico e non, a favore di Lamanna e soci, specificate sub 1/42, le attività di raccolta voti per le elezioni amministrative in Parma e Salsomaggiore, la gestione dei lavori edili appaltati in Mantova, la rendicontazione dei prezzi ivi praticati a Grande Aracri Nicolino e la condivisione con i sodali del problematica relativa all'appropriazione di denaro della cosca da parte del Villirillo. Non vi è allora chi non veda come i due procedimenti citati abbiano ad oggetto condotte, località e concorrenti affatto differenti, di diversa ampiezza, soggettiva e oggettiva, e finalità dei sodalizi criminali come formalmente contestati, con ciò stesso risultando insussistente il presupposto fondamentale di cui all'articolo 28 primo comma lettera a) c.p.p. per la denuncia del conflitto positivo di competenza. Non può cioè ritenersi che nel caso di specie vi sia stata la contemporanea presa di cognizione da parte di due Giudici del medesimo fatto attribuito alla medesima persona, ma al di là e oltre a tale aspetto sostanziale che rende di immediata evidenza l'infondatezza nel merito della richiesta, l'istanza difensiva, per il vero affatto opposta a quella già proposta dal medesimo istante in atto di appello, dove si censurava la competenza dell'Autorità Giudiziaria bolognese in favore di quella bresciana, si appalesa come inammissibile in rito. L'istante non formula invero una denuncia formale di conflitto positivo di competenza, bensì sollecita la Corte di Appello di Bologna a dichiararsi competente anche per i fatti sottoposti al giudizio della Corte di

Appello di Brescia, da tale pronuncia conseguendo poi le condizioni per l'operatività dell'Articolo 28 Codice di Procedura. Ora, anche qualora una siffatta statuizione affermativa di competenza fosse concretamente fondata, il che per quanto già motivato non è, la stessa non sarebbe cogente con riferimento alle conseguenze previste dall'Articolo 28 c.p.p. citato, atteso che: "In tema di conflitto di competenza sussiste per il Giudice l'obbligo dell'immediata trasmissione degli atti alla Corte di Cassazione ai sensi dell'Articolo 30 secondo comma c.p.p. Soltanto qualora l'atto di parte rappresenti una situazione astrattamente configurabile come corrispondente alla previsione di cui all'Articolo 28 c.p.p. e cioè ove vi siano due o più giudici che contemporaneamente prendono o rifiutano di prendere cognizione del medesimo fatto attribuito alla medesima persona, condizione che non si verifica quando la parte non denunci alcun conflitto, ma si limiti a sollecitare, a sollevarlo, il Giudice a sollevarlo contestando la competenza di altro organo giudicante. Di tal che appare affatto superflua, se non addirittura preclusa, nel caso di specie, la trasmissione degli atti alla Suprema Corte ex Articolo 30 c.p.p.". Ma ancora prima di ciò è appena il caso di sottolineare che l'istanza in esame, per come è formulata, appare affatto esorbitante rispetto al perimetro normativo e ai principi costituzionali sottesi all'esercizio dell'azione penale, non è invero il Giudice a potere liberamente assumersi, con una non mai disciplinata dichiarazione di competenza, la potestà di decidere in ordine a fatti su cui non solo sta giudicando diversa Autorità Giudiziaria, ma per i qualunque egli non è stato direttamente investito dall'Autorità inquirente. "

A riguardo dell'eccepita insussistenza dell'aggravante di cui al comma 4 dell'art. 416 bis c.p. (di cui al **motivo 2**) si rinvia nuovamente alla trattazione specifica contenuta nella parte generale di questa sentenza¹⁴²³.

Venendo allora alla contestata partecipazione del Martino all'associazione di cui al capo 1) (motivi di gravame sopra riassunti ai punti 4/A, 4/B, 4/C, 4/D, 4/E e 4/F) si osserva quanto segue.

Merita innanzitutto ricordare il principio secondo cui "Ai fini dell'integrazione della condotta di partecipazione ad un'associazione di tipo mafioso, l'investitura formale o la commissione di reati-fine funzionali agli interessi dalla stessa perseguiti non sono essenziali, in quanto rileva la stabile ed organica compenetrazione del soggetto rispetto al tessuto organizzativo del sodalizio, da valutarsi alla stregua di una lettura non atomistica, ma unitaria, degli elementi rivelatori di un suo ruolo dinamico all'interno dello stesso. (Nella specie, la Corte ha ritenuto che detto ruolo potesse evincersi, sulla base di una valutazione complessiva delle risultanze fattuali, in relazione ad un indagato che, pur non raggiunto da indizi circa la sottoposizione a rituale affiliazione e la commissione di specifici reati-fine, godeva della possibilità di confrontarsi

¹⁴²³ Cfr. il paragrafo *Questioni comuni in tema di circostanze aggravanti*.

direttamente con soggetti di comprovata "mafiosità", frequentava il "luogo di appuntamenti" dei sodali ed intratteneva con i medesimi movimentazioni di denaro) ¹⁴²⁴.

Proprio alla stregua di una lettura non atomistica degli svariati elementi raccolti dagli inquirenti si ritiene di dover confermare la pronuncia di primo grado che ha ritenuto il Martino partecipe dell'associazione.

- Contatti con altri membri del sodalizio

Gli inquirenti hanno innanzitutto indicato i soggetti con i quali il Martino risulta essere stato in contatto:¹⁴²⁵ Grande Aracri Nicolino, Lamanna Francesco, Villirillo Romolo, Abramo Giovanni, Martino Vito, Riillo Domenico, Belfiore Gaetano, Peta Giuseppe, Diletto Pasquale, Diletto Michele, Sarcone Nicolino, Battaglia Pasquale, Rocca Antonio, Muto Salvatore, Olivo Domenico, Colacino Michele, Crivaro Antonio, Floro Vito Antonio, Frijio Giuliano, Lepera Francesco, Blasco Gaetano, Valerio Antonio, Diletto Alfonso.

Si tratta di soggetti alcuni dei quali già condannati in via definitiva per il reato di associazione di stampo mafioso (Grande Aracri Nicolino, Lamanna Francesco, Sarcone Nicolino), altri condannati per il reato associativo in questo stesso processo celebrato con il rito abbreviato (Villirillo Romolo, Battaglia Pasquale, Diletto Alfonso, Colacino Michele), altri ancora imputati dello stesso reato associativo nel procedimento che si svolge davanti al Tribunale di Reggio Emilia nelle forme del rito ordinario (Blasco Gaetano, Valerio Antonio, Floro Vito Antonio, Crivaro Antonio).

- Le dichiarazioni dei collaboratori (punto 4/F dell'atto d'appello)

L'appartenenza all'associazione del Martino Alfonso è stata riferita da due collaboratori di giustizia, Marino Vincenzo e Cortese Angelo Salvatore.

Marino Vincenzo ha riferito che Martino Alfonso, detto "cagnolino" era uomo di fiducia di Grande Aracri Ernesto¹⁴²⁶ e che "A Cutro oltre a Grande Aracri Nicolino, suo fratello Ernesto ed altri ero in contatto con Martino Alfonso sempre di Cutro per grossi traffici di stupefacenti, armi, estorsioni ed incendi, fatti commessi in particolare in Emilia Romagna. Martino Alfonso era aiutato in Reggio Emilia da Pino Colacino e VERNI Carlo cognato di MARTINO Vito. Ricordo che MARTINO Alfonso ha incendiato dei camion in una ditta di autotrasporti proprio in Emilia." ¹⁴²⁷

Cortese Angelo Salvatore ha dichiarato: "Foto nr.64: riconosco MARTINO Alfonso detto "Cagnolino", affiliato al clan GRANDE ARACRI Nicolino con il grado almeno di camorrista.

¹⁴²⁴ Cass. Pen., Sez. 5, n. 4864 del 17/10/2016 - dep. 01/02/2017, Di Marco, Rv. 269207.

¹⁴²⁵ Cfr. Scheda informativa predisposta dai Carabinieri di Fiorenzuola d'Arda, p. 10.

¹⁴²⁶ Cfr. verbale interrogatorio 12/06/2012, pp. 6-7.

¹⁴²⁷ Cfr. verbale interrogatorio 28/05/2012, p. 4. Il Marino ha anche dichiarato che: "ADR: Conosco i MUTO degli autotrasporti di Reggio Emilia i quali sono vicini a GRANDE ARACRI Nicolino. Ricordo che MARTINO Alfonso ha bruciato dei camion ad una ditta che dava fastidio ai MUTO nell'anno 2006", *ibidem*, p. 5.

*Abita a Salsomaggiore Terme (PR) e spaccia cocaina con i fratelli BONACCIO. Ho ceduto in diverse occasione partite di cocaina a MARTINO Alfonso. Preciso che non si tratta di BONACCIO ma di IANNONE Gregorio di Salsomaggiore Terme (PR), sino al 2007. MARTINO Alfonso era a disposizione del clan in Emilia Romagna a Salsomaggiore (PR) e faceva riferimento a CAPICCHIANO Salvatore ed a me, mentre a Cutro a GRANDE ARACRI Ernesto. MARTINO Alfonso ha partecipato in Cutro all'omicidio CIAMPA', in merito a tale fatto omicidiario ho già riferito alla DDA di Catanzaro*¹⁴²⁸.

Contrariamente a quanto lamentato dall'appellante, il quale, pur contestando le dichiarazioni dei collaboratori, ha comunque ammesso di avere conosciuto Cortese nel carcere di Crotone negli anni 2000, come riferito dallo stesso Cortese, e di conoscere Iannone, sempre citato dal Cortese, le dichiarazioni dei due collaboratori si riscontrano reciprocamente¹⁴²⁹ in ordine ad almeno quattro elementi, di rilievo tutt'altro che modesto: l'essere il Martino Alfonso: 1) a disposizione del clan dei Grande Aracri, in particolare di Grande Aracri Ernesto; 2) attivo sia a Cutro che in Emilia Romagna; 3) dedito allo spaccio di stupefacenti; 4) dedito alle armi.

Gli stupefacenti e le armi sono delitti alla cui commissione il Martino è dedito da molto tempo, come rivela l'esame del suo certificato penale, e per i quali l'imputato viene condannato anche in questa sede, avendo peraltro reso parziale confessione sulla cessione di cocaina (capo 184) ed essendo stato colto in flagranza per la detenzione illegale di armi (capo 140 *novies*).

Non è poi vero che il primo giudice non abbia tenuto presente le sentenze di segno contrario allegate dalla difesa a conferma dell'inattendibilità dei collaboratori¹⁴³⁰.

Si osserva piuttosto come, contrariamente a quanto asserito dall'appellante, la sentenza di primo grado offra ampie e più che condivisibili motivazioni in ordine sia ai criteri generali di

¹⁴²⁸ Cfr. verbale interrogatorio 07/03/2012, p. 5

¹⁴²⁹ Sulla possibilità di riscontro reciproco di dichiarazioni accusatorie cfr. Cass. Pen., Sez. 1, n. 19683 del 19/03/2003 - dep. 28/04/2003, Vitale ed altri, Rv. 223848.

¹⁴³⁰ Cfr. sentenza appellata, p. 1216: "*Vero che alcune Difese hanno prodotto pronunce di segno difforme: così, in particolare, quanto a MARINO Vincenzo, le sentenze della Corte D'Assise di Catanzaro del 7/5/2009, Sindumitru e Corte d'Assise di Locri del 30/11/2011, Curciello + 2. E' evidente, invece, che scarso rilievo assume la sentenza Cass. n. 35327/13 del 18/7/2013, Arena Fabrizio + 3 di annullamento con rinvio della sentenza della Corte d'Appello di Catanzaro del 22/6/2012 in punto di valutazione delle dichiarazioni del CORTESE, trattandosi di giudizio rescindente senza che si stato offerto riscontro alcuno dell'esito del giudizio di rinvio. In ogni caso, preme puntualizzare che, in mancanza di evidenze di attitudini calunniose del dichiarante MARINO (che non emergono neppure nelle sentenze citate) vige il principio della frazionabilità delle dichiarazioni, senz'altro in questa sede operante in quanto nelle sentenze prodotte - si ripete, contraddette da altre di segno contrario - si tratta di vicende indipendenti da quella sub iudice". Si osserva inoltre che i riferimenti offerti dall'appellante relativi a sentenze della Corte Suprema n. 2037/2012 e 28841/2013 (p. 31 dell'atto d'appello) non corrispondono ad alcun documento presente nel CED della Corte stessa, sia nell'archivio massime sia in quello della sentenze penali.*

valutazione dell'attendibilità dei collaboratori di giustizia¹⁴³¹ sia all'attendibilità di ciascun collaboratore le cui dichiarazioni sono state utilizzate ai fini della decisione¹⁴³².

Il motivo d'appello contrassegnato dal capo 4/F, pertanto, è palesemente infondato e non può che essere respinto.

- *Sui contatti dell'imputato con Grande Aracri Nicolino (punto 4/E dell'atto d'appello e motivi nuovi)*

Nei motivi di appello l'imputato asserisce di "essere ritenuto al pari di uno sconosciuto rispetto agli effettivi e noti sodali presenti nell'organizzazione mafiosa"¹⁴³³, salvo invocare a sostegno del proprio asserto, il contenuto di un'intercettazione ambientale captata il 29/06/2012 fra lo stesso Grande Aracri Nicolino e Signifredi Paolo, che attesta l'esatto contrario¹⁴³⁴. Il boss, infatti, chiede: "Alfonso chi sarebbe?" Signifredi risponde: "di Salsomaggiore... è bravo, è serio". A questo punto Grande Aracri chiede: "Martino? o Alfonso Diletto?"¹⁴³⁵.

Dunque, al nome di Alfonso la memoria di Grande Aracri Nicolino ricollega in prima battuta l'imputato, nominato prima persino di Diletto Alfonso, quest'ultimo addirittura parente del boss di Cutro¹⁴³⁶.

D'altra parte non è oggetto di contestazione che il Martino abbia partecipato, insieme a Lamanna Francesco, al matrimonio celebratosi il 09/08/2011 a Cutro tra Abramo Giovanni ed Elisabetta Grande Aracri, figlia di Nicolino.

Altro che sconosciuto!

Gli elementi raccolti nel corso dell'indagine consentono di affermare che Martino Alfonso è comparso almeno in altre due occasioni al cospetto del boss di Cutro.

Dall'informativa *Light in Darkness* dei Carabinieri di Fiorenzuola d'Arda¹⁴³⁷, si evince che Grandi Aracri Nicolino già dall'agosto 2011, dopo l'arresto del Villirillo avvenuto il 21/07/2011, cercava di capire quanti soldi il sodale gli avesse sottratto. Una delle questioni in sospenso riguardava tale Oppido Domenico, persona che aveva versato circa 350.000,00 euro a Villirillo Romolo. Alla vicenda partecipò anche l'avvocato Renato De Simone. Villirillo aveva diffidato il De Simone dall'assecondare gli inviti di Muto Luigi e Fontana Giuseppe di scendere a Cutro e riferire in merito alla questione dei soldi versati dall'Oppido, sicchè il 25/08/2011 il professionista era stato

¹⁴³¹ Cfr. le pp. 1189-1192 della sentenza appellata.

¹⁴³² Cfr. le pp. 1192-1217 della sentenza appellata.

¹⁴³³ Cfr. atto d'appello Martino Alfonso, p. 23.

¹⁴³⁴ Si tratta dell'ambientale n. 19 del 29/06/2012 (Rit. 586/2012 DDA Catanzaro).

¹⁴³⁵ Cfr. atto d'appello Martino Alfonso, p. 23.

¹⁴³⁶ **DILETTO Alfonso**, nato a Cutro (KR) il 12 maggio 1967, residente a Brescello (RE) in via Pirandello nr. 8/A, nipote per parte madre di GRANDE ARACRI Rosario, nato a Cutro il 28.01.1956, fratello di Nicolino, la cui moglie MUTO Silvana, nata a Cutro il 05.10.1960, è sorella di MUTO Giuseppina, nata a Cutro il 02.11.1948, madre dello stesso DILETTO Alfonso.

¹⁴³⁷ Cfr. il cap. 2.4. il declino di Romolo Villirillo, pp. 81 e ss. ed ancora a p. 660-662 della stessa informativa.

prelevato e portato al cospetto del boss. Il 12/09/2011 l'avvocato De Simone doveva ritornare a Cutro dove incontrava il Villirillo alle ore 14.06 circa, presso il Centro Commerciale Le Spighe di Crotona¹⁴³⁸ e, più tardi, Grande Aracri Nicolino. Alle ore 20.14, dopo la riunione con Grande Aracri Nicolino, Villirillo organizzava un ulteriore incontro con l'avv. De Simone per conoscere gli argomenti trattati nella riunione con il boss e cosa quest'ultimo avesse riferito¹⁴³⁹. L'avvocato De Simone veniva quindi accompagnato da Diletto Michele e Martino Alfonso fuori dall'abitato di Cutro, sulla SS 106, dove verosimilmente aveva lasciato un veicolo in sosta. Il legale chiamava a questo punto il Villirillo Romolo chiedendogli di vederlo sulla strada che va a Taranto¹⁴⁴⁰. Villirillo cambiava però idea e non incontrava il legale temendo che fosse pedinato dagli uomini di Grande Aracri.

La condotta del Martino nella vicenda in esame è stata lucidamente ritenuta dal primo giudice sintomatica della profonda conoscenza delle dinamiche in corso, comprese le mosse del capo cosca di Cutro per verificare le responsabilità del Villirillo. Questa conclusione resiste all'obiezione, pure fondata, dell'appellante secondo cui non è certo che la ragione per cui Martino accompagnò il legale fuori Cutro fosse quella di consentire al professionista di riferire a Villirillo gli argomenti trattati col capo mafia. Villirillo, infatti, già dalla fine di agosto, dopo il prelievo dell'avv. De Simone da parte di emissari di Grande Aracri Nicolino, non si fidava più nemmeno di Martino. Gli inquirenti hanno osservato che dal 30 agosto al 12 settembre 2011 Martino Alfonso cercava invano di incontrare Villirillo Romolo che affermava sempre di essere impegnato¹⁴⁴¹. Il rifiuto di Villirillo di incontrare Martino viene confermato anche dall'intercettazione delle 21.51 quando Martino Alfonso cerca Villirillo dicendogli di essere sotto la sua abitazione e chiedendogli un incontro ma Villirillo gli risponde di essere fuori zona e che lo richiamerà al suo rientro¹⁴⁴².

Martino è comparso al cospetto di Grande Aracri Nicolino una seconda volta nel gennaio 2012. Il primo giudice ha illustrato sinteticamente il contesto che precedette la convocazione¹⁴⁴³. È emerso dalle indagini come il Lamanna esercitasse il potere mafioso di controllo dei cantieri edili della zona di sua pertinenza mantenendo un contatto diretto e personale con Grande Aracri Nicolino, interpellato nella sua funzione di autorevole punto di riferimento della pur autonoma cellula 'ndranghetista emiliana, anche per dirimere situazioni conflittuali. In siffatto rapporto venne coinvolto anche Martino Alfonso, oltre a Rocca Antonio ed a Muto Salvatore, essendo anche costoro uomini di fiducia del Lamanna. Le intercettazioni hanno attestato che, dal settembre del

¹⁴³⁸ Vds prog.vi nn. 22989-22994 RIT 1221/11 in Vol. A all. 1

¹⁴³⁹ Vds prog.vi nn. 23046-23048 RIT 1221/11 in Vol. A all. 1

¹⁴⁴⁰ Vds prog. nr. 23051 RIT 1221/11 in Vol. A all. 1

¹⁴⁴¹ Vds prog.vi nn. 20595 - 21279- 23067 RIT 1221/11 in Vol. A all. 1.

¹⁴⁴² Progr. 23067 delle ore 21.51 (RIT 1221/11 in Vol. A all. 1

¹⁴⁴³ Cfr. sentenza appellata, p. 1287.

2011, la cellula emiliana operante nella zona di competenza del Lamanna aveva acquisito tre grossi cantieri in provincia di Mantova tra i quali quello di San Silvestro di Curtatone dove operavano la *Covelli Costruzioni Srl* e la *Covelli Srl* di Covelli Rocco. Era stato nominato direttore dei lavori Belfiore Gaetano, fidanzato di una delle figlie di Grande Aracri Nicolino. Su tale cantiere erano sorti conflitti con Martino e Rocca, che contestavano il rialzo del prezzo della costruzione preteso dal Belfiore. Il 19/01/2012, alle ore 19.28, gli inquirenti registravano una conversazione tra l'imputato e Rocca Antonio avente ad oggetto i cantieri di Mantova. Nel dialogo emergeva che Lamanna – che era in quel momento a Cutro – aveva chiesto ad Alfonso di scendere per delle comunicazioni¹⁴⁴⁴. Nella conversazione successiva¹⁴⁴⁵ emerge chiaramente che la problematica relativa alla convocazione dipendeva dal comune interesse nei cantieri di Mantova. Rocca riferiva che Lamanna nella giornata precedente l'aveva chiamato ed era apparso agitato. Nella successiva conversazione¹⁴⁴⁶ si comprende che la problematica sorta sui cantieri di Mantova riguarda il prezzo di costruzione di alcune opere edili affidate a soggetti imparentati con Grande Aracri Nicolino. Martino faceva riferimento alla presenza a Cutro di Belfiore Gaetano (fidanzato con una delle figlie del boss di Cutro) e quindi affermava: «...ora dico io, ora che andiamo **giù** che gli devo dire? ...Che i muri di polisterolo si fanno a 15, 16 euro e loro me l'hanno messo a 30 euro?...»¹⁴⁴⁷. Il servizio di o.c.p. n. 48 prova che il 21/01/2012, alle 11.57, Martino Alfonso, Covelli Rocco e Rocca Antonio si trovavano nel parcheggio del bar "Autobar" sito all'uscita del casello autostradale di Fidenza ed entravano nell'autostrada A1 con direzione Milano su un'automobile condotta da Muto Salvatore. L'imputato telefonava alla propria madre e a Diletto Michele la sera del giorno stesso, comunicando di essere a casa, cioè a Cutro¹⁴⁴⁸. Il giorno 23/01/2012 veniva intercettata una conversazione tra Rocca Antonio e Muto Salvatore dalla quale si comprende abbastanza chiaramente cosa sia successo "giù"¹⁴⁴⁹. Al cospetto del boss, il trio, per conservare l'assegnazione

¹⁴⁴⁴ Vds prog. nr. 3438 RIT 2806/11 in Vol. A all. 36. La convocazione di Martino Alfonso e Rocca Antonio da parte del Lamanna viene confermata anche dalle conversazioni nr. 3446 e 3462 (RIT 2806/11 in Vol. A all. 36).

¹⁴⁴⁵ N. 3446 Rit. 2806/2011 Vol. A all. 36.

¹⁴⁴⁶ N. 3462 Rit. 2806/2011 in Vol. A all. 36..

¹⁴⁴⁷ Vds prog. nr. 3438 RIT 2806/11 in Vol. A all. 36.

¹⁴⁴⁸ Cfr. le intercettazioni n. 3533 del 21/01/2012 e la n. 3538 delle ore 19.11. La circostanza è ammessa anche dall'appellante a p. 4 dei motivi aggiunti, cosicché ci si chiede che rilievo possa avere la contestazione, svolta qualche riga prima, circa la presunta mancanza di prova che il gruppo sia partito dall'aeroporto di Milano.

¹⁴⁴⁹ Vds prog. nr. 2684 RIT 3178/11 in Vol. A all. 39:

ROCCA Antonio: ascolta, questa mattina no, non dico pomeriggio, ma domani, poi vediamoci prima in settimana

MUTO Salvatore: veramente oggi sono già stato a Campitello e sono tornato, sono qua all'ospedale ora

ROCCA Antonio: lo so...no ma lascia stare, non dico oggi, ma domani?

MUTO Salvatore: domani

ROCCA Antonio: hai capito?

MUTO Salvatore: sì, sì ci vediamo, non ci dobbiamo vedere? Mi hai detto tu che ti serve una mano dimmi, devo sapere cosa dobbiamo fare cosa...

ROCCA Antonio: che c'è lo scavatore la, ora sta scavando questa mattina poi, dovevamo cominciare qua...

MUTO Salvatore: dimmi tu fammi sapere tu...

dei lavori, dovette cedere sulla questione del prezzo più alto preteso dai parenti di Grande Aracri. Gli inquirenti hanno poi rilevato che il Lamanna non è riuscito a difendere gli interessi dei sodali del Nord nei confronti delle pretese di chi era legato da vincoli di parentela più stretti con Grande Aracri Nicolino e che questa era la ragione del risentimento di Rocca e Martino nei confronti del Lamanna¹⁴⁵⁰. L'incontro con il boss è dunque avvenuto nell'arco di tempo compreso tra la sera del 21 e la tarda mattinata del 22/01/2012.

L'appellante lamenta che non vi sarebbe prova dell'incontro con Grande Aracri e allega argomenti tutt'altro che decisivi¹⁴⁵¹. Il primo pretende di assegnare al Martino un ruolo meramente esecutivo (*era un semplice artigiano*) ma il tenore delle telefonate sopra citate svela in realtà un ruolo autonomo, di diretto referente dei soggetti (i parenti del boss) che alzavano il prezzo. Il secondo insinua che il Martino non sarebbe stato il soggetto invitato dal Lamanna a scendere a Cutro in quanto la telefonata 3438 attesterebbe che "*Rocca dice che lo hanno chiamato di nuovo che lo ha chiamato il Labbroso*". Si tratta di un argomento non decisivo sia perché il discorso indiretto tratto dal brogliaccio convalida anche il senso attribuito dagli inquirenti alla conversazione sia perché la convocazione di Martino costituisce un fatto pacifico, attestato anche dalle successive telefonate e soprattutto dal viaggio a Cutro insieme al Rocca ed al Covelli. Il terzo argomento contesta che l'o.c.p. n. 48 valga a provare che dopo il ritrovo a Fidenza di Martino, Covelli e Rocca questi si siano poi recati all'aeroporto di Milano per volare a Crotone e quindi a Cutro, dal boss, nella stessa composizione originaria. Si tratta di un argomento la cui ovvietà non ammette repliche salvo osservare che l'incontro a Cutro al cospetto di Grande Aracri Nicolino è un fatto pacifico come attestano in modo grave, preciso e concordante le telefonate intercettate nella fase precedente e successiva all'incontro. Con il quarto argomento l'appellante pretende di trarre la conclusione che non vi sarebbe stato alcun ritrovo al cospetto del Grande Aracri Nicolino in quanto, dopo l'atterraggio a Crotone, i tre convocati presero strade diverse sia in arrivo che in partenza. Anche

ROCCA Antonio:poi ti dico pure le novità di giù, che abbiamo aumentato il prezzo pure, alla costruzione

MUTO Salvatore: uh

ROCCA Antonio: uh,poi dico del *capone* [Lamanna, n.d.r.]

MUTO Salvatore:si ma giù, dico...

ROCCA Antonio:a posto

MUTO Salvatore:il lavoro lo facciamo...

ROCCA Antonio:noi

MUTO Salvatore: si

ROCCA Antonio:noi lo facciamo

MUTO Salvatore: va bene dai

ROCCA Antonio: ok?

MUTO Salvatore: ci vediamo allora...

ROCCA Antonio: ci vediamo domani, ciao

¹⁴⁵⁰ Sul punto, cfr. prog. nr. 5312 RIT 1685/11 in Vol. A all. 22, prog. nr. 3348 RIT 3178/11 in Vol. A all. 39, prog.vi nn. 4168-4350 RIT 2806/11 in Vol. A all. 36,

¹⁴⁵¹ Cfr. i motivi aggiunti di Martino Alfonso, pp. 3-6.

questo argomento è smentito proprio dalle intercettazioni indicate dall'appellante. Innanzitutto non sorprende che, una volta giunti a Cutro, i tre soggetti abbiano scelto sistemazioni diverse. Ciò che rileva è la permanenza dei contatti sia nella serata del 21/01/2012¹⁴⁵², sia nella mattinata del 22/01/2012, quando Covelli chiederà a Martino a che ora è l'aereo, e quest'ultimo risponde "*che tra un po' saprà la prenotazione*"¹⁴⁵³, sia nel primo pomeriggio del 22/01/2012 quando Martino inviterà Covelli a vedersi a Cutro alle 16.00 per andare insieme all'aeroporto¹⁴⁵⁴, sia ancora alle 15.44 dello stesso giorno quando Martino e Covelli si accordano per andare all'aeroporto insieme¹⁴⁵⁵, sia un'ora dopo quando Martino chiede a Rocca tramite sms se "è arrivato Roco?"¹⁴⁵⁶, sia, infine, alle 16.49 quando Rocca Antonio informa Martino che "*stanno arrivando*"¹⁴⁵⁷. A ben poco rileva, quindi, se nelle fasi precedenti e successive l'incontro con Grande Aracri Nicolino i tre non siano sempre stati insieme, condotta peraltro necessitata dall'esigenza di non ingenerare sospetti nelle Forze dell'Ordine.

D'altra parte, considerando che sia Lamanna sia Martino sono residenti al nord, dove hanno frequenti contatti, non si spiegherebbe la urgente convocazione a Cutro da parte del Lamanna se non fosse per comparire davanti al capo supremo. La già citata conversazione tra Rocca e Muto Salvatore del 23/01/2012, il giorno successivo del rientro da Cutro, nella quale il primo si riserva di comunicare al secondo "*le novità di giù*", conferma senza ombra di dubbio l'ipotesi dell'accusa.

- ***Sul rapporto dell'imputato con Lamanna Francesco (punti 4/A/B/E dell'atto d'appello)***

L'appellante contesta l'assunto di avere cooperato nella gestione dei cantieri di competenza del Lamanna, e asserisce di essersi attivato per il recupero di crediti leciti del Lamanna, che all'epoca risultava estraneo a qualsivoglia associazione.

Sulla gestione dei cantieri si è già ampiamente visto come la tesi che il Martino fosse un semplice artigiano alle dipendenze di Rocca Antonio non regga ad un esame obiettivo.

L'assunto che il Martino si attivasse per il recupero di crediti leciti del Lamanna è palesemente infondato. Gli inquirenti hanno accertato che il Lamanna non è titolare di alcun impresa, non svolge alcuna attività lavorativa e vi è prova che fin dal giugno 2011 Martino e Lamanna si sentissero quotidianamente in merito a somme che il Lamanna era in attesa di ricevere da Martino e da terzi il cui recupero era affidato allo stesso Martino. Il GUP ha richiamato la telefonata 2903 del 25/10/2011 da cui si ricava che il Lamanna stava facendo "il giro" per raccogliere fondi con cui pagare l'onorario al legale per l'imminente processo in Cassazione.

¹⁴⁵² Cfr. sms inviato da Martino a Rocca citato a p. 5 dei motivi aggiunti.

¹⁴⁵³ Cfr. prog. 3594 Rit. 2806 del 22/01/2012 citata a p. 5 dei motivi aggiunti.

¹⁴⁵⁴ Cfr. prog. 3627 Rit. 2806 del 22/01/2012 citata a p. 5 dei motivi aggiunti.

¹⁴⁵⁵ Cfr. prog. 3634 Rit. 2806 del 22/01/2012 citata a p. 5 dei motivi aggiunti.

¹⁴⁵⁶ Cfr. prog. 3646 Rit. 2806 del 22/01/2012 citata a p. 5 dei motivi aggiunti.

¹⁴⁵⁷ Cfr. prog. 3648 Rit. 2806 del 22/01/2012 citata a p. 5 dei motivi aggiunti.

Né varrebbe osservare che, in un caso, il Martino chiese a Lamanna di concedere al debitore un pagamento rateale mostrandosi addirittura magnanimo al cospetto del boss (*non è che te lo posso portare a strascico*)¹⁴⁵⁸. Questo solo fatto non vale evidentemente ad escludere l'appartenenza al sodalizio ma semmai ne costituisce conferma.

Particolarmente significativa risulta essere l'intercettazione della conversazione ambientale intercorsa il 13/03/2012 tra il Martino e Rocca Antonio. I due commentano amaramente che i soldi al boss arrivino senza fatica (*lui là, bello imparato gli arrivano senza niente, noi qua camminiamo e lo deve pure capire*) ma non ne contestano il diritto (*nessuno lo toglie per amor della Madonna*)¹⁴⁵⁹. L'appellante ha dubitato¹⁴⁶⁰ che il soggetto "imparato" possa essere il Lamanna, ma il riferimento di Rocca Antonio al "capone" rende inequivoca l'identità del Lamanna, il cui soprannome è, per l'appunto, quello di "testone". Sullo sfondo si percepisce ancora il risentimento per la vicenda relativa ai cantieri di Mantova e all'incapacità del Lamanna di difendere gli interessi dei sodali del Nord nei confronti delle pretese di chi è legato da vincoli di parentela più stretti con Grande Aracri Nicolino.

- ***Sul rapporto dell'imputato con Villirillo Romolo (punti 4/A/B/D dell'atto d'appello)***

L'inchiesta *Light in Darkness* ha permesso di scoprire il rilevante impegno della cellula emiliana nel sostegno di candidati ad alcune consultazioni elettorali per l'elezione del sindaco e del consiglio comunale¹⁴⁶¹.

Come già rilevato dal primo giudice l'interesse della cosca è esclusivamente di natura affaristica, tanto è vero che gli affiliati scelgono di volta in volta il candidato da sostenere, senza prediligere un partito, ma solo in relazione alla reale possibilità di fare affari e accumulare denaro e potere¹⁴⁶².

Emblematica, sul punto, l'intercettazione nella quale Villirillo Romolo, che era stato richiesto da Gangi Giovanni e Salerno Pietro di sostenere il candidato Bernini Giovanni Paolo¹⁴⁶³ alle elezioni amministrative di Parma 2007, ritenne di dover chiedere preventivamente il consenso di Frijio Giuliano detto zio Gino¹⁴⁶⁴ in quanto "*...qua, c'è mio zio Gino...c'è mio zio Gino FRIJIO...che è giusto se magari, quando faremo la riunione ci potrà essere pure lui, che pure con*

¹⁴⁵⁸ In ciò la difesa dell'imputato ha intravisto "*il manifesto di antimafiosità di Martino Alfonso*". Cfr. motivi nuovi, p. 7.

¹⁴⁵⁹ Progr. 288 Rit. 3180/2011.

¹⁴⁶⁰ Cfr. motivi aggiunti, pp. 10-14. L'appellante ha trascritto integralmente il testo dell'ambientale n. 288.

¹⁴⁶¹ Salsomaggiore 2006, Parma 2007, Bibbiano 2009, Brescello 2009, Sala Baganza 2011, Parma 2012.

¹⁴⁶² Cfr. sentenza appellata, p. 1091 e, più in generale il capitolo VIII intitolato "*Rapporti con la politica, con la stampa e con le forze dell'ordine*", pp. 1083 e ss.

¹⁴⁶³ Imputato nel presente giudizio del reato contestato al capo 2 (concorso esterno) nei cui confronti è stata pronunciata in primo grado sentenza di improcedibilità per prescrizione previa riqualificazione della condotta in reato elettorale.

¹⁴⁶⁴ Zio Gino FRIJIO si identifica in FRIJIO Giuliano nato a Cutro il 18/3/1950, residente a Sala Baganza (PR), in via G. di Vittorio, nr. 20 (cfr. int. nr. 37158), soggetto già arrestato per rapina, porto abusivo e detenzioni di armi e denunciato per il reato di cui agli artt. 81 cpv, 629 co. 1 e 2, art. 7 D.L. 152/91.

lui non so come siamo combinati, se...dobbiamo portare a un altro o a voi, che ne so? Gli ho detto io! Prima devo parlare con lui e poi ci vediamo, gli ho detto io!...», ed ancora "...fatemi parlare con Zio Gino FRIJIO, perché noi siamo tutti una famiglia, gli ho detto io!...". Zio Gino FRIJIO consentiva, comunicando tuttavia la necessità di aiutare anche i politici ai quali lui era legato ("...dobbiamo dare una mano anche a loro..."), e cioè a Villani Luigi e Buzzi Paolo¹⁴⁶⁵.

L'appellante Martino Alfonso, che afferma di essere legato a Villirillo Romolo da una profonda amicizia sin dall'infanzia e di essere stato suo testimone di nozze nel 2007¹⁴⁶⁶, risulta essere stato pienamente coinvolto nel sostegno di candidati alle competizioni elettorali dei Comuni di Salsomaggiore 2006, Sala Baganza 2011 e Parma 2012.

A riguardo delle elezioni a Salsomaggiore, l'appellante si chiede innanzitutto come abbia potuto il giudice di prime cure ravvisare una condotta penalmente rilevante nel fatto che Martino si sia rivolto a Villirillo nella speranza di trovare qualche lavoro da fare e questi lo abbia invitato a recarsi dal Sindaco di Salsomaggiore presentandosi come "*il fratello di quello che ti ha fatto fare i voti là*", invito peraltro che non sarebbe mai stato assecondato dall'imputato¹⁴⁶⁷.

Ora, l'appellante sembra voler ignorare che tali condotte non sono state considerate quali elementi costitutivi di un reato ma come indizi, tra i numerosi altri, di appartenenza al sodalizio. Un altro esempio del fraintendimento veicolato nell'atto d'appello è l'assunto che il comportamento del Martino avrebbe dovuto essere più correttamente inquadrato nell'art. 416 ter c.p., senonché mancherebbero l'elemento costitutivo dell'intimidazione e nessun rimprovero potrebbe conseguentemente muoversi al Martino¹⁴⁶⁸.

A riguardo delle elezioni di Sala Baganza - che registrarono la vittoria elettorale di Rotondo Michele, nato a Cutro - si osserva come a fronte di due inequivoche telefonate intercorse tra Martino e Villirillo¹⁴⁶⁹ nelle quali quest'ultimo esorta l'imputato a chiamare Giuliano Frijo e a recarsi da questi per incassare un tornaconto espresso in termini di affidamento di lavori (*ora gli abbiamo dato un bel risultato... ma... qua siamo fermi senza lavoro... sappi che siamo fermi...se esce del lavoro me lo deve dare!*) parte appellante si limiti ad allegare, da una parte, considerazioni meramente formali (i carabinieri non avrebbero indicato i criteri di identificazione del Frijo),

¹⁴⁶⁵ Vds prog. nr. 28663 del 26.02.2007 RIT 1125/06 R.G.N.R. e nr. 684/06 Reg. Int.

¹⁴⁶⁶ Cfr. atto d'appello, p. 22.

¹⁴⁶⁷ Cfr. atto d'appello, p. 28. In realtà, dall'intercettazione n. 45680 del 29/05/2007 - riportata a p. 1091 della sentenza appellata, sembra evidente che il Martino si sia invece recato a cercare il Sindaco di Salsomaggiore accogliendo il consiglio del Villirillo ma senza riuscire a farsi ricevere in quanto il Sindaco "*non si faceva trovare*". Di qui l'ulteriore consiglio al Martino, asseritamente giunto dallo stesso Sindaco, al telefono, mentre si trovava con Gangi Giovanni, di presentarsi dalle segretarie come *Alfonso Martino, l'amico di Romolo da Cutro*".

¹⁴⁶⁸ Atto d'appello, p. 23.

¹⁴⁶⁹ Progr. 2899 e 4089 Rit.1221/2011.

dall'altra del tutto irrilevanti (Martino non aveva conoscenza diretta del Frijo, non risulta un seguito alla conversazione, Rotondo e Frijo non risultano indagati).

Pacifico è anche l'interessamento del Martino nelle elezioni del Sindaco e del consiglio comunale di Parma del 2012.

Il 21/04/2012 l'imputato proponeva a Tirota Raffale di votare *"un paesano che sta lavorando all'ospedale, se abbiamo bisogno all'ospedale..."*¹⁴⁷⁰. Il 23/04/2012 proponeva a Bologna Claudio di votare il medesimo candidato in quanto *"è Calabrese, lui lavora nel...come si chiama...è il responsabile del volontariato della croce rossa...e...lui è pure uno dei pezzi grossi del pronto soccorso dell'ospedale, però abbiamo un vantaggio che lui è di un paese vicino al mio..."*¹⁴⁷¹. Il 26/04/2012 Martino discuteva con Olivo Domenico dello stesso argomento prospettando all'interlocutore l'intenzione di chiedere soldi per il procacciamento dei voti¹⁴⁷².

Anche in questo caso l'appellante allega considerazioni non decisive, che fanno leva, da un lato, sulla presunta mancanza di prove che il candidato appoggiato fosse Scarpino Pierpaolo mentre, dall'altro, Martino viene dipinto come persona che non conosce il mondo politico e le regole della politica - tant'è che promette il voto di propri famigliari non residenti a Parma e quindi non legittimati al voto -, e non farebbe gli interessi di un gruppo ma solo di sé stesso, mirando ad ottenere un guadagno personale¹⁴⁷³.

Ora, non sussistono apprezzabili motivi per mettere in dubbio la conclusione dei Carabinieri di Fiorenzuola d'Arda che il Martino sponsorizzasse Scarpino Pierpaolo. Si tratta, infatti, del cugino di Villirillo Romolo, la persona cui Martino, per sua stessa ammissione, è profondamente legato da un solido vincolo di amicizia fin dall'infanzia. Né si può intravedere una contraddizione nel fatto che lo Scarpino sia indicato nella telefonata con Tirota in un paesano che lavora in ospedale e nella telefonata col Bologna in un responsabile del volontariato della Croce Rossa. È notorio, infatti, che i presidi della Croce Rossa collaborano costantemente con gli ospedali in funzione sussidiaria per il trasporto dei degenti e per i servizi urgenti di soccorso.

L'appellante ha comunque richiamato¹⁴⁷⁴ una telefonata intercettata il 15/04/2012 tra l'imputato, Olivo Domenico e Arcuri Francesco nella quale l'Olivo chiede espressamente a Martino di votare Scarpino. Suggestiva la conclusione della telefonata: Olivo Domenico: *Io ho fatto un accordo politico, ora domani ci vediamo.* Martino Alfonso: *Compare, noi non abbiamo bisogno di nessuno!* Olivo Domenico: *lo so, siamo una potenza compare!* Martino Alfonso: *le istituzioni che*

¹⁴⁷⁰ Progr. 798 Rit. 2806/2011.

¹⁴⁷¹ Progr. 711 Rit. 3180/2011.

¹⁴⁷² Progr. 761 Rit. 3180/2011.

¹⁴⁷³ Cfr. atto d'appello, pp. 25-27.

¹⁴⁷⁴ Cfr. motivi nuovi, p. 14 nota 32.

stanno sempre nel mezzo, servizi segreti, politici, qua! Olivo Domenico: ***compare noi abbiamo bisogno anche della politica!***¹⁴⁷⁵.

Il tenore della conversazione, il termine di *compare*, l'uso del noi, il richiamo alle istituzioni e ai servizi segreti, la confessione della necessità della politica, appaiono inequivocabilmente evocare il sodalizio. L'assunto, allegato dall'appellante nei motivi aggiunti, secondo cui l'invito rivolto all'imputato di sostenere Scarpino non provenne dalla 'ndrangheta ma da Olivo e da Arcuri appare negare l'evidenza.

Quanto alla presunta ignoranza delle dinamiche politiche e all'assunto che Martino si muoverebbe da solo senza perseguire gli interessi di un gruppo ma soltanto mirando al proprio tornaconto personale le prove raccolte mostrano una realtà affatto diversa. L'interessamento del Martino nelle competizioni elettorali a fianco del Villirillo e di altri soggetti tra i quali Olivo Domenico risulta costante e riguarda svariati Comuni del parmense, con assoluta indifferenza per lo schieramento politico, e massima attenzione per i benefici che potrebbe ricavarne la consorteria, che rimane sullo sfondo ma è inequivocabilmente presente nell'uso del pronome di prima persona plurale (*diciamo che abbiamo fatto una bella figura, abbiamo vinto noi qua ...*¹⁴⁷⁶ *se abbiamo bisogno all'ospedale...*¹⁴⁷⁷ *abbiamo un vantaggio che lui è di un paese vicino al mio*)¹⁴⁷⁸.

le
- ***Sull'accusa di motivazione apparente (punto 4/C dell'atto d'appello)***

L'appellante lamenta che la struttura del narrato della sentenza impugnata sarebbe la medesima dell'ordinanza di custodia cautelare. Viene portato ad esempio il confronto tra la pagina 1283 della sentenza con le pagine 1189-1192 dell'ordinanza di custodia cautelare per affermare che si tratterebbe di un mero "copia incolla", indicativo della carenza di autonoma valutazione.

Nessuna specifica richiesta viene però avanzata in correlazione con la lamentela esposta.

Le considerazioni dell'appellante sono manifestamente infondate. Difetta di senso logico già il raffronto tra una singola pagina della sentenza appellata e quattro pagine dell'ordinanza di custodia cautelare. Ora, premesso che la copiatura di un provvedimento può consistere nella sovrapposizione servile delle parole o - previa operazione che si potrebbe definire "cosmetica" - nella struttura del narrato, nel caso di specie non si riscontra né l'una né l'altra. Identiche, infatti, sono soltanto le prime tredici parole (*Indicato da Cortese Angelo Salvatore come affiliato, quantomeno con la dote di camorrista*). La struttura del narrato è profondamente diversa: mancano, nell'ordinanza di custodia cautelare, l'esposizione della fitta trama dei rapporti tra Martino e

¹⁴⁷⁵ Cfr. progr. 348 Rit. 817/2012.

¹⁴⁷⁶ Progr. 2899, Rit. 1221/2011,

¹⁴⁷⁷ Progr. 798 Rit. 2806/2011.

¹⁴⁷⁸ Progr. 711 Rit. 3180/2011.

Lamanna¹⁴⁷⁹, la questione delle elezioni di Salsomaggiore¹⁴⁸⁰, la questione della detenzione dell'arma e del giubbotto antiproiettile¹⁴⁸¹, la motivazione del rigetto dell'eccezione di incompetenza territoriale. Tutto ciò esclude in radice l'assenza di un'autonoma valutazione¹⁴⁸².

D'altra parte, indizi e prove a disposizione del giudice della cautela sono quasi sempre gli stessi che dovranno essere valutati dal giudice che pronuncia la sentenza, e proprio per questa ragione non deve confondersi una motivazione simile, in quanto basata sugli stessi elementi di prova, con una motivazione soltanto copiata. Né ci si può esimere dal considerare che ove le parti ripropongano tanto al giudice del riesame quanto a quello di merito argomenti di doglianza assimilabili, congruente sarà anche una motivazione affine.

In definitiva, l'appello sul capo 1) si rivela destituito di fondamento e non può che essere respinto.

b.- Capo 140 novies

L'appello è infondato.

Osserva innanzitutto la Corte come la mancanza di motivazione della sentenza di primo grado, ammesso e non concesso che sia questo il caso, non comporterebbe comunque il dovere di assolvere l'imputato ma, semmai, quello di integrare la motivazione eventualmente mancante¹⁴⁸³.

Nel merito, si osserva come il Martino sia stato trovato nella flagranza della detenzione illegale di una pistola Beretta calibro 9 con matricola abrasa e con 7 cartucce dello stesso calibro. L'arma e le munizioni sono state rinvenute nel vano motore del frigorifero.

In claris non fit interpretatio. E' quasi tautologico affermare che il reato sussiste.

Sussiste anche l'aggravante contestata ex art. 7 della legge n. 203/1991. Le motivazioni dichiarate dall'imputato nel corso dell'interrogatorio del 24/07/2015 (*avevo un arma perché io abito in una zona in cui ci sono molti extracomunitari*) non sono credibili mentre sembra evidente la correlazione tra la detenzione della pistola e il ruolo svolto all'interno del sodalizio con la dote

¹⁴⁷⁹ Cfr. sentenza appellata, pp. 1285-1287.

¹⁴⁸⁰ Ibidem, p. 1284.

¹⁴⁸¹ Ibidem, p. 1287.

¹⁴⁸² Ibidem, pp. 1287-1288. Per una recente pronuncia in un caso di "copia-incolla" si veda il seguente arresto: "*In tema di misure cautelari personali, la necessità di un'autonoma valutazione da parte del giudice delle esigenze cautelari e dei gravi indizi di colpevolezza, richiesta dall'art. 292, comma primo, lett. c), cod. proc. pen., così come modificato dalla legge 16 aprile 2015, n. 47, deve ritenersi assolta quando l'ordinanza, benché redatta con la tecnica del c.d. copia-incolla, accolga la richiesta del P.M. solo per talune imputazioni cautelari ovvero solo per alcuni indagati, in quanto il parziale diniego opposto dal giudice o la diversa graduazione delle misure costituiscono, di per sé, indice di una valutazione critica, e non meramente adesiva, della richiesta cautelare, nell'intero complesso delle sue articolazioni interne.* (Sez. 2, n. 25750 del 04/05/2017 - dep. 23/05/2017, P.M. in proc. Persano, Rv. 270662).

¹⁴⁸³ La mancanza assoluta di motivazione della sentenza non rientra tra i casi, tassativamente previsti dall'art. 604 cod. proc. pen., per i quali il giudice di appello deve dichiarare la nullità della sentenza appellata e trasmettere gli atti al giudice di primo grado, ben potendo lo stesso provvedere, in forza dei poteri di piena cognizione e valutazione del fatto, a redigere, anche integralmente, la motivazione mancante. (*Fattispecie in tema di omessa redazione della motivazione, con la pronuncia del solo dispositivo di condanna*). (Sez. 6, n. 26075 del 08/06/2011 - dep. 04/07/2011, B., Rv. 250513).

quanto meno di camorrista, ruolo che comportava contatti tutt'altro che infrequenti con personaggi apicali del sodalizio, tra i quali Villirillo, Lamanna e financo Grande Aracri Nicolino.

Inoltre, come ha giustamente rilevato il Procuratore Generale nella requisitoria del 21/06/2017, la presenza del giubbotto antiproiettile si addice ad azioni di violenza organizzata, in linea con l'appartenenza a un sodalizio criminale.

Merita anche ricordare che un giubbotto antiproiettile in tutto simile è stato sequestrato anche a Rocca Antonio, l'altro personaggio assai vicino al Martino e al Lamanna.

c. – Capo 184

L'imputato ha dichiarato, nel corso dell'interrogatorio del 24/07/2015 che *“E' vero che sono stato un piccolo spacciatore e che ho fatto alcune cessioni di droga nel 2012. Ero in difficoltà economiche e quindi ho fatto l'errore di spacciare alcune volte. Anche se oggi me ne vergogno. È un errore che ho fatto nel 2012. Mi riferisco al capo 184”*.

Le cessioni a Cenci Roberto risultano provate dalle dichiarazioni del cessionario che ha riferito in ordine all'epoca delle cessioni, al loro costo (80 euro al grammo), alla riconducibilità a sé e al Martino della corrispondenza con gli sms esibitagli dagli inquirenti. La circostanza che il Cenci sia stato incerto nel ricordare il periodo preciso in cui avvennero le prime cessioni (*nel periodo forse compreso tra novembre/dicembre 2011*) non inficia l'attendibilità della deposizione non evincendosi in alcun modo intenti calunniosi e considerando invece l'estrema precisione nella elencazione delle cessioni successive (*In altre sei occasioni distinte ho acquistato un grammo di cocaina per il mio esclusivo uso personale da MARTINO Alfonso. Queste cessioni di stupefacente sono avvenute nel periodo compreso tra il mese di gennaio ed il mese di marzo 2012 in Salsomaggiore Terme (PR) corrispondendo sempre la cifra di Euro 80,00 in contanti al grammo*)¹⁴⁸⁴.

Le cessioni agli albanesi Catri appaiono pacifiche alla luce dell'ambientale n. 175 (Rit. 3180/2011) riportata in nota anche dall'appellante.¹⁴⁸⁵

Non è vero che *“più che uno scambio di droga tra i due sembra emergere semplicemente che i due stiano conversando intorno ad una sostanza”*. L'ambientale risulta assai significativa non solo a conferma delle ripetute cessioni ai Catri ma anche perché consente di riscontrare una dichiarazione resa dal collaboratore Cortese Angelo Salvatore nel corso dell'interrogatorio del 07/03/2012 davanti ai pubblici ministeri della Direzione Distrettuale Antimafia di Bologna.

Il Cortese, infatti, ha riferito di aver effettuato cessioni di droga (*“50 grammi, 30 grammi alla volta”*) a Martino, nel periodo compreso tra il 2006 ed il 2007. L'appellante provvedeva a

¹⁴⁸⁴ Cfr. sentenza appellata, p. 1068.

¹⁴⁸⁵ Cfr. atto d'appello, pp. 33-34.

smerciare lo stupefacente sul mercato emiliano (“*ma si prendeva giornalmente, ogni due giorni ci vedevamo e gli davo la cocaina, tutti i giorni*”), insieme a Iannone Gregorio, “*nipote di Bonaccio*”, abitante a Salsomaggiore Terme (“*Io gliela vendevo a loro a 70 euro gliela vendevo (...) era quella buona eh! Loro poi la regolare la facevano il doppio, ma so che poi la massacravano loro... (...) dopo mi dicevano che avevano anche problemi con persone dopo, quando gliela cedeva*”)¹⁴⁸⁶.

Tornando all'ambientale coi fratelli Catrri, si comprende dal tenore della conversazione che i cessionari albanesi, la sera del 01/03/2012, sospettarono gravemente della qualità della sostanza consegnata dal Martino (*ma non è che è troppo polverosa... è troppa polvere... ma siamo sicuri?*). Il Martino confermava ripetutamente che si trattava della stessa sostanza, tuttavia, suo malgrado, dovette promettere che se i clienti degli albanesi avessero lamentato la scarsa qualità della sostanza, ne avrebbe accettato la restituzione (*se ti dice di no ... com'era la riporti e ti ridò i soldi... e abbiamo risolto il problema*).

Infondato è anche il motivo che si tratterebbe di una cessione occasionale. La conversazione mostra chiaramente che i Catrri erano clienti abituali (*quella che hai avuto tempo fa è la stessa non cambia niente*).

Per quanto riguarda le contestate cessioni a Marini Tiziano l'appellante assume che gli sms e le intercettazioni raccolte dagli inquirenti attesterebbero esclusivamente l'esistenza di un debito del Marini verso l'imputato.

Anche questo assunto si rivela infondato. Il primo giudice ha osservato come sia emerso dalle indagini che le comunicazioni tra Martino e cessionari di stupefacenti, apparentemente vertenti in prevalenza sull'aspetto lavorativo, terminavano frequentemente con l'accordo ad incontrarsi per bere “*un caffè*”.¹⁴⁸⁷ Anche in questo caso sia gli sms che le telefonate tra Martino e Marini sono caratterizzate da questi inviti del Martino rivolti a Marini per bere un caffè. Va ricordato inoltre il grave stato di paura in cui si è trovato il Marini nel corso delle sommarie informazioni rese agli inquirenti: “*Non dico altro su Alfonso perché ho paura per la mia incolumità... non voglio parlare perché ho paura delle conseguenze che ne potrebbero derivare da una mia eventuale ammissione su cessioni di cocaina da parte di Alfonso*”¹⁴⁸⁸.

Analoghe considerazioni valgono per le cessioni a Dei Forti Rosario. Si tratta verosimilmente di un affiliato alla cosca (*se tradisci a me ... tradisci tuo fratello*)¹⁴⁸⁹ cessionario di

¹⁴⁸⁶ Cfr. informativa dei Carabinieri di Modena, 12/06/2013 pp. 423 e ss. col titolo *Rivelazioni di CORTESE Angelo Salvatore: MARTINO Alfonso ed il traffico di droga attuato in Emilia*.

¹⁴⁸⁷ Cfr. sentenza appellata, p.1067.

¹⁴⁸⁸ Cfr. l'informativa Light in Darkness 07/05/2013, pp. 2220-2221.

¹⁴⁸⁹ Cfr. l'ambientale n. 186 del 02/03/2012 (Rit. 3180/2011) riportata anche a p. 38 dell'atto di appello.

quantità non modiche, come si desume dai complessi conteggi che il Martino ed il Dei Forti fecero all'interno dell'autovettura del Martino il 02/03/2012 (150 mancano)¹⁴⁹⁰.

Correttamente poi il primo giudice ha ritenuto insussistente l'ipotesi lieve di cui al quinto comma dell'art. 73 D.P.R. n. 309/1990. Il tenore dell'ambientale sopra citata con gli albanesi Catrri – ma anche le dichiarazioni del collaboratore Cortese sopra riportate - allontana ogni ragionevole dubbio sul fatto che il Martino non fosse dedito soltanto al piccolo spaccio ma detenesse quantità e scorte di cocaina idonee a soddisfare con continuità le esigenze di soggetti a propria volta spacciatori, come è emerso inequivocabilmente nel caso dei Catrri.

Non va preso in considerazione il motivo inerente all'aggravante di cui all'art. 7 della legge n. 203/1991 posto che, sul punto, come si evince dal dispositivo e dalla motivazione della sentenza appellata, è già intervenuta assoluzione.

In definitiva, anche sul capo 184) l'appello di Martino Alfonso non può che essere respinto.

d. – Trattamento sanzionatorio

Il primo giudice ha correttamente determinato la pena base per il più grave reato associativo nel minimo edittale di anni dodici di reclusione: Martino Alfonso, infatti, è stato ritenuto colpevole della fattispecie prevista dall'art. 416 *bis* comma 1 c.p. con le aggravanti di cui ai commi 4 e 6.

Dovendosi applicare la disciplina previgente alla modifica peggiorativa introdotta con l'art. 5 comma 1 lettera a) della legge 27 maggio 2015 n. 69, il minimo edittale della fattispecie complessa applicata è dunque di dodici anni (9 anni ai sensi del comma 4 più un terzo per il comma 6, mentre il massimo è di 20 anni (15 anni ai sensi del comma 4 più un terzo ai sensi del comma 6).

Infatti *“Per il reato di associazione a delinquere di stampo mafioso di cui all'art. 416-bis c.p., ove vi sia la contestazione di più circostanze aggravanti ad effetto speciale, si applica la disciplina di cui al sesto comma del predetto articolo, che prevede un aumento della pena da un terzo alla metà sulla pena definita in base all'applicazione della prima circostanza ad effetto speciale, e non, quella più favorevole, di cui all'art. 63 comma 4 c.p., secondo cui nel concorso tra più circostanze aggravanti ad effetto speciale si applica solo la pena stabilita per la circostanza più*

¹⁴⁹⁰ Cfr. l'ambientale n. 186 del 2/3/2012, cit. (*“MARTINO Alfonso: se tradisci a me, tradisci tuo fratello ROSARIO: non ti tradisco io...ci manca qualche soldo, cento euro ti mancano MARTINO Alfonso: e contiamoli che siamo sicuri ROSARIO: quelli che mancano andiamo al bar e te li prendo...ti sto dicendo andiamo al bar MARTINO Alfonso: facciamo...(si sente MARTINO Alfonso che conta i soldi n.d.r.) ROSARIO: se no andiamo a casa e te li prendi a casa..INC...due e tre sono! Quanti sono?...pausa... Te li ho messi ora io e dici di no MARTINO Alfonso:(si sente MARTINO Alfonso che continua a contare i soldi n.d.r.)...ventidue e cinquanta! ROSARIO: andiamo allora MARTINO Alfonso: 150 mancano...”*) ovvero il brano ambientale nr. 588 del 13/4/2012 (*“MARTINO Alfonso: wei zio Rosà! Andiamo che prendiamo il caffè - Sale in auto tale ROSARIO e parla con MARTINO Alfonso - ROSARIO: ciao MARTINO Alfonso: a la bellezza compare Rosà...come fa freddo! ROSARIO: sono giusti contali, precisi...INC...sono giusti MARTINO Alfonso: eee...”*).

grave, fermo restando la possibilità per il giudice di poter aumentare detta pena sino ad un terzo della stessa"¹⁴⁹¹.

Il primo giudice ha pacificamente tenuto presente esigenze di proporzione del trattamento sanzionatorio determinando la pena base nel minimo edittale e disponendo un aumento a titolo di continuazione di soli nove mesi per ciascuno dei due reati satellite, la cui gravità appare tutt'altro che modesta se si considera che la detenzione illegale di armi riguarda una pistola di non piccolo calibro mentre la violazione della disciplina sugli stupefacenti riguarda svariate cessioni di droga pesante.

D'altra parte, com'è noto "*Nel caso in cui venga irrogata una pena prossima al minimo edittale, l'obbligo di motivazione del giudice si attenua, talchè è sufficiente il richiamo al criterio di adeguatezza della pena, nel quale sono impliciti gli elementi di cui all'art. 133 cod. pen.*"¹⁴⁹²

La motivazione relativa alla dosimetria della pena e all'assenza di elementi di positiva valutazione per la concessione delle attenuanti generiche appare pertanto adeguata. L'appellante, infatti, ha allegato a sostegno della richiesta la presunta condizione di emarginazione sociale e culturale in cui il egli verserebbe, ma si tratta chiaramente di un motivo del tutto generico e comunque infondato. Il Martino, infatti, è un uomo di 38 anni, ha conseguito la licenza elementare, è coniugato, svolge attività lavorativa, ancorchè saltuaria, ha parenti (padre, madre, due fratelli, due sorelle). La condizione di pretesa emarginazione descritta appare destituita di qualunque fondamento.

Anche la richiesta di concessione dell'attenuante di cui all'art. 114 c.p. non merita accoglimento. Costituisce infatti *jus receptum* il principio secondo cui "*La circostanza attenuante della partecipazione di minima importanza non trova applicazione in riferimento al reato associativ*"¹⁴⁹³.

Infine, anche la doglianza relativa all'applicazione della misura di sicurezza in misura superiore alla durata minima non merita accoglimento. La elevata pericolosità sociale del Martino, desunta dai numerosi precedenti penali e di polizia e dal numero e dalla gravità dei delitti accertati in questa sede giustifica ampiamente il periodo minimo di durata biennale ordinato dal primo giudice.


In definitiva, la sentenza impugnata va conseguentemente integralmente confermata, con condanna del Martino al pagamento delle spese processuali del grado, oltre che - in solido con gli altri imputati - al pagamento delle spese di patrocinio in appello a favore delle costituite parti civili, Presidenza del Consiglio dei Ministri, Regione Emilia Romagna, Provincia di Reggio Emilia,

¹⁴⁹¹ Cassazione penale sez. I, 10/01/2012 n. 25231, in *Diritto e Giustizia* online 2012, 27 giugno.

¹⁴⁹² Cass. Pen., Sez. 2, n. 28852 del 08/05/2013 - dep. 08/07/2013, Taurasi e altro, Rv. 256464.

¹⁴⁹³ Cass. Pen. (Sez. 2, n. 17879 del 13/03/2014 - dep. 29/04/2014, Pagano ed altri, Rv. 260010.

Provincia di Modena, Comune di Reggio Emilia, Comune di Gualtieri, Comune di Bibbiano, Comune di Reggiolo, Comune di Montecchio, Comune di Brescello, Comune di Sala Baganza, Comune di Finale Emilia, Libera. Associazione, nomi e numeri contro le mafie, Associazione Antimafie e Antiracket - La verità vive! - Onlus, liquidate come in dispositivo.



33. MARZANO ANTONIO

Marzano Antonio è stato condannato in primo grado alla pena finale di anni 1 e mesi 8 di reclusione, con i benefici della sospensione condizionale della pena e della non menzione, per il delitto di cui all'art. 12 quinquies, L. 356/1992 (esclusa l'aggravante di cui all'art. 7, L. 203/1991), per avere concorso con Bolognino Michele nel trasferimento fraudolento di valori mediante intestazione fittizia del 50 % delle quote sociali della società Dodonut s.r.l. - operante nel settore della ristorazione e dei bar - allo stesso Marzano, che accettava, essendone invece il Bolognino l'effettivo titolare (capo 143 quater).

La pena era determinata partendo da quella base di anni due e mesi sei di reclusione, ridotta di un terzo per il rito.

Per l'esposizione della vicenda si rimanda alle pagine da 1080 a 1082 della sentenza appellata.

1.-I motivi di appello

a) di seguito quelli proposti dalla difesa dell'imputato.

a1) Veniva richiesta in via principale l'assoluzione di Marzano Antonio, avendo lo stesso agito in buona fede ed al fine di effettuare un investimento per una futura attività, alternativa a quella di amministrazione di condomini, da lui svolta.

Il Marzano aveva infatti realmente acquistato le quote societarie di Dodonut srl, con denaro proprio, come dimostrato dalla capacità patrimoniale autonoma dello stesso risultante dalla documentazione prodotta ed attestato dal bonifico bancario relativo al pagamento delle quote sociali, da lui eseguito.

La mancata dichiarazione di utili derivanti da tale attività si spiegava poi con il recente avvio della stessa, che non aveva ancora prodotto reddito.

Né risultava dimostrato che lo stesso avesse mai ricevuto denaro o altre utilità dal Bolognino o da soggetti collegati a quest'ultimo.

a2) Lamentava inoltre la carenza dell'elemento soggettivo del reato, per non essere stata dimostrata la consapevolezza del Marzano delle intenzioni del Bolognino ed in particolare della pendenza di una richiesta di applicazione di misura di prevenzione patrimoniale nei confronti di quest'ultimo.

Né il fatto che Bolognino fosse amico e già socio del fratello del Marzano portava a dimostrare che l'appellante avesse consapevolezza della condanna del Bolognino per art. 416 bis c.p.

a3) In subordine, eccepiva l'eccessività del trattamento sanzionatorio e l'assenza di motivazione circa il discostamento della pena dal minimo edittale e la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche, che potevano riconoscersi in forza dell'incensuratezza del Marzano e del suo comportamento collaborativo.

b) Il Pubblico Ministero presentava ricorso per Cassazione (convertito in appello ai sensi dell'art. 580 c.p.p.) con il quale chiedeva l'applicazione dell'aggravante di cui all'art. 7, L. 203/1991, da considerare di natura oggettiva (a differenza di quanto affermato dal primo giudice, il quale l'aveva ritenuta di natura soggettiva), con conseguente estensione a tutti i concorrenti che ne fossero a conoscenza, o la avessero ignorata per colpa, ai sensi dell'art. 59 c.p.

In particolare, il Marzano, conoscendo Bolognino Michele, necessariamente doveva sapere come le iniziative economico-impresariali del predetto prendessero origine dalla sua appartenenza al sodalizio criminale.

Ne conseguiva che il MARZANO, accettando l'intestazione fittizia, garantiva un contributo consapevole all'intera organizzazione criminale.

Con memoria integrativa presentata in relazione al ricorso per Cassazione proposto dal P.M., la difesa sottolineava ulteriormente l'estraneità del Marzano al reato contestatogli, censurando inoltre la ritenuta natura oggettiva dell'aggravante di cui all'art. 7 legge 203/1991, atteso che, per considerarla applicabile all'imputato, risultava necessaria la volontà di favorire l'intero sodalizio criminale, la quale difettava nel caso in questione.

2.- I motivi della decisione

2.a – La Corte non ritiene fondate le doglianze prospettate dalla difesa con l'atto di appello, trattandosi di deduzioni già superate dalle argomentazioni e dai richiami istruttori contenuti nella sentenza impugnata, ove il primo giudice, preso atto dell'annullamento da parte della Corte di Cassazione per difetto di motivazione del provvedimento di sequestro preventivo emesso dal GIP in data 26/1/2015 nei confronti di Marzano Antonio in relazione al capo 143 quater di imputazione, esplicitava gli ulteriori elementi di prova emersi a carico dell'appellante, univocamente convergenti in senso accusatorio.

Oltre agli argomenti logici fondati sulla non plausibilità di un effettivo interesse dello stesso ad acquisire una attività di ristorazione in Parma, stante lo svolgimento di una attività lavorativa in un settore del tutto diverso e la dimora a distanza di circa 40 chilometri dalla sede del bar in questione, a sostegno della tesi dello svolgimento da parte del Marzano del ruolo di prestanome nella società Dodonut srl, sussistono infatti le espresse dichiarazioni rese da Bolognino Michele, nell'interrogatorio reso il 27/7/2015, ove lo stesso, dopo avere riferito di altre attività economiche

fittiziamente intestate ai propri familiari, ammetteva di avere costituito insieme a Marzano Stefano¹⁴⁹⁴ la Dodonut srl, utilizzando come prestanomi la figlia Catianna ed il Marzano Antonio, fratello di Stefano.

Del resto, contrariamente a quanto assume la difesa, pur indiscusse le disponibilità economiche dell'appellante, non risulta che il Marzano abbia effettivamente provveduto al pagamento delle quote sociali e, soprattutto all'acquisto del Bar "Il Bocconcino", che costituiva l'esclusiva attività svolta dalla Dodonut srl.

La documentazione bancaria prodotta dalla difesa, relativa alle movimentazioni del conto corrente intestato al Marzano nei mesi da ottobre a dicembre 2011, riporta infatti un'unica operazione in favore di Dodonut srl, costituita da un ordine di bonifico bancario dall'importo di 3.000 Euro, disposto il 9/11/2011.

Tale bonifico, tuttavia, non dimostra affatto l'effettività dell'acquisto delle quote sociali da parte del Marzano.

A prescindere dall'accertato generale utilizzo fraudolento di tale strumento bancario da parte dell'associazione emiliana per sopperire ad esigenze di fornire lecita veste formale ad operazioni commerciali inesistenti¹⁴⁹⁵, il bonifico in questione risulta comunque del tutto incongruo, sia sotto il profilo dell'importo che sotto quello temporale, rispetto al contenuto della documentazione societaria.

L'atto costitutivo della Dodonut srl, del 6/10/2011, riportava infatti che la quota sociale del Marzano era pari a complessivi 5.000 Euro ed era già stata versata in precedenza, mentre, l'estratto conto prodotto dalla difesa riportava un bonifico di oltre un mese dopo e per un importo inferiore.

Inoltre, la documentazione bancaria riguardante i conti del Marzano non contiene traccia di alcun versamento inerente l'acquisto dell'attività commerciale Bar "Il Bocconcino", operazione per la quale la società Dodonut era stata appositamente predisposta¹⁴⁹⁶, pur essendo agli atti il contratto di compravendita del Bar in questione, datato 14/10/2011, ove era indicato un prezzo di acquisto pari a complessive 180.000 euro, da pagare con rate mensili da 2.000 euro a partire dal 28/4/2011.

Entro il 28/10/2011 dovevano pertanto essere già stati versati dalla Dodonut srl alla società venditrice del Bar almeno 12.000 Euro, senza che tuttavia dai conti del Marzano risulti alcuna sua partecipazione a tale pagamento.

¹⁴⁹⁴ Di cui il Bolognino ha ampiamente riferito nel corso dell'interrogatorio reso ai P.M. di Bologna il 21/5/2015, precisando di avere con lo stesso rapporti di amicizia e di affari, avendo gestito insieme un noleggio auto a San Marino nel 2011.

¹⁴⁹⁵ Come esposto nella parte introduttiva relativa alle "Frodi Carosello"

¹⁴⁹⁶ La società Dodonut srl, era infatti costituita in data 6/10/2014, appena una settimana prima dell'acquisto dell'esercizio commerciale e già nell'atto costitutivo era indicata come sede quella di via K. Mansfield n. 6, corrispondente a quella dell'esercizio commerciale in questione.

Non appare pertanto plausibile la versione difensiva dell'investimento economico effettuato dall'appellante in previsione di un cambio di attività lavorativa; a maggior ragione considerando l'evidente fittizietà formale di tutta l'operazione, in cui il 50 % delle quote della Dodonut erano intestate a Bolognino Catianna, all'epoca diciottenne e priva di redditi adeguati¹⁴⁹⁷, che, oltre ad essere nominata amministratrice della società, sottoscriveva in tale veste il suddetto contratto di acquisto per 180.000 Euro.

Al contrario, risulta emblematica dell'effettivo ruolo svolto dal Marzano e della consapevolezza da parte dello stesso delle esigenze di occultamento patrimoniale del Bolognino, collegate alle vicissitudini giudiziarie di quest'ultimo, la conversazione telefonica intercorsa tra l'appellante ed il Bolognino in data 6/2/2012, in cui il primo si metteva a disposizione per il reperimento di una società che il Bolognino voleva utilizzare per *"prendere un lavoro qua a Parma ... Irem quelli della spazzatura per fare le vasche di cemento"*, suggerendogli anche la percentuale delle quote da intestare fittiziamente alla figlia Catianna, in modo da non avere conseguenze negative in caso di arresto: *"ah vabbé..ti prendi il 10% tu e 90 glielo dai a lei. Tanto pure se vengono ad arrestarti voglio dire...con il 10% non fanno un cazzo!"*, ed assicurando l'interlocutore che : *"se mi dici di sì io chiamo il notaio e in quattro cinque giorni facciamo tutto"*¹⁴⁹⁸.

Pacifica è pertanto la prova della conoscenza da parte del Marzano delle esigenze del Bolognino di occultare la propria presenza nelle operazioni economiche che lo riguardavano direttamente, al fine di sottrarre i beni o le altre utilità acquisite all'apprensione giudiziaria.

Ne consegue il rigetto delle doglianze difensive in punto di responsabilità dell'appellante.

Parimenti infondati risultano i motivi di gravame relativi al trattamento sanzionatorio, considerata la individuazione da parte del primo giudice di una pena base prossima al minimo edittale, da ritenersi congrua in relazione alla gravità del fatto, trattandosi di intestazione fittizia relativa ad un bene di apprezzabile valore economico e considerata la personalità del Marzano che, si prestava a figurare come prestanome senza neanche l'esigenza di sopperire a problemi economici, come sovente avviene in questi casi.

Né possono ritenersi sussistenti i presupposti per il riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, in assenza di elementi positivamente valutabili a tale fine, tra cui non figura lo stato di incensuratezza.


Ne consegue il rigetto di tutti i motivi di appello difensivi.

¹⁴⁹⁷ Nell'anno 2010 non aveva dichiarato alcun reddito e nel 2011 aveva presentato una dichiarazione dei redditi per complessivi 2.778 euro

¹⁴⁹⁸ Cfr. Tel. N. 2111 del 6/2/2011 :

2.b- Non si ritiene possa trovare accoglimento neanche la richiesta di riforma della sentenza impugnata avanzata dal Pubblico Ministero, che lamenta il mancato riconoscimento dell'aggravante di cui all'art. 7 legge 203/1991, considerato che la condotta del Marzano pur essendo risultata chiaramente finalizzata ad agevolare il Bolognino nell'elusione di misure di prevenzione patrimoniali che potevano derivare dalla sua situazione giudiziaria, non risulta con altrettanta certezza sintomatica dell'ulteriore intento di agevolazione della associazione, necessario per l'integrazione dell'aggravante, non essendo emersi contatti tra il Marzano ed altri soggetti inseriti o contigui alla associazione emiliana, né la partecipazione dello stesso ad altre vicende di interesse della cosca

Per tali ragioni, dovendosi rigettare anche l'impugnazione del Pubblico Ministero, le statuizioni del primo giudice nei confronti di Marzano Antonio devono essere integralmente confermate e l'appellante privato condannato al pagamento delle spese processuali del presente grado di giudizio.



34. MESIANO DOMENICO

Mesiano Domenico, veniva giudicato per il delitto di cui **all'art.416 bis cp.** commesso nella sua qualità di Assistente Capo di PS in servizio presso la Questura di Reggio Emilia, (sub **capo 1-43**) , di **tentata violenza privata aggravata** dall'art.7, L.203/91 (sub **capo 123**) per avere minacciato la giornalista Pignedoli della redazione reggiana del "Resto del Carlino" affinché non pubblicasse più notizie sulla famiglia di Muto Antonio , e di **accesso abusivo al sistema informatico aggravato** dall'art.7, L.203/91 (sub **capo 155**), per essersi introdotto nel sistema informatico SDI in dotazione alle Forze di Polizia pur non dovendo svolgere alcuna indagine né compiere atti d'ufficio, al fine di acquisire notizie relative alle vicende giudiziarie che riguardavano Sarcone Nicolino, Blasco Gaetano, Diletto Alfonso, D'Urzo Domenico, Vertinelli Giuseppe, Brescia Pasquale.

Il gup , con ricostruzione operata ad aff.1164 e ss. e 1295 e ss. (cui si fa rinvio) analizzava le prove documentali degli accessi SDI effettuati dal Mesiano senza alcuna comprovata ragione di servizio e le intercettazioni telefoniche ad essi accessi connessi; sviscerava le dichiarazioni della p.o. del delitto di cui agli artt.56, 610 cp. ed i riscontri relativi alle stesse; argomentava sulla commistione e frequentazione continuata del Mesiano con partecipi della associazione e sui supporti dal predetto forniti ai medesimi in svariate occasioni e per differenti esigenze (come emergenti dalle intercettazioni telefoniche , dalla acquisizione di pratiche amministrative presso la Questura di Reggio Emilia, dalla escussione dei colleghi del Mesiano e dalla analisi dei tabulati in atti) ; e conseguentemente affermava la penale responsabilità dell'imputato per tutti i delitti contestatigli, così come aggravati, **riqualificando l'ipotesi sub capo 1-43) nella fattispecie di partecipazione esterna ad associazione mafiosa** - per l'assenza di continuativa intraneità al sodalizio ma al contempo per la dimostrata efficacia causale dei volontari e consapevoli contributi forniti dall'imputato alla associazione -, ed esclusa la contestata recidiva lo condannava alla pena di anni otto, mesi sei di reclusione , oltre che alla misura di sicurezza della libertà vigilata per anni due, alla interdizione perpetua dai p.u. ed alla interdizione legale durante l'esecuzione della pena.

1.- I motivi di appello.

La **difesa proponeva appello** avverso la sentenza del gup eccependo preliminarmente l'**incompetenza territoriale** dell'A.G. felsinea in favore del Tribunale di Catanzaro, per essersi il reato associativo sub 1) consumato a Cutro ed impugnando in tal senso l'ordinanza reiettiva della

medesima eccezione (tempestivamente eccepita dalla difesa) emessa il 6/11/15 dal gup¹⁴⁹⁹: sosteneva l'appellante che non vi fosse né comprovata autonomia decisionale e strutturale del gruppo emiliano, né la prova di un nuovo e distinto *pactum sceleris* che valesse a delocalizzare il sodalizio calabrese facente capo a Grande Aracri dal suo territorio di origine e dal suo capo (a cui anzi nei casi di necessità si continuava a fare riferimento). Le pregresse sentenze definitive su cui il gup fondava l'avvenuto accertamento dell'esistenza di cellule autonome di 'ndrangheta in Emilia non varrebbero peraltro a provare nulla, perché in esse venivano condannati soggetti in gran parte diversi, e diversa era la entità ed operatività di tali gruppi.

Nel merito, richiamandosi anche le considerazioni già espresse in memoria depositata al gup in data 24/2/16, si lamentava :

1) l'erronea qualificazione giuridica della condotta attribuita al Mesiano ai sensi degli artt. 110, 416 bis cp. : al di là delle congetture di cui in sentenza (laddove il gup non motivava con riferimento alle questioni sollevate dalla difesa con memoria in data 11/1/16) residuavano solo cinque condotte specifiche attribuite all'imputato da cui, secondo il giudice di prime cure, si trarrebbe la prova del nesso eziologico del contributo offerto alla associazione rispetto agli scopi ed all'operatività della stessa: nesso causale che di contro non può ritenersi provato al di là di ogni ragionevole dubbio, posto che al più Mesiano soddisfaceva specifiche richieste di singoli coimputati aventi carattere esclusivamente personale, senza che ne venisse tuttavia dimostrato il contributo agevolatore per il gruppo nella sua interezza alla stregua del giudizio *ex post* richiesto dalla S.C., e non già secondo una prognosi di pericolosità *ex ante*.

Più in particolare : A) quanto alla informazione richiestagli riguardo alla formazione delle pattuglie di P.S. che circolavano nei pressi e che in ipotesi accusatoria preoccupavano Sarcone – informazione che Mesiano avrebbe dovuto fornire alla cena del 15/3/12 -, si rileva prima di tutto che una eventuale fibrillazione del gruppo per tale problematica non varrebbe a provare alcuna funzionalità di essa rispetto alle azioni ed agli scopi del gruppo stesso; peraltro alla cena nel corso della quale tali notizie avrebbero dovuto essere propalate Sarcone non partecipava , mentre era presente un altro poliziotto (Lamanna Pierluigi) estraneo al procedimento, per cui l'eventuale informazione non poteva essere così importante e sensibile per la consorteria . E' ignota d'altronde la natura delle notizie che Mesiano avrebbe dovuto fornire, né vi è prova che le stesse siano comunque state rivelate, e per di più proprio dall'imputato . Di fatto il Tribunale del riesame (ordinanza del 26/3/15 aff. 33) escludeva la sussistenza dei sufficienti indizi con riferimento a tale episodio, annullando la custodia per il titolo di reato in questione, sostenendo che "*non è emerso alcun concreto interessamento dei due pubblici ufficiali, uno dei quali, si ripete, non è neppure*

¹⁴⁹⁹ riportata ad aff. 161-166 sentenza

indagato". Costituisce da ultimo un dato decisivo il fatto che la rivelazione di tali notizie non sia stata contestata ex art.326 cp al Mesiano . B) Quanto all'accesso SDI a nome di Diletto Alfonso : anche qui non vi è prova che la sera della cena fissata, alla quale peraltro era presente il Lamanna Pierluigi (estraneo al procedimento in corso) siano state propalate notizie riservate ricavate da un abusivo accesso allo SDI da parte del Mesiano, così come già ritenuto dal Tribunale del Riesame. Lo stesso Gup affermava poi in sentenza che non sarebbe chiara la utilità di tali informazioni per la consorteria con conseguente e correlata assenza dell'incidenza causale della condotta. C) In ordine all'accesso SDI per le interdittive antimafia a nome dei fratelli Vertinelli si osserva come dalle intercettazioni in atti emerga che era Cianflone ad interessare più e diversi colleghi per le vicende dei predetti (tra cui anche quella relativa al porto del fucile) e come se pure Mesiano effettuò l'accesso alla banca dati SDI, le notizie che interessavano Vertinelli erano già state acquisite *aliunde* (dalla Prefettura di Reggio Emilia). Resta comunque il fatto che il giudice confonde una evanescente messa a disposizione dell'imputato con l'esito delle sue azioni, ovvero con il contributo effettivo che le stesse apportarono alla consorteria: contributo di fatto inesistente. Erra ancora il gup a trarre dal ruolo istituzionale del Mesiano – poliziotto, ex autista del Questore, intraneo alle indagini ecc.- e dalla di lui conoscenza con il Sarcone la conclusione che egli fosse a parte altresì delle dinamiche interne, degli scopi e dell'operatività della associazione ; andrebbe di contro considerato il fatto che in un sodalizio ordinariamente dedito al profitto Mesiano non aveva lucrato alcunché per le sue presunte agevolazioni. Di fatto l'imputato si limitò ad avvantaggiare *uti singuli* soggetti allora ancora incensurati ed a lui ben conosciuti, secondo una prassi all'epoca diffusa tra tutto il personale addetto come lui all'ufficio porto d'armi (come dichiarato dai testi escussi, suoi colleghi) : una siffatta dimensione privata e personale dei rapporti induce a ritenere che gli aiuti da lui forniti, quand'anche effettivi, fossero al più sorretti da un **dolo eventuale** inidoneo ad integrare la fattispecie delittuosa in contestazione. D) Quanto alla condotta intimidatrice ai danni della giornalista Pignedoli : la frase profferita nei confronti della donna ("*ti taglio i viveri*") non ha valenza di efficienza causale per quanto riguarda la vita o il rafforzamento della associazione, ma è esclusivamente sintomatica di solidarietà nei confronti dell'amico Muto Antonio, così come peraltro affermato dal Tribunale del riesame;

2) l'insussistenza della **tentata violenza privata**: il gup non si confrontava con le deduzioni difensive e men che meno con la versione dei fatti resa in sede di interrogatorio dal Mesiano (peraltro confermata dal supplemento di indagini della Procura in ordine ai di lui rapporti istituzionali con la stampa) e non considerava i dedotti rapporti personali e professionali tra l'imputato e la Pignedoli con scambio reciproco di favori (rapporti negati da quest'ultima), prestando acritica fede alla versione dei fatti resa dalla p.o., secondo la quale peraltro la stessa frase

asseritamente intimidatoria aveva una valenza ambigua e non affatto sintomatica di un contesto mafioso : né può pesare sulla valutazione della efficacia minatoria dell'espressione la reazione emotiva della presunta vittima, reazione che ben poteva derivare da un timore autoindotto. Non venivano infine prese in considerazione le motivazioni personali della donna (come ottenere un avanzamento in carriera e fare pubblicità del proprio libro sulla 'ndrangheta di fatto pubblicato poco dopo) che ben potevano avere pesato sulla di lei deposizione . Va comunque esclusa la sussistenza dell'aggravante di cui all'art.7,L. 203/91, non potendosi rilevare dagli elementi in atti né l'esteriorizzazione del metodo mafioso, né l'intento di favorire il sodalizio nel suo complesso, e non già ed esclusivamente degli amici di vecchia data quali i Muto;

3) l'insussistenza del **reato di cui all'art.615 ter cp.** : non è stata provata né la sollecitazione all'accesso abusivo da parte del sodalizio, né l'utilità per esso dell'apprensione dati. Nel periodo in esame il Mesiano effettuava una pluralità di accessi, che non risultano affatto finalizzati a favorire la consorceria criminale ma rivelano al più un *modus operandi* del Mesiano stesso e del suo ufficio : **il che esclude la configurabilità dell'aggravante di cui all'art.7, L.203/91.** Va comunque sottolineato che l'imputato era stato espressamente autorizzato ad accedere allo SDI dal Capo Gabinetto della Questura , dott. Stavale; e comunque la sua posizione di persona di fiducia del Questore poteva comportare la necessità di verificare i profili dei soggetti che venivano chiamati a svolgere lavori in Questura (così per Brescia e Blasco) . Tali profili SDI di sintesi contengono informazioni (quali precedenti penali e di PS, divieti di detenzione armi, misure di prevenzione) necessariamente note anche agli interessati, ovvero prive di interesse per la consorceria ed inidonee a comportare un vulnus per la segretezza dell'attività investigativa. Questo dato di fatto implica quantomeno che il giudice - per provare il delitto di accesso abusivo a sistema informatico aggravato dal fine di agevolare l'attività del sodalizio - avrebbe dovuto indicare con precisione e certezza, da un lato, le specifiche richieste della consorceria, dall'altro, la proiezione funzionalistica delle informazioni fornite rispetto al piano criminoso. Quanto ad esempio agli accessi relativi al Brescia non vi è alcuna prova di un input impresso dal predetto al Mesiano in materia (e si consideri che entrambi gli imputati erano all'epoca sottoposti ad intercettazione);

4) l'eccessività della pena irrogata anche per omessa concessione delle attenuanti generiche;

5) l'omessa quantificazione (e motivazione sul punto) della pena applicata in continuazione;

6) l'erroneità delle statuizioni civili relative al risarcimento del danno per l'omessa motivazione in punto di accertamento del danno da reato.

Quanto all'**appello proposto dalle associazioni sindacali** costitutesi parti civili , appello che la Corte non riteneva di accogliere, si fa rinvio al capitolo di questa sentenza che motiva specificamente sul punto.

In sede di **requisitoria il P.G.** ribadiva la correttezza della precedente contestazione di cui al capo 1-43) , sostenendo la ravvisabilità in capo all'appellante di una permanente e funzionale intraneità alla associazione emiliana e chiedeva la riforma della sentenza di I° grado sul punto, con condanna del Mesiano per tutti i reati come in rubrica originariamente ascrittigli .

Con riferimento alle conclusioni rese dalla Pubblica Accusa in udienza la difesa in data 19/7/17 depositava una **memoria** nella quale escludeva la possibilità per i giudici di appello di effettuare (in adesione alle richieste del P.G. in udienza) una modifica dell'imputazione di partecipazione esterna ad associazione mafiosa ritenuta in sentenza in quella già esclusa dal gup di intraneità alla associazione stessa , stante l'assenza di una specifica impugnazione da parte del P.M. della sentenza di I° grado : una siffatta modifica sarebbe contraria al principio del *ne bis in idem* ed all'art.117 Cost. , oltre che ai canoni stabiliti dagli artt.4 del Prot.7 e 6 CEDU (come interpretati dalla Corte europea dei diritti dell'uomo) , con conseguente e correlata nullità della pronuncia, ove adesiva alle richieste del P.G. e proposizione in tal caso di **questione di costituzionalità** .

2.- Motivi della decisione.

Ritiene la Corte che la pronuncia di condanna emessa dal giudice di prime cure sia assolutamente corretta in punto di fatto – poiché basata su emergenze oggettive ed incontrovertibili e condivisibile in punto di diritto, e debba pertanto essere qui integralmente confermata, facendosi richiamo integrale alla ricostruzione dei fatti ed alle considerazioni ivi espresse.

E valga il vero :

- con riferimento alla **questione di nullità** ed alla **eccezione di costituzionalità** sollevate dalla difesa in relazione alla richiesta orale del P.G. di riqualificazione del fatto di partecipazione esterna ad associazione mafiosa ritenuta dal gup nella originaria contestazione di cui all'art.416 bis cp., le stesse sono già state integralmente affrontate e risolte nel capitolo iniziale relativo , per l'appunto, alle riqualificazioni operate in I° grado ed in appello , cui si fa pertanto rinvio : in forza di esse considerazioni espresse in linea generale ed in punto di diritto è già stata infatti affermata la palese infondatezza della problematica sollevata dalla difesa nello specifico.

A fronte poi della integrale conferma qui decisa rispetto alla sentenza emessa dal gup nei confronti del Mesiano, la questione di costituzionalità proposta appare altresì totalmente irrilevante nel concreto.

- Anche in ordine alla eccezione di **incompetenza per territorio**, peraltro correlata e conseguente alla sostenuta carenza di autonomia del sodalizio di 'ndrangheta per cui qui si procede, si rimanda all'esposizione effettuata in parte iniziale della presente motivazione ¹⁵⁰⁰: è alla luce dei criteri e dei ragionamenti ivi già espressi che si è ritenuta provata l'esistenza e l'autonomia del sodalizio radicatosi in Emilia rispetto alla casa-madre di Cutro. Va conseguentemente rigettata la eccezione in esame.

- Quanto alle censure di merito avanzate in appello relativamente alla fattispecie di **accesso abusivo continuato al sistema informatico** (come sopra riassunte sub **punto 3**) si osserva come le stesse risultino affatto fuorvianti rispetto all'oggetto della contestazione ed inconferenti con riguardo alle argomentazioni in fatto e diritto svolte in sentenza.

Va prima di tutto premesso che la ricostruzione dell'accaduto veniva operata dal gup sulla base di elementi oggettivi incontrovertibili, quali i tabulati trasmessi dal Ministero dell'Interno ¹⁵⁰¹, le dichiarazioni di colleghi e superiori del Mesiano e le intercettazioni telefoniche che ne attestavano i rapporti con i coimputati: da essi elementi, invero, emergevano con palmare evidenza gli accessi al sistema informativo SDI compiuti dal Mesiano nel periodo marzo 2011/settembre 2012, ciascuno peraltro per un lasso di tempo affatto apprezzabile. Tra gli accessi in questione spiccano quelli eseguiti relativamente a taluni degli imputati di partecipazione al sodalizio di 'ndrangheta in esame: Sarcone Nicolino ¹⁵⁰² - che si rivolgeva a Mesiano per il rinnovo del passaporto, come emergente da alcune telefonate del 7/5/12 ¹⁵⁰³ - ; Diletto Alfonso ¹⁵⁰⁴ - che aveva interessato il Mesiano tramite Paolini e Sarcone per una non meglio definita "pratica" di suo interesse ¹⁵⁰⁵ - ; Blasco Gaetano ¹⁵⁰⁶; Brescia Pasquale ¹⁵⁰⁷ - quest'ultimo era stato oggetto in data 9/8/12 di un intervento delle Forze dell'Ordine poiché resosi responsabile di atti intimidatori - ; e Vertinelli Giuseppe ¹⁵⁰⁸, assoggettato in data 8/2/12 ad una misura interdittiva antimafia - per la quale, così come per il di lui fratello Palmò, il coimputato Cianflone si era interessato presso più e diversi colleghi, tra cui per l'appunto il Mesiano, da cui in data 29/2/12 Cianflone conduceva lo stesso Vertinelli per un incontro di persona verificatosi al bar prossimo alla Questura ¹⁵⁰⁹, e per i quali Cianflone chiedeva ed otteneva dal Mesiano che egli inoltrasse una richiesta di essere ricevuti

¹⁵⁰⁰ cfr capitolo generale sulla associazione, la sua autonomia e la competenza ad essa relativa

¹⁵⁰¹ Vds Vol.F all. 4

¹⁵⁰² accessi del 19/4/2011, 5/5/2011, 7/5/2012

¹⁵⁰³ cfr tel. nn. 3826, 3835, 3836, 3842 RIT 188/12 e 2430 RIT 227/12

¹⁵⁰⁴ progr. 3386 RIT 1781/11 del 13/9/11: l'accesso è del 9/9/2011

¹⁵⁰⁵ cfr tel. n. 3386 tra Sarcone e Paolini e tel.3387 tra Paolini e Mesiano (RIT 1781/11) del 13/9/11, in cui i predetti chiedono conto dell'esito di "quella carta per quell'amico là", esito che secondo Mesiano evidenziava "cose negative compà"

¹⁵⁰⁶ accesso del 14/4/2011

¹⁵⁰⁷ l'accesso era del 25/8/2012

¹⁵⁰⁸ l'accesso è del 23/2/2012

¹⁵⁰⁹ cfr deposizione Questore Savi, rel. Isp. Gennaccaro e sit Isp. Caiazzo sub volume 136

dal Prefetto ¹⁵¹⁰ ; costui era peraltro interessato oltre che alla revoca della misura, anche ad ottenere in forza dell'appoggio del Mesiano il rinnovo del porto di fucile ¹⁵¹¹.

Ora, è pacifico ed incontroverso che il Mesiano aveva un limitato accesso alla banca dati S.D.I. , laddove le ragioni di servizio che potevano giustificare la consultazione della stessa da parte sua erano esclusivamente le richieste del Questore per il quale egli svolgeva le mansioni di autista: ed in tutti gli accessi appena citati non venivano documentate o allegate precedenti specifiche richieste del Questore (peraltro escusso a sit¹⁵¹²), di talché non vi era per essi alcuna comprovata ragione di servizio . E' ben noto, peraltro, che il reato si configura anche nei confronti del soggetto che pur essendone autorizzato, acceda al sistema informatico per motivi diversi da quelli previsti dall'autorizzazione stessa ¹⁵¹³.

Nessuna contestazione veniva d'altronde mossa in appello sulla effettività storica di tali accessi e sulla ricostruzione che il giudice di prime cure ne compiva , anche con riferimento alle vicende antecedenti e successive che interessavano i soggetti cui le notizie SDI facevano riferimento ; né il Mesiano medesimo ne negava la veridicità , se pure tentava di addurre una qualche giustificazione a propria difesa , sostenendo di avere l'onere di verificare le proprie frequentazioni (in tal senso asseritamente sollecitato dal Questore stesso) per la delicata funzione da lui svolta e negando peraltro di conoscere sia il Sarcone, sia la sua storia criminale, sia il Vertinelli (che peraltro dichiaratamente si rifiutò di continuare a frequentare nel momento in cui ebbe consapevolezza dei suoi precedenti) .

Ora, se è palese che una siffatta motivazione , quand'anche rispondente al vero, non varrebbe ad escludere la rilevanza penale della condotta - poiché comunque oggettivamente compiuta in violazione delle condizioni e dei limiti di rilascio dell'autorizzazione all'accesso - , è altrettanto evidente come la stessa sia del tutto implausibile : intanto essa non vale a spiegare la ragione dei ripetuti accessi compiuti nell'arco di circa un anno relativamente al solo Sarcone (bastandone ovviamente uno solo a far luce sui cospicui e gravi precedenti penali e di polizia del predetto); né le confuse spiegazioni fornite dall'imputato – secondo cui egli avrebbe prima sbagliato il nome e poi omesso l'inserimento della data di nascita del Sarcone , dovendo così ripetere l'operazione – appaiono minimamente attendibili, atteso che i ripetuti accessi venivano compiuti in giorni diversi(e non uno immediatamente dopo l'altro) ,e che nel momento in cui egli effettuava tali indagini già frequentava e conosceva personalmente il Sarcone (come desumibile dalle date delle cene “conviviali” cui entrambi partecipavano, tutte riportate in sentenza, e dai contenuti delle

¹⁵¹⁰ cfr tel. n.14229 RIT 203/11

¹⁵¹¹ cfr tel. nn. 13999, 14000, 14005 RIT 203/11) del 29/2/12

¹⁵¹² vedi sit Questori Savi e Gallo

¹⁵¹³ vedi SU 18/5/2017

intercettazioni in cui si fa chiaro cenno alla conoscenza tra i due) , non potendo pertanto ignorare il vero nome del predetto . Vero è, peraltro che le altrettanto vaghe indicazioni dichiaratamente fornite dal Mesiano per le notizie su Vertinelli davano di contro (secondo la sua stessa versione) immediati risultati.

Resta il fatto che non sarebbe stato in ogni modo necessario per il Mesiano consultare la banca dati per venire a conoscenza di quanto gli organi di informazione e l'opinione pubblica (e del tutto verosimilmente ed auspicabilmente le Forze di PS prima di loro) già sapevano con riferimento alle precedenti gravi condanne del Sarcone ed alle contestazioni mosse al predetto quale elemento di spicco della 'ndrangheta nel procedimento Edilpiovra , in corso ormai da anni a Reggio Emilia: notizie che in modo assolutamente inverosimile il Mesiano negava peraltro di conoscere .

E comunque, nonostante la situazione soggettiva di molti tra i soggetti sopra indicati (notoria o rilevata tramite la banca dati delle Forze dell'Ordine) fosse tutt'altro che tranquillizzante , il Mesiano ben si guardava dall'interrompere le proprie frequentazioni con gli stessi anche successivamente alle verifiche da lui compiute presso lo SDI, recandosi ripetutamente a cene ed incontri con Sarcone , il suo braccio destro Paolini , Brescia, Muto, invitando espressamente al proprio compleanno Romolo Villirillo pur dopo che questi era stato arrestato per estorsione, e sentendosi più e più volte con i predetti al telefono : si contavano invero ben 237 telefonate nei soli primi sei mesi del 2012 tra Paolini e Mesiano, circa 40 tra l'imputato e Sarcone nel medesimo breve termine di tempo e quasi 300 tra il predetto e Muto Antonio nell'intero periodo di intercettazione . Con ciò stesso dimostrandosi l'assoluta inconsistenza della tesi difensiva.

Altrettanto vale per le ulteriori giustificazioni addotte rispetto al Vertinelli : come correttamente rilevato dal gup, infatti, non era la scoperta dei precedenti del coimputato ad indurlo a negarsi una prima volta al Cianflone , laddove tale telefonata ¹⁵¹⁴si era di contro verificata circa un anno prima; ed anzi, l'incontro al bar con il collega che gli aveva condotto il Vertinelli in cerca di aiuto per il medesimo (incontro monitorato dagli Isp. Caiazzo e Gennaccaro ed ammesso dallo stesso Mesiano), così come le successive telefonate in cui si concordavano nuovi abboccamenti, si verificarono dopo l'accesso SDI effettuato a suo nome dall'appellante ¹⁵¹⁵.

Nessun rilievo ai fini della sussistenza della fattispecie in questione assume poi il fatto sottolineato dalla difesa per cui mancherebbe tanto la prova di una specifica richiesta di notizie (traibili dall'accesso SDI) da parte di Sarcone e soci, quanto quella della propalazione delle notizie stesse da parte del Mesiano, ovvero dell'utilità della condotta indebita ai fini del sodalizio di 'ndrangheta. Prima di tutto è evidente che una siffatta osservazione, al più, potrebbe assumere

¹⁵¹⁴ si fa qui riferimento alla telefonata n.3325 RIT 1781/11 del 12/9/11, in cui , alla richiesta di fargli una telefonata inoltratagli dal Cianflone tramite Paolini, Mesiano rispondeva "*Io me ne frego di lui e di tutta la razza*"

¹⁵¹⁵ cfr sentenza impugnata aff.1170-1172

importanza esclusivamente con riferimento alla contestata aggravante di cui all'art.7, L.203/91 (che peraltro, come di seguito si argomenterà, deve ritenersi sussistente), ma non certo per la sussistenza della ipotesi di cui all'art.615 ter cp., che di contro appare pacificamente integrata dalla condotta sin qui descritta.

Ma vi è di più : si è già chiarito come un interesse personale alla apprensione di tali notizie - nel senso (indicato dall'imputato) della sicurezza delle proprie frequentazioni e di quelle del Questore - appaia del tutto inverosimile, mentre al contempo non vi era alcuna comprovata ragione di servizio a giustificare gli accessi stessi. Di contro, nella maggior parte dei casi sopra indicati gli accessi abusivi venivano compiuti dal Mesiano in tempi estremamente ravvicinati rispetto a peculiari esigenze o a specifiche richieste dei sodali telefonicamente rappresentategli o diversamente emergenti dagli atti : basta in tal senso effettuare un raffronto tra le date degli accessi come sopra specificamente riportate in nota e quelle degli eventi di interesse per Sarcone e soci già specificamente indicati.

Peraltro lo SDI per cui era autorizzato il Mesiano (egli poteva effettuare solo i cd. " accessi di sintesi") pubblicava anche informazioni non ordinariamente accessibili ai privati, quali i precedenti e le segnalazioni di Polizia (con buona pace dei contrari assunti difensivi, secondo cui le notizie ottenibili dalla banca dati erano già a conoscenza dei singoli utenti) : di talché appare indubbia l'utilità per i correi di avere possibilità di accesso ad una fonte di ragguagli personali comunque rilevanti ai fini emergenti dagli atti (quali il rinnovo di un passaporto, la revoca di una misura interdittiva, l'espletamento di una pratica di lavoro, il rilascio di un porto d'armi).

Per quello che riguarda poi l'agevolazione per la consorteria nel suo complesso, negata dalla difesa e necessaria per l'integrazione della aggravante di cui all'art.7 L.203/91, vale qui il richiamo già più volte espresso alla peculiare tipologia di sodalizio in contestazione : la contiguità del Mesiano al gruppo criminale operante in Emilia (come meglio si annoterà riguardo alla imputazione di concorso esterno in associazione mafiosa) ne faceva un canale informativo preziosissimo, cui i sodali ricorrevano ogni qual volta ne avessero necessità per potere continuare ad agire indisturbati in una apparenza di legalità, lavorando come imprenditori e muovendosi a tutti i livelli come cittadini privi di pregiudizi penali ed amministrativi, titolari di documenti validi per l'espatrio e di porto d'armi : una simile linea preferenziale di informazione e di azione, oltre a costituire un elemento che contribuisce ad integrare l'ipotesi di concorso esterno in associazione ritenuta a carico del Mesiano, configura altresì quella azione in favore del sodalizio che costituisce l'aggravante contestata. Conseguentemente va ritenuta validamente contestata e pienamente sussistente la fattispecie di cui all'art.615 ter cp., così come aggravata dall'art.7 L.203/91, ascritta al capo 155).

• Quanto alla sostenuta insussistenza del delitto di **tentata violenza privata** ai danni della giornalista Pignedoli (così come espresso nei motivi di gravame sopra riassunti al **punto 2**) , rileva la Corte come il giudice di prime cure abbia saputo dare una lettura complessiva e coerente dell'episodio in esame, non estrapolandolo dal contesto, bensì analizzandolo congiuntamente agli eventi ad esso temporalmente e logicamente connessi, in guisa che la parcellizzazione dei fatti non occultasse la significatività degli stessi .

Non sembra in primo luogo rispondere a realtà la doglianza difensiva secondo cui il gup non si sarebbe confrontato con le deduzioni in memoria e con il racconto dell'accaduto effettuato in sede di interrogatorio dal Mesiano . Vero è , viceversa, che proprio argomentando sulle censure difensive e più nello specifico sulle dichiarazioni rese dall'imputato, il giudice di prime cure ne rilevava l'infondatezza ed affermava l'inattendibilità del racconto del Mesiano ¹⁵¹⁶ . Per contro, la versione resa dalla p.o. veniva motivatamente ritenuta veritiera ed affidabile atteso che il gup – lungi dall'accettarne acriticamente il racconto- ne vagliava puntualmente la credibilità intrinseca e la attendibilità soggettiva, valutando anche i riscontri esistenti in atti.

E' allora sulla scorta degli elementi già correttamente valutati in sentenza e per il vero non specificamente contestati in appello che può riassumersi quanto segue : Sabrina Pignedoli, giornalista particolarmente attenta a quanto di anomalo andava accadendo nella provincia reggiana, si occupava ormai da diverso tempo delle infiltrazioni di 'ndrangheta sul territorio emiliano , scrivendone diversi articoli per il "Resto del Carlino" . Prima degli eventi qui in contestazione ella aveva seguito il caso Edilpiovra che aveva coinvolto, tra gli altri, il fratello di Grande Aracri Nicolino e Sarcone Nicolino; aveva anche firmato l'articolo pubblicato nella edizione di Reggio Emilia del quotidiano il 18/9/2012 sulla famigerata cena celebratasi presso il ristorante di Brescia Pasquale il 21 marzo precedente tra una nutrita componente del sodalizio criminoso ed il politico Giuseppe Pagliani (poi soprannominata la "*cena delle beffe*") : cena che non solo aveva scatenato l'interesse dell'opinione pubblica e degli organi di informazione, ma che aveva soprattutto determinato l'emissione di una serie di misure interdittive da parte del Prefetto nei confronti dei sodali, con conseguente immediata reazione a livello politico-mediatico orchestrata da Sarcone , Diletto e soci ¹⁵¹⁷ .

La Pignedoli si era occupata anche delle interdittive antimafia nei confronti della famiglia Muto ed il 21 novembre 2012 aveva pubblicato sul medesimo quotidiano un altro articolo a sua firma relativo ad un incendio, di probabile natura dolosa, in danno di uno dei mezzi della ditta dei Muto (Rocco, Gaetano e Franco, ossia i fratelli di Muto Antonio cl. 55). Nell'articolo, peraltro, era

¹⁵¹⁶ cfr esame Mesiano all'udienza dell'11/1/16

¹⁵¹⁷ vedi sub posizione Pagliani

ancora una volta citato Muto Antonio (cl. 55) ricordandone la partecipazione alla cena del 21 marzo 2012 e la conseguente revoca del porto d'armi da parte del Prefetto.

Proseguendo sulla medesima linea di informazione investigativa il 13/1/2013 la Pignedoli scriveva un ennesimo pezzo giornalistico relativo al diniego prefettizio di rilascio di licenza del porto di fucile in favore di Salvatore e Vito Muto, figli di Antonio Muto (cl. 55); ed ecco che il giorno successivo Mesiano , già contattato da Paolini Alfonso, chiamava telefonicamente Muto Antonio ; ed il 15/1/2013, immediatamente dopo la ricezione di due ulteriori, brevissime chiamate dallo stesso Muto, egli telefonava alla Pignedoli .

Secondo la versione della p.o. durante tale conversazione egli le intimava di non pubblicare più articoli sui suoi "*cari amici*" Muto , che non gradivano affatto la cosa , perché diversamente egli le avrebbe "*tagliato i viveri*". A fronte dell'allibito silenzio opposto dalla donna alle frasi in questione il Mesiano avrebbe aggiunto che si trattava di uno scherzo, salvo poi affermare senza alcun apparente nesso logico di essere a conoscenza del fatto che la giornalista aveva parlato anche con Colacino Michele, altro compartecipe colpito da misura interdittiva sul quale ella aveva pubblicato qualche tempo prima un articolo.

Ora, dall'analisi dei tabulati dell'utenza in uso al Mesiano ¹⁵¹⁸ non solo si evincono i contatti telefonici testé descritti, da lui avuti con Paolini e con Muto (sia il giorno successivo alla pubblicazione dell'articolo in questione , sia lo stesso giorno e poco prima del fatto intimidatorio di cui al capo 123) , ma si trae altresì la conferma della telefonata effettuata dall'imputato a Sabrina Pignedoli alle 11.21 del 15/1/2013. Non sono d'altronde stati contestati dall'appellante né la realtà storica della testé descritta telefonata (anche perché una negativa non sarebbe stata in alcun modo utile a sconfessare l'evidenza della realtà) , né in buona misura il contenuto sostanziale della medesima , peraltro oggettivamente correlato - sia per tempistica, sia per tematica, sia per connessione logica con le ulteriori chiamate segnalate sulla utenza dell'imputato - alla pubblicazione sul Resto del Carlino di due giorni prima dell'ennesimo articolo redatto dalla giornalista sulla famiglia Muto. Di fatto, non venivano sostanzialmente negate né la effettività della richiesta fatta dal Mesiano alla donna di non pubblicare più articoli sui Muto , né più specificamente la frase "*ti taglio i viveri*" da lui proferita nei confronti della Pignedoli nel corso di tale conversazione e l'aggiunta che si trattava solo di uno scherzo.

Ecco pertanto che già nel suo contenuto essenziale il racconto della denunciante non solo non viene ad essere contraddetto, ma trova addirittura una conferma totale sia nei rilievi oggettivi in atti e nella coerenza logica e temporale con le ulteriori emergenze acquisite, sia (se pur parzialmente) nelle stesse dichiarazioni dell'imputato. A ciò si aggiunge , in punto di credibilità

¹⁵¹⁸ Cfr. nota CC Fiorenzuola 67/2-2 del 19/2/2103, Vol. 63.

soggettiva, la constatazione per cui immediatamente dopo la telefonata in questione la Pignedoli si affrettava a portarsi alla Procura della Repubblica-DDA di Bologna per rappresentare il fatto , evidenziando in modo chiaro in tale circostanza un palese sgomento ed il forte timore ingenerato dalla chiamata, tale per cui addirittura ella chiedeva (ed otteneva dal suo superiore) di potersi allontanare per qualche giorno dalla città di Reggio Emilia. L'immediatezza e spontaneità della reazione appare quindi significativa di peculiare affidabilità del racconto , laddove peraltro la denuncia proposta contro un (sino allora) onorato rappresentante delle Forze dell'Ordine sembrerebbe inspiegabile (ove non veritiera) da parte di una giornalista che lavorava a fianco della Polizia e dei Carabinieri da diverso tempo .

Risulta peraltro platealmente infondata la tesi difensiva secondo cui la deposizione della giornalista sarebbe stata motivata esclusivamente dall'intento di procurarsi pubblicità per un libro sulla 'ndrangheta che ella stava per pubblicare, e per guadagnarsi un avanzamento in carriera: la scelta di denunciare l'accaduto ad una Autorità Giudiziaria Regionale specializzata nelle associazioni criminali (e non già ad un organo di Pubblica Sicurezza locale) , che di fatto secretava sin da subito la denuncia acquisita, già in sé escludeva ogni intento di divulgazione della notizia, venendo a sconfessare platealmente la tesi difensiva.

Vero è, di contro, che già da diverso tempo la giornalista si occupava di scrivere articoli che evidenziavano possibili tracce della presenza di cosche mafiose a Reggio Emilia e dintorni : non era cioè nuova al tema, né sconosciuta ai lettori del più noto quotidiano regionale e proprio in forza della propria esperienza professionale (e non già per una denuncia secretata , che tale sarebbe rimasta per tempi a lei ignoti) ella era in grado di scrivere e pubblicare un libro sulla 'ndrangheta in Emilia, libro che peraltro sarebbe stato pubblicato solo due anni dopo, quando ormai l'eco della vicenda specifica si sarebbe comunque affievolito.

Non può allora che ritenersi pienamente attendibile ed idonea in sé a comprovare la realtà dell'accaduto la deposizione resa dalla p.o. (pressoché integralmente riportata nella sentenza di prime cure) a fronte della linearità , puntualità e precisione del racconto ma anche alla luce della innegabile ed incontestata autenticità ed immediatezza della reazione scatenata dalla telefonata, e, non da ultimo, in ragione della pacifica effettività della telefonata stessa e del suo contenuto . Ritiene di contro la Corte che sia di tutta evidenza l'incoerenza (ed in parte la reticenza) delle dichiarazioni rese dal Mesiano avanti al gup , intrinsecamente contraddittorie e fortemente in contrasto con le emergenze oggettive in atti ¹⁵¹⁹(come specificamente motivato in sentenza). Privo di pregio è altresì l'ulteriore assunto difensivo secondo cui la conversazione telefonica in

¹⁵¹⁹ e ciò sia in ordine alla mancata conoscenza e frequentazione del Sarcone e del Vertinelli, sia circa le motivazioni dei propri accessi SDI, sia , nello specifico, quanto alle minacce proferite alla Pignedoli

contestazione sarebbe comunque spiegabile in forza del rapporto confidenziale e di scambio di favori reciproci intercorrente tra il Mesiano e la Pignedoli. Intanto l'asserito tono scherzoso della telefonata è smentito dalla p.o., che diversamente non avrebbe avuto alcuna ragione né di rimanere così fortemente intimorita, né men che meno di sporgere denuncia contro l'imputato, peraltro rispettato appartenente alle Forze dell'Ordine e – secondo la stessa prospettazione difensiva – addetto a comunicare notizie di rilievo agli organi di informazione . Inoltre nessun rapporto amichevole sembrerebbe anche in astratto potersi coniugare con la frase “*ti taglio i viveri*” , e men che meno con la richiesta rivolta dal poliziotto alla giornalista di non pubblicare più notizie riguardanti i Muto. Né peraltro risulta in alcun modo documentata una frequentazione amicale, o anche solo una effettiva frequenza di contatti tra la Pignedoli e l'Assistente di PS : e se anche fosse vero che quest'ultimo provvedeva a trasmettere tutti i giorni il “Mattinale della Questura” agli organi di informazione, ciò intanto non significa che avesse stretto alcun più confidenziale rapporto con una singola giornalista (non provato da alcunché) . A tal proposito è significativo che nel momento in cui ebbe bisogno di comunicare con la p.o. il Mesiano utilizzò non già l'utenza dell'ufficio (che la difesa vorrebbe essere stato ipoteticamente lo strumento dei contatti con la Pignedoli) , bensì il proprio telefono , come documentato dai tabulati: telefono sul quale nel corso dei sette mesi successivi al fatto in cui fu sottoposto ad intercettazione, il Mesiano non ebbe peraltro mai contatti con la giornalista. E quand'anche l'assenza di intercettazioni e rilievi in tabulati non fosse sufficiente in sé a provare il fatto in esame , certo è che la p.o. – ritenuta pienamente attendibile in tutto- dichiarava sin dal primo momento (e senza avere motivo alcuno per mentire sul punto) di non avere avuto che pochi e sporadici contatti con il Mesiano.

Era peraltro lo stesso Mesiano a sostenere che la sua chiamata alla Pignedoli era stata determinata in principalità dal suo intento di lamentare la parzialità della giornalista, che preferiva pubblicare notizie relative all'operato dei Carabinieri piuttosto che quelle fornitele circa le operazioni della Questura : il che già in sé sembrerebbe smentire una effettività di scambi di favori reciproci tra i due. Inoltre, la circostanza testé indicata e dichiarata a propria difesa dall'imputato rende vieppiù incomprensibile il significato della frase “*ti taglio i viveri*” incontestatamente proferita dal predetto , laddove non erano certo le notizie da lui comunicatele (che egli si lamentava per l'appunto non venissero pubblicate) che davano di che scrivere (e di che vivere) alla Pignedoli.

In relazione a tale considerazione si rileva altresì la palese infondatezza della argomentazione difensiva secondo cui la donna avrebbe ingiustificatamente ingigantito un timore autoindotto, non essendo oggettivamente idoneo il contenuto della conversazione ad impaurire chicchessia: l'anomalia della frase contestata rispetto al contesto è di fatto un elemento in più per ritenere che l'oggetto ed il tono della telefonata nel suo complesso avessero una valenza

palesemente intimidatoria. Di particolare rilievo in tal senso è il fatto che fosse un rappresentante delle Forze dell'Ordine – e non un *quisque de populo* – ad intimare alla giornalista di “*smettere di occuparmi con la mia attività giornalistica dei Muto perché costoro non gradivano più che lo facessi*”¹⁵²⁰: una imposizione che poneva chiaramente l'azione del Mesiano ben al di là della legge, e che era una palese espressione di un abuso di potere compiuto nell'interesse e su richiesta di “*suoi cari amici*”, peraltro in odore di mafia (tanto da essere oggetto di misure interdittive prefettizie), per tutelare gli interessi dei quali egli le “*avrebbe tagliato i viveri*”.

Una tale serie di frasi, collegata al dato di fatto che non era certo il Mesiano a fornire i mezzi di sussistenza alla Pignedoli, si poneva in netto contrasto con la funzione esercitata dal poliziotto e ne evidenziava correlativamente la peculiare pericolosità, attribuendo all'avvertimento da lui pronunciato una netta impronta di intimidazione mafiosa: connotazione ulteriormente segnalata sia dal richiamo effettuato dall'imputato (sempre in corso di telefonata) alla sua “amicizia” con soggetti attenzionati dalla Prefettura per contiguità alla 'ndrangheta, sia dall'ulteriore accenno alla inspiegabile conoscenza che il poliziotto vantava dei colloqui che la giornalista aveva avuto con altro complice del sodalizio, Colacino Michele, dopo avere pubblicato la notizia dell'interdittiva antimafia emessa a suo carico. Né valeva in alcun modo a stemperare l'atmosfera greve la rassicurazione (per cui si sarebbe trattato solo di uno scherzo) aggiunta dal Mesiano solo dopo il lungo silenzio sbigottito che la p.o. aveva opposto alla sua minaccia: rassicurazione che se da un lato era intesa certamente ad evitare indebite reazioni della donna, palesemente sgomenta, dall'altra non cancellava il significato della indebita imposizione appena stabilita, e men che meno quello della minaccia, ulteriormente aggravata dalla successiva dimostrazione delle plurime conoscenze che il Mesiano vantava in ambito 'ndranghetista.

Va altresì rimarcato – in relazione alla tesi difensiva per cui l'intimidazione non era oggettivamente tale, essendo al più generata da un timore autoindotto della p.o. – che la Pignedoli non evidenziava affatto un'indole particolarmente remissiva o paurosa, posto che nemmeno quindici giorni dopo la telefonata del Mesiano (e cioè il 29/1/13) ella pubblicava un nuovo articolo sull'incendio dell'auto di Blasco Gaetano che suscitava addirittura le ire di Sarcone Nicolino per i riferimenti a lui medesimo contenuti nel pezzo¹⁵²¹. Sarcone peraltro faceva esplicito riferimento proprio alla Pignedoli quando il giorno stesso della pubblicazione si sentiva al telefono con

¹⁵²⁰ cfr dichiarazioni Pignedoli alla DDA del 15/1/13

¹⁵²¹ Nel passaggio finale del suo scritto la giornalista riferiva infatti che: “Un particolare, inoltre, ha destato l'attenzione degli inquirenti. La Anpa Costruzioni Srl ha sede in via Sacco e Vanzetti 17/2 a Ghiardo di Bibbiano, proprio accanto alla sede dell'azienda edile SARCONE Group, che si trova al civico 17. Probabilmente una casualità, tuttavia è un dato di fatto che venerdì scorso Nicolino Sarcone è stato condannato a 8 anni e 8 mesi di reclusione per associazione a delinquere di stampo mafioso, oltre che per estorsioni (una tentata e due attuate) e per incendio”.

Gibertini ¹⁵²² e manifestava la propria volontà di parlarle perché aveva scritto un pezzo giornalistico che non gli era piaciuto affatto ; e la stessa Pignedoli confermava la circostanza, ricordando di essere stata salutata da Sarcone con la frase “*Sabrina sono arrabbiato con te*” , proprio con riferimento all’articolo su Blasco.

Ecco allora che il pezzo scritto solo quindici giorni prima (ovvero il 13 gennaio 2013) dalla giornalista sulla revoca del porto di fucile ai figli di Muto Antonio altro non era che l’ennesimo (anche se non l’ultimo) dei diversi articoli attribuibili alla predetta in cui venivano portati alla ribalta eventi e notizie che lumeggiavano i segnali di una infiltrazione ‘ndranghetista in Emilia. La esplicita reazione rabbiosa del Sarcone alla successiva pubblicazione da lei effettuata rappresentava chiaramente che l’irritazione del capo cosca era giunta al limite . Così come in altri episodi in contestazione ¹⁵²³ , il sodalizio si organizzava reagendo a modo suo in maniera corale alla esplicitazione mediatica della propria presenza sul territorio : di fatto, come meglio si vedrà analizzando le posizioni di Pagliani e di Gibertini , la strategia architettata a tavolino da Sarcone e compagni comprendeva da un lato l’intimidazione dei giornalisti considerati “scomodi” (emblematico è in tal senso l’episodio delle minacce subite anche dal giornalista Franzini Gabriele ¹⁵²⁴) e prevedeva dall’altro la diffusione nell’opinione pubblica tramite giornalisti compiacenti della teoria per cui gli imprenditori calabresi residenti in Emilia erano tutti brave persone, ottimi lavoratori, vittime di una campagna persecutoria ordita dal Prefetto e dal Presidente della Provincia per favorire le cooperative locali , per combattere i quali si iniziava a pensare di fare affidamento anche ad uomini politici già inseriti nelle amministrazioni locali o candidati nelle stesse ¹⁵²⁵ . L’azione intimidatoria posta in essere dal Mesiano ai danni della Pignedoli si colloca pertanto in un contesto ben più complesso e completo , inserendosi come uno dei tanti, necessari tasselli all’interno della strategia politico-mediatica estremamente raffinata e concretamente proficua studiata ed attuata dal sodalizio : il che, oltre a costituire un chiaro elemento probatorio circa i contributi effettivamente prestati dal Mesiano ed oggettivamente utili per i fini del gruppo criminoso in esame, vale tra l’altro a confortare le argomentazioni del gup in ordine alla ritenuta sussistenza della aggravante di cui all’art.7 L.203/91 in contestazione. Tutte le descritte emergenze rappresentavano una situazione pesantemente ostile e minacciosa non riferibile al solo Mesiano, ma con lui al gruppo di “*amici*” interdetti per mafia che lo attorniavano, dei quali egli prendeva le difese o che gli confidavano (senza alcuna apparente ragione o collegamento con il suo lavoro) le

¹⁵²² vedi telefonata nr. 10431 del 29/1/2013 .

¹⁵²³ vedi capo 201

¹⁵²⁴ reo di avere pubblicato due servizi giornalistici mandati in onda da Telereggio il 21/2/2012 ed il 26/2/2012 , che facevano seguito a quello su L’Espresso del 20/2/2012 relativo alle infiltrazioni della ndrangheta a Brescello: cfr motivazione sub posizione di Diletto Alfonso

¹⁵²⁵ vedi sub posizione Bernini e Pagliani

proprie vicende personali, ivi compresi i colloqui avuti con una giornalista. E ad ulteriore dimostrazione del fatto che l'intimidazione alla p.o. – i cui articoli mettevano in luce i diversi collegamenti delle famiglie calabresi in Reggio Emilia – non rispondeva ad un mero interesse personale del Mesiano (che dichiaratamente agiva nell'interesse di un solo amico, Muto Antonio), ma si inseriva in un disegno ben più ampio e concorsuale , si pone il dialogo intervenuto poco più di un mese dopo tra il più che compiacente giornalista Gibertini (¹⁵²⁶) e Nicola Fangareggi (¹⁵²⁷): quest'ultimo definiva la Pignedoli “*una che scrive sempre di mafia*” , ed era Gibertini che, vantandosi di averla introdotta lui nell'ambiente, affermava con una certa soddisfazione che da quel momento in poi ella avrebbe dovuto “*stare attenta a quello che scrive*” .

Ritiene conseguentemente la Corte che la pronuncia di condanna vada integralmente confermata anche con riferimento all'episodio di cui al capo 123 ed alle aggravanti in esso contestate .

- Da ultimo , con riferimento alla **partecipazione esterna ad associazione mafiosa** ritenuta dal gup a carico del Mesiano e contestata **dalla difesa** al punto sopra riassunto **sub 1) e dal P.G.** in requisitoria, va in primo luogo operato un rinvio ai cenni giurisprudenziali ed alle considerazioni in punto di diritto già effettuati nel capitolo generale sulla associazione, in forza dei quali venivano delineati i principi e le linee di giudizio seguite da questa Corte per ritenere la eventuale sussistenza e qualificabilità di una condotta ex artt.110, 416 bis cp. . Sono quindi da ricercarsi nelle azioni del Mesiano , per ritenerne sussistente la responsabilità per la fattispecie ritenuta dal gup , le caratteristiche del contributo concorsuale cd. "esterno", consistenti in un apporto connotato da occasionalità - su cui il sodalizio non può cioè contare stabilmente attesa peraltro la mancanza in capo al concorrente della “*affectio societatis*” (richiesta di contro al partecipe) - ma dotato altresì di efficacia causale rispetto agli scopi collettivi o all'operatività del gruppo criminale ; si richiede altresì che il contributo in questione sia parimenti assistito dalla coscienza dei metodi e dei fini della associazione e dalla volontà di dare il proprio supporto al conseguimento degli scopi della stessa ¹⁵²⁸, se pure senza la necessità di dividerli . Ben potrebbe, pertanto, il concorrente, provare anche avversione o disinteresse rispetto al programma della consorteria criminosa ¹⁵²⁹ o alle specifiche azioni della stessa ¹⁵³⁰ senza per ciò solo privare il sodalizio del proprio vantaggioso appoggio.

¹⁵²⁶ cfr sub posizione dello stesso

¹⁵²⁷ Progr. 1554 dell'8 marzo 2013 .

¹⁵²⁸ Cass. Pen. Sez. 5, n. 2653 del 13/10/2015

¹⁵²⁹ Cass. Pen., sez. I, n. 28255 del 01/07/2014

¹⁵³⁰ come chiaramente dimostrato dal Mesiano nei suoi rapporti con Cianflone del settembre 2011

La prova del concorso – come indicato dalla giurisprudenza della S.C. già citata- può ben ricavarsi dall'applicazione di massime di esperienza quali i rapporti che, in concreto, l'imputato intratteneva con i membri del sodalizio criminoso, la conoscenza che egli aveva del ruolo che i suddetti membri ricoprivano nell'ambito della cosca e la natura (sotto il profilo sia quantitativo che qualitativo) della sua attività ove, in concreto, abbia favorito i singoli sodali o la cosca nel suo complesso .

A tal proposito – e con riferimento alle censure avanzate sul punto dalla difesa - è di rilievo la considerazione espressa anche recentemente dalla S.C. secondo cui la rilevanza causale del contributo del concorrente non va ricercata necessariamente con riferimento alla soddisfazione dell'intero sodalizio e della totalità degli scopi dello stesso , ben potendo essere diretta alla realizzazione anche solo parziale del programma criminoso della associazione¹⁵³¹ ed interessare anche solo un singolo settore o ramo di attività di quelli in cui essa agisce ¹⁵³².

Non si condivide a tale proposito l'argomentazione difensiva secondo cui la connotazione di spiccata imprenditorialità del gruppo criminale in contestazione non si collegava funzionalmente con i supporti tecnico-amministrativi saltuariamente forniti dal Mesiano. Di contro, giova richiamare le considerazioni già espresse (sempre nel capitolo generale sulla associazione) in ordine alla peculiarità della cosca radicata in Emilia, per la quale prioritaria era l'infiltrazione silente nel tessuto economico ed imprenditoriale della regione . Per far ciò era necessario gestire sotto traccia le questioni illecite della cosca e presentare al mondo esterno l'apparenza di liceità degli accordi e della azione economica delle imprese gestite dai sodali e la simulata affidabilità ed onestà degli affari trattati e degli uomini che ne costituivano l'immagine . Emblematica in tal senso è la frase già più sopra richiamata con cui Gualtieri Antonio riassumeva a Grande Aracri Nicolino i principi operativi che regolavano la cosca ed i suoi capi: ***“voi vi dovete cercare di questa gente.... vicino.... alla luce!!!... poi sotto sotto... naturalmente... fate quello che.... voi sapete fare..... noi siamo lo specchio.... la luce... delle vostre entrate... »***(¹⁵³³). Come più volte evidenziato era proprio ed anche allo scopo di preservare l'apparenza di competenza ed onestà imprenditoriale da un lato e di ampliare dall'altro la potenzialità di infiltrazione (in rapporti politici ed economici) del sodalizio in un territorio economicamente molto produttivo, che veniva ideata ed attuata dai capi del sodalizio, anche tramite i propri correi, una strategia di azione che coinvolgeva liberi professionisti, rappresentanti delle Forze dell'Ordine, personaggi politici ed organi di informazione. Era per il tramite di tali sostegni (taluni esterni e tali altri addirittura organicamente inseriti nel consorzio criminoso) che i sodali acquisivano maggiore visibilità ed accettabilità pubblica , ed un forte

¹⁵³¹ Sez. 6, *Sentenza n. 44667 del 12/05/2016 Ud.* (dep. 24/10/2016) Rv. 268680

¹⁵³² Cfr Sez. 1, n. 21642 dell'08/01/2016, Caravello

¹⁵³³ Vds prog. 287 del 09.08.2011 RIT 1684/11 in Vol. B all. 3

supporto politico e mediatico alle proprie tesi autodifensive ed eteroaccusatorie volto a salvaguardare il proprio nome e la propria azione sul territorio; ed al contempo era in grazia delle informazioni, delle conoscenze e dei contributi logistici forniti da poliziotti compiacenti che si cercava (e spesso si trovava) una difesa concretamente operativa contro l'offensiva scatenata dal Prefetto e dalla Autorità Giudiziaria della Regione contro il sodalizio ed i singoli sodali . Né la circostanza che il gruppo si dedicasse prevalentemente al settore delle false fatturazioni e dell'imprenditoria esclude l'importanza per i suoi componenti di essere dotati di armi ¹⁵³⁴, ineludibilmente necessarie nel campo delle estorsioni pur in Emilia ampiamente poste in essere dalla associazione in esame , e comunque e sempre essenziali per conservare il potere e l'egemonia in un territorio suddiviso tra più e diverse mafie e famiglie ¹⁵³⁵.

Ecco allora che specifica e concreta utilità ai descritti fini rappresentavano i plurimi interventi posti in essere dal Mesiano in favore dei singoli partecipi e del consorzio criminale nel suo complesso : è invero attraverso una lettura globale del comportamento dell'imputato – così come esperita in sentenza - e non atomizzandolo ¹⁵³⁶ alla stregua delle minuziose censure in appello che si può concludere per la di lui contiguità al sodalizio . Come specificamente e condivisibilmente motivato nella sentenza impugnata, e per quanto già in parte qui riportato, erano invero numerose e variegiate le richieste degli appartenenti al gruppo criminale cui il Mesiano dava ascolto e soddisfazione effettuando ricerche abusive ai terminali, adoperandosi per raccogliere notizie su componenti di pattuglie di PS che allarmavano Sarcone, svolgendo personalmente pratiche amministrative di difficile soluzione, intimorendo una giornalista che pubblicava notizie non gradite al gruppo ed ai suoi appartenenti, presentando e raccomandando alle alte sfere della Polizia di Stato locale taluni dei sodali e così garantendo loro una sorta di ombrello protettivo (oltre a commesse per lavori all'interno della Questura) e soprattutto interessandosi in prima persona delle pratiche in materia di rilascio o rinnovo di porto d'armi a favore di più partecipi. Con le condotte testé elencate egli rendeva non solo e semplicemente sporadici favori a singoli amici , né si limitava ad una *“evanescente messa a disposizione”* – come si vorrebbe in ipotesi difensiva- ma prestava un oggettivo servizio all'intero sodalizio a favore del quale garantiva una sicurezza ed una apparenza di legalità in più , oltre al concreto risultato di un appoggio importante tra le Forze dell'Ordine; invero i componenti del gruppo criminale ben sapevano di potere all'occorrenza fare affidamento su di lui anche in settori e per contributi di rilevante interesse per la cosca nel suo complesso, e non esitavano a chiamarlo e coinvolgerlo per la soluzione dei più diversi problemi – che essi

¹⁵³⁴ cfr per tutti sub posizione Richichi, che svolgeva la funzione di guardiaspalle di Bolognino Michele

¹⁵³⁵ come dimostrato dagli episodi sub capi 87, 94 bis, in cui gli “affari” della cosca emiliana di origine cutrese dovevano fare i conti con le richieste e pretese della cosca gioiosana dei “torinesi” (Ursini, Belfiore, Oppedisano)

¹⁵³⁶ Sez. V del 17/10/16 dep.1/2/17 Rv. 269207

comportassero la commissione di reati o una mera deviazione della funzione da parte del Mesiano-così come emerge chiaramente dalle intercettazioni citate in sentenza.

E' ben vero –come correttamente motivato dal gup – che una siffatta disponibilità a singoli supporti non delinea affatto la figura dell'affiliato (contrariamente a quanto richiesto in udienza dalla Pubblica Accusa), poiché priva di quella compenetrazione con la cosca e di quella *affectio societatis* che ne costituiscono l'essenza, ancorché la stessa evidenzi tutte le caratteristiche richieste dalla giurisprudenza per il concorso esterno in associazione, prima tra tutte la tanto contestata efficacia causale del contributo analizzata in concreto ed ex post ed al contempo la coscienza e volontà di fornire il proprio apporto agevolatore al sodalizio. Si intendono a tal proposito qui riportate tutte le argomentazioni poco sopra espresse tanto con riguardo alle comprovate condotte del Mesiano di accesso abusivo allo SDI, quanto con riferimento all'episodio di tentata violenza privata ai danni della giornalista Pignedoli : argomentazioni che adducono già una significativa serie di elementi fattuali e logici chiaramente rappresentativi della disponibilità dell'imputato rispetto alle necessità del sodalizio (o dei suoi singoli componenti) , nonché sintomatici dei suoi continuativi rapporti con i membri dello stesso e della di lui inevitabile consapevolezza delle pregiudicate condizioni soggettive dei predetti.

E' pertanto indubbio già sulla base degli elementi analizzati con riferimento alle condotte costitutive di reato contestate sub 123) e 155) che con buona pace del ruolo di tutore dell'ordine pubblico da lui ricoperto, e ad onta delle cautele nei contatti personali che per sua stessa affermazione egli doveva attuare per la sua vicinanza al Questore, Mesiano aveva frequenti ed amichevoli rapporti con numerosi soggetti mafiosi e si confrontava abitualmente con essi, prestando anche agli stessi svariati servizi di utilità non certo minimale e non affatto limitata all'interesse del singolo soggetto, bensì concretamente idonei a supportare gli scopi di taluni per il raggiungimento delle finalità generali della cosca .

E' provato intanto che l'imputato aveva la consuetudine di frequentare il capo cosca della 'ndrina emiliana, **Sarcone Nicolino** ¹⁵³⁷, di cui pur conosceva i precedenti per averne ripetutamente consultato la scheda personale allo SDI, e del quale non poteva certo ignorare il coinvolgimento come uomo di riferimento di Grande Aracri Nicolino al nord nel procedimento Edilpivra in corso e cui era stato dato grande risalto mediatico dagli organi di stampa. Egli peraltro si sentiva anche telefonicamente con il predetto con una certa assiduità (come già visto risultano 40 conversazioni telefoniche tra i due solo nell'arco dei primi sei mesi del 2012) , e gli esprimeva esplicitamente sentimenti di affabilità e deferenza (“... *io ho domandato solo delle persone buone ... e non ci*

¹⁵³⁷ vedi lo specifico riferimento sul punto ad aff. 1184, 1185 della sentenza impugnata e trascrizioni intercettazioni depositate all'udienza del 3/2/16 ; in particolare vedi tel. n.14676 del 30/4/12, RIT 1781/11, rappresentativa di una frequentazione amicale di lunga data tra Sarcone, Mesiano e Muto Antonio

*siete (...) ho detto a Fronzu ... chiama a Nicola ... la prima cosa gli ho detto... ora tu sei in Germania ... che ne so io ... con buona salute ... che poi quando torni ... torniamo a mangiarlo ... dai ...*¹⁵³⁸). Per le necessità e le richieste del Sarcone il Mesiano si attivava sempre con solerzia, sia effettuando più volte le necessarie indagini a suo nome tramite SDI, sia operando ulteriori accessi a nome di Diletto Alfonso solo perché stimolatigli dal predetto¹⁵³⁹, sia interessandosi personalmente – totalmente al di fuori delle sue funzioni istituzionali - perché gli venisse rilasciato il passaporto¹⁵⁴⁰: ed a tale ultimo proposito egli si spingeva addirittura a fare da referente diretto di Sarcone nei confronti di Equitalia (al cui funzionario Sarcone aveva indicato il numero di telefono del Mesiano perché si relazionasse direttamente con lui) , a rapportarsi in prima persona con il legale del coimputato, promettendo nella peggiore delle ipotesi di risolvere il problema facendo “*a modo nostro*”¹⁵⁴¹, ed a ritirare personalmente il documento una volta rilasciato¹⁵⁴². Si consideri peraltro che il passaporto era un documento assolutamente necessario per i referenti della cosca, laddove una cospicua parte delle entrate del sodalizio (come già accennato in parte generale sull’associazione) venivano versate su conti correnti esteri e svariate operazioni economiche del gruppo avevano appoggi ed esecuzione in paesi stranieri¹⁵⁴³. Nello specifico, la moglie e la suocera di Sarcone risultavano intestatarie di immobili e di numerose posizioni bancarie aperte in Lituania (loro paese di origine) , non affatto compatibili con la di loro posizione lavorativa ed economica¹⁵⁴⁴; e lo stesso Sarcone rappresentava in una circostanza¹⁵⁴⁵ di essersi portato all’estero (in particolare in Germania, presso Candelieri Salvatore) senza alcuna dimostrata, specifica esigenza lavorativa. Di fatto il Mesiano, nonostante la situazione soggettiva del Sarcone fosse tutt’altro che limpida, riusciva in tempi relativamente brevi a fargli ottenere il rilascio del documento¹⁵⁴⁶.

Ancora a fronte della preoccupazione espressa da Sarcone a Paolini , e da quest’ultimo ripetuta a Muto Antonio, Mesiano veniva interessato per informarsi su eventuali controlli effettuati “*l’altro ieri mattina*” (ovvero il 13/3/12) da parte di una pattuglia da lui notata : pattuglia di cui faceva parte “*una bella testa...con gli occhiali scuri*” . I rilievi probatori e gli elementi oggettivi elencati e puntualmente ricollegati tra loro nella impugnata sentenza¹⁵⁴⁷ non trovano effettiva ed

¹⁵³⁸ cfr progr. 7676, RIT 1781/11

¹⁵³⁹ cfr progr. 3386/11 RIT 1781/11 ; aff. 1167 sentenza impugnata

¹⁵⁴⁰ cfr aff. 1183, 1184 della sentenza impugnata, ove si rinviene la puntuale descrizione dei contatti tra i due e delle attività poste in essere dal Mesiano per agevolare il superamento degli impedimenti incontrati dal Sarcone al rilascio del passaporto a causa del mancato pagamento di una multa

¹⁵⁴¹ cfr. progr.4077 RIT 188/12

¹⁵⁴² cfr annotazione del 17/3/15 del Direttore della divisione PASI presso la Questura di Reggio Emilia

¹⁵⁴³ come si è già visto e si specificherà nelle singole posizioni di Diletto, Vecchi e Patricelli, Pelaggi e Pezzatti, si fa riferimento alla Svizzera, alla Germania, ad alcuni paesi dell’Est europeo , a Malta , a Dubai ed alla Costa D’Avorio

¹⁵⁴⁴ cfr scheda patrimoniale Sarcone, faldone 101 rif.65

¹⁵⁴⁵ vedi progr. 4077 sopra citato

¹⁵⁴⁶ il 14/6/12 Mesiano ritirava in Questura il passaporto per conto di Sarcone

¹⁵⁴⁷ cfr aff. 1173, 1174

efficace censura in appello, e consentono di ritenere logicamente corretta la conclusione espressa dal gup per cui la verifica sui nomi dei componenti della pattuglia in questione e sulle ragioni per cui essi si aggiravano nei pressi del Sarcone fosse stata richiesta da quest'ultimo al Mesiano; ed è parimenti accertato sulla scorta delle argomentazioni e delle emergenze in questione che l'imputato -- non essendo informato sulle pattuglie delle volanti in ragione delle funzioni da lui svolte-- si era rivolto al collega Lamanna Pierluigi , per poi potere fornire le notizie raccolte alla cena appositamente convocata da Muto Antonio presso il ristorante di Brescia¹⁵⁴⁸ (ed effettivamente tenutasi) e la mattina successiva presso gli uffici di Sarcone¹⁵⁴⁹, che non aveva voluto partecipare al ritrovo della sera precedente. Scarso rilievo assume l'osservazione difensiva secondo cui la mancata contestazione al Mesiano del delitto di cui all'art.326 cp. costituirebbe una conferma della carenza di prove circa la condotta in esame: a prescindere, invero, da qualsiasi considerazione in ordine alla ravvisabilità nel concreto della fattispecie citata dalla difesa , ed anche volendo aderire alle censure dell'appellante secondo cui non vi sarebbe riscontro della effettiva trasmissione della informazione da parte del Mesiano al Sarcone, non riveste alcuna incidenza nella valutazione e sulla effettività dello specifico fatto la circostanza che la Procura della Repubblica (qui, come in altre ipotesi delittuose ascritte nel presente procedimento) abbia riservato ulteriori contestazioni al prosieguo o le abbia addirittura pretermesse . Vero è, peraltro, che la sola circostanza che i sodali si rivolgessero con urgenza ¹⁵⁵⁰ ad un poliziotto per individuare i componenti di una pattuglia di PS evidenzia da un lato la fiducia che essi riponevano nel Mesiano, e dall'altro valeva a rendere edotto quest'ultimo della apprensione che le Forze dell'Ordine sapevano significativamente suscitare nei predetti .

Mesiano non era peraltro nuovo a servizi del genere, posto che solo due mesi prima egli aveva fornito senza alcun documentato motivo a **Paolini Alfonso** analoghe informazioni (sull'ufficio presso cui prestavano servizio due poliziotti , Milano Giuseppe e Ferrari Claudio ¹⁵⁵¹). Fortemente significativi sono invero gli ulteriori, numerosissimi e continui contatti - sia conviviali ¹⁵⁵² , sia telefonici ¹⁵⁵³ - registrati proprio tra Mesiano e il Paolini ¹⁵⁵⁴ , uomo di fiducia di Sarcone

¹⁵⁴⁸ cfr progr.12440 RIT 1781/11 : Paolini:"*Comunque vieni questa sera alle otto, otto e trenta (...) così spiego quella situazione là, per questo ti abbiamo chiamato Lamanna, là il poliziotto*" (...) Sarcone :" *Diglielo prima a compare Totò (...) l'altro ieri mattina (...) digli che era una bella testa (...) con gli occhiali scuri*"

¹⁵⁴⁹ progr. 12457, 12466, 12471, 12480 RIT 1781/11,

¹⁵⁵⁰ cfr progr. 12312 RIT 1781/11 Paolini chiama Muto perché contatti Mesiano per una cosa accaduta a Sarcone quella mattina alle 11 ("*quando chiami a quello zingaro che non risponde*") perché "*l'ho chiamato tre volte e non risponde*", tanto da indurre ripetutamente Muto a chiedergli :"*Ma perché avete una cosa urgente ?...Ma perché è successo qualcosa?*"

¹⁵⁵¹ cfr progr.9005 RIT 1781/11 del 5/1/12

¹⁵⁵² cfr aff. 1184, 1185 sentenza impugnata ; si trattava di pranzi e cene cui partecipavano anche i compartecipi Diletto, Brescia, Sarcone, Muto, Iaquina, ed altri soggetti variamente coinvolti nell'indagine "Aemilia"

¹⁵⁵³ come già visto si contano 230 telefonate in meno di sei mesi tra i due

¹⁵⁵⁴ per gli elementi a carico del predetto vedi informativa finale "Light in Darkness" cap. 2.11.1 , 2.11.2, 3.2 e scheda personale definitiva Paolini

Nicolino ¹⁵⁵⁵. Gli assidui rapporti tra i due sono particolarmente sintomatici ove si consideri che il Paolini ,oltre ad essere già stato arrestato (se pure in seguito prosciolto) per associazione di stampo mafioso nel procedimento "Grande Drago" di Catanzaro ¹⁵⁵⁶ (particolare che il Mesiano non poteva ignorare, avendo lavorato per sei anni alla Questura di Crotona), ed a risultare in costante contatto con un cospicuo numero di compartecipi ¹⁵⁵⁷ - tra i tanti in particolare con Villirillo Romolo, di cui veicolava tutte le richieste e le informazioni tra la *casa madre* di Cutro ed i soggetti appartenenti alla *cellula emiliana* - , era prima di tutto e palesemente l'uomo incaricato di costruire ed intrattenere i rapporti con gli appartenenti alle Forze di Polizia ¹⁵⁵⁸, e con la classe politica locale (ed alcuni dei suoi esponenti ¹⁵⁵⁹) : rapporti grazie ai quali la cellula emiliana riusciva a penetrare negli ambienti politici (fornendo anche il proprio sostegno nelle elezioni di alcuni comuni) , imprenditoriali ed amministrativi della regione . Come riportato chiaramente nella sentenza impugnata era Paolini a mettere in contatto l'Isp. Cianflone con Mesiano per coadiuvare gli aiuti necessari al Vertinelli (colpito da misura interdittiva antimafia) ed era ancora Paolini ad avvisare l'appellante di avere fornito il suo numero alla segreteria di Blasco Gaetano per fargli ottenerne un aiuto per una pratica di cittadinanza .

Dal canto suo Mesiano introduceva il Paolini nelle grazie del Questore Gallo ¹⁵⁶⁰, presentandoglielo come ottima persona ed imprenditore facoltoso ed ottenendo così che lo stesso potesse partecipare a feste della Polizia ed altresì svolgere alcuni lavori in Questura . E' altresì incontestabile sulla base dei dati di fatto evidenziati dal giudice di prime cure che era il Mesiano ad interessarsi in prima persona per il rilascio ed il rinnovo del porto d'armi nei confronti del Paolini e del di lui fratello Gaetano ¹⁵⁶¹ . Il porto d'armi in questione veniva rilasciato, ed anno dopo anno veniva rinnovato, sempre con nota intestata all'Ufficio di Gabinetto (ove per significativa coincidenza prestava servizio il Mesiano) ed a firma del Questore : procedura affatto anomala ove si consideri che specificamente competente alle autorizzazioni in materia di armi era la Divisione PASI . I rilasci ed i rinnovi in questione si basavano peraltro su note ed attestazioni tutte

¹⁵⁵⁵ Vds Cap. 2.7 della informativa finale CC. Fiorenzuola D'Arda

¹⁵⁵⁶ N. 2643/04 R.G.N.R. Mod. 21 DDA

¹⁵⁵⁷ Grande Aracri Nicolino, Lamanna Francesco, , Gualtieri Antonio, Muto Antonio, Brescia Pasquale, Iaquina Giuseppe, Strada Francesco, Colacino Michele, Blasco Gaetano, Cappa Salvatore, Diletto Alfonso, Battaglia Pasquale, Candelieri Salvatore, Valerio Antonio

¹⁵⁵⁸ vedasi posizione Cianflone

¹⁵⁵⁹ si veda sub posizione Pagliani

¹⁵⁶⁰ cfr sit del Questore Gallo in fascicolo Istruttoria P.M. parte I^

¹⁵⁶¹ cfr carpette bianca parte 2^ contenente parziale delega del 27/3/15 : di fatto, sulle pratiche relative rimaneva annotata la dizione "Urge X Mesiano" e "A mano Mesiano" che secondo i dipendenti dell'Ufficio PASI Giacomini Orietta e Surace Lucia veniva apposta ogniqualvolta una persona esterna all'ufficio competente si interessava ad un fascicolo

oggettivamente artificiose ¹⁵⁶², così come specificamente riportato nella sentenza impugnata, e come non poteva sfuggire all'appellante, che ben sapeva (come emerge dalle intercettazioni in atti) che Paolini si manteneva facendo il guardiano notturno presso altre aziende . E che le note e relazioni stesse, tanto favorevoli quanto false, provenissero proprio dal Mesiano è palese ove si considerino da un lato le evidenze del suo interessamento per prassi dell'Ufficio PASI impresse sui fascicoli per l'autorizzazione ed il rinnovo (*"urges per Mesiano"* ,*"a mano Mesiano"* ¹⁵⁶³) e dall'altro le affermazioni del Questore Gallo, che affermava che la pratica gli era stata certamente predisposta da altri e sottopostagli solo per la firma, e che la persona che aveva approntato la documentazione necessaria non poteva che essere stato Mesiano ¹⁵⁶⁴. Una siffatta conclusione veniva peraltro implicitamente confermata dal Mesiano stesso, nel momento in cui sosteneva che non vi erano terzi soggetti che si inserivano nell'iter procedurale tra lui ed il Questore (se pure attribuiva a quest'ultimo la formazione delle note in oggetto).

2
Va da ultimo rilevato come nel 2012 l'imputato fosse riuscito con le stesse modalità a fare sottoscrivere al Questore anche un parere favorevole per l'ennesimo rinnovo del porto d'armi per il Paolini , nonostante il Prefetto De Miro avesse già firmato ed inviato all'Ufficio una nota negativa al rinnovo stesso, in cui si poneva in evidenza il collegamento del Paolini con elementi della criminalità organizzata. Né appare sottovalutabile il fatto che , pur dopo che il Prefetto aveva negato al Paolini il rinnovo del porto e revocato anche l'autorizzazione alla detenzione di armi per le gravi motivazioni indicate, il Mesiano non solo non cessava affatto le proprie frequentazioni con il predetto, ma addirittura si proponeva per recuperargli una pistola, necessaria per il di lui servizio di guardiania in un cantiere ¹⁵⁶⁵; e se è vero che non vi è prova che tale proposta sia poi sfociata in una effettiva traslazione dell'arma , la stessa da un lato non presenta alcuna impronta di scherzosità (come sostenuto in udienza dalla difesa) , e comunque rappresenta una evidenza di disponibilità del Mesiano nei confronti dei membri della cosca che andava ben al di là di una mera vicinanza amicale e che travalicava qualsiasi confine di liceità.

¹⁵⁶² mentre in esse non si faceva invero riferimento alcuno alla indagine "Grande Drago" che aveva riguardato il Paolini, e che ben avrebbe potuto essere ostativa al rilascio del porto d'armi , si dava di contro grande peso alla importanza della sua azienda sia per numero di dipendenti (80) sia per il fatturato di diversi milioni di euro, che giustificava la necessità del porto d'armi dovendosi egli frequentemente spostare nelle regioni del nord con ingenti somme di denaro: vero è, di contro, che l'azienda del Paolini vantava pochissime unità di dipendenti (due o tre) , e che per due anni la relativa dichiarazioni dei redditi evidenziava ricavi che non superavano, o superavano di poco, i costi di esercizio ; nel 2009 addirittura il Paolini non presentava alcuna denuncia delle imposte, venendo poi la sua azienda ad essere definitivamente messa in liquidazione nel 2010 .

¹⁵⁶³ cfr. esito parziale delega indagini del 27/3/15, carpetta bianca all. parte 2 ; parte 4 : sit Surace aff.31 e sit Giacomini aff. 73

¹⁵⁶⁴ aff. 2 e 3 verbale sit Gallo : *"Non saprei indicare altri nominativi che possano aver trattato la pratica (...)poiché erano tutti soggetti introdotti dal Meiano e frequentati dal Mesiano non può essere stato che lui ad occuparsi di tali pratiche predisponendomi la nota che io poi ho firmato senza coinvolgere la DPAS perché erano comunque soggetti che lo stesso Mesiano mi aveva presentato"*

¹⁵⁶⁵ cfr progr.7440 RIT 1781/11 : *"ti serve qualche pistola? ...ti serve qualche pistola?...che chiamo qualcuno..."*

Il nome del Mesiano, peraltro , emergeva molto frequentemente anche in altri fascicoli di rilascio o rinnovo di autorizzazione al porto d'armi relativi ad altri partecipi di spicco nella associazione mafiosa qui in esame quali Colacino Michele, Brescia Pasquale, Vertinelli Giuseppe ,Muto Antonio: fascicoli sui quali erano sempre ed incontestatamente apposte le dizioni “*Urge X Mesiano*”, “*cons. Mesiano*”, “*Ufficio Gabinetto Mesiano*” , “*X Mesiano*” , o ancora “*preso da Mesiano*”, o “*autista Questore*” . Tali annotazioni, per quanto spiegato dalle dipendenti amministrative dell’Ufficio PASI , Giacomini Orietta e Surace Lucia ¹⁵⁶⁶ che le apponevano di volta in volta, venivano inserite ogniqualevolta una persona esterna all’ufficio competente si interessava ad un fascicolo , ma non necessariamente ne riceveva la consegna direttamente a mani : la quale ultima specificazione esclude il rilievo delle censure difensive secondo cui - per esempio nel caso del Vertinelli - non poteva essere stato il Mesiano a sottoscrivere la nota e ritirare il fascicolo, sia per avere disconosciuto la propria firma, sia perché in quel giorno assente per assistere la moglie ricoverata. Di contro le intercettazioni intervenute tra Cianflone e Mesiano proprio a proposito della pratica di rinnovo porto di fucile a nome Vertinelli (come già più sopra riportate) attestano l’effettività dell’interessamento dell’appellante, così come annotato sul relativo fascicolo. Né d’altronde si comprende (né è stato spiegato) perché le due dipendenti Giacomini e Surace avrebbero dovuto annotare una sigla che riferiva il fascicolo all’interesse del Mesiano, quando invece l’effettivo richiedente era stato un altro.

E’ vero tra l’altro che per la maggior parte dei fascicoli intestati a taluno dei sodali ,interessati a pratiche di rilascio o rinnovo porto d’armi, veniva stranamente fatta eccezione alla procedura ordinaria, con trasmigrazione delle pratiche in questione sulla scrivania del Questore invece che su quella dei competenti funzionari PASI ¹⁵⁶⁷, se non addirittura (come nel caso di Paolini, di Muto e di Brescia) con falsificazioni dei dati allegati a sostegno della richiesta di rinnovo. Erroneamente peraltro i funzionari dell’ufficio competente cui veniva effettuata la richiesta atti dal Mesiano presupponevano che l’interessamento – proprio per l’eccezionalità della cosa- provenisse “*per esigenze superiori*” direttamente dal Questore di turno, che peraltro dichiaratamente ben si erano guardati dall’avocare a sé le relative procedure – laddove le stesse non evidenziavano oggettivamente alcuna “*superiore esigenza*”- e che ne ignoravano addirittura la richiesta da parte del Mesiano, mai da loro autorizzato al ritiro, limitandosi per lo più a sottoscrivere le note preventivamente predisposte e sottopostegli solo per la firma da quest’ultimo ¹⁵⁶⁸. A ciò si

¹⁵⁶⁶ cfr. esito parziale delega indagini del 27/3/15, carpetta bianca all. parte 4 : sit Surace aff.31 e sit Giacomini aff. 73

¹⁵⁶⁷ Vedi sit Sost. Comm. Maria Caione :”*L’istruttoria veniva trattata dall’Ufficio, salvo casi particolari che venivano trattati direttamente dal signor Questore Gallo (...) davamo per scontato che il Signor Questore, per esigenze superiori aveva avuto la necessità di trattare la pratica per un rapporto privilegiato con questi*”

¹⁵⁶⁸ tanto il Questore Gallo, quanto il questore Savi : cfr dichiarazioni rispettivamente rese al P.M. il 28/4/15 ed il 24/4/15

aggiunge l'ulteriore deroga alla procedura ordinaria evidenziata nei casi citati per quanto attiene alle informazioni normalmente allegate alla pratica : per quanto riferito dalla teste Giacomini (in modo analogo a Caioni e Surace) la procedura ordinaria richiedeva la verifica del casellario, dello SDI, la richiesta ai CC o Questura del luogo di nascita e la verifica di fascicoli in archivio. Di contro, in diverse delle pratiche riguardanti i sodali o non vi era traccia delle informazioni SDI o dei fascicoli in archivio, o – come nel caso del Paolini, del Brescia o del Muto - erano allegate relazioni e notizie assolutamente non richieste (e peraltro false), quali l'indicazione del volume di affari dell'azienda.

Particolarmente emblematica è la vicenda della accertata e pregnante interposizione di Mesiano nel rinnovo di porto d'armi a favore di Muto Antonio (Cl.55) : nel 2010 , in occasione della lunga pratica relativa alla denuncia di detenzione di armi ed alla richiesta di rinnovo di porto avanzate da quest'ultimo - pratica nella quale, per l'ennesima volta, sul fascicolo dell'istante si trovavano apposte ripetutamente le diciture "*Urge x Mesiano*" , "*cons. da Mesiano*" e "*preso da Mesiano*" , spesso in concomitanza delle richieste di informazioni della Prefettura – e ad onta del parere favorevole già rilasciato dal Questore (per l'ennesima volta secondo una anomala procedura, e ad onta delle numerose condanne evidenziate dal casellario giudiziale del Muto) , l'Isp. Bagattoni Ottavio effettuava un accertamento presso il domicilio del Muto ,ivi rinvenendo una pistola cal.38 carica nel comodino della camera da letto; a fronte di ciò e del conseguente parere negativo al rinnovo rilasciato su richiesta della Prefettura dal dott. Donvito (Dirigente PASI), Mesiano interveniva personalmente accompagnando il richiedente all'ufficio competente¹⁵⁶⁹, ed affermando che il Muto era un suo amico e che non vi erano elementi ostativi al rinnovo¹⁵⁷⁰ (come documentato dalle annotazioni apposte al fascicolo) , otteneva dalla Direzione PASI il parere positivo: di fatto, il dott. Donvito, cancellava a questo punto con il bianchetto la propria precedente annotazione negativa e rilasciava sopra ad esso parere positivo secondo cui il Muto aveva "*tutt'ora la necessità di continuare ad andare armato*".

Analogamente per Brescia , che si era reso responsabile nel 2007 di una aggressione a mano armata, e cui conseguentemente era stato revocato il porto d'armi in data 29/1/08, la richiesta di revisione della revoca era stata irrisolvemente avocata in via di mero fatto dal Gabinetto del Questore/Mesiano ¹⁵⁷¹– che ne aveva ritirato il fascicolo dall'archivio generale -. A sostegno della richiesta di revisione il parere favorevole era stato espresso, per l'appunto, dal Questore (ancorché il dott. Gallo negasse esplicitamente di saperne alcunché) e non già dalla Divisione PASI , e sulla base di una attestazione affatto falsa con cui si affermava- contrariamente al vero- che l'indagine che era stata la causa della revoca del porto d'armi era stata archiviata per infondatezza del reato e che il

¹⁵⁶⁹ sit Giacomini Orietta sopra citate

¹⁵⁷⁰ "*x Mesiano non ha nulla di nuovo rispetto al precedente rinnovo del 2004*"

¹⁵⁷¹ la consegna da parte dell'archivista del relativo fascicolo recava la dicitura "*Ufficio Gabinetto Mesiano*"

Brescia non era gravato da altri pregiudizi. Successivamente (Questore il dott.Perugatti) il Brescia riottenne l'autorizzazione alla detenzione d'armi, nell'ambito di pratiche sempre seguite personalmente dal Mesiano (come attestato dalle annotazioni "Urge x Mesiano" sopra ad esse riportate).

Appare allora evidente che non solo la messa a disposizione del Mesiano non era affatto *evanescente*, ma che la stessa era anche concretamente produttiva di effetti significativi in ausilio dei sodali in più e diverse circostanze, e peraltro in un settore di vitale importanza per una associazione mafiosa che stava colonizzando un nuovo territorio e che di fatto risulta aggravata anche e per l'appunto dalla disponibilità delle armi .

Agli interessamenti in materia di armi il Mesiano aggiungeva quelli relativi alle pratiche per permessi di soggiorno di dipendenti o conoscenti di taluni dei compartecipi ¹⁵⁷², così come chiaramente riportati nella impugnata sentenza ¹⁵⁷³ : settore peraltro totalmente al di fuori delle sue competenze istituzionali.

Conclusivamente: il numero elevatissimo di telefonate riscontrate tra il predetto , il Sarcone , il Paolini, il Brescia ed il Muto, il tono ed i contenuti delle stesse , le numerose cene ed incontri con i sodali (tutti specificamente riassunti in sentenza), danno conto di una contiguità di non secondaria importanza con i membri della associazione emiliana, che non possono semplicisticamente giustificarsi come un mero rapporto di amicizia con singole persone. Da un lato, invero, proprio il ruolo svolto ed il plurimi accessi alle banche dati escludono che il Mesiano fosse all'oscuro della personalità e dei pregiudizi di polizia esistenti a carico dei suoi "amici" ; d'altro canto egli si prestò non solo a fare molti favori personale agli affiliati – taluni dei quali concretamente significativi dei timori che i predetti potevano vantare nei confronti delle Forze dell'Ordine e di controlli eseguiti dalle stesse nei loro confronti- , ma anche a compiere atti che andavano ben al di là del servizio al singolo , ovvero che favorivano concretamente la permanenza e tranquillità operativa del gruppo malavitoso, così come richiesto dalla giurisprudenza.

Sulla base delle argomentazioni sin qui espresse , in pieno accordo con quanto già considerato dal gup nella impugnata sentenza, se è vero , come già sostenuto dal Tribunale del Riesame, che il Mesiano non può ritenersi un affiliato della cosca - mancando in capo al medesimo (che talvolta si negava ad altri coimputati, o che non sempre ne eseguiva le richieste) quella *affectio societatis* e quella compenetrazione stabile con l'organizzazione mafiosa che connotano il ruolo del partecipe - , è tuttavia parimenti evidente che l'apporto dallo stesso fornito alla associazione, se

¹⁵⁷² cfr rinnovi di permesso di soggiorno di uno stalliere indiano alle dipendenze del Brescia e di tale "Anastasia" amica del Muto

¹⁵⁷³pratiche per cui egli si avvaleva del supporto di tale Uberti Elena , impiegata in una agenzia privata di pratiche per stranieri : cfr all.31 a delega parziale indagini del 27/3/15

pure occasionale, era sufficiente a qualificarlo come concorrente esterno. Mesiano mise invero a disposizione della associazione calabro-emiliana la propria figura professionale attraverso 5 differenti direttrici di azione : 1) come canale informativo della cosca reggiana (tramite l'accesso abusivo SDI per Blasco, Sarcone, Brescia, Vertinelli e le informazioni su una autovettura delle Forze dell'Ordine richiestegli da Sarcone); 2) come referente per pratiche amministrative in favore dei sodali : pratiche che non vanno singolarmente analizzate, ma considerate nella loro complessiva significatività. Tra di esse si ricordano il rilascio del passaporto a Sarcone; l'ottenimento ed il mantenimento delle licenze di porto d'arma a favore dei sodali (Paolini, Alfonso e Gaetano, Brescia, Muto, Colacino) o di loro prestanomi (quali Paolini Gaetano, fratello di Alfonso, o Ameglio Salvatore, parente di Brescia); 3) come garante e fonte di accreditamento delle persone della cosca presso la Questura di RE : il Questore Gallo ricordava che Mesiano gli aveva presentato Paolini, Brescia , Iaquinta e Muto e che al primo di essi egli addirittura aveva affidato lavori in Questura. Il Questore Savi riferiva degli elogi su Muto, Paolini e Colacino fattigli dal Mesiano . Di fatto , non appena il predetto rallentava le proprie frequentazioni al ristorante gli Antichi Sapori (per la questione sorta tra la Prefettura di Reggio Emilia e la famosa *cena/summit* tra alcuni soggetti in odore di *'ndrangheta* con i politici Pagliani, Arcuri e Gualtieri Rocco, evento verificatosi il 21 marzo 2012 ed oggetto di vari articoli stampa sulla cronaca di Reggio Emilia¹⁵⁷⁴) Brescia Pasquale lamentava la cosa con il Mesiano ¹⁵⁷⁵; 4) come strumento di difesa della cosca da un attacco mediatico; 5) come supporto in caso di qualunque necessità : si vedano il rilascio di permessi di soggiorno per dipendenti ed amiche dei compartecipi, l'offerta d'armi al Paolini , o ancora la richiesta avanzatagli da parte del predetto di "fermare" le licenze di una sala giochi concorrente, a fronte dell'interesse del medesimo di subentrare, insieme a Sarcone e Diletto in una sala giochi sita in Parma S.Prospero¹⁵⁷⁶.

Ecco allora che la disponibilità alle svariate richieste di diversi membri del sodalizio 'ndranghetista in contestazione e la concreta attività prestata dal Mesiano a loro favore non possono ritenersi né un semplice e sporadico segno di amicizia nei confronti di singoli soggetti, né una mera dimostrazione di generica infedeltà alla propria funzione da parte dell'imputato. Come già ampiamente argomentato il predetto non poteva ignorare la tipologia delle persone cui prestava il proprio supporto: in aggiunta alle conoscenze che l'appellante non poteva non avere proprio in ragione della funzione da lui esercitata (conoscenza che anzi egli dichiarava espressamente di dovere raggiungere per la sicurezza propria e del Questore di cui era uomo di fiducia) il Mesiano

¹⁵⁷⁴ Vds Cap. 2.12.1

¹⁵⁷⁵ Vds prog. nr. 5676 RIT 663/12 in Vol.. A all. 60 : Brescia Pasquale: "e non lo so?... gli ho fatto qualcosa?... non lo so' non vuole venire più?"

¹⁵⁷⁶ Vds prog. nr. 8521 RIT 1781/11 in Vol.. A all. 34

dimostrava in più circostanze la propria piena consapevolezza dei soggetti con cui aveva a che fare e dei metodi e dei fini della associazione. Giova in tal senso ricordare tutti gli episodi in cui l'imputato (per quanto emerge chiaramente dalle intercettazioni in atti) pretendeva di riferire a voce l'esito dei propri accessi abusivi allo SDI (*"passa di qua che parliamo da vicino"*), o giungeva sino a falsificare la realtà per attestare l'assenza di pregiudizi a carico dei sodali per cui soprintendeva alle pratiche di rilascio del porto d'armi. Totalmente esplicita è poi la telefonata in cui il Mesiano, riferendo al Paolini dell'ennesimo incendio ai danni dell'auto del Colacino (*"gli hanno bruciato di nuovo la macchina a quello scemo"*), incendio da inserirsi tra le varie rappresaglie ordinate da Grande Aracri Nicolino verso chi era da ritenersi vicino a Villirillo Romolo , gli domandava chiaramente se egli fosse coinvolto in qualche modo nella vicenda (*"Non sai niente tu?"*). In altra circostanza poi, il Mesiano si spingeva sino a suggerire a Colacino Michele, colpito da interdittiva antimafia, di munirsi di forti appoggi per *"andare contro le istituzioni come la Prefettura e come le Cooperative"*¹⁵⁷⁷. E' ben vero, allora , che le azioni poste in essere dall'imputato a favore dei sodali erano frequentemente espressione di un esercizio distorto delle proprie funzioni, ovvero di ripetuti abusi e violazioni di norme pubbliche e di regolamenti, ma è altrettanto vero che tramite esse condotte il Mesiano apportava un concreto contributo alla operatività e tranquillità del sodalizio, nel senso già più sopra reiteratamente chiarito. Conseguentemente va confermata l'affermazione di penale responsabilità per il reato di concorso esterno in associazione mafiosa ritenuto dal gup.

Non si ritengono concedibili le attenuanti generiche richieste in appello in ragione della gravità della condotta attribuita all'imputato, desumibile sia dalla rilevanza dei contributi dal predetto forniti alla cosca e dalla pluralità e durata nel tempo delle azioni dallo stesso poste in essere in favore di più sodali, sia dall'enorme disvalore delle azioni in contestazione, commesse in plateale violazione dei propri doveri istituzionali ed in spregio del ruolo delicato da lui rivestito per anni all'interno della Questura di Reggio Emilia . Peraltro il Mesiano risulta anche gravato da un precedente penale per calunnia che se non è valso ad attribuirgli la recidiva contestata, certo ne delinea una personalità non immune da pregiudizi. La sanzione veniva determinata dal giudice di prime cure partendo dal minimo edittale della pena base per il reato di cui agli artt.110, 416 bis cp. così come aggravato (per la sussistenza delle aggravanti stesse, se pure non contestate in appello, si fa rinvio al relativo capitolo della presente sentenza) di talché la stessa non può ritenersi eccessivamente gravosa. Né eccessivo è l'aumento operato per la continuazione in termini affatto lievi – di sei mesi per il capo 123 e di 3 mesi per il capo 155- considerata la gravità della minaccia rivolta alla giornalista Pignedoli, intesa a minare un valore costituzionalmente protetto come la libertà di stampa, oltre che la serenità della p.o., e la pluralità di accessi abusivi commessi

¹⁵⁷⁷ Vds prog. nr. 14636 RIT 2917/11 in Vol. A all. 38

(dovendosi calcolare 15 giorni di aumento per ciascun accesso in contestazione). Conseguentemente anche la pena come inflitta va integralmente confermata.

Quanto, da ultimo, alla condanna al risarcimento del danno nei confronti della Associazione della Stampa Emilia Romagna e dell'Ordine dei Giornalisti, la stessa veniva correttamente inflitta sulla base delle richieste ampiamente motivate avanzate dalle parti civili medesime e depositate all'udienza del 5/2/16, richieste ritenute corrette dal gup pur se notevolmente ridotte nel quantum: può allora considerarsi che l'adesione effettuata in sentenza alle motivazioni fornite dalle parti stesse, vada ad integrare le determinazioni raggiunte in materia dal giudice di prime cure, essendo ampiamente sufficiente a rendere infondate le censure di cui in appello sul punto. E' indubbia, d'altronde, la lesione alla libertà di stampa posta in essere dal Mesiano con la minaccia rivolta alla giornalista Pignedoli, cui veniva intimato di cessare di pubblicare notizie che rivelavano l'infiltrazione della 'ndrangheta in Emilia: il danno così operato consiste palesemente nella violazione di un valore primario della democrazia, e di un diritto fondamentale garantito dalla Costituzione stessa, peraltro in favore di una associazione mafiosa e pertanto con contestuale pericolo per l'ordine e la sicurezza pubblica. Non vi è pertanto chi non colga la congruità della cifra stabilita dal gup a risarcimento simbolico di associazioni che hanno assunto per statuto la finalità specifica di tutelare la libertà di stampa e la dignità della professione giornalistica. Il motivo di gravame sopra riassunto sub 6) va conseguentemente rigettato.

Conclusivamente, la sentenza impugnata va integralmente confermata con riferimento alla posizione in esame, con condanna del Mesiano al pagamento delle spese processuali del grado nonché alla rifusione delle spese di patrocinio in appello, specificamente e diversamente liquidate come da dispositivo - in solido con i coimputati - , in favore di Pignedoli Sabrina, della Presidenza del Consiglio dei Ministri, del Ministero dell'Interno, della Regione Emilia Romagna, delle Province di Reggio Emilia e Modena, dei Comuni di Reggio Emilia, di Gualtieri, di Bibbiano, di Reggiolo, di Montecchio, di Brescello, di Sala Baganza, di Finale Emilia, nonché delle associazioni Libera. Associazione, nomi e numeri contro le mafie, ed Antimafie e Antiracket - La verità vive! - Onlus (già denominata Associazione Antimafie e Antiracket Paolo Borsellino Onlus), ed infine della Associazione della Stampa Emilia-Romagna e dell'Ordine dei Giornalisti.

35. MORMILE VITTORIO

Mormile Vittorio è stato condannato dal Tribunale di Bologna per avere, in concorso con Gibertini Marco, Sarcone Nicolino e Silipo Antonio e, separatamente giudicati, Silipo Luigi, Costi Omar e Cannizzo Mario, costretto, mediante violenza e minaccia, Cesarini Andrea a consegnare a Costi Omar, a fronte di un presunto debito verso quest'ultimo pari 1.300.000,00 euro, la somma di € 230.000,00 in contanti, oltre ad assegni per un importo di € 600.000,00 e ad una Lamborghini Gallardo targata EB727FP, delitto aggravato dalla presenza di più di cinque persone, anche appartenenti ad una associazione mafiosa, ed ulteriormente aggravato ai sensi dell'art. 7 della legge n. 203/1991 (**capo 70**).

La pena applicata al Mormile Vittorio (cinque anni e sei mesi di reclusione ed € 5.000,00 di multa) è stata così determinata dal primo giudice: pena base anni 7, mesi 6 di reclusione (minimo edittale dell'art. 629 c.p. e recidiva reiterata, anche se più grave è la circostanza di cui al co. 2 dell'art. 629 c.p.) aumentata ex art. 63 co. 4 c.p. per la residua circostanza ad effetto speciale a anni 8, mesi 3 di reclusione e € 7.500 di multa, ridotta di un terzo per il rito.

Per una esposizione completa della vicenda si rimanda alle pagine 387-414 della sentenza appellata.

In estrema sintesi, il GUP ha accertato che Costi Omar, ritenendosi creditore di Cesarini Andrea di un importo superiore ad un milione di euro, incaricò del recupero Silipo Antonio, esponente dell'associazione contestata al capo 1). Il collegamento tra Costi e Silipo fu assicurato da Gibertini Marco al quale il Costi si rivolse con le parole *"mi serve un fidato del nostro amico Antonio... mi serve che ci sia una persona lì che si guarda il tipo che se lo studia che prendono la targa della macchina ... così anche lui dopo eh quand'è lì deve o staccare l'assegno e se non lo stacca facciamo due chiacchiere"*.¹⁵⁷⁸ Il 17/10/2012 si svolgeva un incontro tra il Costi e il Cesarini presso lo studio del commercialista Crotti di Reggio Emilia. Il servizio di o.c.p. predisposto dalla polizia giudiziaria accertava la presenza sul luogo di Silipo Luigi (fratello di Silipo Antonio) e di Cannizzo Mario, un brigadiere dei Carabinieri in congedo. Si trattava degli uomini mandati da Silipo Antonio per incutere timore al Cesarini. L'intimidazione non raggiunse però i livelli sperati dal Costi, il quale si rivolse nuovamente al Gibertini per chiedere a Silipo di rincarare la dose. Silipo incaricò pertanto l'imputato Mormile Vittorio di gestire il recupero a Roma, dove risiede il Cesarini. La sera del 10/12/2012 il Mormile giunse alla Stazione FF.SS. di Reggio Emilia insieme ad altra persona non identificata, dove venne prelevato dal Costi ed accompagnato a casa del Silipo

¹⁵⁷⁸ Cfr. la telefonata del 12/10/2012 trascritta alle pp. 387-388 della sentenza di primo grado.

per le decisioni su come organizzare l'estorsione.¹⁵⁷⁹ Il giorno seguente il Mormile, insieme all'altra persona, si recava a Roma dove, alla presenza del Costi e di Marco Castaldi, incontrava Cesarini Andrea.¹⁵⁸⁰ Questa volta l'estorsione raggiunse la finalità sperata. Al termine di un incontro drammatico, nel quale la vittima si mise a piangere¹⁵⁸¹, gli estorsori ottennero la consegna di due assegni, rispettivamente da 180.000,00 e da 50.000,00 euro, e di una vettura di lusso (Lamborghini). Le intercettazioni successivamente raccolte dagli inquirenti rivelano che il Costi fu rapidamente estromesso dal Silipo e dal Mormile i quali finirono per rivolgersi direttamente, ed a nome proprio, al Cesarini per estorcere condizioni migliori di quelle originariamente pattuite.

1.- I motivi d'appello

a) - L'appellante ammette di aver partecipato all'incontro con la parte offesa il 01/12/2012 ma asserisce che egli si sarebbe interessato alla vicenda soltanto perché credeva si trattasse di un legittimo rapporto di dare/avere tra amici. Ammette altresì di aver utilizzato modi minacciosi, ma perché credeva che il Cesarini avesse torto. Il primo giudice tuttavia non avrebbe nemmeno considerato le ammissioni dell'imputato, se non altro per valutare la sussistenza dell'elemento psicologico, unico elemento distintivo tra il reato di cui all'art. 629 c.p. e il delitto di cui all'art. 393 c.p.

Sarebbe poi apodittica l'indicazione dell'imputato come un aderente ad un clan camorristico e da escludere la circostanza che il Mormile abbia conseguito un qualche profitto a seguito dell'incontro con il Cesarini.

b) - Mancherebbero elementi per l'accertamento se il credito del Costi fosse "ingiusto o illecito". Conseguentemente sussisterebbero soltanto i presupposti per contestare il delitto di violenza privata.

c) - La sussistenza dell'aggravante di cui all'art. 7 delle legge 203/1991 sarebbe stata affermata unicamente sulla scorta di clausole di stile. Non si comprenderebbe quale sia il discrimine tra l'estorsione semplice e l'estorsione aggravata dall'art. 7.

- A riguardo del profilo soggettivo dell'aggravante in parola mancherebbe la prova che le presunte somme percepite fossero destinate alla cassa del clan locale.

- Inoltre, dalla telefonata 1208 del 10/12/2012, si evincerebbe che all'importante riunione

¹⁵⁷⁹ Si vedrà a proposito della posizione relativa che un contributo causale all'estorsione deve essere ascritto anche al Sarcone Nicolino, invitato all'incontro tra Silipo e Mormile la sera del 10/12/2012. Il Sarcone non si recò all'incontro, avendone equivocato la data, ma ne fu informato il pomeriggio seguente quando si recò a casa del Silipo.

¹⁵⁸⁰ La circostanza è stata agevolmente desunta dalla telefonata n. 1317 intercorsa il giorno 11/12/2012 alle 13:42 tra Mormile e Silipo Antonio trascritta alle p. 398-399 della sentenza appellata.

¹⁵⁸¹ Il pianto del Cesarini è stato ascoltato nel corso dell'intercettazione della telefonata n. 1364 intercorsa il 11/12/2012 tra Silipo Antonio, Mormile Vittorio e Costi Omar. Quest'ultimo dice al Cesarini: "non piangere perché tanto... non ti preoccupare".

che doveva approvare l'estorsione in danno del Cesarini (pp. 395-398 della sentenza) il Sarcone non aveva partecipato. Se ne dovrebbe dedurre che l'iniziativa fu unicamente promossa da alcuni soggetti (Silipo, Costi, Mormile) per un profitto strettamente personale, al di fuori del campo di azione dell'associazione riconducibile al Sarcone.

- Proprio il principio di "territorialità" sostenuto dal primo giudice per affermare la modalità mafiosa consentirebbe invece di affermarne l'insussistenza in quanto il Mormile risiede a Caserta, è di origini campane, ed inoltre si trattava di recuperare un credito in Roma.

d) - Ingiustamente sarebbero state negate le attenuanti generiche nonostante il Mormile abbia ammesso i fatti e fornito agli inquirenti un contributo di conoscenza della vicenda.

In definitiva, il Mormile chiede la riqualificazione dell'accusa nel reato di cui all'art. 393 c.p. o nel delitto di cui all'art. 610 c.p., l'esclusione dell'aggravante di cui all'art. 7 della legge 203/1991 e, in subordine, la concessione delle attenuanti generiche e il minimo della pena.

2.- Motivi della decisione

L'appello di Mormile Vittorio è manifestamente infondato.

2.a) Nello scritto-confessione 21/10/2015 inviato al GUP di Bologna per il tramite del difensore¹⁵⁸², il Mormile dichiara che *"durante la discussione gli animi si accesero ed ho utilizzato anche toni e modi particolarmente minacciosi nei confronti del Cesarini per intimidirlo in quanto ritenevo che lo stesso avesse torto rifiutandosi di onorare il proprio debito"*.

Ora, si deve subito osservare, anche sulla scorta delle osservazioni preliminari svolte nella parte generale di questa sentenza¹⁵⁸³, come la circostanza che il Costi fosse (o meno) realmente un legittimo creditore del Cesarini risulti affatto irrilevante, in quanto il Mormile era terzo rispetto al rapporto obbligatorio che, in tesi, legava il Cesarini al Costi. Peraltro, le intercettazioni mostrano che il Mormile vantava anche un interesse proprio nel recupero, come si desume dalla telefonata n. 7551 intercorsa tra il Silipo ed il Mormile il giorno 13/01/2013: *"Perché poi è un insulto alla nostra intelligenza, se quello deve pagarci tutto il cantiere, ce lo deve pagare! Punto!... Il problema non sussiste perché io dico "senti, guarda, non è come dici tu, mi hai rotto il cazzo, pagami tutto e il lavoro non voglio fartelo più"*¹⁵⁸⁴.

Del resto non sembra logico immaginare che una persona pregiudicata per reati di furto, ricettazione, associazione a delinquere ed estorsione in concorso, decida, per un fine meramente

¹⁵⁸² V. lettera 06/11/2015 dell'avv. Giovanni Cantelli, in atti.

¹⁵⁸³ Cfr. il paragrafo intitolato *"Premesse sui delitti di estorsione contestati nel presente giudizio"*.

¹⁵⁸⁴ Cfr. telefonata 7551 del 13/01/2013 tra Silipo Antonio e Mormile Vittorio trascritta alle pp. 407-409 della sentenza appellata. L'interesse proprio del Mormile è chiaramente attestato anche dalle intercettazioni successive trascritte nelle pagine seguenti della sentenza di primo grado.

altruistico – circostanza peraltro irrilevante visto che l'estorsione è punita anche se l'ingiusto profitto viene procurato *per altri* - di spostarsi da Napoli a Reggio Emilia e di ripartire il giorno successivo per Roma al fine di costringere un'altra persona a pagare un debito.

Non sussiste pertanto alcun fondamento sul quale costruire legittimamente un'ipotesi di esercizio arbitrario.

2.b) Nemmeno può essere accolta la richiesta di riqualificare il delitto di estorsione in quello di violenza privata. Infatti, come si è già osservato nella parte introduttiva, sussiste il delitto di cui all'art. 610 c.p. quando la coartazione è diretta bensì a procurarsi un ingiusto profitto ma difetta il danno; e tale danno non difetta quando la vittima sia costretta a versare denaro nelle mani di un soggetto estraneo al rapporto obbligatorio, senza alcuna garanzia di effetto liberatorio¹⁵⁸⁵.

2.c) Infondati appaiono anche i motivi che pretenderebbero di escludere l'applicazione dell'aggravante di cui all'art. 7 della legge 203/1991.

- Innanzitutto non è vero quanto asserito dal difensore all'udienza del 30/06/2017 in ordine al fatto che non risulterebbe accertata l'identità della persona, indicata dall'imputato con l'appellativo di 'zio'. Emerge infatti dalla relazione dei Carabinieri di Parma in data 21/05/2013¹⁵⁸⁶ che si tratta di Flagiello Giovanni di Sant'Antimo considerato esponente del clan camorristico Verde di Sant'Antimo (Napoli).

- Nemmeno è vero che il Sarcone, come si vedrà a proposito della posizione relativa, sia estraneo alla vicenda.

- La sussistenza dell'aggravante appare invece pacifica. A riguardo del profilo oggettivo non sussistono dubbi sul metodo mafioso posto in essere dal Mormile, incaricato proprio per le sue capacità intimidatorie. Non è un caso che il Cesarini non abbia presentato alcuna denuncia, nonostante abbia subito violenze di particolare gravità.

- Anche l'agevolazione all'associazione mafiosa risulta provata, sia dalla circostanza che gli assegni firmati dal Cesarini furono consegnati al Silipo Antonio¹⁵⁸⁷, esponente della cellula emiliana, sia da una serie di altri evidenti indizi, sparsi nelle numerose intercettazioni captate, tra i quali merita ricordare l'inequivoca affermazione riguardante "la famiglia", contenuta nella telefonata intercorsa il 13/01/2013 tra l'imputato e Silipo Antonio:

¹⁵⁸⁵ Cass. Pen. Sez. 5, n. 5193 del 27/02/1998 - dep. 05/05/1998, PG ed altri, Rv. 211492.

¹⁵⁸⁶ Cfr. il capitolo intitolato *Le relazioni con la criminalità campana. Brevi cenni* a p. 111 e ss. della suddetta relazione.

¹⁵⁸⁷ Lo si desume chiaramente dalla conversazione 113 del 04/03/2013 tra Silipo Antonio e Gibertini Marco trascritta alle pp. 411-412 della sentenza appellata e dalla conversazione 128 del giorno dopo tra Gibertini Marco e Castaldi Marco trascritta a p. 412 della sentenza appellata (*E Vittorio comunque gli assegni li ha ripresi? Sì! Li ha dati ad Antonio*).

MORMILE Vittorio: *Bravo, stiamo apposto! io e te siamo una sola persona, punto!* SILIPO Antonio: *Bravo, bravo, no tutti siamo una sola persona qua nella famiglia, tutti...tutti.*¹⁵⁸⁸

- Né appare dirimente, al fine di escludere la connotazione mafiosa della vicenda, la circostanza dell'apparente incongruenza tra l'affidamento dell'incarico ad una organizzazione mafiosa radicata in Campania per il recupero di un credito in Roma. Sembra, infatti, semplicistico immaginare che le 'circoscrizioni' mafiose debbano necessariamente rispettare quelle istituzionali, come del resto si è visto nella vicenda dell'estorsione ai danni di Gelmi Maria Rosa (capo 66). Costei era residente in Provincia di Brescia ma la cosca emiliana delegò al recupero Ferraro Vincenzo, abitante in Provincia di Milano.

Una conferma ulteriore si ricava dalla conversazione intercorsa tra Gibertini e Salsi il giorno 11/12/2012. Il Gibertini, che più di una volta ha dato prova di conoscere molto bene le prassi 'ndranghetiste, riferisce al Salsi che Silipo "*era agitato perché aveva mandato due persone su Roma...*" ... *perché sai no come funziona...no. Non possono andare loro diretti...*"¹⁵⁸⁹

- Non va poi trascurata la circostanza che il Mormile, secondo un modulo che non di rado ricorre nei "recupero crediti" affidati a mafiosi, si è impossessato, insieme al Silipo, del presunto credito del Costi proseguendo l'azione estorsiva contro il Cesarini ad insaputa del Costi (*dimentica il suo nome, il suo numero e tutto*)¹⁵⁹⁰.

2.d) Infine l'appellante lamenta la mancata concessione delle attenuanti generiche e chiede in via subordinata la riduzione della pena al minimo.

Anche tali richieste non possono essere soddisfatte.

Rimandando alla parte generale di questa sentenza per migliori approfondimenti sui criteri di concessione delle attenuanti di cui all'art. 62 bis c.p., si osserva in questa sede che il motivo allegato dall'imputato per il riconoscimento dell'attenuante è stato indicato nella ammissione dei fatti e nell'aver fornito agli inquirenti un contributo alla conoscenza della vicenda.

Si tratta di considerazioni che non possono essere in alcun modo condivise.

Innanzitutto si osserva come nel corso dell'interrogatorio di garanzia in data 31/01/2015 davanti al GIP di Santa Maria Capua Vetere l'imputato abbia persino negato di essersi recato con Costi a Roma, da Cesarini. In secondo luogo, nello scritto-confessione del 21/10/2015 il Mormile, nelle poche righe scritte di pugno, ha confessato soltanto quello che non poteva negare. Le numerose intercettazioni raccolte dagli inquirenti avevano già permesso di accertare, in modo pressoché completo, l'intero svolgimento del fatto estorsivo. Il Mormile, pertanto, non ha dato

¹⁵⁸⁸ Cfr. telefonata n. 7551 del 13/01/2013 ore 12:24 trascritta a p. 408 della sentenza appellata.

¹⁵⁸⁹ Si tratta della conversazione n. 266 del 11/12/2012 trascritta a p. 410 della sentenza appellata.

¹⁵⁹⁰ Cfr. la sentenza appellata alle pp. 409-411 che trascrive l'intercettazione n. 11981 del 22/02/2013.


alcun contributo effettivo all'accertamento del fatto.

L'imputato, inoltre, è gravato da precedenti penali tra i quali spicca la condanna inflitta in data 20/10/2008 dalla Corte d'appello di Napoli per il delitto di associazione a delinquere e di concorso in estorsione aggravata.

Anche per questo motivo va respinta la richiesta di riduzione della pena inflitta, avendo peraltro il primo giudice stabilito la pena base nel minimo edittale.

In definitiva, la sentenza impugnata va conseguentemente integralmente confermata, con condanna del Mormile al pagamento delle spese processuali del grado, oltre che - in solido con gli altri imputati - al pagamento delle spese di patrocinio in appello a favore delle costituite parti civili *Libera. Associazione, nomi e numeri contro le mafie e Associazione Antimafie e Antiracket - La verità vive! - Onlus*, liquidate come in dispositivo.

②



36. MUTO ANTONIO

Muto Antonio è stato condannato in primo grado alla pena finale di anni 1 e mesi 8 di reclusione, per il delitto di cui all'art. 12 quinquies L. 356/1992 (esclusa l'aggravante di cui all'art. 7, L. 203/1991), per avere, quale titolare della omonima ditta individuale, concorso con Diletto Alfonso nel trasferimento fraudolento di valori mediante intestazione fittizia al Consorzio Europa (di cui la ditta "Muto Antonio" faceva parte) della proprietà del bar Caffetteria Europa, in data 28/10/2009; della proprietà del ristorante Ariete, in data 20/11/2013; del leasing dell'abitazione sita a Massa Carrara in via Firenze, 29, al prezzo di € 360.000,00, in data 26/05/2014; e, infine, della proprietà dell'autovettura BMW X5 (tg. EA005BF), al prezzo di € 66.000,00, in data 07/10/2011; essendo invece Diletto Alfonso l'unico effettivo titolare di tali beni (capo 190).

La pena era determinata, esclusa l'aggravante di cui all'art. 7 l. 203/1991), individuando quella base in anni 2 e mesi 6 di reclusione, ridotta di un terzo per il rito.

Per l'esposizione delle vicende si rimanda alle pagine da 860 a 870 della sentenza.

1.- I motivi di appello

a) di seguito quelli proposti dalla difesa dell'imputato.

a1) Veniva richiesta in via principale l'assoluzione di Muto Antonio perché il fatto non sussiste o per non aver commesso il fatto o perché il fatto non costituisce reato, deducendo:

1) La carenza di prova che la costituzione del Consorzio Europa fosse finalizzata univocamente ad eludere le disposizioni di legge in materia di misure di prevenzione, ovvero ad agevolare la commissione di uno dei delitti di cui agli artt. 648, 648 bis e 648 ter c.p., non desumibile dalla mera fittizietà dell'intestazione, a maggior ragione in carenza di prova della provenienza illecita dei beni o delle somme utilizzate.

Il Diletto, peraltro, non aveva inteso in alcun modo celare la propria presenza, atteso che, a partire dalla costituzione del Consorzio Europa sino al suo arresto, era sempre stato l'amministratore e il legale rappresentante del Consorzio stesso.

Inoltre, la relazione del commercialista Grande dimostrava che il Consorzio aveva realmente operato nella realtà imprenditoriale dell'Emilia Romagna.

2) In ogni caso Muto Antonio non aveva commesso il fatto, dovendosi considerare che la condotta oggetto di contestazione non fosse costituita dalla costituzione del Consorzio Europa, bensì dalle operazioni espressamente indicate, ed avendo la ditta del Muto cessato la propria attività in data 5/4/2011, ossia in epoca antecedente rispetto alle altre operazioni indicate nel capo d'imputazione, ad esclusione della acquisizione del Bar di Via Garibaldi.

3) Difettava poi l'elemento soggettivo in capo all'appellante, non sussistendo la prova che il Muto fosse a conoscenza dell'intenzione del Diletto di usare il Consorzio Europa per finalità elusive.

a2) In subordine, era chiesta la concessione delle circostanze attenuanti generiche, della circostanza di cui all'art. 114 c.p. ed il contenimento del trattamento sanzionatorio, in modo tale da poter concedere al Muto la sospensione condizionale della pena, stante il minimo contributo causale apportato dal predetto.

b) Il Pubblico Ministero presentava ricorso per Cassazione (convertito in appello ai sensi dell'art. 580 c.p.p.) con il quale chiedeva l'applicazione dell'aggravante di cui all'art. 7, L. 203/1991, da considerare di natura oggettiva (a differenza di quanto affermato dal primo giudice, il quale l'ha ritenuta di natura soggettiva), con conseguente estensione a tutti i concorrenti che ne fossero a conoscenza, ai sensi dell'art. 59 c.p.

In particolare, quanto a Muto Antonio, la sua posizione fittizia all'interno del Consorzio Europa doveva ritenersi finalizzata a favorire l'intero sodalizio criminoso, atteso che il predetto Consorzio aveva come obiettivo l'ottenimento e lo svolgimento di lavori con altri esponenti, anche apicali, della consorteria, quali: Blasco Gaetano (ugualmente consorziato al Consorzio Europa), Frontera Francesco e Mendicino Alfonso.

2.- Motivi della decisione

2.a – La Corte ritiene parzialmente fondato l'appello dell'imputato, concordando con le deduzioni difensive in punto di consumazione del reato, da individuarsi nel trasferimento fraudolento della titolarità dei beni e delle altre utilità, specificatamente indicati ai punti a), b), c) e d) del medesimo capo 190), mediante fittizia intestazione degli stessi al Consorzio Europa, celando la effettiva titolarità in capo a Diletto Alfonso, come del resto contestato nel capo di imputazione.

Ne consegue che il primo momento consumativo, come esposto anche nella trattazione della posizione di Spagnolo Vincenzo Salvatore, deve individuarsi in quello della acquisizione da parte del Consorzio Europa, del Bar sito in Parma, via Garibaldi 22/F, poi ridenominato "Caffetteria Europa", avvenuta il 28/10/2009, cui facevano seguito, le fittizie intestazioni al Consorzio del Bar Ristorante Ariete, in data 20/11/2013, del leasing dell'abitazione di Massa Carrara in data 26/5/2014, e della proprietà dell'autovettura BMW X5 tg EA005 BF.

Tanto premesso, preso atto che dall'esame della visura camerale della ditta "Muto Antonio", facente parte del Consorzio Europa, la stessa risulta cancellata dal registro delle imprese a fare data dal 5/4/2011 per cessazione di ogni attività, si ritiene che da tale data in avanti l'appellante non abbia più concorso nel reato, essendo venuta a mancare la struttura economica tramite la quale

aveva partecipato alla costituzione del Consorzio ed all'attività dello stesso e non potendosi ritenere dimostrata con certezza la sua partecipazione anche in epoca successiva, solo sulla base del verbale di assemblea dei consorziati in data 1/4/2015, acquisito agli atti di indagine.

Tale verbale, infatti, pur riportando la presenza di Muto Antonio quale presidente dell'assemblea, ancora prima delle rettifiche effettuate lo scorso luglio dal commercialista di fiducia del Diletto, Grande Antonio, presentava comunque dati incongruenti, che non lo facevano ritenere attendibile.

L'atto acquisito dalla polizia giudiziaria operante, infatti, oltre alla presenza di Muto Antonio, riportava anche quella di Diletto Alfonso, quale presidente del Consorzio e sottoscrittore del verbale, mentre a quella data il Diletto risultava detenuto in esecuzione della misura emessa il 15/1/2015 nell'ambito del presente procedimento.

Ne consegue che il verbale in questione non risulta idoneo a dimostrare la effettiva presenza del Muto all'assemblea dell'1/4/2015.

Peraltro, Muto Antonio, nell'anno 2011 veniva tratto in arresto per il delitto di tentato omicidio e condannato nel 2013 in primo grado per tale fatto ad anni 8 di reclusione¹⁵⁹¹.

Pertanto, in assenza di altri elementi indicativi della prosecuzione della partecipazione del Muto al Consorzio Europa in epoca successiva alla cessazione della omonima ditta individuale, l'appellante non può essere ritenuto responsabile per i trasferimenti fraudolenti avvenuti dopo tale data (di cui alle lettere b, c e d del capo di imputazione), fatti per i quali deve essere dichiarata la sua assoluzione per non avere commesso il fatto.

Quanto alla intestazione fittizia del Bar "Caffetteria Europa", commessa in data 28/10/2009, nella vigenza della sua partecipazione al Consorzio, deve prendersi atto che, stante il decorso del termine di prescrizione massima per il delitto non aggravato di cui all'art. 12 quinquies legge 356/1992, si impone una dichiarazione di improcedibilità a seguito dell'estinzione di tale reato, non essendo *"rilevabile, con una mera attività ricognitiva, l'assoluta assenza della prova di colpevolezza o, per contro, la prova positiva dell'innocenza"* dell'imputato (cfr. Cass. sez. 2, sent. 26008 del 2007), alla luce di quanto emerso dalle indagini svolte.

Si richiama, a questo proposito, quanto già esposto nella trattazione della posizione di Diletto Alfonso sulla sussistenza del delitto di cui al capo 190) e gli elementi indicativi dello stretto

¹⁵⁹¹Dalla scheda relativa al Consorzio Europa redatta dal ROS Servizio Centrale I Reparto Investigativo si ricava che : *"MUTO Antonio, di Giuliano (05.06.1940) e di Martino Giuseppina (30.07.1946), nato a Cutro (KR) il 26.10.1973, residente a Cutro (KR) via Matera nr. 03, titolare dell'omonima impresa edile sita a Brescello (RE) via Alcide De Gasperi nr. 03/B, denunciato in s.l. nel 1993 per porto abusivo e detenzione di armi, denunciato in s.l. nel 2000 per violazione di sigilli, arrestato nel 2011 dal Nucleo Investigativo CC di Crotone e condannato nel 2013 ad 8 anni di reclusione per tentato omicidio nell'operazione MASNADA nell'ambito del proc. pen. 3878/10 RGNR, nr. 2095/10 R.G: GIP e nr. 1/11 R. Misure"*

rapporto personale tra lo stesso ed il Diletto, quali evidenziati alla pag. 860 della sentenza appellata¹⁵⁹².

2.b-Non può, al contrario, trovare accoglimento la richiesta avanzata dal P.M. nell'impugnazione, di riconoscimento dell'aggravante di cui all'art. 7 legge 203/1991, contestata sotto il profilo della finalità di agevolare l'articolazione emiliana della associazione di stampo mafioso denominata 'ndrangheta, atteso che, come argomentato dal primo giudice, difetta anche nei suoi confronti, proprio in ragione degli stretti rapporti personali esistenti con il Diletto, la *"prova certa di un finalismo soggettivo del loro agire ulteriore rispetto all'ausilio offerto al dominus di preservare il suo patrimonio"*.

Pertanto, la scarsità di elementi di indagine relativi alla specifica posizione del Muto, non consente di stabilire se e quali collegamenti lo stesso avesse con gli altri soggetti partecipanti al Consorzio Europa ed inseriti nella cosca emiliana, e quindi di superare le conclusioni di cui sopra.

Per tali ragioni, dovendosi confermare le statuizioni del primo giudice in punto di esclusione dell'aggravante di cui all'art. 7 legge 203/1991, come sopra esposto, in relazione alla condotta relativa alla intestazione fittizia della "Caffetteria Europa" deve dichiararsi non doversi procedere per essere il reato estinto per prescrizione, e disporsi sentenza assolutoria per non avere commesso il fatto per i restanti trasferimenti fraudolenti, con conseguente riforma della sentenza impugnata in tali termini.

¹⁵⁹² "MUTO Antonio, quest'ultimo (cl. 73), imputato nel presente procedimento, parente del DILETTO Alfonso e già in rapporti con lui (ad esempio, arrestato il 15/3/2011, era stato collocato agli arresti domiciliari nella abitazione sita in Brescello, in via G. Di Vittorio 8 del DILETTO), era persona, che nel 2008, non poteva certamente versare la propria quota, visto che non aveva presentato dichiarazioni dei redditi dal 2006 al 2010".

37. NIGRO BARBARA

Nigro Barbara veniva giudicata per il reato di **reimpiego dei proventi delle associazioni mafiose** Arena/Nicoscia e Grande Aracri tramite la predisposizione di impianti societari o l'utilizzazione degli stessi per fatturare operazioni inesistenti, in particolare tramite le cd. "frodi carosello" finalizzate alla indebita percezione dell'IVA (sub **capo 96**); per il delitto di **dichiarazione fraudolenta di imposte** in forza dell'utilizzo delle precitate fatture per operazioni inesistenti (sub **capo 97**); per l'ipotesi di **emissione di fatture per operazioni inesistenti** per giustificare e coprire gli esborsi di denaro a favore delle società di cui al capo 96 (sub **capo 98**); per il delitto di **contraffazione di marchi** e segni contraffatti con riferimento alle schedine "Kingston" cedute alla MC INFORMATICA E TELECOMUNICAZIONI Spa (sub **capo 99**).

Il gup, sulla scorta delle argomentazioni già riassunte nel capitolo generale sulle "frodi carosello", la condannava – secondo una ricostruzione operata ad aff. 871 e ss. cui si fa rinvio- per la sola fattispecie contestata sub capo 98) alla pena di anni uno e mesi otto di reclusione, escluse le aggravanti di cui all'art. 7 l. 203/1991 e art. 61 n. 2 c.p., con concessione dei benefici della sospensione condizionale della pena e della non menzione della condanna.

La Nigro veniva di contro assolta dalle residue ipotesi di reato ascrittele, per insufficienza di prove in ordine alla di lei consapevole partecipazione dei reati in questione.

1.- I motivi di appello.

Avverso la condanna proponeva appello l'imputata lamentando :

1) l'affermazione di penale responsabilità per il reato di cui all'art.8 D.lvo74/00, mancando la prova della partecipazione consapevole dell'imputata alle condotte di Pelaggi. La presunzione di asservimento della Nigro al predetto veniva infatti dedotta dalla pregressa attività lavorativa svolta dalla stessa presso la Point One S.p.a e l' Elite Trading S.r.l, mentre la ricostruzione fattuale oggetto dell'indagine Point Break ne attestava l'estraneità alle condotte del Pelaggi. Ella peraltro lavorava solo per breve tempo in Point One (dall'1/9/2005 al 29/12/2006), entrava come dipendente della Elite Trading più di un anno dopo, e vi rimaneva solo dal 14/03/2008 al 31/1/2009 (dimettendosi dall'impiego perché non retribuita). Presso la C.D.I., poi, ella prestava la propria attività per soli tre mesi, dal 24/03/2010 al 30/06/2010 (giorno dell'arresto del Pelaggi); e comunque anche la CDI, così come le precedenti aziende del Pelaggi, svolgevano una minima parte di attività lecita, tale per cui i dipendenti, e la Nigro in particolare - anche per il ruolo meramente esecutivo da lei svolto prima come semplice centralinista e poi come impiegata

d'ordine - , potevano non essere in grado di rilevare alcunché di anomalo (come già affermato nella sentenza del Tribunale di Modena).

Le telefonate richiamate in sentenza sono solo ordinari colloqui concernenti le mansioni esercitate all'interno dell'impresa e molte fatture contestate erano state emesse in epoca antecedente alla sua assunzione;

2) l'eccessività della sanzione inflitta, anche in ragione della mancata concessione delle attenuanti generiche , se pure l'incensuratezza dell'imputata, il ruolo marginale da lei svolto e la circostanza che ella a tutt'oggi svolga lecita attività lavorativa dovrebbero indurre a rideterminare verso il basso la pena ex artt.133 e 62 bis cp. .

2. - Motivi della decisione

Osserva la Corte che la descrizione degli elementi di prova e la ricostruzione dei fatti operata in sentenza in base agli stessi non è stata in alcun modo contestata in appello; di talché può ritenersi definitivamente accertata e non affatto oggetto del giudizio di impugnazione (quanto meno per quanto attiene la posizione della Nigro) la dinamica delle cd."frodi carosello" in contestazione e delle operazioni poste in essere tramite le aziende e le società indicate in rubrica.

Vero è peraltro che l'ampia ed esaustiva motivazione di cui all'impugnata sentenza appare del tutto corretta in punto di fatto e condivisibile in punto di diritto; ad essa pertanto ci si riporta integralmente, così come al capitolo generale sulle "frodi carosello" del presente elaborato ed alle argomentazioni espresse analizzando le posizioni di Pelaggi, Salwach , Manica, Crugliano e Curcio.

Ciò posto , è bene sottolineare in primo luogo che nel sistema di frode disvelato dall'indagine *Point Break* - peraltro accertato con valore di giudicato - emergeva il ruolo fondamentale assunto dalla POINT ONE SPA dei Pelaggi, presso cui aveva lavorato anche la Nigro per circa un anno e tre mesi (pur non venendo condannata nel relativo procedimento): tale società si interponeva tra la cartiera ¹⁵⁹³ e la società beneficiaria delle false fatturazioni ¹⁵⁹⁴ ed eseguiva il calcolo del saldo IVA (pari alla differenza fra il credito derivante dall'acquisto della merce e l'IVA a debito determinata dalla cessione della merce alla società beneficiaria) con profitto costituito dalle percentuali di guadagno applicate ad ogni singolo passaggio documentale della merce (6-7 % del valore della fattura finale). Le operazioni erano circolari : le merci partivano cioè da una società per tornare alla fine alla stessa ed erano sempre le medesime ; le aziende coinvolte esercitavano pertanto reciprocamente i ruoli di fornitori e di clienti.

¹⁵⁹³ LA COMMERCIALE di Tronci, gestita da Pelaggi Paolo e Gentile Fiore

¹⁵⁹⁴ alternativamente DEA Srl o IMAR Spa

La perquisizione subita nel gennaio 2008 dal Pelaggi da parte della G. di F. nell'ambito dell'indagine "Point Breack" determinava l'interruzione della condotta e l'attuazione di una nuova struttura frodatrice posta in essere in altra città emiliana con l'aiuto del Giglio e tramite la costituzione di altre e diverse società, secondo uno schema operativo affatto sovrapponibile al precedente (se pure con qualche passaggio di merci e fatture in più); schema che conseguentemente la Nigro aveva avuto modo di notare in più modi ed in tempi diversi lavorando ripetutamente (in ben tre e distinte aziende, tutte peraltro coinvolte nelle frodi carosello) alle dipendenze del Pelaggi.

La falsità delle operazioni, tanto nell'indagine Point Breack, quanto nel presente procedimento, era peraltro comprovatamente ed incontestatamente tale sia sotto il profilo soggettivo, sia sotto quello oggettivo, per quanto incontrovertibilmente accertato nel corso delle perquisizioni e con le indagini bancarie, contabili e fiscali già descritte nel capitolo generale e soprattutto nella sentenza impugnata¹⁵⁹⁵.

Sembra allora affatto privo di fondamento l'assunto difensivo secondo cui l'appellante non poteva rilevare alcunché di anomalo nella contabilità e negli affari gestiti dal Pelaggi in ragione del fatto che tanto Point One, quanto CDI Technology esercitavano comunque una parte di affari reali ed effettivi.

Va intanto ribadito che la Nigro era, insieme a Manica Giuseppe, l'unica dipendente della CDI TECHNOLOGY S.r.l.¹⁵⁹⁶, società costituita il 15.12.2009, ovvero meno di tre mesi prima dell'ingresso in essa della imputata.

La G.d.F. di Reggio Emilia, nel corso di un accertamento fiscale, dichiarava peraltro la C.D.I. TECHNOLOGY **evasore totale**, non avendo essa presentato la rituale dichiarazioni dei redditi per l'anno 2010, quando pure aveva fatto registrare un **volume di affari di oltre 10 milioni di fatturato**, come da comunicazione IVA presentata¹⁵⁹⁷. Essa azienda, peraltro, vantava **acquisti**

¹⁵⁹⁵ Che le compravendite fossero per la maggior parte fittizie e venissero effettuate e completate a tavolino emergeva, oltre che dalle intercettazioni e dagli accertamenti fiscali e contabili in atti, anche da due distinti schemi manoscritti, sequestrati l'uno tra la documentazione della MULTI MEDIA CORPORATE, e l'altro presso la CORE Technology srl, in cui si spiegavano esplicitamente i passaggi delle false fatturazioni; e peraltro, è bene ricordare che durante le perquisizioni (presso il capannone di Gualtieri, negli uffici e nel magazzino) venivano sequestrate scatole ed imballaggi assolutamente vuoti, con tanto di nastri adesivi apposti ed i nominativi della aziende cui erano stati inviati e da cui erano tornati

¹⁵⁹⁶ come da accertamenti esperiti presso la Banca Dati I.N.P.S e riportati nella nota conclusiva dei CC. di Modena del 12/6/13, aff.675

¹⁵⁹⁷ Nel corso della verifica era eseguito un controllo incrociato volto a rilevare i rapporti economici intercorsi con la MINIMUM S.r.l., presso cui nel 2010 C.D.I. TECHNOLOGY risultava avere acquistato materiale informatico e televisori per un imponibile complessivo di 131.846,25 euro ed un'IVA ad aliquota del 20% per complessivi 26.369,25 euro, *al netto delle note di variazione emesse*. Dal registro delle fatture di acquisto e relative fatture della MINIMUM, risultava per contro che quest'ultima a sua volta aveva acquistato da C.D.I. TECHNOLOGY materiale informatico e televisori per un imponibile complessivo pari a 308.240,34 euro + IVA per complessivi 61.647,97 euro, *al netto delle note di variazione emesse*.

A conclusione della verifica, la G.d.F. rilevava delle violazioni in ordine alle dichiarazioni dei redditi e dell'IVA, nonché sulla tenuta contabile delle scritture, per il 2009 e il 2010. In particolare per quest'ultimo anno erano accertati

nella annualità del 2010 per oltre 7 milioni di euro - ben 6.567.017,42 di euro dei quali dalla sola MB Trading¹⁵⁹⁸ altra riconosciuta cartiera del sistema (come chiarito nel capitolo generale sulle frodi carosello) - e vendite per quasi 6 milioni , **con una eccedenza di magazzino pari ad €.1.272.368,16 : merce che** tuttavia all'atto della perquisizione effettuata il 30/6/10 **non veniva affatto rinvenuta**, come documentato dalle fotografie in atti che attestano come il magazzino della società fosse completamente vuoto.

Sembra allora ben difficile sostenere che la Nigro potesse ignorare la comprovata e palese fittizietà oggettiva e soggettiva della operazioni attuate da e tramite la CDI Technology, posto peraltro che ella ne era l'unica impiegata amministrativa, addetta al controllo ed alla formazione delle fatture e delle scritture contabili (ovvero proprio all'ambito in cui si esprimeva l'illiceità della condotta del Pelaggi). Né la breve durata del suo incarico presso tale azienda esclude che ella avesse avuto modo di ingerirsi negli affari della società, ove si consideri che la vita stessa della CDI durava appena di più dell'impiego della Nigro (assunta poco più di due mesi dopo la costituzione della stessa e dimessa con l'arresto del Pelaggi): non erano, infatti, i pochi mesi di vita della azienda ad inibire alla stessa il vorticoso ed enorme giro di vendite ed acquisti fittizi che valeva ad attribuirle un volume di affari complessivo nel primo semestre del 2010 di oltre 10 milioni di fatturato (così come accertato dalla Guardia di Finanza).

Non conforta la tesi difensiva neppure il fatto che parte delle operazioni contestate al capo 98) fossero state eseguite prima che l'imputata venisse assunta nella azienda: vero è, di contro, che il consapevole e totale coinvolgimento della Nigro nelle illecite operazioni di CDI Technology risulta desumibile tanto dalla comprovata circolarità delle operazioni - alcune delle quali (sub 98/1) erano effettivamente iniziate prima del suo arrivo in CDI, ma erano comunque tutte terminate dopo, passando pertanto tutte e comunque per le sue mani - quanto dalla constatazione di fatto per cui tutte le fatture della società (antecedenti al suo arrivo e non), all'atto della perquisizione venivano rinvenute sulla sua scrivania¹⁵⁹⁹, posto peraltro che l'imputata era l'unica ad avere svolto le funzioni di impiegata amministrativa nel corso della vita dell'impresa. Vero è cioè che nel corso della permanenza della Nigro in azienda le fatture di tutte le operazioni già effettuate nei pochi mesi intercorsi dalla costituzione della società e le relative merci passavano e ripassavano da CDI TECHNOLOGY : ed è peraltro pacifico che - ad onta dell'enorme fatturato, della esorbitante mole

ricavi non dichiarati per complessivi 11.315.567,59 euro, con un ammontare IVA non versata di 2.342.131,52 euro (calcolata al 20%).

¹⁵⁹⁸ si consideri tra l'altro che MB era affatto priva di dipendenti, e nel solo I° semestre 2010 aveva apparentemente effettuato pagamenti verso la MMC (azienda definita inesistente dalle dogane austriache) per €3.428.451,00 a fronte di merci uscite dal magazzino della medesima MMC per €3.108.634,00, mentre gli acquisti fatturati ad MB ammontavano ad €4.572.244,00, (fatture pertanto non giustificate per oltre un milione di euro)

¹⁵⁹⁹ cfr p.v. perquisizione e fotografie in atti

degli acquisti e delle vendite e del quantitativo ragguardevole di eccedenze di merci - la società aveva il magazzino completamente vuoto (vedi p.v. perquisizione), proprio per l'inesistenza, anche oggettiva, delle operazioni.

A tali considerazioni di fatto si aggiungono i rilievi traibili dalle intercettazioni telefoniche in atti, che attestano il ruolo esecutivo, sì, ma parimenti consapevole della Nigro , che per telefono concordava con Pelaggi come trattare le operazioni , e che veniva chiaramente considerata dal predetto un soggetto affidabile, edotta di tutto quanto le si sarebbe chiesto di fare in CDI e capace di farlo. Si richiamano a tale proposito, ad esempio, le telefonate nel corso delle quali , riferendosi a false transazioni commerciali, Pelaggi si accordava con Vulcano per trasportare merce da un magazzino all'altro, per simulare le varie compravendite¹⁶⁰⁰: dopo tale operazione la Nigro avrebbe dovuto inviare una mail in cui, indicando falsamente i dati del cliente, chiedere una *inspection*, con cui il cliente stesso sarebbe stato formalmente avvisato che la merce era in deposito e poteva eseguire il pagamento ; dopodiché l'imputata avrebbe potuto emettere fattura per una operazione chiaramente inesistente sotto il profilo oggettivo ¹⁶⁰¹.

Era alla Nigro che Pelaggi segnalava di predisporre bolle di consegna e fatture di vendita , pur essendo comprovato che il magazzino di CDI era vuoto e che le vendite di merce da parte della azienda erano fittizie, spesso attuate con la semplice riapposizione di nuovi nominativi di aziende su scatole di imballaggio vuote; in altre telefonate l'impiegata veniva presentata come punto di riferimento per l'emissione di fatture, di bolle, per ordini di acquisto o vendita o per note di accredito ¹⁶⁰² ; o ancora la si indicava come soggetto di riferimento per operazioni bancarie ¹⁶⁰³.

In più occasioni, peraltro, la Nigro veniva richiesta di predisporre urgentemente bonifici assolutamente privi di qualsiasi fondamento commerciale e frutto di un mero accordo tra le parti¹⁶⁰⁴.

Assolutamente destituita di fondamento risulta allora, a fronte degli elementi sin qui brevemente riassunti, la tesi difensiva secondo cui l'imputata non aveva alcuna consapevolezza delle illecite attività gestite dal Pelaggi: di contro, la piena e cosciente compartecipazione della

¹⁶⁰⁰ va qui ricordato come durante le perquisizioni (presso il capannone di Gualtieri, negli uffici e nel magazzino) venivano sequestrate scatole ed imballaggi assolutamente vuoti, con tanto di nastri adesivi apposti ed i nominativi della aziende cui erano stati inviati e da cui erano tornati

¹⁶⁰¹ Tel. nn. 153, del 27/05/2010 e 962 del 15/06/2010 (RIT 1162/2010)

¹⁶⁰² Telefonata nr. 61, del 08/04/2010 (RIT 633/2010); Tel. nn. 293 e 333, del 13/04/2010 (RIT 633/2010); Tel. nr. 602 del 22/04/2010 (RIT 722/2010), Tel. nr. 612 del 22/04/2010 (RIT 722/2010); Tel. nr. 614, del 22/04/2010 (RIT 722/2010); Tel. nr. 616, del 22/04/2010 (RIT 722/2010), Tel. nr. 618, del 22/04/2010 (RIT 722/2010), Tel. nr. 619, del 22/04/2010 (RIT 722/2010), Tel. nr. 620, del 22/04/2010 (RIT 722/2010), Tel. nr. 624, del 22/04/2010 (RIT 722/2010), Tel. nr. 1183, del 29/04/2010 (RIT 722/2010). Tel. nr. 1849, delle ore 19:41:58 del 06/05/2010 (RIT 722/2010),

¹⁶⁰³ Telefonata nr. 1238, del 29/04/2010 (RIT 722/2010),

¹⁶⁰⁴ Vedi per tutte Tel. nr. 106, del 26/05/2010 (RIT 1162/2010), :Pelaggi: "ti sta arrivando un fax, una lettera da parte di Doricat, gli devi fare un bonifico, veloce, subito prepara la lettera, mandalo a fare immediatamente in banca"; Nigro: "...te lo sta mandando, eh..."

Nigro agli schemi operativi delle “frodi carosello” - laddove ella coadiuvava a tutto campo il coimputato, non potendo peraltro ignorare l’inesistenza delle merci e delle vendite operate in CDI - trova l’ennesima conferma anche ed esplicitamente in una particolare intercettazione citata anche nella sentenza impugnata, dalla quale si evince che la donna non si limitava ad eseguire supinamente ed inconsapevolmente le direttive del Pelaggi, ma aveva anche il compito e l’autonomia di calcolare i ricarichi di vendita che (come già in POINT ONE) costituivano il perno delle frodi in questione¹⁶⁰⁵. Di fatto, nel momento in cui l’appellante riferiva al coimputato di avere riscontrato che tra il bonifico ricevuto (dall’acquirente apparente) e quello da eseguire (a favore del venditore apparente) c’era poca differenza, Pelaggi la esortava prima controllare meglio, e quindi a ricalcolare l’importo dovuto¹⁶⁰⁶ prevedendo un profitto di “*un punto percentuale*”¹⁶⁰⁷. Nonostante le perplessità telefonicamente espresse, poco dopo la Nigro confermava a Pelaggi di aver richiesto l’esecuzione del bonifico aggiungendo: “*mi son fatto togliere il punto da Mario(VULCANO)... eh...*”¹⁶⁰⁸.

Ascoltando integralmente le conversazioni testé citate si comprende come non risponda al vero l’assunto difensivo secondo cui la frase con cui la Nigro ribatteva al Pelaggi (che le chiedeva di modificare la fattura) “*ma non sono io che la devo modificare*” evidenzerebbe la difficoltà di un soggetto estraneo ai movimenti fraudolenti in contestazione: vero è invece il contrario, posto che non solo l’imputata dimostrava di conoscere meccanismi, tempistiche e persone dello schema fraudolento in corso, ma cercava anche di spiegare al correo che le modifiche delle fatture erano interdipendenti l’una dall’altra, e che non si poteva pertanto cambiare per prima la fattura di CDI verso l’acquirente se precedentemente non veniva modificata anche la fattura del venditore verso CDI, con ciò dimostrando una conoscenza del settore (e della circolarità delle vendite) ben superiore a quella che le si vorrebbe attribuire in ipotesi difensiva. Peraltro era lo stesso Pelaggi a suffragare una simile conclusione nel momento in cui rimproverava l’impiegata perché già troppe volte le aveva spiegato il meccanismo del *punto percentuale* di aumento nelle vendite circolari

¹⁶⁰⁵ L’operazione descritta nella telefonata è stata ricostruita grazie alle fatturazioni rinvenute nella sede di C.D.I. TECHNOLOGY: l’impresa aveva acquistato gli I-phone, al prezzo unitario di 458,33 euro + IVA da MINIMUM per rivenderli a SINK S.r.l. al prezzo maggiorato di appena un euro (459,33 euro + IVA), che corrisponderebbe a quanto affermato dal PELAGGI: “l’accordo è un punto percentuale no?”.

¹⁶⁰⁶ Telefonata nr. 691, del 08/06/2010 (RIT 1162/2010): “*E’ strano com’è? Dall’acquisto alla vendita non è rimasto neanche un centesimo?... e controlla... dovrebbero rimanere attorno ai 700 euro perchè l’accordo... l’accordo è un punto percentuale no?... (...) se no scusami, che facciamo? eh... non guadagniamo...*”

¹⁶⁰⁷ Telefonata nr. 695 e 696, dell’8/06/2010 (RIT 1162/2010) “Pelaggi: “*mi fai incazzare ed io sono in una situazione che non mi posso incazzare... un punto percentuale quant’è di differenza?... questa è l’ultima volta che te lo sto ripetendo...*”; Nigro: “*eh... ma non sono io che la devo modificare, Pà!*”; Pelaggi: “*un’altra volta... paghi meno e gli dici che c’è questo problema... possibile che non lo capisci e non ci arrivi con il cervello?... gli fai lo sconto, glielo togli... gli fai il pagamento e gli mandi una mail... ho riscontrato questo problema... mi serve la fattura aggiornata...*”

¹⁶⁰⁸ Tel. nr. 698, 699 dell’8/06/2010 (RIT 1162/2010),.

(“questa è l'ultima volta che te lo sto ripetendo”) necessario per trarre il dovuto profitto dall'operazione (“se no scusami, che facciamo? eh... non guadagniamo”).

Conseguentemente, ritenuti sussistenti tanto la concreta compartecipazione al reato, quanto la piena consapevolezza dell'illiceità delle condotte dei correi, il motivo di gravame in punto di responsabilità va rigettato con conferma della pronuncia di 1° grado.

Parimenti non condivisibili risultano le censure proposte dalla difesa con riferimento al trattamento circostanziale e sanzionatorio.

Se è pur vero che l'imputata era una esecutrice dei progetti ideati da terzi, è altrettanto evidente che il suo supporto alla realizzazione delle frodi in contestazione non era affatto di minima rilevanza, laddove, oltre a lavorare in una delle principali cartiere del sistema, perno nei passaggi di merci in Italia, ella ne era l'unica impiegata amministrativa, deputata appositamente a gestire le fatture, le spedizioni ed i bonifici tramite i quali funzionavano le fittizie triangolazioni. Né può invocarsi in capo alla appellante una peculiare lievità dell'elemento soggettivo, avuto riguardo alla di lei frequente e reiterata presenza all'interno delle aziende utilizzate dal Pelaggi per porre in essere le condotte frodatore. Il fatto poi che la Nigro si fosse precedentemente licenziata da Elite Trading (perché non riceveva le competenze di sua spettanza) non appare affatto significativo di respicenza, né di scarsa aderenza alle richieste del suo datore di lavoro, posto peraltro che dopo soli pochi mesi ella riprendeva un nuovo rapporto di lavoro presso una diversa società sempre gestita dal medesimo Pelaggi (e peraltro immediatamente dopo che la stessa era stata costituita).

Non si ravvisa, pertanto, alcun elemento positivo idoneo a giustificare la concessione delle attenuanti generiche.

La sanzione, così come computata in sentenza in misura affatto prossima al minimo edittale, risulta d'altronde del tutto congrua, segnatamente ove si considerino l'entità rilevante delle fatturazioni fittizie operate in CDI Technology in soli pochi mesi.

Corretto è altresì il computo della continuazione, che va calcolata non tanto con riferimento alla pluralità di fatture emesse dalla sola CDI nel medesimo periodo fiscale, ma in ragione della comprovata circolarità permanente del sistema anche per le emissioni di fatture operate dalle aziende che cooperavano con CDI nelle triangolazioni nazionali ed internazionali a fini di evasione e frode IVA: non si tratta cioè di più fatture di un'unica società nel medesimo periodo fiscale, ma di più fatture di diverse società, da unificarsi tra loro, pertanto, ai sensi dell'art.81 cpv. cp., stante la palese unicità del progetto criminoso che ne collegava necessariamente le azioni.

La sentenza impugnata va conseguentemente integralmente confermata, con condanna della Nigro al pagamento delle spese processuali del grado, oltre che- in solido con gli altri imputati- al

pagamento delle spese di patrocinio in appello a favore della costituita p.c. Agenzia delle Entrate,
liquidate come in dispositivo .

le

38. OPPEDISANO GIUSEPPE DOMENICO

Oppedisano Giuseppe Domenico è stato condannato in primo grado alla pena finale di anni 3, mesi 6 di reclusione ed € 2.000 di multa per il delitto di ricettazione aggravata, per avere, in concorso con soggetti separatamente giudicati, al fine di procurarsi un profitto, ricevuto la nave da diporto denominata LIFE, Modello Maiora 31, proveniente dal delitto di appropriazione indebita commesso da Dipinto Gerarda e Corradi Roberto (poi deceduto), adoperandosi per occultarla, esportandola all'estero, e attivandosi per farla acquistare a terzi (**capo 87**) e per l'ulteriore delitto di ricettazione aggravata, per avere, in concorso con Grande Aracri Nicolino, Gualtieri Antonio e con soggetti separatamente giudicati, al fine di procurarsi un profitto, ricevuto un quantitativo di circa 60.000 mq di piastrelle, proveniente dal delitto di truffa aggravata di cui al capo 94 in danno di Rossi Luca, amministratore della Serena Real Estate spa, adoperandosi per farle acquisire a Buttiglieri Salvatore, soggetto legato alla 'ndrangheta di Gioiosa Ionica (**capo 94 bis**).

La pena era determinata partendo da quella base di anni 3 di reclusione e € 1.200 di multa per il più grave delitto sub capo 87), aumentata ad anni 4 di reclusione e € 1.600 di multa ex art. 7 l. 203/1991, aumentata per l'aggravante di cui all'art. 112 n. 1 c.p. ad anni 4, mesi 5 di reclusione e € 2.000 di multa, aumentata per l'aggravante di cui all'art. 61 n. 7 c.p. ad anni 4, mesi 10 di reclusione e € 2.400 di multa, aumentata per la continuazione ad anni 5, mesi 3 di reclusione e € 3.000 di multa, ridotta di un terzo per il rito.

Ai sensi degli artt. 28 e ss. c.p., era disposta la pena accessoria dell'interdizione dai pubblici uffici per la durata di anni 5.

Per l'esposizione delle vicende afferenti i singoli capi di imputazione si rimanda alle pagine della sentenza appellata da 619 a 638 quanto al capo 87) e da 718 a 742 per il capo 95 bis).

In estrema sintesi, il primo giudice, sulla base delle risultanze delle indagini svolte principalmente dai militari del RONI del Comando Provinciale di Modena ritenevano accertato, quanto al reato sub capo 87), che l'Oppedisano, in quanto facente parte del gruppo gioiosano con sede a Torino, composto anche da Ursini Mario e dalla famiglia Belfiore, al fine fare ottenere a tale La Licata Angelo, altro esponente gioiosano, il saldo di un credito vantato nei confronti di Bolognino Sergio, si fosse intromesso nella operazione che vedeva la ricettazione da parte dei fratelli Bolognino dell'imbarcazione LIFE Maiora 31 (appartenente alla società di leasing Mercantile Leasing spa), oggetto di appropriazione indebita da parte di Dipinto Gerarda e Corradi Roberto e già ricettata da Bonalumi Olinto, conoscente di Bolognino Michele. Vicenda in cui si inserivano anche soggetti di nazionalità russa, che procedevano ad individuare acquirenti del natante, trasportandolo successivamente in Ucraina.

In questo contesto si collocava il ruolo assunto dall'Oppedisano, il quale, in veste di rappresentante e referente del gruppo de "i torinesi", seguiva l'evoluzione della vicenda, informandosi sul buon esito, esortando Bolognino Michele in primo luogo ad acquisire l'imbarcazione dal Bonalumi e in secondo luogo a venderla.

A tal fine Oppedisano si relazionava direttamente con Grande Aracri Nicolino (come risulta dai suoi avvistamenti nei pressi dell'abitazione del boss di Cutro), il quale ben poteva "richiamare all'ordine" i Bolognino nel caso in cui si fosse protrato l'inadempimento.

Preso atto di tale ruolo svolto dall'imputato, il primo giudice lo riteneva responsabile del delitto di cui al capo 87), quanto meno a titolo di concorso morale.

Nei mesi successivi a tale vicenda l'Oppedisano risultava coinvolto in un altro affare illecito avviato dai fratelli Bolognino, i quali erano riusciti ad acquisire fraudolentemente i 60.000 mq di piastrelle depositate presso la ditta Serena Real Estate spa e si avvalevano anche dell'apporto dell'Oppedisano per la cessione delle stesse a Buttiglieri Salvatore, soggetto legato alla 'ndrangheta di Gioiosa Jonica.

Avverso tale decisione proponeva appello il difensore dell'Oppedisano.



1.- I motivi di appello

a) di seguito quelli proposti dalla difesa dell'imputato.

a1) Quanto al **capo 87)**, chiedeva in via principale l'assoluzione dell'Oppedisano per non aver commesso il fatto a lui ascritto.

In primo luogo in quanto non sarebbe emerso dagli atti processuali che Oppedisano fosse "*uomo di fiducia*" di Ursini Mario.

Quanto agli indicati rapporti tra Bolognino, Ursini Mario e Grande Aracri Nicolino, si sottolineava che quest'ultimo non risultava imputato del presente reato né risultava essere in contatto con l'appellante.

In merito all'avvistamento da parte dei C.C. di Crotone in data 3/4/2012 dell'auto di Bolognino Michele e di quella dell'Oppedisano mentre percorrevano la via Scarazze a Cutro, pur trattandosi del luogo ove era sita l'abitazione di Grande Aracri Nicolino, non vi era prova che l'Oppedisano avesse tale destinazione né che si fosse recato presso il Grande Aracri, anche in ragione delle risultanze del filmato ripreso dalle telecamere poste a 400 mt. dall'abitazione di quest'ultimo. Non era neppure dimostrato che le due autovetture viaggiassero insieme.

In ogni caso non era emersa la partecipazione materiale dell'Oppedisano ad alcuna delle fasi di rilievo della vicenda, tanto che il primo giudice aveva ritenuto integrata un'ipotesi di concorso morale dello stesso.

Tali conclusioni erano tuttavia smentite dalle dichiarazioni dello stesso Bolognino Sergio, soggetto nel cui interesse si era svolta l'operazione, il quale, in sede di interrogatorio reso innanzi al Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Genova, nei giorni 5 e 6/12/2013, ricostruendo l'affare relativo alla "Maiora 31", non richiama mai la persona dell'Oppedisano e comunque collocava la vicenda in un contesto più complesso, che esulava dal ripianamento del debito nei confronti di Belfiore Giuseppe, da cui emergeva che la ricerca, il trasporto e la vendita del natante sarebbero comunque stati eseguiti dal Bolognino Sergio, senza che l'Oppedisano potesse in alcun modo influire su tali condotte, dovendosi pertanto escludere il concorso morale dell'imputato.

Neppure sussistevano elementi per ritenere che l'Oppedisano fosse a conoscenza della provenienza illecita della somma di denaro che in data 9/7/2012 Bolognino Sergio consegnava al Belfiore presso il casello autostradale di Verona sud.

In ogni caso, anche a voler condividere la tesi accusatoria, emergendo che l'Oppedisano non avesse apportato alcun contributo né morale né materiale al reato presupposto si poteva eventualmente configurare nei suoi confronti una mera condotta di connivenza non punibile;

a2) Quanto al capo 94 bis), chiedeva ugualmente l'assoluzione dell'Oppedisano per non aver commesso il fatto a lui ascritto.

Invero, non risultava affatto certa la presenza dell'Oppedisano all'interno del capannone di Bolognino Michele il 24/9/2012, atteso che la circostanza era desunta da una intercettazione relativa ad una conversazione tra Bolognino Michele e la sua compagna e non riguardava l'utenza in uso all'appellante. Lo stesso contenuto della frase captata in sottofondo ed attribuita all'appellante non era univoco.

Anche l'intercettazione del 26/9/2012, da cui risultava che i figli di Buttiglieri contattavano Bolognino Michele per l'acquisto delle piastrelle, non dimostrava in alcun modo che i primi fossero stati mandati dall'Oppedisano.

In ultimo luogo, sosteneva come non vi fosse prova della conoscenza da parte dell'imputato della provenienza illecita delle piastrelle nella disponibilità di Bolognino Michele. Né vi era prova di tale conoscenza da parte degli acquirenti c.d. "gioiosani", i quali ricevevano dal Bolognino le fatture relative all'acquisto delle piastrelle e comunque venivano rassicurati da quest'ultimo sul fatto che il materiale era "a posto", in due telefonate del 26/10/2012;

a3) Per entrambi i capi, in subordine, chiedeva, in primo luogo, l'esclusione dell'aggravante di cui all'art. 7, L. 203/1991, affermando come fosse insussistente la consapevolezza di favorire l'intero sodalizio criminoso.

Affermava altresì come non fosse stata accertata la presenza della cosca facente capo a Ursini Mario, motivo ulteriore per ritenere insussistente la contestata aggravante.

In secondo luogo, chiedeva la concessione delle circostanze attenuanti generiche.

2.-I motivi della decisione

Rileva la Corte come i motivi di gravame dedotti dalla difesa, siano stati in buona parte già sottoposti al vaglio dei giudici del riesame e di quello dell'abbreviato, che ne avevano evidenziato la infondatezza con puntuali motivazioni, di cui la difesa non pare avere tenuto conto nel presente atto di appello.

In ogni caso, tutte le doglianze difensive risultano prive di fondamento, con conseguente integrale conferma della sentenza impugnata.

2-a1) Quanto alla vicenda delle imbarcazioni, che si sviluppava nell'arco temporale di alcuni mesi (da febbraio a luglio 2012), con il convergere di interessi riconducibili a soggetti e gruppi criminali diversi, e si articolava in plurimi incontri e contatti telefonici tra appartenenti alle due congreghe emiliana e torinese, con interessamento del capo cosca Grande Aracri, di colui che aveva l'iniziale disponibilità illecita del natante (Bonalumi), di altri soggetti italiani di supporto alle operazioni materiali di trasporto e degli esponenti del gruppo russo specializzato nel traffico di grandi imbarcazioni, si rimanda, per una compiuta ricostruzione cronologica degli accadimenti e dei singoli accertamenti di p.g., (*in primis*, intercettazioni telefoniche ed ambientali, i servizi di o.c.p. svolti dalla p.g. operante in territorio emiliano, torinese, marchigiano, cutrese e lombardo, oltre ai filmati delle telecamere collocate nei pressi della abitazione di Cutro del Grande Aracri) alle pagg. da 619 a 636 della sentenza impugnata, nonché alle pagg. da 10 a 16 dell'ordinanza del Tribunale del Riesame relativa alla posizione dell'Oppedisano, non apparendo opportuno reiterare tale narrazione, peraltro non oggetto di contestazione da parte dell'appellante, che si duole principalmente della interpretazione in chiave accusatoria operata dal primo giudice di tali circostanze.

La difesa contesta innanzitutto l'attribuzione all'Oppedisano del ruolo di "uomo di fiducia" di Ursini Mario, sostenendo trattarsi di conclusione sformita di prova.

In realtà, contrariamente a tale doglianza, il fatto che l'Oppedisano svolgesse tale funzione per l'Ursini, soggetto di elevata caratura criminale¹⁶⁰⁹, emerge in modo pacifico da plurime circostanze, prima tra tutte l'ammissione dello stesso appellante di conoscere l'Ursini e di averlo accompagnato in alcune occasioni con la propria auto Audi A3 tg. CW184TG, essendo l'Ursini privo di patente. I servizi di o.c.p. svolti dalla p.g. operante davano inoltre conto del fatto che in tutti gli spostamenti dell'Ursini monitorati in questa vicenda, lo stesso era sempre accompagnato in auto dall'Oppedisano, il quale, oltre a fungere da autista, partecipava agli incontri dell'Ursini e degli altri

¹⁶⁰⁹ Come meglio evidenziato nella della trattazione della posizione di RIchichi Giuseppe

torinesi (tra cui Belfiore Giuseppe¹⁶¹⁰) con gli esponenti del gruppo emiliano, sin dall'inizio della vicenda di cui si tratta.

Il pieno rapporto fiduciario con quest'ultimo era poi confermato dal fatto che i contatti avviati direttamente dall'Ursini con il Bolognino Michele erano portati avanti dall'Oppedisano, come accadeva già nel corso della conversazione intercettata in data 19/5/2012¹⁶¹¹, e come riscontrato dalle conversazioni che avevano luogo dal 25/5/2012¹⁶¹² in avanti, quando era l'Oppedisano a contattare Bolognino per avere notizie sull'evolversi della faccenda dell'imbarcazione, di cui quest'ultimo in precedenza aveva parlato con l'Ursini.

Evidenziata l'infondatezza di tale doglianza, si riscontra poi la irrilevanza della successiva obiezione difensiva secondo cui l'Oppedisano non risultava essere mai stato in contatto con Grande Aracri Nicolino, considerato che, anche qualora fosse riscontrata tale circostanza (pur emergendo elementi di segno opposto più avanti indicati), comunque non sarebbe esclusa la responsabilità dell'appellante, il cui apporto alla vicenda era connesso alla funzione di "uomo di fiducia" dell'Ursini, al quale, stante il ruolo apicale nella congrega "gioiosana" torinese, era assegnata la veste di referente diretto dell'omologo cutrese Grande Aracri.

L'Oppedisano, infatti, era notato in data 3/4/2012¹⁶¹³ mentre con la sua autovettura Audi A3 accompagnava l'Ursini in C.da Scarazze a Cutro, luogo di dimora del boss cutrese, ed il successivo 7/5/2012¹⁶¹⁴ era registrato un nuovo transito dell'auto dell'Oppedisano in C.da Scarazze di Cutro, con direzione verso l'abitazione del Grande Aracri, con arrivo alle 13.36 ed uscita alle 14.58, preceduta da una telefonata di poche ore prima tra l'Ursini e Bolognino Michele in cui il primo avvisava quest'ultimo che, visto il ritardo di Blasco a giungere in Calabria, sarebbe intanto andato da solo all'incontro, per l'ora di pranzo¹⁶¹⁵, informando quello stesso pomeriggio il Bolognino dell'esito del colloquio.

¹⁶¹⁰ Anch'egli più volte interessato dalle inchieste sulla 'ndrangheta torinese, come menzionato nella trattazione Richichi.

¹⁶¹¹ Progr. 13522 del 19/5/2012

¹⁶¹² Vds. Telefonata nr. 14278, delle ore 17:34:49 del 25/5/2012 (RIT 113/2012), intercettata sull'utenza 393319325500 in uso a BOLOGNINO Michele. Utenza chiamante 393888245380, in uso a OPPEDISANO Giuseppe Domenico e Telefonata nr. 14450, delle ore 19:17:48 del 27/5/2012 (RIT 113/2012), intercettata sull'utenza 393319325500 in uso a BOLOGNINO Michele. Utenza chiamata 393381562875 (intestata a WALED MAHMOUD WLDMMMD 17/11/1984), oltre a quelle maggiormente significative del 12/6/2012, nn. 15059 e 15060 (RIT 113/2012).

¹⁶¹³ Cfr. Annotazione di P.G. redatta dai CC di Crotona. Servizio di O.C.P. del 03.04.2012

¹⁶¹⁴ Cfr. Annotazione di P.G. redatta dai CC di Crotona. Servizio del 7/5/2012

¹⁶¹⁵ Cfr. Telefonata nr. 12017, delle ore 08:45:46 del 07/05/2012 (RIT 113/2012), intercorsa tra BOLOGNINO Michele e URSINI Mario (Michele: ...eh, perché io non so se arriva quello... perché quello là mi ha detto sì, sì, che arriva; l'ho chiamato ieri sera: eh no, che parto in mattinata, alle sei (ore 06:00) da Roma... eh lo so io com'è qua.. dicono.. dicono.. poi, se non arrivano poi, ho detto io, apposta vi ho chiamato..Mario: ...e Madonna... va bene, allora vado prima in caso, non è... Michele: ...eh, andate un pochettino prima... Mario: ...sì, così lo prendo che sta mangiando, che io mangio un panino, me ne fotto... Michele: ...(ride)...Mario: ...per me, pure se faccio la dieta, non mi importa; sì, sì, facciamo così... andiamo... all'una (alle ore 13:00) mi presento là... all'una meno un quarto (ore 12.45), così... Michele: ...ah sì.. sì...)

Quanto poi alle contestazioni circa la riconducibilità del transito dell'Oppedisano e dell'Ursini in C.da Scarazze di Cutro del 3/4/2012 ad una visita presso l'abitazione del Grande Aracri, fondate dalla difesa sulla tempistica degli spostamenti rilevati dalle telecamere, che registravano l'ingresso dell'auto dell'Oppedisano nella contrada alle ore 15,21 e l'uscita alle 15,24, rileva la Corte come una attenta lettura delle risultanze complessive dell'accertamento non consenta interpretazioni logiche alla condotta dei predetti diverse da quella accusatoria.

Non è infatti plausibile che l'appellante si sia trovato a transitare in tale luogo per motivi personali (acquisto di vino e/o di animali) diversi dalla visita al Grande Aracri, come riferito dallo stesso nell'interrogatorio di garanzia, considerato che la strada che percorre la contrada Scarazze è chiusa e termina in corrispondenza della casa del Grande Aracri e che l'Oppedisano, trasportando l'Ursini, seguiva con la propria auto, a distanza ravvicinatissima, quella del Bolognino Michele, sia all'andata che al ritorno, a dimostrazione del fatto che stavano "viaggiando insieme"¹⁶¹⁶.

Se poi a ciò si aggiunge che in quel periodo erano stati registrati precedenti contatti telefonici ed incontri tra il gruppo torinese capeggiato dall'Ursini e quello emiliano diretto da Bolognino Michele e che quest'ultimo, dopo l'incontro del 18/2/2012 tra le due bande, il 21/3/2012, si recava a Cutro da Grande Aracri¹⁶¹⁷, oltre al fatto che nel pomeriggio del 3/4/2012 il Bolognino faceva ritorno presso l'abitazione del boss cutrese rimanendovi circa mezz'ora, appare evidente che il "passaggio" dell'Oppedisano e dell'Ursini il 3/4/2012 dalla C.da Scarazze non fosse finalizzato ad altro che ad un incontro con il Grande Aracri, che poteva essere stato fugace o di mero rinvio per concomitanti impegni del boss, atteso che in tre minuti le autovetture avevano avuto tutto il tempo di percorrere in andata e ritorno la distanza di 400 metri tra la telecamera e la casa di quest'ultimo e di scambiare alcune parole con il Grande Aracri o i suoi familiari.

Trattasi comunque di rilievo che, oltre ad essere infondato risulta ininfluenza ai fini dell'esclusione di collegamenti tra il gruppo torinese, quello emiliano ed il capo cosca cutrese, considerato che il successivo 7/5/2012, l'Ursini, a bordo dell'auto in uso all'Oppedisano, tornava a Cutro dal Grande Aracri, questa volta rimanendovi per oltre un'ora.

Del tutto inconsistente risulta poi l'ulteriore deduzione difensiva secondo cui l'Oppedisano non aveva partecipato ad alcuna fase di rilievo della vicenda, atteso che gli atti processuali dimostrano esattamente il contrario.

L'appellante appariva infatti come presenza costante in ogni fase saliente del complesso episodio, che probabilmente assumeva implicazione più ampie di quelle che gli inquirenti riuscivano ad accertare, ma che certamente vedeva l'esistenza di una vertenza creditoria tra Belfiore

¹⁶¹⁶ Vds, i rilievi fotografici contenuti nella annotazione di cui al precedente punto 6.

¹⁶¹⁷ Cfr. Annotazione di P.G. del 18/2/2012 e Annotazione di P.G. redatta dai CC di Crotone. Servizio di O.C.P. del 21/2/2012

Giuseppe, esponente del gruppo "gioiosano" torinese e cugino dell'Oppedisano, e Bolognino Sergio, il quale risultava debitore del primo di una somma pari a 100.000 Euro¹⁶¹⁸, con l'intervento di personaggi apicali delle due fazioni, individuati in Ursini Mario (coadiuvato proprio dall'Oppedisano) e Bolognino Michele (con la supervisione del boss cutrese), per la risoluzione della questione, che trovava una via di superamento nella illecita acquisizione per la successiva vendita da parte dei fratelli Bolognino dello yacht Life Maiora, del valore di oltre 3 milioni di Euro, provento di altra condotta di ricettazione, realizzata da Bonalumi Olinto, il quale riceveva il natante da Corradi Roberto e Dipinto Gerarda, che se ne erano indebitamente appropriati, sottraendolo alla proprietaria Mercantile Leasing spa.

Risulta infatti che alcuni giorni dopo il sollecito di un incontro da parte dell'Ursini a Bolognino Michele del 19/5/2012, per affrontare qualcosa di urgente che coinvolgeva il fratello Sergio¹⁶¹⁹, il Bolognino, contattato dal Bonalumi che lo metteva al corrente della disponibilità dell'imbarcazione¹⁶²⁰, inviava il fratello Sergio a Porto San Giorgio per visionare il natante e prendere accordi per l'acquisizione dello stesso¹⁶²¹, con immediata comunicazione all'Ursini ed ai "torinesi" dell'affare, il cui positivo esito avrebbe consentito il saldo del credito vantato da Belfiore Giuseppe nei confronti di Bolognino Sergio¹⁶²², cui seguiva la altrettanto tempestiva sollecitazione da parte del gruppo torinese ad avere notizie sull'evolversi della vicenda, effettuata dall'Ursini sempre tramite il portavoce Oppedisano, che chiedeva al Bolognino se stavano "risolvendo"¹⁶²³.

Da quel momento, emersa la concreta possibilità di ottenere il saldo del credito vantato dal Belfiore tramite il ricavato della vendita del natante, si susseguivano pressanti richieste da parte del gruppo torinese, tra cui anche l'Oppedisano, per la conclusione dell'affare, che tuttavia necessitava di tempi più lunghi per il coinvolgimento nell'operazione di soggetti russi, che dovevano curare le operazioni di camuffamento e di trasferimento all'estero dell'imbarcazione per sottrarla alle ricerche degli investigatori allertati dalla società di leasing e procedere alla vendita della stessa.

In questa fase si registravano infatti le conversazioni telefoniche e gli incontri, emblematici dell'apporto del gruppo torinese, e dell'Oppedisano in particolare, alla conclusione dell'affare da

¹⁶¹⁸ Come si desume dalla Conversazione ambientale nr. 1511 (RIT 983/2012), delle ore 13:59:47 del 13/6/2012, inerente BMW X6, tg. J4758, in uso a BOLOGNINO Michele intercorsa tra i due fratelli Bolognino.

¹⁶¹⁹ Cfr. Progr. 13522 del 19/5/2012.

¹⁶²⁰ Telefonata nr. 13902, delle ore 12:41:27 del 23/05/2012 (RIT 113/2012), intercettata sull'utenza 393319325500 in uso a BOLOGNINO Michele. Utenza chiamante 393355228892, in uso a Franco.

¹⁶²¹ Telefonate nr. 13939, 13940 del 23/5/2012 e nr. 14012, delle ore 08:30:06 del 24/5/2012 (RIT 113/2012), intercettate sull'utenza 393319325500 in uso a BOLOGNINO Michele. Utenza chiamante 393285980068 (intestata a NICOLA MAZZITELLI COSENZA 24/06/1981), in uso a BOLOGNINO Sergio;

¹⁶²² Telefonata nr. 14067, delle ore 12:35:45 del 24/5/2012 (RIT 113/2012), intercettata sull'utenza 393319325500 in uso a BOLOGNINO Michele. Utenza chiamata 393889088334 (intestata a MELGAR CORONADO ROBERTO ANTONIO EL SALVADOR 24/12/1978 ROVERETO 2 - 20129 MILANO), in uso a URSINI Mario.

¹⁶²³ Telefonata nr. 14278, delle ore 17:34:49 del 25/5/2012 (RIT 113/2012), intercettata sull'utenza 393319325500 in uso a BOLOGNINO Michele. Utenza chiamante 393888245380, in uso a OPPEDISANO Giuseppe Domenico.

parte dei fratelli Bolognino, con conseguente apprensione illecita del natante da parte di questi ultimi e successiva vendita tramite i soggetti russi.

In particolare, il 27/5/2012, all'aeroporto di Treviso, dove atterrava Bolognino Sergio di rientro da Kiev, si incontravano i due Bolognino con Belfiore Giuseppe e Belfiore Vincenzo ed immediatamente dopo l'Oppedisano, da Cutro, contattava Belfiore Giuseppe comunicandogli di essere in procinto di andare a parlare con il "parente" del Bolognino al fine di sollecitare una risposta¹⁶²⁴.

Che i riferimenti fossero proprio al Bolognino Michele ed al "parente" Grande Aracri Nicolino, lo si evinceva dal contenuto delle conversazioni intercettate sull'utenza del Bolognino stesso e dell'Oppedisano, dettagliatamente richiamate alle pagg. 627 e 628 della sentenza appellata.

Ancora, in occasione del viaggio a Cutro di Bolognino Michele il 4/6/2012, quando lo stesso si recava da Grande Aracri Nicolino¹⁶²⁵, anche l'Oppedisano risultava a Cutro, dove incontrava nuovamente il Bolognino, informandone Belfiore Giuseppe¹⁶²⁶.

Ed era sempre l'appellante, il giorno 12/6/2012, a ricevere la comunicazione da parte del Bolognino circa l'imminente arrivo di un russo, che avrebbe consentito di definire una volta per tutte la situazione, nonché, il 13/6/2012 -dopo avere ricevuto dal Belfiore la richiesta a sollecitare Bolognino Michele per la conclusione della vicenda- a mostrarsi seccato per il protrarsi della stessa e per il mancato rispetto degli impegni temporali assunti dal Bolognino davanti al Grande Aracri¹⁶²⁷.

Qualche ora dopo, sempre su esortazione del Belfiore, l'Oppedisano cercava vanamente di contattare il Bolognino, tanto da rivolgersi al Belfiore dicendo che a quel punto sarebbe andato dai "parenti", ricevendo subito dopo la richiesta di "*farli chiamare da là sotto*" e di "*farsi dare i soldi*"¹⁶²⁸.

Anche nei giorni seguenti, a partire dal 18/6/2012, si registravano alcune conversazioni tra Belfiore Giuseppe e Oppedisano Giuseppe Domenico¹⁶²⁹, nel corso delle quali si tornava a

¹⁶²⁴ Telefonata nr. 183, delle ore 16:52:01 del 27/5/2012 (RIT 1404/2012), intercettata sull'utenza 393287680385 in uso a OPPEDISANO Giuseppe Domenico. Utenza chiamante 393662622995 (intestata a BELFIORE GIUSEPPE).

¹⁶²⁵ Cfr. Annotazione di P.G. redatta dai CC di Crotona. Servizio del 4/6/2012.

¹⁶²⁶ Cfr. Telefonata nr. 715, delle ore 21:07:31 dell'1/6/2012 (RIT 1404/2012), intercettata sull'utenza 393287680385 in uso a OPPEDISANO Giuseppe Domenico. Utenza chiamante 393284345635 (intestata a RITORTO ANTONIO CONTRADA VARANO 8 - 89042 GIOIOSA IONICA (RC) 26/4/1970), in uso a Antonio (nipote di Mario URSINI).e Telefonata nr. 1132, delle ore 17:41:40 del 6/6/2012 (RIT 1404/2012), intercettata sull'utenza 393287680385 in uso a OPPEDISANO Giuseppe Domenico. Utenza chiamata 393662622995 (intestata a BELFIORE GIUSEPPE)

¹⁶²⁷ Telefonata nr. 308, delle ore 12:50:08 del 13/6/2012 (RIT 1424/2012), intercettata sull'utenza 393662622995 in uso a BELFIORE Giuseppe. Utenza chiamata 393287680385, intestata ed in uso a OPPEDISANO Giuseppe Domenico.

¹⁶²⁸ Telefonata nr. 311, delle ore 15:53:12 del 13/6/2012 (RIT 1424/2012), intercettata sull'utenza 393662622995 in uso a BELFIORE Giuseppe. Utenza chiamata 393287680385, intestata ed in uso a OPPEDISANO Giuseppe Domenico.

¹⁶²⁹ Telefonate nr. 426, delle ore 18:59:11 del 18/6/2012 e nr. 467, delle ore 12:25:47 del 19/6/2012 (RIT 1424/2012), intercettata sull'utenza 393662622995 in uso a BELFIORE Giuseppe. Utenza chiamata 393287680385, intestata ed in uso a OPPEDISANO Giuseppe Domenico.

sottolineare come Bolognino Sergio fosse ancora debitore e di come questi avesse continuato a prendere tempo.

Oppedisano partecipava inoltre all'incontro che si teneva il 27/6/2012 a Montecchio Emilia tra Ursini Mario, Belfiore Giuseppe e Pichierri Giuseppe, per il gruppo torinese, ed i fratelli Bolognino e Richichi Giuseppe per quello emiliano, relativo alla medesima vicenda.

Fatta giungere l'imbarcazione in Ucraina e conclusa la vendita della stessa tramite il gruppo russo, in data 4/7/2012 Bolognino Sergio e Buttarelli Vincenzo volavano a Kiev per recuperare l'importo concordato ed anche in tale frangente si registrava la attiva partecipazione dell'appellante all'operazione, in quanto contattava più volte Bolognino Michele per sapere se il fratello avesse fatto rientro, aggiornando in tempo reale Belfiore Giuseppe¹⁶³⁰.

Da ultimo, l'Oppedisano era presente anche il 9/7/2012 all'appuntamento fissato al casello autostradale di Verona per la consegna del denaro¹⁶³¹ da parte del Bolognino Sergio al Belfiore.

In particolare, il servizio di o.c.p. svolto dai militari del RONI di Modena documentava fotograficamente l'arrivo dell'Oppedisano e del Belfiore nel parcheggio con l'auto Audi A3 condotta dall'appellante, l'incontro dei due torinesi con il Bolognino Sergio (che teneva in mano un involucre di carta bianca) nel parcheggio, la successiva salita di tutti e tre a bordo dell'Audi e la consegna dell'involucro da parte del Bolognino al Belfiore alla presenza dell'Oppedisano, con successivo ritorno del Bolognino alla propria auto e partenza delle due vetture dal parcheggio.

Parallelamente, il servizio di intercettazione ambientale nell'auto dell'Oppedisano, registrava i colloqui tra i tre e le giustificazioni fornite dal Bolognino per il ritardo e per l'importo inferiore al dovuto (con contestuale richiesta del Belfiore al Bolognino di consegna di una Maserati), nonché la conversazione finale tra i due torinesi, con il Belfiore che contava i soldi che gli erano stati appena consegnati ed affermava che si trattava di 35.000 euro, incassando la risposta dell'Oppedisano: *"sono giusti"*¹⁶³², significativa della consapevolezza di tutti i dettagli della vicenda da parte di quest'ultimo.

Atteso tale quadro probatorio univocamente dimostrativo del diretto collegamento tra le condotte di acquisizione e vendita del natante da parte dei fratelli Bolognino ed il ripianamento del

¹⁶³⁰Telefonata nr. 831, delle ore 15:10:21 del 4/7/2012 e Telefonata nr. 886, delle ore 12:29:04 del 7/7/2012 (RIT 1424/2012), intercettata sull'utenza 393662622995 in uso a BELFIORE Giuseppe. Utenza chiamata 393287680385, intestata ed in uso a OPPEDISANO Giuseppe Domenico

¹⁶³¹ Che nel frattempo si era notevolmente ridotto a causa dell'intervenuto sequestro amministrativo a Bolognino Sergio e Buttarelli Vincenzo, al loro arrivo alla dogana dell'aeroporto di Treviso del 50% della somma eccedente i 10.000 Euro del denaro trovato in possesso dei predetti, pari ad 81.130 Euro al Bolognino ed a 95.500 al Buttarelli.

¹⁶³² Conversazione ambientale nr. 710 (RIT 1704/2012), delle ore 11:33:18 del 9/7/2012, inerente AUDI A3, tg. CW184TG, in uso a OPPEDISANO Giuseppe Domenico.

debito del Bolognino Sergio verso il Belfiore¹⁶³³, nonché della costante e funzionale presenza dell'appellante a tutte le fasi dell'operazione, prive di rilievo risultano le osservazioni difensive fondate sulla ricostruzione dei fatti fornita da Bolognino Sergio in sede di interrogatorio all'A.G. genovese, che ha proceduto nei suoi confronti.

Non solo l'apporto dell'Oppedisano poteva influire sulla vicenda, bensì risultano dimostrate le sue reiterate condotte di monitoraggio e sollecitazione dei fratelli Bolognino ai fini della conclusione dell'affare dell'imbarcazione e della risoluzione della controversia creditoria sorta tra il gruppo cutrese emiliano e quello gioiosano torinese, in tal modo realizzando una concreta "intrusione", unitamente agli altri torinesi, nella ricezione della *res* di illecita provenienza. Ricezione da collocarsi temporalmente non prima della formazione del consenso sul prezzo, verosimilmente successivo all'arrivo dei "russi", i quali rappresentarono la svolta nella trattativa, e non prima del 13/6/2012, come più dettagliatamente argomentato dai giudici del riesame alle pagg. 19-22 dell'ordinanza e dal giudice dell'abbreviato alla pag. 638 della sentenza.

Oppedisano era inoltre pienamente edotto della provenienza illecita dell'imbarcazione e del denaro ricavato dalla vendita della stessa, sia per avere preso parte personalmente agli incontri in cui si perfezionavano gli accordi tra i torinesi ed i Bolognino, sia per avere appreso direttamente da Bolognino Sergio che i russi erano stati costretti a riverniciare lo *yacht*, per evitarne il riconoscimento da parte degli agenti della compagnia assicurativa tedesca (*"sai quale è stato il problema della barca?... che loro... sono tornati a farla... l'hanno fatta... l'hanno riverniciata... perché hanno detto... che c'erano in giro... questi broker... che stanno cercando... la stanno cercando come cercano il coso.. perché là c'è una compagnia assicurativa tedesca... dice che stanno facendo pazzie... infatti loro l'hanno presa... e l'hanno portata in un coso... l'hanno verniciata di bianco... quella era blu... bianca... tutta diversa... apposta"*¹⁶³⁴).

Per tali ragioni, esclusa la possibilità di qualificare la condotta dell'appellante come mera connivenza non punibile, deve confermarsi la sua condanna per il delitto di cui al capo 87).

2-a2) Anche la vicenda in cui si inserisce la condotta di ricettazione contestata all'Oppedisano al capo 94 bis) vede da una certa fase in avanti il coinvolgimento da parte della consorteria emiliana di alcuni esponenti di quella gioiosana torinese, ed in particolare di Oppedisano Giuseppe Domenico, con il quale si era da poco conclusa la stretta collaborazione per

¹⁶³³ Ad ulteriore, sia pur non necessaria, conferma si richiama l'esplicita conversazione (Telefonata nr. 143, delle ore 13:39:28 del 13/6/2012 -RIT 1536/2012), intercorsa tra Pichierri (richiesto da Belfiore Giuseppe di contattare Bolognino) e Bolognino Sergio, ove il primo sollecitava il secondo con le seguenti parole: "...i russi, dove sono? Questi che ci devono dare i soldi, che vengo subito, adesso, che ne parliamo subito..a chi stavi aspettando tu, Sergio?"..."perché se hanno problemi, devono portare la barca indietro [...] abbiamo già parlato l'altra volta con Peppe, di questa barca qua mi devono dare i soldi, adesso, di oggi, Sergio".

¹⁶³⁴ Conversazione ambientale nr. 708 (RIT 1704/2012), delle ore 11:30:18 del 9/7/2012, inerente AUDI A3, tg. CW184TG, in uso a OPPEDISANO Giuseppe Domenico.

risolvere la questione debitoria di Bolognino Sergio mediante l'operazione dell'imbarcazione "Life Maiora".

Pacifico, anche in questo caso, è il coinvolgimento dell'Oppedisano nella vicenda che aveva visto numerosi esponenti della cosca emiliana impegnati nella fraudolenta acquisizione di un ingentissimo quantitativo di piastrelle pari a quasi 60.000 mq, che, nel settembre 2012, si trovavano in parte ancora depositate nel capannone di Montecchio del Bolognino Michele, in attesa della individuazione di ulteriori soggetti interessati all'acquisto.

In quel periodo erano infatti registrate conversazioni telefoniche da cui emergeva che sia Gualtieri Antonio che Floro Vito Gianni si stavano adoperando per l'individuazione di potenziali acquirenti delle piastrelle depositate a Montecchio¹⁶³⁵ ed in data 24/9/2012 si intercettava una telefonata tra l'Oppedisano ed il Bolognino Michele da cui si apprendeva che l'appellante alle 18,28 stava per uscire a Montecchio dove avrebbe raggiunto quest'ultimo nel capannone¹⁶³⁶.

Contrariamente a quanto dedotto dalla difesa, pacifica è pertanto la visita dell'appellante al capannone del Bolognino in quella data.

Stante tali premesse, e considerato che i militari operanti avevano già seguito nei mesi precedenti l'attività captativa telefonica riguardante l'Oppedisano e gli altri soggetti coinvolti nella vicenda delle imbarcazioni, e che pertanto erano in grado di riconoscere con sicurezza la voce dell'appellante, non può essere messa in dubbio l'attribuzione a quest'ultimo della frase registrata dal telefono del Bolognino, alle ore 19,34, mentre il Bolognino stesso, effettuata una chiamata telefonica alla compagna era in attesa di ricevere risposta.

Considerato poi il tenore della frase ("*...puoi dire che lo troviamo...quando carica.. lo troviamo... che quei metri li troviamo come vuoi tu. Ti stò dicendo che glieli dò tutti compare MÀ!...*")¹⁶³⁷, se ne poteva dedurre non solo la presenza dell'Oppedisano, bensì anche quella di Ursini Mario ed il collegamento della loro visita proprio all'affare delle piastrelle.

Altrettanto pacifica risulta la circostanza che fosse stato proprio l'Oppedisano ad indirizzare i Buttiglieri dal Bolognino per l'acquisto delle piastrelle come attestato, non solo da alcune conversazioni intercorse il 25/9/2012 da cui emergeva che l'appellante aveva mandato da Bolognino alcuni soggetti che si trovavano a Bologna per il Cersaie (*salone internazionale della ceramica per l'edilizia e l'arredobagno*) ed erano interessati all'acquisto, bensì anche dalla

¹⁶³⁵ Vds. pp. 1224 e ss. della informativa 12/6/2013 del RONI Comando Provinciale Carabinieri di Modena

¹⁶³⁶ Cfr. Telefonata nr. 21, delle ore 18:28:31 del 24/09/2012 (RIT 2367/2012 - p.p. 11516/12 R.G.N.R.), intercettata sull'utenza/IMEI 393312949808 in uso a BOLOGNINO Michele. Utenza chiamata 393892317055 (intestata a), in uso a OPPEDISANO Giuseppe Domenico in cui quest'ultimo chiama Bolognino Michele riferendo che si stavano chiamando entrambi e risultava occupato. Michele l'invita ad uscire a Montecchio così si vedranno al capannone. Oppedisano prende atto. Michele riferisce che tanto al ristorante ci sa arrivare e poi lo passerà a prendere lui

¹⁶³⁷ Telefonata nr. 453, delle ore 19:34:12 del 24/9/2012 (RIT 2366/2012 - p.p. 11516/12 R.G.N.R.).

telefonata intercettata il giorno seguente tra Bolognino e certo Pasquale, ove il primo riferiva di aver e ricevuto nel capannone alcuni costruttori di Gioiosa Ionica (RG), figli di tale Buttiglieri, "che erano in fiera a Bologna" ed erano interessati all'acquisto di piastrelle¹⁶³⁸.

Non solo, il 27/9/2012, nella telefonata tra Oppedisano e Bolognino che precedeva l'arrivo del primo a Montecchio, il Bolognino informava l'interlocutore che il giorno precedente aveva ricevuto i soggetti che l'altro gli aveva mandato, al che l'Oppedisano rispondeva di averlo saputo perché gli avevano telefonato, facendogli presente che se si aggiustavano sul prezzo potevano anche prendersi tutto, avendo già trovato come trasportarle¹⁶³⁹.

Palese è dunque la infondatezza anche di tale motivo di appello.

Neppure può dubitarsi, come invece ulteriormente dedotto dalla difesa, della consapevolezza dell'Oppedisano circa l'illecita provenienza delle piastrelle: nel caso di specie nessuna documentazione ufficiale era emessa a fronte delle transazioni in questione ed il Bolognino si limitava ad inviare al Buttiglieri, in data 3/10/2012, una fattura intestata alla Serena Real Estate & Service spa, ditta del Rossi Luca ove era indicata come acquirente la Secav srl, imprese, entrambe, non appartenenti né gestite dal Bolognino e non aventi sedi o magazzini a Montecchio Emilia, ove le piastrelle erano depositate.

Inoltre, attesi i precedenti rapporti tra Oppedisano e Bolognino per la vicenda delle imbarcazioni, l'appellante sapeva che quest'ultimo non svolgeva lecitamente attività di commercio di piastrelle e che non poteva essere entrato in possesso di un quantitativo così rilevante di tali materiali in maniera regolare, avendo al contrario potuto constatare la facilità di rapporti del Bolognino con soggetti gravitanti nell'ambito del malaffare e della acquisizione di beni di illecita provenienza.

Come evidenziato dal primo giudice, era poi indubbia la consapevolezza reciproca del loro spessore criminale, atteso che il Bolognino era uscito dal carcere solo nel 2011, ove era stato ristretto per vent'anni.

Le stesse conversazioni telefoniche del 26/10/2012 tra Bolognino e Buttiglieri, citate dalla difesa nell'atto di appello, piuttosto che portare ad escludere l'elemento soggettivo del reato,

¹⁶³⁸ Telefonata nr. 691, delle ore 16:19:33 del 26/9/2012 (RIT 2366/2012 - p.p. 11516/12 R.G.N.R.).

¹⁶³⁹ Telefonata nr. 62, delle ore 10:27:37 del 27/9/2012 (RIT 2367/2012 - p.p. 11516/12 R.G.N.R.). "BOLOGNINO Michele chiama OPPEDISANO Domenico e gli dice "vedi che ieri sono venuti quelli". Domenico ribatte "si.. mi ha chiamato poi ieri.. poi stasera ci vediamo e parliamo.. verso le sette e mezza.. otto.. (h 20.00) sono lì al ristorante.." Michele spiega: "e va bene dai.. perché può darsi che domani salgo io a Torino.. va bene.. dopo ci vediamo qua.. dai.." Domenico interviene: "e no.. tanto.. sapete perché.. che scendono pure altri costruttori che erano interessati pure.. scendono con noi.. avete capito? eh.. pure che magari non si prende tutte quelle.. perché lui mi ha detto che è capace che se li prende.. però ieri sera poi mi ha chiamato.. mi ha detto poi se ci aggiustiamo sopra il prezzo.. dice.. perché ha trovato pure per fare i viaggi.. tutte cose.. se ci aggiustiamo.. me li prendo tutti.." Aggiunge " 'capitau' (n.d.r. - intende c'era per caso) un amico nostro che è un costruttore e scende pure lui con noi stasera.. ci vediamo verso le sette e mezza.. le otto.. (h 20.00).. tanto pure che arriviamo a quell'ora.. li possiamo veder lo stesso là.. no Michè?" Michele conferma e precisa: " si.. sono da me.." (n.d.r. intende al capannone di Montecchio)"

confermano la preoccupazione dello stesso Buttiglieri circa l'eventualità di un suo coinvolgimento nell'illecita vicenda, tanto da chiederne espressamente conto al Bolognino, il quale si limitava ad affermare che le "mattonelle erano a posto".

In conclusione, per le ragioni sopra esposte, deve confermarsi la responsabilità dell'Oppedisano anche per tale reato.

2-a3) Non possono trovare accoglimento neanche le richieste di esclusione dell'aggravante di cui all'art. 7 legge 203/91, avanzate per entrambi i reati che, come sopra si è evidenziato, sono stati realizzati in un contesto di collaborazione tra due consorterie mafiose, tanto che l'illecita operazione avente ad oggetto l'imbarcazione era finalizzata proprio alla regolarizzazione delle posizioni di debito/credito sussistenti fra il sodalizio torinese e quello contiguo emiliano, entrambi di carattere 'ndranghetistico.

Siffatta circostanza, come argomentato dal primo giudice "oltre a rafforzare la solidità del gruppo che riscuote la somma, avvalora comunque l'idea di funzionamento dei codici propri di siffatte organizzazioni malavitose, incrementandone l'autorevolezza, sia all'interno sia all'esterno".

A maggior ragione atteso che la vicenda vedeva la partecipazione e l'interesse di soggetti posti in posizione apicale nelle rispettive congreghe, quali Ursini Mario, Bolognino Michele, oltre al boss cutrese Grande Aracri Nicolino, presso la cui abitazione l'Oppedisano si recava personalmente in almeno due occasioni.

E pur prendendosi atto della decisione assolutoria del Tribunale di Reggio Calabria del 2003 (sent. n.292/2003), citata dall'appellante, deve comunque rilevarsi che l'Ursini, oltre alle precedenti condanne, risultava essere stato attinto da provvedimento cautelare nel 2014 per reato associativo e anche nel presente procedimento si presentava in stato detentivo cautelare per altra causa, sempre per reati associativi.

Anche la vicenda delle piastrelle vedeva la medesima collaborazione, con l'Oppedisano che fungeva da persona di fiducia di Ursini Mario, il quale, oltre a presentarsi presso il capannone di Montecchio per visionare il materiale, risultava essere il diretto referente del Buttiglieri, come attestato dalla conversazione registrata in data 19/10/2012¹⁶⁴⁰.

Buttiglieri, peraltro, compaesano dell'Oppedisano, era stato già condannato per associazione mafiosa e divenuto recentemente destinatario di un provvedimento di confisca antimafia, ampiamente riportato dalla stampa¹⁶⁴¹.

¹⁶⁴⁰Telefonata nr. 3427, delle ore 17:49:06 del 19/10/2012 (RIT 2366/2012 - p.p. 11516/12 R.G.N.R.).

¹⁶⁴¹ Vds. p. 1299 della Informativa del 12/6/2013 del RONI Comando Provinciale CC di Modena

D'altro canto, si trattava di operazione che andava anche a vantaggio del Bolognino, che, oltre ad essere già condannato per 416 bis, rivestiva un ruolo apicale nell'associazione emiliana ed era ben conosciuto dall'imputato.

In definitiva, come efficacemente affermato dal Procuratore Generale in sede di conclusioni, l'Oppedisano risultava soggetto pienamente inserito in un contesto di mafiosità, tanto da avere agito quale consapevole elemento di collegamento tra le due consorterie che si avvantaggiavano degli illeciti per cui si procede.

Deve pertanto confermarsi la sussistenza delle aggravanti di cui sopra.

Le considerazioni appena svolte in ordine al ruolo svolto dall'appellante ed al contesto delinquenziale in cui lo stesso risultava inserito escludono la concedibilità all'Oppedisano delle circostanze attenuanti generiche, avanzata con richiesta peraltro non motivata.

Per i motivi sopra esposti deve confermarsi integralmente la sentenza appellata e l'Oppedisano deve essere condannato al pagamento delle spese processuali del presente grado di giudizio.

Oppedisano va inoltre condannato in solido con i coimputati alla rifusione delle spese del grado sostenute dalle parti civili, come in dispositivo specificate, nei confronti di Libera. Associazione, nomi e numeri contro le mafie, Associazione Antimafie e Antiracket – La verità vive! – Onlus (già denominata Associazione Antimafie e Antiracket Paolo Borsellino Onlus).

39. OPPIDO RAFFAELE

Oppido Raffaele è stato condannato in primo grado alla pena finale di anni 2 mesi 9 e giorni 10 di reclusione, per il delitto di trasferimento fraudolento di valori cui all'art. 12 quinquies L. 356/1992, per avere assunto fittiziamente la veste di titolare delle quote delle società SECAV Unipersonale s.r.l. (Capo 85), celandone la effettiva titolarità in capo agli effettivi titolari Vertinelli.

Veniva esclusa la sussistenza della contestata aggravante di cui all'art. 7 L. 203/1991 e riconosciuta quella della recidiva ai sensi dell'art. 99 comma 4 c.p.

La pena era determinata muovendo da quella base di anni 2 e mesi 6 di reclusione, aumentata di due terzi ex art. 99 co. 4 c.p. ad anni 4, mesi 2, di reclusione, ridotta di un terzo per il rito.

Contestualmente l'appellante veniva mandato assolto per difetto dell'elemento soggettivo dal delitto di trasferimento fraudolento di valori di cui al capo 85 bis) relativo all'intestazione fittizia di due immobili facenti parte del complesso di Sorbolo, di cui erano ritenuti gli unici effettivi proprietari Giglio Giuseppe, Pallone Giuseppe e Cappa Salvatore, nonché, per non avere commesso il fatto dal delitto di truffa di cui al capo 94), relativo all' "affare delle piastrelle" e da quello di falsa fatturazione di cui al capo 107).

Per l'esposizione della vicenda si rimanda alle pagg. 965-967 della sentenza appellata.

In estrema sintesi, il primo giudice, riteneva accertata la effettiva titolarità delle quote di Secav srl in capo ai fratelli Vertinelli Palmo e Giuseppe ed il fatto che la società fosse al servizio della consorteria emiliana, essendo emerso l'utilizzo di tale azienda in vari affari della cosca, quali quello delle piastrelle, le frodi fiscali di cui al capo 107) e quello immobiliare di Sorbolo, ed avendo gli accertamenti di p.g. (R.O.S. Carabinieri di Roma e GdiF di Cremona) individuato una gestione commista tra Secav srl ed altre società riferibili ai Vertinelli, quali la Top Service srl e la Opera srl, con passaggi di dipendenti tra le stesse, oltre a rilevare che la sede operativa della società era in un immobile di Montecchio Emilia preso in locazione nel 2008 dalla società Edilizia Costruzioni Generali s.r.l., sempre dei Vertinelli.

Inoltre, era rinvenuta una mail da cui emergeva che l'Oppido aveva comunicato alla Camera di Commercio di Firenze, quale recapito di Secav, l'indirizzo mail di Top Service srl; era così emerso che Secav srl aveva rinunciato ad un credito di € 1.500.000 verso Top Service, e la Guardia di Finanza di Cremona aveva acquisito dichiarazioni dai responsabili della Banca Monte dei Paschi di Siena filiale di Cavriago (RE), i quali avevano convocato l'Oppido per un chiarimento su operazioni bancarie sospette da parte di Secav srl, da cui risultava che all'incontro si era presentato

anche Vertinelli Giuseppe, il quale era stato l'unico dei due in grado di fornire spiegazioni, sia pure vaghe, delle operazioni.

Quanto all'elemento soggettivo veniva evidenziato che Palmo Vertinelli era stato coinvolto nell'operazione Scacco Matto dalle cui imputazioni era stato infine assolto, senza che ciò potesse valere a precludere secondo criteri di verosimiglianza, la possibilità di instaurazione di un procedimento di prevenzione.

1.- I motivi di appello

a) L'imputato ha proposto appello avanzando in via principale richiesta di assoluzione "con ampia formula", deducendo che Secav Unipersonale s.r.l. veniva rilevata dal predetto nel corso del 2011, dopo avere operato proficuamente per diverso tempo, sicché l'intestazione non risultava fittizia.

Quanto all'intervento di Vertinelli Palmo in alcune occasioni, in relazione a problematiche legate alla predetta società, lo stesso era ascrivibile esclusivamente al rapporto di parentela che legava il Vertinelli al cugino appellante ed all'esperienza maturata dal Vertinelli stesso nel settore dell'edilizia;

In subordine era richiesta la disapplicazione della contestata recidiva, attesa la diversa indole dei reati in esame rispetto alle precedenti condanne, e la concessione delle circostanze attenuanti generiche.

b) Il Pubblico Ministero impugnava la sentenza lamentando:

b1) la erronea assoluzione dell'Oppido dal reato di interposizione fittizia di cui al capo 85 bis), aggravato ai sensi dell'art. 7 L. 203/1991, in quanto la finalità elusiva doveva desumersi dal fatto che i danti causa Giglio Giuseppe, Pallone Giuseppe e Cappa Salvatore avevano subito indagini ed erano in condizioni tali da poter subire una misura di prevenzione.

In secondo luogo, non condivideva la decisione del primo giudice nella parte in cui ometteva di considerare che tali intestazioni fittizie erano dirette ad aiutare soggetti terzi (anche concorrenti di Giglio Giuseppe, Pallone Giuseppe e Cappa Salvatore) a commettere il delitto di cui all'art. 648 ter c.p., indicato al capo 83).

In particolare, riteneva che l'Oppido fosse a conoscenza di tale finalità, ossia che l'accesso al credito risultasse strumentale alla prosecuzione del delitto di cui al capo 83).

Più in generale, asseriva che l'assoluzione in ordine al reato di cui all'art. 12 quinquies, L. 356/1992 nasceva da una errata interpretazione della norma da parte del primo giudice, il quale valutava solo uno dei due stati soggettivi finalistici indicati, ed in particolare il dato relativo alla

finalità elusiva dell'applicazione di misure di prevenzione patrimoniale (non considerando pertanto l'altra finalità di agevolazione dei delitti di cui agli artt. 648, 648 bis e 648 ter c.p.).

b2) con separato atto di ricorso per Cassazione (convertito in appello ai sensi dell'art. 580 c.p.p.) in relazione alla condanna per il delitto di cui al capo 85), chiedeva l'applicazione dell'aggravante di cui all'art. 7, L. 203/1991, da considerare di natura oggettiva (a differenza di quanto affermato dal primo giudice, il quale l'aveva ritenuta di natura soggettiva), con conseguente estensione a tutti i concorrenti che ne fossero a conoscenza, o la avessero per colpa ignorata, ai sensi dell'art. 59 c.p.

In particolare, l'Oppido assumeva un ruolo attivo ben oltre quello di mero prestanome entro la SECAV Unipersonale s.r.l. – società peraltro fondamentale per il perseguimento degli interessi della cosca – entrando in contatto con diversi esponenti del sodalizio operante in Emilia (Giglio Giuseppe, Cappa Salvatore, Pallone Giuseppe, Bolognino Michele, oltre ovviamente ai fratelli Vertinelli), e garantendo, in tal modo, un consapevole apporto all'intera organizzazione criminale.

2.- I motivi della decisione

2.a – La Corte, in accordo con le conclusioni rassegnate dal P.G. ritiene che i motivi di appello della difesa che attengono alla responsabilità dell'Oppido debbano essere dichiarati inammissibili per violazione delle disposizioni di cui agli artt. 591 e 581 c.p.p. nella interpretazione operata dalla SS.UU. della Corte di Cassazione con sentenza n. 8825 del 27/10/2016 (dep. 22/02/2017, Galtelli, Rv. 26882201”, secondo cui: *“L'appello, al pari del ricorso per cassazione, è inammissibile per difetto di specificità dei motivi quando non risultano esplicitamente enunciati e argomentati i rilievi critici rispetto alle ragioni di fatto o di diritto poste a fondamento della decisione impugnata, fermo restando che tale onere di specificità, a carico dell'impugnante, è direttamente proporzionale alla specificità con cui le predette ragioni sono state esposte nel provvedimento impugnato.”*

Orbene, esaminati gli argomenti difensivi dedotti nell'atto di appello quali sopra riportati, appare evidente come non siano state assolutamente considerate le ragioni e gli elementi di prova indicati dal primo giudice a sostegno della condanna dell'Oppido, essendosi la difesa limitata ad affermare innanzitutto, in modo apodittico ed illogico, che il reato non sussisteva avendo l'Oppido nel 2011 rilevato la società Secav, che operava proficuamente da diverso tempo, a causa di problemi di salute del legale rappresentante dell'epoca e della sfavorevole congiuntura economica, quasi a non considerare che la questione affrontata in sentenza non era quella della operatività o meno della società, bensì della riconducibilità della effettiva titolarità e gestione della stessa ai fratelli Vertinelli, che si avvalevano di Oppido Raffaele quale loro prestanome.

Quanto al secondo argomento difensivo, ove veniva almeno richiamato l'accertato intervento di Vertinelli Palmo nella società, tuttavia non erano considerati in alcun modo i plurimi elementi indicati dal primo giudice a sostegno della riconducibilità della società ai fratelli Vertinelli, limitandosi la difesa a sostenere che il supporto del Vertinelli Palmo era da ricondurre al rapporto di parentela tra i due ed all'esperienza imprenditoriale di quest'ultimo.

Nessun accenno era invece operato su quanto rilevato dal GUP in ordine alla sede societaria, all'indirizzo mail, al passaggio dei dipendenti tra la Secav ed altre società dei Vertinelli, alla rinuncia al credito verso Top Service ed alla manifesta ignoranza delle vicende societarie dimostrata dall'Oppido in sede di convocazione da parte dei funzionari bancari sopra indicati¹⁶⁴².

Pacifica è pertanto la inammissibilità di tali motivi di appello.

Parimenti inammissibile risulta la richiesta di applicazione delle attenuanti generiche, in quanto del tutto sfornita di motivazione.

In relazione alla doglianza con cui si contesta l'applicazione della contestata recidiva reiterata, rileva la Corte come la stessa non possa trovare accoglimento, atteso che la condotta per cui si procede deve ritenersi di particolare gravità, in quanto inserita in un contesto delinquenziale associativo, di cui costituiva espressione tipica, stante il costante utilizzo da parte dei sodali della cosca emiliana di prestanomi, al fine di sottrarre i propri beni a misure di prevenzione patrimoniale e di ostacolare la riconducibilità al sodalizio di illecite operazioni realizzate mediante società intestate a compiacenti prestanomi.

In particolare, pur essendo intervenuta sentenza assolutoria nei confronti dell'appellante in ordine ai reati di cui ai capi 107) e 94), per la carenza di elementi che ne dimostrassero il suo pieno coinvolgimento, emerge dagli atti in modo pacifico che dal momento dell'acquisizione di Secav srl da parte dello stesso, la società veniva consistentemente utilizzata per la realizzazione di reati fine della cosca, quali il sistema di false fatturazioni descritto al capo 107) di imputazione e la truffa delle piastrelle di cui al capo 94).

Basti ricordare che, solo per l'anno 2011, Secav srl emetteva false fatture per complessivi 7.287.483,98 di euro nei confronti di Giglio srl e Trasmoter srl (entrambe riconducibili a Giglio Giuseppe).

Inoltre, l'appellante, sempre nel 2011, emetteva per conto di Secav srl i 5 assegni privi di fondi consegnati a Rossi Luca da Bolognino Michele e Bolognino Sergio per l'acquisizione fraudolenta dei 60.000 mq di piastrelle.

¹⁶⁴² In particolare, il responsabile della filiale MPS di Cavirago (VE), sentito dai militari della GdiF di Cremona a seguito della segnalazioni di sospette operazioni bancarie sul conto acceso da SECAV srl, riferiva che alla convocazione da loro operata, quando l'Oppido si presentava con Vertinelli Giuseppe: *"il signor Oppido non ha mai risposto alle domande ed è rimasto anche confuso in merito alle precisazioni richieste sull'operatività dell'azienda."*

Non solo, Oppido Raffaele, su richiesta di Giglio Giuseppe si prestava anche all'intestazione fittizia degli immobili facenti parte del complesso di Sorbolo, sia pure, come è stato ritenuto, al "mero" fine di ottenere illeciti finanziamenti bancari (capo 85 bis).

L'appellante, oltre ad essere in stretti rapporti con i fratelli Vertinelli e Giglio Giuseppe, dalle indagini relative alla vicenda Sorbolo ed a quella delle piastrelle, risultava poi in contatto anche con gli altri apicali della cosca, quali Cappa Salvatore e Bolognino Michele.

Elementi tutti che risultano indicativi di una persistente pericolosità sociale dell'Oppido, idonea a giustificare l'applicazione della contestata recidiva reiterata.

2b2)- Le circostanze poc'anzi richiamate appaiono significative anche ai fini dell'accoglimento del ricorso del Pubblico Ministero per il riconoscimento dell'aggravante di cui all'art. 7 legge 203 del 1991 in relazione al delitto contestato al capo 85), considerato che, pur non concordandosi con l'interpretazione in chiave oggettiva dell'aggravante in questione, l'interposizione fittizia realizzata dall'Oppido per conto dei Vertinelli nella società Secav era chiaramente finalizzata ad agevolare l'operato della cosca emiliana, atteso che proprio dall'ingresso di quest'ultimo nella società (quale socio unico ed amministratore) avveniva la consistente utilizzazione di Secav srl per le fraudolente operazioni sopra indicate, tra cui, appare utile ricordare, l'emissione di fatture per operazioni inesistenti per importi di milioni di euro nei confronti di altre società riconducibili a sodali.

Sempre durante la gestione Oppido di Secav si registravano ulteriori anomale operazioni finanziarie nei confronti di altre società, quali Impresa Vertinelli srl, Top Service Srl, Trasmoter srl¹⁶⁴³, pacificamente indicative della strumentalizzazione di Secav ai fini di agevolare l'operatività delle altre imprese gestite dagli associati ed utilizzate nei sistemi fraudolenti che l'organizzazione emiliana aveva creato per un più proficuo radicamento nel territorio.

Finalità che non potevano rimanere estranee alla consapevolezza dell'imputato, in ragione della imponenza economica delle operazioni eseguite con tale società e del coinvolgimento nelle stesse di vari membri del sodalizio, anche in posizione apicale, come sopra indicato, con i quali Oppido era in rapporti di frequentazione e/o parentela.

2.b1) Da ultimo, quanto all'appello del P.M. avverso l'assoluzione dal reato di cui al capo 85 bis per carenza dell'elemento soggettivo richiesto dalla norma incriminatrice rileva la Corte come le deduzioni della pubblica accusa non possano trovare accoglimento, atteso che, se da un lato, dagli atti emerge chiaramente come l'Oppido fosse consapevole che le fittizie intestazioni degli immobili erano necessarie per fare ottenere a Giglio Giuseppe e Cappa Salvatore abusivi finanziamenti bancari, dall'altro non si rilevano elementi altrettanto univoci per estendere tale

¹⁶⁴³ Vds. note del ROS di Roma del 28/5 e 10/6/2015 con allegati.

consapevolezza alla finalità dei suddetti di sfuggire a misure di prevenzione patrimoniale, ovvero di realizzare condotte di ricettazione, riciclaggio o reimpiego, proprio grazie a tale fittizia intestazione.

In definitiva, pur risultando accertata la sua partecipazione, unitamente a Giglio Giuseppe e Cappa Salvatore, all'operazione truffaldina in danno dell'istituto di credito erogante il mutuo per il fittizio acquisto degli immobili da parte sua, non si ritiene acquisita la prova che lo stesso fosse informato della finalità di reimpiego dei soldi della cosca cutrese sottesa all'intervento immobiliare in Sorbolo, con conseguente conferma della decisione assolutoria del primo giudice nei suoi confronti.

Quanto al trattamento sanzionatorio, pur riconosciuta in questa sede l'aggravante di cui all'art. 7 legge 203/91, esclusa dal giudice dell'abbreviato, la rideterminazione della pena deve avvenire in termini favorevoli per l'appellante, occorrendo ridurre a mesi 8 di reclusione l'aumento per la recidiva reiterata operato dal primo giudice in anni 1 e mesi 4, in forza del disposto di cui all'ultimo comma dell'art. 99 c.p., non potendo tale aumento superare il cumulo delle pene risultanti dalle condanne precedenti, pari, appunto, a mesi 8 di reclusione.

Pertanto, confermata la pena base di anni 2 e mesi 6 di reclusione, la stessa deve essere aumentata di un terzo per la riconosciuta aggravante di cui all'art. 7 legge 203/1991 giungendo ad anni 3 e mesi 4 di reclusione, con l'ulteriore aumento di mesi 8 di reclusione per la recidiva, giungendo alla pena finale di anni 4 di reclusione, diminuita per il rito ad anni 2 e mesi 8 di reclusione, così rideterminandosi la pena inflitta dal primo giudice.

Ad esclusione delle riforme sopra espressamente indicate, ogni altra parte della sentenza appellata deve ritenersi confermata.

40. PAGLIANI GIUSEPPE

Pagliani Giuseppe veniva giudicato per il delitto di concorso esterno nella associazione di stampo mafioso di cui al capo 1) contestatogli al **capo 6)**, posto in essere mettendo al servizio della strategia pubblica della associazione medesima le sue posizioni di capogruppo del PDL nel Consiglio Provinciale di Reggio Emilia e di vice-coordinatore vicario del predetto partito, in tal modo consentendo agli associati di affrontare un momento di particolare difficoltà incontrata da molti di loro e dal sodalizio stesso.

Il gup, rifacendosi in certa misura anche a precedente (conforme) pronuncia del Tribunale del riesame, con motivi qui richiamati di cui ad aff. 1098 e ss. della sentenza impugnata effettuava una sintetica ricostruzione di quanto avvenuto nei primi mesi del 2012 (come stigmatizzato in rubrica), quando l'allarme suscitato nei capo-cosca Diletto e Sarcone e nei sodali per certi articoli comparsi recentemente sulla stampa locale e nazionale e per talune misure interdittive che avevano colpito alcuni degli associati aveva ispirato il piano del gruppo di reagire pubblicamente con una campagna politico-mediatica volta a presentare gli imprenditori calabresi – ingiustamente vessati e colpiti da provvedimenti iniqui- quali vittime delle cooperative rosse, e gli amministratori locali ed il Prefetto come apice di *mala gestio* della zona . A tale idea si era accompagnata la scelta del Pagliani quale rappresentante e portavoce pubblico del consorzio criminale. Ne erano seguiti un primo incontro tra il politico e taluni dei sodali avvenuto presso l'ufficio di Sarcone il 2 marzo, e quindi la cena presso il ristorante di Brescia Pasquale del 21 marzo cui il Pagliani partecipava unitamente a svariati appartenenti al sodalizio. Veniva altresì compiutamente riepilogato in sentenza quanto accaduto successivamente : dalla richiesta avanzata dall'imputato al Paolini di un sostegno per la raccolta di firme finalizzate alla presentazione di una lista alle elezioni comunali di Campegine (RE), ai tentativi del politico di incontrarsi con il senatore Berselli, fino alla lettera scritta dal Pagliani ed allegata ai ricorsi di coloro (Brescia Pasquale, Iaquina Giuseppe, Muto Antonio cl. '55 e Paolini Alfonso) che nel luglio venivano colpiti da una misura interdittiva del Prefetto (ricorsi predisposti dall'avv. Sarzi Amadé) , ed infine alle interviste rilasciate dal predetto nel settembre ed ottobre successivi , dopo la pubblicazione della notizia secondo cui alla cena del 21 marzo erano intervenuti anche alcuni soggetti colpiti nel luglio 2012 dal precitato provvedimento prefettizio . In esse interviste televisive ed articoli di giornale Pagliani sosteneva pubblicamente la tesi concordata nelle sopra indicate riunioni: tesi preconstituita a tavolino da Sarcone e soci, volta a dipingere i sodali cutresi come calabresi onesti e perseguitati da un sistema di potere che intendeva "scaricarli" dopo averli usati; il tutto al fine di favorire le locali cooperative rosse , illegittimamente tutelate e sostenute dai Presidenti della Provincia e della Camera di Commercio .

Il gup, sulla base degli elementi in atti, riteneva che fosse effettivamente intervenuto in origine un patto di tal genere tra i cutresi facenti parte della cosca in contestazione ed il politico reggiano, in cui l'imputato - che aveva fin da principio piena consapevolezza della caratura criminale dei personaggi con cui si stava legando - si impegnava in cambio di futuri appoggi elettorali ad adoperarsi a favore dei sodali, intervenendo anche presso altri personaggi pubblici per sostenerne la tesi di attacco/difesa e la figura di imprenditori onesti ed affidabili. Tuttavia, rilevava il giudice di prime cure che mentre da un lato non sarebbe provato che le azioni pur intraprese dal Pagliani (quali la richiesta di un appuntamento al senatore Berselli) avessero raggiunto alcun concreto risultato, né parrebbe accertato alcun ulteriore intervento proficuo posto in essere dal predetto a favore del sodalizio, dall'altro proprio i fatti accaduti dopo gli intervenuti accordi - ed in particolare l'adozione nel luglio 2012 da parte del Prefetto di Reggio Emilia di provvedimenti interdittivi nei confronti di taluni dei presenti alla cena del 21/3/2012- avevano rappresentato un punto di cesura netto, che attribuiva alle condotte - se pure definite come inopportune - successivamente tenute dal Pagliani un intento meramente autodifensivo. Conseguentemente, non risultando accertata la concreta attuazione del "*patto politico-mafioso*" ipotizzato dalla Accusa, ovvero la specifica efficacia causale della condotta tenuta dall'imputato in esecuzione di esso accordo, il Pagliani veniva mandato assolto dal delitto ascrittogli per non aver commesso il fatto.

1.- I motivi di appello

Avverso tale pronuncia proponeva **appello la Procura della Repubblica**, avanzando istanza di integrazione istruttoria in appello con richiesta di esaminare Giglio Giuseppe, ribadendo le proprie tesi e richiedendo la condanna del Pagliani per il delitto ascrittogli, in quanto gli elementi emersi successivamente alle valutazioni espresse dal Tribunale del Riesame evidenzierebbero di contro non solo la di lui consapevolezza della mafiosità dei propri interlocutori, ma proprio ed anche la avvenuta, concreta esecuzione da parte sua del patto stretto con i sodali e l'efficacia oggettiva del suo intervento pubblico, attuato secondo una strategia che comportava da un lato l'attacco al corretto operare delle Istituzioni (che si adombrava essere colluse con le "Cooperative rosse") e dall'altro la legittimazione pubblica a componenti di spicco della associazione, cui venivano consentiti accesso, spazio e voce nella stampa scritta e televisiva. L'imputato non risultava di fatto avere mai preso le distanze dal consorzio criminoso, esprimendo tesi in contrasto con l'interesse della associazione e con quanto già concordato: l'errore del Giudice starebbe proprio nell'aver riconosciuto ed indicato il contenuto dell'accordo nei termini detti, valutando poi come inefficaci e non più rilevanti condotte di contro del tutto coerenti con il patto ed esecutive dello stesso, e ciò solo per il fatto di essere le stesse animate da moventi personali. In sintesi secondo

l'Accusa Pagliani siglava il patto politico/mafioso nei termini indicati dal gup, e non veniva mai meno a quell'accordo, determinando con le sue condotte un oggettivo rafforzamento dell'immagine e della forza esterna del gruppo .

In sede di conclusioni oralmente rese in udienza il **P.G.** si allineava alle argomentazioni della Procura della Repubblica, pur richiedendo, sulla base dei medesimi elementi, la condanna del Pagliani non tanto per il delitto di concorso esterno in associazione mafiosa, quanto per il reato di scambio elettorale politico mafioso di cui all'art.416 ter cp. .

La difesa, dal canto suo, oltre a concludere per una conferma della pronuncia assolutoria, depositava una corposa memoria difensiva in cui (ribadendo argomentazioni già espresse in altro scritto prodotto in I° grado) analizzava i singoli elementi valutati dalla Accusa, altri emergenti dalle indagini difensive e gli eventi succedutisi nei mesi oggetto di osservazione per escluderne la significatività univocamente accusatoria sia in punto di consapevolezza del Pagliani della mafiosità di coloro che lo avevano invitato ad una mera cena elettorale insieme a moltissime altre persone a lui ignote (e che successivamente lo avevano cercato ma senza alcun ritorno a loro favore), sia in punto di effettività, efficacia ed intenzionalità delittuosa delle diverse azioni ritenute esecutive del presunto patto politico-mafioso e di contro volte esclusivamente al proprio personale tornaconto.

Quanto **all'appello proposto dalle associazioni sindacali** costituitesi parti civili – ritenuto infondato da questa Corte- ed alla reiezione della richiesta di integrazione istruttoria si fa rinvio, rispettivamente al capitolo della sentenza sul punto ed alle ordinanze del 6 e 13 maggio 2017.

2.- Motivi della decisione

Ritiene la Corte di riformare la pronuncia di assoluzione , aderendo non già alle richieste orali del P.G., bensì alle censure espresse in appello dalla Procura della Repubblica, con condanna del Pagliani per il delitto originariamente ascrittogli : di fatto, mentre si ritiene corretta e fondata (richiamandola integralmente) la puntuale ricostruzione dei fatti operata dal gup in sentenza, non si condivide il percorso logico che conduceva il giudice di prime cure alla pronuncia assolutoria impugnata.

Giova intanto premettere in linea generale come quella di Pagliani sia una delle due uniche posizioni oggetto di riforma totale della sentenza di prime cure, cui si è già ampiamente fatto cenno nella parte in diritto della presente sentenza relativa alla "reformatio in peius in appello". Si fa qui pertanto integrale rinvio a tale capitolo della motivazione, dovendosi solo ribadire una volta di più che non è stata in questo caso operata una diversa interpretazione di prove dichiarative considerate e ritenute decisive dal Gup per la propria decisione, tale per cui sarebbe stato obbligatorio (ai sensi delle pronunce delle S.U sul punto ed anche alla luce del nuovo disposto dell'art.603,c. 3° bis cpp.)

effettuare una rinnovazione parziale dell'istruttoria in appello : è bene invero richiamare una tra le tante analoghe pronunce della S.C. che ha statuito in materia che *“non sussistono i presupposti per la rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale in appello qualora la riforma in "peius" della sentenza assolutoria di primo grado sia fondata non già su un diverso apprezzamento in ordine all'attendibilità di una prova dichiarativa diversamente valutata in primo grado, ovvero su una diversa valutazione del suo contenuto e della sua portata, bensì su una valutazione organica, globale ed unitaria degli ulteriori elementi indiziari a carico (esterni alle dichiarazioni), erroneamente considerati in maniera atomistica dalla decisione del primo giudice”*¹⁶⁴⁴. Ciò che ha invero motivato nel caso di specie il differente convincimento di questa Corte rispetto a quello espresso dal gup nella impugnata sentenza è la lettura complessiva ed unitaria della corposa serie di elementi probatori (intercettazioni telefoniche ed ambientali, annotazioni di P.G., documenti legali ed amministrativi, articoli di stampa) e di dati di fatto in massima parte già richiamati dalle parti e dallo stesso giudice, ponendoli in collegamento logico o temporale con ulteriori emergenze pur già esistenti nel fascicolo processuale (informazioni testimoniali , dichiarazioni degli imputati e servizi giornalistici) di contro scarsamente o affatto considerati in precedenza (e non già ritenuti inattendibili), tali da potere essere armonizzati coerentemente secondo un'unica interpretazione razionalmente convincente, che insieme all'inquadramento giuridico della fattispecie di cui agli artt.110, 416 bis cp. offerto dalla Cassazione consente di superare in modo netto i dubbi evidenziati in sentenza.

Una seconda, necessaria premessa in diritto è costituita dalle argomentazioni già svolte in parte generale (e cui si fa integrale rinvio) in ordine agli elementi ritenuti essenziali per potersi ritenere il concorso esterno in associazione mafiosa , elementi che sulla base di corposa giurisprudenza della S.C. venivano individuati in :

- e) **occasionalità / autonomia** dei singoli contributi prestati ;
- f) **immediata funzionalità** dei contributi stessi rispetto alla struttura organizzativa dell'associazione;
- g) **nesso eziologico** tra il contributo prestato ed un concreto vantaggio conseguito dalla consorceria in termini di rafforzamento, consolidamento o mantenimento in vita;
- h) **consapevolezza dell'extraneus di favorire** con la propria condotta l'organizzazione mafiosa nel suo complesso .

E' cioè indubbio che il concorrente esterno in quanto tale non è stabilmente inserito nel consorzio criminoso, che pertanto non può contare sulla di lui continuativa disponibilità ; il

¹⁶⁴⁴ Sez. 2, *Sentenza n. 3917 del 13/09/2016 Ud.* (dep. 27/01/2017) Rv. 269592

contributo fornito dal predetto può invero essere anche meramente occasionale e saltuario (a differenza di quello del partecipe), purché esso sia tale da esplicitare un'effettiva rilevanza causale per la conservazione e il rafforzamento delle capacità operative dell'associazione e sia diretto alla realizzazione, anche parziale, del programma criminoso della medesima. Il contributo dell'*extraneus*, potrà concretizzarsi attraverso differenti forme e modalità, e può peraltro interessare anche un singolo settore o ramo di attività di quelli in cui agisce l'associazione (¹⁶⁴⁵); e l'efficacia del contributo stesso (come ampiamente chiarito in parte generale) andrà valutata con riferimento all'obiettività giuridica di un reato di pericolo (l'associazione mafiosa) plurioffensivo, che incide direttamente tanto sulla libertà morale dei consociati, quanto sull'ordine economico (da intendersi come libertà di mercato e di iniziativa) ed infine sul buon andamento e sull'imparzialità della pubblica amministrazione e delle istituzioni democratiche . E' palese allora che le lesioni al bene tutelato dalla norma non sono di immediata e facile percepibilità , di talché l'efficacia del contributo apportato dal concorrente esterno deve essere valutato con particolare attenzione ed avendo chiaro il quadro concreto e gli obiettivi specifici della associazione cui il predetto accede.

Quanto al dolo (meramente generico) del concorrente esterno (¹⁶⁴⁶) esso deve investire tutti gli elementi essenziali della figura criminosa tipica, compresa l'efficacia causale della propria attività di sostegno per la conservazione o il rafforzamento della struttura organizzativa, all'interno della quale i membri effettivi devono poter contare sull'apporto vantaggioso del concorrente esterno medesimo. Non è di contro essenziale che l'agente - sprovvisto dell'*affectio societatis* , ma purtuttavia consapevole dell'esistenza, dei metodi e dei fini della associazione - condivida scopi e modalità operative del sodalizio criminoso, ben potendo egli nel proprio foro interno provare persino avversione o disinteresse rispetto al programma dello stesso (¹⁶⁴⁷).

Si può allora pacificamente affermare che il contemporaneo perseguimento di un proprio specifico interesse (anche come scopo primario) da parte del concorrente esterno , non può valere ad escludere la rilevanza penale del contributo (sia pure occasionale) comunque fornito dal predetto al gruppo criminoso , sempre che l'interesse personale del singolo non venga a confliggere con quelli del consorzio mafioso.

Una siffatta considerazione vale ad anticipare in linea generale le ragioni della difformità tra le conclusioni raggiunte dal gup e quelle espresse dalla Corte, laddove, se anche fosse vero che da

¹⁶⁴⁵ Cfr Sez. 1, n. 21642 dell'08/01/2016, Caravello

¹⁶⁴⁶ Sez. 2, n. 18132 del 13/04/2016 (Trematerra) : nel concorso esterno " *occorre che l'agente, pur in assenza dell'"affectio societatis" e, cioè, della volontà di far parte dell'associazione, sia consapevole dei metodi e dei fini della stessa nonché dell'efficacia causale della propria attività di sostegno per la conservazione o il rafforzamento della struttura organizzativa, essendo a tal fine sufficiente che egli abbia previsto ed accettato tale effetto come risultato non solo possibile, bensì certo, o comunque altamente probabile, della propria condotta*".

¹⁶⁴⁷ Cass. Pen., sez. I, n. 28255 del 01/07/2014

un certo momento in poi Pagliani agiva mosso da un intento autodifensivo, ciò non basterebbe comunque ad escludere *sic et simpliciter* né il dolo richiesto per l'integrazione della fattispecie, né la condotta compartecipativa e men che meno l'efficacia causale della stessa, sempre che le di lui azioni fossero state comunque consapevolmente e concretamente dirette (anche) a dare esecuzione al patto stretto con il sodalizio criminale, conferendo oggettivamente al medesimo maggior forza operativa ed un supporto fattivo alla realizzazione del programma criminoso: tale è stata sulla base delle emergenze in atti la conclusione raggiunta da questa Corte, che ne ha ritenuto le condotte successive ai primi incontri con i sodali concretamente idonee e deliberatamente orientate a fornire supporto, visibilità e cassa di risonanza al progetto di attacco alle istituzioni ed agli organi di informazione ideato dal gruppo criminoso per insinuarsi con maggior potenza, visibilità e parvenza di legittimazione anche politica all'interno del tessuto sociale della regione.

Il fondamento del ragionamento seguito in questa sede scaturisce dalla ricostruzione degli eventi che avevano dato origine alla imputazione a carico del Pagliani, nonché dalla analisi delle condotte tenute dal predetto oltre che dalla verifica della effettività storica, dell'efficacia contributiva e della finalità di cooperazione delle stesse con i progetti associativi nei limiti già indicati: ricostruzione ed analisi che il gup operava in sentenza – sulla linea di quanto già argomentato dal gip nell'ordinanza cautelare e dal Tribunale del riesame – in termini affatto corretti e condivisibili cui ci si richiama integralmente in questa sede, salvo operare talune integrazioni e puntualizzazioni necessarie per motivare il percorso logico seguito dalla Corte.

- Giova in primo luogo rilevare come la difesa del Pagliani non abbia in alcun modo contestato la effettiva esistenza del consorzio criminale operante in Emilia nel periodo in contestazione così come descritto in sentenza, né la partecipazione (interna o esterna che essa fosse) ad esso sodalizio dei soggetti comprovatamente ed incontestatamente coinvolti con l'imputato stesso nelle vicende riportate al capo 6) della rubrica (Colacino, Paolini, Sarcone Nicolino e Gianluigi, Diletto, Brescia, Muto, Iaquina, Floro Vito Gianni, Gibertini).

- Neppure veniva negata la realtà storica dell'incontro del 2 marzo 2012 e della cena del 21 marzo 2012, l'identità dei sodali intervenuti a tali eventi e la effettiva partecipazione in essi del Pagliani.

- Ed ancora non si contestava l'oggettività della lettera da lui redatta, allegata ai ricorsi redatti dall'avv. Sarzi Amadé contro le interdittive del luglio 2012 né, per ultimo, l'evidenza dei numerosi interventi (con interviste ed articoli) dal predetto effettuati sulla stampa locale e nazionale nel settembre/ottobre 2012.

Tanto premesso, in ordine ai comprovati (ed incontrovertiti) incontri e rapporti esistenti tra l'imputato ed i correi risulta altresì del tutto evidente e pacifica **la premessa storica e logica su cui**

si basa la contestazione in esame : emerge chiaramente ed incontestatamente dagli atti che i componenti del sodalizio calabro-emiliano pativano fortemente l'attività di contrasto alle infiltrazioni mafiose in Regione posta in essere quanto meno dal 2010 in poi dal nuovo Prefetto di Reggio Emilia, Antonella De Miro, che con una peculiare capacità di lettura degli eventi nell'arco di due anni giungeva ad emanare ventidue decreti interdittivi prefettizi, prevalentemente *ex art.* 10 DPR n. 252/1998, e numerose interdittive antimafia atipiche (*ex art.* 1 *septies* l. n. 726/1982) diversi dei quali direttamente nei confronti di taluni sodali del gruppo criminoso in esame (come Vertinelli Palmo¹⁶⁴⁸, Sarcone Gianluigi¹⁶⁴⁹, Colacino Michele¹⁶⁵⁰, per arrivare poi a Paolini, Iaquina, Brescia e Muto¹⁶⁵¹) ed altri verso soggetti sospettati di essere sensibili ad infiltrazioni mafiose e contigue a personaggi di notevole calibro criminale, come la ditta Bacchi Spa¹⁶⁵², le cui vicende (come di seguito si vedrà) erano già state causa di aspri dibattiti tra il consigliere Pagliani ed il Presidente della Provincia Masini.

Altrettanto indigesto era per gli associati il risalto che la stampa nazionale e quella locale avevano iniziato a dare ,con una serie di pubblicazioni sul fenomeno della infiltrazione mafiosa in Emilia, alle iniziative della Autorità Giudiziaria e del Prefetto nei confronti di vari associati.

Ecco che pertanto il gruppo decideva comprovatamente di rispondere colpo su colpo sia agli interventi delle Pubbliche Autorità, sia al clamore degli articoli giornalistici : i due episodi di violenta intimidazione (in contestazione nel presente procedimento ai capi 123 e 201) attuati dal gruppo il 6/3/12 ai danni di Franzini Gabriele (direttore della testata giornalistica di Telereggio¹⁶⁵³) ed il 15/1/13 ai danni di Sabrina Pignedoli (giornalista del Resto del Carlino¹⁶⁵⁴) danno piena prova in entrambi i casi della mobilitazione del sodalizio emiliano tramite alcuni dei suoi più significativi rappresentanti (Diletto e Sarcone Gianluigi da una parte, Paolini e Muto dall'altra) per intimidire e

¹⁶⁴⁸ destinatario della revoca del certificato antimafia del 4/8/2010 (relativamente ad un appalto bandito dal Comune di Crotone) e di altra analoga misura in data 8/2/2012 (relativa ad un appalto bandito dal Comune di Melissa, KR).

¹⁶⁴⁹ il Sarcone aveva subito una interdittiva nell'ottobre del 2011.

¹⁶⁵⁰ Il 24/2/2012 il Prefetto di Reggio Emilia gli revocava la certificazione antimafia , producendo così un grave danno economico alla ditta di Colacino Michele, che lavorava prevalentemente con enti di diritto pubblico ; in particolare in quel periodo il Colacino aveva un importante contratto per la raccolta dei rifiuti solidi urbani per conto del gruppo IREN, che aveva affidato l'incarico in sub-appalto alla cooperativa TRANSCOOP di cui Colacino era socio e che gli bloccava gli automezzi, costringendolo a licenziare i dipendenti.

¹⁶⁵¹ vedi interdittive del luglio 2012 già citate

¹⁶⁵² in data 05.04.2011 vengono rilasciate informazioni antimafia *ex art.* 10 DPR 252/98, interdittive nei confronti della citata ditta, essendo stati riscontrati molteplici e concordanti elementi da cui trarre la sussistenza del pericolo di infiltrazioni mafiose da parte di organizzazioni criminali, *cosa nostra* e *'ndrangheta* in particolare. Conseguentemente il Prefetto emetteva decreti ostativi nei confronti della società, e successivamente all'annullamento operato dal TAR, nuovi decreti interdittivi che trovavano invece conferma.

¹⁶⁵³ Franzini aveva replicato e completato i servizi sulla 'ndrangheta in Emilia inizialmente pubblicati dall'Espresso, l'uno il 21/2/12 ed secondo il 26/2/12; il secondo servizio era maggiormente incentrato su Diletto Alfonso e sulla sua storia processuale, con un accenno anche alla vicenda della candidatura della figlia nelle elezioni di Brescello

¹⁶⁵⁴ La Pignedoli già in passato si era occupata della vicenda Edilpiovra, facendone la cronaca processuale; in seguito aveva scritto delle interdittive che avevano colpito svariati componenti del sodalizio (tra cui alcuni componenti della famiglia Muto) ed aveva pubblicato l'articolo del settembre 2012 sulla cd. "*cena delle beffe*" tra Pagliani ed alcuni componenti della cosca

zittire i due giornalisti; ed è altresì evidente che la risoluzione di evitare che la stampa desse risonanza alla presenza del fenomeno mafioso in Emilia si poneva assolutamente in linea con le direttive dettate da Grande Aracri Nicolino circa la necessità di una infiltrazione silenziosa e sottotraccia della cosca calabrese nei tessuti economici ed originariamente sani della regione emiliana ¹⁶⁵⁵.

La apparente genesi della reazione del sodalizio si registrava in seguito alla pubblicazione sull'Espresso, il 20/2/12, dell'articolo "**Brescello: Addio Peppone adesso c'è la 'ndrangheta**", ed al servizio sulla 'ndrangheta in Emilia riproposto il giorno successivo (per l'appunto dal Franzini) sulla televisione locale Telereggio : servizi in cui veniva dato risalto a comportamenti intimidatori tenuti da Grande Aracri Francesco, era richiamata la capacità criminale e la connotazione 'ndranghetista della famiglia di quello, ed erano nominati altri soggetti coinvolti con il predetto, tra cui Giglio, i Muto e lo stesso Diletto Alfonso . Tali pubblicazioni giornalistiche suscitavano immediato scalpore tra i sodali : neanche era terminato il servizio su Telereggio che già Sarcone chiamava Diletto, ragguagliandolo su quanto appena trasmesso per televisione ¹⁶⁵⁶, che lo aveva con tutta evidenza fortemente preoccupato ("**Vedi di prendere questi soldi e andiamocene**"). La fibrillazione si trasmetteva velocemente anche ad altri compartecipi : i riferimenti alla trasmissione in questione emergevano infatti anche il 22.02.2012 in un colloquio tra Paolini Alfonso e Brescia Pasquale ¹⁶⁵⁷.

L'insofferenza dimostrata dagli associati rispetto agli interventi prefettizi e giornalistici e l'intento unanimemente espresso di contrattaccare traspaiono chiaramente dalle numerose telefonate succedutesi nell'arco di breve tempo non solo tra Diletto e Sarcone ¹⁶⁵⁸, ma anche tra Colacino e Sarcone ¹⁶⁵⁹, tra quest'ultimo e Paolini ¹⁶⁶⁰, tra questi e Cianflone ¹⁶⁶¹ e tra il Cianflone medesimo e

¹⁶⁵⁵ vedi sul punto le argomentazioni già espresse nella parte generale sulla associazione in Emilia

¹⁶⁵⁶ Vds prog. nr. 733 RIT 188/12 : SARCONE Nicolino: "**te l'hai visto Telereggio?**" DILETTO Alfonso: "**no, che è successo?**" SARCONE Nicolino: "**Vedi di prendere questi soldi e andiamocene**" DILETTO Alfonso: "**che è successo? Metti Telereggio, metti Telereggio**" (...) DILETTO Alfonso: "**che dice, di cosa parla?**" SARCONE Nicolino: "**Di te, di te...**" neanche i cani" (espressione dialettale n.d.r.) DILETTO Alfonso: "**di me? Cosa vogliono da me?(...) che dice?**" SARCONE Nicolino: "**che deve dire, Peppone, Peppone e la 'ndrangheta**" dicono" DILETTO Alfonso: "**Peppone e la 'ndrangheta?**" Ah" SARCONE Nicolino: "**eeee...Brescello, GRANDE ARACRI, tu...ne ha nominato una decina, ne ha nominato...**"

¹⁶⁵⁷ Vds prog. nr. 11362 RIT 1781/11 in Vol. A all. 34: (...) PAOLINI Alfonso: "**ho visto Telereggio, adesso**" BRESCIA Pasquale: "**eh...io non l'ho visto..impreca...com'è?**" PAOLINI Alfonso: "**eeeh! Poi ti spiego...un bel casino, secondo me...si è visto Franchinello con un bastone in un cantiere, mamma mia...**" BRESCIA Pasquale: "**non l'ho potuto vedere...impreca...**" PAOLINI Alfonso: "**eeeeee, hanno fatto vedere delle immagini non mica belle...**"

¹⁶⁵⁸ Vds prog. nr. 733 RIT 188/12

¹⁶⁵⁹ Vds prog. nr. 12115 dell'1/3/2012 RIT 2917/11

¹⁶⁶⁰ Vds prog. nr. 11371 RIT 1781/11

¹⁶⁶¹ cfr progr. 14101 **delle ore 10,45 del 2/3/12** rit 203/11: CIANFLONE: **si, ma questo, bisogna avere, creare un comitato con un capo, fanno un capo comitato (...)** e si va dal Prefetto perché il Prefetto, il problema principale è quello (...) la situazione è grave PAOLINI: ritirano certificati antimafia, gente che è a posto... ma roba da pazzi CIANFLONE: voi, voi dovete fare una raccolta di firme e avere un confronto chiaro aperto con il Prefetto...

Vertinelli ¹⁶⁶². Si evince palesemente da tali contatti e dalle azioni successivamente deliberate ed intraprese ¹⁶⁶³ il progetto che andava prendendo forma tra i compartecipi di porre in essere un'operazione politico-mediatica anche grazie all'aiuto di giornalisti e politici compiacenti: progetto nato dalla necessità di controbattere agli attacchi mossi contro di loro dalla massima Autorità Governativa locale e dagli organi di informazione oltre che dalla volontà di evitare il risveglio della consapevolezza e della reattività pubblica circa le infiltrazioni mafiose al nord. L'intento – di seguito concretamente e coralmemente attuato in numerosi interventi pubblici – era palesemente quello di minimizzare da un lato la presenza della 'ndrangheta a Reggio Emilia, mimetizzando la connotazione mafiosa delle attività dei sodali, e sdoganandola in forza della sostituzione della qualifica di 'ndranghetisti con quella di "imprenditori calabresi"; al contempo si voleva distogliere l'attenzione della collettività dalla problematica dell'infiltrazione mafiosa all'interno del settore dell'edilizia e dei trasporti in Emilia, insinuando nella pubblica opinione il dubbio circa la legittimità degli interventi delle massime Autorità Pubbliche, assumendo che l'attività prefettizia e quella dei Presidenti della Camera di Commercio e della Provincia fossero al servizio non già della giustizia, bensì dei centri di potere politico-economici (in particolare le Cooperative) che la crisi economica aveva reso ostili all'imprenditoria calabrese, vessata e pregiudicata da inique misure interdittive. Il tutto, peraltro, palesando allo stesso tempo in modo chiaro la propria potenza politico-mediatica, tale da elidere qualsiasi possibile velleità di denuncia o reazione nei soggetti sottoposti a estorsioni e soprusi da parte del sodalizio.

E' peraltro superfluo sottolineare che la teoria persecutoria rappresentata dagli 'ndranghetisti non rispondeva minimamente alla realtà. Al di là della banale osservazione per cui la crisi economica aveva notoriamente colpito nel periodo in esame tutto il settore industriale (con particolare riferimento a quelli dell'edilizia e dei trasporti) a livello sia nazionale sia regionale – e non solo le ditte calabresi subappaltatrici dei lavori commissionati alle grandi cooperative emiliane -, è inevitabile rilevare che dei lamentati, ripetuti ed iniqui attacchi contro i cutresi non è stata data alcuna prova in atti: ed invero i provvedimenti Antimafia adottati dal Prefetto intanto non riguardavano solo soggetti calabresi, e comunque non attingevano indistintamente chiunque della pur nutrita comunità cutrese residente a Reggio Emilia, ma esclusivamente taluni dei soggetti poi

PAOLINI: adesso mettiamo un avvocato, (ossia PAGLIANI) vediamo cosa si combina": "si noti bene che questa telefonata si situa poche ore prima della prima riunione di vertice tra Paolini, Sarcone e Pagliani

¹⁶⁶² Telefonata nr. 14214, del 6/3/2012 (RIT 203/2011) : parlando con Vertinelli del Prefetto, Cianflone diceva "qua c'è da fare un ricorso e chiedere i danni" affermando che ci si sarebbe potuti rivolgere a trasmissioni come *Striscia la Notizia* e far comprendere al Prefetto come doveva lavorare: "...bisogna trovare la strada giusta perchè questo qua si deve togliere dalla testa che può fare quello che cazzo vuole"

¹⁶⁶³ che comunque non escludevano anche l'opzione della violenza, come dimostrato dall'episodio ai danni del Franzini posto in essere pochi giorni dopo la messa in onda del suo secondo servizio su Diletto

comprovatamente coinvolti nella associazione criminosa oggi a giudizio ; inoltre, quand'anche inique ,tali misure ben avrebbero potuto essere oggetto di ricorso, così come saggiamente rilevato dall'Avv. Arcuri dopo la cena del 21 marzo 2012 (cui ella era stata invitata, ancorché non fosse stata prescelta come rappresentante del sodalizio, se pure di origine cutrese, perché ritenuta una "traditrice"¹⁶⁶⁴). Una tale visione prospettica d'insieme non poteva certo sfuggire ad un avvocato , per di più esperto di questioni civilistiche , di gestione della cosa pubblica e dell'emergenza mafiosa in Emilia quale era il Pagliani, che di contro in più momenti ed ambiti riproponeva la tesi (ideata dai vertici della cosca) di persecuzione ai danni della comunità calabrese locale dolosamente ordita dalle massime Autorità locali. E se è pur vero che l'enunciazione di tali indimostrati assiomi poteva anche costituire una strategia politica di attacco all'opposizione, è parimenti vero che le modalità e tempistiche attraverso cui il Pagliani decideva di esporsi pubblicamente sostenendo la falsa tesi comprovatamente propugnata dai sodali risultano in sé univocamente sintomatiche in senso accusatorio.

E valga il vero : la guerra mediatica contro il Prefetto¹⁶⁶⁵ iniziava già il 26 gennaio 2012 , dopo un reportage dal titolo "La guerra sporca dei TIR"¹⁶⁶⁶ nel corso del quale si registravano talune suggestive dichiarazioni rese al giornalista Vito Foderà da un gruppo di autotrasportatori di origine calabrese tra i quali i Muto. La prima chiarissima enunciazione pubblica del teorema di attacco ideato dalla cosca veniva effettuata da Michele Colacino, attinto nel febbraio 2012 dai provvedimenti prefettizi: dopo avere richiesto con insistenza una intervista alla giornalista del Resto del Carlino Sabrina Pignedoli¹⁶⁶⁷ -¹⁶⁶⁸ (pubblicata il 18 e 19 aprile) , egli rilasciava in data 16/4/12 una intervista a RAI 1 in merito all'interdittiva antimafia che lo aveva colpito , nell'ambito di un servizio che sarebbe poi stato mandato in onda in data 23.04.2012 sulla rubrica periodica di Rai 1 "Speciale TG1" . In tale trasmissione il predetto Colacino- che, lo si rammenta, era stato oggetto della vendetta trasversale di Grande Aracri Nicolino, intesa a fare giungere una 'imbasciata al suo amico Villirillo (reo di essersi appropriato di denari del boss) - oltre a minimizzare la presenza della 'ndrangheta a Reggio Emilia, affermava a chiare lettere il concetto - già da lui espresso poco tempo prima a tu per tu con Muto Antonio (Cl.71) parlando di magistrati della DDA e di rappresentanti delle Forze dell'Ordine¹⁶⁶⁹ - per cui "la vera mafia è individuabile nelle cooperative, nella

¹⁶⁶⁴ Vds prog. nr. 202 RIT 663/12 in Vol. A all. 60

¹⁶⁶⁵ In tale quadro si inseriva anche un evento oscuro: il rinvenimento di una missiva indirizzata al rappresentante del Governo, contenente un proiettile calibro 7.65

¹⁶⁶⁶ mandato in onda nella trasmissione "Piazza Pulita" di La 7

¹⁶⁶⁷ Vds prog.vi nn. 15388-15433 RIT 2917/11 RIT 2917/11 in Vol. A all. 38

¹⁶⁶⁸ Vds Vol.H all.2-2 : gli articoli in questione trattano della vicenda Transcoop e riportano un'intervista a Michele COLACINO.

¹⁶⁶⁹ Vds prog. nr. 14086 RIT 2917/11 del 15.03.2013 in Vol. A all. 38 : Colacino in una conversazione telefonica con Muto Antonio (cl.'71) con riferimento ad un articolo di stampa su una riunione in Prefettura alla quale avevano

Camera di Commercio e nella Prefettura” (discorso che tradotto in termini correnti passava il seguente messaggio: il vero problema non siamo noi ma le massime autorità amministrative ed economiche della zona , noi siamo solo delle vittime). Significativo è che a seguito della trasmissione dell'intervista in questione Colacino riceveva un succinto ma chiarissimo SMS elogiativo da Muto Antonio (cl.'71): **“Bravo”**¹⁶⁷⁰. Consultandosi poco dopo con altro partecipe esterno, il poliziotto Mesiano Domenico, Colacino si sentiva consigliare di scegliersi degli avvocati in gamba perché **“qua devi andare contro le istituzioni come la Prefettura e come le Cooperative che...”**¹⁶⁷¹.

E' in questo contesto logico-temporale - nel momento in cui il gruppo aveva palesemente intrapreso l'attuazione del proprio piano difensivo/offensivo e necessitava per l'esecuzione dello stesso dell'appoggio di giornalisti e politici compiacenti - che viene tentato (apparentemente per la prima volta) l'approccio della cosca verso il Pagliani : già dal giorno successivo alla trasmissione di Telereggio del 21 febbraio (poco sopra citata) iniziavano invero a registrarsi le prime , insistenti telefonate effettuate dal Paolini al politico ^{1672- 1673}, in cui il primo , incalzato da presso da Sarcone ¹⁶⁷⁴, blandiva abilmente il Pagliani promettendogli voti che lo avrebbero **“portato in cielo”** da parte di **“gente che conta”** , ansiosa di contrattaccare per la campagna mediatica in atto (**“perchè i giornali non possono sempre attaccare”**), ed al contempo gli rappresentava la urgente ed assoluta necessità che i cutresi avevano di trovare un loro portavoce politico (**“ abbiamo bisogno di te, se no qua troviamo un altro cavallo”**). Si trattava di persone che avrebbero voluto addirittura creare una nuova lista ed a cui egli, di contro, aveva proposto di **“appoggiarsi”** al Pagliani ¹⁶⁷⁵ ; per questo

partecipato gli esponenti delle FF.PP locali e i magistrati della DDA di Bologna aveva concordato con l'interlocutore sul fatto che **“LA VERA MAFIA SONO LORO...”**.

¹⁶⁷⁰ Vds prog. nr. 18254 RIT 2917/11

¹⁶⁷¹ Vds prog. nr. 14636 RIT 2917/11 in Vol. A all. 38

¹⁶⁷² Vds prog. nr. 11371 RIT 1781/11 in Vol. A all. 34

¹⁶⁷³ Vds prog. nr. 11372 RIT 1781/11 in Vol. A all. 34: «...io ho una cosa per te e per noi... ci dobbiamo vedere urgentemente... dobbiamo organizzare una cosa che... se no qua troviamo un altro cavallo.... te lo dico...», ed ancora: «vogliamo a te...». PAGLIANI accetta immediatamente: «noi ci vediamo venerdì per un caffè...», e PAOLINI: «...si prendiamo un caffè e poi dobbiamo organizzare...con un po' di gente che...conta...con te...dobbiamo fare una cena e dobbiamo parlare di parecchie cose...però devi prenderti in mano tutto tu...»; vedi anche nr. 11452 RIT 1781/11 in Vol. A all. 34: *l'altra sera con... degli amici... gente che ti vuole conoscere... insomma... fare un discorsino con te...*

¹⁶⁷⁴ si ricorda che la prima telefonata veniva fatta dal Paolini alla presenza di Sarcone, e che nella settimana successiva alla pubblicazione del servizio giornalistico il predetto , oltre a ricordargli talvolta di ricontattare il Pagliani per fissare un incontro ed a venire regolarmente tenuto al corrente dei progressi fatti dal Paolini per avere un appuntamento, dimostrava anche una notevole urgenza e pretendeva di stringere i tempi **“... ma la finiamo di parlare soltanto senza fare niente?”**(vedi progr. nr. 11668 RIT 1781/11 in Vol. A all. 34): si vedano anche i progr. nr. 11445 RIT 1781/11 in Vol. A all. 34, nr. 11460 RIT 1781/11 in Vol. A all. 34, nr. 11623 RIT 1781/11 in Vol. A all. 34

¹⁶⁷⁵ Paolini: **“ questi qua è gente che vogliono... io gliel'ho detto... volevano prendere a uno... volevano fare una lista... io gli dico: -una lista?... no che cazzo fate?... lasciamo perdere qua!...non fate un cacchio perché...ma questo è... e vuole.... sostenuta insomma... vuole uno che gli dia una dritta -facciamo così... facciamo così... e facciamo così...perchè i giornali non possono sempre attaccare... cose che non esistono...così organizziamo una serata... noi con quelli... e decidiamo tutto quello che c'è bisogno da fare insomma...perchè qua dobbiamo dare... andare a senso**

gli chiedeva un primo, veloce appuntamento (“*prendiamo un caffè... per discutere un attimino dieci minuti*”) per poi organizzare “*una serata... noi con quelli* “. Infatti il Paolini, saggiamente, aveva dissuaso il Sarcone - che mordeva il freno, allarmato come era dai servizi giornalistici in corso – dal chiamare sin da subito anche tutti i possibili interessati all’incontro con Pagliani (Paolini: “*...per il momento dobbiamo andare noi... poi facciamo una sera... e organizziamo con gli altri... e ci parli tu, Gianluigi... Peppe... compare Totò... io... andiamo noi no?...*” ed ancora “*sei... sette persone*”). L’organizzazione di tale primo ritrovo era di fatto significativamente molto cauta e limitata a pochi intimi¹⁶⁷⁶, a riprova della importanza e riservatezza del tema e dell’incontro (il 28 febbraio Sarcone raccomandava invero a Paolini: “*anzi è meglio che non lo vedano e che non lo inquadrano qua, senti a me*”). Ed invero il primo meeting, tenutosi il 2 marzo presso gli uffici di Sarcone, registrerà la presenza solo di “*quelli... che poi tra noi ci vediamo..*”, ovvero Sarcone Nicolino, Sarcone Gianluigi, Brescia Pasquale, Paolini Alfonso e Muto Antonio, mentre Iaquina Giuseppe, pur invitato, non partecipava all’incontro perché impegnato, così incorrendo nelle ire di Sarcone (secondo cui il correo si sarebbe dovuto liberare per una questione così importante¹⁶⁷⁷).

Già anche solo da questi rilievi in fatto si evince con immediatezza che il contatto con l’esponente politico (se pure sponsorizzato da Paolini) era estremamente delicato, significativo per il sodalizio e fortemente voluto da Sarcone, che sin dalla prima comparsa del servizio giornalistico incriminato “soffiava sul collo” del Paolini protestando per il ritardo nei tempi della fissazione, che stabiliva quali cautele osservare, chi invitare all’incontro¹⁶⁷⁸ (peraltro tutti personaggi di primo spessore, a testimonianza del rilievo del meeting) e presso il cui ufficio (significativamente) si svolgeva la riunione.

Inconsistenti appaiono le censure difensive, secondo cui al momento dell’invito rivolto al Pagliani da parte del Paolini non era ancora stato emesso alcun provvedimento interdittivo contro Colacino, di talché la riunione non poteva che essere stata indetta se non per meri scopi elettorali e mediatici, peraltro di scarso interesse per il politico, che di fatto rinviava più volte l’incontro; né (sempre secondo la difesa) un incontro ritenuto fondamentale per il “*patto politico-mafioso*” ipotizzato dalla Accusa (la riunione del 2 marzo) poteva tenersi in un ufficio aperto al pubblico, circondato da ampie vetrate, senza alcuna remora o reticenza in caso di arrivo di terzi estranei come l’ing. Salerno, Francesco Sarcone e Giuseppe Brugnano. A ben vedere si trattava peraltro di tutti

unico non più...e chi si permette ad andare in un altro partito... nessuno ci deve andare...». PAGLIANI è d’accordo: «per... perfetto... dobbiamo assolutamente tenerli...» e PAOLINI: «...dobbiamo fare solo una cosa... perchè loro vogliono fare un'altra lista... gli ho detto: -no! lasciate perdere! ci appoggiamo qua a Giuseppe...questi qua veramente... Giuseppe ti dico sono gente che... I VOTI TI PORTERANNO IN CIELO”

¹⁶⁷⁶, progr.11672 RIT 1781

¹⁶⁷⁷ Vds prog. nr. 11790 RIT 1781/11 in Vol. A all. 34: era Paolini a assicurare Sarcone dell’appoggio di Iaquina

¹⁶⁷⁸ Vds prog. nr. 11668 RIT 1781/11 in Vol. A all. 34: Paolini a Sarcone :” *chiama tu che non c’è problema.. chiama tu a chi vuoi... chiama tu..*”

soggetti che oltre a non potersi definire propriamente estranei¹⁶⁷⁹ erano stati espressamente invitati a partecipare alla riunione da Sarcone Gianluigi (e non erano pertanto autonomamente ed incidentalmente apparsi). Né al momento erano in vista importanti appuntamenti elettorali, tali da motivare l'incontro per interessi del Pagliani, laddove peraltro l'appuntamento stesso era stato voluto dalla cosca (che necessitava di "un cavallo"), e non già dal politico. Vero è che se anche il Colacino non era ancora stato colpito da misure restrittive del Prefetto, non può sottovalutarsi il fatto (già poco sopra specificamente illustrato) che altri sodali di spicco del gruppo criminoso in esame (come Vertinelli Palmo¹⁶⁸⁰ e Sarcone Gianluigi¹⁶⁸¹) e taluni soggetti imprenditoriali sospettati di essere sensibili ad infiltrazioni mafiose e contigue a personaggi di notevole calibro criminale (come la ditta Bacchi Spa¹⁶⁸²) erano già stati raggiunti dai provvedimenti interdittivi tanto temuti dalla cosca.

Risulta poi già evidenziato sulla base delle intercettazioni e degli articoli giornalistici in atti che l'intento dei sodali era specificamente quello di iniziare a crearsi una sponda politica, affidandosi a qualcuno di esperto che sapesse indicare loro come muoversi (così come esplicitamente spiegato dal Paolini al Pagliani al telefono¹⁶⁸³), li appoggiasse politicamente nelle loro rivendicazioni contro il Prefetto e l'amministrazione locale (significativamente già oggetto degli attacchi del Pagliani) e ne sostenesse pubblicamente la campagna contro le istituzioni e gli organi di informazione che stavano diffamando ed emarginando ingiustamente le ditte calabresi: erano peraltro entrambi i fratelli Sarcone (successivamente agli eventi del luglio 2012) a chiarire e confermare separatamente sia sui giornali, sia avanti al P.M., che l'intento del gruppo di cutresi nel rivolgersi al Pagliani, era specificamente quello di chiedergli di "**appoggiarli a livello mediatico e politico per sollevare il problema delle interdittive**", posto che "**tanti di noi lo avevano votato**"; richiesta cui il predetto aveva risposto che "**poteva fare qualcosa, che poteva parlare con persone a**

¹⁶⁷⁹ il primo era lo zio di Michele Colacino, ed il proprietario dei locali affittati al Sarcone; il secondo era parente di Nicolino e Gianluigi Sarcone; il terzo in ipotesi d'accusa era il prestanome di Vertinelli (sub capo 89 duodecies)

¹⁶⁸⁰ destinatario della revoca del certificato antimafia del 4/8/2010 (relativamente ad un appalto bandito dal Comune di Crotone) e di altra analoga misura in data 8/2/2012 (relativa ad un appalto bandito dal Comune di Melissa, KR).

¹⁶⁸¹ il Sarcone aveva subito una interdittiva nell'ottobre del 2011.

¹⁶⁸² in data 05.04.2011 vengono rilasciate informazioni antimafia ex art. 10 DPR 252/98, interdittive nei confronti della citata ditta, essendo stati riscontrati molteplici e concordanti elementi da cui trarre la sussistenza del pericolo di infiltrazioni mafiose da parte di organizzazioni criminali, *cosa nostra* e *ndrangheta* in particolare. Conseguentemente il Prefetto emetteva decreti ostativi nei confronti della società, e successivamente all'annullamento operato dal TAR, nuovi decreti interdittivi che trovavano invece conferma.

¹⁶⁸³ Vds prog. nr. 11452 RIT 1781/11 in Vol. A all. 34 PAOLINI " *Questo è gente che conta... e vuole... sostenuta insomma... vuole uno che gli dia una dritta -facciamo così... facciamo così... e facciamo così- così organizziamo una serata... noi con quelli... e decidiamo tutto quello che c'è bisogno da fare insomma...perchè qua dobbiamo dare... andare a senso unico non più...e chi si permette ad andare in un altro partito... nessuno ci deve andare... però devi essere tu a consigliare e dire quello che bisogna fare.*"

livello nazionale”¹⁶⁸⁴ e che avrebbe potuto anche pubblicizzare la cosa sulla stampa¹⁶⁸⁵: promesse che, con il senno del poi, può affermarsi che il Pagliani mantenesse integralmente.

Non a caso allora la scelta del politico adatto a rivestire il ruolo di portavoce della descritta teoria di discriminazione persecutoria in danno dell’imprenditoria calabrese ed a favore delle “cooperative rosse” ricadeva sul Pagliani e non già sulla Arcuri o sul Gualtieri (peraltro entrambi di origine calabrese a differenza dell’imputato, ed ugualmente invitati alla cd. “cena delle beffe”): era il predetto, invero, che già da anni aveva costruito il proprio programma politico sulla lotta alla Presidente della Provincia Masini ed al Presidente della Camera di Commercio Bini, cui rimproverava pubblicamente una gestione faziosa degli affari pubblici in favore delle cooperative locali ed una colpevole ignoranza della reale situazione della zona¹⁶⁸⁶.

La palese convergenza dei due interessi (l’uno della cosca mafiosa calabro/emiliana, l’altro del politico locale, come meglio di seguito illustrato) determinava la elaborazione di un piano unico che individuando un nemico comune (le massime istituzioni di P.S. ed amministrative locali) , comprendeva da un lato la lotta contro le interdittive prefettizie, dall’altro la necessità di distogliere l’attenzione dell’opinione pubblica dal tema dell’efficace contrasto alla criminalità organizzata , proponendo di contro sui media locali (e non) e nelle sedi istituzionali competenti l’ipotesi della illegalità diffusa nella gestione degli affari pubblici da parte delle alte sfere locali.

Ed invero proprio di tali temi si discusse nell’incontro del 2 marzo , come peraltro confermato tanto dai testi Salerno e Brugnano¹⁶⁸⁷, quanto dallo stesso Sarcone Gianluigi nell’interrogatorio di garanzia del 30 gennaio 2015 (“***noi in politica ci siamo rivolti al partito ... Pagliani ci disse di portare le carte, cioè gli articoli di giornale ed i provvedimenti interdittivi***”). Peraltro, oltre che dalla ricordata tempistica dei provvedimenti interdittivi - per buona parte già emessi dal Prefetto ben prima della riunione del 2 marzo 2012¹⁶⁸⁸- le testé richiamate dichiarazioni del coimputato Sarcone Gianluigi confermano che le misure antimafia costituivano in tale periodo un oggetto privilegiato della attenzione dei sodali , in una con l’emergenza mediatica in atto, con buona pace delle affermazioni di segno affatto contrario rese pubblicamente ed ancora nell’ottobre successivo¹⁶⁸⁹ dal Pagliani, che negava di avere mai contrastato (o avuto idea di contrastare) le

¹⁶⁸⁴ cfr interviste a Sarcone Gianluigi e Nicolino del 2/10/12 e del 3/2/13

¹⁶⁸⁵ cfr deposizione Arcuri Caterina : “*adesso faccio gli articoli, faccio questo, adesso rendo pubblico questo (...)*”

¹⁶⁸⁶ tale rimprovero, peraltro, con particolare riferimento al cd. “*appalto Global Service*” finiva poi in una archiviazione

¹⁶⁸⁷ Sit Brugnano : “*si parlava di problemi lavorativi, l’andamento del mercato le cooperative in particolare che erano privilegiate rispetto agli imprenditori meridionali ...*”; sit Salerno :” Essi volevano fare un *sit-in* di protesta avanti al Municipio¹⁶⁸⁷, si lamentavano dell’ “*attacco mediatico che stava avvenendo su ditte calabresi*” e gli chiesero se “*si poteva fare qualcosa, qualche articolo di risposta sui giornali*”, “*ognuno aveva esposto il proprio caso e quindi chiedevano come poter procedere*”.

¹⁶⁸⁸ nei confronti di Vertinelli il 4/8/10 e l’8/2/12; nei confronti della Bacchi Spa il 5/4/11; nei confronti di Sarcone Gianluigi nell’ottobre 2011; nei confronti di Colacino Michele il 24/2/11

¹⁶⁸⁹ cfr trasmissione “Poke Balle” su Telereggio

interdittive e le misure antimafia emanate dal Prefetto: ed invero il punto in questione del progetto della cosca collideva pesantemente con i principi dei quali egli aveva asseritamente fatto la propria bandiera sin dalla adolescenza, quali la lotta alla criminalità organizzata.

Né risponde al vero l'ulteriore tesi emergente dalle indagini difensive secondo cui il Pagliani aveva comunque disatteso le aspettative del gruppo che lo aveva invitato, allontanandosi dall'ufficio senza nulla promettere né concludere: chiaro indice del contrario è già la conversazione intercettata alle ore 18.20 del 2 marzo tra Paolini e Muto Antonio¹⁶⁹⁰. I due commentavano l'incontro avuto in mattinata con Pagliani, registrandone l'esito positivo e ricordandosene a vicenda le motivazioni, i passaggi e lo scopo finale: Muto: "...compà la cosa di oggi... o che si segue e la mandiamo avanti... e qua facciamo una forza davvero... davvero... perchè oggi come oggi bisogna farla... se no... qua... a Reggio Emilia... ormai ci... hanno massacrato... compà..." e Paolini di contro: "...secondo me dobbiamo farla con Giuseppe... altre persone non ce ne sono che ci possono sostenere... secondo me o no?...". Muto concorda: "...noooo no... c'è solo lui... solo lui... perchè poi gli facciamo una forza quand'è che sarà... le votazioni... compà... solo lui lo può fare e nessuno più...". Ma l'appoggio al voto ("gli facciamo una forza") non era affatto fine a se stesso: è lo stesso Muto a chiarire che c'è necessità di avere appoggio nell'amministrazione comunale perché "...la potenza è là...hai capito?...". Di fatto, Pagliani (contrariamente agli assunti difensivi) aveva già evidenziato ampia disponibilità nei confronti di coloro che lo avevano invitato ("qua da me o vuoi che ci vediamo da qualche parte?.."¹⁶⁹¹), e per quanto ricordato chiaramente dal Paolini aveva dato il suo assenso all'idea di base anche in forza dei propri rapporti privilegiati con Paolini stesso, Brescia e Muto: "...no no mandiamo avanti... ora noi... senza altre persone... la mandiamo avanti noi... (...) si può lavorare... e non l'avete sentito qua... che ha detto Pagliani... -io sono amico di Antonio, di Alfonso e di Pasquale... io non è che sono venuto!-... e ha detto -bello bello-... va bene...".

Ed invero, prova del fatto che gli accordi erano tutt'altro che in alto mare ed iniziavano di contro a prendere forma è l'immediata fissazione della cena già inizialmente programmata da Sarcone e Paolini ("per il momento dobbiamo andare noi... poi facciamo una sera... e organizziamo con gli altri...") e concordata da quest'ultimo con Pagliani ("si prendiamo un caffè e poi dobbiamo organizzare...con un po' di gente che...conta...con te...dobbiamo fare una cena e dobbiamo parlare di parecchie cose...però devi prenderti in mano tutto tu...").

Immediatamente prima di tale cena, come già anticipato, si era verificato l'episodio di violenta intimidazione ai danni del giornalista Franzini (già più sopra richiamato) di cui al capo

¹⁶⁹⁰ Vds prog. nr. 11834 RIT 1781/11 in Vol. A all. 34

¹⁶⁹¹ Vds prog. nr. 11452 RIT 1781/11 in Vol. A all. 34

201) ¹⁶⁹² e solo il giorno prima di tale serata il Prefetto riceveva una missiva minatoria contenente un proiettile : eventi non necessariamente collegati tra loro ma certamente indicativi di un clima fortemente intimidatorio in atto contro coloro che parlavano di mafia o che agivano per combatterne i segni di infiltrazione.

Che poi la cena conseguente al *meeting* del 2 marzo fosse specificamente intesa a progettare un attacco pubblico alle istituzioni per le interdittive già emesse si evince con inequivocabile chiarezza dagli atti. Al di là delle già menzionate dichiarazioni rese in interrogatorio da Sarcone Gianluigi (*"Pagliani ci disse di portare le carte, cioè gli articoli di giornale ed i provvedimenti interdittivi"*), e di quanto esplicitamente dichiarato dal predetto in una intervista al Resto del Carlino pubblicata il 2/10/12¹⁶⁹³ (*"Speravamo avesse la forza mediatica e politica per sollevare il problema delle interdittive"*) era lo stesso Pagliani a riferire telefonicamente al Paolini ¹⁶⁹⁴ di essersi procurato in vista della cena del 21 marzo il materiale necessario ad infliggere un attacco alla Masini sulle infiltrazioni della mafia, e subito dopo il convivio a confidare con palese eccitazione alla fidanzata ¹⁶⁹⁵ Manfredini Sonia che i cutresi volevano *"usare il partito"* per andare *"contro la Masini"*; ed anzi, della possibilità di fare leva sulla forza politica del PDL per portare avanti le tesi dei cutresi il Pagliani chiedeva anche conferma al collega ed amico Sarzi Amadé, il giorno successivo alla cena, commentando il ritrovo in questione (*"ma noi lo usiamo il PDL?... lo usiamo il PDL per..."*¹⁶⁹⁶).

Dalle intercettazioni in corso e dai servizi di OCP in atti si apprende che al *summit* presso il ristorante presenziavano ¹⁶⁹⁷ non solo Sarcone Nicolino e Paolini Alfonso, ma anche Sarcone Gianluigi, Sarcone Giuseppe, Muto Antonio¹⁶⁹⁸, Brescia Pasquale, Iaquina Giuseppe, Colacino Michele¹⁶⁹⁹ e Diletto Alfonso¹⁷⁰⁰.

¹⁶⁹² Vedi sub posizione Diletto : Paolini, subito dopo avere invitato la Arcuri alla "cena delle beffe", chiama Gibertini per sapere il nome del direttore di Telereggio e nel pomeriggio si reca a Telereggio con Sarcone Gianluigi e Diletto per minacciare il giornalista Franzini

¹⁶⁹³ *"Veniamo alla cena con i politici. Perché è stata organizzata?" Sarcone: "Per le interdittive del prefetto, che hanno messo in ginocchio noi imprenditori edili calabresi (...) Speravamo avesse la forza mediatica e politica per sollevare il problema delle interdittive. Tant'è di noi lo avevano votato e ci è sembrato normale chiamare lui".*

¹⁶⁹⁴ Vds. Progr. 12415 RIT 1781/11

¹⁶⁹⁵ cfr prog. nr. 269 RIT 664/12 in Vol. A all. 62 : PAGLIANI: "no, è stato molto molto molto importante.. vogliono usare il partito(...) non vogliono usare altre linee, vogliono usare il partito, proprio il.. il PDL per andare contro la MASINI, contro la Sinistra, anche per la discriminazione.. dice: "fino a ieri noi gli portavamo lavoro, eravamo la ricchezza di Reggio..con tutto quello che ne concerne.. oggi ci hanno buttati a terra via come se fossimo dei preservativi usati?" vero eh!" (...) SONIA: "eh! la MASINI poverina fa meglio a fare le valige!" PAGLIANI ." adesso gli faccio una cura come dio comanda!"

¹⁶⁹⁶ cfr progr. 488 RIT 664/12

¹⁶⁹⁷ Vds Servizio di ocp nr. 63 in Vol. D all. 1 e mod. OP/85 in Vol. D all. 2

¹⁶⁹⁸ Vds prog. nr. 12843 RIT 1781/11 in Vol. A all. 34

¹⁶⁹⁹ Vds prog.vi nn. 2005-2009-2010-2014-2015 RIT 188/12 in Vol. A all. 50 e prog. nr. 12862 RIT 1781/11 in Vol. A all. 34

¹⁷⁰⁰ prog. nr. 12757 RIT 1781/11 in Vol. A all. 34 PAOLINI Alfonso: "si è presentato...dice che viene con venti persone..." SARCONI Nicolino: "ma come, viene con venti persone" PAOLINI Alfonso: "fate quel cazzo che volete,

La necessità di riservatezza tanto sostenuta nelle telefonate intercorse tra Sarcone, Paolini, Diletto¹⁷⁰¹ e Brescia (Paolini :*"secondo me ti conviene di tenere la saletta, si che..."* Brescia :*"per essere più, più..."* Paolini: *"più riservati, bravo, bravo, ti conviene fare tutta la saletta, si"*) conferma che nella circostanza sarebbero stati affrontati argomenti delicati, per cui al *meeting* non sarebbe stato necessario mostrare *«la forza»*, laddove ben più utili sarebbero stati la riservatezza ed il buon senso. E con buona pace delle argomentazioni difensive e delle dichiarazioni successivamente rese dall'imputato ai giornali - secondo cui un incontro così essenziale non poteva svolgersi con oltre 80 persone (il numero dei partecipanti indicato dal Pagliani in Consiglio Provinciale era di 86) - dai numeri ricapitolati tra Paolini, Sarcone e Brescia si evince che al tavolo degli *"Antichi Saporì"* non sedevano infine più di 30 persone¹⁷⁰² (anche perché nella saletta dove i conviviali erano stati sistemati *"una trentina di persone ci vanno là dentro"*). Di fatto era Gianluigi Sarcone a confermare il numero a Brescia¹⁷⁰³, riferendogli : *"Saranno una ventina stasera"*; ed alle 18:35 Brescia dava il numero definitivo, e chiamando il ristorante disponeva : *"Stasera non lo dare a nessuno, fate un tavolo ad L per circa 28 - 30 persone"*.

La cena veniva quindi allestita in una *"saletta riservata"* (come concordato da Sarcone e Paolini con Brescia¹⁷⁰⁴), tale per cui - anche qui diversamente da quanto affermato pubblicamente dal Pagliani - non vi poteva essere alcuna contaminazione con eventuali partecipanti non specificamente invitati dagli organizzatori. Ed a riprova del fatto che l'incontro non era affatto aperto al pubblico (come di contro sostenuto dal politico nelle sue dichiarazioni ed apparizioni pubbliche successive al luglio 2012), ma riservato solo a persone selezionate dai sodali si pongono le lunghe discussioni telefoniche tra Sarcone Nicolino, Paolini e Diletto circa il numero e la tipologia dei conviviali da invitare (che contrariamente all'idea di Sarcone e Paolini di mantenere

io gliel'ho detto, chiamalo tu e glielo dici, non lo so poi...prima che glielo dico a Pasquale...ma noi eravamo tra noi, gli ho detto:"vedi che parliamo tra noi".."ma no ci vuole la forza, dobbiamo parlare, dobbiamo fare non è che"..."Alfò, noi abbiamo organizzato tra noi" io gliel'ho detto solo a Peppe tuo fratello, a te e a Luigi, anzi se lo vuoi die pure a..."(...) SARCONE Nicolino: *"venti persone, viene con trenta persone..."* PAOLINI Alfonso: *"io gli ho detto:" vedi che è una cosa tra noi"* SARCONE Nicolino: *"non ci servono, le persone li chiami, tutte le persone devono sapere i cazzi tuoi, scusami, eh?"*

¹⁷⁰¹ Paolini :*" io gliel'ho detto:" siamo tra noi qua"..."io gliel' ho detto solo a Peppe tuo fratello, a te e a Gianluigi e a coso se lo vuoi...del resto non c'è nessuno, Totò MUTO ed io ci siamo, non c'è nessuno e quei tre là, con Pasquale, non c'è nessuno...anzi c'è quel ragazzo Valerio, Salvatore e qualcuno...eravamo dodici o tredici persone"*

¹⁷⁰²Vds prog. nr. 202 RIT 663/12 in Vol. A all. 60 (...) BRESCIA :*" faccio fare tutta la saletta?"* PAOLINI:*" nella saletta di là?(...)secondo me ti conviene di tenere la saletta, si che..."* BRESCIA:*"per essere più, più..."* PAOLINI:*"più riservati, bravo, bravo, ti conviene fare tutta la saletta, si"* BRESCIA :*" una trentina di persone ci vanno là dentro"* PAOLINI :*" non lo so quanto...perchè fronzu (DILETTO Alfonso n.d.r.)mi ha detto: " No che ci sono quelli interessati vogliono parlare, ognuno"..."va bene"..."sembra che io poi metto le persone nel mezzo, pensavo che eravamo noi dieci...va bè"*

¹⁷⁰³ progr. 291 e 307 RIT 663.

¹⁷⁰⁴ PAOLINI :*" secondo me ti conviene di tenere la saletta, si che..."* BRESCIA :*" per essere più, più..."* PAOLINI:*"più riservati, bravo, bravo, ti conviene fare tutta la saletta, si"*

l'incontro riservato ai più fidati consociati aveva deciso di portare con sé anche qualcuno degli autotrasportatori per fare vedere al Pagliani "la forza" del gruppo¹⁷⁰⁵).

Non risponde quindi al vero che Pagliani non era in grado di rendersi conto della identità delle persone con cui si trovava a cena per il numero esagerato delle stesse. Né è vero che il ristrettissimo arco temporale da lui riservato all'incontro (asseritamente egli arrivava dopo le 22 per andare via poco dopo) gli vietava un qualunque approfondimento di conoscenza personale e del tema della serata : di fatto, Arcuri Caterina arrivava al ristorante "Antichi Sapori" alle 20.30 del 21 marzo, così come concordato telefonicamente con Pagliani che la raggiungeva immediatamente dopo, tanto da invitarla ad aspettarlo all'esterno del locale¹⁷⁰⁶ : ed alle ore 20:49 la voce dell'imputato veniva intercettata per la prima volta e poi ancora alle 20:51 per la seconda nel corso di telefonate tenute da altri conviviali all'interno del ristorante.

Del tutto infondato è pertanto l'assunto del predetto secondo cui egli aveva effettuato una comparsa fugace all'incontro, per mero rispetto dell'invito rivoltogli da alcuni elettori, dichiaratamente arrivando alla cena in questione molto tardi (intorno alle 22) per andarsene immediatamente dopo senza parlare di altro che non fosse la lotta contro la Masini ed il supporto ai calabresi rovinati dalla crisi economica : dagli orari delle conversazioni intercettate con la Arcuri da una parte¹⁷⁰⁷ e con la Manfredini (con cui egli intratteneva una conversazione appena uscito dal ristorante) dall'altra¹⁷⁰⁸ può di contro desumersi che il politico si trattenne agli "Antichi Sapori" per ben più di tre ore.

Ed anzi, secondo quanto ricordato dalla Arcuri stessa nelle dichiarazioni rese al P.M. in data 17/10/12, era proprio il Pagliani che resisteva alle richieste di lei di chiudere la serata¹⁷⁰⁹, nel corso della quale (per quanto riferito sempre dalla teste) si parlava insistentemente da parte di molti (compreso lo stesso Colacino) delle presunte ingiustizie subite dal Prefetto e dal Presidente della Camera di Commercio con un eccesso di vittimismo che colpì sfavorevolmente la stessa Arcuri. In cambio del suo appoggio alla tesi della persecuzione discriminatoria, al Pagliani veniva esplicitamente promesso avanti a tutti dal Paolini una raccolta di voti importante ("Se tu Giuseppe ci fai da portavoce, ti facciamo un sacco di pubblicità. E quindi sai quanti voti puoi

¹⁷⁰⁵ Vds prog. nr. 12758 RIT 1781/11 in Vol. A all. 34 : Paolini contatta Diletto Alfonso, e gli riferisce le parole di Sarcone Nicolino: "...vedi che mi sono sentito con lui pure, e gli ho spiegato le cose. Dice che **DOMANI ANDIAMO TRA DI NOI e di non fare...INC...poi...**". (...) "io gliel'ho detto, chiamalo tu e glielo dici, non lo so poi...prima che glielo dico a Pasquale...ma noi eravamo tra noi, gli ho detto:"**vedi che parliamo tra noi (...)** ALFÒ, NOI ABBIAMO ORGANIZZATO TRA NOI"

¹⁷⁰⁶ Vds prog. vi nn. 235-240 RIT 664/12 in Vol. A all. 62

¹⁷⁰⁷ vedi sopra, dove era la stessa Arcuri a dare atto che erano appena passate le 20,30

¹⁷⁰⁸ in cui lo stesso Pagliani, dichiarando di essere appena uscito dal locale, fissava il termine della cena a poco dopo la mezzanotte

¹⁷⁰⁹ Arcuri "Guarda, Giuseppe, forse se ce ne andiamo è meglio. Non mi va di stare" ; P.M. Giuseppe che disse?" Arcuri "Ma perché? Come? Tanto adesso ce ne andiamo .. ormai si è fatto tardi" .. aveva .. voleva rimanere"

raccogliere?(...) se ci dai una mano a venirme fuori da questa storia, da questo disagio, da questo(...))” E ad essa allettante promessa il Pagliani, secondo l’Arcuri, non sapeva resistere: *“Adesso faccio gli articoli, faccio questo, adesso rendo pubblico questo, facciamo quest’altro’... quello che fa sempre: articoli sul giornale, cercava di sensibilizzare il do .. l’opinione pubblica”*.

Tanto premesso, appare scarsamente sostenibile la tesi della inconsapevolezza del Pagliani, ovvero della di lui ignoranza della identità e della caratura criminale dei soggetti con cui si era incontrato tanto il 2, quanto il 21 marzo 2012, e cui rivolgeva le promesse in questione: l’assunto dell’imputato risulta invero fortemente incoerente rispetto ad altre affermazioni del predetto emergenti dal fascicolo processuale, oltre che con la logica e l’evidenza dei fatti.

Era intanto lo stesso Pagliani a sostenere per iscritto ed anche pubblicamente a più riprese ¹⁷¹⁰– nella sua lotta politica contro l’esponente del partito di maggioranza - di avere percorso la Presidente della Provincia nella consapevolezza della presenza della mafia in provincia, avendone avuto a differenza di lei percezione ben prima dei fatti in esame, poiché seguiva da quando aveva 16/17 anni l’emergenza territoriale in questione , e ne aveva fatto oggetto di contrapposizione con la Masini già dal 2009. E’ peraltro vero e comprovato (e sul punto si fa rinvio al capitolo generale sulla storia del radicamento della ‘ndrangheta in Emilia Romagna) che già da diversi anni le ‘ndrine calabresi si erano infiltrate anche al nord ; ed effettivamente insediandosi nel suo ruolo nel settembre 2009 il Prefetto di Reggio Emilia De Miro ¹⁷¹¹ aveva trovato ad accoglierla una situazione già decisamente compromessa in tal senso, tanto che esisteva in atti l’interrogazione scritta proposta poco prima dall’on. Alessandri della Lega alla commissione antimafia ed al Ministro della Giustizia in cui veniva segnalato chiaramente il problema mafia nella bassa reggiana, con conseguente necessità di audizione a Roma del Prefetto medesimo . Era così che sin dall’inizio del 2010 veniva creato dalla De Miro un tavolo comune di studio e confronto sul problema tra Prefettura, Provincia e Camera di Commercio, situazione che rendeva evidente anche alla (sino ad allora) inconsapevole Presidente Masini il *“cambiamento del clima”* ¹⁷¹² a Reggio Emilia ; le relazioni di seguito effettuate dai professori Cicone e Nicaso – note a tutti i consiglieri provinciali e comunali- , ed altre commissionate dal Comune, dalla Camera di Commercio e dalla Provincia¹⁷¹³ puntualizzavano ulteriormente il problema, e dai documenti analizzati dal Prefetto emergevano i nomi di molti degli odierni imputati, tra cui i Muto ed i Grande Aracri.

Sarcone Nicolino, dal canto suo, era coimputato presso il Tribunale di Reggio Emilia sin dal 2004 con Grande Aracri Francesco per associazione di stampo mafioso, estorsioni ed altro nel

¹⁷¹⁰ si veda per tutte la sua intervista del 3/10/12, ma anche quella resa alla trasmissione televisiva “Poke Balle”

¹⁷¹¹ cfr deposizione resa dalla De Miro al P.M. in data 26/5/15

¹⁷¹² cfr deposizione Masini in data 17/10/12

¹⁷¹³ cfr atti proc. 1985/12 mod. 45

procedimento Edilpiovra – che, si noti, era l'unico (e pertanto difficilmente confondibile con altri) processo per mafia del periodo nel capoluogo emiliano - , in cui il predetto era descritto come il braccio destro di Grande Aracri Nicolino in zona; è ovvio ed inevitabile che il processo in questione avesse suscitato grande interesse e risonanza nella piccola provincia emiliana , e così come efficacemente sostenuto anche dal teste Cataliotti¹⁷¹⁴ ben difficilmente i concittadini del Pagliani ed il Pagliani medesimo (dichiaratamente attento e preparato in materia di mafia) avrebbero potuto ignorare i fatti ivi contestati e l'identità degli imputati in esso fascicolo, stante peraltro la continuativa pubblicazione dei resoconti del processo sul Resto del Carlino (giornalista Pignedoli) e su altre testate locali.

E peraltro, anche nell'informativa del 4/8/11¹⁷¹⁵ - che dava causa alla già citata misura interdittiva nei confronti della ditta Bacchi ed alla conseguente sospensiva dei lavori ad essa affidati in appalto- veniva lasciato ampio spazio alle connessioni degli amministratori della società con i vertici mafiosi (causa del provvedimento di P.S.) , tra cui, per l'appunto, i Grande Aracri, i Muto ed i Sarcone . In essa informativa tanto Nicolino , quanto i di lui fratelli Carmine, Gianluigi e Sarcone Grande Giuseppe venivano esplicitamente definiti come "pluripregiudicati". Non può a tal proposito dimenticarsi che la vicenda in questione non si era risolta in breve tempo poiché l'interdittiva iniziale era stata annullata una prima volta dal TAR ed in seguito, una volta riemessa, veniva confermata , con tanto di conseguenti emanazioni e revoche dei provvedimenti di sospensiva dell'appalto da parte del Consiglio Provinciale e correlato clamore : Pagliani infatti , facendo del caso un proprio cavallo di battaglia politico contro la Masini, si era scagliato ripetutamente anche in Consiglio provinciale contro la predetta, proprio e specificamente per prendere le difese della azienda in questione ¹⁷¹⁶ (secondo il Pagliani ingiustamente discriminata rispetto ad altre), non potendo pertanto ignorare quanto riportato dalle carte che costituivano la ragione delle sospensive di appalto deliberate dalla Provincia stessa.

Ecco allora che appare decisamente inverosimile – con buona pace dei contrari rilievi difensivi - che egli potesse non conoscere l'identità e lo spessore criminale del Sarcone ed i collegamenti (emersi pubblicamente ed in più e diverse vicende) del predetto con la famiglia Grande Aracri.

Ma altrettanto inattendibile è la versione secondo cui al Pagliani erano sconosciuti anche tutti gli altri consociati, alcuni dei quali partecipavano già al primo incontro del 2 marzo. Era

¹⁷¹⁴ cfr deposizione Cataliotti aff. 23 "...*Non era noto, era stranoto ... mi scusi eh, adesso ... o vogliam far le vergini eee*"

... *no, non si può mica dire una cosa del genere*"

¹⁷¹⁵ vedi in Atti Tribunale- CD/DVD- Faldone 102- CD 18

¹⁷¹⁶ cfr dichiarazioni Masini al P.M.

l'imputato personalmente a rendere di contro evidente non solo di sapere perfettamente chi si sarebbe trovato davanti, ma addirittura di essere amico di alcuni di loro - "io sono amico di Antonio (Muto), di Alfonso (Paolini) e di Pasquale (Brescia)"¹⁷¹⁷ - .

Di Diletto (capocordata e portavoce degli autotrasportatori da lui condotti alla cena) si parlava chiaramente nei servizi giornalistici e televisivi (nazionali e non) del 20, 21 e 26 febbraio 2012, che tanta fibrillazione e clamore avevano suscitato all'interno del sodalizio e nella provincia; ed in tali servizi il predetto veniva descritto come braccio destro della famiglia Grande Aracri.

E che Colacino Michele , comprovatamente presente alla cena del 21 marzo (per quanto rilevato dai servizi di OCP) fosse stato sottoposto a misura interdittiva antimafia non poteva non essere a conoscenza del Pagliani, posto che secondo quanto ricordato dalla teste Arcuri nel corso della cena agli *Antichi Sapori* il Colacino era intervenuto a lungo con vibrante (ed esagerate) proteste contro l'interdittiva che lo aveva colpito: ed essendo la teste seduta a fianco del Pagliani appare quanto meno fortemente improbabile che tali esternazioni potessero essere udite dall'una e non dall'altro (anche perché implicitamente a lui rivolte, in quanto portavoce del gruppo).

Infondata in fatto è poi la considerazione difensiva secondo cui i soggetti citati dal Pagliani erano tanto insospettabili da essere ordinariamente frequentati dal Questore dell'epoca: come correttamente rilevato dal P.G. in udienza, infatti, il Questore di Reggio Emilia dal 2010 al 2014 era Savi Domenico, che non aveva alcuna frequentazione con i personaggi in questione, ma si era solo recato qualche volta a cenare nel ristorante di Brescia, salvo poi interrompere ben presto anche tale abitudine, tanto da suscitare le proteste dell'imputato¹⁷¹⁸.

Risulta d'altronde anche *aliunde* confermato il pregresso rapporto di conoscenza del Pagliani con parte del gruppo cutrese: secondo quanto riferito anche dal teste Cataliotti Liborio ai P.M. in data 6/5/15 , Paolini aveva già organizzato la campagna elettorale del Pagliani alle regionali del 2010, così come le campagne successive (ed il Paolini non esitava infatti a suggerire il nome di Pagliani come sponda politica del gruppo). La conferma della veridicità delle dichiarazioni del teste si rinviene esaminando le agende sequestrate presso lo studio professionale del Pagliani: in quella del 2010 si rinvennero infatti numerose annotazioni circa appuntamenti con Paolini (nel corso di tutto il 2010), con Brescia, e circa una cena (verosimilmente preelettorale) con il gruppo dei cutresi (alla data del 6/3/10 si legge : "*cena cutresi don Papi*")¹⁷¹⁹. E sempre secondo quanto sostenuto dal Cataliotti - in certa misura confermato sul punto dal teste Immovilli Cristian¹⁷²⁰ - non era peraltro

¹⁷¹⁷ Vds prog. nr. 11834 RIT 1781/11 , conversazione del 2 marzo tra Paolini e Muto in Vol. A all. 34

¹⁷¹⁸ Il Questore che aveva avuto contatti con i Muto e Paolini era invece il Questore Gallo , in servizio dal 2004 al 2008, ovvero molti anni prima.

¹⁷¹⁹ vedi nota CC. Fiorenzuola D'Arda n.70-2-11-1 dell'11/2/15, Parte 2^, aff.7

¹⁷²⁰ cfr dichiarazioni rese ai Carabinieri in data 25/5/15

la prima volta che il politico veniva "portato in cielo" dai voti dei calabresi: oltre alla vittoria riportata (successivamente alla cena del 6/3/10) alle elezioni regionali del 2010 dal candidato del centrodestra Filippi sponsorizzato dall'imputato, al congresso provinciale del PDL del dicembre 2011 il Cataliotti stesso, candidato favorito alla carica di coordinatore provinciale, veniva battuto clamorosamente dalla candidata presentata dal Pagliani in virtù di un numero sproporzionato di nuovi iscritti (1700, 1800 tessere in più rispetto ai precedenti congressi), tutti apparentemente di provenienza calabrese, tra i quali risaltavano i nomi di taluni degli odierni imputati (come i Muto)¹⁷²¹, nomi che il Cataliotti già all'epoca aveva giudicato poco limpidi. E- lo si ricorda una volta di più- anche il nome dei Muto compariva frequentemente, così come quello di Sarcone, nelle relazioni, negli studi e sulle pagine di giornale del tempo.

Ma quand'anche non si volesse dare credito (in ossequio ai dubbi avanzati dalla difesa nella memoria in atti) alle dichiarazioni di un teste che peraltro non appariva incorrere in alcuna contraddizione intrinseca, ed anzi risultava in più passi confermato estrinsecamente, è comunque del tutto palese sulla base dei rilievi già evidenziati l'infondatezza dell'assunto difensivo alla stregua del quale l'imputato non conosceva né poteva conoscere l'identità delle persone che avrebbe incontrato al *meeting* del 2 marzo ed alla cena del 21 marzo 2012 (inconsapevolezza peraltro proclamata in modo affatto contraddittorio dal Pagliani stesso in sede di consiglio provinciale del 4 e 18 ottobre 2012¹⁷²²), né la caratura criminale dei propri interlocutori ed il fatto (peraltro proclamato anche in sua presenza) che quanto meno parte degli stessi fossero stati attinti da provvedimenti interdittivi antimafia: di fatto, già il giorno successivo alla cena in questione era lo stesso collega del Pagliani, Sarzi Amadé (parimenti presente al convivio) a renderlo edotto¹⁷²³ della connotazione criminale di gente da lui notata la sera prima, ed in particolare del Sarcone. E se pure la difesa cercava di tradurre la conversazione in atti in senso favorevole all'imputato, anche ad un primo ascolto della telefonata stessa emerge chiaramente che il Pagliani non ignorava affatto di chi stesse parlando il collega nel momento in cui lo informava che la sera precedente c'era "della gente che a me non piaceva", né cadeva dalle nuvole apprendendo che in particolare chi lo preoccupava era il Sarcone; al primo commento del Sarzi Amadé, infatti, il Pagliani non si affrettava a chiedere a chi l'amico si riferisse, ma immediatamente concordava con un chiarissimo:

¹⁷²¹ "(...) Io mi sentivo fortissimo come candidato perché l'appoggio di Comunione e Liberazione, dell'Onorevole Merenzio Barbieri, invece del tutto sorprendentemente questi in un botto depositarono 1700/1800 tessere oltre le nostre allora io dissi: "ma chi sono questi qui? Ma com'è possibile? E andai a vedere sti nomi e dissi "ma questa qui non è mica Forza Italia, questa qui è la comunità calabrese ee ... con nomi ..."

¹⁷²² Vedi verbali in atti: il Pagliani, invero, in tale sede iniziava asserendo di conoscere solo 5 o 6 persone di quelle intervenute alla cena del 21 marzo, ed immediatamente dopo sosteneva di non conoscerne nessuna neanche fisicamente

¹⁷²³ Vds prog. nr. 488 RIT 664/12 in Vol. A all. 62

*“lo so, lo so”*¹⁷²⁴. Neppure può ritenersi sintomo di inconsapevolezza il fatto che - dopo avere discusso di come muoversi contro il Presidente della Camera di Commercio, e se servirsi o meno del partito per dare battaglia¹⁷²⁵ - alla ribadita affermazione del Sarzi Amadé sul fatto che *“quella gente lì (...) a me non piacciono.. a me non piacciono”* Pagliani chiedesse *“chi sono?”*, evidentemente attendendosi una lista di nominativi, posto che il collega aveva parlato al plurale. Di contro al suo interlocutore bastava pronunciare un solo nome - *“Mah, Sarcone ad esempio”* - senza altre specifiche o spiegazioni circa le ragioni della propria antipatia, per fare intendere all'imputato di chi stesse parlando con l'accenno a *“quella gente lì”*: il Pagliani, di fatto, non chiedeva ulteriori delucidazioni circa l'identità, o l'effettiva presenza del Sarcone alla cena, come in effetti sarebbe stato logico se non lo avesse effettivamente conosciuto o riconosciuto (se pure incongruo a fronte del precedente comprovato incontro del 2 marzo con il predetto). Ma neppure l'imputato indagava minimamente circa le caratteristiche del Sarcone che lo rendevano tanto pericoloso agli occhi del suo interlocutore, o in ordine alla pluralità di persone che non piacevano al Sarzi Amadé e delle quali il nome del Sarcone rappresentava evidentemente l'epitome¹⁷²⁶, né riferiva al collega di avere già avuto modo di incontrare in un più ristretto circolo l'oggetto delle sue preoccupazioni. Una reazione, quindi, che denuncia la consapevolezza da parte del Pagliani dell'identità dei commensali con cui si era seduto la sera precedente e delle loro matrici operative.

Certo è che nonostante l'imputato avesse (in modo palese sin dal primo meeting del 2 marzo, ma comunque affatto indiscutibilmente dal 22 marzo 2012) piena consapevolezza della identità e personalità criminale degli interlocutori presentatigli dal Paolini¹⁷²⁷ (se non altro per l'avviso datogli dal Sarzi Amadé, così come dalla Arcuri¹⁷²⁸ e dal collega di partito Rocco Gualtieri la sera precedente), ciò non gli impediva comunque di rivolgersi nuovamente al Paolini stesso per impetrare il supporto elettorale dei cutresi nelle elezioni di Campegine del primi di aprile 2012¹⁷²⁹, così iniziando (come efficacemente descritto dal P.M.) a raccogliere i benefici dell'accordo siglato in marzo. E' ben vero che in tale circostanza l'aiuto dei calabresi si rivelava insufficiente per fare vincere la lista appoggiata dal Pagliani, anche se va rimarcato che nell'arco di pochissimi giorni

¹⁷²⁴ SARZI AMADE' *“(...)... poi un'altra cosa... io l'altra sera...”* PAGLIANI: *“sì”* SARZI AMADE' *“c'era della gente che a me non piaceva...”* PAGLIANI: *“eh lo so' lo so'...”* SARZI AMADE' *“ecco ecco... da quella gente lì... e non so' se hai notato che io non ho detto un cazzo... eh.”* PAGLIANI: *“sì...”*

¹⁷²⁵ PAGLIANI: *“ma noi lo usiamo il PDL? cioè lo usiamo il PDL per...”* SARZI AMADE' *“ma il PDL lo usi dopo! prima fai la manovra che attacchi tutto pesantemente”* PAGLIANI: *“sì.sì...”*

¹⁷²⁶ (...) *“Sarcone ad esempio, quella gente lì, a me non piace.. non piace proprio per niente.. e... ma no, ma non è che.. è gente che.. cioè.. io non.. non mi piacciono..”*

¹⁷²⁷ giova ricordare come in sede di perquisizione presso lo studio professionale del Pagliani venissero rinvenuti i carichi pendenti relativi ai Muto e fogli di carta a lui intestata con i nomi di Mesiano e Muto: cfr nota CC. Fiorenzuola D'Arda n. 70-2-11-1 dell'11/2/15

¹⁷²⁸ cfr deposizione della Arcuri al P.M. in data 17/10/12, aff.39 e 56

¹⁷²⁹ Vds prog. 13301 RIT1781/11 in Vol. A all. 34: PAGLIANI: *“a Campegine noi abbiamo qualcuno?”* PAOLINI: *“sì.. e sì, troviamo qualcuno sì sì sì”*

riusciva comunque a fargli raccogliere le firme necessarie a presentare di punto in bianco un proprio candidato alle elezioni ; è tuttavia altrettanto innegabile che l'imputato non dimostrava remora alcuna a rivolgersi comunque a soggetti comprovatamente in odore di mafia ed a lui noti come tali, che gli avevano promesso , in caso si fosse impegnato a far loro da portavoce , di fargli *"un sacco di pubblicità. E quindi sai quanti voti puoi raccogliere?"*. E giova a tal proposito ricordare che secondo la Cassazione *"integra la fattispecie di concorso esterno in associazione mafiosa la condotta con cui un esponente politico in cambio dell'ottenimento di voti per sè e per altri familiari impegnati in competizioni elettorali, consenta alla consorteria mafiosa di conseguire illecitamente, in modo diretto e indiretto, la gestione o, comunque, il controllo di attività economico-politiche"*¹⁷³⁰.

Si sostiene tuttavia (in sentenza, ed ancor di più da parte della difesa) che anche a voler tutto concedere in ordine alle emergenze sin qui illustrate, non sarebbe comunque minimamente certo che il Pagliani avesse dato per la sua parte alcuna esecuzione al patto .

Ritiene di contro la Corte che dagli atti si evinca prova del contrario, ancorché sulla base di elementi e di argomenti non totalmente coincidenti con quelli indicati nell'appello del P.M .

Ed invero: è certo che già nei giorni immediatamente successivi alla cena presso il ristorante del Brescia (e cioè il 28 marzo), il Pagliani chiedeva ed otteneva un appuntamento dal senatore Berselli *"con Rocco Gualtieri, per una questione molto importante, il nostro consigliere sai della comunità calabrese, consigliere comunale di Reggio, io dovrei quando puoi, quando hai tempo, rubarti cinque minuti a Bologna"*¹⁷³¹ : appuntamento (cui veniva dato concretamente seguito il 2 aprile 2012) nel corso del quale secondo la difesa si discuteva di un problema di sdemanializzazione di un terreno che interessava il Gualtieri ¹⁷³² e secondo l'Accusa si parlava invece proprio del problema delle interdittive iniquamente emesse ai danni dei cutresi , così come infine ricordato (pur tra varie titubanze e dietro molteplici richieste del P.M.) dal Berselli stesso¹⁷³³. Ora, al di là della contraddittorietà e della non totale affidabilità degli elementi addotti dalle parti sull'oggetto dell'appuntamento, il pur labile ricordo del senatore appare decisamente verosimile, sia per lo

¹⁷³⁰ cfr Sez. 6, Sentenza n. 44667 del 12/05/2016 Ud. (dep. 24/10/2016) Rv. 268680 Presidente: Ippolito F. Estensore: Ricciarelli M. Relatore: Ricciarelli M. Imputato: P.G. in proc. Camarda e altri. P.M. Mazzotta G.

¹⁷³¹ Vds prog. nr. 1232 RIT 664/12 in Vol. A all. 62

¹⁷³² di proprietà della società di cui era socio il padre del predetto ; peraltro appare anomalo che il Gualtieri stesso non avesse partecipato alla riunione su tale tema preparatoria all'incontro con il senatore, così come emergente dalle intercettazioni in atti

¹⁷³³ vedi pagina 49 trascrizione integrale esame del 6/5/15 :*"Allora, io le posso dire che scavando in questa memoria sì, mi sembra di non escludere che mi sia stata rappresentata una situazione di persecutoria del prefetto di Reggio Emilia nei confronti di qualcuno (...).Adesso che ci penso, non gli ho dato più importanza a 'sta cosa, non mi ricordavo neanche del colloquio avvenuto col mio studio, però sì credo che l'oggetto fosse le misure interdittive, sì, e che mi furono rappresentate come, diciamo, adottate nei confronti di persone che non c'entravano nulla e che avevano soltanto la colpa di essere calabresi. Una cosa del genere, questo sì, e mi sentirei di potere dire che c'è stato questo colloquio che aveva per oggetto questa cosa"*.

specifico riferimento alla comunità calabrese operato dal Pagliani nella richiesta di appuntamento (specificazione che non aveva alcun apprezzabile aggancio logico con il problema della sdemanializzazione), sia (e soprattutto) a fronte di quanto esplicitamente e pubblicamente dichiarato in prima persona da Sarcone Nicolino nell'intervista al Resto del Carlino da lui rilasciata il 3/2/13 ("*...Ci ha detto che poteva fare qualcosa, che poteva parlare con persone a livello nazionale ...*"¹⁷³⁴). Vero è, peraltro, che non si rinviene in atti la prova del fatto che il tentativo del Pagliani di interessare un livello politico più elevato alla difesa dei cutresi sottoposti ad interdittiva avesse poi raggiunto effetti concreti, ovvero un intervento effettivo del Berselli a livello amministrativo: non risulta invero che egli avesse contattato il Prefetto (evenienza recisamente negata dal teste) o direttamente il Ministro dell'Interno (possibilità ritenuta più probabile dal Berselli, ma tuttavia rimasta priva di riscontri).

Era ancora la difesa a sottolineare come dopo la prima fase di rapporti tra membri del sodalizio ed il Pagliani si verificasse comunque la cessazione definitiva di qualsivoglia accordo ipoteticamente siglato negli incontri del 2 e 22 marzo, dovendosi qualificare come meramente autodifensivi gli interventi successivamente compiuti dall'imputato, con ciò venendo a mancare totalmente l'efficacia causale dell'apporto richiesto dalla Cassazione per ritenere sussistente il concorso esterno in associazione mafiosa.

Ora, è bene rilevare che dopo le elezioni di Campegine e l'incontro con il Berselli non venivano effettivamente registrati per un certo periodo (circa un mese) ulteriori contatti tra i cutresi ed il politico emiliano, se pure è vero che in tale fase neppure si verificavano eventi (non allegati da alcuno) che necessitassero di un particolare supporto politico per il gruppo calabro-emiliano, e che le indagini erano rivolte a tutt'altro ambito dell'organizzazione criminosa (con una maggiore attenzione agli episodi di estorsione ed ai fatti di Sorbolo contestati in rubrica sub capi 10- 84).

Ciononostante si rinvencono in atti una serie di telefonate effettuate da Muto Antonio al Pagliani, in cui il primo, compulsato da presso dal Sarcone, richiamava l'imputato agli accordi precedentemente raggiunti strappandogli la promessa di un nuovo incontro ¹⁷³⁵ - ¹⁷³⁶, a testimonianza del fatto che il patto stretto a marzo veniva ritenuto da ambo le parti ancora del tutto

¹⁷³⁴ Nell'intervista citata il Sarcone rispondeva così ad una domanda sul perché Pagliani fosse stato invitato alla cena del 21 marzo 2012: "*Si è messo una mano sul cuore ed è venuto ad ascoltare i nostri problemi. Ci ha detto che poteva fare qualcosa, che poteva parlare con persone a livello nazionale*"

¹⁷³⁵ Vds prog. nr. 1343 RIT 667/12 in Vol A all. 62 : il 09.05.2012 Muto Antonio contattava senza esito il politico; il Pagliani non risponde al telefono ma a telefono aperto viene registrato il commento stizzito di Sarcone Nicolino circa il fatto di non aver avuto più notizie dal politico a seguito degli accordi presi negli ultimi due summit di marzo : "*possiamo sapere cosa dobbiamo fare, ci vediamo, andiamo avanti, di che morte dobbiamo morire...parlano parlano alle serate, parlate...domani...INC...non lo vedi più...pausa...anche perchè...*"

¹⁷³⁶ Vds Prog. nr. 7851 RIT 664/12 in Vol A all. 62 ; Vds. Prog nr. 1390 RIT 667/12 in Vol A all. 65 : Muto riesce a contattare il Pagliani il giorno successivo, se pure il predetto, al momento impegnato, lo richiamerà poche ore dopo per parlare con più calma

valido ed operativo. E' pur vero che non vi è prova che tale nuova riunione si sia effettivamente tenuta - ancorché la cessazione avvenuta entro pochi giorni delle operazioni di intercettazione sull'utenza del Pagliani (il 21.05.2012) e su quella del Paolini (il 10.06.2012) abbia evidentemente ostacolato la ricerca dei relativi riscontri- ; è tuttavia altrettanto incontestabile che non appena il sodalizio avvertiva , per la seconda volta nell'arco di pochi mesi, la necessità di un appoggio politico contro il Prefetto e l'amministrazione locale, non esitava a rivolgersi nuovamente al Pagliani.

Di fatto i contatti tra i componenti della cosca ed il politico emiliano riprendevano con incontrovertibile chiarezza nel momento in cui una nuova serie di interdittive emesse dal Prefetto nei confronti di Muto, Iaquina, Brescia e Paolini (con decreti del 5/7/12) scatenavano una notevole agitazione all'interno del gruppo: dalle informative richieste ai CC. sul Colacino (per approntare le proprie controdeduzioni alla di lui istanza di sospensiva contro l'interdittiva del febbraio precedente) il Prefetto apprendeva infatti della cena del 21 marzo al ristorante "Antichi Sapori", quando insieme al predetto si trovavano anche i tre fratelli Sarcone (Nicolino, Gianluigi, Sarcone Grande Giuseppe) , Diletto Alfonso, Muto Antonio (cl. 55), Floro Vito Gianni, Brescia Pasquale, Paolini Alfonso, Iaquina Giuseppe e Brescia Giuseppe. Sulla notizia di tale sospetta frequentazione , che si riteneva escludere il requisito morale di cui all'art. 43 TULPS, si basavano i nuovi decreti interdittivi nei confronti di alcuni dei partecipanti al segnalato incontro muniti di autorizzazione di polizia alla detenzione e/o al porto di armi, con conseguente revoca delle stesse.

Paolini informava immediatamente dell'accaduto il Sarcone¹⁷³⁷ , che si affrettava a dirgli di contattare Pagliani , lamentando il fatto che li avesse "abbandonati"¹⁷³⁸ . La sera dello stesso giorno, di fatto, Sarcone richiamava il Paolini ¹⁷³⁹ dicendogli che voleva un appuntamento con il Pagliani, il quale comunque, anche lasciando stare l'appoggio politico ("**non c'entra niente ne politico e ne niente! da avvocato!**"), li avrebbe dovuti seguire come avvocato ("**così con lui**

¹⁷³⁷ Telefonata nr.2340 del 12/7/2012 (RIT 188/12).

¹⁷³⁸ Sarcone : "**E chiama a quello chiama a quel coso la...chiama a quello...e gli dici...ma come cazzo dobbiamo fare qui...ma tu c'hai abbandonati pure...come dobbiamo fare?!?(...) Si stanno spaventando per quello..**" Paolini:- "**Nooo...c'è anche un problema nel partito...stanno creando problema nel partito...me l'ha spiegato un attimo..ma non a livello dei "nostri"...tra loro...ma lo chiamiamo e facciamo...organizziamo di nuovo se no davvero questo...**" Sarcone:- "**E c'era pure mio fratello?!?"** Paolini:" **No Peppe non c'era!...Gianluigi!...Gianluigi: "e quand'era questo giorno?!"** e Gianluì...**qualche giorno siamo stati!...o quel giorno che c'era PAGLIANI e quei cornuti c'hanno presi a tutti la...**"

¹⁷³⁹ Tel. nr. 2355 del 12/7/2012 (R.I.T.188/12): Sarcone:" **ma dimmi una cosa?! ma siccome mi sono informato e dobbiamo trovare ad una persona di qua... (...) e secondo me proprio a lui chiamiamo! a questo qua, come si chiama?! a quest'avvocato a Giuseppe...** Paolini:" **PAGLIANI?!"** Sarcone:"**eh! perché ci deve dare un appuntamento da avvocato....non c'entra niente ne politico e ne niente! da avvocato! così con lui risparmiamo anche qualche soldo no!?"** Paolini : "**e glielo diciamo! ma lui non è penale è lo stesso?"** Sarcone:"**e va be a noi un appuntamento ci deve dare! noi vogliamo andare noi, almeno io!, voglio andare la a parlarci se per lui è possibile!"** Paolini:" **penso di sì! pensi di sì! lo chiamo dai!"** Sarcone:" **PENSO CHE FA UNA LETTERA.... non lo so che deve fare a titolo informativo**" Paolini:" **e.....e lo facciamo non ci sono problemi!"** Sarcone: "**però io voglio andare! voglio andare perché non sono belle cose e a me....**"

risparmiamo anche qualche soldo”), ed avrebbe dovuto fare **“una lettera (...) a titolo informativo”**. E di fatto dalle annotazioni rilevate sulla agenda del Pagliani¹⁷⁴⁰ e dalle intercettazioni in atti¹⁷⁴¹ si comprendeva che Sarcone Nicolino e Paolini Alfonso avevano effettivamente ottenuto un appuntamento dal predetto¹⁷⁴² e si erano poi recati insieme, il 18/7/2012, nello studio del politico, venendo ricevuti dal collaboratore di studio dello stesso, dott. Libero D’Incecco. I dubbi avanzati dal P.M. in sede di requisitoria di I° grado circa l’assunto difensivo secondo cui il Pagliani non si era affatto incontrato in tale circostanza con i due coimputati appaiono in effetti suggestivi, laddove sembra strano che il titolare dello studio affidasse una pratica delicata (peraltro di interesse per soggetti da lui sempre trattati con reverenza) ad un praticante privo della necessaria legittimazione, che per di più nella deposizione resa dichiarava di avere studiato l’interdittiva ed i precedenti penali del Sarcone, il quale tuttavia non era stato minimamente attinto dal provvedimento prefettizio¹⁷⁴³.

Vero è che i quattro interdetti venivano infine seguiti nella fase dei ricorsi al TAR non già dallo studio Pagliani – giova invero ricordare che il predetto esercitava quasi esclusivamente come civilista- bensì dagli avvocati Sarzi Amadé (quanto a Paolini, Iaquina e Brescia) e Bertoi (quanto a Muto). E’ altrettanto pacifico, tuttavia, che ai ricorsi in questione veniva allegata una dichiarazione redatta il 30/7/12 e sottoscritta dell’imputato¹⁷⁴⁴, nonché controfirmata dalla Arcuri, in cui il predetto dava atto del fatto che la cena del 21 Marzo 2012 che aveva generato i provvedimenti interdittivi era da ritenersi tutt’altro che sospetta, essendo un ritrovo aperto a tutti ed avendovi egli stesso partecipato come invitato insieme ad altri rappresentanti del partito ed alla giornalista Trovato, nel medesimo luogo ove peraltro egli aveva precedentemente organizzato cene del partito insieme al senatore Berselli e per parlare, tra l’altro, della crisi economica che aveva

¹⁷⁴⁰ ove, alla data del 17 luglio, figurava l’annotazione **“11:30 Libero/Sarcone 392/0504980, che è il numero telefonico di Sarcone Nicolino**, redatta verosimilmente dal Pagliani medesimo (la scrittura sulla agenda sembra corrispondere ad altre annotazioni scritte dall’avvocato)

¹⁷⁴¹ vedi trascrizioni nella nota dei carabinieri di Parma del 12/6/2015 in Vol. 137. Cfr in particolare n. 2610 RIT 188/2012

¹⁷⁴² Vedi progr. 2610 RIT 188/2012 del 16 luglio 2012 : Libero D’Incecco telefona a Sarcone al numero annotato in agenda per posticipare l’appuntamento ed a titolo di premessa afferma : **“(…) allora, il collega Pagliani aveva fissato un appuntamento per domani mattina ore 11:30”**,

¹⁷⁴³ **“Mi consegnarono il provvedimento prefettizio sia Sarcone che Paolini e se ben ricordo del casellario giudiziario i carichi pendenti di Sarcone, che ricordo essere abbastanza corposo (...) presi visione del provvedimento che entrambi mi consegnarono e se ben ricordo, del casellario giudiziario”**

¹⁷⁴⁴ vedi sub faldone 64, Rif.524-525 **“Io, Giuseppe Pagliani, nato a Reggio Emilia eccetera, nel mio ruolo di capogruppo PDL in provincia e vicecoordinatore vicario del Popolo della Libertà provinciale la sera del 2 marzo 2012 sono stato invitato insieme ai colleghi Rocco Gualtieri e dalla collega avvocato Caterina Arcuri, consigliere di circoscrizione eccetera, ad una cena nel ristorante Antichi Sapori di Gaida, dove già avevo organizzato l’anno prima una cena elettorale alla presenza del senatore Filippo Berselli della commissione giustizia del Senato della Repubblica. Alla serata hanno partecipato tante persone sopraggiunte alla spicciolata, in quanto argomento dell’incontro era la grave crisi dell’edilizia delle imprese meridionali operanti sul territorio reggiano in rapporto con il sistema creditizio e le gravi esternazioni che la presidente della provincia Sonia Masini, mia concorrente, aveva rilasciato ai giornalisti nei giorni precedenti. Ospite della serata era anche la giornalista Isabella trovato di Tele Tricolore . La partecipazione all’incontro era libera e ciascun partecipante che si è intrattenuto a cena ha provveduto a pagare il proprio conto. L’incontro è durato circa 2 ore ”.**

colpito il settore dell'edilizia e dei trasporti, oltre che delle "gravi esternazioni" rilasciate pubblicamente poco tempo prima dal Presidente della Provincia. Dichiarazioni nelle quali, peraltro, la Masini si era comprovatamente limitata ad incoraggiare i cutresi onesti a non tacere ed a ribellarsi alla 'ndrangheta.

Nel corpo dei ricorsi, (scritti da due differenti difensori) si leggeva di contro che la cena era stata organizzata dal Pagliani personalmente: indicazione che il Sarzi si affrettava a correggere in seguito alle proteste del politico con altra dichiarazione da lui scritta, spiegando nelle sommarie informazioni testimoniali rese ai P.M. in data 6/11/12 che probabilmente aveva male interpretato le indicazioni fornitegli dal Brescia sulla cena. Resta da chiedersi (in sintonia con le contestazioni mosse dal P.M. al teste) come potessero due diversi avvocati (il Sarzi da una parte il Bertoi dall'altra) avere contemporaneamente frainteso nella medesima maniera e sulla stessa circostanza il racconto di clienti diversi, recatisi da loro separatamente, che in ambedue i casi avevano riferito lo stesso particolare.

Sembra altresì interessante osservare come la dichiarazione scritta del Pagliani allegata ai ricorsi degli interdetti richiamasse molto quella "lettera" che Sarcone già venti giorni prima (in data 12 luglio) aveva premesso telefonicamente al Paolini sarebbe stato necessario richiedere al politico. Si sottolinea peraltro in particolare che nel fascicolo delle interdittive e nei decreti prefettizi risultava indicata come ragione della misura la contemporanea presenza alla cena del 21 marzo di più soggetti sospetti del gruppo cutrese, ma non veniva mai in alcun modo fatto cenno alla presenza del Pagliani all'evento; né men che meno ciò risultava dai giornali, che ancora nulla sapevano della vicenda. Ecco allora che alla data della presentazione dei ricorsi (primi di agosto del 2012) **l'imputato non avrebbe ancora avuto ragione alcuna di assumere pubblicamente una posizione di autotutela**, protestando per iscritto la genuinità della propria condotta ed una finalità specchiata della serata; di contro è palese (ed emerge anche dalle pur caute dichiarazioni del teste Sarzi Amadé) che la dichiarazione rilasciata dal Pagliani **gli era stata richiesta e veniva da lui effettuata esclusivamente allo scopo di supportare i ricorsi degli interdetti**, come peraltro già anticipatamente indicatogli dal Sarcone il precedente 12 luglio ("*penso che fa una lettera...a titolo informativo*").

La dichiarazione autografa che Pagliani rendeva da allegare ai ricorsi e che poi ribadirà in tutte le interviste e lettere pubblicate sui giornali nei mesi di settembre, ottobre e novembre 2012 e nelle posizioni in consiglio provinciale in quel periodo, è del tutto coerente con la versione sostenuta sia antecedentemente, sia successivamente da tutti i sodali: versione che ben più che autodifensiva per il politico, appare chiaramente promozionale del teorema ideato dal gruppo mafioso e degli interessi del sodalizio, propugnando l'assoluta onestà ed estraneità a logiche

malavitose degli imprenditori cutresi- vittime di una crisi del lavoro creata ai loro specifici danni – ed al contempo attaccando in modo gratuito ed estremamente significativo la Presidente della Provincia , che veniva accusata di “*gravi esternazioni*” sol perché aveva invitato la comunità calabrese della zona a rompere con certe abitudini omertose . Non vi è dubbio che già tale missiva presentava ampia valenza ed idoneità rafforzativa delle tesi dei sodali (autodifensive ed offensive nei confronti delle istituzioni) .

Ma vi è di più : il 10 ottobre 2012 andava in onda su Telereggio , nella trasmissione “*Poke Balle*”, una intervista effettuata dal giornalista Gibertini (altro partecipe esterno) al Pagliani ed – in una finestra all’interno della stessa- a Sarcone Gianluigi . Ai fini della corretta valutazione di tale evento giornalistico , è assolutamente fondamentale visionare integralmente il programma: solo in tal modo si può apprezzare in modo chiaro il totale asservimento del mezzo televisivo (e dei suoi protagonisti) al teorema della cosca.

E’ intanto palese che la serata era stata progettata per farne emergere un messaggio unico ed armonico da parte del politico compiacente e del giornalista colluso ,entrambi palesemente adesivi alle esternazioni del rappresentante della cosca. L’intervista (corredata di telefonate predisposte a tavolino che esaltavano l’onestà del Pagliani e rilevavano la deviazione delle autorità pubbliche) non valeva invero solo a fornire all’imputato una occasione per rispondere agli attacchi mediatici e politici recentemente subiti per la sua partecipazione alla cena del 21 marzo : il Pagliani non si limitava infatti a ribadire la propria tesi (politicamente autodifensiva) del complotto ordito contro di lui dalla opposizione e dalla stampa , ma aderiva in maniera pedissequa alla rappresentazione dei fatti ideata dal sodalizio cutrese alcuni mesi addietro e peraltro espressa nel corso della medesima trasmissione da Sarcone Gianluigi, secondo cui la divulgazione della notizia della cena del 21 marzo era l’ennesimo strumento utilizzato dalla Masini (e da altre oscure Forze del luogo asservite agli interessi delle grandi cooperative locali) contro di lui e contro la parte onesta dell’imprenditoria calabrese per escluderli dalla geografia politica ed economica della provincia. Analoga teoria era invero già stata espressa da Colacino Michele nel precedenti mesi di aprile, dallo stesso Sarcone Gianluigi (in una lettera a Libero) nel mese di Luglio 2012 ed ancora da entrambi i fratelli Sarcone nell’ottobre 2012 e nel febbraio 2013. Ma i sodali – come chiaramente esplicitato dal Paolini nelle sue prime telefonate al Pagliani (più sopra richiamate) - avevano assoluta necessità di un “*cavallo*” politico che veicolasse e conferisse dignità e credibilità al loro attacco politico-mediatico. Ed ecco che Pagliani consentiva loro di entrare di diritto nel dibattito televisivo e giornalistico sulle decisioni pubbliche . Non solo : è verosimile che negando (falsamente, come già si è visto) che nel corso della cena del 21 marzo si fosse discusso delle interdittive emanate dal Prefetto il Pagliani non avesse altro scopo che quello di difendersi. E’ tuttavia innegabile che egli apportò anche un fattivo

(ed inevitabilmente consapevole) contributo agli scopi del sodalizio partecipando ad una trasmissione nella quale, in parte centrale, veniva trasmessa una lunga intervista ad uno dei protagonisti della cosca 'ndraghetista oggi in esame, con ampio spazio per il predetto di esprimere non tanto e non solo le proprie idee, bensì di insinuare nell'opinione pubblica dubbi e convinzioni coerenti con la costruzione teorica ideata dal sodalizio già mesi prima: venivano così concretamente sminuiti il ruolo e le caratteristiche mafiose dei sodali, per sostituirci la definizione soggettiva di attori della illegalità con quella di vittime della protervia delle Pubbliche Autorità e delle "cooperative rosse"; venivano parimenti reinterpretati i legittimi sistemi di lotta alla criminalità organizzata utilizzati dal Prefetto quali strumenti erroneamente applicati e faziosi, abusando dei quali era sufficiente partecipare ad un funerale o ad una cena per essere sospettati di collusione con la 'ndrangheta.

Il Pagliani non poteva certamente più ignorare a questo punto che i cutresi da lui frequentati e con cui si era trovato anche a cena erano sospettati di contiguità ad associazione mafiosa, che diversi di loro erano stati interdetti per tale motivo ed alcuni anche già condannati per reati correlati alla esistenza della associazione stessa, ed altresì che né i Sarcone, né Colacino, né Brescia, né Paolini, né Muto erano vittime delle grandi cooperative. Tuttavia egli non batteva ciglio alla presenza ed alle dichiarazioni del fratello del boss calabro-emiliano (peraltro esso stesso pregiudicato) che accusava il Prefetto di errata applicazione delle misure interdittive, strumento che si asseriva essere stato dolosamente utilizzato dalle Pubbliche Autorità per favorire le grandi cooperative locali e vessare i poveri ed onesti lavoratori calabresi. Ben si guardava il politico dal dissociarsi da tali assunti in una trasmissione televisiva che veniva peraltro presentata inizialmente come spazio lasciato al Pagliani stesso per dare la propria versione circa la cena del 21 marzo. Né l'imputato tentava in alcun modo di smentire Sarcone sulle molte falsità dal predetto enunciate in corso di intervista, ed anzi ne completava e ribadiva gli assunti in una sorta di controcanto che amplificava la portata del dichiarato di entrambi, facendo così anche da cassa di risonanza alla tesi del sodalizio cui Sarcone dava voce. L'imputato non difendeva in tal modo solo se stesso, ma forniva anche piena ragione e legittimazione alla presenza di Sarcone Gianluigi in una televisione in cui solo pochi mesi prima il medesimo aveva minacciato il giornalista Franzini, e che pertanto ben difficilmente gli avrebbe concesso diversamente lo spazio per parlare.

Né si può in alcun modo sostenere che Pagliani fosse all'oscuro della partecipazione del coimputato alla trasmissione e della costruzione della serata nel modo indicato: egli era infatti stato specificamente interpellato dal Gibertini già nei giorni precedenti alla sua intervista per preparare

insieme l'evento giornalistico¹⁷⁴⁵, così come poi confermato dallo stesso Gibertini in sede di esame¹⁷⁴⁶; e dalla stessa tipologia di domande e risposte che anticipavano e seguivano l'intervista a Sarcone, l'imputato evidenziava totale consapevolezza delle dichiarazioni che il predetto avrebbe reso, ratificando anzi con la propria presenza e le proprie dichiarazioni la veridicità dei di lui assunti.

Peraltro, con buona pace dell'apparente condivisione ed apprezzamento che il Pagliani esprimeva nei confronti dell'operato del Prefetto, in tutte le interviste e gli interventi giornalistici da lui effettuati nel periodo in esame egli si affannava a ribadire che una interdittiva, per essere correttamente emessa, deve essere supportata da "*elementi di prova di colpevolezza*": affermazione che, oltre a risultare palesemente errata (errore difficilmente concepibile da parte di un avvocato), veniva ad aderire totalmente alle capziose esternazioni di Sarcone Gianluigi nel corso della trasmissione "Poke Balle", fornendo pubblica conferma alle stesse e maggiore forza esterna ai sodali, in quanto proveniente da un esperto (un avvocato, oltre che un importante esponente politico della Provincia) che ben doveva sapere di cosa si stava parlando e che aveva titolo e legittimazione per farlo.

Ed allora sulla base di quanto sin qui argomentato può affermarsi che il Pagliani non solo conosceva una parte significativa dei sodali, la caratura e caratteristica criminale dei medesimi e l'ideazione da parte degli stessi di un progetto di attacco politico-mediatico alle massime autorità locali, ma aveva dato il proprio assenso al programma dei predetti di ribellarsi contro le misure interdittive emanate nei loro confronti dal Prefetto ed agli articoli giornalistici che rappresentavano i sintomi dell'infiltrazione mafiosa in provincia, contribuendo efficacemente per la propria parte a sdoganare pubblicamente la tesi del gruppo volta a delegittimare il Prefetto, il Presidente della Provincia ed i giornali che evidenziavano e sanzionavano la presenza della 'ndrangheta nella zona. Egli costituiva un tassello essenziale per l'esecuzione del programma criminale del sodalizio operante in Emilia ("*abbiamo bisogno di te, se no qua troviamo un altro cavallo*") , cui forniva effettivamente e concretamente una cooperazione ben precisa, efficace e consapevole: programma che per l'appunto prevedeva, tra l'altro, una infiltrazione progressiva e silente nel tessuto economico della regione, nei gangli vitali dell'organizzazione pubblica e nelle coscienze della collettività, operando per tacitare eventuali notizie che potessero suscitare timori e reazioni, cercando di contrabbandare la natura criminosa delle proprie operazioni come lecita attività

¹⁷⁴⁵ cfr ambientale del 6/10/12 sull'auto del Gibertini, in quel momento in compagnia di Costi Omar: "*Ci vediamo lunedì, l'8, che la studiamo. Però sai, il format tu lo conosci, alle 23:30, sul ring, eccetera, sei in diretta, attento che facciamo 35 mila come audience (...). Bisogna prepararsi, eccetera però se vuoi ci vediamo un attimo prima, tu lunedì o martedì mi dici, vieni ad Arceto che vengo, Okay?*".

¹⁷⁴⁶ dove il giornalista ricordava anche le finte telefonate di supporto al Pagliani, precostituite a tavolino

imprescindibile, e di spacciare le doverose azioni preventive del Prefetto e del Presidente della Provincia per persecuzione discriminatoria asservita agli interessi economici delle grandi cooperative locali. Alla divulgazione di tale tesi al contempo autodifensiva ed offensiva ed alla legittimazione pubblica dei sodali il Pagliani contribuiva sia con la dichiarazione autografa rilasciata in difesa di coloro che erano colpiti da interdittive, sia con le proprie ripetute esternazioni pubbliche, sia con la propria stessa presenza in televisione in coppia con uno dei rappresentanti locali della cosca. L'eventuale intento di autotutela che verosimilmente animava comunque il Pagliani (ancorché non in tutti gli eventi sin qui riassunti), poteva anche contemplare un attacco politico alla Presidente della Provincia, ma certo non necessitava di prese di posizione da parte sua che fornivano oggettivamente ai correi supporto difensivo, visibilità e legittimazione pubblica, strumenti di attacco alle Istituzioni, tale per cui lo stesso Prefetto De Miro comprendeva chiaramente che Pagliani si era fatto "portavoce" della cosca, divenendone la sponda politica e l'appoggio pubblico. Come si è già rilevato l'accordo politico/mafioso deve tendere a creare un rafforzamento del sodalizio; per ottenere ciò non era tuttavia necessario che l'azione congiunta del politico con i sodali avesse cagionato concrete difficoltà al Prefetto¹⁷⁴⁷, ancorché ciò sia oggettivamente avvenuto. Era invero la stessa dott. De Miro a riferire nelle dichiarazioni rese al P.M. in indagini, che la vicenda, una volta emersa la notizia della cena del 21 marzo, le aveva cagionato turbamento, nausea e sconforto¹⁷⁴⁸. Ed era lo stesso Pagliani a rendersi conto della potenza dell'esito raggiunto, posto che al Gibertini dichiarava "Guarda che questa vicenda mi ha consacrato indiscutibilmente come il capo del centro"¹⁷⁴⁹.

Ritiene conseguentemente la Corte di riformare integralmente la pronuncia assolutoria di 1° grado, condannando Pagliani Giuseppe per il reato di partecipazione esterna ad associazione mafiosa ascrittogli al capo 6) alla pena finale di anni 4 di reclusione, previa concessione delle attenuanti generiche prevalenti sulle contestate aggravanti in ragione del fatto che la gravità del dolo è ridotta (posto che comunque l'imputato aveva anche intenti autodifensivi e politici), così calcolata: p.b. anni 7, ridotta per la prevalenza ad anni 6, ridotta di 1/3 per il rito. Segue per legge la condanna dell'imputato alla misura di sicurezza della libertà vigilata per la durata di anni uno ed alla interdizione dai pubblici uffici per la durata di anni cinque. Il Pagliani va infine condannato al pagamento delle spese processuali per entrambi i gradi del giudizio.

¹⁷⁴⁷ cfr per tutte Sez. 5, *Sentenza n. 44466 del 17/07/2012 Cc. (dep. 14/11/2012) Rv. 254059*

¹⁷⁴⁸ "Ma come dire, ma... devo dire, sulla vicenda della cena mi è presa una sorta... che mi deve credere, Procuratore proprio di nausea. Perché proprio se devo essere sincera non prestavo più attenzione, perché per me, siciliana, mi sembrava essere tornata indietro di 40 anni. Cioè, quando mai in Sicilia un politico se ne sarebbe andato a cena con un capomafia? Ma comunque sia, parlare con gente che è destinataria di interdittive e comunque dove ci sono dei pregiudicati di spessore. Ma io in Sicilia non l'ho mai visto, e quindi mi è presa davvero la nausea, mi sono sentita sconfortata, ecco"

¹⁷⁴⁹ ambientale n.653, RIT 174/12

41. PALERMO ALESSANDRO

Palermo Alessandro è stato giudicato dal Tribunale di Bologna per avere, in concorso con Gualtieri Antonio e Tattini Roberta, perpetrato una estorsione, pluriaggravata dalla presenza di più persone, anche appartenenti ad associazione di stampo mafioso, ulteriormente aggravata ai sensi dell'art. 7 della legge n. 203/1991, ai danni dell'imprenditore Maffioletti Fabrizio (**capo 79**), nonché per avere, sempre in concorso col Gualtieri e con la Tattini, emesso due fatture da parte della società Ediltetti s.r.l. nei confronti della società Metalma s.r.l. relative ad operazioni inesistenti, fatture finalizzate a giustificare la dazione di denaro avvenuta a seguito dell'estorsione contestata al capo precedente (**capo 80**).

Mentre il Gualtieri e la Tattini sono stati condannati per il delitto di estorsione e, il solo Gualtieri, per la falsa fatturazione, Palermo Alessandro è stato invece assolto da entrambi i reati per non aver commesso il fatto, ma l'assoluzione è stata appellata dal Pubblico Ministero.

Per una esposizione più completa della vicenda si rimanda alle pagine 453-492 della sentenza appellata.

In estrema sintesi, il primo giudice ha accertato che Tattini Roberta, nel giugno 2011, presentò a Gualtieri Antonio - il quale era alla ricerca di imprese da coinvolgere nel progetto relativo al c.d. parco eolico di Cutro - l'imprenditore bergamasco Maffioletti Fabrizio, titolare della società Metalma s.r.l., azienda che si trovava all'epoca già in difficoltà finanziaria. Dopo alcuni incontri il Gualtieri, informatosi sullo stato di salute dell'azienda, si attivava per recuperare un credito di € 270.000,00 vantato da Metalma s.r.l. nei confronti della società Postel s.p.a. di Roma. Questa società aveva sospeso il pagamento dovuto a Metalma s.r.l. per via della mancata presentazione del Documento Unico di Regolarità contributiva (DURC). Incaricato dal Gualtieri, il consulente Palermo Alessandro riuscì a sbloccare la situazione, raccogliendo, con la collaborazione della Tattini e dello stesso Maffioletti, la documentazione che richiedeva la Postel s.p.a. L'adempimento da parte di quest'ultima fu ottenuto autorizzando la debitrice a trattenersi l'importo di € 22.000,00 dovuto all'I.N.P.S. e quindi a versare a Metalma s.r.l. soltanto il residuo di € 258.000,00.¹⁷⁵⁰ Dopo il primo bonifico della Postel s.p.a., avvenuto il 21/12/2011, il Gualtieri estorse al Maffioletti, a titolo di acconto sul compenso di € 40.000,00 preteso per l'attività di recupero, la somma di € 10.000,00. A giustificazione dell'incasso illecito il Gualtieri emise la fattura n. 9 indicante una causale completamente inventata. Giunto, nel marzo successivo, il

¹⁷⁵⁰ Cfr. l'intercettazione telefonica tra Palermo e Gualtieri registrata il 06/12/2011 n. 12140 a pag. 1759 dell'Informativa dei Carabinieri di Fiorenzuola D'Arda 07/05/2013, faldone 26.

bonifico a saldo della Postel s.p.a., il Maffioletti consegnava alla Tattini la somma di € 5.000,00 e al Gualtieri l'ulteriore somma di € 19.500,00.

1.- I motivi di appello

Il Pubblico Ministero non ha condiviso la conclusione del primo giudice laddove ha ritenuto assente nell'imputato la consapevolezza dell'azione minatoria condotta dal Gualtieri verso il Maffioletti.

Ciò contrasterebbe con la familiarità di rapporto e con la lunga collaborazione professionale del commercialista con tanti appartenenti alla 'ndrangheta e soprattutto con Gualtieri, del quale conosceva benissimo la storia professionale nel settore del recupero crediti.

Sul fatto che il Palermo fosse un professionista a servizio di molti 'ndranghetisti ha riferito anche Giglio Giuseppe, che lo ha paragonato alla figura del Clausi Donato Agostino¹⁷⁵¹.

Il Palermo, pertanto, non avrebbe potuto ignorare la situazione che costituiva la premessa dell'azione del Gualtieri, non essendo questi socio del Maffioletti.

2.- Motivi della decisione

All'udienza del 21/06/2017 il Procuratore Generale ha chiesto la conferma della decisione assolutoria osservando come l'appello del Pubblico Ministero implichi, in definitiva, una responsabilità "da contesto". Anche le rivelazioni del collaboratore di giustizia Giglio Giuseppe non avrebbero aggiunto elementi sufficienti a fondare una sentenza di condanna.

Stante l'assenza di una formale rinuncia all'appello si impone comunque l'assolvimento del dovere di motivazione.

La Corte ritiene di dover confermare il giudizio assolutorio, in pieno accordo con le conclusioni oralmente rese in appello dalla Pubblica Accusa.

Il primo giudice ha correttamente rilevato come non emerga dagli elementi acquisiti prova alcuna del fatto che l'imputato avesse partecipato ad attività minatorie esercitate nei confronti del Maffioletti avendo egli, nella vicenda in esame, svolto esclusivamente l'incarico di interessarsi del pagamento Postel integrando la documentazione mancante, attività per la quale venne retribuito.

Dalla nuova escussione del Maffioletti e dalle informazioni raccolte dal dirigente POSTEL Mencaroni Massimo non sono emersi elementi idonei e sufficienti a configurare un concorso dell'imputato nell'estorsione in contestazione.

¹⁷⁵¹ Nell'interrogatorio del 29/06/2016 il collaboratore Giglio Giuseppe ha dichiarato che "Sì, ultimamente stava operando al nord. Dopo che Muto lo ha portato là, ha iniziato con MUTO a conoscere, diciamo, vari soggetti, quindi... So che ultimamente stava frequentando Ediletto pure, PALERMO. E più o meno fa lo stesso lavoro che fa DINO CLAUSI, né più e né meno".

Indubbiamente risulta inquietante il contenuto della telefonata intercorsa il 20/06/2011 tra l'imputato e Gualtieri Antonio nella quale il Palermo mostra piena consapevolezza delle regole interne alla 'ndrangheta relative al cosiddetto "fiore" e cioè alla percentuale del valore di un business da destinare alla *cassa comune della famiglia*¹⁷⁵²; allo stesso modo la partecipazione del Palermo ad un evento di particolare significato per le strategie della cosca, quale la cena del 21/3/12¹⁷⁵³ induceva il primo giudice a ritenere di "una certa opacità" la figura del Palermo. Vero è, peraltro, che una tale valutazione non può essere sufficiente a fondare – se non in forza di un argomento fallace secondo cui l'imputato *non poteva non sapere* – un giudizio di colpevolezza al di là di ogni ragionevole dubbio con riferimento alle due fattispecie specificamente contestategli.

¹⁷⁵² La telefonata ha ad oggetto la trattativa per la vendita di appartamenti costruiti dalla Rizzo Costruzioni Spa, di Rizzo Antonio, di cui si interessò Belvedere Albino senza informare la "famiglia". Cfr. l'Informativa finale *Light in Darkness* pp. 59-60. Ecco il punto di interesse: "GUALTIERI ANTONIO«...Cioè qui a Reggio Emilia devono capire che se si prende un pò di roba dalla Rizzo (Rizzo Costruzioni Generali spa ndr), un pò di roba deve venire alla famiglia punto. Allora chi entra in queste cordate devono capire che c'è la famiglia in mezzo. PALERMO ALESSANDRO: sì sì ma questo va bene per carità", Vds prog. nr. 1107 RIT 1573/11 in Vol. A all. 17.

¹⁷⁵³ Si vedano, sul punto, le posizioni di Pagliani Giuseppe, Gibertini Marco, Colacino Michele, Sarcone Nicolino.

42. PALLONE GIUSEPPE

Pallone Giuseppe è stato condannato in primo grado alla pena finale di anni 5 mesi 10 di reclusione ed € 3.000 di multa per avere concorso nel reimpiego dei proventi della associazione mafiosa Grande Aracri e dell'associazione mafiosa emiliana di cui al capo 1) di imputazione tramite la predisposizione di impianti societari e l'utilizzazione di società messe a disposizione da Falbo Francesco, finalizzate all'investimento nell'attività economica consistita in interventi edilizi siti nel comune di Sorbolo (PR), Vicomero(PR) e Reggiolo (PR) (**capo 83**), per avere concorso nel delitto di estorsione in danno di Falbo Francesco, che veniva costretto a cedere le quote e a dimettersi dagli incarichi di amministratore delle società che operavano nell'intervento edilizio di Sorbolo, a cedere crediti vantati ed immobili posseduti dalle proprie imprese (**capo 84**).

Contestualmente veniva assolto dal reato di partecipazione all'associazione di stampo mafioso di cui al **capo 1**), per non avere commesso il fatto e da quelli di intestazione fittizia a Oppido Raffaele di un immobile realizzato nel cantiere di Sorbolo (**capo 85 bis**) nonchè di intestazione fittizia a Vaccari Olmes di parte delle quote societarie della PILOTTA srl (**capo 86**), per carenza dell'elemento soggettivo.

La pena era determinata ritenendo la continuazione tra i reati e considerando più grave quello di estorsione pluriaggravata di cui al capo 84), per cui veniva stabilita la pena base di anni 6 e mesi 8 di reclusione ed € 2.000 di multa, aumentata ex art. 63 co. 4 c.p. ad anni 8 di reclusione e € 3.000 di multa, aumentata per l'aggravante di cui all'art. 112 co. 1 n. 1 c.p. ad anni 8, mesi 3 di reclusione e € 3.300 di multa, aumentata ex art. 81 cpv. ad anni 8, mesi 9 di reclusione e € 4.500 di multa, ridotta di un terzo per il rito.

Ai sensi degli artt. 28 e ss. c.p. , era anche applicata la pena accessoria dell'interdizione in perpetuo dai pubblici uffici e della interdizione legale durante la pena.

Il primo giudice trattava le vicende afferenti i singoli capi di imputazione alle pagine della sentenza appellata da 507 a 619 per i capi 83) e 84) e per i capi 85bis) e 86) e da 1218 a 1242 e 1291 quanto al capo 1), ai quali si rimanda per una esposizione dettagliata delle vicende, facendo rinvio inoltre ai capitoli introduttivi della presente motivazione relativi all'associazione emiliana ed all'Affare Sorbolo.

In estrema sintesi, il GIP bolognese riteneva dimostrata la responsabilità del Pallone per i delitti relativi al c.d. "affare Sorbolo", in base al quadro probatorio emerso dagli esiti della complessa e minuziosa attività investigativa svolta dai militari del RONI Comando Provinciale Carabinieri di Modena mediante intercettazioni telefoniche ed ambientali, servizi di o.c.p., accertamenti bancari, perquisizioni e sequestri ed assunzione informazioni (compendiata alle pagg.

1000 e ss. della informativa 12/6/2013), da cui emergeva come lo stesso avesse fatto ingresso nella vicenda assumendo consapevolmente il ruolo di "faccia pulita" del socio occulto Cappa Salvatore, a sua volta terminale dei finanziamenti mafiosi nell'affare provenienti dalla cosca cutrese tramite Villirillo Romolo.

Non riteneva invece che gli elementi acquisiti fossero sufficientemente significativi ai fini della prova della sua intraneità alla congrega emiliana, né della sussistenza dell'elemento soggettivo richiesto per la integrazione dei delitti di trasferimento fraudolento dei valori mediante fittizie intestazioni di cui ai capi 85 bis) e 86) c.p.

Avverso tale decisione proponevano appello sia la difesa dell'imputato che i pubblici ministeri della DDA di Bologna.

1.- I motivi di appello

a) l'imputato ha proposto appello avanzando preliminarmente richieste di rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale ex art. 603 c.p.p., che hanno formato oggetto delle ordinanze di questa Corte del 6 e del 13/5/2017 sopra richiamate, cui si fa rinvio, deducendo nel merito:

a1) in relazione al capo 83), la insussistenza del fatto e comunque l'assenza di responsabilità dell'appellante, in quanto:

- Pallone non era un imprenditore mafioso. Si trattava di persona incensurata che era stata coinvolta nell'affare Sorbolo dallo stesso Falbo, stante la sua capacità economica che lo rendeva un socio appetibile con cui ripartire il rischio d'impresa.

Ed era stato Pallone a chiedere a Cappa di entrare nell'affare Sorbolo e non viceversa. Né Cappa era mai stato considerato un imprenditore mafioso.

- La richiesta dell'arbitrato mafioso, che aveva visto la presenza di Diletto Alfonso e di Sarcone Nicolino, peraltro assolti dal primo giudice, era stata sollecitata dallo stesso Falbo e subito dagli altri soci.

- La *querelle* tra i soci attorno all'affare Sorbolo era sorta per questioni economiche, rispetto alle quali la cosca cutrese non era stata in alcun modo coinvolta. La conferma di questo assunto si aveva anche per via logica: non risultando plausibile che la cosca, ritenuta disporre di flussi finanziari illimitati, non avesse approfittato della possibilità di ripulire milioni di euro immettendo denaro sporco nell'attività economica di Sorbolo. Al contrario, le intercettazioni davano conto della difficoltà di Villirillo Romolo a reperire le risorse finanziarie richieste dal Cappa.

- Parimenti priva di plausibilità era da ritenere la circostanza che i tre assegni dell'importo complessivo di € 250.000,00 consegnati dal Cappa, il quale li aveva ricevuti dal

Villirillo, costituissero la prova dell'immissione di denaro della cosca, in quanto la 'ndrangheta non si sarebbe mai avvalsa di una banca di Cutro, facendo mancare persino la provvista agli assegni emessi.

La stessa intercettazione telefonica richiamata dal GUP in sentenza in cui Cappa con Gullà faceva riferimento "ai soldi di Romolo" al quale aveva detto "30/40 mila euro al mese li guadagni" era stata interpretata in modo non convincente e tradotta da soggetti che non conoscevano il dialetto calabrese.

In ogni caso, se pure dalle telefonate emergevano rapporti di dare/avere tra Cappa e Villirillo, i colloqui non contenevano alcun riferimento alla provenienza del denaro dalla cosca. Si trattava in realtà di denaro del Cappa, proveniente dalla vendita di un capannone e custodito dal Villirillo.

Cappa era stato anche richiesto dal boss di Cutro di rendere conto dei rapporti con Villirillo, ad ulteriore dimostrazione del fatto che la cosca non aveva impiegato alcuna risorsa economica nell'affare Sorbolo.

a2) in relazione al capo 84), la insussistenza del fatto e comunque l'assenza di responsabilità dell'appellante, in quanto:

- la ricostruzione dei fatti operata dal primo giudice in sentenza era stata mutuata dalla versione fornita all'Ufficio di Procura da Falbo Francesco, senza che fosse stato effettuato un rigoroso vaglio critico delle sue dichiarazioni, pur trattandosi di coimputato e pur essendo emerso che lo stesso aveva agito con scaltrezza.

In realtà era Falbo l'iniziatore e il *dominus* incontrastato dell'affare Sorbolo, amministratore di tutte le società che avevano intrapreso l'affare. Egli, dopo aver acquistato a prezzo irrisorio un'enorme area agricola, poco tempo dopo divenuta edificabile, amministrava i 12 milioni di euro ottenuti dalle banche in base alle garanzie anche degli altri soci Giglio Giuseppe e Pallone.

- Il Falbo aveva poi amministrato male le società guardando soltanto al proprio tornaconto, come attestava anche l'emblematico episodio dell'illegittimo accollo alle società GEA e K1 dei debiti della Sorbolo Costruzioni (interamente riconducibile al Falbo) verso i fornitori, con la promessa mai mantenuta di un finanziamento proveniente dalla Barclays.

Eloquente era in proposito il contenuto della conversazione telefonica n. 3414 del 3/3/2011 in cui Giglio parlando con Clausi gli spiegava che Falbo aveva un indebitamento con la Sorbolo di 3 o 4 milioni di euro perchè aveva incassato i soldi delle società senza pagare i fornitori, procedendo anche a girare una parte dei debiti verso i fornitori alla K1.

Né poteva ritenersi, come aveva fatto il GUP, che i dissidi tra i soci fossero sorti per i problemi economici di Sorbolo srl derivanti dalla crisi del mercato immobiliare, poiché risultava

dagli atti del fallimento che K1 avesse pagato tutti i lavori realizzati dalla Sorbolo, versando addirittura 450 mila euro per lavori non effettuati.

Significativa anche la cessione di due terreni liberi da ipoteche dalla GEA alla Tanya, con intestazione formale alla moglie Aiello Marianna, all'insaputa degli altri soci, a seguito di un'assemblea il cui verbale recava soltanto la firma della segretaria personale del Falbo, il quale doveva essere considerato "spogliatore" piuttosto che "spogliato", avendo provveduto a versare il prezzo pagato a GEA nelle casse della Sorbolo Costruzioni.

- Per questi motivi, e per scongiurare il fallimento che il Falbo -consigliato dal suo amministratore Capretti-, stava per chiedere, Giglio aveva rivendicato l'opportunità di un cambio di amministrazione. Ed era stato individuato Cappa Salvatore come soggetto che sarebbe subentrato in tale ruolo al Falbo in quanto il Cappa godeva della fiducia degli altri soci ed era già socio di fatto.

- La cessione delle quote effettuata in data 11/3/2011 in favore del cognato Aiello corrispondeva poi ad un interesse del Falbo derivante dall'imminente fallimento della Sorbolo srl con pericolo per i beni personali dal Falbo.

Del resto, si trattava di cessioni di quote, prima al cognato poi agli altri soci, da ritenersi fittizie, in quanto operate con un preciso patto di retrocessione. Lo aveva spiegato lo stesso Falbo nel memoriale allegato al verbale di interrogatorio del 25/01/2014.

Né poteva ipotizzarsi che gli autori dell'invio al Falbo della busta contenente i 4 proiettili potessero essere l'imputato, il Cappa e il Giglio posto che il trasferimento delle quote al cognato Aiello era già stata decisa un mese prima. Lo stesso GUP aveva parzialmente riconosciuto che *"la decisione del Falbo non è il frutto di una coazione assoluta"*.

Emblematica per la effettiva comprensione dei ruoli svolti dai soci nella vicenda era poi la telefonata n. 6698 del 6/6/2012 tra Cappa e Gerace, in cui gli stessi parlavano dell'incontro avvenuto presso il dott. Muzzioli e delle minacce da parte di Falbo nei confronti del Cappa, nonché delle richieste di Falbo di riprendere il comando assoluto della società

- Non sussistevano neanche le altre estorsioni denunciate dal Falbo, in quanto la cessione del credito per l'acquisto di un terreno da GEA a Tanya era stata volontaria e giustificata nell'ambito dei rapporti in essere tra le parti.

Né emergevano elementi a sostegno dell'accusa secondo cui Giglio aveva imposto al Falbo di assegnare lavori e forniture a ditte compiacenti.

Quanto alla rinuncia al credito di 167.000 euro vantato nei confronti di Pallone, la stessa era da ricondurre alla compensazione di un pregresso debito di Falbo nei confronti di Giglio.

Inverosimile ed indimostrata era poi l'accusa della pretesa del pagamento della somma di 100 mila euro da parte di Cappa e di Pallone.

Falbo mentiva anche riguardo alla vicenda della cessione delle quote della società Pilotta.

- Era inoltre evidenziato che il Falbo era egli stesso coimputato e che pertanto il giudice di prime cure non avrebbe potuto accontentarsi delle sue dichiarazioni, ma avrebbe dovuto valutarne l'attendibilità soggettiva e indicarne i riscontri oggettivi.

Si trattava in ogni caso di dichiarazioni rese da soggetto interessato, il quale aveva deciso di rivolgersi all'autorità giudiziaria dopo aver vanamente tentato di esercitare sugli altri soci il *metus* mafioso, con l'intervento di Diletto Alfonso e Sarcone Nicolino; circostanza peraltro non riferita dal Falbo nelle prime dichiarazioni di denuncia ai carabinieri.

Per tali motivi le dichiarazioni del Falbo non potevano essere utilizzate ai fini della prova.

a3) in subordine, venivano dedotte le seguenti doglianze:

- Era eccepita la insussistenza dell'aggravante di cui all'art. 7 della legge 203/1991 in quanto l'agevolazione della cosca cutrese era da ritenersi smentita dai diffusi sospetti nei confronti del Villirillo circa suoi possibili investimenti nell'affare Sorbolo di soldi indebitamente sottratti alla cosca.

Inoltre i rappresentanti della cosca emiliana, Diletto e Sarcone, erano stati assolti per la loro estraneità all'affare da entrambi i reati di cui ai capi 83) e 84).

- Veniva inoltre contestata l'insufficienza della motivazione in ordine al mancato riconoscimento delle attenuanti generiche e all'elevata pena irrogata.

a4) in data 12/4/2017 la difesa depositava nuovi motivi ex art. 585 comma 4 c.p.p., deducendo che:

- Il tenore di svariate intercettazioni telefoniche successive all'estromissione formale di Falbo dalle società K1 e GEA, mostrava che quest'ultimo continuava a mantenere rapporti con gli altri soci in un clima non certo minaccioso né intimidatorio, a dimostrazione della assunzione di tali decisioni in assenza di costrizione da parte degli altri soci. Del resto, emergeva anche che dopo la formale fuoriuscita dalle società il Falbo continuasse di fatto a gestirle con gli altri soci.

- L'inattendibilità del Falbo era ulteriormente confermata dal fatto che lo stesso non aveva riferito agli inquirenti che il 06/06/2012 era stata organizzata una riunione dal Commercialista Dott. Muzzioli per ritrasferire le quote del Giglio e del Pallone, nella misura del 33,33%, in capo al Falbo, il quale non aveva accettato poiché pretendeva di rientrare nel 33,34% delle quote, in modo che gli fosse consentito il potere di veto.

Tale circostanza, oltre ad emergere dall'informativa dei Carabinieri di Modena in data 08/06/2015 era confermata dallo stesso Falbo nella deposizione resa all'udienza dibattimentale del 17/01/2017 davanti al Tribunale di Reggio Emilia.

b) il Pubblico Ministero ha presentato appello avverso l'assoluzione dai reati di cui ai capi 1), 85 bis) e 86) di imputazione, deducendo:

b1) In relazione al capo 1) sub 22, relativo alla condotta di partecipazione all'associazione di stampo mafioso:

- Che emergevano plurime evidenze del fatto che il Pallone aveva preso parte all'operazione immobiliare di Sorbolo, fornendo - in ragione della sua professionalità - un efficace contributo al rafforzamento delle capacità operative del sodalizio criminale, nella piena consapevolezza, palesata da diversi indici rivelatori, della illecita provenienza degli investimenti.

Si trattava infatti di un'operazione organizzata da Salvatore Cappa, del quale Pallone era stretto collaboratore, e di cui eseguiva le direttive.

- In particolare, l'imputato, su richiesta di Cappa, si era prestato a ricevere somme di denaro provenienti da Cutro attraverso autisti di autobus compiacenti, aveva partecipato ai summit nei quali erano presenti i capi dell'associazione emiliana e si era reso protagonista dell'operazione di cessione fittizia delle quote della Pilotta s.r.l. al prestanome Vaccari Olmes.

Egli era poi risultato essere strettamente legato a Cappa Salvatore e a Villirillo Romolo nell'affare di maggior peso economico registrato in Emilia.

- In definitiva, il Pallone, si era posto al servizio dell'organizzazione criminale essendo a conoscenza che nella complessa operazione sarebbero affluiti capitali di provenienza delittuosa.

b2)-in relazione al capo 85 bis), di intestazione fittizia di appartamento, aggravato dall'art.7 1.203/91 ed a quello di cui al capo 86, di intestazione fittizia di quote societarie de La Pilotta Srl, aggravato dall'art.7 1.203/91:

- che i danti causa delle due operazioni erano sempre personaggi che avevano subito indagini e si trovavano pertanto in condizioni di poter subire l'applicazione di una misura di prevenzione, circostanza nota e voluta anche dagli aventi causa.

- Sussisteva inoltre la finalità di aiutare terzi, anche concorrenti dei danti causa, a commettere il delitto di reimpiego, pure ritenuto sussistente dal GUP, che non aveva tuttavia collegato le due condotte, anche in forza dell'errata interpretazione dell'art. 12 *quinqüies* esposta alle pagine 511 e 201 della sentenza appellata, da cui emergeva la valorizzazione soltanto di uno - il fine di sottrarsi alla misura di prevenzione - dei due stati soggettivi finalistici considerati dalla norma, omettendo di valorizzare l'altro fine, quello di agevolare la commissione dei reati di cui agli artt. 648, 648 bis e 648 ter c.p.

- Il giudice di prime cure aveva poi errato nell'escludere la compatibilità tra il dolo specifico di cui all'art. 12 *quinqüies* con altre finalità concorrenti quali primariamente quella fiscale.

c) presentavano appello anche le parti civili CGIL Emilia Romagna, CISL Emilia Romagna, UIL Emilia Romagna, Camera del Lavoro CGIL di Reggio Emilia e Camera del Lavoro CGIL di Modena, contestando il mancato riconoscimento del risarcimento del danno in relazione sia alla sussistenza di un'associazione di stampo mafioso di cui al capo 1) sia all'estorsione pluriaggravata di cui al capo 84) per la condotta riguardante la costrizione all'assunzione di due operai presso la Sorbolo Costruzioni s.r.l., operai appositamente segnalati da un soggetto affiliato alle cosche isolitane, avendo il primo giudice ritenuto provato il danno con esclusivo riferimento al delitto di intermediazione illecita nel lavoro cui all'art. 603 bis c.p. (Capo 90).

L'appello non conteneva però una specifica doglianza per l'assoluzione di Pallone dal capo 1), con conseguente riferimento dell'impugnazione soltanto alla mancata condanna al risarcimento dei danni dell'imputato, ritenuto responsabile del reato contestato al capo 84).

2.-I motivi della decisione

La Corte non ritiene fondati i motivi di appello proposti dalle parti nei termini sopra esposti, con conseguente conferma della sentenza impugnata.

2-a1) e a2)- Gli elementi che riconducono l' "affare Sorbolo" ad una operazione gestita dalla associazione emiliana, finalizzata principalmente al reimpiego di capitali della cosca madre di Cutro sono già stati esposti nel capitolo introduttivo dedicato a tale vicenda.

In quella sede è stato anche messo in luce il rapporto di stretta contiguità alla cosca cutrese ed alla locale emiliana sia del Pallone Giuseppe che del Falbo Francesco.

Del resto, contrariamente a quanto dedotto dalla difesa, come evidenziato nel suddetto capitolo introduttivo e nella trattazione delle posizioni del Cappa Salvatore e del Villirillo Romolo, era emersa palese l'intraneità all'associazione emiliana di questi ultimi, i quali avevano fatto ingresso nell'affare Sorbolo in concomitanza e grazie allo schermo operato dal Pallone, che si era messo a disposizione dei due associati.

Stanti tali premesse, assolutamente prive di rilievo, oltre che contraddittorie tra loro, risultano le deduzioni difensive facenti leva sul fatto che l'ingresso del Pallone nell'affare fosse stato richiesto dal Falbo e che fosse stato sempre il Falbo a sollecitare l'arbitrato mafioso che aveva visto la presenza di Diletto Alfonso e Sarcone Nicolino.

Come meglio specificato nel capitolo dedicato all'"affare Sorbolo", anche la Corte ha ritenuta evidente la forte contiguità (se non intraneità) del Falbo alla cosca, senza valutare tale circostanza incompatibile con la condotta estorsiva in suo danno.

In ogni caso, la vicinanza del Falbo ai vertici della congrega, quale più volte sottolineata dalla difesa, non deponeva certo a favore del Pallone, avendo lo stesso assunto di avere fatto ingresso nell'affare proprio su richiesta del primo.

Quanto alle altre doglianze inerenti la condotta di reimpiego, del tutto analoghe a quelle dedotte nell'atto di appello del correo Cappa, si rimanda, in generale, alle argomentazioni svolte nella trattazione della posizione di tale imputato.

Analogamente, in relazione ai motivi di appello (integrati da quelli nuovi depositati il 12/4/2017) con cui si contesta la sussistenza del delitto di estorsione in danno di Falbo Francesco, si richiamano le considerazioni già operate nei capitoli dedicati all' "affare Sorbolo" ed alla posizione di Cappa Salvatore e gli elementi di prova ivi esposti, che hanno evidenziato lo svolgimento da parte del Pallone di un ruolo di rilievo nella vicenda.

In particolare, si rammenta che Pallone conosceva da anni sia Villirillo Romolo che Cappa Salvatore¹⁷⁵⁴ ed aveva assunto la veste di schermo "pulito" dell'ingresso nell'affare di entrambi, con il Cappa che, in qualità di socio occulto aveva il compito di immettere il "nero" nelle società, ovvero la parte afferente la gestione dei capitali mafiosi, recapitati da Cutro tramite il Villirillo.

Nello specifico, l'appellante, nel novembre 2008 costituiva con Falbo Francesco la Medea Immobiliare srl, in cui faceva ingresso nel febbraio 2009 Tanya Costruzioni srl, amministrata da Clausi Agostino Donato e sempre nel febbraio 2009 entrava unitamente al Falbo ed a Giglio Giuseppe nelle compagini sociali di Gea Immobiliare srl, K1 srl e la Pilotta srl.

Pallone, inoltre, si incontrava personalmente con il Villirillo in un cantiere di Parma nel giugno 2011¹⁷⁵⁵.

Ed era sempre l'imputato, in data 11/3/2011, a diventare intestatario di quello 0,01% delle quote di K1 estorte a Falbo Francesco, che sarebbe stato escluso dai patti di retrocessione e che risultava fondamentale per acquisire il controllo sulle società dell'affare Sorbolo.

L'appellante si era inoltre direttamente avvantaggiato della rinuncia al credito di 167.000

¹⁷⁵⁴ Vds la vicenda delle elezioni di BERNINI Giovanni Paolo trattata dai Carabinieri di Fiorenzuola d'Arda nell'informativa "Light in darkness" (oggetto delle contestazioni formulate al BERNINI al capo 2 di imputazione) in cui risultava che Villirillo Romolo, attivatosi per la raccolta di voti in favore del politico, nella conversazione n. 28917 del 27/2/2007 (RIT 1125/06) afferma di aver contattato Pallone Giuseppe, il quale avrebbe portato da solo almeno 110 voti, ribadendo il successivo 30/3/2007 (conv. Nr. 34588 RIT 1125/06) " «...Franco LEPERA, che poi te lo dice, solo lui, personalmente gli ha raccolto 60 voti!...poi altri 35 glieli da Pallone...35...40...Altri...insomma fatti il conto ohi Piè, tra tutti noi e quelli che sono...un 180...200 voti al massimo!...».

¹⁷⁵⁵ Infatti, la mattina dell'11/6/2011, Cappa Salvatore, dopo essere "passato da Gualtieri" (dove incontrava Giglio), si accordava con Villirillo Romolo e con Pallone Giuseppe per vedersi a Parma, nei pressi di via Emilio Lepido nr. 56, dove Pallone aveva un cantiere noto al Villirillo. Quest'ultimo si presentava all'appuntamento con il Battaglia Pasquale, che esortava Cappa a fare presto, visti gli altri impegni presi dal Villirillo. Cappa non riusciva a presentarsi in tempo all'appuntamento, tanto che Villirillo Romolo (dopo aver incontrato il solo Pallone Giuseppe) gli riferiva di essere andato via, precisando di essere in possesso della ricevuta di pagamento rilasciata dal commercialista CLAUSI Agostino Donato. (come risulta dalle conversazioni intercettate: nr. 1478, 1483, 1486, 1487, 1490 dell'11/6/2011 (RIT 1454/2011),

euro vantato dal Falbo nei suoi confronti, anch'essa estorta a quest'ultimo in data 18/5/2011.

Il totale e consapevole coinvolgimento del Pallone nelle finalità illecite di reimpiego connesse all'operazione immobiliare di Sorbolo erano ulteriormente confermate dal fatto che lo stesso era colui che aveva tenuto personalmente i contatti con Grande Aracri Domenico, fratello di Nicolino¹⁷⁵⁶, nella delicata fase aperta dopo la richiesta di intervento dei vertici della cosca da parte di Falbo Francesco, facendosi latore dei messaggi del fratello del boss sia con Cappa che con Giglio.

Plurime erano infatti le conversazioni intercettate, dal 14/2/2012 in avanti, intercorse tra Pallone, Giglio e Cappa riguardanti l'interessamento del Grande Aracri Domenico alla vicenda di Sorbolo e la possibilità di ottenere un appoggio da parte dello stesso nei contrasti sorti tra tali soci ed il Falbo¹⁷⁵⁷, grazie al canale preferenziale con il fratello del boss cutrese vantato da Pallone in ragione della loro amicizia (*"eh mi ha chiamato... siccome siamo amici, mi ha chiamato e mi ha detto ..(inc).. insomma ci dobbiamo vedere.."*)¹⁷⁵⁸.

Pallone, pertanto, non solo accettava l'intervento nella vicenda dei vertici della cosca emiliana, partecipando alle riunioni (certamente a quella del 28/1/2012¹⁷⁵⁹) che si svolgevano tra i soci alla presenza di Sarcone Nicolino, Diletto Alfonso e Bolognino Michele, bensì accoglieva di buon grado l'interessamento dell'emissario cutrese Grande Aracri Domenico, di cui riconosceva l'autorevolezza e l'influenza sulle decisioni da assumere per la gestione dei contrasti sorti nell'

¹⁷⁵⁶ Indicato nelle conversazioni intercettate come "Mimmo", "l'avvocato", "Mimmo l'avvocato", la cui identificazione nel Grande Aracri Domenico era stata possibile grazie all'accertato riscontro della sua presenza in Emilia proprio nei giorni tra il 20 ed il 22 di marzo 2012 (Vds. servizio di o.c.p. dei Carabinieri di Fiorenzuola d'Arda del 20/3/2012 relativa all'incontro a Reggio Emilia nello studio Minervino tra Gualtieri Antonio, Tattini Roberta, Stefanelli Fulvio e Grande Aracri Domenico) durante i quali Pallone riferiva ai soci Giglio e Cappa di essere stato a colloquio con lui.

¹⁷⁵⁷ Vds, in particolare: le telefonate intercorse tra i tre in data 14/2/2012 (Telefonate nr. 5878 e 5886 -RIT 3069/2011 tra Cappa e Pallone e nr. 38222 -RIT 110/2011 tra Giglio e Pallone) nelle quali il Pallone informava gli altri due soci di essere stato contattato da Mimmo l'avvocato per un incontro *"per questo discorso qua"*, da ricondursi alla vicenda Sorbolo, in quanto immediatamente prima risultava che il Grande Aracri Domenico si trovava a colloquio con Falbo Francesco (Cfr. Telefonata nr. 1132, delle ore 15:25:33 del 14/2/2012 -RIT 3276/2011).

Ed inoltre: telefonata nr. 8870, delle ore 10:23:30 del 20/03/2012 (RIT 3069/2011), tra Cappa e Pallone, in cui quest'ultimo riferisce al primo che : *"L'avvocato se dà l'impegno lo mantiene"* e la successiva n. 8932 in cui Pallone ribadisce che ieri ha parlato con Mimmo e che gli ha riferito che dovrà mantenere l'impegno che ha promesso. Inoltre, Telefonata nr. 44278, delle ore 12:31:33 del 29/03/2012 (RIT 110/2011), in cui Pallone, con il telefono di Cappa, telefona a Giglio Giuseppe e gli dice che ha sentito Mimmo e che questi gli ha riferito che dopo essersi risentito con Muzzioli, è stato contattato da Franco (Falbo ndr) che risultava essere molto arrabbiato con lui. Giglio gli domanda perchè il Franco è arrabbiato con Mimmo e Pallone risponde che probabilmente è adirato poichè non gli stanno bene gli accordi che hanno preso loro con il medesimo Muzzioli. Giglio allora gli dice che quello che gli è stato scritto da Muzzioli (a Franco Falbo ndr) sono le stesse cose che si sono detti con Falbo, in presenza anche di Pasquale e Pino Vertinelli. Pallone conferma e aggiunge che il Mimmo ha riferito a Falbo che i suoi dubbi li dovrà indicare per iscritto, così cercheranno di trovare una soluzione. Giglio risponde che va bene. Pallone poi gli domanda se questa mattina lo ha sentito (Falbo ndr) e Giglio risponde di no e che lo contatterà ora per incontrarlo. Pallone risponde che va bene.

¹⁷⁵⁸ Telefonata nr. 38222, delle ore 16:48:36 del 14/2/2012 (RIT 110/2011), intercettata sull'utenza 393355734251 in uso a GIGLIO Giuseppe. Utenza chiamante 393926912919 (intestata a PACE CRISTINA), in uso a PALLONE Giuseppe.

¹⁷⁵⁹ Preceduta da una telefonata (nr. 4099, delle ore 17:37:56 del 24/1/2012 -RIT 3069/2011). in cui Pallone chiedeva a Cappa se avesse parlato con "chi di dovere", riferendosi ai vertici della 'ndrangheta reggiana, con successiva rassicurazione del Cappa: "Ho già parlato... (...) Quello là dice per voi lo sto facendo".

“affare Sorbolo”, tanto da fare affidamento su un intervento a favore della loro fazione piuttosto che del Falbo.

Trattasi di circostanze che, considerate unitamente a quelle sopra esposte, confermano definitivamente la consapevolezza dell'appellante che si trattasse di un affare della cosca emiliana, al quale era direttamente interessata quella cutrese, nonché la attiva e rilevante partecipazione del Pallone a tutte le fasi dell'operazione, compresa quella della dura reazione nei confronti del Falbo, accusato di slealtà dagli altri soci, culminata nella forzata spoliazione dello stesso.

2-a4) Parimenti infondate risultano le ulteriori argomentazioni svolte dalla difesa nei motivi aggiunti depositati il 12/4/2017, considerato che, l'atteggiamento conciliante mostrato dal Falbo nei confronti degli altri soci, anche dopo essere stato costretto agli atti di disposizione patrimoniale a lui sfavorevoli del marzo e del maggio 2011, come già esposto nel capitolo introduttivo sull' “affare Sorbolo, trovava giustificazione, oltre che nell'inserimento di tutti i soggetti coinvolti nel medesimo contesto di relazioni personali con soggetti intranei o contigui alla cosca, nella aspettativa del Falbo, più volte manifestata, di essere reintegrato di quanto gli era stato sottratto, tanto da attivarsi in tal senso richiedendo l'intervento dei vertici della locale emiliana.

Anche l'obiezione difensiva fondata sulla convocazione della riunione del 6/6/2012 presso lo studio Muzzioli per la restituzione delle quote al Falbo risulta irrilevante al fine di escludere la sussistenza della condotta estorsiva, essendosi già evidenziato come tale manifestata disponibilità da parte del gruppo estorsore non prevedesse un integrale reintegro del Falbo nei cespiti sottrattigli, escludendo quello 0,01% delle quote di K1, fondamentale per il ripristino della posizione di controllo societario in precedenza in capo al Falbo, oltre ai cospicui importi relativi ai crediti cui il Falbo era stato costretto a rinunciare nei confronti di Gea srl e di Pallone Giuseppe, per un ammontare complessivo di circa 600.000 euro.

Nessun dubbio pertanto sulla partecipazione consapevole e volontaria di Pallone Giuseppe ad entrambe le condotte per le quali è intervenuta condanna da parte del primo giudice, con conseguente conferma della sua affermazione di responsabilità per tali capi.

2-a5) Anche le doglianze sulla sussistenza dell'aggravante di cui all'art. 7 legge 203/1991 non meritano accoglimento per le ragioni che sono già state esposte nel paragrafo 4 del capitolo introduttivo relativo all' “affare Sorbolo”.

Prive di fondamento risultano inoltre le richieste in punto di trattamento sanzionatorio, considerato che la pena finale era determinata partendo da quella base per il delitto di estorsione aggravata, individuata nel minimo edittale, con aumenti per le ulteriori aggravanti e per la continuazione del delitto di reimpiego in termini contenuti e del tutto adeguati alla particolare gravità delle condotte realizzate ed al ruolo di rilievo svolto dallo stesso nell'operazione, quale

sopra descritto.

Né sussistono i presupposti per il riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche - peraltro non bilanciabili con l'aggravante dell'art. 7 legge 203/1991-, non potendosi valutare positivamente la vita anteatta dell'appellante, che, pur gravato da un unico precedente contravvenzionale, risultava da anni in contatto con gli associati Cappa e Villirillo, essendo stato controllato in compagnia del Cappa già nel 2002¹⁷⁶⁰, ed avendo quantomeno manifestato la propria disponibilità a collaborare con Villirillo nella raccolta di voti in favore di Bernini Giovanni Paolo già nell'anno 2007, in occasione delle elezioni del Comune di Parma.

2b.- Non possono trovare accoglimento neanche i motivi di appello dedotti dalla Pubblica Accusa in relazione all'assoluzione dai delitti di cui ai capi I), 85 bis) e 86), per la inidoneità degli stessi a superare le valutazioni già operate su tali punti dal primo giudice, in accordo, quanto al delitto associativo, con le conclusioni del Tribunale del Riesame.

Pur ritenendosi qualificato e pregnante l'apporto del Pallone alla realizzazione dei due reati inerenti l'Affare Sorbolo, e pur essendo indiscussa l'importanza di tale operazione per gli interessi economici della cosca madre e per quelli economici e di consolidamento nel territorio della locale emiliana, deve tuttavia considerarsi che l'imputato, contrariamente agli altri associati, non risulta coinvolto in altre attività illecite della congrega, né avere partecipato a riunioni od incontri con appartenenti alla cosca all'infuori della vicenda Sorbolo.

In definitiva, come rappresentato dal primo giudice, non emerge *"che Pallone abbia posto la sua attività imprenditoriale al servizio del clan, non rispondendo lo stesso di delitti tributari o né emergendo prova di incarichi fiduciari o di altri stretti rapporti con i sodali."*, con la conseguenza che sussiste il ragionevole dubbio che la sua condotta possa qualificarsi come di intraneità alla associazione e non di mera contiguità, come invece pacificamente accertato.

Quanto alle due condotte di trasferimento fraudolento di valori in relazione alla intestazione fittizia di due appartamenti del complesso di Sorbolo ad Oppido Raffaele (capo 85 bis) e di intestazione fittizia delle quote della società LA PILOTTA a Vaccari Olmes (capo 86), incontestata la sussistenza dell'elemento oggettivo di entrambi i reati, si concorda con le conclusioni del primo giudice circa la carenza dell'elemento soggettivo del reato, sia sotto il profilo della finalità di elusione di misure di prevenzione che sotto quello della finalità di agevolare la commissione di uno dei delitti di cui agli artt. 648, 648 bis e 648 ter c.p..

Le intercettazioni telefoniche ed ambientali riguardanti l'operazione di cui al capo 85 bis), già richiamate nella trattazione della posizione di Cappa Salvatore, danno conto di un intento del Pallone e dei correi Giglio e Cappa, finalizzato esclusivamente alla creazione di un falso

¹⁷⁶⁰ Vds. Scheda personale di Pallone Giuseppe predisposta dal RONI Compagnia Carabinieri di Modena.

presupposto per ottenere credito bancario da utilizzare per il pagamento delle rate dei mutui e per sbloccare le garanzie bancarie precedentemente prestate dai soci.

In relazione al capo 86) sussistono invece le dichiarazioni di Falbo Francesco, il quale riferiva della operazione organizzata al fine di evitare il pagamento di una multa pari a 450.000 euro comminata dall'Agenzia delle Entrate alla società La Pilotta in seguito alla vendita di un immobile in favore di Giglio Giulio ad un prezzo dichiarato inferiore a quello effettivo, circostanze riscontrate dall'acquisizione degli atti di acquisto dell'immobile e dell'avviso di accertamento dell'anno 2010, anno in cui avveniva la cessione delle quote.

Oltre tali elementi, non risultava invece alcunchè di ulteriore, idoneo a configurare in capo agli imputati un intento di sottrarsi all'applicazione di misure di prevenzione patrimoniale, ovvero di agevolare ulteriori condotte di reimpiego, riciclaggio o ricettazione.

Per tali motivi, deve rigettarsi l'appello del Pubblico Ministero.

2c.- Quanto ai motivi di impugnazione proposti dalle parti civili, la infondatezza degli stessi risulta dalle argomentazioni svolte nello specifico paragrafo della parte introduttiva, cui si rimanda.

Al rigetto di tutti i motivi di appello consegue la integrale conferma della sentenza del primo giudice in relazione alla posizione di Pallone Giuseppe con conseguente condanna dell'appellante al pagamento delle spese processuali di questo grado di giudizio.

Pallone va inoltre condannato in solido con i coimputati alla rifusione delle spese del grado sostenute dalle parti civili, come in dispositivo specificate, nei confronti di Falbo Francesco, Libera. Associazione, nomi e numeri contro le mafie, Associazione Antimafie e Antiracket – La verità vive! – Onlus (già denominata Associazione Antimafie e Antiracket Paolo Borsellino Onlus).

43. PATRICELLI ALFONSO

Patricelli Alfonso è stato condannato alla pena finale di anni 1 e mesi 4 di reclusione, con i benefici della sospensione condizionale e della non menzione, per avere concorso con Vecchi Giovanni e Patricelli Patrizia nel delitto di trasferimento fraudolento di valori mediante intestazione fittizia allo stesso delle quote della società Leonardo Group srl, in realtà, di fatto, nella disponibilità dei predetti Vecchi e Patricelli (**capo 193 bis**).

La pena era determinata, esclusa l'aggravante di cui all'art. 7 l. 203/1991, individuando quella base in anni 2 di reclusione, ridotta di un terzo per il rito.

Per l'esposizione della vicenda si rimanda alle pagine da 857 a 860 della sentenza appellata.

1.- I motivi di appello

Il difensore dell'appellante, presentando motivi di appello congiunti a quelli dei coimputati Vecchi Giovanni e Patricelli Patrizia, nell'affrontare la posizione di Patricelli Alfonso deduceva l'estraneità alla vicenda di quest'ultimo, mettendo in evidenza il suo ingresso in un momento successiva alla costituzione della società, avvenuta il 21/5/2015, in quanto nominato amministratore il 19/6/2015, con acquisizione di tutte le quote sociali in data 15/7/2015.

Chiedeva pertanto la riforma della sentenza impugnata, con assoluzione del Patricelli per non avere commesso il fatto a lui contestato.

2.- Motivi della decisione

Esaminati gli atti processuali, ritiene la Corte che, mentre non sussista alcun dubbio sulla fittizietà sia della intestazione delle quote sociali a Patricelli Alfonso, che della nomina di quest'ultimo ad amministratore di Leonardo Group srl (circostanza, peraltro non contestata dalla difesa), non possa dirsi altrettanto quanto alla configurazione dell'elemento soggettivo richiesto dalla norma incriminatrice, espressamente indicato nel capo di imputazione nella finalità di eludere le disposizioni di legge in materia di misure di prevenzione patrimoniali.

Come premesso, e come più diffusamente argomentato trattando delle posizioni dei correi Vecchi Giovanni e Patricelli Patrizia, risulta pacificamente accertata la circostanza di accusa che Leonardo group srl fosse stata costituita per iniziativa di Vecchi Giovanni e Patricelli Patrizia, dietro lo schermo di prestanomi, al fine di proseguire le attività della ormai fallita Impregeco srl, tanto che nella telefonata intercorsa tra i due in data 14/5/2015, il primo ricordava alla compagna di

mandare al notaio “i dati come ‘Leonardo Group srl’ e l’ “oggetto sociale della ‘Impregeco srl”¹⁷⁶¹.

Lo stesso Vecchi, nell’interrogatorio reso al P.M. il 4/8/2015 ammetteva di essere l’effettivo dominus della società, affermando che : “circa la Leonardo S.r.l. è una società che ho attivato di recente, una piccola società, in cui non figuro come socio e con cui opererò in futuro partendo da opere minori” e, nelle conversazioni intercettate il 10 ed il 12/6/2015 con tale Luca, poi identificato in Cappucci Luca, prima faceva presente all’interlocutore l’opportunità di fare assumere l’incarico di “amministratore delegato privo di poteri” a Patricelli Alfonso, in quanto “persona più vicina”¹⁷⁶² e successivamente chiedeva un incontro “per avere maggiori chiarimenti sui poteri dell’amministratore della ditta” in quanto senza il suo benestare non doveva “esserci la possibilità di fare uscire un euro”¹⁷⁶³.

Tuttavia, mentre nei confronti di Vecchi Giovanni e Patricelli Patrizia, attesa la loro consapevole e volontaria collaborazione con Diletto Alfonso nella gestione delle società del gruppo SAVE, tra cui Impregeco srl¹⁷⁶⁴, appare agevole individuare l’intento di sottrarsi a provvedimenti ablatori di prevenzione, lo stesso non può dirsi per Patricelli Alfonso.

L’appellante, infatti, pur in stretti legami di parentela con la coimputata Patricelli Patrizia, di cui è fratello, e pur avendo lavorato presso le società del gruppo SAVE, non risulta avere avuto rapporti diretti con il Diletto, né risulta intervenuto in episodi che vedevano coinvolti i coimputati con il Diletto.

Né vi sono intercettazioni telefoniche che lo vedono come interlocutore.

Il quadro probatorio acquisito nei suoi confronti, pertanto, non consente di escludere che lo stesso si fosse prestato a ricoprire il ruolo di prestanome della sorella e del cognato in Leonardo Group al mero fine di consentire la prosecuzione dell’attività imprenditoriale della fallita Impregeco srl, attesi gli impedimenti dei congiunti, coinvolti nei fallimenti del gruppo SAVE e impossibilitati ad avere accesso diretto al credito bancario, senza essere al contempo consapevole del rischio di applicazione di misure di prevenzione patrimoniali nei confronti degli stessi.

In assenza della prova certa sulla configurabilità in capo a Patricelli Alfonso dell’elemento soggettivo del reato, deve pertanto pronunciarsi nei suoi confronti sentenza assolutoria con la formula perché il fatto non costituisce reato, riformando in tal senso la sentenza appellata.

¹⁷⁶¹ Cfr. Tel nr. 6473 del 14/5/2015 RIT 2538/14

¹⁷⁶² Cfr. Tel n. 7871 del 10/6/2015 RIT 2538/14

¹⁷⁶³ Cfr. Tel n. 7987 del 12/6/2015 RIT 2538/14

¹⁷⁶⁴ Sul punto si rimanda alla trattazione delle posizioni di Vecchi Giovanni e Patricelli Patrizia.



44. 45. PATRICELLI PATRIZIA E VECCHI GIOVANNI

Patricelli Patrizia e Vecchi Giovanni sono stati condannati in primo grado alla pena finale di anni 4 mesi, 10 di reclusione ed € 8.000 di multa ciascuno per avere concorso con Diletto Alfonso nel trasferimento fraudolento di valori mediante intestazione fittizia delle società del gruppo SAVE e nel reimpiego dei proventi della associazione mafiosa Grande Aracri e dell'associazione mafiosa emiliana di cui al capo 1) investendoli nelle società di tale gruppo (**capi 192 e 193**), e per avere concorso tra loro nel trasferimento fraudolento di valori mediante intestazione fittizia delle quote della società Leonardo Group srl a Patricelli Alfonso (**capo 193 bis**).

La pena era determinata, per entrambi, ritenendo il vincolo della continuazione tra i reati contestati ed individuando la pena base, per il più grave delitto di cui all'art. 648 ter c.p. contestato al capo 193, di anni 5 di reclusione e € 7.500 di multa, aumentata ex art. 7 l. 203/1991 a anni 6, mesi 8 di reclusione e € 10.000 di multa, aumentata ex art. 81 cpv. c.p. di mesi 4 di reclusione e € 1.200 di multa (capo 192) e mesi 3 di reclusione e € 800 di multa (capo 193 bis), giungendosi così alla pena finale di anni 7, mesi 3 di reclusione e € 12.000 di multa ridotta per il rito.

Ai sensi degli artt. 28 e ss. c.p. era inoltre applicata a ciascuno la pena accessoria della interdizione dai pubblici uffici per la durata di anni cinque.

Era anche disposta la confisca delle società e di tutti gli elementi presenti nel patrimonio aziendale di : "SAVE Group srl", "SAVE Engineering srl", "Impregeco srl", "SAVE International srl" e Leonardo Group srl.

Per l'esposizione delle vicende afferenti i singoli capi di imputazione si rimanda alle pagine da 797 a 860 della sentenza appellata.

1.- I motivi di appello

Entrambi i difensori degli imputati impugnavano la sentenza del GUP bolognese, con separati atti di appello, senza che, tuttavia, possano essere presi in considerazione quelli dedotti dall'Avv. Vito Villani, stante il deposito intempestivo degli stessi, e la conseguente loro inammissibilità, già dichiarata con ordinanza emessa il 6/5/2017.

a) Di seguito i motivi proposti dal difensore Avv. Burani, il quale avanzava in via principale richiesta di riforma della sentenza impugnata, con assoluzione di Vecchi Giovanni e Patricelli

Patrizia per non avere commesso i fatti loro rispettivamente ascritti ed in via subordinata chiedeva l'esclusione dell'aggravante di cui all'art. 7 legge 203/1991 e la riduzione della pena, deducendo:

a1) la infondatezza della ricostruzione accusatoria recepita dal GUP nella sentenza oggetto di gravame, secondo cui gli imputati sarebbero ricorsi ai finanziamenti della 'ndrangheta in un momento di seria difficoltà finanziaria delle loro aziende, individuato nel dicembre 2010, derivante dal mancato pagamento da parte del "Gruppo Caltagirone" di 6 milioni di euro, dovuti a saldo di contratti di appalto per la realizzazione del porto di Fiumicino.

In realtà gli imputati avevano, almeno momentaneamente, fatto fronte a tale situazione critica, ottenendo crediti dalle banche in forza dei contratti di appalto già in essere per la realizzazione degli Ospedali di Prato, Massa e Garbagnate.

La situazione precipitava solo nel settembre 2012 a causa del sequestro conservativo per € 2.500.000 ottenuto da P.L.M. srl nei confronti di SAVE Group srl, tanto che in seguito le tre società del Gruppo SAVE venivano dichiarate fallite, pur avendo gli imputati provveduto a versamenti nelle casse sociali di somme personali ed ottenute in prestito da parenti.

In tale contesto, se vi fossero stati i finanziamenti illeciti di cui alle imputazioni, le società non sarebbero fallite.

a2) la assenza di elementi di prova da cui desumere che Nicolino Grande Aracri e Diletto Alfonso fossero gli effettivi titolari di una parte delle quote sociali in quanto:

1) Risultava innanzitutto illogico l'ingresso nelle società del gruppo cutrese quando già la SAVE Group srl era in stato di decozione ed era anche stata rigettata l'istanza di ammissione al concordato preventivo, tanto che un mese dopo l'incontro nello studio Stranieri la società veniva dichiarata fallita.

2) Al contrario, la ricostruzione dei fatti fornita concordemente dagli imputati dava spiegazione logica e lecita ai rapporti intercorsi con il Diletto.

Secondo quanto riferito al GIP dal Vecchi e dalla Patricelli (senza avere neanche avuto la possibilità preventiva di parlare tra loro), la conoscenza del Diletto era avvenuta nei primi giorni del dicembre 2012, in occasione della presentazione da parte di quest'ultimo di una proposta per eseguire con la società Immobiliare B.G. srl i lavori di subappalto relativi al complesso immobiliare di Corte Inzani, di cui la loro società IMPREGECO srl aveva ottenuto l'appalto, per complessivi 10.000.000 di euro.

Accettata la proposta del Diletto, era stato sottoscritto un contratto di subappalto per 8 milioni di euro, con versamento iniziale da parte di IMPREGECO a BG della somma iniziale di 250.000 €, ottenuta grazie all'intervento di un conoscente del Diletto, un assicuratore di Reggio Emilia, tale Princiotta Enzo, il quale era riuscito in pochissimo tempo a fare incassare agli

appellanti il credito IVA, pari appunto ad € 250.000 vantato dagli stessi verso l'Amministrazione Finanziaria dello Stato.

Per giustificare fiscalmente tale operazione IMPREGECO e BG Immobiliare sottoscrivevano il Contratto preliminare di compravendita di una villetta a schiera per un importo di € 450.000, con versamento di un acconto pari ad € 250.000.

Tuttavia, poiché, in seguito, la committente Corte Inzani srl non otteneva il finanziamento richiesto, non veniva data esecuzione al contratto di appalto e, di conseguenza, in data 13/12/2013 IMPREGECO risolveva tutti e due i contratti in essere con BG.

Atteso che il contratto di appalto prevedeva un risarcimento danni complessivo pari ad € 200.000 a seguito di recesso ed Impregeco aveva già conferito la somma di € 250.000, i contatti successivi tra gli imputati ed il Diletto si giustificavano in quanto tesi al recupero della somma di € 35.000 (avendo comunque BG già versato 15.000 €) loro dovuta, tanto che Impregeco il 25/3/2014 otteneva nei confronti di BG un decreto ingiuntivo per tale importo.

Al fine di risolvere il contrasto, BG Immobiliare e Impregeco, in data 2/6/2014 sottoscrivevano poi una scrittura privata in cui la prima si impegnava a pagare alla seconda la somma di € 36.000 in rate mensili da 3.000 euro.

Secondo gli appellanti, quindi, sommando i 200.000 euro di cui sopra, alle anticipazioni da parte del Diletto delle spese per i viaggi in Africa del Vecchi, forfettariamente quantificate in € 100.000, riusciva a trovare spiegazione anche la somma di € 300.000, indicata nella Scrittura privata del 22/5/2013 quale versamento a "titolo di finanziamento soci" da parte del Diletto, somma che, pertanto, nella realtà, non era stata mai corrisposta da quest'ultimo.

Infine, non corrispondeva al vero la ritenuta prosecuzione dei rapporti economici tra gli imputati ed il Diletto dopo la risoluzione dei rapporti tra BG e Impregeco nel dicembre 2013, atteso che le telefonate successive erano relative solo a richieste rivolte al Diletto per il pagamento degli effetti cambiari emessi da BG Immobiliare in favore di Impregeco. In ogni caso, dal contenuto dei colloqui intercettati, si evinceva che il Diletto non manifestava di avere disponibilità finanziarie ed era quindi improbabile che potesse indirizzare flussi di denaro nelle società del gruppo.

3) Anche il fatto che il Vecchi e la Patricelli avessero messo il Diletto a conoscenza delle vicende e dei problemi delle società del Gruppo SAVE, secondo gli appellanti, si spiegava in termini leciti e non derivava dalla posizione di socio occulto del Diletto.

Gli imputati avevano infatti iniziato a fidarsi e ad affidarsi allo stesso poiché il Diletto, nel febbraio 2013, mettendoli in contatto con tale Princiotta, aveva consentito loro il recupero di un credito IVA di € 250.000, mediante l'ottenimento di una fidejussione assicurativa, cosa che i consulenti del Gruppo SAVE, da mesi, avevano tentato inutilmente di realizzare.

Il rapporto fiduciario si era costituito anche perché il professionista legale indicato loro dal Diletto, in più occasioni aveva vantato conoscenze ed entrate presso la Corte di Cassazione.

4) Doveva poi escludersi che la Pelizzari, nel colloquio con la Patricelli oggetto di captazione, avesse ipotizzato un coinvolgimento del Diletto in organizzazioni criminali di stampo mafioso, avendo la stessa invece in seguito espressamente riferito che secondo lei il Diletto non c'entrava nulla con il Gruppo SAVE. Quanto alle dichiarazioni della Martinez, le stesse erano state rese in corso di clamore mediatico della vicenda e parevano piuttosto costituire una ritorsione per il licenziamento che altro. Anche la intercettazione telefonica del 28/10/2013 tra la Patricelli e la Pelizzari, in cui si faceva riferimento alle ragioni non dichiarabili della scelta dei legali Stranieri e Mazzeo, non era di univoco significato.

5) Priva di fondamento era inoltre l'ipotesi che Vecchi e Patricelli fossero soci occulti del Diletto in SAVE International Ltd, avendo quest'ultimo provveduto ad intestarsi personalmente il 30% delle quote ed essendosi il Vecchi sempre preoccupato di mantenere il controllo della società, tanto da farne modificare la maggioranza qualificata nel 65%.

a3) la insussistenza della condotta di reimpiego di cui al capo 193) di imputazione, in quanto l'unico riferimento concreto ivi contenuto era quello alla somma di 300.000 euro versata dal Diletto come finanziamento a SAVE International, società che, tuttavia, era stato accertato non avere mai operato.

a4) in ogni caso, mancava la dimostrazione della consapevolezza, da parte del Vecchi e della Patricelli, della provenienza delittuosa del denaro che sarebbe stato loro versato -e che doveva al più ritenersi limitato alle spese di viaggio inerenti l'attività di SAVE International-, in quanto:

1) La Patricelli non aveva partecipato alla parte del dialogo tra lo Stranieri e l'Avv. Mazzeo che si era tenuto nello studio del primo il 15/6/2013, ove si faceva riferimento alla caratura criminale del Diletto, poiché tali discorsi erano stati fatti prima del suo arrivo insieme a quest'ultimo.

Lo stesso Diletto, nel riferire in quella sede informazioni sulla SAVE Group, indicava circostanze che conosceva solo perché apprese dai soci Vecchi e Patricelli, in quanto risalenti ad oltre un anno prima, in epoca anteriore all'inizio dei rapporti con gli stessi, da collocarsi nel dicembre 2012 e non prima. Del resto, anteriormente, non erano state intercettate conversazioni tra Diletto e gli appellanti, pur essendo il primo da molto tempo attenzionato dagli inquirenti.

2) Il riferimento contenuto nella scrittura privata del 22/5/2013 al versamento da parte del Diletto in SAVE International della somma di € 300.000, si giustificava alla luce della ricostruzione dei rapporti intercorsi tra le società BG e Impregco, come in precedenza ricostruiti, senza che SAVE International avesse mai effettivamente ricevuto tale somma;

3) La stessa accusa non era stata in grado di indicare i tempi, gli importi e le modalità di acquisizione delle quote sociali SAVE da parte del Grande Aracri e del Diletto.

4) L'intercettazione ambientale del 9/7/2012 nel carcere di Bari tra lo Stranieri ed il Grande Aracri non conteneva riferimenti al coinvolgimento nella vicenda degli imputati, né si rinveniva un riferimento chiaro alla somma di "6 milioni di euro". Inoltre, risultava evidente che il Grande Aracri avesse frainteso la società di cui si stava parlando, avendo fatto riferimento ad altra società di Reggio Emilia;

5) La probabile spiegazione dell'interesse del Diletto per il Gruppo SAVE era piuttosto da ricondursi alle certificazioni S.O.A. possedute dalle società ed ai crediti vantati dalle stesse verso l'Amministrazione dello Stato e/o verso privati.

a5)-la insussistenza dell'aggravante di cui all'art. 7 legge 203/1991, stante la mancata dimostrazione dell'elemento psicologico del reato in capo al Vecchi ed alla Patricelli. In ogni caso, lo stesso primo giudice, alla pagina 797 della sentenza, aveva ritenuto che gli appellanti fossero ricorsi ai finanziamenti della 'ndrangheta confidando su tale flusso di denaro "*in un momento di seria difficoltà finanziaria, niente affatto rassegnandosi*" e quindi non per agevolare l'attività della associazione di stampo mafioso.

a6)-la pacifica mancata configurabilità nei confronti di Patricelli Patrizia, del delitto di cui al capo **193 bis**), relativo alla intestazione fittizia a Patricelli Alfonso delle quote di Leonarso Group srl, non essendo emerso lo svolgimento di alcun ruolo nella vicenda da parte della stessa.

a7)-quanto al trattamento sanzionatorio, era eccepita la immotivata individuazione della pena base in misura sensibilmente superiore al minimo edittale, nonché l'immotivata quantificazione degli aumenti in continuazione e l'ingiustificato diniego del riconoscimento delle attenuanti generiche.

In data 11/4/2017 il difensore Avv. Burani depositava motivi aggiunti, in cui si ribadivano alcuni argomenti già svolti con l'appello principale.

Vecchi Giovanni, personalmente, depositava infine una memoria difensiva in cui ricostruiva i rapporti con il Diletto, insistendo sul carattere lecito degli stessi e sulla buona fede sua e della Patricelli.

Anche il difensore Avv. Villani depositava in data 7/7/2017 una memoria difensiva, in cui contestava l'acquisizione della prova circa il versamento nelle società del gruppo SAVE di denari della cosca cutrese, non essendo emerse tracce del versamento di tali denari all'esito delle approfondite indagini di p.g. , richiamando inoltre argomenti già svolti nell'appello del difensore Avv. Burani.

2.-Motivi della decisione

La Corte non ritiene fondati i motivi di appello proposti dalle parti nei termini sopra esposti, con conseguente conferma della sentenza impugnata.

3-a1) a2) a3) Occorre in primo luogo evidenziare che le doglianze difensive si fondano su una lettura atomistica e disarticolata degli elementi di prova acquisiti, il cui esame coordinato e complessivo, conduce invece a ritenere integrata la prova delle condotte di trasferimento fraudolento e di reimpiego per cui si procede, come già argomentato trattando la posizione di Diletto Alfonso, alla quale si rimanda.

In particolare, in quella sede, si è dato conto della infondatezza della prospettazione difensiva secondo cui i rapporti tra la coppia Vecchi -Patricelli e Diletto erano temporalmente circoscritti al periodo di vigenza del contratto di subappalto tra Impregco srl e B.G. Immobiliare srl ed erano giustificati da tale relazione commerciale, considerato che un contratto di subappalto per un ammontare di 8.000.000,00 di Euro, sottoscritto il 13/12/2012, aveva necessariamente comportato un precedente periodo di consultazioni e scambi di informazioni e di proposte non di breve durata. Inoltre, quanto alla prosecuzione dei rapporti con il Diletto, erano stati acquisiti elementi tali da dimostrare pacificamente che nel corso del 2014 e fino al dicembre di quell'anno quest'ultimo aveva continuato ad ingerirsi negli affari delle società formalmente gestite dagli appellanti

Il diretto interessamento del Diletto nella gestione delle società del gruppo SAVE era poi confermato, oltre che dalle sue parole intercettate nel corso del colloquio in data 15/6/2013 nello studio dello Stranieri (il cui contenuto e tenore non erano giustificabili in base a mere informazioni fornite dagli appellanti per il rapporto di fiducia instauratosi con lo stesso), dalla successiva e costante attenzione dello stesso per le vicende delle società SAVE, dal venire tempestivamente informato di tali vicende e degli affari italiani (Montecchio e Parma) ed esteri (Dubai), avviati e da avviare, da parte degli appellanti e dal pagamento delle spese che riguardavano le società del gruppo.

Senza dimenticare l'elemento più significativo, costituito dal conferimento dell'incarico di seguire le vicende giudiziarie e di predisporre strategie per evitare i fallimenti, conferito a Stranieri Benedetto, uomo di fiducia di Grande Aracri Nicolino, indicativo del diretto interesse anche di quest'ultimo nelle società.

Quanto alla prova della immissione di denari della cosca cutrese per il tramite del Diletto, questa si desumeva dal rinvenimento in sede di perquisizione al Vecchi della scrittura contenete la espressa dichiarazione di versamento dei 300.000 euro in SAVE International, sottoscritta dal Diletto, dalle telefonate attestanti continue erogazioni da parte di quest'ultimo per il pagamento di

spese societarie, tra cui consistenti spese per viaggi esteri, nonché dalla reiterata ed insistente richiesta rivolta dal Grande Aracri allo Stranieri, nel corso del colloquio nel carcere di Bari del 9/7/2013, affinché si facesse dire dal Diletto che fine avevano fatto i suoi soldi investiti nelle società SAVE.

A fronte di tale coerente ricostruzione fondata su una lettura non frammentata o parcellizzata degli elementi acquisiti, la difesa degli imputati formulava obiezioni prive di consistenza, in parte analoghe a quelle già trattate nella posizione del Diletto, cui si fa rinvio, ed in parte di nuova prospettazione.

Tra queste ultime, del tutto illogica appariva la giustificazione fornita per la dichiarazione di versamento dei 300.000 Euro da parte del Diletto, di cui alla scrittura privata datata 22/5/2013, da ricondurre, secondo la difesa, ad una ricognizione del debito maturato dal Vecchi e dalla Patricelli nei confronti del Diletto, derivante dai 200.000 Euro di risarcimento danni previsti per la risoluzione del contratto tra Impregeco e BG Immobiliare e da altri 100.000 Euro forfettari per le spese sostenute dal Diletto per il pagamento del viaggio e del soggiorno a Dubai del team composto dal Vecchi e da professionisti e tecnici coinvolti nell'affare.

Si tratta di prospettazione del tutto infondata, considerato che la risoluzione del contratto di cui sopra interveniva nel dicembre del 2013 e che pertanto al momento della sottoscrizione della dichiarazione non solo il credito non era maturato ma non era neanche prevedibile che si sarebbero create le condizioni per il risarcimento dei 200.000 euro.

Parimenti inconsistente risulta la deduzione con cui si sostiene che le richieste di pagamenti reiteratamente avanzate al Diletto dalla coppia Vecchi-Patricelli attenessero alle cambiali sottoscritte da BG Immobiliare in favore di Impregeco, a copertura del debito che residuava dopo la risoluzione del contratto di subappalto nel dicembre 2013. La semplice lettura delle conversazioni intercettate tra gli appellanti ed il Diletto, relative ad erogazioni di somme di denaro per il pagamento di utenze, rate leasing e spese viaggi danno conto del contrario, senza considerare che le cambiali venivano rilasciate in seguito alla sottoscrizione di un accordo nel giugno 2014, mentre le richieste intervenivano anche nei mesi precedenti.

Non risulta fondata neanche l'obiezione con cui si contesta la configurabilità del delitto di reimpiego per la somma di 300.000 Euro, di cui alla scrittura privata più volte richiamata, fondata sulla mancata operatività della SAVE International, dimostrata dagli esiti della rogatoria maltese.

Sul punto occorre avere a mente che SAVE International era già titolare di una commessa per la costruzione degli alloggi militari in Costa d'Avorio, in base ad un contratto sottoscritto il 29/11/2012, acquisito in atti, e che comunque la stessa difesa, come sopra evidenziato, aveva

ricondotto il versamento ad operazioni economiche riguardanti altre società del gruppo, a dimostrazione delle reciproche cointeressenze economiche e finanziarie.

Quanto poi al rilievo difensivo, già affrontato nel trattare la posizione Diletto, secondo cui doveva ritenersi illogico ipotizzare l'ingresso di capitali mafiosi in una fase in cui le società del gruppo SAVE erano in stato di decozione, si ritiene significativo rilevare che gli stessi appellanti, al fine di fornire una giustificazione all'interesse del Diletto per le società del gruppo SAVE, evidenziavano che le stesse risultavano "appetibili" "per le certificazioni SOA che possedevano e per i crediti che vantavano verso l'Amministrazione dello Stato e/o verso i privati"¹⁷⁶⁵, confermando la fondatezza delle conclusioni già in precedenza esposte.

Non si pone in contrasto con la ricostruzione accusatoria neanche il fatto, più volte sottolineato dalla difesa tecnica, nonché dal Vecchi personalmente nella propria memoria, che tale appellante avesse sempre cercato di mantenere il controllo delle società del gruppo, finanche provvedendo a modificare la maggioranza qualificata in SAVE International nel 65%.

L'esperienza e le capacità imprenditoriali del Vecchi, oltre ai suoi molteplici contatti commerciali, sia italiani che esteri, costituivano comunque una preziosa risorsa per il Diletto e per la cosca cutrese, da mantenere attiva e da sfruttare nella prospettiva di un più proficuo reimpiego delle somme immesse nelle società.

D'altra parte il concorso tra gli imprenditori emiliani e gli uomini della 'ndrangheta si configura proprio per la attiva partecipazione alla vicenda di entrambe le parti, dove i primi, forti della lunga esperienza e delle conoscenze gestionali e commerciali, attraversando una fase di crisi finanziaria, ricorrevano ai finanziamenti mafiosi, convinti di potere mantenere una posizione di controllo, mentre i secondi, alla ricerca di nuove opportunità di investimento, immettevano i denari della cosca, legittimando in tal modo l'ingresso dei loro uomini nelle società, e la conseguente partecipazione degli stessi agli affari che gli imprenditori emiliani mettevano in atto, nonché l'ingerenza nelle scelte gestionali di loro interesse.

2-a4) Pienamente provata è anche la consapevolezza di entrambi gli appellanti dell'appartenenza criminale del Diletto, che, contrariamente a quanto sostenuto dal Vecchi nella memoria a sua firma, non era da loro considerato una persona "della cui storia personale, sinceramente, non sapevo assolutamente niente", "un imprenditore come tanti, capace di svolgere il suo lavoro", come dimostrano i diretti riferimenti alle cautele telefoniche adottate dal Vecchi con il Diletto e comunicate a quest'ultimo nella conversazione del 6/12/2013 (VECCHI: "... eh, questa linea possiamo parlare in maniera lineare eh ... perché non c'è nessun problema ...")¹⁷⁶⁶, o

¹⁷⁶⁵ Vds. pag. 54 dell'atto di appello.

¹⁷⁶⁶ cfr. progr. n. 1468, R.I.T. 8250

nell'esplicito richiamo al contesto "poco pulito" in cui si muoveva il Diletto, effettuato al fratello Tiziano in data 4/12/2015, quando parlando di una cambiale sottoscritta da Spagnolo Francesco, nipote del Diletto, Vecchi Giovanni affermava che quest'ultimo aveva la società B.G. ed era una persona a posto, essendo *"la parte pulita dello sporcaccione"*¹⁷⁶⁷.

Né appare plausibile che il Vecchi, imprenditore accorto e di lunga esperienza, prima di sottoscrivere il contratto di subappalto con BG Immobiliare, per un ammontare complessivo di lavori pari ad 8 milioni di Euro, non avesse assunto informazioni sul Diletto, apprendendo quantomeno quelle notizie di dominio pubblico acquisibili da una consultazione internet, che davano conto di indagini per fatti di criminalità organizzata svolte nei suoi confronti.

Era stata, la stessa dipendente di SAVE Group Mertinez Luisanna, ad operare tale controllo in internet, dopo avere notato la presenza del Diletto in più occasioni nei locali di via Danubio 19 (ove avevano sede tutte le società del gruppo SAVE), ed avere constatato che lo stesso utilizzava un'auto BMW X5 ed era calabrese, apprendendo in tal modo che la madre del Diletto *"era una Muto"* e *"che lo stesso Diletto era stato arrestato e poi assolto per fatti di criminalità organizzata"*¹⁷⁶⁸, commentando successivamente il fatto con il compagno Patricelli Giovanni, nipote di Patricelli Patrizia, il quale, tuttavia non dava peso alla sua segnalazione.

Del resto, che tali circostanze fossero note all'interno delle società SAVE, e che fosse accettata come "normale" l'ingerenza di una persona collegata ad associazioni criminali mafiose (*"braccio destro di quello proprio ultra mafioso"*), lo si evince dalle parole dello stesso Patricelli Giovanni che, in una conversazione telefonica del 24/6/2015¹⁷⁶⁹ intercorsa con una donna non identificata, affermava: "PATRICELLI Giovanni: *Anche noi, sei mesi fa siamo andati sui...sui giornali come mafiosi...come...come clan dei....dei...* Donna: *Addirittura!* PATRICELLI Giovanni:*Si, sì...* Donna: *Va bè poi qualche giro, secondo me, con la mafia ce l'aveva...ce l'avevano magari il..tuo.. tuo...* PATRICELLI Giovanni: *Mah! c'avevamo un signorotto che veniva tutti i giorni a trovarci che è proprio il capo...capo dei clan...* Donna: *Ahi* PATRICELLI Giovanni: *...proprio...* Donna: *Va bè ma in quel me...in quel settore li ci sta, è normale!* PATRICELLI Giovanni: *...braccio..braccio destro di quello proprio ultra mafioso che hanno arrestato...* Donna: *Ecco! bene!* PATRICELLI Giovanni: *Si! veniva...insomma...abbiamo, cioè veniva così però ha fatto dei lavori per noi. non è che era...cioè non è che era...*", con chiaro riferimento alla persona del Diletto, quale braccio destro di Grande Aracri Nicolino, entrambi destinatari di misura custodiale cautelare nel gennaio precedente nell'ambito del presente procedimento.

¹⁷⁶⁷Cfr. progr. n. 2802 del 13/02/2015, ore 12.49, R.I.T. 2538/14

¹⁷⁶⁸ Vds. Verbale di sommarie informazioni rese da Mertinez Luisanna in data 22/7/2015, Aemilia 2 Vol 7 aff. 100.

¹⁷⁶⁹ Cfr. progr. 1089 allegata alla nota del RONI Comando Provinciale C.C. di Parma del 29/6/2015.

Anche la commercialista Pelizzari Ester¹⁷⁷⁰ confermava di avere visto il Diletto negli uffici della SAVE una volta rientrata dalla maternità, riferendo che in precedenza, intorno al marzo-aprile 2013, il suo collega di studio Malaguti Tiziano la aveva informata della presenza del Diletto in quegli uffici, in termini che non lo facevano apparire convinto di tale persona.

La stessa Patricelli Patrizia, conversando in data 28/10/2013 con la commercialista Pelizzari, sollecitata da quest'ultima, ammetteva che gli avvocati Mazzeo e Stranieri non erano stati scelti per le loro capacità professionali, ma per ben altre motivazioni, alludendo a circostanze del tutto estranee alla preparazione giuridica (PELIZZARI: *“anche perché voi non li avete scelti perché sapevate che erano bravissimi avvocati; PATRICELLI: “no”; PELIZZARI: “eh ... io la motivazione la so ... ovviamente non la dico a nessuno però ... cioè ... secondo me ... boh”*)¹⁷⁷¹.

Le due donne, pochi giorni dopo, facevano poi riferimento alla possibilità che le loro utenze venissero intercettate dalla polizia (PELIZZARI: *“se qualcuno ci sta ascoltando voglio che lo sappia ... omissis ... ma ... che cosa me ne frega ... se spendono dei soldi per registrare me ... hanno proprio buttato via dei soldi ... voglio dire”*; ... omissis ... PATRICELLI: *“... sì ... proprio poveretti ... incompr. ... non c'è niente altro di interessante ...”*) richiamando, sia pure con un riferimento impreciso, la figura del boss di Cutro (*“tanto volevo dirti ... con tutti ... mano moscia lì ... mano lesta ... ascolta”*)¹⁷⁷², rendendo comunque evidente che la figura del Grande Aracri era presente e chiara nelle loro menti, all'evidenza in collegamento a quella del Diletto Alfonso, che in quel periodo frequentava gli uffici e si ingeriva negli affari delle società del gruppo SAVE.

Tanto premesso, dimostrato il diretto coinvolgimento del Diletto negli affari delle società di cui si tratta e la consapevolezza da parte del Vecchi e della Patricelli del contesto delinquenziale di appartenenza del primo, deve confermarsi la sussistenza anche dell'elemento soggettivo dei reati, peraltro da escludere, secondo l'insegnamento dei giudici di legittimità, solo in caso di *“totale inconsapevolezza da parte del terzo del fine illecito, in base al quale la persona sottoposta o sottoponibile a misure patrimoniale agisce (...). Invero, in piena sintonia con la ratio della disposizione in questione, la cui finalità è anche quella di contrastare l'infiltrazione della criminalità organizzata nei gangli vitali dell'economia nonché l'illecita accumulazione da parte delle organizzazioni malavitose di patrimoni di qualsiasi natura solo apparentemente nella titolarità di soggetti terzi, nell'ipotesi in cui si sussume l'intestazione fittizia di enti e/o società di capitali, non osta alla configurabilità del reato la circostanza che i soci formali coltivino un proprio interesse effettivo nella partecipazione alla vita della società o comunque mantengano presso di sé l'amministrazione ordinaria dell'attività di impresa, se risulta dimostrata (come*

¹⁷⁷⁰ Vds verbale di sommarie informazioni rese da Pelizzari Ester in data 3/8/2015, Faldone Aemilia 2 Vol 8 all. 21

¹⁷⁷¹ cfr. progr. n. 1447, R.I.T. 7689/13

¹⁷⁷² cfr. progr. n. 1626, R.I.T. 7689/13 del 31/10/2013

accaduto nella fattispecie) la compartecipazione allo svolgimento dell'attività di impresa stessa e, quindi, all'incameramento degli utili di soggetti che, in realtà, non avrebbero nessun titolo formale per rivendicare ed esercitare attivamente tali prerogative.”¹⁷⁷³, come accaduto nella vicenda in esame.

2-a5) Stante la accertata consapevolezza da parte degli appellanti della provenienza mafiosa del Diletto, deve ritenersi superato anche il motivo di appello con cui si contesta la sussistenza dell'aggravante di cui all'art. 7 legge 203/1991.

Infondata è anche l'ulteriore osservazione difensiva secondo cui la accertata ricorrenza in capo agli appellanti della finalità di salvataggio delle società del gruppo -anche mediante ricorso a finanziamenti di 'ndrangheta-, sarebbe incompatibile con quella della agevolazione mafiosa, essendo tale aggravante “configurabile anche quando lo scopo di favorire il gruppo criminale costituisce un movente solo concorrente dell'azione criminosa”¹⁷⁷⁴.

Nel caso di specie, sia il Vecchi che la Patricelli, consapevoli che per perseguire vantaggi per la loro attività imprenditoriale avrebbero dovuto parallelamente agevolare il sodalizio mafioso, dando ingresso ad emissari della congrega e facendo confluire ed investendo nelle società i denari della cosca, si attivavano anche per il raggiungimento di tale obiettivo, in quanto funzionale a quello personale.

Ne costituisce prova il costante coinvolgimento del Diletto, nel suo ruolo di terminale per l'investimento di somme da parte della cosca madre, nelle iniziative economiche in Italia ed all'estero intraprese dal Vecchi grazie alle sue conoscenze imprenditoriali, in tal modo consapevolmente agevolando la diffusione ed il radicamento del sodalizio in nuove realtà economiche e/o territoriali, costituenti il presupposto per la realizzazione di ulteriori profitti ingiusti per l'associazione.

Preso atto, pertanto, della infondatezza delle doglianze prospettate dalla difesa degli imputati in relazione ai delitti di cui ai capi 192) e 193), deve confermarsi la condanna degli appellanti per tali reati.

2-a6) Quanto al delitto di cui al capo 193 bis) i motivi di gravame si limitano a contestare il coinvolgimento nel reato di Patricelli Patrizia “non essendo emerso lo svolgimento di alcun ruolo nella vicenda da parte della stessa”.

Così non è, atteso che le indagini dei militari del ROS Carabinieri di Roma, che portavano all'accertamento della costituzione, in data 21/5/2015, della nuova società Leonardo Group srl per la prosecuzione degli affari già avviati da parte della fallita Impregeco srl, consentivano di rilevare,

¹⁷⁷³ Cfr. Cass. Pen. Sez. 2, n. 2244 del 11/12/2013 - dep. 20/01/2014, Bernal Diaz, Rv. 25942301

¹⁷⁷⁴ Cfr. Cass. Pen. Sez. 3, n. 9142 del 13/01/2016 - dep. 04/03/2016, Basile e altri, Rv. 26646401

oltre al ruolo di *dominus* svolto da Vecchi Giovanni (non contestato nell'atto di appello), dietro lo schermo prima di Santolini Italo e poi di Patricelli Alfonso, fratello di Patrizia, anche l'ingerenza di quest'ultima nella costituzione e nella gestione della nuova società.

In particolare, l'esame della documentazione rinvenuta in occasione della esecuzione della ordinanza cautelare del 7/7/2015 presso la sede della Leonardo Group Srl, portava al rinvenimento di due *e-mail* datate 9 e 18 maggio 2015 (prima della costituzione della società), in cui alcuni professionisti scrivevano al "*Geom. PATRICELLI*", facendo riferimento ad "*accordi con la Sig.ra Patrizia*", evidenziando la sua sostanziale presenza, dietro lo schermo del fratello.

Erano anche intercettate conversazioni telefoniche tra il Vecchi e la Patricelli riguardanti gli adempimenti per la costituzione della nuova società, in cui la donna si occupava specificamente delle questioni inerenti la pratica notarile, la ragione sociale e la richiesta del POS¹⁷⁷⁵, mentre il Vecchi le ricordava che i dati da utilizzare erano quelli di "Leonardo Group srl" come ragione sociale, e che l'oggetto sociale doveva corrispondere a quello di Impregeco srl¹⁷⁷⁶

Inoltre, il teste Cappucci Luca, esperto in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro che, con riferimento alla Leonardo Group Srl, aveva prestato la sua opera per la redazione del documento di sicurezza in ordine al cantiere sito in Parma, via Lepido, che la società si stava accingendo ad aprire, escusso a sommarie informazioni in data 5/8/2015¹⁷⁷⁷, dichiarava che il suo interlocutore non era mai stato l'amministratore e socio unico che figurava all'atto della costituzione, Santolini Italo, ma sempre la coppia Vecchi Giovanni e Patricelli Patrizia.

Né va dimenticato che Leonardo Group aveva il compito di proseguire nelle attività della fallita Impregeco srl, già partecipata anche da Patricelli Patrizia, la quale aveva ricoperto il ruolo di amministratrice dalla costituzione nel 2008 fino al fallimento, dichiarato nel 2015.

Il motivo di appello sopra richiamato appare pertanto privo di fondamento e non accoglibile, con conseguente conferma anche della condanna per tale reato.

2-a7)-Da ultimo, quanto alle doglianze riguardanti il trattamento sanzionatorio, rileva la Corte come non sussistano i presupposti per il loro accoglimento essendo stata individuata una pena base per il delitto di cui all'art. 648 ter c.p. del tutto congrua in relazione alla gravità del fatto ed alla personalità degli imputati, e comunque collocata nella fascia di poco superiore al minimo e ben lontana dal massimo edittale.

Quanto alla gravità del fatto deve rammentarsi che si è trattato di reimpiego realizzato mediante la messa a disposizione di più società, costituenti il gruppo SAVE, operanti nel settore delle grandi opere, sia in Italia che all'estero, e quindi costituenti un trampolino di lancio per la

¹⁷⁷⁵ Cfr. Tel nr. 6471 del 14/5/2015 RIT 2538/14

¹⁷⁷⁶ Cfr. Tel nr. 6473 del 14/5/2015 RIT 2538/14

¹⁷⁷⁷ Vol. 8 aff. 22.

colonizzazione e l'inquinamento mafiosi di nuovi ed importanti ambiti economici del nostro Paese e di altri in Europa, Africa e Medio Oriente.

Inoltre, il fatto che le condotte siano state realizzate nell'esercizio di un'attività professionale, pur in assenza della formale contestazione dell'aggravante di cui al capoverso della norma incriminatrice, attribuisce alle stesse un profilo di maggiore gravità.

In relazione alla personalità dei due appellanti va invece sottolineata, da un lato, la assenza di alcuna manifestazione da parte loro da cui desumere l'avvenuta presa di coscienza della gravità e pericolosità delle condotte realizzate, associata, dall'altro, alla reiterazione di condotte illecite anche dopo l'arresto del Diletto nel gennaio 2015, con interruzione solo a seguito di esecuzione della misura cautelare nei loro confronti.

Né sussistono i presupposti per il riconoscimento agli imputati delle circostanze attenuanti generiche, in assenza di alcun elemento positivamente valutabile a tale fine a fronte di condotte la cui gravità è stata sopra descritta.

Parimenti adeguati risultano gli aumenti per la continuazione dei residui reati, stabiliti in termini particolarmente contenuti, pari a mesi 4 di reclusione per il delitto di trasferimento fraudolento di valori di cui al capo 192), pur riguardando plurime società, ed in mesi 3 di reclusione per quello di cui al capo 193 bis), di particolare gravità per la protervia manifestata, pur avendo conoscenza dell'attenzione investigativa verso le loro attività imprenditoriali.

In definitiva, stante il rigetto di tutti i motivi di appello, come premesso, devono essere confermate le condanne di Vecchi Giovanni e Patricelli Patrizia già inflitte dal primo giudice, con conseguente condanna degli appellanti al pagamento delle spese processuali del presente grado di giudizio e delle spese di patrocinio sostenute dalle parti civili nel presente giudizio, liquidate come da dispositivo, nei confronti della, Associazione Antimafie e Antiracket – La verità vive! – Onlus (già denominata Associazione Antimafie e Antiracket Paolo Borsellino Onlus).

46. PELAGGI PAOLO

Pelaggi Paolo veniva giudicato per il reato di **reimpiego dei proventi delle associazioni mafiose** Arena/Nicoscia e Grande Aracri tramite la predisposizione di impianti societari o l'utilizzazione degli stessi per fatturare operazioni inesistenti, in particolare tramite le cd. "frodi carosello" finalizzate alla indebita percezione dell'IVA (sub **capo 96**); per il delitto di **dichiarazione di imposte fraudolenta** in forza dell'utilizzo delle precitate fatture per operazioni inesistenti (sub **capo 97**); per l'ipotesi di **emissione di fatture per operazioni inesistenti** per giustificare e coprire gli esborsi di denaro a favore delle società di cui al capo 96 (sub **capo 98**); per il delitto di **contraffazione di marchi** e segni contraffatti con riferimento alle schedine "Kingston" cedute alla MC INFORMATICA E TELECOMUNICAZIONI Spa (sub **capo 99**); per la fattispecie di **intestazione fittizia** a Bertocco Erika ed a Vecchi Daniela di quote societarie della GPZ Trading Srl, ex art. 12 quinquies legge 356/1992 (sub **capo 100**); e per le ipotesi di **bancarotta fraudolenta documentale e concorso nella causazione del dissesto** della società SICE tramite false comunicazioni sociali (sub **capi 102 e 105**). Tutti i reati in contestazione erano aggravati dall'art.7 L.203/91 e, salvo la fattispecie contestata sub capo 100), anche dal numero delle persone. Il gup, sulla scorta delle argomentazioni già qui brevemente riassunte nel capitolo introduttivo alle frodi carosello, ed esposte nella impugnata sentenza ad aff. aff.871 e ss., affermava la penale responsabilità del Pelaggi per i reati sub capi 96), 98) e 99) ed esclusa la recidiva contestata lo condannava alla pena di anni 1 mesi 6 di reclusione ed € 1.200 di multa, come aumento in continuazione con i reati di cui alla sentenza n. 11/12 del 25/6/2012 del Tribunale di Modena (parzialmente riformata dalla Corte d'Appello di Bologna con sentenza 2483/13 del 16/9/2013, irrevocabile il 15/10/2014). L'imputato veniva di contro assolto per le restanti ipotesi ascrittegli per non aver commesso il fatto e perché il fatto non costituisce reato: secondo il giudice, infatti, da un lato non potrebbero addebitarsi al Pelaggi i fatti di cui ai capi 97), 102) e 105) in quanto egli era detenuto al momento della presentazione delle dichiarazioni fiscali della CORE TECHNOLOGY, e perché non aveva acclaratamente compiuto atti di gestione nella SICE; d'altro canto, quanto alla fattispecie di intestazione fittizia sub capo 100) non vi sarebbe prova del dolo specifico richiesto dalla norma poiché il trasferimento fraudolento veniva operato non per lo scopo specifico previsto dalla fattispecie, bensì per creare un falso presupposto idoneo ad ottenere il credito bancario.

1.- I motivi di appello.

Avverso tale sentenza proponeva **appello il Pelaggi lamentando** :

1) La mancanza di prove in ordine agli elementi costitutivi del **reato di reimpiego**, prova che non può desumersi esclusivamente da quanto accertato con sentenza irrevocabile nel procedimento c.d. *"Point Break"*, considerato che gli accertamenti svolti in tale procedimento si fermano all'anno 2008 mentre la contestazione di cui all'art. 648 ter c.p., per cui si procede si riferisce ad un periodo temporale compreso tra il 2008 ed il 2010. Quanto stabilito nella sentenza irrevocabile riguardo ai rapporti tra Pelaggi e la cosca Arena, le richiamate dichiarazioni dei collaboratori Cortese e Marino sull'attività della Point One ed anche la circostanza dell'incontro tra Pelaggi e Gentile Francesco, costituiscono elementi riferibili ad un periodo antecedente quello di cui si tratta, inidonei a costituire prova del presente reato, anche per la dichiarata *"mancanza di una diretta attività investigativa condotta tra la metà del 2008 e la prima parte del 2010"*.

Peraltro, considerato che il reato di cui all'art. 648 ter c.p. è un reato istantaneo ad effetti permanenti e che non risulta acquisito alcun elemento da cui desumere una nuova e diversa immissione di denaro nella attività del Pelaggi da parte delle cosche calabresi, né è stata raggiunta la prova certa dell'effettiva provenienza del capitale, non può escludersi che le condotte di cui oggi si tratta incarnino gli effetti permanenti del reato già consumato e giudicato, trattandosi del reinvestimento dei proventi del già realizzato progetto fraudolento.

La condotta del Pelaggi non sarebbe comunque punibile considerando che secondo la tesi accusatoria egli avrebbe fatto ingresso negli affari di Giglio, posti in essere nell'interesse e con i proventi della cosca Grande Aracri, a partire dall'anno 2008, e quindi a consumazione del reato già verificatasi. Si tratterebbe pertanto di un mero post factum non punibile;

2) la carenza di prove della colpevolezza del Pelaggi con riferimento al delitto di **emissione di fatture per operazioni inesistenti**, laddove la stessa sarebbe stata desunta esclusivamente dagli accertamenti eseguiti nel procedimento *"Point Break"*, relativi a vicende anteriori a quelle per cui si procede; non può peraltro ritenersi dimostrato il dolo specifico di consentire a terzi l'evasione delle imposte, atteso che le società indicate nel capo di imputazione non risultano avere tenuto le scritture contabili, nè presentato le dichiarazioni dei redditi annuali.

3) l'insussistenza del fatto di cui al capo 99) (sia sotto il profilo oggettivo, sia sotto quello soggettivo), in quanto le norme di cui agli artt. 473 e 474 c.p. tutelano in via principale la fede pubblica, intesa come affidamento dei cittadini nei marchi o segni distintivi che individuano le opere dell'ingegno o i prodotti industriali, senza che tale violazione possa individuarsi nel caso di cui si tratta, ove la circolazione dei beni era limitata agli scambi tra le società ritenute parte del sistema di frode, senza la previsione di un utilizzatore finale;

4) l'insussistenza dell'aggravante di cui all'art. 7 legge 203/91 per carenza di prova sul dolo specifico di agevolare un'associazione criminale e escludendo il semplice fine di conseguire un vantaggio economico;

5) la eccessività della pena e l'ingiustificata mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche, che avrebbero potuto essere riconosciute per la condotta processuale serbata dall'imputato e per la marginalità della sua condotta .

Avverso la sentenza di I° grado proponeva altresì **appello il P.M.** , avanzando istanza di integrazione istruttoria in appello con richiesta di esaminare Giglio Giuseppe, censurando l'intervenuta assoluzione dal reato sub capo 100) e deducendo che la formazione della società GPZ risulta pacificamente finalizzata all'operazione di reimpiego di cui al capo 96. Inoltre, da un lato gli imputati ben sapevano di essere possibili oggetto di misure di prevenzione, e dall'altro essi cooperarono con terzi nel reimpiego di tali beni. Errava infatti il gup a considerare solo uno dei due aspetti soggettivi – la finalità di elusione delle misure di prevenzione patrimoniali- e non anche o diversamente quella di agevolare la commissione del delitto di riciclaggio o reimpiego : reimpiego posto in essere dalla associazione ed a favore della associazione , che è stato qui sempre contestato e che il gup ha pur ritenuto sussistente sub capo 83).

In **motivi aggiunti** personalmente presentati in data 14/4/17 l'imputato censurava l'affermazione del suo coinvolgimento con le cosche e faceva riferimento (a propria difesa) a rapporti bancari e ad intercettazioni tutti antecedenti al 2008 : i motivi in questione risultano peraltro affatto **inammissibili** in quanto (nel rispetto del disposto dell'art.172, 5° c. cpp.) tardivi ai sensi dell'art.585, 4° c. cpp.¹⁷⁷⁸, oltre ad apparire assolutamente fuori tema, poiché facenti riferimento a fatti ed accadimenti che avevano riguardato il procedimento Point Breack, peraltro già definito con sentenza definitiva.

2.- Motivi della decisione

Quanto alle restanti questioni proposte con l'appello principale dall'imputato, giova in primo luogo rilevare come le stesse appaiano tutt'altro che chiare e specifiche, e ripropongano in massima parte problematiche e censure già ampiamente affrontate dal gup nella sentenza di I° grado, senza addurre alcuna nuova tematica o argomentazione atta a confutarne i ragionamenti,

¹⁷⁷⁸ atteso che la prima udienza di appello era fissata al 28/4/17 ed è noto che "le unità di tempo stabilite per il termine", ove sia indicato solo quello finale, "si computano intere e libere" , di talché vanno esclusi dal calcolo dei 15 giorni previsto per il deposito dei motivi nuovi dall'art.585, 4° c. cpp., tanto il "dies a quo" quanto il "dies ad quem" : vedi Sez. 1, *Sentenza n. 16356 del 20/03/2015 Ud.* (dep. 20/04/2015) Rv. 263322 : "in applicazione del principio, la corte ha ritenuto tardivo il deposito di motivi nuovi presentati in cancelleria in data 5 marzo con riferimento ad udienza fissata per il 20 marzo, avendo riguardo al termine stabilito dall'art. 585, comma quarto, cod. proc. pen. di "fino a quindici giorni prima dell'udienza"

tanto da situarsi ai limiti della inammissibilità. Vanno prima di tutto qui richiamate non solo le osservazioni generali espresse da questa Corte nel capitolo preliminare sulle frodi carosello, e le ordinanze reiettive della richiesta di integrazione istruttoria (avanzata dal P.M.) del 6 e 13 maggio 2017, ma soprattutto ed ancor prima le corpose argomentazioni svolte nella sentenza impugnata in ordine alla dinamica ed alla realtà storica delle frodi stesse, al coinvolgimento nelle medesime delle diverse aziende costituite dal 2008 in poi da Giglio , Riillo , Salwach, Vulcano e Pelaggi (anche tramite prestanome) , alla inesistenza o inoperatività delle aziende stesse, alla fittizietà delle fatturazioni da esse emesse ed ai meccanismi operativi delle triangolazioni intracomunitarie finalizzati alla frode IVA : ricostruzioni e valutazioni che non sono state minimamente contestate in fatto e nello specifico dall'appellante e che debbono pertanto intendersi definitivamente acquisite.

Ed è in forza di quanto ivi esposto e ritenuto che emerge prima di tutto la non rispondenza al vero della **principale doglianza difensiva** secondo cui non vi sarebbero in atti elementi probatori o indagini successivi al 2008, ovvero successivi al periodo oggetto dell'indagine "*Point Breack*" ed attinenti viceversa al procedimento "*Aemilia*": di contro, le intercettazioni telefoniche, i rilievi esperiti dagli Inquirenti presso i conti correnti svizzeri e sulle date di costituzione delle nuove società implicate nelle frodi carosello, le perquisizioni ed i sequestri eseguiti presso le società medesime (in alcuni casi rinvenendo completamente vuoti dei magazzini che al contrario documentalmente risultavano pieni, ed in altri recuperando timbri, documenti contabili e fatture anche riferibili ad aziende diverse), nonché gli accertamenti relativi ai volumi di affari , alle fatture emesse ed ai pagamenti effettuati dalle stesse riportano tutti dati , circostanze e movimentazioni specificamente relativi agli anni 2008- 2010 , ovvero ad un periodo non affatto ricompreso nelle contestazioni e nelle condanne del procedimento "*Point Breack*" e viceversa oggetto dei capi di imputazione oggi in esame. Da essi rilievi, peraltro, ed in particolare dalle numerosissime captazioni telefoniche citate in sentenza, si evince la forte presenza e la costante attività nelle nuove società del Pelaggi , che significativamente **deteneva il 30% delle quote della cartiera estera MULTI MEDIA CORPORATE** (altri 30% ciascuno erano di Giglio e Riillo ed il 10% di Salwach), società peraltro **costituita il 4 maggio 2009** ; il Pelaggi negli anni qui ed oggi in contestazione si presentava anche verso l'esterno come rappresentante di diverse delle società coinvolte nelle frodi e provvedeva a dare ordini ed ad impartire istruzioni circa le fatture da emettere, i bonifici da fare ed i prezzi da indicare a Nigro , Manica e Salwach, oltre che a concordare le operazioni da effettuare con Giglio, Pezzatti , Vulcano e Riillo .

E' peraltro indubbio ed incontroverso che nell'anno 2007 il Pelaggi aveva maturato un debito nei confronti della cosca Arena, anche in forza dell'incapacità dei figli del boss Gentile Francesco, Fiore e Tommaso, di gestirne gli affari nel periodo di detenzione . Ed altrettanto pacifico

è che proprio per la necessità di rimborsare tale debito egli si metteva nuovamente in affari, dopo il fallimento nel 2007 della POINT ONE Spa (la dismissione della ELITE TRADING Srl a lui intestata avveniva nel 2009), contattando direttamente Giglio Giuseppe (come sostenuto da quest'ultimo nei suoi primi interrogatori, e peraltro suffragato dalle intercettazioni in atti) per l'impossibilità di usare il proprio nome nella apertura di nuove società.

Chiuso pertanto un capitolo all'atto della cessazione delle proprie aziende, Pelaggi si rimetteva in gioco insieme e per il tramite di Giglio, ma non solo per rifondere un debito del passato: come già anticipato nel capitolo generale sulle frodi carosello, dagli accertamenti eseguiti sui conti correnti svizzeri MALU e REXI (accesi l'uno il 26/9/07 e l'altro il 14/7/08, entrambi ancora attivi il 30/6/10) si evinceva invero che sugli stessi nel periodo 2008/2010 venivano accreditati numerosissimi assegni riferibili tanto ai Grande Aracri, quanto agli Arena¹⁷⁷⁹; in entrambi i casi il flusso di denaro era continuativo nel corso del tempo (e non affatto limitato ad un'unica, iniziale iniezione di liquidi) ed i titoli, con immediato ritiro della somma in contanti da parte di chi li presentava alla cassa, venivano poi versati contestualmente (e pertanto non certo in un'unica soluzione) sui conti correnti intestati alla MMC per cifre assolutamente e significativamente consistenti, e non affatto correlate a transazioni commerciali¹⁷⁸⁰. E' peraltro pacificamente accertato, né risulta contestato da alcuno, che la MULTI MEDIA CORPORATE (una significativa quota della quale, come già visto, apparteneva al Pelaggi) era una cartiera, ovvero una società definita come "inesistente" dall'Ufficio Dogane, che costituiva uno dei punti di forza delle fittizie triangolazioni commerciali su cui si basavano le false fatturazioni oggi in contestazione, essendo stata appositamente costituita per svolgere il ruolo esercitato nel passato dalla MT TRADING Ltd¹⁷⁸¹.

E' allora palesemente contraddetta in fatto la tesi difensiva secondo cui il denaro utilizzato da Pelaggi e compagni per le "frodi carosello" era esclusivamente frutto dell'autoalimentazione del sistema fraudolento, e comunque non proveniva certamente dalla cosca Arena - i cui prestiti erano cessati nell'ambito del procedimento Point Breack - ed in ogni modo dovevano attribuirsi esclusivamente ad una sovvenzione già verificatasi nel passato. Correlativamente ed al contempo

¹⁷⁷⁹ emessi da Bazzoni Autotrasporti (riconducibile ai Muto, collegati alla famiglia Grande Aracri), altri da Procopio Giovanni, Curcio Domenico e Giuseppe, Pagliuso Francesco (parenti, affini e colleghi di Giglio, a sua volta legato tanto agli Arena quanto ai Grande Aracri), altri ancora da Procopio Salvatore (collaboratore di Pugliese Michele, della famiglia Arena), o da Scerbo Carmine (legato alla cosca Arena poiché coniugato con Arena Maria). Più in particolare, come già visto nel capitolo preliminare sulle frodi carosello, sul conto corrente Malu' venivano accreditati complessivamente 102 assegni per complessivi €.1.186.854,39 (di cui 382.445,99 tra il 24/9/08 ed il 30/6/10), mentre altri 508.569,00 euro finivano sul conto Rexi

¹⁷⁸⁰ per esempio € 150.000 il 2 settembre 2009, € 110.000 il 10 novembre 2009, € 39.000 il 15 dicembre 2010, € 30.000 il 9 marzo 2010, € 29.000 il 29 marzo 2010, € 25.000 il 24 giugno 2010

¹⁷⁸¹ per gli elementi relativi vedi sub posizione Salwach e Crugliano

vanno ritenute infondate le censure dell'appellante in punto di insussistenza del reato di cui all'art. 648 ter c.p. : se infatti è vero che *“non è configurabile il concorso fra i delitti di cui agli artt. 648-bis o 648-ter cod. pen. e quello di associazione mafiosa, quando la contestazione di riciclaggio o reimpiego nei confronti dell'associato abbia ad oggetto denaro, beni o utilità provenienti proprio dal delitto di associazione mafiosa, operando in tal caso la clausola di riserva contenuta nelle predette disposizioni”*¹⁷⁸², è tuttavia altrettanto vero che nel caso di specie il Pelaggi non è accusato di partecipazione ad alcuna associazione mafiosa, né i denari investiti nelle frodi carosello dalle cosche Arena/Nicoscia e Grande Aracri provenivano dalla medesima associazione di cui fanno oggi parte i correi dell'appellante : tanto Giglio, quanto Clausi e Riillo sono infatti qui imputati per partecipazione alla associazione di 'ndrangheta identificata nel procedimento *“Aemilia”*, ma non erano né imputati né indagati nei procedimenti calabresi ed emiliani precedenti, e per la maggior parte già definiti con sentenze esecutive ¹⁷⁸³.

Quanto al **secondo motivo di gravame** lo stesso, oltre ad apparire di difficile interpretazione, non risulta minimamente specificato in rapporto alle corpose e chiare argomentazioni di cui alla sentenza impugnata. Come già reiteratamente considerato, Pelaggi risultava (dalle numerosissime intercettazioni in atti) l'anima delle frodi in contestazione, unitamente al Giglio : era dal sistema da lui attuato in Point Breack che derivava la struttura di base delle false fatturazioni attuata in *Aemilia* dal predetto in concorso con Giglio (se pure in termini più complessi ed elaborati); ed era Pelaggi che insegnava alla segretaria Nigro¹⁷⁸⁴ come recuperare *“un punto percentuale”* sulle fatture ed i conseguenti bonifici ; era sempre Pelaggi che chiariva a Pezzatti da dove dovevano arrivare i soldi dei bonifici (dal conto *“Italia”* 380.000 euro, ed altri 780.000 da Taiwan) a sostegno delle fatture fatte ¹⁷⁸⁵ e che lo tranquillizzava sulla effettiva emissione delle false fatturazioni ¹⁷⁸⁶ o che addirittura esplicitava con lui che dietro alle fatture emesse da taluni complici non girava la merce ¹⁷⁸⁷; era ancora Pelaggi che esortava Salwach ad emettere le fatture necessarie ¹⁷⁸⁸ e Manica ad effettuare i versamenti del denaro sul conto *“in due o tre filiali e spezzetalo”* .

¹⁷⁸² Sez. U, *Sentenza n. 25191 del 27/02/2014 Cc.* (dep. 13/06/2014) Rv. 259587

¹⁷⁸³ quali Kyterion, Edilpiovra, Grande Drago, Scacco Matto e la stessa Point Breack

¹⁷⁸⁴ cfr per tutte progr. 691 RIT 1162/10

¹⁷⁸⁵ cfr per tutte progr. 9 RIT 635/10 : *“non riusciamo a mandargli un pezzo di carta?”*

¹⁷⁸⁶ cfr tel. n.12 RIT 823/10

¹⁷⁸⁷ cfr Telefonata nr. 12, del 20/04/2010 (RIT 823/2010) Pezzatti : *“...loro... secondo me... sai che era... in quel periodo che girava merce... che non si andava a ritirare... che giravano due o tre... perchè in quel periodo lì... io non son sicuro che loro non hanno mai spedito niente... eh... e che poi nel marasma sono stati rispediti via... così... senza averle fatte...”*; . PELAGGI lo tranquillizzava, confermando l'emissione delle false fatture da parte di IMAR S.p.A.: *“no... ma se le è fatte sicuro... questo me lo aveva detto a me... che se le è fatte... me lo ha detto a me... proprio lui... che aveva sparato fatture... perchè... quando gliel'ho chiesto... gli serviva a fine anno... aveva sparato le fatture... ma non ti preoccupare che le chiudiamo... e non ha fatto spedizioni... questo te lo posso garantire...”*.

¹⁷⁸⁸ cfr tel. n.152 RIT 823/10

E' ben difficile allora comprendere come l'imputato, che deteneva il 30% delle quote della MMC - la quale peraltro era una società comprovatamente inesistente e costituiva il perno del sistema frodatario in esame - ed agiva verso l'esterno come il "rappresentante"¹⁷⁸⁹ della INT e della CORE TECHNOLOGY- che erano due delle cartiere italiane fondamentali per le triangolazioni fittizie in contestazione- potesse non sapere che le fatture che coinvolgevano le società medesime erano oggettivamente ed anche soggettivamente inesistenti, e che potesse ignorare che il meccanismo da lui studiato a tavolino insieme a Giglio (come comprovato dagli appunti scritti rinvenuti e sequestrati presso la CORE Technology e presso la MMC stessa) era inteso a consentire alle diverse aziende italiane che ne ricevevano le spedizioni fittizie e gliele reinviavano, di lucrare sulla evasione delle imposte dei redditi e dell'IVA, posto peraltro che la struttura delle frodi (da lui stesso già attuate tempo addietro) era costruita specificamente a tal fine . Il fatto che poi le aziende stesse fossero state costituite appositamente per fallire, e che di fatto la maggior parte di esse non avesse mai depositato bilanci né libri contabili , veniva ad integrare logicamente il progetto criminoso del gruppo, ma poco rileva ai fini della sussistenza della fattispecie di cui all'art.8, D.lvo 74/00, ben potendo l'ipotesi in questione concorrere con quella di bancarotta fraudolenta documentale , e non già essere assorbita dalla stessa.

Venendo alle doglianze difensive relative al **capo 99**), giova prima di tutto rilevare come nessuna contestazione sia stata mossa in appello in ordine alla ricostruzione dell'accaduto come operata in sentenza¹⁷⁹⁰, ed alla effettività della contraffazione delle 1200 schedine SDHC Kingston che formavano oggetto di una serie di giri di cessioni fittizie tra le società coinvolte nelle "frodi carosello", all'interno delle quali veniva peraltro interposta anche una vendita effettiva alla MC INFORMATICA E TELECOMUNICAZIONI SPA di Montali Gianluca. Non è pertanto in discussione, e può ritenersi definitivamente accertato, che tali schedine fossero effettivamente contraffatte (come peraltro comprovato dalle dichiarazioni del Montali, dagli esiti del sequestro e dagli accertamenti effettuati dalla stessa Kingston , oltre che dalla perizia eseguita dalla G. di F. in atti) . Altrettanto incontroverso è peraltro che la circolazione di tali beni aveva coinvolto anche una società estranea al sistema di frode, al verosimile scopo di lucrare una ulteriore immissione di denari nelle casse di CORE Technology (apparente venditrice) da parte della MC (effettiva acquirente) . Del tutto incontestato è poi il fatto per cui era specificamente e proprio il Pelaggi - propostosi al Montali come rappresentante tanto della CORE Technology, quanto della INT Srl ed in affari con Salwach Michael della MULTI MEDIA CORPORATE - a trattare la vendita ed il

¹⁷⁸⁹ cfr deposizioni Montali Gianluca alla G. di F. di Parma del 20/10/10 e di Curcio Giuseppe all'atto dell'accesso presso la INT della G. di F. di Guastalla del 13/10/09

¹⁷⁹⁰ cfr sentenza impugnata ad aff.920 e seguenti

successivo passaggio delle schedine da CORE Technology ad MC INFORMATICA e da quest'ultima a MMC.

Ora, è ben noto che il delitto di cui all'art. 474 cp. è integrato dalla sola detenzione per la vendita di prodotti recanti marchio contraffatto; la fattispecie, di fatto, tutela, in via principale e diretta non già la libera determinazione dell'acquirente, ma la pubblica fede, intesa come affidamento dei cittadini nei marchi o segni distintivi, che individuano le opere dell'ingegno e i prodotti industriali e ne garantiscono la circolazione; si tratta, pertanto, di un reato di pericolo, per la cui configurazione non occorre la realizzazione concreta dell'inganno, né men che meno l'utilizzazione effettiva da parte dell'acquirente finale. Nel caso di specie è palese l'integrazione del reato in contestazione, laddove peraltro, contrariamente a quanto sostenuto dall'appellante, la circolazione dei beni non era affatto limitata agli scambi tra le società ritenute parte del sistema di frode, senza la previsione di un utilizzatore finale, posto che all'interno di tali cessioni si situava quella operata in danno della MC INFORMATICA, e che la stessa nel suo oggetto sociale, vantava tra l'altro " *il commercio (...) la distribuzione (...) l'installazione (...) di prodotti hardware e software*".

Tale azienda, peraltro, a fronte del fortissimo ritardo nel ritiro delle schede (e soprattutto nel pagamento delle stesse) da parte di MMC (apparentemente l'ultimo acquirente della serie di cessioni), dovendo a sua volta far fronte al sollecito di pagamento della relativa fattura per complessivi 537.000 euro inviatole dalla venditrice CORE Technology, decideva di porre in vendita le SD Card ancora in giacenza nel proprio magazzino; ed era solo per un caso fortuito¹⁷⁹¹ che la vendita in questione veniva bloccata, in quanto veniva rilevata ed infine accertata chiaramente la contraffazione del prodotto¹⁷⁹². Non vi è dubbio alcuno allora che la fornitura dei prodotti in questione, pacificamente contraffatti, fosse destinata alla messa in circolazione degli stessi, valendo così la condotta posta in essere dall'imputato ad integrare l'ipotesi di cui all'art.474 cp. .

Quanto alla **lamentata insussistenza dell'aggravante di cui all'art. 7 legge 203/91** per carenza di prova sul dolo specifico di agevolare un'associazione criminale giova richiamare qui gli elementi indicati in sentenza – e non affatto contestati in appello- che danno conto di come il Pelaggi non potesse ignorare da dove provenivano (e dove dovevano conseguentemente tornare) i

¹⁷⁹¹ a dire del legale rappresentante della MC, Montali Gianluca, la rivendita fortunatamente non era avvenuta, in quanto un proprio dipendente, Meles Fabrizio, in modo del tutto casuale, avendo bisogno di una schedina per trasferire dei propri files musicali, ne aveva prelevata una dalla partita acquistata dalla CORE TECHNOLOGY, accorgendosi immediatamente del malfunzionamento; le verifiche estese ad altre schedine avevano avuto analoghi esiti.

¹⁷⁹² Ad esito della scoperta del Meles, alcuni campioni delle schedine venivano inviati alla casa madre KINGSTON per i controlli. Quest'ultima, dopo aver esperito gli opportuni accertamenti, comunicava (anche con lettera ufficiale datata 7/10/2010), che il prodotto era contraffatto chiedendo l'indicazione del fornitore per agire in via legale a difesa del marchio

denari investiti sia dalla cosca Arena (anche in ragione del di lui comprovato rapporto privilegiato con il boss Gentile Francesco, accertato con sentenza definitiva nel procedimento Point Breack), sia dalla cosca Grande Aracri, atteso peraltro che le movimentazioni su entrambi i conti svizzeri rinvenuti, MALU e REXI (l'uno peraltro intestato nominativamente a lui stesso) venivano seguite dal Pelaggi in prima persona., così come dichiarato dai dipendenti della Carinden Leu di Lugano. Vero è che dalle intercettazioni in atti si evince come l'imputato avesse avuto addirittura una discussione con la moglie, che era contraria e preoccupata per il di lui coinvolgimento con soggetti mafiosi¹⁷⁹³. Non si può pertanto che ritenere ampiamente provato il movente di agevolazione richiesto dall'art.7 L.203/91 per la sussistenza dell'aggravante.

Da ultimo, in ordine al trattamento sanzionatorio , ritiene la Corte che la difesa non abbia addotto alcun elemento positivo idoneo a giustificare il riconoscimento delle attenuanti generiche nei confronti di un imputato che pervicacemente e per più anni proseguiva nel proprio comportamento delittuoso, che cagionava ingenti danni allo Stato in forza della creazione e gestione di molteplici aziende che si rivelavano essere evasori totali , al contempo e per converso agevolando l'arricchimento delle cosche calabresi , cui perveniva il frutto dell'indebita percezione del credito IVA. Notevole il danno cagionato , continuativa nel tempo la condotta – peraltro resa sostanzialmente più grave per il fatto di essere stata commessa nell'esercizio di una attività professionale- ed inesistente la respiscenza: da ciò deriva il giudizio di congruità della pena inflitta (peraltro in misura non affatto esagerata) dal giudice di prime cure ed il diniego delle attenuanti generiche.

La sanzione come determinata nell'impugnata sentenza verrà comunque ad essere aumentata in ragione della parziale riforma della stessa ; viene cioè accolto **l'appello proposto dal P.M.** avverso l'assoluzione del Pelaggi dal reato di cui al **capo 100** , con richiamo integrale delle argomentazioni già espresse (anche con riferimento alla presente posizione) nel capitolo iniziale in ordine alla problematica della *reformatio in peius* in appello .

Secondo il gup l'assoluzione conseguiva alla mancanza di prove del dolo specifico del delitto di cui all'art. 12 quinquies l. 356/1992 , laddove la intestazione della G.P.Z. TRADING Srl, - le cui quote venivano dapprima cedute a Bertocco Erika e quindi anche a Vecchi Daniela, segretaria di INT srl - sarebbe stata come per le altre società delle frodi carosello strumentale all'artificio e non già al nascondimento del patrimonio.

Ritiene la Corte di aderire al contenuto della impugnazione proposta dal P.M. sia sotto un profilo fattuale, sia in punto di diritto: da un lato, invero, non si condivide il ragionamento del gup

¹⁷⁹³ vedi Conversazione Ambientale nr. 2715, del 20/02/2007 (RIT 2579/2006 – p.p. 11197/06 R.G.N.R.), intercettata sull'Audi A8, tg. CV189LS in uso a PELAGGI Paolo

secondo cui non vi sarebbe prova della finalità elusiva richiesta dalla norma in capo al Pelaggi . E' anzi vero il contrario, laddove la ragione per cui l'imputato cercava Giglio per riattivare con diverse aziende e tramite nuovi titolari il meccanismo delle triangolazioni fiscali già da lui sperimentato con la POINT ONE era proprio quella di sfuggire alle pretese dell'Agenzia delle Entrate e delle banche ; d'altronde la comprovata consapevolezza e volontà del Pelaggi di rimanere in affari con le cosche calabresi – causa principale, peraltro, dei suoi problemi debitori- con cui lavorava ormai da anni, non lo rendeva estraneo al notorio *modus operandi* delle stesse , ordinariamente inteso ad evitare l'apprensione dei propri beni e proventi da parte della AG.

A tale considerazione va peraltro aggiunto che l'elemento soggettivo indubbiamente accertato in capo al Pelaggi era quello di proseguire ed agevolare al massimo il proprio progetto frodatario , così come descritto ai capi 96) e 98), con la costituzione di nuove aziende a lui formalmente non ricollegabili: progetto che da un lato consentiva ai correi di lucrare illeciti guadagni dall'evasione e dall'indebito rimborso IVA, ma al contempo (e comprovatamente, per quanto poco sopra argomentato), favoriva il reimpiego e l'investimento di capitali mafiosi . Giova allora sottolineare, in forza della sola lettura della norma, che l'art.12 quinquies non limita l'analisi della sfera soggettiva dell'agente all'intento di eludere i provvedimenti di prevenzione, ma considera parimenti essenziale in alternativa al primo – come chiaramente esplicitato dall'uso della congiunzione disgiuntiva “*ovvero*” tra le due finalità della azione - anche un secondo scopo , che è quello di agevolare la commissione di reati di ricettazione, riciclaggio o reimpiego. Di fatto, la ratio del citato articolo va rintracciata nella volontà del legislatore di andare a colpire tutte quelle condotte volte ad eludere la normativa in materia di prevenzione patrimoniale (tra cui per l'appunto il riciclaggio ed il reimpiego), tanto è vero che, proprio tale fattispecie può essere considerata l'anticamera normativa di ciò che oggi è il reato di autoriciclaggio ai sensi dell'articolo 648 ter cp..

Conseguentemente, ravvisandosi negli elementi di fatto già ampiamente analizzati (e peraltro non negati dall'appellante) la prova chiara ed indiscutibile del dolo necessario ad integrare la fattispecie, la pronuncia assolutoria emessa dal gup va riformata, con affermazione della penale responsabilità del Pelaggi in ordine al delitto di cui all'art.12 quinquies, L.356/92 ascrittogli al capo 100). La sanzione inflitta all'imputato in sentenza va conseguentemente aumentata ex art.81 cpv. cp. per il reato testé indicato della pena di mesi tre di reclusione ed €. 300,00 di multa , ridotta di 1/3 per il rito, di talché la condanna complessiva ammonta ad anni uno e mesi otto di reclusione ed € 1.400 di multa in continuazione con quella inflitta con sentenza emessa dal Tribunale di Modena n. 11/12 del 25/6/2012 (irrevocabile il 15/10/2014).

La sentenza impugnata va confermata nel resto , con condanna del Pelaggi al pagamento delle spese processuali del grado , oltre che - in solido con gli altri imputati- al pagamento delle spese di patrocinio in appello a favore delle costituite p.c. Ministero dell'Interno ed Agenzia delle Entrate, liquidate come in dispositivo.



47. PEZZATTI SERGIO

Pezzatti Sergio veniva giudicato per il reato di **reimpiego dei proventi delle associazioni mafiose** Arena/Nicoscia e Grande Aracri tramite la predisposizione di impianti societari o l'utilizzazione degli stessi per fatturare operazioni inesistenti, in particolare tramite le cd. "frodi carosello" finalizzate alla indebita percezione dell'IVA (sub **capo 96**); per il delitto di **dichiarazione fraudolenta di imposte** in forza dell'utilizzo delle precitate fatture per operazioni inesistenti (sub **capo 97**); per l'ipotesi di **emissione di fatture per operazioni inesistenti** per giustificare e coprire gli esborsi di denaro a favore delle società di cui al capo 96 (sub **capo 98**).

Il gup, sulla scorta delle argomentazioni già riassunte nel capitolo generale sulle "frodi carosello" ed espresse nella sentenza impugnata ad aff. 871 e ss. lo condannava per la sola fattispecie continuata come contestata sub **capo 98**), alla pena di mesi cinque di reclusione in aumento a titolo di continuazione rispetto alla pena di anni due, mesi due, giorni venti di reclusione per i reati di cui alla sentenza conclusiva della indagine "Point Breack" emessa dal gup del Tribunale di Bologna n. 2266/11 del 7/10/2011 (parzialmente riformata dalla Corte d'Appello di Bologna con sent. n. 1814/14 del 27/5/2014 ed irrevocabile l'1/7/2015 previa declaratoria di prescrizione di un reato operata dalla S.C. di Cassazione), esclusa l'aggravante di cui all'art. 7 l. 203/1991; a tale condanna seguiva quella alla interdizione dell'imputato dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese, dalle funzioni di rappresentanza e assistenza in materia tributaria e la declaratoria di incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione per un periodo di anni due, oltre all'interdizione perpetua dall'ufficio di componente di commissione tributaria. Veniva altresì disposta la pubblicazione della sentenza per estratto a spese del condannato nel sito *internet* del Ministero della Giustizia per la durata di giorni 15.

Il Pezzatti veniva di contro assolto dalle residue ipotesi di reato ascrittegli, per insufficienza di prove in ordine alla di lui consapevole partecipazione ai reati in questione.

1.- I motivi di appello

Avverso tale pronuncia proponeva **appello l'imputato lamentando** :

1) l'affermazione di penale responsabilità : la sentenza addebita ingiustamente al Pezzatti tutte le fatture descritte nel medesimo capo e tutte le operazioni ivi enunciate, formulando una contestazione complessiva e indiscriminata anche per le diverse società indicate in rubrica; per contro, le fatture emesse da MULTI MEDIA CORPORATE – la sola cui l'appellante era interessato - erano in tutto 7 ; e peraltro manca in sentenza una analisi specifica, fattura per fattura, di tutte le singole operazioni addebitate al Pezzatti (in quanto ogni fattura costituisce un reato a sé stante).

Non vi è prova in atti , inoltre, del concorso dell'imputato con gli amministratori delle ulteriori società indicate sub capo 98), né di condotte a lui riferibili che ne possano comportare la responsabilità rispetto ai reati fiscali in esame: l'imputato non ha mai gestito MMC e non ne è mai stato socio, ma ne era esclusivamente un contabile .

Nulla si dice altresì in sentenza in ordine alla sussistenza dell'elemento soggettivo: Pezzatti non sapeva nulla e nulla avrebbe potuto sospettare circa l'esistenza del carosello fiscale e del giro di fatture che coinvolgeva numerose altre società: le indagini in atti non ne hanno mai evidenziato un arricchimento indebito e comunque l'attività dell'imputato in MMC durava solo 10 mesi e riguardava solo attività lecite. Egli prese coscienza del contesto criminale in cui si muoveva Pelaggi, suo unico interlocutore, solo dopo l'arresto del medesimo avvenuto il 30 giugno 2010 ; e le vicende che riguardano MMC sono tutte antecedenti a tale data.

2) l'improcedibilità, sia sostanziale, sia processuale poiché le vicende di MULTI MEDIA CORPORATE erano già state trattate e giudicate con sentenza definitiva nei confronti del Pezzatti nel procedimento n.11197/2006 R.N.R., poi diventato 19896/2010 R.N.R.; a sostegno della indicata medesimezza del reato, considerato nella sua dimensione empirica (in proposito sentenza Corte Cost. n.200/2016) si rileva che gli elementi di prova del presente processo sono esattamente gli stessi di quelli considerati nel precedente procedimento; la sentenza già passata in giudicato, che assolveva Pezzatti dal reato di cui all'art. 648 *ter* c.p. – e conseguentemente dall'aggravante ex art. 7 l.203/91 - faceva peraltro esplicito riferimento alla MULTI MEDIA CORPORATE e nella memoria del PM del 06.08.10 si faceva più volte riferimento alla MMC ed agli stessi elementi di prova oggi considerati (quali le dichiarazioni di Valli e Bianchi, dello studio di cui faceva parte il Pezzatti , le intercettazioni telefoniche richiamate in sentenza, gli esiti delle perquisizioni ed acquisizioni documentali in Svizzera), che peraltro formano ampio oggetto dell'interrogatorio del Pezzatti in carcere¹⁷⁹⁴ in cui il predetto segnalava al P.M. svariati nomi oggi considerati importanti per la consumazione dei reati in contestazione; le informative di P.G. 388/1-122 del 24 maggio 2010 e 388/144 dell'8 novembre 2010 e dell'11.11.2010 rivelano che MMC era già stata oggetto di indagine e gli esiti di tali informative erano già stati valutati dal GUP di Bologna in sede di rito abbreviato;

3) la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche e del beneficio della sostituzione della pena detentiva con quella pecuniaria, pur a fronte del ruolo defilato assunto dal Pezzatti nell'intera vicenda, del breve arco temporale in cui la vicenda ha potuto svilupparsi, del numero limitato delle fatture oggetto di emissione da parte di MMC , della "*distanza fisica,*

¹⁷⁹⁴ Faldone 2 AFF. 90 ss.

giuridica, personale e morale” dell'appellante dai fatti-reato contestati e del fatto che nel procedimento Point Breack al predetto venivano concesse le attenuanti oggi richieste.

2.- Motivi della decisione

Ritiene la Corte che l'appello risulti affatto infondato in tutti i punti sopra riassunti e che vadano interamente confermate le determinazioni della sentenza di I° grado , con richiamo in questa sede alle ampie ed esaustive considerazioni espresse dal gup sulla base di plurimi , convergenti e peraltro indiscussi elementi di prova quali gli accertamenti effettuati dalle Forze dell'Ordine anche presso gli istituti bancari, l'esito delle perquisizioni e sequestri effettuati nelle diverse aziende , i risultati delle rogatorie internazionali eseguite in Svizzera , le dichiarazioni testimoniali di taluni dei soggetti che erano entrati in contatto con gli imputati, le copiose ed esplicite intercettazioni telefoniche, oltre alle ammissioni effettuate da Giglio Giuseppe avanti ai P.M. ancora in corso di indagini ¹⁷⁹⁵ (dichiarazioni conseguentemente pienamente utilizzabili nei confronti di tutti gli appellanti).

Giova altresì fare qui integrale rinvio alle considerazioni espresse nel presente elaborato sia nella parte generale sulle *“frodi carosello”*, sia nella trattazione delle singole posizioni dei soggetti in esse coinvolti, poiché molte delle questioni proposte in appello dal Pezzatti sono già state ivi esaminate e risolte.

Vero è che , a ben guardare, l'atto di impugnazione in esame - così come tutti quelli proposti nell'interesse degli imputati condannati insieme al Pezzatti per le medesime condotte di cui all'art.8, D.lvo 74/00 - non contesta affatto né la validità e significatività delle emergenze probatorie considerate in sentenza , né la effettività storica , il meccanismo operativo ed il corretto inquadramento giuridico delle operazioni fiscali e commerciali definite quali *“frodi carosello”* e diversamente contestate prima nel procedimento *“Point Breack”* -conclusosi con sentenza definitiva- e poi in *“Aemilia”* sub capo 98).

E' cioè pacifico ed incontestato che il sistema messo in atto da Pelaggi sin dal 2004, sfruttando il particolare regime fiscale vigente tra paesi aderenti alla comunità europea ¹⁷⁹⁶ , consentiva il continuativo riciclo e reinvestimento dei denari versati dalle cosche calabresi anche su conti correnti esteri oltre che la correlata produzione di nuove cospicue entrate conseguenti al mancato pagamento dell'IVA , alla indebita percezione del credito di imposta e ad una maggiore

¹⁷⁹⁵ cfr interrogatori Giglio del 14 aprile 2015 e del 4 settembre 2015

¹⁷⁹⁶ che prevede intanto l'assenza di controlli e dazi doganali, ed inoltre stabilisce che in caso di acquisti intracomunitari l'operazione sia soggetta a IVA nello Stato di destinazione del bene mentre nel caso di cessioni intracomunitarie l'operazione non è soggetta a IVA nello stato di origine del bene ; l'acquirente riceve la fattura senza addebito IVA e liquida l'imposta, con l'aliquota vigente, contabilizzandola, con la cosiddetta doppia registrazione, nel registro acquisti e in quello vendite; il cedente emette fattura senza addebito IVA

competitività delle aziende appositamente fondate. Come già ampiamente descritto in più e diversi passaggi della presente sentenza (cui si fa integrale rinvio) il sistema prevedeva la necessaria costituzione di una serie di “cartiere” – società interposte in un fittizio giro di acquisti e rivendite ,appositamente create (spesso intestate a dei prestanome) ed ordinariamente destinate ad una vita breve e ad essere sostituite da altra società fittizia – di cui la prima, all'estero, vendeva in esenzione IVA ad altra cartiera italiana, per poi riacquistare la medesima merce allo stesso costo al termine di una serie di cessioni operate nell'arco di brevissimo tempo tra diverse società italiane, senza variazione del prezzo di vendita ma con apparentemente corretta sottoposizione ad IVA degli scambi interni. L'operazione consentiva in tal modo la maturazione di un credito IVA in capo ad una delle varie società, credito che veniva da essa riscosso ma che non sarebbe di contro mai stato recuperato dallo Stato nei confronti della azienda correlativamente debitrice dell'imposta (azienda appositamente costituita per essere destinata a fallire in breve) .

Un siffatto meccanismo fraudolento aveva acclaratamente contrassegnato l'attività di Pelaggi e correi - tra essi ricompreso il Pezzatti- dal 2004 al 2008 : a tale periodo facevano infatti riferimento tanto l'ordinanza di custodia cautelare del procedimento “Point Breack” , quanto il capo di imputazione e le argomentazioni della relativa sentenza di condanna, poi divenuta definitiva ¹⁷⁹⁷. Le stesse intercettazioni telefoniche attivate nel p.p. 11197/06-21 Rg.nr. si interrompevano nel febbraio 2008 , per essere riattivate a partire dal 1/4/10 e quindi stralciate formalmente con provvedimento in atti ¹⁷⁹⁸ che dava origine, unitamente ad altre indagini, al procedimento “Aemilia” , sub R.G.N.R. 20604/10-21 della D.D.A. di Bologna.

Le intercettazioni in questione evidenziavano peraltro chiaramente l'esistenza di una nuova e diversa struttura criminale, i cui protagonisti (in buona misura differenti dai precedenti) attuavano una più articolata serie di transazioni ed una molto più complessa triangolazione Italia/estero all'ovvio scopo di rendere più difficilmente tracciabili i passaggi di bonifici e fatture anche all'estero e la provenienza delle provviste di denaro; il fine fraudolento rimaneva peraltro il medesimo.

E' ben vero che era sempre Pelaggi a trovarsi al centro del sistema in questione, ideando (se pure insieme a Giglio ed altri nuovi coimputati) le varie operazioni e che Pezzatti, come nel passato, risultava coinvolto come contabile in una delle società estere essenziali per le triangolazioni fittizie ; è vero anche che la MT Trading (dell'indagine *Point Breack*) presentava una fortissima analogia con l'odierna cartiera estera MULTI MEDIA CORPORATE Ltd (dell'indagine *Aemilia*) avendo, così come quella, sede principale alle Isole Vergini Britanniche, succursale in Lugano, proprio e

¹⁷⁹⁷ vedasi in atti

¹⁷⁹⁸ cfr provvedimento del P.M. DDA in data 20/12/10 , in atti Rogatoria Svizzera: MX - M753U_20170824_160511 Nota del 12/6/13 dei CC. di Modena parte I^, aff.644, 645

sempre presso lo studio da commercialista del Pezzatti ¹⁷⁹⁹ e base logistica in Austria (al fine di approfittare della normativa tributaria intra UE); ed è infine vero che all'atto dell'arresto del Pelaggi, il 30/6/10 , nel corso della perquisizione eseguita presso tale studio veniva sequestrata copiosa documentazione inerente tanto la MT TRADING Ltd quanto la MMC : documentazione che riguardava anche le movimentazioni di denaro rilevate presso i conti correnti accesi soprattutto presso le filiali di Lugano delle banche USB e Clariden Leu, riconducibili agli indagati e alle imprese anzidette e che consentiva (insieme alle risultanze dell'indagine fiscale e bancaria condotta in Italia ed alla audizione dei colleghi di lavoro del Pezzatti) di ricostruire il giro e la fittizietà delle fatture oggetto delle contestazioni per il periodo 2008-2010.

E peraltro le società interessate dalla precedente indagine - POINT ONE, MT Trading, ELITE Trading - erano affatto differenti rispetto a quelle oggi considerate ¹⁸⁰⁰ sia per nome, sia per struttura , intestazione , composizione sociale e talvolta anche per dislocazione geografica (dal modenese il Pelaggi si era invero trasferito nella zona tra Parma e Reggio Emilia), così come diverse da quelle odierne erano le aziende verso cui o dalle quali venivano emesse le fatture per operazioni inesistenti che davano ragione alle contestazioni di cui agli artt.2 e 8 D.lvo 74/00 ; i capitali mafiosi reinvestiti in "Aemilia" attraverso le condotte in questione non provenivano più dalla sola cosca Arena , ma anche da quella cutrese di Grande Aracri ; differenti erano poi i correi e collaboratori di Pelaggi e Pezzatti e le condotte illecite contestate a quest'ultimo , laddove le precedenti erano anche temporalmente ed ontologicamente diverse da quelle oggi in esame, essendo stato egli condannato in Point Breack per fatti di bancarotta e per utilizzo (oltre che per emissione) di fatture fittizie riferibili ai soli anni 2005-2007 , mentre l'unico reato oggi ritenuto a suo carico (di emissione di fatture fittizie) riguarda di contro gli anni 2008-2010.

E' ben difficile allora sostenere, così come in appello (vedi sopra, **punto 2**) , l'identità del fatto contestato nei due diversi procedimenti , quand'anche lo si volesse considerare "*nella sua dimensione empirica*" : giova infatti sottolineare che tanto la Cassazione, quanto la Corte Costituzionale, lungi dall'affermare il principio di un indiscriminato divieto di un secondo giudizio , hanno chiarito che l'art.649 cpp. così come l'art.4, protocollo 7 della Convenzione Europea, non vietano affatto di prendere in considerazione il medesimo fatto storico o particolari aspetti dello stesso, per valutarli liberamente ai fini della prova concernente un reato diverso da quello già giudicato¹⁸⁰¹. Se pure pertanto rispondesse al vero il fatto che le dichiarazioni dei collaboratori di

¹⁷⁹⁹ VALLI PEZZATTI E ASSOCIATI SA di Lugano

¹⁸⁰⁰ CDI TECHNOLOGY Srl, CORE TECHNOLOGY Srl, MULTI MEDIA CORPORATE Ltd, I.N.T. Srl, RUFFO TRASPORTI Srl, G.P.Z. TRADING Srl, M.B. TRADING Srl, KEIDEE Srl, MINIMUM Srl, SINK Srl e MACRIOM Srl, SICE Srl

¹⁸⁰¹ cfr per tutte Sez. 1, *Sentenza n. 37349 del 06/05/2014 Ud.* (dep. 09/09/2014) Rv. 261121

Pezzatti e le intercettazioni acquisite dopo l'aprile 2010 venivano considerate anche nel procedimento Point Breack come **prova specifica** a carico dell'appellante, ciò sarebbe comunque del tutto legittimo poiché non è inibito dal disposto dell'art.649 cpp. e dai principi in materia di *ne bis in idem* valutare in più e diversi procedimenti i medesimi elementi probatori, se indicativi di fatti ontologicamente e giuridicamente diversi. Correttamente allora il gup riteneva¹⁸⁰² che sebbene nel presente procedimento siano state utilizzate anche risultanze investigative emerse nel precedente processo, al tempo non erano ancora emersi ulteriori rilievi che hanno ora permesso di formulare le accuse. La stessa Consulta, nella sentenza n.200/16 citata in appello, prendendo in considerazione i diversi orientamenti della S.C. in materia affermava esplicitamente che *“l'autorità giudiziaria sarà tenuta a porre a raffronto il fatto storico, secondo la conformazione identitaria che esso abbia acquisito all'esito del processo concluso con una pronuncia definitiva, con il fatto storico posto dal pubblico ministero a base della nuova imputazione. Sulla base della triade condotta-nesso causale-evento naturalistico, il giudice può affermare che il fatto oggetto del nuovo giudizio è il medesimo solo se riscontra la coincidenza di tutti questi elementi, sicché non dovrebbe esservi dubbio, ad esempio, sulla diversità dei fatti, qualora da un'unica condotta scaturisca la morte o la lesione dell'integrità fisica di una persona non considerata nel precedente giudizio, e dunque un nuovo evento in senso storico”*.

E' noto peraltro che costituisce un fatto diverso quello che si presenta come un'ulteriore estrinsecazione dell'attività del soggetto agente, differente e distinta nello spazio e nel tempo da quella posta in essere in precedenza ed accertata con sentenza definitiva: definizione che si attaglia perfettamente alla diversità ontologica e soggettiva ed alla non sovrapposibilità temporale e spaziale delle condotte riferibili ai due diversi procedimenti *Point Breack* ed *Aemilia*. Va pertanto rigettato il **secondo motivo di gravame**.

Quanto al **motivo di impugnazione relativo al merito della pronuncia di condanna**, le emergenze in atti sin qui brevemente riassunte attestano chiaramente intanto che Pezzatti era concretamente coinvolto non solo nei fatti già giudicati in Point Breack – quale gestore della società elvetica MT Trading per conto di Pelaggi -, ma anche in quelli in contestazione nel presente procedimento, in qualità di amministratore contabile della MMC.

Ora, è del tutto palese ed affatto incontestato che MMC costituisse il perno delle frodi internazionali perpetrate da Pelaggi, Giglio e soci come cartiera internazionale, e (come già motivato sia nel capitolo generale sulle frodi carosello, sia analizzando le posizioni di Salwach,

¹⁸⁰² vedi aff..928 sentenza

Crugliano e Pelaggi) è altrettanto indubbio che tale società non fosse un semplice evasore totale, ma fosse addirittura inesistente ¹⁸⁰³.

MULTI MEDIA CORPORATE Ltd era stata invero costituita in sostituzione della MT TRADING (perno delle frodi in *Point Breack*) tra il 4 e il 5.5.2009. Le verifiche fiscali eseguite dall'ufficio doganale austriaco, su input dell'Agenzia delle Dogane di Padova ¹⁸⁰⁴ – che a sua volta aveva analizzato i rapporti intercorsi nel 2009 tra MMC e due società italiane (COMTEL e COMPU & GAMES) - accertavano l'omissione da parte della società ticinese di tutti gli adempimenti fiscali a cui era tenuta, oltre ai rapporti commerciali fittizi che essa azienda intratteneva con altre società cartiere nazionali e comunitarie ed al suo coinvolgimento in un meccanismo di frode con il ruolo di cartiera ¹⁸⁰⁵: dall'analisi degli schemi ricavati dalla documentazione rinvenuta presso la società e grazie alle autorità doganali austriache ¹⁸⁰⁶ - schemi che attestano il flusso di merci compravendute da MULTI MEDIA CORPORATE Ltd. tra settembre 2009 e giugno 2010 – si evince invero che la società elvetica era posta all'inizio e alla fine della catena fraudolenta, e che nel volgere di pochi giorni, previa emissione di fatture e predisposizione di giro di bonifici bancari, riceveva e rispediva la merce ed il denaro, frapponendosi fittiziamente tra le imprese fornitrici e quelle acquirenti, molte delle quali (acclaratamente inesistenti o evasori totali) certamente inserite nel sistema di triangolazione internazionale di fatture fittizie. Le vendite erano talvolta ingiustificatamente duplicate (ovvero relative alla medesima merce, tanto da richiedere poi l'emissione di note di credito per colmare la lacuna contabile) o effettuate senza giustificazione alcuna ¹⁸⁰⁷; in altre operazioni non erano indicati né i vettori, né i relativi numeri di spedizione.

¹⁸⁰³ Cfr. P.V.C. redatto il 21.03.2012 dall'Agenzia delle Entrate di Padova nei confronti della COMTEL S.r.l.: *"L'inesistenza del soggetto Multi Media Corporate Ltd, è intesa come assenza di mezzi finanziari e strutture idonee a garantire l'attività economica, l'omissione di tutti gli adempimenti fiscali a cui la stessa era tenuta ed in considerazione anche dai rapporti commerciali intercorsi tra questa con altre società cd. "cartiere nazionali" e "comunitarie". La sede della società in Lugano (Svizzera), in via Guglielmo Marconi nr. 4, è una cassetta postale, il numero identificativo (Vat Identification Number) è stato cancellato dalle autorità austriache"*.

¹⁸⁰⁴ vedi informativa redatta dall'Agenzia delle Entrate di Padova il 04.04.2012 con prot. 5544/RU, nei confronti di Crivellaro Sandra.

¹⁸⁰⁵ Per comprendere la natura delle transazioni commerciali intrattenute dalla MMC valgono gli schemi e gli specchi riepilogativi riportati dai CC. di Modena in nota conclusiva del 12/6/13, sunto di analoghi schermi acquisiti in fase di rogatoria internazionale e redatti probabilmente in relazione alla composizione dei modelli *intrastat* per le autorità doganali austriache, che evidenziano l'entrata e l'uscita dei prodotti dai confini austriaci, con puntuale correlazione tra impresa fornitrice ed impresa cliente.

¹⁸⁰⁶ come chiaramente riportati ad aff. 669 e ss. della nota dei CC. di Modena datata 12/6/13

¹⁸⁰⁷ Ad esempio: il 10.12.2009 la MULTI MEDIA CORPORATE emetteva nei confronti della TEMSAMANE bvba, con sede in Belgio, la fattura nr. 18, con la quale chiedeva il pagamento di 20.600 euro (*non imponibile*) a titolo di servizi prestati, senza che vi fosse un apparente motivo, ovvero un atto giustificativo dell'operazione (nella fattura è specificato "*Sales services*"). L'impresa belga era stata oggetto di cessioni di considerevoli partite di *pen drive* per un valore dichiarato di centinaia di migliaia di euro.

Dalle indagini compiute in Italia emergeva altresì che la società ticinese nei primi sei mesi dell'anno 2010 aveva emesso fatture intracomunitarie nei confronti della "MB Trading s.r.l." per un importo di € 4.572.244, mentre il valore delle presunte merci in uscita dal magazzino austriaco verso la società acquirente era pari a € 3.108.634,00, e l'azienda italiana eseguiva pagamenti in favore della controparte per € 3.428.451: da ciò dovendosi desumere che la società italiana – peraltro apparentemente priva di dipendenti, pur avendo un imponente volume di affari (nel 2010 essa aveva emesso fatture per € 6.567.017,42 nei confronti della "C.D.I. Technology s.r.l.") - nel primo semestre del 2010 aveva ricevuto da quella svizzero-austriaca **fatture in alcun modo giustificate per oltre un milione di euro**. Anche le ulteriori transazioni che vedevano coinvolta la MULTI MEDIA CORPORATE risultavano in massima parte fittizie: al di là ed oltre ai rilievi già esposti in ordine alla accertata inesistenza della società in questione (e con riferimento ai rapporti con COMTEL e COMPU & GAMES), è bene ricordare che nel corso della verifica fiscale della stessa iniziata il 12 ottobre 2010 su sollecitazione dall'organo collaterale olandese in relazione ai rapporti economici intercorsi tra MMC e "RCS Holland bv", l'amministratore di diritto BUSIA Marco non era in grado di consegnare agli operanti la contabilità aziendale.

Inoltre, lo schema manoscritto sequestrato proprio tra la documentazione della MULTI MEDIA CORPORATE all'atto dell'arresto del Pelaggi¹⁸⁰⁸, scritto su carta intestata alla Giglio Srl, ed indirizzato a "Gianluca" (Crugliano, impiegato amministrativo della MMC) conteneva l'esplicitazione del sistema delle triangolazioni fittizie ed attestava in modo palese che tutte le compravendite eseguite presso la società ticinese erano preordinate ed effettuate a tavolino ed erano solo fittizie; allo stesso modo, in altro schizzo a mano sequestrato sempre il 30/6/10 presso la CORE Technology¹⁸⁰⁹ erano chiaramente riportate le indicazioni delle fatture fittizie in entrata e in uscita (da emettere e ricevere) per una specifica operazione con complesse triangolazioni tra MMC, CORE, CDI, MB ed altre società coinvolte nella frode, che vedevano apparentemente al centro TELECOM.

La società ticinese, peraltro, disponeva di due conti correnti accesi presso la Credit Suisse¹⁸¹⁰ e la Clariden Leu¹⁸¹¹, quest'ultimo aperto il 13.07.2009 e con diritto di firma riconosciuto proprio a Pezzatti Sergio, sul quale erano eseguite le movimentazioni di denaro inerenti le transazioni commerciali prodotte; e come si è già argomentato nel capitolo generale sulle frodi carosello, le movimentazioni stesse segnalavano con evidenza l'anomalia delle transazioni commerciali, prevedendo cospicui versamenti di denaro provenienti dai conti intestati al Pelaggi ed

¹⁸⁰⁸ vedi pag. 704 dell'informativa conclusiva dei CC. di Modena del 12/6/13

¹⁸⁰⁹ vedi schizzo riportato ad aff. 891 sentenza impugnata

¹⁸¹⁰ c/c nr. 0356-1621656-0

¹⁸¹¹ c/c nr. 0077-658121 in euro, CHF, Sterline inglesi e Dollari US

al Riillo sul medesimo istituto, effettuati in contanti da parte di soggetti estranei alla società e frequentemente irrintracciabili o comunque con codici fiscali inesistenti; immediatamente consequenziali erano i pagamenti eseguiti da MMC verso altre società, in un vorticoso susseguirsi di bonifici bancari circolari, spesso sollecitato dal Salwach a Pelaggi e soci o viceversa, così come le copiose intercettazioni in atti attestano senza possibilità di smentita.

Tanto premesso circa il pacifico ed incontroverso accertamento della realtà dei fatti e dell'indubbia integrazione del reato sub capo 98), giova qui rilevare che il ruolo svolto dall'appellante all'interno di MMC – società inesistente, perno delle triangolazioni fraudolente in contestazione e del riciclo del denaro che costituiva la provvista per le operazioni fittizie in contestazione - era tutt'altro che sintomatico di una di lui estraneità alle frodi in contestazione e della inconsapevolezza dello stesso del sistema cui egli prestava adesione e supporto.

Egli, invero, era stato investito del potere di amministrare in modo autonomo la contabilità di MMC in forza di **quattro mandati fiduciari**, sottoscritti il 12/6/2009 da Salwach Michael, Pelaggi Paolo, Giglio Giuseppe e Riillo Pasquale, titolari delle quote della società; per di più, l'08.05.2009, con risoluzione del consiglio di amministrazione, Salwach Michael, in qualità di direttore, aveva autorizzato il Pezzatti Sergio a costituire una succursale della società a Lugano, in via della Posta nr. 4 (già sede della MT TRADING e dello stesso ufficio di commercialisti "VALLI, PEZZATTI E ASSOCIATI SA"), succursale della quale solo tre giorni dopo avveniva l'iscrizione presso la camera di Commercio di Lugano, mentre Pezzatti ne assumeva l'incarico di responsabile. Di fatto, come già anticipato, era presso l'ufficio della Valli, Pezzatti e Associati Sa che in sede di perquisizione eseguita il 30/6/10 dalla Polizia Federale Elvetica veniva reperito il riepilogo delle transazioni commerciali riferibili non solo ad MT Trading, ma anche ad MMC.

Ora, è palese che ben difficilmente Pelaggi e soci avrebbero affidato ad un ignaro ed inconsapevole dipendente la gestione contabile e la sede operativa della società che costituiva il perno delle frodi carosello in atto. A supporto di tale considerazione si pone il fatto che il Pezzatti aveva anche il potere di firma sui conti correnti svizzeri della società: conti i cui movimenti evidenziavano in modo palese la circolarità e fittizietà delle operazioni commerciali e sui quali confluivano versamenti a dir poco sospetti da parte di soggetti e società palesemente riferibili alle cosche calabresi.

Ed in atti, a riscontro del pieno coinvolgimento e della totale consapevolezza del Pezzatti delle operazioni gestite tramite MMC, si rinvengono numerose telefonate dell'appellante in cui si discute di fare girare il denaro da una società all'altra per giustificare e sostenere il passaggio di

fatturazioni ¹⁸¹², e da cui si evince come l'appellante si rapportasse con Pelaggi da una parte e Salwach dall'altra per girare i bonifici mano a mano che arrivavano ¹⁸¹³; il Pezzatti, peraltro, evidenziava esplicitamente la sua preoccupazione di riuscire a giustificare i giri di denaro ¹⁸¹⁴. D'altronde, gli elementi probatori già valutati nei procedimenti conclusi con sentenze definitive consentono di affermare, in una con le dichiarazioni dei testimoni escussi, che "Pezzatti era uomo di Pelaggi" ¹⁸¹⁵, posto che sin dal 2003 egli era addentro e complice in tutti gli illeciti affari gestiti dal Pelaggi ¹⁸¹⁶.

E' ben vero che il **capo 98) indica solo sette fatture** per operazioni inesistenti emesse da MMC, ma è anche vero che le stesse si inserivano inscindibilmente all'interno di un giro di vendite e bonifici permanentemente circolare ¹⁸¹⁷ via via attuato da tutte le aziende diversamente coinvolte nelle frodi carosello (chi acquistava, subito dopo rivendeva fittiziamente) perché il denaro, così come gli imballaggi, rientrassero nell'arco di pochi giorni alla base: le intercettazioni in atti forniscono un supporto esplicito alla chiarezza della documentazione contabile in atti, laddove dalle stesse si evince come i sodali fremessero e si agitassero fortemente nel momento in cui uno qualunque degli anelli della catena si inceppava, ovvero quando una delle società coinvolte nel giro non si affrettava a reinviare a chi di dovere il denaro o la merce ricevuti. Tutte le operazioni descritte al capo 98) venivano puntualmente analizzate dagli Inquirenti ¹⁸¹⁸, così come tutte le società coinvolte in esse venivano sottoposte a controllo (fiscale, documentale, bancario): era in tal modo che si poteva accertare senza contestazione da parte di alcuno degli imputati che le operazioni in questione erano circolari, e che tutte le società indicate in rubrica erano evasori totali (o pressoché tali) se non addirittura in molti casi inesistenti. Si fa qui rinvio a quanto già ampiamente descritto nel corso del presente elaborato (anche nella parte generale sulle "frodi Carosello" e nelle

¹⁸¹² Cfr. a titolo di esempio SMS nr. 5, delle ore 16:27:27 del 08/04/2010 (RIT 635/2010), da Pezzatti a Salwach: "Controlla la posta elettronica. Ho bisogno di un pagamento fatto oggi. Ci sono 2 swifts in arrivo. Data di valuta lunedì. Thx". Vedi anche intercettazioni riportate ad aff. 907, 908 della sentenza, Tel. nr. 5, del 08/04/2010 (RIT 635/2010), tra Pezzatti Sergio e Salwach. In particolare vedi tel. nr. 4, del 07/04/2010 (RIT 635/2010), in cui Pezzatti Sergio, sollecitava a Pelaggi Paolo l'invio di un bonifico ("...senti un po'... il pagamento lì... è rimasto sotto la valanga a Saint Moritz?..."): questi spiegava che l'affare era andato a buon fine e nella notte (a causa del fuso orario) era partito il bonifico di pagamento da Hong Kong indirizzato a DGM FRANCIA, che lo avrebbe inoltrato in Svizzera.

Vedi anche tel. 9 dell'08.04.2010, : Pezzatti, in ordine ad una operazione effettuata con MINIMUM srl, chiedeva a Pelaggi delucidazioni in merito al mancato arrivo del bonifico. Quando quest'ultimo spiega di aver ricevuto i primi 380.000 € e di essere in attesa di altri 780.000 €, Pezzatti, temendo di non poter giustificare fiscalmente l'arrivo degli importi suddetti, chiede a Pelaggi conferma dell'esistenza di fatture per tali operazioni

¹⁸¹³ Tel nr. 14, del 09/04/2010 (RIT 635/2010), intercettata sull'utenza 41763871100 tra Pezzatti e Pelaggi

¹⁸¹⁴ vedi Tel nr. 9 del 08/04/2010 (RIT 635/2010), tra Pezzatti e Pelaggi: il primo, temendo di non poter giustificare fiscalmente l'arrivo del denaro, chiedeva a Pelaggi conferma dell'esistenza delle fatture per tali operazioni ("...ma arriva a fronte di cosa questi pagamenti?... abbiamo fatto delle fatture?..."). Pelaggi confermava: "...delle fatture normali aperte... Sergio!... abbiamo fatto già le spedizioni... abbiamo fatto..."

¹⁸¹⁵ cfr dichiarazioni di Valli e di Bianchi

¹⁸¹⁶ basti guardare gli atti della rogatoria in Svizzera sub Faldone 3 -Atti Tribunale

¹⁸¹⁷ vedi sub posizione Salwach, Manica, Curcio, Crugliano e Pelaggi

¹⁸¹⁸ cfr nota informativa conclusiva CC. Modena del 12/6/13, parte II

posizioni dei correi del Pezzatti) con riferimento a CDI Technology, a MB Trading, a MINIMUM Srl, a CORE Technology, a COMU & GAMES, a GPZ Trading, a DORICART, tutte società acclaratamente create appositamente (o coinvolte totalmente) per svolgere la funzione di cartiera nelle triangolazioni in contestazione: società che non avevano locali o personale (con buona pace del volume d'affari milionario e delle spedizioni eccezionali che gestivano in pochi mesi), o i cui magazzini risultavano completamente vuoti (ad onta delle cospicue giacenze che di contro avrebbero dovuto possedere sulla scorta delle documentazioni fiscali e contabili in atti), o che evidenziavano comunque vorticosi e continuativi giri di fatturazioni e bonifici senza alcuna giustificazione o specificazione, e spesso acclaratamente relativi alla medesima merce. Analoghi erano gli esiti degli accertamenti svolti anche nei confronti della SECURSERVICE ITALIA Srl – l'unica tra le aziende coinvolte nelle operazioni sub capo 98) non ancora citata -, frequentemente coinvolta nei giri di rivendite reciproche in cui comparivano le cartiere sopra indicate e per lo più inserita (nei giri di merce e bonifici) tra CDI, MINIMUM, MB Trading ed MMC ¹⁸¹⁹.

E' allora del tutto implausibile che anche solo una parte delle sei complesse operazioni descritte al capo 98), ed intervenute tra le società testé citate, potesse essere veritiera, in quanto tutte si attuavano tra soggetti fittizi, con denari falsamente versati e su merce inesistente. Ed è inevitabile ritenere che chi era responsabile/amministratore/gestore dell'una società veniva necessariamente a cooperare anche nelle fatturazioni per operazioni inesistenti delle altre, come peraltro chiaramente desumibile dalle cospicue intercettazioni telefoniche in atti.

D'altronde, come già anticipato, dagli atti emerge chiaramente che il Pezzatti era ben più di un mero ed ignaro impiegato amministrativo; egli gestiva uno studio associato di commercialisti, presso cui teneva tutta la contabilità delle società cartiere costituite in Svizzera dal Pelaggi, del quale peraltro ormai da molti anni seguiva gli illeciti affari; ed il fatto che egli non fosse amministratore o socio della MMC e che non abbia comunque lucrato alcun personale profitto (il che resta peraltro scarsamente approfondito) dalle frodi in contestazione non vale in alcun modo ad escluderne il dolo – di contro platealmente dimostrato dalle intercettazioni sopra richiamate -, né men che meno il concorso attivo e volontario nella ipotesi contestatagli: l'art.8, D.lvo 74/00 stigmatizza invero il comportamento di chiunque “ *al fine di consentire a terzi l'evasione dell'IRPEF o dell'IVA*” si intrometta nella causalità della condotta con azioni od omissioni concorsualmente significative ¹⁸²⁰. La S.C. ha peraltro stabilito ormai da tempo ed in maniera granitica che “*il soggetto attivo del delitto previsto dall'art. 8 del D.Lgs. n. 74/2000 è chiunque emette fatture o documenti per operazioni inesistenti, anche se non obbligato alla tenuta delle*

¹⁸¹⁹ vedi nota conclusiva CC. Modena del 12/6/13 aff.661-845

¹⁸²⁰ cfr per tutte Sez. 3, *Sentenza n. 25129 del 17/04/2008* Ud. (dep. 19/06/2008) Rv. 240545

scritture contabili “ La fattispecie criminosa, infatti, non prevede alcuna particolare qualificazione per i soggetti agenti. Ora , Pezzatti non era un semplice dipendente della MMC, nonché uomo di fiducia di Pelaggi , ma era concretamente e fattivamente il responsabile della gestione della contabilità (e pertanto addentro ai giri fittizi di merce e fatture) e delle movimentazioni sui conti correnti della società (dei quali aveva la firma). Da tale posizione egli gestiva pertanto un perno delle triangolazioni fraudolente in contestazione, con inevitabile compartecipazione consapevole alle stesse. Il secondo motivo di impugnazione va conseguentemente rigettato.

Venendo all'**ultimo motivo di gravame** si fa prima di tutto rinvio alla motivazione espressa in linea generale da questa Corte circa i criteri seguiti per il riconoscimento delle attenuanti generiche . Nel caso di specie non solo il Pezzatti non risulta essere incensurato né avere tenuto un comportamento processuale tale da meritargli un trattamento circostanziale benevolo, ma addirittura egli proseguiva nelle proprie illecite condotte per molti anni, al seguito di un correo che gli demandava non già singole e sporadiche azioni di minima importanza, ma l'intera gestione della società principale del sistema fraudolento: sistema che peraltro determinava un danno erariale affatto cospicuo. Conseguentemente non si ravvisano motivi idonei a giustificare la concessione delle attenuanti richieste.

Quanto poi alla richiesta sostituzione della pena detentiva con quella pecuniaria , non si ritiene che il Pezzatti versi nelle condizioni per poterne beneficiare : va invero rilevato che ai sensi del disposto dell'art.53, 4° c. L.689/81, in caso di reato continuato è la pena da infliggersi per il reato più grave quella cui vanno riferiti i parametri stabiliti dal primo comma ai fini dell'applicazione del beneficio¹⁸²¹. E la sanzione più grave, cui veniva aggiunta in continuazione quella oggi determinata (oltre a quelle per i reati di emissione ed utilizzazione di fatture per operazioni inesistenti inflitte per i delitti già giudicati con sentenza definitiva), era quella di anni tre di reclusione stabilita per il delitto di bancarotta nel procedimento “Point Breack” : pena affatto incompatibile con qualsivoglia sanzione sostitutiva di cui all'art.53, L.689/81.

Conseguentemente tutte le questioni proposte in appello vanno rigettate e la sentenza di I° grado va confermata , con condanna dell'appellante al pagamento delle spese processuali del grado ed alla rifusione in solido con i coimputati delle spese per il patrocinio in appello in favore dell'Agenzia delle Entrate, così come liquidate in dispositivo.

¹⁸²¹ Vedi Sez. 2, *Sentenza n. 4465 del 07/10/1999 Cc. (dep. 20/11/1999) Rv. 214661*

48. PROCOPIO GIOVANNI

Procopio Giovanni è stato condannato alla pena di anni quattro e mesi otto di reclusione ed € 1.600,00 di multa per avere concorso con Brugnano Luigi, separatamente giudicato, in una estorsione perpetrata ai danni di Caccia Luigi, aggravata dalla presenza di più persone riunite ed ulteriormente aggravata ai sensi dell'art. 7 della legge 203/1991 (capo 50) e per avere illecitamente detenuto, al fine di spaccio, un quantitativo non meglio precisato di marijuana del valore complessivo di € 300,00 nonché 42 grammi di hashish acquistati da Richichi Giuseppe (cfr. capi 182 e 166 lettera G).

Il primo giudice ha ritenuto sussistente il vincolo della continuazione e più grave il delitto di estorsione, aggravato sia ai sensi dell'art. 629 comma 2 (in relazione all'art. 628 comma 1 c.p.) sia ai sensi dell'art. 7 della legge 203/1991, salvo non operare alcun aumento ex art. 63 comma 4 c.p. stante il ruolo comunque defilato dell'imputato nella vicenda. È stata inoltre ritenuta sussistente, per il capo 182) l'ipotesi lieve di cui all'art. 73 comma 5 del d.p.r. n. 309/1990. Il Procopio è stato invece assolto dal reato di usura contestato nello stesso capo 50).

Il giudice di prime cure ricostruiva come segue i fatti contestati all'appellante :

1) quanto alla esposizione della vicenda di cui al **capo 50)** si rimanda alle pagine 282-304 della sentenza appellata. In estrema sintesi, a seguito di indagini condotte dai Carabinieri di Modena, gli inquirenti scoprivano che tra i vari creditori di tale Caccia Luigi, si inseriva anche Brugnano Luigi, al quale il Caccia prometteva di consegnare la somma di € 10.000,00. Il giorno 20/03/2012 il Caccia consegnava al Brugnano un assegno di € 10.000,00 pregandolo però di non porlo all'incasso prima delle ore 15.00. Il Caccia però non riusciva a garantire la provvista e, nel corso di una drammatica telefonata con il Brugnano, intercettata alle ore 14,30, prometteva al creditore di fargli avere 5.000,00 euro in contanti e un muletto. Intimato di comparire immediatamente al cospetto del creditore, il Caccia manifestava al Brugnano l'intenzione di contattare l'odierno imputato ma apprendeva che questi si trovava in quel momento proprio in compagnia del Brugnano stesso. Nel corso della telefonata intercorsa alle 14.51 il Procopio esortava il Caccia ad adempiere (*e però il problema lo devi risolvere Lui[gi], hai capito?*). Il Caccia veniva invano intimato nuovamente di comparire al cospetto del Brugnano il quale, insieme al Procopio, si recava sotto la casa del debitore minacciandolo al telefono di mettersi davanti al cancello della moglie finché non fosse rientrato. Alle 18,20 il Brugnano e il Procopio venivano controllati dai Carabinieri proprio nei pressi dell'abitazione del Caccia, presso la quale i due estorsori ritornavano una seconda volta pochi minuti dopo il controllo (*scendi che sono nella via...*

sta venendo Giovanni [Procopio, n.dr.] a suonare di nuovo). Il giorno successivo, alle 12.42, l'imputato telefonava al debitore intimandogli di eseguire entro la sera stessa almeno un parziale pagamento (*tu stasera ti devi mettere in testa che qualcosa la devi portare Lui[gi]... altrimenti peggiori le cose*). Nei giorni successivi riprendeva corpo la possibilità di consegna, a titolo di *datio in solutum*, del muletto di proprietà del Caccia e di un escavatore. Il 26/03/2012 l'imputato telefonava al Caccia chiedendogli un aggiornamento sulla questione dell'escavatore. Alla risposta interlocutoria del Caccia il Procopio lo rimproverava (*"... Lui... tu il solito discorso... ma quale pressione e pressione?... alla persona che Lui... chiamalo Lui... sentimi a me... chiamalo e digli cosa fai?... se no c'è un altro che lo vuole... hai capito?... fammi sapere... se no questo qua mo..."*).¹⁸²² Il 28/03/2012 l'imputato chiamava nuovamente il Caccia e, come risulta dal servizio di osservazione svolto dai Carabinieri di Neviano degli Arduini, lo incontrava insieme al Brugnano in un bar di Massenzatico per poi dirigersi verso il luogo dove era custodito l'escavatore. Un paio di giorni dopo Caccia riferiva al Brugnano e al Procopio che la trattativa con Canepari (un tale interessato all'acquisto dell'escavatore) era saltata, ma che si era fatto avanti altro soggetto interessato ad acquisire l'escavatore al prezzo di 9.000 euro per portarlo in Moldavia. Costui aveva chiesto tempo fino al 16 aprile per concludere l'accordo. Brugnano non era disposto ad aspettare e pretendeva subito almeno la consegna del muletto, mentre Procopio si limitava a sottolineare la necessità di recuperare quanto prima il denaro. La vicenda terminava con lo spossessamento del Caccia sia dell'escavatore che del muletto.

2) In ordine alle ipotesi di illecita detenzione di droga di cui ai capi 182 e 166 lett. G), il gup riteneva accertato Procopio Giovanni avesse illecitamente detenuto, a fini spaccio, in concorso con persona rimasta non identificata, un quantitativo non meglio precisato di sostanza stupefacente del tipo marijuana, del valore complessivo di € 300,00 nonché un quantitativo di 42 grammi di hashish acquistato da Richichi Giuseppe.

1.- I motivi d'appello

a.- capo 50.

L'appellante afferma che il responsabile dell'estorsione, peraltro soltanto tentata per ciò che riguarda l'escavatore e il muletto, sarebbe soltanto il Brugnano. L'imputato sarebbe invece estraneo alla vicenda relativa all'assegno di € 10.000,00, posto che la sua entrata in scena, - avvenuta

¹⁸²² Telefonata 7675 del 26/3/2012 delle 14:19:09 intercettata sull'utenza 3468487615 in uso a Luigi CACCIA, in entrata dall'utenza 3661974012 in uso a Giovanni PROCOPIO (RIT 345/2012).

essenzialmente su richiesta del Caccia affinché esso Procopio intercedesse verso il Brugnano per ottenere una dilazione di pagamento del debito – risalirebbe ad un momento successivo alla consegna del titolo.

Il Procopio, una volta constatata l'incapacità del Caccia ad adempiere all'obbligazione assunta verso il Brugnano, sarebbe uscito di scena già il 30/03/2012, dopo appena dieci giorni dall'assunzione del ruolo di mediatore, mentre le telefonate del Brugnano continuarono fino al mese di maggio successivo.

Nei dieci giorni in cui si registrarono le conversazioni tra il Caccia e il Procopio nessun escavatore e nessun muletto risultarono consegnati dal Caccia, cosicché, nell'ipotesi più sfavorevole, dovrebbe trattarsi di estorsione soltanto tentata.

Mancherebbe in ogni caso la prova di qualsiasi relazione sospetta tenuta dal Procopio con presunti affiliati a clan malavitosi e qualsiasi rapporto di contiguità con la 'ndrangheta.

La condotta dell'imputato desumibile dalle conversazioni intercettate non avrebbe comunque avuto alcuna efficacia intimidatoria e nemmeno sarebbe stato accertato il profitto che il Procopio avrebbe conseguito dalla vicenda.

La promessa di un lavoro di pavimentazione sarebbe stata rivolta dal Caccia al Procopio per sdebitarsi del favore che l'amico e cugino Procopio gli aveva fatto nell'ottenere momentanee dilazioni.

Né avrebbe valenza probatoria la circostanza che la sera del 20/03/2012 l'imputato si sia recato a casa del Caccia. L'incontro a casa del Caccia sarebbe avvenuto su richiesta di quest'ultimo, nel giorno stesso in cui il Procopio entrò in scena.

In definitiva, l'appellante chiede l'assoluzione per non aver commesso il fatto o, in subordine, la riqualificazione in tentata estorsione, l'esclusione di tutte le aggravanti, la concessione delle attenuanti di cui all'art. 62 n. 6 per asserita desistenza volontaria e 114 c.p., con conseguente riduzione della pena, la sospensione condizionale della pena.

b.- Capi 182 e 166 lett.g

L'imputato ha proposto appello lamentando che la sentenza appellata avrebbe erroneamente inglobato due conversazioni: una ambientale registrata alle 15,11 captata da un GPS collocato sulla vettura del Richichi, che si trovava in auto insieme ad altre persone, conversazione nella quale si parlava di *erba e soldi*; l'altra telefonica captata in concomitanza con la conversazione ambientale, alle 15,13 con la quale il Richichi chiamava l'utenza del Procopio, nella quale i due concordavano di incontrarsi presso la colonnina del distributore di Vertinelli Palmo.

L'automobile del Richichi si sarebbe pertanto spostata dopo che questi ricevette la telefonata del Procopio, cosicché dovrebbe escludersi che il Procopio si trovasse all'interno della vettura del

Richichi nel momento in cui si svolgeva la trattativa relativa allo stupefacente.

Mancherebbe in ogni caso la prova certa dell'acquisto e della detenzione dello stupefacente.

c.- Sul trattamento sanzionatorio.

L'appellante ha chiesto in subordine la riduzione della pena previa concessione delle attenuanti di cui all'art. 62 n. 6, per asserita desistenza volontaria, e di cui all'art. 114 c.p.

2. – Motivi della decisione

a.- capo 50 L'appello del Procopio è infondato. La stessa difesa dell'imputato riconosce che il Procopio non aveva alcuna ragione di credito verso il Caccia, essendo quest'ultimo debitore del solo Brugnano. In realtà nemmeno costui aveva una legittima ragione di credito verso il Caccia. Stando alle dichiarazioni rese da quest'ultimo al Pubblico Ministero¹⁸²³, il Brugnano aveva un credito verso la ditta Caripal e poiché questa era a propria volta creditrice del Caccia il Brugnano aveva deciso di soddisfarsi escutando direttamente il Caccia. Il giudice di prime cure ha correttamente escluso che il Brugnano fosse legittimato ad agire nell'interesse del terzo creditore Caripal, senza peraltro alcun effetto estintivo per il debitore Caccia¹⁸²⁴.

Queste considerazioni preliminari impongono innanzitutto di escludere in radice la possibilità di una riqualificazione del reato ai sensi dell'art. 393 c.p. infatti, né il Brugnano né il Caccia potevano ritenersi titolari di una pretesa che legittimasse il loro ricorso all'autorità giudiziaria. Si rinvia, per ulteriori approfondimenti sul punto, alla parte generale della presente sentenza¹⁸²⁵.

Ciò premesso deve essere valutata la tesi dell'appellante che l'intervento dell'imputato fosse limitato ad una semplice intromissione finalizzata ad ottenere una dilazione a favore del Caccia.

Sul punto, non si può non osservare che le intercettazioni delle conversazioni telefoniche mostrano una realtà affatto diversa da quella allegata dall'imputato. La telefonata del 20/03/2012 tra Caccia e il Procopio, pure riportata alle pagine 24-25 dell'atto d'appello, attesta inequivocabilmente come l'imputato, a quella data, fosse già a conoscenza della vicenda e manifestasse chiaramente un interesse proprio alla riscossione

CACCIA: "Ascolta un attimo ...sto venendo già ...ascolta un attimo ... ti sto dicendo senza che t'incazzi per il discorso di Luigi [si tratta di Brugnano, n.d.r.], ti sto dicendo, me la dai la possibilità di domani risolvere questa cosa, sono cazzi miei, come faccio faccio sono cazzi miei, ti sto dicendo, pure se ci devo rimettere ... a rimettere qualcos'altro ce lo sto rimettendo, non me ne frega niente, più che altro non per tanto, perché una cazz ...ho fatto favori al mondo ...ho fatto favori, quando sono io, sembra che la gente ce l'anno tutti con me porca puttana ... ti sto dicendo, dammi questa possibilità, a te te lo sto chiedendo oggi ... "

¹⁸²³ Cfr. sommarie informazioni rese da Caccia Luigi al Pubblico Ministero il 17/11/2012, in Vol. 16, p. 1237-1238 bis.

¹⁸²⁴ Cfr. sentenza appellata, p. 296.

¹⁸²⁵ Cfr. il paragrafo intitolato *Premesse sui delitti di estorsione contestati nel presente giudizio*.

PROCOPIO: "Tu non ce la fai domani Lui [gi]" CACCIA: ti sto chiedendo, dammi questa possibilità, a te lo sto chiedendo oggi).

Dal tenore della conversazione sembra evidente, da una parte, l'implorazione del Caccia per ottenere una dilazione e, dall'altra, l'interesse proprio del Procopio alla riscossione (*ti sto chiedendo, dammi questa possibilità, a te lo sto chiedendo oggi*).

L'interpretazione qui accolta trova conferma nelle numerose conversazioni telefoniche intercettate. Procopio era insieme al Brugnano il 20/03/2012 (*Giovanni è con me*)¹⁸²⁶ quando quest'ultimo intimava al debitore di venire al proprio cospetto (*devi venire qua*), quando si recava lo stesso giorno, due ore dopo, davanti alla casa del debitore (*tu sei un bastardo di merda... io sotto la casa tua sono... mezzora e devi essere qua... se no vado a mettermi davanti al cancello di tua moglie...davanti al cancello mi metto*),¹⁸²⁷ alle 18,20 quando il Brugnano ed il Procopio venivano controllati dai Carabinieri, verosimilmente chiamati dalla moglie del Caccia¹⁸²⁸, ancora quando, qualche ora dopo, il Brugnano, dopo il fallito appuntamento presso il cimitero, si recava nuovamente sotto la casa del Caccia (*scendi che sono nella via, sta venendo Giovanni [Procopio, n.d.r.] a suonare di nuovo...ci devi spiegare tutta la situazione! A me e a Giovanni...)*¹⁸²⁹. Il Caccia piangeva al telefono chiedendo una dilazione.

In almeno una occasione, il 21/03/2012, il Procopio si rivolgeva direttamente a Caccia con una esplicita minaccia (*io posso aiutare te se tu aiuti me... tu stasera con le mani vuote non venire... altrimenti è un casino... tu stasera ti devi mettere in testa che qualcosa la devi portare Lui... mettilo in testa ... ti devi far vedere... che altrimenti peggiori le cose... ti devi far vedere*)¹⁸³⁰.

Il 26/03/2012 il Procopio manifestava nuovamente un interesse all'adempimento da parte del Caccia, rimproverandolo per non avere aggiornato il Brugnano sulle trattative in corso che avrebbero dovuto portare ad una vendita – *rectius* una svendita – dell'escavatore di proprietà del Caccia al fine di cedere poi al Brugnano il prezzo, e giustificando poi l'operazione con una falsa fattura di vendita al Brugnano medesimo¹⁸³¹.

Alla luce del quadro probatorio appena succintamente riassunto non può che essere condiviso il giudizio del primo giudice, secondo cui l'imputato ha apportato all'estorsione

¹⁸²⁶ Tel. 6399 del 20/03/2012 ore 14.48, Rit. 345/2012, parzialmente trascritta alle pp. 285-286 della sentenza appellata.

¹⁸²⁷ Telefonata 6490 del 20/03/2012 ore 16.22, Rit. 345/2012 trascritta a p. 287 sentenza appellata.

¹⁸²⁸ Ibidem.

¹⁸²⁹ Ibidem, p. 288.

¹⁸³⁰ Telefonata 6775 del 21/03/2012 Rit. 345/2012, parzialmente trascritta a p. 29 della sentenza appellata.

¹⁸³¹ Telefonata 7675 del 26/3/2012 parzialmente trascritta a p. 292 della sentenza appellata: "... Lui... tu il solito discorso... ma quale pressione e pressione?... alla persona che Lui... chiamalo Lui... sentimi a me... chiamalo e digli cosa fai?... se no c'è un altro che lo vuole... hai capito?... fammi sapere... se no questo qua mo..."

perpetrata dal Brugnano un consapevole contributo concorsuale¹⁸³², a nulla rilevando la circostanza che la condotta del Procopio si sia snodata su un arco temporale inferiore rispetto a quella del principale estorsore.

Va respinta anche la tesi dell'estorsione soltanto tentata. La circostanza che l'escavatore sia stato consegnato al Brugnano è stata correttamente desunta dalla telefonata con la quale l'estorsore chiede al Caccia di emettere la fattura di vendita del mezzo e di recarsi dal Brugnano con il timbro della sua società¹⁸³³.

Non sussistono infine dubbi sulla sussistenza dell'ingiusto profitto con altrui danno. Non è contestato l'accertamento del primo giudice che il valore dell'escavatore fosse stimabile in 10-11.000,00 euro e quello del muletto in 4.000,00, mentre il preteso credito del Brugnano poteva stimarsi soltanto in € 10.000,00.

A riguardo della richiesta di esclusione dell'aggravante di cui all'art. 7 della legge 203/1991 il Procuratore Generale ha richiesto che l'appello sia ritenuto *in parte qua* inammissibile per mancata allegazione di specifici motivi.

In realtà, ancorchè l'atto d'appello non contenga motivi espressamente correlati all'aggravante in questione, una locuzione contenuta a pagina 10 afferma che il Procopio non avrebbe mai intrattenuto rapporti con Sarcone Nicolino né con altri associati al clan e ciò escluderebbe in radice qualunque rapporto di contiguità con la 'ndrangheta.

Si tratta di un'affermazione infondata. Innanzitutto, come si evince dal capo d'imputazione 182) il Procopio ha contatti per lo smercio di stupefacenti con Richichi Giuseppe, persona imputata in questo stesso processo e ritenuta partecipe della consorteria 'ndranghetista. Inoltre, come si evince dalla scheda informativa redatta dal R.O.N.I. dei Carabinieri di Modena¹⁸³⁴, il Procopio è cognato di Curcio Domenico, persona imputata in questo stesso processo per svariati reati (bancarotta, false fatturazioni, reimpiego). Infine il Procopio è stato identificato proprio attraverso le attività di intercettazione sul conto di Giglio Giuseppe (persona condannata in questo giudizio per il reato di associazione mafiosa) e Blasco Gaetano, soggetto, quest'ultimo in rapporti con il Brugnano Luigi¹⁸³⁵ e imputato di associazione mafiosa in questo stesso processo.

In ogni caso l'aggravante sussiste pacificamente nel suo profilo oggettivo.

¹⁸³² Cfr. sentenza appellata, p. 297.

¹⁸³³ Telefonata 15677 del 11/05/2012 Rit. 345/2012 riportata a p. 296 della sentenza appellata. Risulta dalla telefonata nr. 15285 del 09/05/2012 delle ore 11:46:06 intercettata sull'utenza telefonica nr. 3468487615 in uso a Luigi Caccia in entrata dall'utenza nr. 3351619016 in uso a Brugnano Luigi che i due mezzi (escavatore e muletto) sarebbero stati caricati insieme dal Brugnano: **Brugnano Luigi**: "Ascolta..a me il carrellone costa 500 euro...devo caricare l'escavatore ed il muletto.mi segui!?"

¹⁸³⁴ Faldone 102, CD 2.

¹⁸³⁵ Cfr. la, scheda informativa relativa a Brugnano Luigi predisposta dai carabinieri di Modena..

Sembra evidente, infatti, che il Procopio abbia agito avvalendosi delle condizioni previste dall'art. 416 bis del codice penale, circostanza che trova conferma nel grande timore e nell'omertà, quanto meno iniziale, manifestata dal Caccia in occasione dell'interrogatorio reso davanti al Pubblico Ministero¹⁸³⁶.

Pertanto, come si è già osservato nella parte generale di questa sentenza¹⁸³⁷, basta la presenza di una soltanto delle due condizioni (metodo mafioso o finalità agevolativa) per farsi luogo all'aumento di pena.

b.- Capi 182 e 166 lett. G) . Le doglianze espresse a proposito della affermazione di penale responsabilità per tali reati rappresentano assunti già proposti nel giudizio di primo grado e correttamente respinti dal primo giudice.

La sera del 28/05/2012, appena due ore dopo l'acquisto, da parte di Richichi Giuseppe, di una partita di stupefacente da Gaglione Elia, il Procopio contattava Richichi chiedendogli se vi fossero novità. Quest'ultimo rispondeva che era tutto a posto e che era in grado di mostrargli non meglio precisati "*preventivi*". Circa un'ora dopo il Procopio si recava a casa del Richichi.

Il giorno dopo alle 15:13.53 il Procopio incontrava nuovamente il Richichi nei pressi del distributore di Palmo Vertinelli. L'incontro era stato preceduto da una telefonata nel corso della quale gli inquirenti udivano la voce di una terza persona che si trovava sull'automobile insieme al Procopio.

Lo smercio di stupefacente è attestato dalla ambientale 1289. Il tenore delle conversazione è inequivoco sia in relazione alle sostanze (*erba*) che al valore della stessa (*300 dell'erba*) (*marijuana*)... e *200 di quello* (*hashish*)... *mancano 10 euro*).

Il GUP ha lucidamente osservato come dalla lettura integrale della ambientale n. 1289 si comprenda che la conversazione ebbe inizio alle 15:11, dandosi atto da parte degli inquirenti del fatto che il Richichi era sceso dall'auto, quindi era risalito e parlava al telefono con il Procopio, al quale, ad un certo punto, evidentemente notatolo, diceva di fermarsi in mezzo alla strada. Quindi i due si incontravano ed aveva luogo il colloquio.

69

Conversazione ambientale nr. 1289 (RIT 677/2012), delle ore 15:11:27 del 29/05/2012, inerente FIAT BRAVO, tg. DK555VR, in

68

Telefonata nr. 13347, delle ore 15:13:53 del 29/05/2012 (RIT 3275/2011), intercettata sull'utenza/IMEI 393889892156 in uso a

¹⁸³⁶ Sembra significativa sul punto la circostanza che in sede di sommarie informazioni rese il 17/11/2012, il Caccia Luigi, prima ancora degli avvertimenti di rito, abbia chiesto al Pubblico Ministero di avvalersi della facoltà di non rispondere, cfr. la registrazione audio dell'interrogatorio in atti.

¹⁸³⁷ Cfr. il paragrafo intitolato "*Questioni comuni in tema di circostanze aggravanti e attenuanti*".

uso a RICHICHI Giuseppe, detto Andrea.

Richichi Giuseppe detto Andrea sale sull'auto. Rumori di fondo e musica d alto volume. Richichi parla al telefono con Giovanni il quale al termine della conversazione gli dice di fermarsi in mezzo alla strada. (vedi utenza 388_156 - progr. 13347 - R.I.T. 3275/11)

Richichi ferma l'auto. (ndr - Posizione GPS Montecchio Emilia Strada Barco.. in prossimità della rotonda - Strada Barco - via F.lli Cervi - via Sauro)

Richichi: che è venivo io venivo vi avevo detto..

Uomo: **vedi che non ci trovavamo là.. ci mancano dieci euro che erano 42 quelli..**

Richichi: **quali? (inc)..**

Uomo2: **e l'erba non era nemmeno a cime..**

Richichi: **quanto sono questi qua?**

Uomo : **300 dell'erba.. e 200 di quello.. mancano 10 euro..**

Richichi: **ma quando viene? che facciamo?**

Uomo: **stiamo aspettando la risposta noi stasera.. tu quanto te ne vai?**

Richichi: io domani mattina me ne vado..

Uomo2: **domani mattina te ne vai? stasera sei qua?**

Richichi: **si..**

Uomo2: **a posto.. così facciamo.. meglio di questo..**

Richichi: **no come vuoi tu.. (si sente il clacson di un'auto)**

Uomo 2: **vai più avanti..**

Richichi: **andiamo da Palmo alla colonnina..**

Riparte. Solo rumori di fondo e autoradio.

Arriva a destinazione e scende dal veicolo.

(ndr - posizione GPS Montecchio Emilia Strada Copellini - distributore carburante e bar di Vertinelli Palmo)

RICHICHI Giuseppe, detto Andrea. Utenza chiamante 393661974012 (intestata a CURCIO VINCENZA 11/04/1981 CROTONE VIA CENTO VIOLINI 34 GUALTIERI), in uso a PROCOPIO Giovanni, nato a Crotone il 02.11.1978 (cognato di CURCIO Domenico).

Giovanni chiama Richichi Giuseppe detto Andrea

TRASCRIZIONE IN FORMA INTEGRALE

Richichi: ohu..

Giovanni: **dove sei?**

Richichi: **ora.. ora ho visto a voi io..**

Giovanni: **e fermati là da Palmo (ndr - Vertinelli Palmo) dietro la colonnina (ndr - distributore di benzina) che sto arrivando..**

Richichi: **si.. ho girato io..**

Giovanni: **e io sono alla rotonda (inc).. dai fermati.. dove sei? sto girando dietro di te.. fermati.. fermati in mezzo alla strada dai..**

Si sente la voce di un'altra persona che si trova assieme a Giovanni.

Giovanni: **lui è.. si..**

Richichi: **dietro a te sono..**

Giovanni: **lo vedi dov'è.. lo vedi.. lo vedi dov'è..**

Si salutano.

(ndr - vedi ambientale fiat bravo progr. 1289 R.I.T. 677/12)

c. - Richieste residue . Va prima di tutto premesso che il riferimento normativo all'art. 62 n. 6 c.p. effettuato in appello è erroneo in quanto riguarda, com'è noto, l'ipotesi di ravvedimento *post delictum*, mentre nel caso di specie, non risulta che il Procopio abbia posto in essere alcuna condotta attiva finalizzata ad eliminare o ad attenuare gli effetti dannosi o pericolosi del reato.

Se invece parte appellante intendeva riferirsi - come sembrerebbe evidente stante l'assunto che egli avrebbe "desistito volontariamente"- alla fattispecie di cui all'art. 56 comma 3 c.p. , si osserva che questa norma, com'è noto, presuppone una ipotesi di tentativo incompiuto, mentre nel

caso di specie, come si è visto, il reato estorsivo risulta consumato. Invero, “*Nei reati di danno a forma libera la desistenza può aver luogo solo nella fase del tentativo incompiuto e non è configurabile una volta che siano posti in essere gli atti da cui origina il meccanismo causale capace di produrre l'evento, rispetto ai quali può, al più, operare la diminuente per il cd. recesso attivo, qualora il soggetto tenga una condotta attiva che valga a scongiurare l'evento. (Fattispecie in tema di estorsione in concorso, nella quale la Corte ha escluso che ricorressero gli estremi della desistenza nei confronti di ambedue gli imputati, essendo già stata da loro formulata la richiesta estorsiva)*”¹⁸³⁸.

Nemmeno può essere concessa l'attenuante di cui all'art. 114 c.p. che, com'è noto, è incompatibile con l'aggravante speciale delle più persone riunite contestata, nel caso di specie, ai sensi dell'art. 629 comma 2 c.p. in relazione all'art. 628 comma 3 n. 1 c.p.¹⁸³⁹.

In definitiva, la sentenza impugnata va conseguentemente integralmente confermata, con condanna del Procopio al pagamento delle spese processuali del grado, oltre che - in solido con gli altri imputati - al pagamento delle spese di patrocinio in appello a favore delle costituite parti civili *Libera. Associazione, nomi e numeri contro le mafie e Associazione Antimafie e Antiracket - La verità vive! - Onlus*, liquidate come in dispositivo.

¹⁸³⁸ Cass. Pen. Sez. 2, n. 24551 del 08/05/2015 - dep. 10/06/2015, Supino e altro, Rv. 264226.

¹⁸³⁹ Si rimanda, sul punto, al paragrafo della parte generale di questa sentenza dal titolo “*Questioni comuni in tema di circostanze aggravanti e attenuanti*”. Cr. Anche il paragrafo intitolato “*Sui criteri di concessione delle attenuanti generiche*”.

49. RICHICHI GIUSEPPE

Richichi Giuseppe è stato condannato in primo grado alla pena finale di anni 10 di reclusione, per avere partecipato all'associazione di stampo mafioso di cui al **capo 1)**, per il delitto di intermediazione illecita e sfruttamento di manodopera nei cantieri per la ricostruzione post-terremoto della ditta Bianchini Costruzioni srl; aggravato ai sensi dell'art. 7 d.l. 152/91 (**capo 90**), per la contravvenzione di concessione del sub-appalto dei lavori al cimitero di Finale Emilia senza autorizzazione (**capo 93**), per il delitto di truffa aggravata ai sensi dell'art. 7 legge 203/1991 in danno di Rossi Luca, amministratore di Serena Real Estate spa, relativa alla cessione di circa 60.000 mq di piastrelle alla SECAV Unipersonale srl (**capo 94**), per plurime condotte di cessione di stupefacente tipo hashish, avvenute nel periodo tra il dicembre 2011 ed il dicembre 2012 (**Capi 162, 166 lettere da a) ad o), 167 lettere da a) a j), 168 lett. a) e b), 170 e 172**), per i delitti di illegale detenzione e porto in luogo pubblico di armi, parti di armi e munizioni, aggravati ai sensi dell'art. 7 legge 203/1991 (**capi 135, 137, 138 e 139**) e per il delitto di ricettazione di partite di gasolio (**capo 159**).

Contestualmente veniva assolto dai reati di reimpiego e di estorsione in danno di Falbo Francesco, di cui al c.d. "affare Sorbolo" (capi 83 e 84), limitatamente al delitto di cui all'art. 629 cp contestato al capo 90) e dalla violazione alla normativa in materia di smaltimento di rifiuti (capo 91), per non avere commesso il fatto.

La pena era determinata, ritenuta la continuazione tra i reati e considerato più grave il delitto associativo di cui al capo 1), muovendo da quella base di anni 12 di reclusione, aumentata ex art. 81 cpv. di mesi 6 di reclusione (capo 90), mesi 1 di reclusione (capo 93), mesi 3 di reclusione (capo 94), mesi 2 di reclusione (capo 135), mesi 3 di reclusione (per ciascuno dei capi 137-138-139), mesi 5 di reclusione (capo 159), mesi 10 di reclusione per i delitti in materia di traffico di stupefacenti, così giungendosi alla pena complessiva di anni 15 di reclusione, ridotta di un terzo per il rito.

Stante il disposto dell'art. 417 c.p., era inoltre applicata la misura di sicurezza della libertà vigilata per la durata di anni 2, da eseguirsi a pena espiata, nonché, ai sensi degli artt. 28 e ss. c.p., era disposta la pena accessoria dell'interdizione in perpetuo dai pubblici uffici e della interdizione legale durante la pena.

Per l'esposizione delle vicende afferenti i singoli capi di imputazione si rimanda alle pagine della sentenza appellata da 1218 a 1242 e da 1279 a 1280 quanto al capo 1), da 657 a 680 per i capi 90) e 93), da 718 a 742 per il capo 94), da 1023 a 1067 per i capi relativi alle cessioni di stupefacenti (capi 162, 166 lettere da a) ad o), 167 lettere da a) a j), 168 lett. a) e b), 170 e 172), da 1002 a 1009 per i capi relativi alle armi (capi 135, 137, 138 e 139) e 1014 per il capo 159).

In estrema sintesi, il primo giudice, sulla base di un imponente compendio probatorio, costituito dagli esiti di plurime attività di indagine (captazioni telefoniche ed ambientali, servizi di o.c.p., acquisizione di atti, perquisizioni, sequestri, assunzione di informazioni testimoniali) svolte principalmente da militari dei Carabinieri del Comando provinciale di Modena, riteneva dimostrato il ruolo del Richichi quale persona da lungo tempo inserito in ambienti delle cosche crotonesi, con conoscenze e frequentazioni di soggetti inseriti e contigui a diverse congreghe, sia in Calabria che al nord, il quale nell'ambito dell'associazione emiliana aveva assunto la veste di uomo di fiducia di Bolognino Michele, uno dei capi della cosca, svolgendo per lo stesso le funzioni di *factotum* e "guardaspalle", coadiuvandolo nelle plurime attività illecite dirette dal Bolognino e collegate al programma della consorteria, tra cui quella di interposizione abusiva di manodopera nei cantieri relativi alla ricostruzione post sisma del maggio 2012 e della acquisizione fraudolenta di un considerevole quantitativo di piastrelle in buona parte dirottato presso compiacenti acquirenti calabresi. Richichi era risultato inoltre svolgere la fondamentale funzione di custode delle armi e delle munizioni illecitamente detenute dal Bolognino e funzionali alla congrega.

Oltre a ciò, l'attività di intercettazione, e quella parallela di o.c.p., svolta dai militari operanti, aveva fatto emergere la realizzazione da parte del Richichi e della compagna Rezepova di una assidua attività di spaccio di stupefacenti, svolta prevalentemente in autonomia, sebbene in alcuni casi fosse stato rilevato il coinvolgimento dello stesso Bolognino.

1. - I motivi di appello

a) L'imputato proponeva appello, avanzando in via principale richiesta di assoluzione da tutti i reati ascrittigli per l'insussistenza dei fatti, anche ai sensi dell'art. 530 cpv. c.p.p., avanzando in subordine richiesta di riduzione della pena, deducendo:

a1) quanto al capo 1), il difetto di prova circa l'esistenza dell'associazione, senza tuttavia specificarne le ragioni.

Contestava inoltre la sussistenza della prova della sua partecipazione all'associazione emiliana, desunta dal primo giudice da una serie di circostanze che, se valutate criticamente, si sarebbero rivelate inidonee ai fini accusatori.

In particolare:

1) Era stato affermato in modo apodittico che il rapporto fiduciario con Bolognino Michele fosse funzionale agli scopi della consorteria e non limitato all'amicizia ed al lavoro, senza tenere conto che il Richichi non aveva partecipato ad alcuna delle presunte riunioni di famiglia e non aveva quindi mai discusso di affari interni alla cosca.

Inoltre l'appellante risultava del tutto estraneo al contesto delle condotte di reimpiego attribuite al Bolognino, in concorso con i fratelli Vertinelli e Giglio Giuseppe (capi 88 bis, 88 ter, 89, 89 novies, 143 bis, ter, quater, quinquies, sexies, 191, 198, 199, 200), che costituivano il tessuto principale del reato associativo attribuito al primo.

Né risultava che il Richichi avesse provveduto a sostituire costantemente il Bolognino, in quanto era impegnato assiduamente nello svolgimento in proprio dell'attività di spaccio di stupefacenti.

Quanto all'incarico ricevuto dal Bolognino di contattare Diletto Alfonso, si trattava di un episodio isolato, verificatosi in data 14/2/2012 nell'ambito della vicenda dei cantieri di Sorbolo, a fronte delle innumerevoli occasioni in cui il primo aveva contattato direttamente il secondo.

In ogni caso la richiesta si giustificava per il fatto che il Diletto non rispondeva mai al telefono ad esclusione che ai numeri memorizzati;

2) l'imputato, contrariamente a quanto affermato in sentenza, non aveva stabile dimora nel capannone del Bolognino di Montecchio Emilia, bensì occupava un appartamento in una villetta a schiera di via Leonardo da Vinci a Montecchio, vicino al suddetto capannone, in una zona industriale che ospitava numerose attività commerciali ed imprese e che era frequentata da numerose altre persone, come desumibile dall'annotazione in data 21/4/2016 (rectius 22/5/2012)¹⁸⁴⁰ da cui risultava un intenso traffico di autovetture intestate a diverse persone, tutte rimaste estranee all'indagine Aemilia;

3) Bolognino stesso era estraneo ai clan dei Grande Aracri, sia del sud che del nord, essendo ancora affiliato alla cosca Megna di Papanice, contrapposta a quella dei Grande Aracri. I rapporti del Bolognino con Sarcone Nicolino, Blasco Valerio e Diletto Alfonso erano pertanto limitati a singoli accordi lavorativi.

Ciò era dimostrato anche dalla intercettazione ambientale del 28/5/2012, da cui risultava che Blasco e Giglio, dovendo parlare di questioni economiche, alla presenza del Bolognino tacevano;

4) anche la conversazione tra Richichi ed il Sirianni sul clan Megna, qualora effettivamente indicativa della contiguità del primo a tale clan, avrebbe escluso l'inserimento del Richichi nella cosca Grande Aracri, allo stesso contrapposta.

In realtà, si trattava di intercettazioni ambientali prive di rilevanza probatoria in quanto i riferimenti a fatti di sangue che avevano interessato la cosca dei papaniciari, risultavano fatti noti nel contesto di provenienza geografica del Richichi.

¹⁸⁴⁰ Non esiste infatti una annotazione nella data indicata dalla difesa, mentre una di contenuto analogo risulta redatta dai C.C. di Modena in data 22/5/2012.

5) Quanto ai richiamati contatti del Richichi con esponenti della cosca gioiosana per il tramite di Bolognino Michele e del fratello Sergio, in relazione all'affare delle imbarcazioni (capo 87), veniva innanzitutto evidenziato che si trattava di vicenda del tutto estranea alla cosca mafiosa di Cutro, riguardando un affare riconducibile a Bolognino Sergio ed a tale La Licata Alberto, il quale aveva chiesto aiuto al gruppo di Torino, che poi aveva contattato Bolognino Michele perché facesse da tramite, in quanto conosciuto in precedenza dal gruppo.

Lo stesso Bolognino Michele, pertanto, non conosceva a fondo la vicenda e per tali ragioni non poteva avere messo al corrente dell'operazione il Richichi, come superficialmente desunto dal primo giudice, all'esito di una lettura parziale della conversazione ambientale del 27/5/2012 intervenuta tra l'appellante e Bolognino Michele nel corso di un viaggio in auto.

Il Richichi, in definitiva, pur accompagnandosi ai Bolognino, si limitava a guidare l'auto o a fare loro compagnia.

Lo stesso Oppedisano Giuseppe Domenico aveva dichiarato di non conoscere l'imputato;

6) in relazione alle affermazioni contenute alle pag. 629-630 della sentenza appellata, secondo cui le telecamere avevano ripreso il Richichi alla guida dell'autovettura Mercedes in uso al Bolognino Michele, in compagnia di quest'ultimo, mentre usciva dal viale che conduceva all'abitazione di Grande Aracri Nicolino in Cutro (come da annotazione dei C.C. di Crotone del 4/6/2012), si contestava l'avvenuto riconoscimento del Richichi, per la scarsa nitidezza delle immagini e considerato che la corporatura dell'autista era compatibile piuttosto con quella di Oppedisano;

7) anche l'affare delle piastrelle, di cui al capo 94) di imputazione, non aveva riguardato la cosca, ma esclusivamente i fratelli Bolognino ed Oppido Raffaele, con il successivo interessamento di Grande Aracri Nicolino solo perché richiesto da Bolognino Michele che interveniva in favore dell'amico Giglio Giuseppe per il saldo di un debito di quest'ultimo;

8) la condotta di sfruttamento di manodopera cui al capo 90) di imputazione era destituita di fondamento, non avendo il Bolognino mai esercitato alcuna forma di intimidazione nei confronti del Bianchini ed essendo stato quest'ultimo ad avvicinare il Bolognino al fine di reperire manodopera più efficiente rispetto a quella dello Scozzafava;

9) nessuno dei collaboratori di giustizia (quali Cortese, Bumbaca e Marino) aveva poi indicato il Richichi come soggetto affiliato alle cosche crotonesi ed emiliane, avendo piuttosto riferito della sua mancata partecipazione alle decisioni di gruppo. Cortese Angelo Salvatore, capo 'ndrangheta nel territorio di Montecchio Emilia, non risultava conoscere in alcun modo Bolognino Michele e di conseguenza il Richichi.

Era inoltre da ritenere irrilevante la circostanza riferita dal Marino Vincenzo circa il regalo fatto all'appellante di una pistola, non avendo il dichiarante specificato il contesto ed il motivo di tale dono;

10) quanto ai rilevati contatti telefonici con Blasco Gaetano, erano giustificati da questioni lavorative, avendo gli stessi, in alcune occasioni, lavorato nei medesimi cantieri;

11) anche il riferimento alle dichiarazioni di Falbo Francesco sulla presenza del Richichi negli uffici della Giglio srl era privo di rilievo per l'estrema genericità del racconto (come ritenuto anche dal Tribunale del riesame) a fronte della accertata assenza dell'appellante dalle riunioni riguardanti l'affare Sorbolo. Giglio Giuseppe aveva poi fornito spiegazione lecita alla presenza del Richichi nel suo capannone, avendo dichiarato di conoscerlo come muratore cui aveva affidato lavori nel cortile della sua abitazione;

12) non appariva neanche comprensibile come, nonostante l'assoluzione del Richichi da alcuni episodi delittuosi, le stesse condotte fossero state poi riprese al fine di motivare la sua appartenenza alla associazione mafiosa.

In particolare era evidenziata la contraddittorietà di tali conclusioni con l'assoluzione del Richichi dal delitto di cui al capo 90), limitatamente al reato di cui all'art. 629 c.p., sul presupposto che la mera presenza sul luogo del delitto o la mera vicinanza ad un soggetto mafioso non comportassero automaticamente la partecipazione a quel particolare reato. A maggior ragione il fatto di intrattenere rapporti con un affiliato non poteva dimostrare l'appartenenza del Richichi all'associazione;

13) quanto alle numerose intercettazioni telefoniche ed ambientali richiamate in sentenza, le stesse non contenevano riferimenti specifici da cui desumere il legame dell'imputato ad alcuna famiglia 'ndranghetista.

Emergeva piuttosto lo svolgimento dell'attività di spaccio da parte della coppia Rezepova-Richichi in piena autonomia;

14) era infine da escludere la sussistenza dell'aggravante dell'associazione armata non essendo emersa prova della utilizzazione nell'ambito dell'attività della consorterìa delle armi rinvenute all'esito della perquisizione dei locali occupati dal Richichi.

a2) Quanto al delitto di intermediazione illecita e sfruttamento di manodopera di cui al capo 90), era dedotto:

1) l'utilizzabilità delle indagini difensive, non risultando preclusa dall'ordinanza di rigetto del rito abbreviato condizionato emessa dal Gup all'udienza del 15/12/2015, stante la possibilità di svolgimento di investigazioni difensive senza limiti temporali ed in qualsiasi grado e stato del procedimento, in ossequio al combinato disposto di cui agli artt. 327 bis e 442 comma 1

bis c.p.p., nei termini di cui alla interpretazione fornita dai giudici di legittimità (vedi Cass. Pen. Sent. n. 13505 del 30/3/2015);

2) che tale acquisizione avrebbe consentito infatti di dimostrare, che la cassa edile e gli altri benefici non erano stati restituiti dai lavoratori al Bolognino e che i propositi del Richichi riferiti nella conversazione telefonica n. 167 del 20/9/2012 allo zio Panto non erano stati effettivamente realizzati, emergendo il contrario dalla lettura delle trascrizioni delle intercettazioni da 429 a 432 del 7/12/2012, e da 529 a 534 effettuate dal perito di parte Musella, dalle dichiarazioni testimoniali rese dai lavoratori dipendenti alla difesa, nonché dall'analisi delle buste paga e degli estratti conto bancari.

Una attenta lettura delle conversazioni intercettate dava poi conto di un rapporto di amicizia tra i lavoratori ed il Bolognino e non di sottomissione come ritenuto in sentenza;

3) l'assenza di prova circa un tornaconto di Giglio Giuseppe nell'operazione e la successiva distribuzione di utili alla cosca, sempre da parte di Giglio, con conseguente insussistenza dell'aggravante di cui all'art. 7 d.l. 152/1991, come desumibile da "*i conteggi ricavabili dalle intercettazioni*" (testuale) e dagli interrogatori resi da Giglio Giuseppe in data 4/9/2016 (*rectius* 4/9/2015), 16/2/2016 e 10/3/2016, da cui si ricavava che lo stesso non aveva trattenuto alcuna somma per sé e pertanto non aveva distribuito alcun utile agli appartenenti all'associazione.

Né poteva desumersi la prova di tale aggravante dal contenuto della conversazione ambientale n. 652 del 19/12/2012, riportata solo per estratto nel capo di imputazione, mentre la lettura integrale della stessa ne evidenziava la insufficienza per pervenire ad una interpretazione in senso accusatorio delle frasi del Richichi, il quale veniva solo messo al corrente che Giglio Giuseppe avrebbe portato del denaro al Bolognino, probabilmente per pagare gli operai.

Ugualmente, esaminando le conversazioni ambientali nn. 249 e 251 del 28/11/2012 nella trascrizione del CT di parte Musella, si poteva evincere che alcune frasi della conversazione tra Bolognino Michele e Belfiore Gaetano (genero di Grande Aracri Nicolino) non erano da ricondurre a Belfiore ma ad altro soggetto.

Dalla corretta trascrizione dei colloqui emergeva inoltre che il soggetto menzionato da Bolognino, al quale dovevano essere restituiti 20.000 euro, dopo la falsa fatturazione di 49.000 euro, non era Grande Aracri, bensì Bianchini.

Anche l'esame del brogliaccio integrale Rit. 1697/12 consentiva di escludere che il Bolognino, nel viaggio in Calabria dal 18 al 20/7/2012, avesse incontrato Grande Aracri Nicolino, non risultando alcun contatto telefonico con lo stesso.

a3) Quanto alla contravvenzione di concessione del sub-appalto dei lavori al cimitero di Finale Emilia senza autorizzazione (capo 93), veniva dedotto:

1) il mancato svolgimento di alcun ruolo attivo nella vicenda da parte del Richichi, avendo egli semplicemente assistito ai conteggi fatti per il subentro dello Scozzafava;

2) l'insussistenza del reato per il mancato accertamento della integrazione dei presupposti previsti dall'art. 118 d. lgs 163/2006 (che definisce i caratteri del subappalto: opere di importo superiore al 2% dell'importo dei lavori affidati e incidenza del costo di manodopera e personale superiore al 50% dell'importo del contratto da affidare), necessari per fare assumere rilievo penale alla mancata autorizzazione, come disposto da Cass. Pen. Sent. n. 39913 del 2005 e dal Tribunale di Termini Imerese, con sentenza n. 561 del 17/10/2011.

a4) In relazione al delitto di truffa aggravata ai sensi dell'art. 7 legge 203/1991 in danno di Rossi Luca, amministratore di Serena Real Estate spa, relativa alla cessione di circa 60.000 mq di piastrelle alla SECAV Unipersonale srl, i motivi di appello contestavano la sussistenza di un reato diverso da quello per cui era intervenuta condanna, facendo riferimento alla condotta di ricettazione delle piastrelle, e non a quella di truffa aggravata, obiettando inoltre la sussistenza dell'aggravante dell'art. 7 in quanto:

1) si era trattato di un affare non della consorteria, bensì personale dei fratelli Bolognino e di Oppido Raffaele e l'incontro con Grande Aracri Nicolino era avvenuto a contratto fatto, come dichiarato da Bolognino Michele nell'interrogatorio reso il 21/5/2015 e confermato da Giglio Giuseppe nell'interrogatorio reso il 3/3/2016;

2) quanto al Richichi, lo stesso era intervenuto solo successivamente, nel mese di settembre, quando l'affare era già chiuso.

a5) Relativamente a tutti i capi inerenti la condotte di cessione di sostanza stupefacente tipo hashish, dal dicembre 2011 al dicembre 2012 (Capi 162, 166 lettere da a) ad o), 167 lettere da a) a j), 168 lett. a) e b), 170 e 172), veniva dedotto:

1) la assenza di riscontri circa l'effettiva realizzazione delle cessioni di stupefacente di cui agli accordi telefonici desunti dalle intercettazioni, essendo emerso che solo in due occasioni venivano sequestrati modici quantitativi di hashish, nel primo caso al Minelli, senza che risultasse provata la consegna da parte del Richichi, e nel secondo caso al Ranieri. Quanto al capo 166 lett l) era la stessa p.g. a rilevare che dalle intercettazioni non risultava la proficua conclusione della trattativa;

2) non era stato comunque rinvenuto nella disponibilità dell'imputato alcun oggetto riconducibile all'attività di cessione di stupefacenti e le tracce trovate su una busta "cuki" nella sua abitazione, all'esito di perquisizione, potevano al più risultare sintomatiche dell'uso personale della droga;

3) in ogni caso, i fatti andavano ricondotti alla fattispecie di lieve entità di cui al comma 5 dell'art. 73 DPR 309/90.

a6) Quanto ai delitti di illegale detenzione e porto in luogo pubblico di armi, parti di armi e munizioni, aggravati ai sensi dell'art. 7 legge 203/1991 (Capi 135, 137, 138 e 139), veniva obiettato che:

1) In riferimento alla condotta di cui al capo 139), il garage sito nel capannone del Bolognino di Montecchio Emilia non era in uso al Richichi, bensì solo a Schirone Graziano. Al massimo si sarebbe quindi potuta configurare una ipotesi di connivenza del Richichi e non già un concorso nella detenzione delle armi contestate.

Le dichiarazioni del collaboratore Marino Vincenzo sulla cessione della pistola erano poi del tutto generiche e contraddittorie; inoltre lo stesso era già stato ritenuto inattendibile dalla Corte d'Assise di Locri con sentenza 4/2001.

Oltre a ciò, l'accertamento della Sezione Scientifica dei Carabinieri di Parma del 4/6/2015 escludeva la presenza di impronte papillari riconducibili ad alcuno sulle parti di armi e sulle munizioni sequestrate.

Comunque, la pistola Beretta 98 target, di cui era stata rinvenuta la custodia nel corso della perquisizione, era classificata come arma comune sportiva da poligono, non del tipo da armare un'associazione di stampo mafioso;

2) quanto agli altri capi veniva evidenziata la equivocità del contenuto delle conversazioni, inidoneo a dimostrare l'effettivo possesso di armi e/o munizioni da parte dell'appellante;

3) era poi da ritenersi insussistente l'aggravante di cui all'art. 7 legge 203/91 in assenza di prova che le armi in questione fossero state destinate ad asseriti intenti associativi ovvero utilizzate per atti intimidatori vari;

4) in ogni caso, le intercettazioni relative al RIT 677/2012 erano da ritenere inutilizzabili.

a7) In ordine al delitto di ricettazione di partite di gasolio, di cui al Capo 159) rilevava la difesa come lo stesso fosse stato perpetrato in un limitatissimo arco temporale ed il Richichi risultasse avere partecipato solo in un'occasione.

Era inoltre dedotta la inutilizzabilità delle intercettazioni relative al RIT 2371/2012.

L'atto di appello conteneva infine motivi di carattere generale riguardanti il trattamento sanzionatorio, l'utilizzabilità delle intercettazioni e la competenza territoriale; in particolare:

a8) quanto al trattamento sanzionatorio la difesa lamentava:

1) la erronea individuazione della pena base per il reato associativo in anni 12 di reclusione, derivante dalla applicazione della legge più sfavorevole, introdotta dall'art. 5 comma 1 lett. c) legge 69 del 27/5/2015, entrato in vigore successivamente ai fatti commessi, che aveva inasprito le sanzioni. Considerato che l'ordinanza di custodia cautelare era emessa il 15/1/2015 ed eseguita il 28/1/2015, doveva essere applicata la normativa previgente che prevedeva un minimo edittale per l'associazione armata pari ad anni 9 di reclusione;

2) la ingiustificata ed immotivata mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche, non avendo il primo giudice considerato la marginalità ed occasionalità dell'apporto del Richichi, con conseguente minimo contributo causale, e non essendo comunque stata valutata la singola posizione dell'imputato. Lo stesso, attualmente, era poi da considerarsi una persona del tutto diversa dal passato, tanto da avere chiesto e reso interrogatorio al PM in data 27/10/2016, assumendosi le proprie responsabilità.

a9) relativamente alle intercettazioni telefoniche ed ambientali erano svolte plurime eccezioni di inutilizzabilità delle stesse, che non vengono riportate in questa sede, attesa la intervenuta rinuncia a tali motivi di appello formulata in sede di conclusioni difensive;

a10) era infine eccepita la incompetenza territoriale dell'A.G. bolognese, in favore di quella di Catanzaro, in considerazione del fatto che la 'ndrangheta era un'unica organizzazione criminale, articolata in "locali", collegate e coordinate da una centralizzata denominata "provincia", comunque prive di reale autonomia.

Dalla lettura delle stesse imputazioni poteva ricavarsi la principalità della figura di Grande Aracri Nicolino, che finanziava direttamente la maggior parte dei reati economici, avendo un interesse diretto in Emilia, il quale risultava anche in rapporto gerarchico di supremazia su tutti i cutresi, non mediato da capi organizzatori, per cui il delitto associativo doveva ritenersi consumato in Cutro, sia nella fase iniziale che nella prosecuzione, non essendovi state scissioni tra la casa madre e la diramazione di Reggio Emilia.

Configurandosi i reati di cui si tratta come teleologicamente collegati a quelli commessi a Cutro, operava per gli stessi il disposto dell'art. 12 lett. c) c.p.p., che, secondo il più recente orientamento giurisprudenziale, era applicabile anche in assenza di connessione soggettiva, essendo sufficiente quella oggettiva.

La difesa, inoltre, in data 24/7/2017 depositava una memoria difensiva in cui si insisteva per l'assoluzione del Richichi dal delitto associativo e da quelli in materia di armi, allegando copia di atti di indagine.

2.-Motivi della decisione

Come sopra anticipato, in sede di conclusioni rassegnate all'udienza del 14/7/2017, la difesa rinunciava ai motivi di impugnazione con cui era dedotta la inutilizzabilità delle intercettazioni, di cui, pertanto, non verrà trattato.

Peraltro, alla medesima udienza, l'appellante personalmente depositava un memoriale in cui ammetteva la cessione della pistola a Caputo Gaetano, di cui al capo 135) di imputazione, oltre alle cessioni di stupefacenti tipo marijuana, ad esclusione della illecita detenzione di cui alla lettera i) del capo 166).

Anche il P.G., rassegnando le proprie conclusioni, chiedeva che il Richichi venisse mandato assolto dal reato di cui alla lett. i) del capo 166), rilevando inoltre l'intervenuta estinzione per prescrizione della contravvenzione di cui al capo 93), con conseguente richiesta di rideterminazione della pena in anni 9 e mesi 11 di reclusione.

La Corte, esaminati gli atti, non ritiene fondati i motivi di appello proposti dalla difesa dell'imputato, ad esclusione della richiesta di assoluzione dal delitto di detenzione e cessione illecita di stupefacenti di cui alla lett. i) del capo 166), avanzata anche dal P.G., che risulta invece accoglibile.

Parimenti fondata è la richiesta della pubblica accusa di dichiarare estinto per prescrizione il reato di cui al capo 93) di imputazione.

Ad esclusione di tali riforme, tutte le restanti condanne devono essere confermate.

2- a1) e a10) Quanto alle doglianze che attengono al delitto associativo, deve innanzitutto rilevarsi la inammissibilità della deduzione sul difetto di esistenza dell'associazione emiliana, in quanto trattasi di mera asserzione, del tutto priva di motivazione.

In relazione alle questioni di incompetenza territoriale dell'A.G. bolognese in favore di quella di Catanzaro, essendo già state affrontate nel Capitolo introduttivo riguardante l'autonomia della associazione emiliana, ad esso si rimanda.

Passando ai motivi di appello che attengono al profilo della partecipazione del Richichi alla congrega emiliana, occorre in primo luogo rilevare che le doglianze svolte in questa sede dalla difesa ripercorrono sostanzialmente quelle già formulate con l'appello cautelare (esaminate con provvedimento del Tribunale del riesame del 14-23/7/2015) e nel giudizio abbreviato, la cui infondatezza era stata messa in luce con puntuali argomentazioni da parte di quei giudici.

In particolare, in entrambi i pregressi provvedimenti dell'A.G. bolognese, era da subito evidenziata la rilevanza accusatoria del rapporto fiduciario esistente tra il Richichi ed il Bolognino Michele, quest'ultimo efficacemente e puntualmente definito dal primo giudice "uomo di *'ndrangheta di lungo corso*".

Bolognino, infatti risultava affiliato alla 'ndrangheta sin dai primi anni '90, come attestato dalla condanna irrevocabile per il reato di cui all'art. 416 bis c.p. della Corte d'Appello di Catanzaro del 1995, e come riferito dal Bolognino stesso nel corso dell'interrogatorio reso al P.M. della DDA di Bologna il 21/5/2015, in cui ammetteva di avere avuto la "copiata" in carcere, prima come "sgarrista" nel 1993 e poi come "santista" nel 1995-96, da Luca Megna e dal padre di questi, Domenico, da Giglio Salvatore ed altri affiliati. Inoltre, nel presente procedimento erano emersi specifici elementi indicativi del suo ruolo apicale nella articolazione autonoma emiliana della cosca cutrese, in quanto coinvolto in alcuni dei più significativi affari gestiti dall'organizzazione¹⁸⁴¹ ed in stretto contatto con altri personaggi intranei al sodalizio, anch'essi in posizioni di vertice ed organizzative, tra cui Giglio Giuseppe, Diletto Alfonso, Sarcone Nicolino, Sarcone Gianluigi, Blasco Gaetano ed altri; oltre ad essere state intercettate conversazioni con Lamanna Francesco, altro sodale con funzioni direttive. Bolognino era anche in stretti rapporti con il massimo referente esterno della articolazione emiliana del sodalizio calabrese, in persona di Grande Aracri Nicolino, presso la cui abitazione di Cutro si recava spesso¹⁸⁴².

Quanto al rapporto fiduciario tra Richichi e Bolognino Michele, oltre ad emergere indiscusso dalle captazioni telefoniche ed ambientali e dai servizi di o.c.p. della p.g. operante, che davano conto della frequentazione quotidiana tra i due, si trattava di circostanza riconosciuta dalla stessa difesa che, tuttavia lo riconduceva a mera amicizia o a rapporti di lavoro, escludendo che fosse funzionale agli scopi della consorteria.

Così non era.

L'appellante, ricopriva infatti per il Bolognino il ruolo di "guardaspalle", autista e factotum, occupava un alloggio messogli a disposizione dallo stesso, collocato all'interno del capannone di quest'ultimo in via Da Vinci 9 a Montecchio¹⁸⁴³, e custodiva per suo conto, nel suddetto capannone,

¹⁸⁴¹ Quali, ad es., quello della illecita infiltrazione nelle opere di ricostruzione post terremoto del maggio 2012 mediante l'intermediazione abusiva e lo sfruttamento di manodopera, i reimpieghi in attività economiche (cenacolo del Pescatore e Mille Fiori Service srl,) e le plurime intestazioni fittizie di società ed attività commerciali operanti nel settore dell'intrattenimento, la truffa delle piastrelle e la ricettazione di imbarcazioni, nonché la detenzione abusiva di armi e munizioni, oltre ad essere intervenuto in funzione arbitrare nell' "affare Sorbolo".

¹⁸⁴² Come dimostrato dai servizi di OCP svolti dalla p.g. operante (e dalle registrazioni delle telecamere collocate nella via Scarazze di Cutro) nei giorni 21/2/2012, 3/4/2012, 30/4/2012, 2/5/2012, 4/6/2012 e 16/6/2012 e ben desumibile dalla conversazione ambientale nr. 4247 (RIT 1081/2011), delle ore 09:06:56 del 21/04/2012, intercorsa con Giglio Giuseppe, in cui i due commentano le ultime richieste avanzate da Grande Aracri Nicolino nei loro confronti.

¹⁸⁴³ Come emerge pacificamente dalla lettura del verbale di perquisizione eseguita nei confronti del Richichi dai militari del RONI Comando Provinciale CC di Modena del 21/11/2012, in cui si dava atto che "La perquisizione veniva estesa a tutti i locali dell'abitazione ed alle sue pertinenze, ubicata in una porzione del capannone sito nella Via Leonardo Da Vinci nr. 9 e composta da una sala con angolo cottura, una camera da letto matrimoniale, una camera singola un bagno ed un garage", e come si desume anche dalle Conversazione ambientali nr. 56 del 5/10/2012, 1684 del 18/11/2012 e 1837 del 21/11/2012 (RIT 2371/2012 - p.p. 11516/12 R.G.N.R.), inerente FIAT BRAVO, tg. DK555VR, in uso a Richichi Giuseppe, detto Andrea, in cui Yana informa Richichi che Bolognino Michele è arrabbiato perché lo ritiene responsabile di una perquisizione subita, alla quale l'appellante risponde: Richichi: dammi una sigaretta.. e che ha detto Michele che mi caccia fuori di casa? [...] YANA: c'è un casino là adesso.. quando ti vede Michele ha detto che

armi e munizioni poste a disposizione dell'associazione, oltre a detenerne altre personalmente (vedi Capi 137, 138 e 139).

Emblematica della assoluta fiducia riposta dal Bolognino nei confronti dell'appellante era la circostanza che quest'ultimo gli facesse da autista nelle visite al Grande Aracri Nicolino, nell'abitazione sita in C.da Scarazze a Cutro.

Richichi aveva inoltre assunto importanti incarichi per conto del Bolognino in vicende strettamente collegate al programma della cosca emiliana, tra cui quella della infiltrazione mafiosa nelle opere di ricostruzione del post-terremoto (capo 90), quella riguardante l'appropriazione conseguente a truffa di circa 60.000 mq di piastrelle (capo 94), operando nei termini più avanti meglio specificati, ed intervenendo anche in altre operazioni (c.d. "affare delle imbarcazioni" di cui al capo 87 e "affare Sorbolo" di cui ai capi 83 e 84), ove il suo contributo, pur non assumendo rilievo penale autonomo, era comunque indicativo della fiducia riposta nella sua persona da parte degli altri membri del sodalizio che vi prendevano parte.

In particolare, nella vicenda delle imbarcazioni, in cui si verificava una collaborazione tra le consorterie 'ndranghetistiche emiliana (di derivazione cutrese) e quella torinese (di derivazione di Gioiosa Jonica), Richichi Giuseppe era presente all'incontro iniziale che si svolgeva in data 18/2/2012¹⁸⁴⁴ presso il bar Dodonut di Montecchio Emilia, gestito da Bolognino Michele¹⁸⁴⁵, al quale partecipavano, oltre al Bolognino, Blasco Gaetano, Valerio Antonio, i "torinesi" Ursini Mario¹⁸⁴⁶ ed Oppedisano Giuseppe Domenico¹⁸⁴⁷, nonché al successivo incontro del 22/5/2012¹⁸⁴⁸ presso il capannone di via Da Vinci 9 a Montecchio Emilia, al quale prendevano parte i fratelli Bolognino Michele e Sergio ed altri soggetti giunti sul posto a bordo di una Range Rover con targa inglese poi rivelatasi nella disponibilità di Pichierra Giuseppe. Richichi era anche presente

te ne devi andare da Montecchio.. Richichi: si? me ne vado.. digli che me ne vado.. YANA: certo che te ne vai.. dove vai.. è normale.. ti fai la valigia e vai giù.. perchè qua ti sei bruciato ;

¹⁸⁴⁴ Cfr. Annotazione di P.G. del 18.02.2012 allegata alla informativa 12/6/2013 Reparto Operativo Comando Provinciale Carabinieri di Modena..

¹⁸⁴⁵ Vds. la trattazione della posizione di Marzano Antonio

¹⁸⁴⁶ Ovvero URSINO, per un errore anagrafico storicamente accertato. Sul finire degli anni '80 nacque in Piemonte una sorta di alleanza tra la criminalità di matrice siciliana ed alcuni esponenti di quella calabrese. Questo accordo criminale emerge dalla sentenza emessa in data 22/11/1996 (dep.19.2.1997) dalla III Sezione del Tribunale di Torino nel proc. 389/90 RGPM a carico di URSINI Mario + altri (imputati di aver costituito un'associazione allo scopo di commettere più delitti tra quelli previsti dall'art. 73 d.p.r. 309/90, in Torino, Orbassano e Piossasco e altrove, da data imprecisata fino al 30.3.1993). Diversi collaboratori ne hanno rimarcato la personalità e l'autorevolezza all'interno di quello che, fino agli novanta, era considerato il cosiddetto "locale unico" di Torino, del quale facevano appunto parte Mario URSINI, MACRI Renato e la famiglia BELFIORE. Mario URSINI, in particolare, è soggetto pluripregiudicato, con condanne a quasi 40 anni di carcere per reati gravissimi tra cui due omicidi volontari, già indagato nell'ambito del p.p. nr. 6191/07 - 9689/08 R.G.N.R. della Procura della Repubblica di Torino - DDA (c.d. Operazione Minotauro) per il delitto di cui all'art. 416 bis c.p. e più volte coinvolto in inchieste di criminalità organizzata riconducibili alle illecite attività condotte dalle cosche di 'ndrangheta operanti nel capoluogo piemontese.

¹⁸⁴⁷ Vds. la trattazione relativa alla posizione di tale imputato.

¹⁸⁴⁸ Cfr. annotazione di P.G. relativa al servizio di O.C.P. del 22.05.2012 svolto dai militari del R.O. Comando Provinciale Carabinieri di Modena..

all'incontro del 27 giugno 2012¹⁸⁴⁹ intercorso a Montecchio Emilia tra Bolognino Sergio, Bolognino Michele, Ursini Mario, Belfiore Giuseppe¹⁸⁵⁰, Oppedisano Giuseppe Domenico e Pichierri Giuseppe; e partecipava, ancora, il 29 giugno 2012¹⁸⁵¹ all'incontro tra i due fratelli Bolognino, De Matteis Federico, Bonalumi Olinto.

Nel frattempo, in data 4/6/2012, Richichi era anche notato alla guida dell'auto Mercedes di colore bianco con targa tedesca, con cui Bolognino Michele si recava presso l'abitazione del Grande Aracri in C.da Scarazze di Cutro¹⁸⁵², secondo quanto già anticipato dal Bolognino al referente del gruppo gioiosano, Oppedisano Giuseppe Domenico.

Tale circostanza, oggetto di specifico motivo di doglianza difensiva, risultava peraltro successivamente ammessa dallo stesso Richichi nel memoriale sopra richiamato.

Richichi affiancava Bolognino Michele anche nel corso dell'intervento di quest'ultimo nell'"affare Sorbolo"¹⁸⁵³, fungendo da tramite nei contatti tra il Bolognino e Diletto Alfonso nei giorni 3, 14, 15, 18 e 24/2/2012¹⁸⁵⁴ (e non solo in data 14/2/2012 come sostenuto dalla difesa), mediante conversazioni telefoniche in cui lo stesso si mostrava a conoscenza dei dettagli degli accadimenti; ed anche questa volta si recava a Cutro insieme a Bolognino, il 22/2/2012, per fare visita al Grande Aracri¹⁸⁵⁵.

Oltre a ciò, il Richichi, unitamente al Bolognino, gestiva consistenti quantitativi di gasolio di provenienza illecita (capo 159), in gran parte destinati a Giglio Giuseppe, soggetto ai vertici della cosca emiliana, che in tal modo poteva realizzare il c.d. "metodo "Gualtieri"¹⁸⁵⁶ per una più agevole infiltrazione delle sue imprese nel tessuto economico emiliano.

¹⁸⁴⁹ Cfr. annotazione di P.G. relativa al servizio di OCP svolto il 27.06.2012 dai militari del R.O. Comando Provinciale Carabinieri di Modena..

¹⁸⁵⁰ Più volte interessato dalle inchieste sulla "ndrangheta torinese" che si sono susseguite nel corso degli anni, BELFIORE Giuseppe appartiene ad una famiglia le cui vicende hanno senza dubbio contribuito all'espansione del potere 'ndranghetistico nel capoluogo piemontese. I fratelli Domenico (nato a Gioiosa Ionica il 4/8/1952) e Salvatore (nato a Gioiosa Ionica il 26/6/1954), attualmente detenuti e condannati alla pena dell'ergastolo, sono stati protagonisti della gestione del malaffare a Torino, allorquando negli anni ottanta, i BELFIORE si erano imposti come famiglia dominante dopo una serie di lotte e omicidi per la conquista del territorio. "Mimmo", così com'era chiamato Domenico BELFIORE, è il mandante dell'omicidio del Procuratore della Repubblica Bruno Caccia, assassinato a Torino il 26 giugno del 1983, delitto per il quale lo stesso sconta l'ergastolo (sentenza n. 19/92 Corte d'Assise d'Appello di Milano).

¹⁸⁵¹ Cfr. Annotazione di P.G. relativa al servizio di O.C.P. del 29.06.2012 svolto dai militari del R.O. Comando Provinciale Carabinieri di Modena..

¹⁸⁵² Cfr. Annotazione di P.G. redatta dai CC di Crotona. Servizio del 04.06.2012.

¹⁸⁵³ Vds. il capitolo relativo alla trattazione di tale vicenda

¹⁸⁵⁴ Vds. le plurime conversazioni telefoniche riportate nella Informativa 12/6/2013 dei C.C. di Modena, dalle pagg. 1149 a 1163.

¹⁸⁵⁵ Cfr. Annotazione di P.G. redatta dal Nucleo Investigativo di Crotona inerente i servizi del 21 e 22.02.2012.

¹⁸⁵⁶ Si tratta del metodo, di cui si tratta nella parte relativa a Giglio Giuseppe, con cui i c.d. padroncini erano di fatto estromessi dal mercato dell'autotrasporto proprio in forza dei prezzi particolarmente bassi (oltre che in alcuni casi in forza di vere e proprie intimidazioni) praticati dalle società operanti in tale settore riferibili in particolare a GIGLIO Giuseppe, come si evince da due distinte telefonate, del marzo e del settembre 2011, nelle quali gli imprenditori calabresi ANDREOLI Gregorio e MORRONE Francesco rappresentavano a GIGLIO Giuseppe le loro rimostranze attinenti la spartizione del lavoro (tel. nr. 4316, delle ore 10:16:20 dell'11/3/2011 RIT 110/2010, tra Andreoli e Giglio e tel. nr. 23155, delle ore 15:05:32 del 27/9/2011, RIT 110/2011 tra Morrone e Giglio).

Non solo, in data 24/6/2012, all'arrivo dell'ispettore Cianflone Antonio¹⁸⁵⁷ presso lo scalo milanese di Linate, questi veniva accolto da Giglio Giulio e quindi condotto a cena presso il ristorante "The Gold" di Parma, dove si tratteneva a cenare in compagnia di altri personaggi, tra i quali erano individuati e riconosciuti, oltre a Richichi Giuseppe, gli altri sodali Giglio Giuseppe, Vertinelli Palmo, Vertinelli Giuseppe, Bolognino Michele¹⁸⁵⁸.

Era sempre Richichi, il 23/4/2012 a gestire le richieste di un soggetto non meglio identificato, intenzionato ad incontrare Giglio Giuseppe, nell'ambito di un affare al quale era interessato anche Bolognino Michele¹⁸⁵⁹.

Del resto, erano le stesse parole del Richichi, pronunciate in una conversazione con il Bolognino nel capannone di Montecchio, intercettata in data 24/11/2012, a dimostrare che lo stretto legame esistente tra i due era funzionale alle attività della consorceria, ed in particolare al sostegno del ruolo apicale svolto dal Bolognino, in quanto, dopo avere ricevuto le confidenze di quest'ultimo sulle indagini in corso nei suoi confronti da parte di varie Procure Distrettuali d'Italia proprio perché ritenuto appartenente alla 'ndrangheta ed avere saputo che c'era qualcuno di interno che stava parlando (BOLOGNINO: "*però la Procura (inc) che hanno fatto qua.. là qualcuno stà parlando.. non è arrestato.. e nè niente.. ma c'è qualcuno che sta parlando*"), si rivolgeva al Bolognino chiedendogli: "*di noi sta parlando? sotto o qua? (ndr - inteso in Calabria o in Emilia) sotto?...*"¹⁸⁶⁰.

Analogamente, in un'altra conversazione con la propria compagna Rezepova Yana, raccontava che, la sera prima, Bolognino Michele aveva picchiato un certo Gaetano, "reo" di aver messo in discussione la sua *leadership* su Parma ("*...Richichi: ah.. Michele ieri sera a cosa ha picchiato... [...] YANA: va bene.. cosa ha fatto? perchè l'ha picchiato? [...] Richichi: (inc) e uscito dalla porta.. è pazzo.. che adesso comanda lui qua a Parma.. al locale..[...] si ubriaca e dice a Michele sai che adesso comanda mio fratello?...*")¹⁸⁶¹.

¹⁸⁵⁷ Imputato di concorso esterno nell'associazione emiliana, della cui posizione si tratta in altra parte della presente sentenza.

¹⁸⁵⁸ Cfr. Vedasi annotazione di servizio O.C.P. del 24.06.2011.

¹⁸⁵⁹ Cfr. Telefonata nr. 9014, delle ore 16:29:02 del 23/04/2012 (RIT 3275/2011), intercettata sull'utenza/IMEI 393889892156 in uso a Richichi Giuseppe, detto Andrea. Utenza chiamata 393357970936 (intestata a BRUGELLIS PANTALEONE, oltre alle telefonate nr. 9018 e 9019 del 23/04/2012 (RIT 3275/2011), intercettata sull'utenza/IMEI 393889892156 in uso a Richichi Giuseppe, detto Andrea. Utenza chiamante 393319325500 (intestata a SRL JMA SRL VIA KATHARINE MANSFIELD 1/C - 43122 PARMA (PR) 02539880340), in uso a Bolognino Michele;

¹⁸⁶⁰ Cfr. Conversazione ambientale nr. 129 (RIT 2708/2012 (2) - p.p. 11516/12 R.G.N.R.), delle ore 10:15:50 del 24/11/2012, inerente SALA 2, Uffici del capannone di Montecchio Emilia, Via L. Da Vinci nr. 9, in uso a Bolognino Michele.

¹⁸⁶¹ Cfr. Conversazione ambientale nr. 202 (RIT 677/2012), delle ore 13:27:14 del 05/05/2012, inerente FIAT BRAVO, tg. DK555VR, in uso a Richichi Giuseppe, detto Andrea.

Quanto alla pregressa contiguità del Richichi con la c.d. “cosca dei papaniciari” capeggiata da Domenico Megna¹⁸⁶², contrariamente a quanto sostenuto dalla difesa, si trattava di circostanza per nulla in contrasto con l’inserimento dell’appellante nell’articolazione emiliana della cosca cutrese, poiché relativa a precedenti periodi temporali; tale dato risultava invece particolarmente rilevante per meglio comprendere la personalità del Richichi ed il ruolo dallo stesso svolto nelle vicende emiliane, trattandosi di un soggetto, come lucidamente valutato dal primo giudice *“storicamente legato alle dinamiche mafiose dell’area crotonese, la cui evoluzione criminale lo ha successivamente portato, soprattutto in ragione del suo stretto legame con Bolognino Michele, ad inserirsi organicamente nell’organizzazione di ‘ndrangheta emiliana”*¹⁸⁶³.

Il quadro probatorio sopra descritto, oltre a smentire l’obiezione difensiva secondo cui le intercettazioni richiamate in sentenza non contenevano riferimenti indicativi del legame del Richichi con famiglie ‘ndranghetiste, dava pertanto conto dello svolgimento da parte del Richichi, nel territorio emiliano, di un ruolo, assolutamente funzionale alla locale cutrese ivi insediata, con la sua messa a disposizione per la realizzazione di specifici reati fine oltre che per agevolare l’attività di altri sodali, nonché di primaria importanza per il carattere intimidatorio della congrega, mediante la detenzione e la messa a disposizione di armi.

Prive di fondamento appaiono anche le residue doglianze difensive, risultando irrilevante la mancata partecipazione del Richichi ad alcuni degli affari gestiti da Bolognino Michele, stante il diverso calibro delinquenziale dei due ed il differente ruolo ricoperto dagli stessi all’interno della associazione emiliana, di cui il Bolognino si poneva ai vertici.

Anche le obiezioni che vertono sulla mancata indicazione del Richichi da parte dei collaboratori di giustizia non sono fondate, risultando agli atti le dichiarazioni di Marino Vincenzo, rese nel corso dell’interrogatorio in data 12/06/2012 in cui lo stesso riferiva di aver conosciuto Richichi in una discoteca di Isola Capo Rizzuto (il Tropicana), perché presentatogli da Domenico Mimmo Nicoscia, figlio del noto boss Pasquale, detto Macchietta, come un compare dei Capicchiano e di avergli regalato, per il tramite di Franco Capicchiano, una pistola *“calibro 7/65, una Parabellum ... un modello 81..”*.

¹⁸⁶² Di cui davano conto le intercettazioni, tra cui, principalmente la conversazione ambientale registrata la sera del 27/10/2012 (nr. 728 -RIT 2371/2012 - p.p. 11516/12 R.G.N.R.-, del 27/10/2012, inerente FIAT BRAVO, tg. DK555VR, in uso a Richichi Giuseppe) tra lo stesso Richichi e SIRIANNI Filippo, nel corso della quale i due interlocutori si confrontavano sulle rispettive “credenziali” ‘ndranghetiste, che affondavano le radici nel passato ed in particolare nelle vicende delle cosche crotonesi VRENNA-CORIGLIANO-BONAVENTURA e MEGNA. Nel corso della conversazione, SIRIANNI domandava chi, tra Bolognino e lo stesso Richichi, fosse legato da più tempo alla “buonanima di LUCA”, riferimento che gli inquirenti intendono a MEGNA Luca (figlio del boss Mico MEGNA) ucciso nell’agguato mafioso del marzo 2008 (“ma tu uscivi con la buon'anima di Luca tu? pure tu? Chi ci usciva prima? il compare Michele o tu?...”). Richichi rispondeva che Bolognino “ci usciva prima”, essendo “più grande”

¹⁸⁶³ Vds. pag. 1280 della sentenza appellata.

Dichiarazioni che assumono particolare valenza accusatoria nei confronti del Richichi, considerato che Marino Vincenzo dichiarava anche che a Reggio Emilia, subito dopo l'uccisione di Dragone Antonio (10/5/2004), era stata decisa la formazione di un "corpo di società", che aveva una dipendenza funzionale da Grande Aracri Nicolino e da Pasquale Nicoscia, detto Macchietta, e rilevato che pure il collaboratore Cortese Angelo Salvatore confermava che la locale di Reggio Emilia (prima della sua collaborazione risalente all'anno 2008) faceva capo a Grande Aracri Nicolino ed agli alleati Nicoscia¹⁸⁶⁴.

Sempre il Cortese, inoltre, riferiva di avere ricoperto ruoli di vertice nella locale emiliana insieme a Capicchiano Salvatore, che risultava essere cugino del Capicchiano Francesco¹⁸⁶⁵, tramite il quale Marino consegnava l'arma al Richichi.

Anche tali circostanze, pertanto contribuiscono a dimostrare che l'appellante aveva da tempo maturato legami con le dinamiche mafiose, come ritenuto dal primo giudice.

Quanto alle valutazioni in ordine all'attendibilità dei suddetti collaboratori, si rimanda a quanto già puntualmente argomentato dal primo giudice nella sentenza appellata, alle pagg. 1192 e ss. per il Cortese ed alle pagg. 1216 e ss. per il Marino, ove, peraltro, si dava atto della produzione difensiva, anche in quella sede, della sentenza della Corte d'Assise di Locri richiamata nella memoria difensiva del 24/7/2017.

Né contrasta con tale appartenenza del Richichi lo svolgimento dell'attività di spaccio di stupefacenti in via autonoma, unitamente alla compagna Rezepova Yana, trattandosi di condotta che ben poteva affiancarsi a quella di sodale dell'associazione emiliana, e considerata inoltre la cointeressenza in tale traffico dello stesso Bolognino Michele, chiamato a rispondere anch'egli del reato di cui al capo 162)¹⁸⁶⁶.

Lo stesso disappunto manifestato dal Bolognino nei confronti della coppia per le modalità di svolgimento di tale attività era chiaramente da ricondursi solo al fatto della poca accortezza dagli stessi adottata nello svolgere lo spaccio anche presso il capannone di Montecchio, aumentando in tal modo il rischio di perquisizioni nell'immobile, come avvenuto il 21/11/2012, quando l'intervento dei militari del RONI del Comando Provinciale CC di Modena, operato nell'ambito di

¹⁸⁶⁴ Peraltro, con la sentenza irrevocabile emessa il 19/12/2003 nel processo Scacco Matto (fondamentale per l'accertamento dell'esistenza della cosca GRANDE ARACRI di Cutro, capeggiata da Nicolino GRANDE ARACRI) si è dato atto della alleanza della cosca NICOSCIA di Isola Capo Rizzuto con i GRANDE ARACRI, in contrapposizione alla famiglia ARENA.

¹⁸⁶⁵ Capicchiano Francesco che, secondo le risultanze del procedimento "Pandora" (p.p. 936/06 R.G.N.R. DDA Catanzaro) era individuato quale affiliato di primissimo piano del sodalizio Nicoscia, nonché partecipe di alcune azioni omicidiarie.

¹⁸⁶⁶ Vds. pagg. 1796 e ss. della Informativa 12/6/2013 dei militari del RONI di Modena e le intercettazioni telefoniche ivi richiamate

emergenze captative riguardanti l'attività di spaccio, aveva condotto al rinvenimento di custodie e di parti di armi ed a vario munizionamento, come meglio si vedrà trattando del capo 139).

Parimenti infondate risultano le doglianze che riguardano l'aggravante dell'associazione armata.

Oltre alle considerazioni svolte nel punto 6 del paragrafo relativo alle "questioni comuni in tema di aggravanti e attenuanti", in relazione alla posizione di Richichi può tranquillamente affermarsi che lo stesso avesse anche il ruolo di braccio armato della associazione, come denotano le circostanze che Marino Vincenzo avesse deciso di fare pervenire proprio al Richichi una pistola calibro 7/65 Parabellum ed il relativo munizionamento, che in più occasioni nel corso delle indagini l'appellante fosse risultato disporre personalmente di armi che abitualmente portava con sé e cedeva anche a terzi, nonché l'accertata disponibilità da parte sua di armi e munizioni di vario genere e calibro, per conto di Bolognino Michele, nei locali messigli a disposizione da quest'ultimo nel capannone di Montecchio (capo 139), come dimostrato dagli esiti della perquisizione in data 21/11/2012 e dalle captazioni ambientali immediatamente successive, più avanti richiamate nel dettaglio.

Qui basti ricordare che da tali conversazioni emergeva la detenzione diretta da parte del gruppo Bolognino, Richichi e Schirone di più di una pistola, con un ruolo egemone rispetto agli altri due svolto dal Bolognino, tanto che quest'ultimo, alla domanda del Richichi di quale delle armi si trattasse, ne specificava il modello e dava indicazioni sulle giustificazioni da fornire in caso di domande sulla provenienza (*"Richichi Giuseppe: qual è? Bolognino Michele: Beretta 98 F.. (bestemmia) Richichi Giuseppe: qual è Michè Bolognino Michele: se a te ti domandando... digli... li ho visti nel bidone della spazzatura..."*)¹⁸⁶⁷, oltre a ricordare agli altri che solo grazie a lui non era stata trovata la pistola (*Bolognino Michele: ringraziami a me.. che ieri sera.. che se era là (inc).. SCHIRONE Graziano: la prima cosa che gli ho detto.. la prima cosa che gli ho detto a lui.. Richichi Giuseppe: a chi? a me (inc).. Bolognino Michele: (inc).. v'arrestavano tutti e due.. SCHIRONE Graziano: la prima cosa che ho detto io.. mamma mia. (inc).. "*).

Considerato poi il ruolo assolutamente primario svolto dal Bolognino Michele nell'associazione emiliana e la veste di gregario ricoperta dal Richichi, sempre per attività inerenti la cosca, appare evidente che anche in questo caso la condotta dell'appellante fosse da ritenersi funzionale alla congrega, come del resto desumibile dalle dirette parole del Bolognino che, parlando sempre con il Richichi circa l'esito della perquisizione del 21 novembre, si mostrava preoccupato per l'accertamento dattiloscopico sul materiale sequestrato, che avrebbe potuto condurre non solo al

¹⁸⁶⁷ Conversazione ambientale nr. 18 (RIT 2708/2012), delle ore 17:25:39 del 21/11/2012, inerente SALA 1, Uffici del capannone di Montecchio Emilia, Via L. Da Vinci nr. 9, in uso a Bolognino Michele.

suo arresto, bensì anche ad associarlo ad altri soggetti con cui l'emergere di contatti avrebbe aggravato la sua posizione, da individuarsi in altri appartenenti al gruppo associativo (*"Bolognino: no.. no.. a me me l'ha detto qua.. che stai dicendo? ora la prossima volta che chiamo e c'è questo qua.. Carabiniere.. qua.. con queste impronte ci arrestano a tutti.. io non voglio.. che mi arrestano.. e mi associano a qualcuno.. che può.. coso.. Andrè qua ci arrestano a tutti.. Richichi: lo so questo qua.. non è che non lo so..*)¹⁸⁶⁸.

Per le ragioni sopra esposte, risultando l'annoso inserimento del Richichi nella compagine calabro-emiliana ed il di lui totale asservimento ai vertici ed agli obiettivi della cosca, devono rigettarsi i motivi di appello relativi al capo 1) di imputazione, con conseguente conferma della condanna del Richichi per tale delitto.

2 a2)- I motivi di appello che riguardano il delitto di intermediazione illecita e sfruttamento di manodopera, di cui al capo 90) consistono innanzitutto nella riproposizione delle deduzioni svolte dalla difesa tecnica in sede di rito abbreviato, già correttamente e compiutamente affrontate e superate dal primo giudice alle pagg. 676-677 della sentenza impugnata, cui si rimanda per un esame più approfondito.

Trattasi, in sostanza, di una richiesta di rivalutazione del compendio probatorio sulla base di una integrazione istruttoria svolta dalla difesa mediante audizione di testi e consulenza tecnica di trascrizione di conversazioni telefoniche ed ambientali, di cui viene chiesta l'acquisizione.

Tale integrazione tuttavia aveva costituito oggetto di istanza di rito abbreviato condizionato all'acquisizione della stessa, rigettata con provvedimento del GUP all'udienza del 15/12/2015, cui faceva seguito l'accoglimento della subordinata richiesta di rito abbreviato semplice, che sanciva l'accettazione da parte della difesa di una decisione "allo stato degli atti", derogabile solo in caso di prove sopravvenute o scoperte dopo il giudizio di primo grado¹⁸⁶⁹, quali non potevano considerarsi le attività istruttorie svolte dalla difesa ancora prima della richiesta di rito abbreviato.

La sentenza impugnata aveva inoltre chiarito le ragioni per cui la documentazione istruttoria difensiva, surrettiziamente allegata ad una istanza presentata ex art. 299 c.p.p. non poteva considerarsi come acquisita al compendio probatorio da valutare ai fini del giudizio, trattandosi di atti sui quali non era intervenuta la necessaria interlocuzione del P.M., né alcun vaglio di ammissibilità da parte del giudice.

Anche il richiamo alla decisione di legittimità (Cass. Pen. Sent. 13505/2015) relativa ai limiti temporali dell'attività istruttoria difensiva nel rito abbreviato, contenuto nei motivi di appello, non consentiva di pervenire a diverse conclusioni, atteso che la decisione in questione, come già

¹⁸⁶⁸ Conversazione ambientale nr. 130 (RIT 2708/2012), delle ore 10:28:50 del 24/11/2012, inerente SALA 2, Uffici del capannone di Montecchio Emilia, Via L. Da Vinci nr. 9, in uso a Bolognino Michele

¹⁸⁶⁹ Vds. ordinanza del 6/5/2017, richiamata nella parte introduttiva.

esposto dal primo giudice, riteneva legittimo l'utilizzo di atti di investigazione difensiva compiuti dopo la chiusura delle indagini preliminari da parte della pubblica accusa, e depositati dalla difesa in sede di udienza preliminare, mentre, nel presente procedimento, si verificava una diversa situazione, poiché il deposito degli atti difensivi non era avvenuto nel corso dell'udienza preliminare, bensì era stato richiesto per la prima volta con istanza di rito abbreviato condizionato, rigettata dal primo giudice, con acquiescenza della difesa, che aveva optato per il rito abbreviato semplice.

Anche in questa sede devono pertanto confermarsi le conclusioni di inutilizzabilità di tali atti difensivi.

In ogni caso, come già messo in luce dal primo giudice, andava considerato il principio secondo cui la trascrizione delle intercettazioni non costituiva prova o fonte di prova ma solo operazione rappresentativa in forma grafica del contenuto di prove già acquisite mediante registrazione fonica, anch'essa già presente in atti.

Risultava inoltre fare parte del compendio probatorio la captazione di una conversazione telefonica del 20/9/2012, tra il Richichi e suo zio "Panto"¹⁸⁷⁰, il cui tenore non veniva contestato dalla difesa, univocamente indicativa del fatto che Bolognino e Richichi si sarebbero visti restituire dai lavoratori la somma corrispondente alla Cassa Edile, sì da lucrare sull'illecita intermediazione.

Si trattava di una conversazione in cui l'appellante illustrava allo zio il sistema escogitato in Emilia per trarre profitto dal terremoto, con la collaborazione della impresa Bianchini Costruzioni, che aveva ottenuto svariati appalti per la ricostruzione post-sisma del maggio 2012¹⁸⁷¹, confermando in tal modo l'ipotesi accusatoria, secondo cui Bolognino, coadiuvato dal Richichi, metteva a disposizione della Bianchini Costruzioni circa venti operai, in prevalenza di origine calabrese, che venivano formalmente assunti da Bianchini, pur rimanendo assoggettati alle disposizioni di Bolognino Michele, che provvedeva a pagarli in contanti, dopo avere trattenuto sulle loro competenze le somme relative alle erogazioni della Cassa Edile, alle visite mediche, ai buoni pasto, all'indennità di preavviso, ai rimborsi spese, in tal modo sfruttandoli.

Nella telefonata, infatti, Richichi, dopo avere chiesto allo zio Panto se aveva persone "per il terremoto", specificava: "*noi abbiamo messo venti persone, abbiamo messo..in economia ..pero' assume .. assume ..assume*"; dilungandosi sulle modalità del pagamento, determinato in 23 euro

¹⁸⁷⁰ Telefonata nr. 167, delle ore 09:19:28 del 20/9/2012 (RIT 2365/2012 - p.p. 11516/12 RGNR), intercettata sull'utenza 393889892156 in uso a Richichi Giuseppe, detto Andrea. Utenza chiamante 393296316380 (intestata a CROTONE 21/01/1960 FZAPTL60A21D122D COOPERATIVA SAN PANTALEONE A.R.L. 03618860237 VIA CESENA 22 - 37134 VERONA VR), in uso a Pantaleone (zio di Richichi Andrea).

¹⁸⁷¹ Vds. la trattazione della posizione di Gerrini Giulio.

l'ora¹⁸⁷² in parte in nero (*"metti che fai 200 ore zio Pa ..no? (...) a 23 euro.. sono 4.600 euro.. mi segui? (...) metti che prendono loro 1600 giusto in busta ...e metti 40 ore fuori busta.. sono.. sono 2000 euro.. ci siamo? ci siamo fino a qua?."*), e rivelando l'aspetto più significativo sulla metodologia di guadagno impiegata, consistito nella restituzione della quota della cassa edile (*"Richichi: aspetta.. la cassa edile ce la ritornano.. la cassa edile ce la portano indietro a noi ce la portano la cassa edile.. Zio Panto: eh ma se tu vai a vedere una situazione del genere devi pagare 450 euro.. Richichi: si.. la paghiamo.. per noi la cassa edile.. la cassa edile.. quando abbiamo fatto i patti.. ce la portano a noi ce la portano zio Pà.. Zio Panto: ah? Richichi: la cassa edile "i cristiani" ce la devono portare a noi.. dopo ce la portano la cassa edile..."*).

Il concetto era ribadito anche alla zia (*"Richichi: però io sono rimasto con le persone.. che la cassa edile a me me la portano indietro me la portano.. [...] Richichi: no.. io sono rimasto con le persone che a me la cassa edile me la portano.. quando prendono la cassa edile.. me la portano indietro.. me la portano.. ZIA: te la ritornano indietro? Richichi: si.. si.. sono rimasto così.. così sono i patti.. ZIA: ah.. e allora Andrè.. se te la ritornano indietro sono belli soldi Andrè..."*) la quale si poneva il problema di eventuali reazioni dei manovali in sede sindacale, ottenendo la seguente risposta del Richichi: *"eh no sono gente di qua... sono gente ..gente di qua"* per poi ribadire: *"ohi zia... io gli metto le persone a lavorare... a questo qua..al terremoto.. e tutti l' ha detto con assunzione.. tutti regolari..mi sono messo d' accordo... (..) ora vediamo con questo qua.. il lavoro c'e' qua al terremoto.. ci sono due anni di lavoro ci sono"*.

L'appellante terminava quindi la conversazione con lo zio effettuando i conteggi definitivi dei guadagni derivanti dall'operazione, che per loro erano di mille euro ad operaio (*"Richichi: non restano 1000 euro ad operaio? zio Pà? Zio Panto: eh si.. Richichi: siamo venti persone.. non restano 20.000 euro zio Pà? Zio Panto: si.. si.. Richichi: questo qua è il ragionamento.. sopra il volume zio Pà.. il ragionamento è.."*), mentre per il Bianchini si basavano su agevolazioni fiscali non meglio specificate (*"Richichi: poi noi gli abbiamo fatto il discorso come.. hai capito come? facciamo le cose.. hai capito.. lui va a.. li va a compensare dopo.. hai capito? Zio Panto: si.. si.. ho capito.. Richichi: e non le caccia di tasse.. la situazione.. erano buone qua.. zio Pà.."*).

Ad ulteriore conferma dell'ipotesi accusatoria erano acquisite le risultanze degli accertamenti svolti dai carabinieri del Nucleo Ispettorato del Lavoro di Modena¹⁸⁷³, i quali verificavano che la cassa edile comprendeva il trattamento per ferie, gratifica natalizia e scatti di anzianità ed era pari al 24% dell'imponibile della retribuzione ordinaria (straordinari esclusi) e, quanto alle assunzioni della Bianchini Costruzioni, che tale ditta, a seguito degli eventi sismici del

¹⁸⁷² Come confermato nella telefonata nr. 513 del 28/9/2012 (RIT 2369/2012 - p.p. 11516/12 RGNR) nel corso della quale BIANCHINI comunicava ad una donna che l'importo concordato con Bolognino era proprio di 23 euro all'ora.

¹⁸⁷³ Relazione datata 28/9/2012

maggio 2012, aveva effettuato 57 nuove assunzioni, tra cui figuravano diversi stranieri e numerosi italiani di origine campana, siciliana e calabrese, questi ultimi tutti originari del crotonese, tra i quali Curcio Domenico, cognato di Giglio Giuseppe, e Belfiore Gaetano, (assunto presso la BIANCHINI fino al 31/10/2012), fidanzato di Grande Aracri Nicol Valentina, figlia di Grande Aracri Nicolino¹⁸⁷⁴.

Quanto al sostanzioso compendio di intercettazioni che dimostravano la gestione diretta degli operai da parte del Bolognino ed il trattenimento da parte dello stesso di una parte della remunerazione loro spettante¹⁸⁷⁵, si rileva come tali circostanze trovassero conferma anche nelle dichiarazioni rese dallo stesso Bolognino Michele nel corso dell'interrogatorio ai P.M. in data 21/5/2015, ove riferiva di essersi accordato con il Bianchini, il quale provvedeva ad assumere formalmente gli operai che lui si occupava di gestire direttamente, con le modalità oggetto di contestazione.

Bolognino, del resto, non solo ammetteva, bensì forniva anche le ragioni di tale sua condotta, facendo presente di essere stato "costretto" a ciò per garantirsi lo stipendio mensile di 4/5.000 euro promessogli dal Bianchini, il quale tuttavia non si era dimostrato persona seria, in quanto aveva chiesto a lui di pagare la cassa edile, pur non potendo egli, contrariamente al Bianchini, scaricarla; sempre il Bianchini voleva inoltre comprendere nei 23 euro all'ora per operaio anche tutte le spese che il Bolognino doveva sostenere per i mezzi di trasporto e per il pagamento maggiorato nei giorni festivi.

In sostanza, nella visione del Bolognino, la sottrazione di una parte dei compensi dovuti agli operai costituiva la sua remunerazione per l'attività di intermediazione svolta.

Nelle stesse dichiarazioni Bolognino confermava poi il coinvolgimento nell'operazione dell'altro sodale, Giglio Giuseppe che, tramite la ditta Trasmoter, emetteva nei confronti del Bianchini fatture per gli importi che quest'ultimo versava al Bolognino per gli operai da lui

¹⁸⁷⁴ Lo stretto rapporto tra il boss e BELFIORE Gaetano è stato effettivamente appurato dai Carabinieri del Reparto Operativo di Modena in occasione di una visita specialistica cui GRANDE ARACRI Nicolino si sottopose presso il policlinico di Modena in data 15/12/2012 (vedasi Informativa CC Modena pag. 1507). L'interesse della consorteria nei confronti di BELFIORE Gaetano, tornava a manifestarsi pochi giorni dopo la scadenza del rapporto con l'impresa di San Felice sul Panaro. Il 14/11/2012, era infatti registrata una telefonata (nr. 6051 RIT 2366/2012 - p.p. 11516/12 RGNR) nel corso della quale Bolognino, che in quel periodo si trovava in Calabria, esortava ripetutamente ALLELUIA Lauro affinché "Gaetano" fosse riassunto da BIANCHINI ("Michele: e vedi che deve assumere Gaetano pure eh! [...] no me lo deve assumere sennò ho le cose... fammi assumere a Gaetano."), lasciando peraltro intendere di aver ricevuto delle pressioni in tal senso direttamente da Cutro ("Michele: Eh però tu fallo assumere a Gaetano.. vai e gli dici che lo deve assumere...che.. con il furgone.. con il coso...che non voglio avere... hai capito?..."). Ciò nonostante la cosa non aveva seguito, perché BELFIORE trovava un'altra occupazione.

¹⁸⁷⁵ Vds, in particolare le conversazioni richiamate alle pagg. 665-668 della sentenza appellata, riguardanti il trattenimento dei buoni pasto (Tel 8422 e 8423 del 7/12/2012 RIT 2366/2012 tra Bolognino ed Alleluia Lauro), la restituzione della cassa edile (Conv. Amb. 429 e 431 del 7/12/2012, 531 e 532 del 14/12/2012 RIT 2708/2012 tra Bolognino e Rochichi) e la restituzione dell'indennità di mancato preavviso degli operai licenziati (Conv. Amb. 533 e 534 del 14/12/2012 RIT 2708/2012 tra Bolognino, Alleluia e Schirone Graziano).

formalmente assunti¹⁸⁷⁶: condotta questa confermata dallo stesso Giglio negli interrogatori resi in corso di indagini.

Contrariamente alle deduzioni difensive, pertanto, oltre al contenuto delle intercettazioni, erano le stesse dichiarazioni del Bolognino a confermare l'avvenuta intermediazione illecita di manodopera nonché lo sfruttamento della stessa mediante il trattenimento (o restituzione in suo favore) di una parte delle retribuzioni degli operai.

Trattenimento che risultava effettivamente operato, come si poteva dedurre da tali dichiarazioni, in quanto tale denaro costituiva il "guadagno" del Bolognino e degli altri sodali che operavano nell'affare¹⁸⁷⁷.

Né assumono rilievo ai fini della configurazione di tali reati le doglianze difensive secondo cui non vi sarebbe stata costrizione nei confronti dei lavoratori, i quali, a detta della difesa, erano piuttosto in rapporti di amicizia con il Bolognino, atteso che anche nelle trascrizioni delle conversazioni intercettate, quali riportate nell'atto di appello (vedi pagg. 24-26) sono contenute inequivoche frasi minacciose rivolte dal Bolognino ai dipendenti in relazione alle somme che lo stesso non intendeva erogare o che voleva trattenere¹⁸⁷⁸ e che gli atteggiamenti amichevoli degli operai assumevano piuttosto carattere necessitato, per attenuare il clima intimidatorio e poter mantenere l'attività lavorativa.

Pacifica è anche l'infondatezza delle obiezioni della difesa circa la mancata configurazione dell'aggravante di cui all'art. 7 legge 2013/91 poiché, a suo dire, non sarebbe stato provato un intervento della cosca emiliana in tale operazione, né che tale congrega ne avesse tratto vantaggio.

Plurimi sono invece gli elementi di segno contrario, che confermano l'assunto accusatorio, a partire dal malsano entusiasmo manifestato dai due sodali Blasco Gaetano e Valerio Antonio (separatamente giudicati), subito dopo la violenta scossa di terremoto del 29/5/2012, per le opportunità di infiltrazione che si aprivano, tramite imprese cutresi da loro costituite, in relazione agli interventi di ricostruzione¹⁸⁷⁹.

¹⁸⁷⁶ Vds. pagg. 47-52 verbale interrogatorio 21/5/2015

¹⁸⁷⁷ Si richiama, in proposito, la telefonata tra Richichi e lo zio Panto, in cui il primo descrive l'operazione come anche di suo diretto interesse (*"la cassa edile ce la ritornano.. la cassa edile ce la portano indietro a noi ce la portano la cassa edile" ... "quando abbiamo fatto i patti"*).

¹⁸⁷⁸ Vds. tra le varie: Conv. Amb. 429: Bolognino rivolto a Colosimo Salvatore: *"già ti avrei dovuto licenziare un mese fa a te quando sei venuto qua a cercare i soldi più di una volta.. (inc) la prossima volta non te li pago per niente.."*; Bolognino rivolto a Perrotta Piero: *"Piero le ... lamentele non mi piacciono tanto a me"*; Conv. Amb. 431: Bolognino rivolto con tono isterico a Colosimo Salvatore: *la cassa edile è volata? ed io non ti do i soldi in nero.. me li tengo.. è volata il problema qual è..* (sovraposizione di voci) Bolognino Michele: *l'hai presa allora?* Richichi Giuseppe: *l'hai presa la cassa edile? Bolognino Michele: l'hai presa la cassa edile?...*

¹⁸⁷⁹ Cfr. Telefonata nr. 4958, delle ore 13:29:03 del 29/5/2012 (RIT 306/2012), e Telefonata nr. 5050, delle ore 18:49:00 del 31/5/2012 (RIT 306/2012) :*"BLASCO: è caduto un capannone a Mirandola; VALERIO ridendo rispondeva: eh, allora lavoriamo là.. BLASCO: ah sì, cominciamo facciamo il giro..."*. Ovvero, ancora, pochi giorni dopo: *"VALERIO: ... comunque ce ne sono disastri là... Gaetà... dei capannoni... scassati in terra... (impreca)... che ora... dice che ora... stanno facendo una proposta... di fare tutto di legno Gaetà... dobbiamo preparare tutte le società..."*

Esaminati i caratteri dell'operazione, emergeva poi che la stessa assumeva i tratti caratteristici degli affari economici gestiti dalla congrega emiliana (primo tra tutti l'"affare Sorbolo"), in cui uno o più sodali in posizione di vertice, con esperienze imprenditoriali, individuata la possibilità di avviare o di inserirsi in operazioni economiche in questa regione, da gestire con metodi illeciti (dallo sfruttamento di manodopera, alle false fatturazioni, all'intestazione fittizia, all'investimento di ricchezze di illecita provenienza creando contabilità parallele occulte, oltre alle estorsioni, alle usure ed alle bancarotte fraudolente, ecc..) in modo da alterare i leciti rapporti di libera concorrenza e di trarre il massimo profitto, ne metteva preventivamente al corrente la casa madre di Cutro, e si avvaleva della collaborazione di altri sodali operanti in Emilia, con invio di una parte del ricavato (il c.d. "fiore") al boss cutrese.

Nella presente vicenda l'affare da gestire era quello relativo all'attività di ricostruzione del post terremoto del maggio 2012, nella quale risultava agevole infiltrarsi grazie all'apporto dell'impresa Bianchini Costruzioni srl, di San Felice sul Panaro (MO), profondamente radicata nel territorio, con solidi legami con il mondo delle cooperative ed ottime relazioni con le amministrazioni locali¹⁸⁸⁰, che aveva già allacciato rapporti con esponenti della congrega emiliana, sin dal 2010¹⁸⁸¹, ed in particolare con Giglio Giuseppe e Vertinelli Palmo¹⁸⁸², nonché, nel corso del 2011 con Blasco Gaetano, Valerio Antonio e Bolognino Michele.

Inoltre, sin dall'avvio della collaborazione tra Bolognino Michele e Bianchini Augusto per i lavori post terremoto, nel luglio del 2012, intervenivano nella vicenda altri sodali, quali Bolognino Sergio¹⁸⁸³, e Giglio Giuseppe¹⁸⁸⁴.

Bolognino, poi, il 18/7/2012 si recava in Calabria, a Cutro, comunicando la circostanza a Bianchini Augusto ed a Giglio Giuseppe e fissando un incontro con Diletto Alfonso in un luogo non esplicitamente indicato, che in base agli accurati accertamenti svolti dalla p.g. operante, era da

dobbiamo preparare... tutta la documentazione delle società... BLASCO ... magari... magari... e si eh... te l'ho detto che a me... domani mattina viene uno... che vuole farsi fare dieci case di legno... VALERIO: ...prepariamo l'ANPA... prepariamo... la B&V... prepariamo LG... quattro o cinque società dobbiamo preparare... quattro sicure... BLASCO: ... e dobbiamo andare... perché già un paio di cutresi sono andati prima di noi... eh... noi parliamo... e quelli fanno... VALERIO: ...vai tranquillo... Gaetà... che dove siamo noi... non abbiamo bisogno... né di questo... né di quello... vai tranquillo..."

¹⁸⁸⁰ Vds. la trattazione della posizione di Gerrini Giulio.

¹⁸⁸¹ Cfr. **Telefonata nr. 4826**, delle ore 10:45:59 del 25/05/2010, intercettata sull'utenza 393355734251 in uso a GIGLIO Giuseppe. Utenza chiamata 393468686066 (intestata a LA PITAGORA COSTRUZIONI S.R.L. 02885160792 VIA XXV APRILE 62 88900 - FALBO LOREDANA FLBLDN87L46E253V (TIM)), in uso a Franco

¹⁸⁸² Vds. pp.1485 e ss. Informativa R.O. Comando Provinciale CCd i Modena del 12/6/2013 ed i riferimenti alle intercettazioni ivi riportati.

¹⁸⁸³ Cfr. **Telefonata nr. 2369**, delle ore 16:51:43 del 10/07/2012 (RIT 1371/2012), intercettata sull'utenza 393285980068 in uso a Bolognino Sergio. Utenza chiamante 393346198221 in uso a Bolognino Michele.

¹⁸⁸⁴ Cfr. **Telefonata nr. 2443**, delle ore 09:14:53 del 13/07/2012 (RIT 1371/2012), intercettata sull'utenza 393285980068 in uso a Bolognino Sergio. Utenza chiamata 393346198221 in uso a Bolognino Michele.

individuarsi nell'abitazione del boss Grande Aracri Nicolino¹⁸⁸⁵: ciò senza che tali conclusioni possano essere messe in dubbio dall'obiezione difensiva della mancata rilevazione di contatti telefonici tra Bolognino e Grande Aracri, non essendosi in alcuna occasione registrati contatti telefonici diretti del Grande Aracri con gli altri sodali, pur risultando pacificamente accertate plurime visite degli stessi presso la sua abitazione di Cutro, come del resto avvenuto anche in data 4/6/2012, quando il Bolognino si recava dal Grande Aracri unitamente al Richichi, circostanza ammessa da quest'ultimo.

Peraltro, da quel momento, i rapporti tra Bolognino e Bianchini, in relazione alle opere di ricostruzione post terremoto, si consolidavano e si ampliavano, estendendosi ad ulteriori cantieri rispetto a quello iniziale del cimitero di Finale Emilia, come emergeva pacificamente dalla conversazione telefonica intercorsa tra i due il 14/8/2012¹⁸⁸⁶, con successiva attivazione da parte del Bolognino per reperire manodopera da impiegare nei cantieri, spostandola a seconda delle esigenze del momento.

Oltre a quanto ora esposto, a conferma del fatto che Bolognino Michele, uomo di vertice dell'associazione, anche in questo caso, agisse in qualità di referente della cosca, si richiama la conversazione intercorsa con l'altro sodale Floro Vito Gianni (separatamente giudicato), il quale chiedeva al primo di potere ottenere anch'egli una commessa: *"ohi Michè, ti volevo chiedere... Ma qualche lavoro in più dov'è Bianchini, ce l'hai?"*. Appurato che Floro Vito disponeva di *"10 o 12 operai"*, Bolognino lo assicurava sul loro impiego (*"...in una maniera o l'altra ci aggiustiamo"*, precisando *"no, no, no... non te la faccio perdere. Ti tengo presente a te..."*¹⁸⁸⁷).

Significativa era poi la circostanza del diretto coinvolgimento nella illecita gestione della manodopera anche di Giglio Giuseppe, che in seno al sodalizio costituiva un vero e proprio punto di

¹⁸⁸⁵ In particolare, la p.g. operante rilevava, a conferma di tale ipotesi, che il telefono di Bolognino Michele non faceva registrare alcuna conversazione fino alle 16.01, ma solo chiamate in entrata senza risposta.

Nel lasso di tempo intercorso tra le due telefonate (11.42 - 16.01), l'utenza di Bolognino veniva rimbalzata tra le celle di Cutro Piazza San Rocco e Cutro loc. Cariglietto, dalle quali veniva agganciata alternativamente anche a distanza di un solo minuto. Poiché tra le due località intercorrono circa 8 chilometri, ed era inverosimile pensare che tale tragitto fosse stato percorso in un minuto, di conseguenza, l'irraggiamento delle celle era certamente un rimbalzo, dovuto alla conformazione geografica e al paesaggio antropico del territorio. Risultava inoltre che l'abitazione di GRANDE ARACRI Nicolino era situata a breve distanza da Piazza San Rocco, dove era collocata la cella agganciata in via prevalente dall'utenza di Bolognino Michele nel suddetto lasso di tempo. Sulla scorta di tali dati e delle affermazioni fatte dall'indagato, si può ipotizzare che si sia recato presso l'abitazione di GRANDE ARACRI Nicolino, lasciando precauzionalmente il telefono a bordo del proprio veicolo, ritenendo di poter così evitare un'eventuale localizzazione.

¹⁸⁸⁶ Telefonata nr. 5848, delle ore 16:43:57 del 14/08/2012 (RIT 1697/12), intercettata sull'utenza 393346198221 in uso a Bolognino Michele. Utenza chiamata 393356565086 (intestata a SRL BIANCHINI COSTRUZIONI S.R.L.: *"BIANCHINI: Mirandola... allora Finale... Finite Mirandola e Concordia abbiamo finito tutto... man mano che loro posano il ferro, gettiamo e poi mettiamo giù le piastre... MICHELE: eh... ma... Mirandola... è Concordia... è lei... Sono sempre tre i cantieri? BIANCHINI: come? MICHELE: i cantieri sono tre... Concordia e Mirandola sono la stessa cosa? [...] BIANCHINI: a tre.. no, sono 4! Con Reggiolo. Con Reggiolo sono 4 MICHELE: ah con Reggiolo 4. Allora c'è da fare la platea pure a Mirandola..."*)

¹⁸⁸⁷ Telefonata nr. 6934, delle ore 20:06:19 del 25/8/2012 (RIT 1697/12), intercettata sull'utenza 393346198221 in uso a Bolognino Michele. Utenza chiamante 393384963692 intestata ed in uso a FLORO VITO GIANNI.

riferimento per la gestione delle attività imprenditoriali, il quale, per il passaggio di fondi da Bianchini a Bolognino metteva a disposizione la Trasmoter srl, società utilizzata anche nel sistema delle triangolazioni fiscali di cui ai capi 92), 106) e 107), predisponendo, anche in questo caso, un sistema di false fatturazioni, che costituiva una delle attività illecite che il sodalizio mafioso in oggetto prediligeva per le transazioni finanziarie e le movimentazioni di capitali, in quanto consentiva di aggiungere profitto illecito a profitto illecito.

Non solo, al sistema di false fatturazioni emesse nei confronti di Bianchini partecipavano anche Floro Vito Gianni, incaricato di ricevere il denaro che Giglio gli girava dopo avere monetizzato i bonifici del Bianchini e di consegnarlo a Bolognino, nonché l'altro associato Belfiore Carmine (nei cui confronti si procede separatamente), mediante la Argon srl., che in data 5/10/2012, monetizzava altra somma da consegnare al Bolognino, come accertato dalla Guardia di Finanza di Cremona, all'esito di attività di intercettazione telefoniche e di e-mail e dell'esame degli estratti conto delle ditte interessate¹⁸⁸⁸, nonché ammesso dallo stesso Giglio Giuseppe nelle dichiarazioni rese negli interrogatori riportati nell'atto di appello del Richichi.

Lo stesso Richichi, che concorreva in prima persona al fraudolento e sfruttatorio meccanismo escogitato dal Bolognino, era ben consapevole del fatto che si trattava di un sistema che consentiva alla cosca di infiltrarsi profondamente nel tessuto economico emiliano, con modalità foriere di numerose opportunità lucrative per gli appartenenti alla cosca emiliana e per la casa madre cutrese, come si desumeva innanzitutto dalla anzidetta conversazione con lo zio Panto, al quale decantava il numero in effetti molto elevato di operai assunti dal Bianchini (tutti calabresi e non predisposti alle proteste sindacali, come afferma egli stesso) ed i relativi vantaggi economici, anche a livello di evasione fiscale.

Tra i soggetti assunti vi era, tra l'altro, Curcio Domenico, cognato di Giglio Giuseppe, nonché Belfiore Gaetano, persona particolarmente gradita a Grande Aracri Nicolino, in quanto fidanzato della figlia, e da questi "raccomandato", dopo che aveva cessato di lavorare il 31/10/2012, come emerge dalle captazioni dei colloqui tra il Bolognino ed Alleluia Lauro in data 14/11/2012¹⁸⁸⁹.

Come sopra evidenziato, del resto, Richichi, oltre ad avere partecipato a tutte le fasi della presente operazione, rapportandosi agli altri sodali, era ben inserito nella congrega emiliana, ed era

¹⁸⁸⁸ Vds. la dettagliata ricostruzione del sistema riportata alle pagg. 669-674 della sentenza impugnata, cui si rimanda, anche per i riferimenti agli specifici atti di indagine.

¹⁸⁸⁹ telefonata (nr. 6051 RIT 2366/2012 - p.p. 11516/12 RGNR) nel corso della quale Bolognino, che in quel periodo si trovava in Calabria, esortava ripetutamente ALLELUIA Lauro affinché "Gaetano" fosse riassunto da BIANCHINI ("Michele: e vedi che deve assumere Gaetano pure eh! [...] no me lo deve assumere senno ho le cose... fammi assumere a Gaetano.."), lasciando peraltro intendere di aver ricevuto delle pressioni in tal senso direttamente da Cutro ("Michele: Eh però tu fallo assumere a Gaetano.. vai e gli dici che lo deve assumere...che.. con il furgone.. con il olognino, che in quel momento si trovava in Calabria coso...che non voglio avere... hai capito?..."). Ciò nonostante la cosa non aveva seguito, perché BELFIORE trovava un'altra occupazione

inoltre consapevole degli stretti rapporti esistenti tra Bolognino Michele e Grande Aracri Nicolino, come ulteriormente confermato dalla frase rivoltagli da Bolognino Michele mentre essi discutevano della obbligata restituzione della Cassa Edile da parte degli operai: infatti il Bolognino affermava testualmente: *“la Cassa edile a meta' con quelli la' sotto”*, trovando immediata comprensione sul punto da parte dell' interlocutore (Richichi: *“eh..”*). La frase in questione non cambiava peraltro di significato anche all'esito della lettura della trascrizione integrale della conversazione presente in atti.

2-a3) In relazione al connesso reato di concorso nella concessione non autorizzata in sub appalto dei lavori al cimitero di Finale Emilia, di cui al capo 193), aderendo anche alle richieste conclusive delle parti, deve prendersi atto che, stante il decorso del termine di prescrizione massima di tale contravvenzione, si impone una dichiarazione per improcedibilità a seguito dell'estinzione del reato, non essendo *“rilevabile, con una mera attività ricognitiva, l'assoluta assenza della prova di colpevolezza o, per contro, la prova positiva dell'innocenza”* dell'imputato (cfr. Cass. sez. 2 , sent. 26008 del 2007), alla luce di quanto emerso dalle indagini svolte.

Pacifiche risultano infatti le circostanze della vincita del subappalto per i lavori del Cimitero di Finale Emilia da parte della Bianchini Costruzioni srl, nonché della successiva delega dal Bianchini al Bolognino per la gestione dei lavori, con successivo affidamento della materiale esecuzione degli stessi a Scozzafava Antonio, peraltro ammesse dagli stessi Bolognino e Bianchini.

L'apporto del Richichi era poi desunto dalla accertata consapevole partecipazione dello stesso alla vicenda, come si desumeva dalla conversazione telefonica in cui lo Scozzafava si relazionava proprio con l'appellante per i lavori svolti nel cantiere del cimitero, ricevendo da quest'ultimo specifica richiesta circa l'avvenuto anticipo di fatture a Bolognino, con evidente allusione alla consegna di denaro in favore di Bolognino per il lavoro ottenuto, e successiva risposta dello Scozzafava circa la necessità di ottenere il previo pagamento da Bianchini ¹⁸⁹⁰.

Per tali ragioni, la pronuncia di condanna relativa al capo 193) deve essere riformata, con dichiarazione di non doversi procedere per tale reato in quanto estinto per prescrizione.

2-a4) I motivi di appello riguardanti il delitto di cui al capo 94) di imputazione, come correttamente dedotto dal P.G. in sede di conclusioni, risultano inammissibili in quanto fondati sull'errato presupposto dell'intervento di una condanna per il reato di ricettazione, mentre Richichi risulta essere stato condannato per truffa, con conseguente assenza di correlazione logica tra le richieste difensive e la decisione appellata.

¹⁸⁹⁰Telefonata nr. 24176, delle ore 12:25:56 del 28/08/2012 (RIT 3275/11), intercettata sull'utenza 393889892156 in uso a Richichi Giuseppe, detto Andrea. Utenza chiamata 393349985151, intestata ed in uso a SCOZZAFAVA Antonio.

Né pare possibile valorizzare in prospettiva difensiva gli argomenti comunque svolti nell'atto di appello, ove non si contesta l'intervento del Richichi nella vicenda, obiettando solo che lo stesso sarebbe intervenuto in un momento successivo alla consumazione degli accordi truffaldini, senza considerare che tale ricostruzione andrebbe a configurare nei confronti dell'imputato il più grave delitto di ricettazione.

Ugualmente illogiche risultano le ulteriori deduzioni tese a sostenere che non si sarebbe trattato di un affare della consorteria per essere l'incontro con Grande Aracri Nicolino avvenuto a contratto fatto, trattandosi di affermazioni scollegate dalla qualificazione giuridica dei fatti per cui si procede, ove il Grande Aracri non è imputato di partecipazione all'associazione emiliana, ed in relazione alla vicenda piastrelle risponde del delitto di ricettazione, proprio sul presupposto di un suo intervento in una fase successiva a quella della truffa.

Infine, a conferma della inconferenza dei motivi di appello rispetto alla condanna impugnata, a conclusione della dissertazione difensiva sul capo 94), veniva dedotto che nella condotta del Richichi non poteva ravvisarsi "nessuna condotta ex art. 416 bis c.p."

2-a5) Quanto ai reati di detenzione illecita e cessione di stupefacente di cui ai Capi 162, 166 lettere da a) ad o), 167 lettere da a) a j), 168 lett. a) e b), 170 e 172, occorre qui ricordare che all'udienza del 14/7/2017 in sede di conclusioni, Richichi personalmente depositava un "memoriale", in cui "rinunciava alla motivazione" dei reati di stupefacenti, ad esclusione di quello per il quale il P,G, aveva chiesto l'assoluzione, dichiarazione da intendersi, secondo quanto specificato dalla difesa tecnica, come ammissione di responsabilità per tutti i reati relativi agli stupefacenti allo stesso contestati, ad esclusione di quello di cui al capo 166 lett. I).

L'imputato, peraltro, già nel corso dell'interrogatorio reso l'11/3/2015 aveva sostanzialmente ammesso gli addebiti, pur ridimensionandoli (*"In relazione alle vicende riguardanti l'hashish ammetto di essere andato in qualche occasione a Parma per acquistarlo e poi fumarlo insieme ad alcuni miei amici. Quando andavo acquistavo circa 400-500 euro di sostanza. A.D.R. Questi miei amici sono NICASTRO Antonio, LAERA, Salvatore, RANIERI Alberto Maria, D'ANGELO, in sintesi le persone che ho letto nell'ordinanza"*).

Fatte queste premesse, da cui comunque non si evince una chiara rinuncia ai motivi di impugnazione, deve rilevarsi come il quadro probatorio, accuratamente descritto e valutato dal primo giudice, conduca univocamente alla conferma della responsabilità dell'appellante per tutte le condotte che gli sono contestate in materia di stupefacenti, ad esclusione di quella di cui al capo 166) lett. I, in relazione alla quale, peraltro, la stessa sentenza dava atto del mancato accertamento della effettiva cessione della sostanza.

Palesamente infondate risultano, infatti, le doglianze difensive, peraltro connotate da contraddizioni interne, atteso che lamentano in via principale l'assenza di riscontri agli accordi telefonici ricondotti a cessioni di stupefacenti, pur dando atto dell'intervenuto sequestro, in due occasioni, di sostanza stupefacente agli acquirenti del Richichi individuati in base alle captazioni telefoniche e del rinvenimento nella sua abitazione di tracce di stupefacente in una busta di plastica.

Per la precisione, si trattava del sequestro, in una occasione di 2 grammi di hashish ed in un'altra di 9,5 grammi della medesima sostanza, operato nei confronti dei cessionari Minelli Kostantinos e Ranieri Alberto Maria, all'esito di servizi di o.c.p., che documentavano gli incontri tra gli stessi ed il Richichi, operati sulla base di intercettazioni telefoniche in cui quest'ultimo si accordava per consegnare quanto richiestogli da tali soggetti.

Quanto all'esito della perquisizione eseguita in data 21/11/2012 dai CC del RONI di Modena nell'abitazione occupata dal Richichi all'interno del capannone di via Da Vinci a Montecchio Emilia, in tale occasione, nel garage, erano rinvenuti due coltelli da cucina che presentavano sulle lame residui di sostanza resinosa tipo hashish nonché 7 sacchetti trasparenti per alimenti ed altri 2 sacchetti per alimenti con residui di sostanza stupefacente tipo marijuana.

In ogni caso, lo stesso contenuto delle conversazioni intercettate era in alcuni casi altamente suggestivo ed in altri univocamente indicativo dell'attività di cessione di stupefacente svolta dal Richichi, rinvenendosi, sia richieste di consegna di qualcosa che non veniva nominato ma di cui si indicavano i quantitativi e di cui veniva chiesto il pagamento (tra i plurimi: *"non più di dodici"*, *"dodici e fammi un regalicchio"*¹⁸⁹¹, *"vieni sotto casa che parliamo con dieci"*¹⁸⁹², *"io pensavo che aveva ancora quei 42 grammi....."*¹⁸⁹³, *"erano 142 grammi.. ma che vuoi te l'ho pagato.. e siamo a posto"*¹⁸⁹⁴, *".. la peso a casa e ti chiamo.. non sono 18 André.... in caso ti chiamo.. se sono proprio assai in meno ti chiamo.. se è un grammo due grammi non ti chiamo.. pure se sono 17.. 16.. non fa niente.."*¹⁸⁹⁵, *"Richichi: ma tu quanto ne vuoi per cena? eh? ce l'ho qua FRANCO: "una ventina di pezzi"*¹⁸⁹⁶), sia espliciti riferimenti a richieste e/o consegne di stupefacente (tra i plurimi: *"SALVATORE: ma dimmi una cosa.. perché l'altra volta un cristiano voleva il fumo.. che là un po' gli piaceva.. Richichi: gli piaceva? SALVATORE: un pochettino gli piaceva perché comunque si sono fatti due o tre tiri là.. si sono basati solo sull'odore.. non sulla qualità e quindi cioè.. lui..*

¹⁸⁹¹ Telefonata nr. 2454, delle ore 21:31:24 del 28/1/2012 (RIT 3275/2011).

¹⁸⁹² Telefonata nr. 3560, delle ore 10:09:50 del 13/2/2012 (RIT 3275/2011).

¹⁸⁹³ Conversazione ambientale nr. 708 (RIT 677/2012), delle ore 11:11:17 del 18/5/2012, inerente FIAT BRAVO, tg. DK555VR, in uso a Richichi Giuseppe, detto Andrea.

¹⁸⁹⁴ Conversazione ambientale nr. 2429 (RIT 677/2012), delle ore 22:39:05 del 21/6/2012, inerente FIAT BRAVO, tg. DK555VR, in uso a Richichi Giuseppe, detto Andrea

¹⁸⁹⁵ Come nota 53

¹⁸⁹⁶ Conversazione ambientale nr. 2247 (RIT 677/2012), delle ore 20:42:02 del 18/06/2012, inerente FIAT BRAVO, tg. DK555VR, in uso a Richichi Giuseppe, detto Andrea

sto cristiano che si vuole prendere non so.. un chilo.. no? per un chilo.. tu quanto me lo faresti pagare a me? Richichi: a 4.. SALVATORE: 4? Richichi: lo pago io a 3,50.. (inc).. SALVATORE: pure un chilo ti fà pagare a 3,50? va bò..”¹⁸⁹⁷; “UOMO: vedi che non ci trovavamo là.. ci mancano dieci euro che erano 42 quelli.. Richichi: quali?.. (inc).. UOMO 2: e l’erba non era nemmeno a cime... Richichi: quanto sono questi qua? UOMO: 300 dell’erba (marijuana)... e 200 di quello.. mancano 10 euro..”¹⁸⁹⁸, “me la dai ora quella cosa? 50 grammi che viene un cazzo di ragazzo che mi sta.. un nero di merda che.. (inc).. si è preso tre ovuletti.. ora voleva di nuovo.. gli ho detto 30 euro”¹⁸⁹⁹; “Richichi: infatti l’altra sera è venuto uno che ha voluto un poco di fumo.. [...] mi ha domandato se avevo un chilo di fumo.. [...] UOMO: quanti soldi ci vogliono? Richichi: quanti soldi ci vogliono.. voleva un chilo di erba (ndr - marijuana) di fumo (hashish).. l’altra sera.. se non ne ho.. [...] UOMO: volendo c’è.. però dobbiamo andare a Milano.. Richichi: ce l’ho pure io là.. a Torino ce l’ho..”¹⁹⁰⁰; “Yana: a quanto lo paghi tu il tuo fumo? Richichi: a 2,50.. (ndr – euro 2,50 cent).. (inc).. lo vendo io Yana: a 2,50 e lo vendi a 5 no? Richichi: eh, Richichi: ancora qua ci sono 40 grammi ci sono.. Yana: ah.. Richichi: 47 grammi ci dovrebbero essere.. [...] chi? Elia? boh.. io mi guadagno 250 euro..”¹⁹⁰¹, “Richichi: ora vado e lo prendo io il fumo (ndr - hashish).. a Torino.. appena quello là risponde.. mi doveva rispondere.. vado e lo prendo a Torino.. Luigi: lo vai a prendere? lo prendi a Torino? Richichi: vado a prendere una decina di chili.. Luigi: già sai dove prenderlo? 1600..1700? 1600..1700? quanto lo paghi? Richichi: 1700..”¹⁹⁰²; “Richichi: questi qua sono 48.. Luigi: questi? 47.. ce l’ho ordinate.. (bestemmia) lo sai la panetta quant’è no? la panetta è 94.. 95 (grammi).. tu fumi l’eroina?...”¹⁹⁰³).

Come ben evidenziato dal primo giudice, inoltre, la prova che agli accordi avesse fatto seguito l’effettiva cessione della sostanza, talvolta si rilevava da successive conversazioni in cui le parti facevano riferimento alla qualità dello stupefacente ceduto e, in ogni caso, si desumeva dal mancato seguito di altre telefonate inerenti all’oggetto, sì da fare fondatamente ritenere che l’incontro e la convenuta traslazione del bene fosse effettivamente avvenuta.

¹⁸⁹⁷ Come nota 1891

¹⁸⁹⁸ Conversazione ambientale nr. 1289 (RIT 677/2012), delle ore 15:11:27 del 29/5/2012, inerente FIAT BRAVO, tg. DK555VR, in uso a Richichi Giuseppe, detto Andrea.

¹⁸⁹⁹ Conversazione ambientale nr. 2134 (RIT 677/2012), delle ore 12:04:47 del 16/6/2012, inerente FIAT BRAVO, tg. DK555VR, in uso a Richichi Giuseppe, detto Andrea.

¹⁹⁰⁰ Conversazione ambientale nr. 2482 (RIT 2371/2012 - p.p. 11516/12 R.G.N.R.), delle ore 22:07:08 del 7/12/2012, inerente FIAT BRAVO, tg. DK555VR, in uso a Richichi Giuseppe, detto Andrea.

¹⁹⁰¹ Conversazione ambientale nr. 397 (RIT 677/2012), delle ore 15:05:24 del 9/5/2012, inerente FIAT BRAVO, tg. DK555VR, in uso a Richichi Giuseppe, detto Andrea.

¹⁹⁰² Conversazione ambientale nr. 1684 (RIT 2371/2012 - p.p. 11516/12 R.G.N.R.), delle ore 09:42:31 del 18/11/2012, inerente FIAT BRAVO, tg. DK555VR, in uso a Richichi Giuseppe, detto Andrea.

¹⁹⁰³ Conversazione ambientale nr. 1687 (RIT 2371/2012 - p.p. 11516/12 R.G.N.R.), delle ore 10:17:53 del 18/11/2012, inerente FIAT BRAVO, tg. DK555VR, in uso a Richichi Giuseppe, detto Andrea.

Quanto alla ricostruzione delle singole cessioni, quali desumibili dall'attività captativa e dai riscontri sopra indicati, si rimanda alla puntuale motivazione di cui alle pagg. da 1023 a 1067 della sentenza appellata.

Come premesso, ed in conformità alle conclusioni di entrambe le parti, avendo lo stesso GUP dato atto che, quanto alla condotta di cui al capo 166) lett. I) "*non risultava la proficua conclusione della trattativa*" intercorsa tra il Richichi ed il Sirianni, deve concludersi per la mancata acquisizione della prova della sussistenza del fatto.

Le residue condotte danno comunque conto dello svolgimento da parte del Richichi di una sistematica attività di spaccio di stupefacente tipo hashish per quantitativi anche apprezzabili, con approvvigionamenti consistenti, tale da collocarlo in un anello intermedio della catena distributiva, inconciliabile con l'ipotesi di lieve entità di cui al comma 5 dell'art. 73 DPR 309/90 richiesta dalla difesa.

2.- a6) Del tutto infondati risultano i motivi di gravame riguardanti i delitti in materia di armi, di cui ai capi 135), 137), 138) e 139) di imputazione, riproduttori, in massima parte, doglianze già sottoposte al vaglio dei giudici dell'appello cautelare e dell'abbreviato e da questi rigettate con puntuali argomentazioni di cui la difesa non pare avere tenuto conto.

Come sopra esposto, trattando dell'aggravante dell'associazione armata, la lettura degli atti processuali consentiva di rilevare che il Richichi era il sodale di riferimento per la custodia di armi e munizioni non denunciate ed in caso necessitassero interventi armati, come dimostravano l'esito della perquisizione eseguita nel garage del capannone del Bolognino ove lo stesso abitava (capo 139) nonché le due chiamate del 6 e del 13 luglio 2012, in orario notturno, effettuate rispettivamente da Bolognino Domenico e Bolognino Michele, entrambe con richiesta di intervenire armato presso il bar di Parma da loro gestito per risolvere problemi creati da terze persone (capo 138).

Era sempre l'appellante a viaggiare armato in pieno giorno l'11/6/2012, mentre si recava a Verona con la compagna Rezepova Yana, portando su di sé la pistola (capo 137), ed era ancora lui a consegnare il 18/5/2012 a Caputo Gaetano una pistola uguale alla sua (capo 135).

Del resto, il collaboratore di giustizia Marino Vincenzo, alla richiesta di riferire quanto a sua conoscenza sul Richichi, citava un episodio relativo alla consegna all'imputato di una pistola calibro 7.65 parabellum e del relativo munizionamento.

Venendo ai motivi di appello, si rileva come quelli inerenti la consegna della pistola e dei proiettili a Caputo Gaetano (capo 135) siano da ritenersi superati attesa l'intervenuta ammissione di responsabilità da parte del Richichi nel memoriale depositato all'udienza del 14 luglio scorso in cui rinunciava "*alla motivazione della pistola*", ammettendo inoltre di averla venduta al Caputo.

La lettura dei colloqui intercettati con il Caputo il 18/5/2012, peraltro, dava conto in modo univoco di tale condotta, senza possibilità di equivoci (“Caputo: *c’hai una pistola qua?* Richichi: *vedi... vedi nella borsa no?* Caputo: *cos’è?* -Richichi: *guarda cosa c’è nella borsa...*” e ancora “Richichi: ... (*inc.*).. *se vuoi qualche capsula 50 euro costano.. una scatola..*-Caputo: *quante ce ne sono?* -Richichi: *50.. 50?.. 50.. ora qua ne hai una trentina.. quaranta.. ce l’ho nella borsa..*”)¹⁹⁰⁴.

Parimenti inequivoche erano le parole che il Richichi rivolgeva alla Rezepova durante il viaggio in macchina l’11/6/2012, quando, trovandosi fermo in coda in autostrada, manifestava l’intenzione di indossare una camicia, ad al suggerimento della donna di farlo al loro arrivo, affermava di avere “*la pistola dietro*”, facendo capire in tal modo che il cambio d’indumento doveva avvenire con la necessaria riservatezza, al fine di celare la presenza dell’arma (“*tengo la pistola dietro... (...) tengo la pistola...*”)¹⁹⁰⁵ (capo 137).

Anche per gli episodi del 6 e del 13 luglio l’interpretazione dei colloqui intercettati conduceva a ritenere che Bolognino padre e figlio avessero chiesto al Richichi di recarsi con un’arma presso il bar di Parma, considerato che l’intervento era richiesto in orario notturno per sedare le intemperanze di soggetti rumeni che stavano iniziando a danneggiare il locale e che per tale motivo l’appellante veniva sollecitato ad andare “vestito” (“*Bolognino Domenico: vieni vestito ti sto dicendo - Richichi Giuseppe: vestito sto venendo- Bolognino Domenico: che un macello è.. - Richichi Giuseppe: ma con chi? -Bolognino Domenico: qua una persona al bar.. vedi di muoverti.. -Richichi Giuseppe: ma con chi? -Bolognino Domenico: eh.. certi rumeni..- Richichi Giuseppe: ma perché loro sono.. tutto a posto loro? -Bolognino Domenico: chi?... no hanno rotto un poco qua fuori al bar.. vedi di muoverti però..*”)¹⁹⁰⁶, con l’avvertimento, subito dopo, di non farsi vedere perché era arrivata la polizia (“*non venire qua... che ci sono gli sbirri...*”).

Del resto, che il Richichi avesse costantemente disponibilità di una pistola, oltre ad evincersi dall’episodio dell’11/6/2012, era confermato da un colloquio intervenuto con la Rezepova il 9/7/2012, in cui lo stesso affermava : “...*chi sa se mi ha visto.. non è che hai la pistola qua.. subito qua te la trovano...*”)¹⁹⁰⁷.

Da ultimo, quanto alle doglianze relative alle armi ed alle munizioni rinvenute nel capannone di Montecchio del Bolognino, all’esito della perquisizione del 21/11/2012,

¹⁹⁰⁴ Cfr. *Conversazione ambientale nr.754*, delle ore 19:01:57 del 18/05/2012 (RIT 677/2012), intercettata a bordo della Fiat Bravo targata DK555VR in uso a Richichi Giuseppe.

¹⁹⁰⁵ *Conversazione ambientale nr. 1952*, delle ore 19:34:03 dell’11/6/2012 (RIT 677/2012), intercettata a bordo della Fiat Bravo targata DK555VR in uso a Richichi Giuseppe.

¹⁹⁰⁶ *Telefonata nr. 19302*, delle ore 03:52:26 del 6/7/2012 (RIT 3275/2011), intercettata sull’utenza 393889892156 in uso a Richichi Giuseppe. Utenza chiamante 393298199022 (intestata a DODNUT srl C.F. 02626060343 Via Katherine Mansfield nr. 5/E Parma), in uso a Bolognino Domenico

¹⁹⁰⁷ Cfr. *Conversazione ambientale nr. 3385*, delle ore 14:39:22 del 09/07/2012 (RIT 677/2012), intercettata a bordo della Fiat Bravo targata DK555VR in uso a Richichi Giuseppe.

contrariamente a quanto sostenuto dalla difesa, i plurimi elementi acquisiti, convergono unicamente nel ricondurre anche al Richichi la disponibilità di tale materiale.

Innanzitutto si tratta delle circostanze emerse nel corso della perquisizione, considerato che la valigetta relativa alla pistola Beretta cal 9x21, i due serbatoi per pistola e parte delle munizioni erano rinvenuti nel cassetto di carico di una fotocopiatrice posta in un garage del capannone di via Da Vinci 9, ove era ubicata l'abitazione del Richichi¹⁹⁰⁸ e che nella medesima fotocopiatrice era rinvenuto anche un portafogli del Richichi contenente documenti, appunti ed altri effetti riconducibili allo stesso, mentre il terzo serbatoio di pistola ed altro munizionamento era rintracciato all'interno della cabina del gas sita nell'area cortiliva del medesimo immobile.

In entrambi i casi, pertanto, si trattava di luoghi ai quali, oltre allo Schirone (che occupava l'altro appartamento sito nel capannone), aveva accesso anche il Richichi, atteso che nel garage erano custoditi effetti personali dello stesso, significativamente collocati proprio nella fotocopiatrice ove erano occultati i serbatoi e le munizioni.

Inoltre, come già anticipato trattando del reato associativo, successivamente alla perquisizione ed al sequestro, erano intercettate conversazioni tra Bolognino Michele, Schirone Graziano ed il Richichi che non lasciavano dubbi sia circa la presenza fino alla sera prima della pistola Beretta cal. 9x21 all'interno della custodia rinvenuta vuota, sia sulla detenzione di tutto il materiale sequestrato da parte del predetto trio, con il Bolognino in un ruolo sovraordinato agli altri.

Lo stesso Bolognino, poche ore dopo la perquisizione, commentando il fatto con gli altri due, dava per scontata la responsabilità di tutti i componenti del terzetto per la detenzione della pistola, rivolgendosi al Richichi dicendogli che aveva rischiato di essere indagato per il furto dell'arma (*"questa qua.. questa è la cosa più brutta.. ti fanno pagare il furto qua..."*) e, dopo che il Richichi gli domandava di quale delle armi si trattasse, specificatone il tipo, gli dava indicazioni sulle giustificazioni da fornire in caso di domande sulla provenienza (*"se a te ti domandando... digli... li ho visti nel bidone della spazzatura..."*) concludendo il colloquio facendo presente ad entrambi che se la sera prima lui non avesse avvisato lo Schirone di togliere l'arma: *"v'arrestavano tutti e due.."*¹⁹⁰⁹, ribadendo tali affermazioni anche il successivo 24 novembre, quando, parlando sempre con gli altri due e con una terza persona e rivolgendosi direttamente a Richichi ripeteva: *"ringraziatemi a me.. che la sera ho mandato a Graziano a cacciare quella cosa.. se no a te.."*, e ribadendo *"a te e a lui"*, per poi rivolgersi alla terza persona precisando: *"no a loro due"*

¹⁹⁰⁸ Come accertato dai militari del Comando Provinciale di Modenain occasione delle perquisizione eseguita il 21/11/2012.

¹⁹⁰⁹ Conversazione ambientale nr. 18 (RIT 2708/2012), delle ore 17:25:39 del 21/11/2012, inerente SALA 1, Uffici del capannone di Montecchio Emilia, Via L. Da Vinci nr. 9, in uso a Bolognino Michele.

*pizzicavano ... sì. perchè Graziano aveva le chiavi.. lui aveva i documenti là dentro..*¹⁹¹⁰, senza dimenticare le ulteriori affermazioni già richiamate: *“qua ..con queste impronte ci arrestano a tutti..io non voglio.. che mi arrestano.. e mi associano a qualcuno che puo'..coso... Andre' qui ci arrestano a tutti”*.

L'ulteriore conversazione intercettata in data 26/11/2012, non lasciava poi spazio a dubbi di sorta circa la diretta disponibilità dell'arma e delle munizioni da parte del Richichi, il quale veniva espressamente rimproverato dal Bolognino di non averle custodite con la necessaria riservatezza, bensì di avere mostrato la pistola “a tutti”, finanche a suo figlio e di avere anche detto che era nel “gas”¹⁹¹¹, luogo in cui veniva rinvenuta parte del munizionamento.

Ancora, la domanda rivolta dal Richichi al Bolognino nel colloquio del 21 novembre su quale fosse la pistola in argomento, (*“Richichi Giuseppe: qual è? Bolognino Michele: Beretta 98 F.”*), non risultava affatto indicativa della estraneità dell'appellante, come suggerito dalla difesa, bensì confermava piuttosto la disponibilità da parte del gruppo di più di un'arma, come del resto deducibile dal rinvenimento nella perquisizione di munizionamento di vario calibro, che i militari riconducevano oltre che ad una Beretta 98 calibro 9x21, anche ad una pistola calibro 7.65 e ad un fucile da caccia.

Parimenti priva di rilievo risulta la deduzione difensiva secondo cui il materiale rinvenuto non poteva ricondursi al Richichi per il mancato reperimento di impronte dello stesso all'esito degli accertamenti tecnici svolti dal RIS di Parma, considerato che unitamente alle munizioni ed ai serbatoi erano rinvenuti anche dei guanti di lattice, indicativi degli accorgimenti utilizzati dagli imputati per maneggiare tale materiale.

Infondata oltre che irrilevante era infine l'osservazione, funzionale ad escludere l'aggravante di cui all'art. 7 legge 203/91, relativa alla classificazione della pistola Beretta 98 target quale arma sportiva e non comune da sparo, ed in quanto tale non compatibile con le armi utilizzate dalle associazioni di stampo mafioso, atteso che l'arma in questione, individuata dalla p.g. operante tramite il numero di matricola presente sulla valigetta quale quella denunciata come smarrita da Schiano Francesco, era una Beretta 98 cal 9x21 ordinaria e non “target”, e che era anche stato

¹⁹¹⁰ Conversazione ambientale nr. 209 (RIT 2708/2012 (2) - p.p. 11516/12 R.G.N.R.), delle ore 21:35:33 del 26/11/2012, inerente SALA 2, Uffici del capannone di Montecchio Emilia, Via L. Da Vinci nr. 9, in uso a Bolognino Michele.

¹⁹¹¹ Conversazione ambientale nr. 209 (RIT 2708/2012), delle ore 21:35:33 del 26/11/2012, inerente SALA 2, Uffici del capannone di Montecchio Emilia, Via L. Da Vinci nr. 9, in uso a BOLOGNINO Michele. (*“BOLOGNINO Michele: tu gliel'hai mostrata a tutti.. gliel'hai mostrata.. RICHICHI Giuseppe: io Michè? loro.. Michè.. loro Michè volevano le chiavi del garage (inc)..BOLOGNINO Michele: gliel'ha mostrata a tutti.. pure a mio figlio gliel'hai mostrata..RICHICHI Giuseppe: a tuo figlio niente? a tuo figlio? BOLOGNINO Michele: hanno fatto i buchi.. vicino alla cosa.. giravi nel gas.. non so che cazzo hai fatto.. pure a (inc.) gli hai detto che c'era la pistola.. RICHICHI Giuseppe: nel gas io? BOLOGNINO Michele: umh.. c'era Gianluca.. c'era mio figlio me l'ha detto.. tu parli.. (inc).. hai capito?”*).

rinvenuto il munizionamento per utilizzarla come arma da sparo con effetti micidiali, rientrando quindi perfettamente nel genere utilizzato dalle associazioni mafiose.

Come già sopra esposto, essendo emersi elementi indicativi dell'assunzione da parte del Richichi del ruolo di "braccio armato" della cosca, appare pacifica la sussistenza dell'aggravante di cui all'art. 7 legge 203/91.

Avendo l'imputato rinunciato alle doglianze relative alla presunta inutilizzabilità delle intercettazioni telefoniche e/o ambientali, tale motivo deve essere dichiarato inammissibile.

In conclusione, essendo risultati infondati o inammissibili i motivi di appello per i reati in materia di armi, deve confermarsi la responsabilità dell'imputato per tali capi.

2-a7) Le poche righe di impugnazione dedicate al delitto di ricettazione di partite di gasolio (capo 159), non contestano il coinvolgimento del Richichi nella vicenda, limitandosi a formulare deduzioni prive di rilevanza e specificità e consistite unicamente nell'osservare che il fatto era stato "*perpetrato in un limitatissimo arco temporale*" e che l'appellante vi aveva partecipato "*solo in una occasione*".

In realtà, la semplice lettura della ricostruzione del fatto operata dal primo giudice alle pagg. 1017-1023 della sentenza appellata, corredata dei riferimenti captativi, sia telefonici che ambientali, dà conto della partecipazione del Richichi a tutta l'operazione, sin dalla fase preliminare quando, il 19/10/2012, parlando con un soggetto non identificato, affermava di avere la disponibilità di oltre 3.000 litri di gasolio e di volere interpellare Giglio per l'acquisto del carburante¹⁹¹². Ed era sempre il Richichi a tenere i contatti con tale Massimo, dedito a furti di partite di gasolio presso consorzi agrari, imprese e condomini siti tra le provincie di Reggio Emilia e Mantova, registrandosi continue conversazioni tra i due dall'8 all'11 novembre 2012, inerenti tutti gli sviluppi e le implicazioni della vicenda, terminando, in data 12/11/2012 con una conversazione tra il Richichi e la compagna Rezepova Yana¹⁹¹³, in cui l'imputato riassumeva alla donna tutti gli estremi della vicenda e concludeva affermando che Giglio Giuseppe aveva ricevuto 8.000 litri di gasolio, pagandone

¹⁹¹² Conversazione ambientale nr. 464 (RIT 2371/2012 - p.p. 11516/12 R.G.N.R.), delle ore 11:41:48 del 19/10/2012, inerente FIAT BRAVO, tg. DK555VR, in uso a RICHICHI Giuseppe, detto Andrea: (Richichi "*c'è uno che ne ha 3000 litri e vuole 3300 euro.. che poi sono più di 3000 litri sono 3500 con... (...)nafta buona.. mi sta chiamando.. ora chiamo a Pino se la vuole se no gli dico di trovare qualche altro..*)

¹⁹¹³ Cfr. Telefonate nr. 5437, delle ore 21:29:09 del 6/11/2012, nr. 5412, delle ore 19:36:13 del 6/11/2012, nr. 5465, delle ore 10:56:15 del 7/11/2012, nr. 7601, delle ore 13:49:21 dell'8/11/2012; Conversazione ambientale nr. 1162 (RIT 2371/2012 - p.p. 11516/12 R.G.N.R.), delle ore 13:59:29 del 08/11/2012, inerente FIAT BRAVO, tg. DK555VR, in uso a RICHICHI Giuseppe, detto Andrea; Telefonate: nr. 7621, delle ore 14:59:36 del 08/11/2012 (RIT 2365/2012 - p.p. 11516/12 R.G.N.R.), nr. 7622, delle ore 15:02:37 dell'8/11/2012, nr. 7643, delle ore 15:26:40 dell'8/11/2012, nr. 7644, delle ore 15:43:22 dell'8/11/2012, nr. 7650, delle ore 15:47:04 dell'8/11/2012; Conversazione ambientale nr. 1177 (RIT 2371/2012 - p.p. 11516/12 R.G.N.R.), delle ore 16:11:44 dell'8/11/2012, e nr. 1180 delle ore 16:26:43 dell'8/11/2012, inerenti FIAT BRAVO, tg. DK555VR, in uso a RICHICHI Giuseppe, detto Andrea; Telefonata nr. 8183, delle ore 18:28:20 dell'11/11/2012; Conversazione ambientale nr. 1409 delle ore 18:26:12 dell'11/11/2012, e nr.1413 delle ore 19:08:12 dell'11/11/2012, e nr. 1467, delle ore 21:30:04 del 12/11/2012, inerente FIAT BRAVO, tg. DK555VR, in uso a RICHICHI Giuseppe, detto Andrea.

soltanto 5.500 litri (*“a Pino Giglio erano 8000 litri.. lo sapevano che erano 8000 litri.. me l'avevano detto a me.. Andrea 8000 litri di gasolio sono.. e Pino Giglio solo 5500 gliene ha pagato...”*) e precisando il suo ruolo all'interno di tali operazioni (*“no.. adesso.. adesso.. il prossimo che prendono ci vado io in mezzo.. hai capito? però io non faccio niente però.. io porto solo.. lo devo portare a consegnare e basta...”*).

La gravità della vicenda in questione, che prescinde dalla durata della condotta, è già stata evidenziata nella trattazione del reato associativo, costituendo una delle modalità che rendevano possibile il c.d. “metodo Gualtieri” da parte dell'associato Giglio Giuseppe.

Anche in questo caso la dedotta inutilizzabilità delle intercettazioni di cui al RIT 2371/2012 era da ritenere inammissibile per rinuncia a tale motivo di appello.

2- a8) Passando a considerare le doglianze riguardanti il trattamento sanzionatorio, si rileva innanzitutto la infondatezza della richiesta concessione delle circostanze attenuanti generiche, stante l'apporto nient'affatto marginale ed occasionale del Richichi al delitto associativo ed ai reati fine allo stesso attribuiti, atteso che il suo ruolo subalterno al Bolognino Michele risultava comunque di particolare importanza per il funzionamento della congrega, essendo intervenuto fattivamente in plurime vicende funzionali sia agli interessi economici (capi 90 e 93) che a quelli intimidatori della cosca (capi 137, 138 e 139).

Né risultano acquisiti elementi chiaramente indicativi della sua resipiscenza, atteso che le dichiarazioni contenute nel memoriale depositato in data 14/7/2017, in cui si richiamano analoghe dichiarazioni rese al P.M., contengono ammissioni o altre indicazioni relative a circostanze già aliunde accertate in modo pacifico, senza che possa apprezzarsi un apporto significativo del Richichi ad un maggiore chiarimento dei fatti.

Inoltre, le ammissioni di responsabilità sono limitate ad alcune condotte di minore gravità, senza riguardare quelle di maggior rilievo.

Non risultando, pertanto, acquisiti elementi positivamente valutabili a tale fine, deve escludersi la possibilità del riconoscimento al Richichi di tale attenuante.

Parimenti infondate appaiono le doglianze riguardanti il calcolo della pena, ed in particolare l'individuazione della pena base per il delitto associativo da parte del primo giudice in quella di anni 12 di reclusione, considerato che proprio facendo riferimento alle sanzioni previste prima della riforma di cui alla legge 69/2015 era stato possibile stabilire la pena base in quella minima di anni 12 di reclusione, partendo da quella di anni 9 per l'associazione armata, aumentata del minimo di un terzo previsto per l'ulteriore aggravante di cui al comma 6 dell'art. 416 bis c.p., anch'essa contestata al capo 1) di imputazione.

Pur rigettandosi le obiezioni difensive riguardanti il trattamento sanzionatorio, deve comunque procedersi ad una riduzione della pena finale, in forza della intervenuta prescrizione della contravvenzione di cui al capo 193) ed alla riforma assolutoria per il capo 166 lett. I).

Pertanto, partendo dalla pena base anni 12 di reclusione per il delitto sub 1), e mantenuti gli aumenti per la continuazione già individuati dal primo giudice e pari a mesi 6 di reclusione per capo 90), mesi 3 di reclusione per il capo 94), mesi 2 per il capo 135) e mesi 3 di reclusione per ciascuno dei capi 137, 138 e 139, mesi 5 per il capo 159 e riducendo a mesi 8 di reclusione l'aumento per la continuazione dei delitti in materia di stupefacenti (stante l'assoluzione per il capo 166 lett. I), si giunge ad una pena complessiva pari ad anni 14 e mesi 6 di reclusione, ridotta per il rito a quella finale di anni 9 e mesi 8 di reclusione, riformando in tal senso la sentenza appellata.

Escluse le riforme sopra espressamente indicate, ogni altra parte della sentenza appellata deve essere confermata.

Richichi va inoltre condannato in solido con i coimputati alla rifusione delle spese del grado sostenute dalle parti civili, come in dispositivo specificate, nei confronti di CGIL Emilia Romagna, Camera del Lavoro Territoriale di Reggio Emilia, Camera del Lavoro Territoriale di Modena, Unione Regionale UIL Emilia Romagna e Unione Sindacale Regionale CISL Emilia Romagna, della Presidenza del Consiglio dei Ministri e di Regione Emilia Romagna, Comune di Reggio Emilia, Provincia di Reggio Emilia, Comune di Gualtieri, Comune di Bibbiano, Comune di Reggiolo, Comune di Montecchio e Comune di Brescello, Comune di Sala Baganza, Provincia di Modena e Comune di Finale Emilia, Libera. Associazione, nomi e numeri contro le mafie, Associazione Antimafie e Antiracket - La verità vive! - Onlus (già denominata Associazione Antimafie e Antiracket Paolo Borsellino Onlus).

50. SALWACH MICHAEL

Salwach Michael veniva giudicato per il reato di **reimpiego dei proventi delle associazioni mafiose** Arena/Nicoscia e Grande Aracri tramite la predisposizione di impianti societari o l'utilizzazione degli stessi per fatturare operazioni inesistenti, in particolare tramite le cd. "frodi carosello" finalizzate alla indebita percezione dell'IVA (sub **capo 96**); per il delitto di **dichiarazione fraudolenta di imposte** in forza dell'utilizzo delle precitate fatture per operazioni inesistenti (sub **capo 97**); per l'ipotesi di **emissione di fatture per operazioni inesistenti** per giustificare e coprire gli esborsi di denaro a favore delle società di cui al capo 96 (sub **capo 98**); per il delitto di **contraffazione di marchi** e segni contraffatti con riferimento alle schedine "Kingston" cedute alla MC INFORMATICA E TELECOMUNICAZIONI Spa (sub **capo 99**).

Il gup – ricostruendo i fatti ad aff. 889 e ss. della sentenza impugnata che qui si richiamano in piena sintonia con le considerazioni espresse dal Tribunale del riesame, e sulla scorta delle argomentazioni già brevemente riassunte nel capitolo introduttivo alle frodi carosello di cui alla presente sentenza, affermava la penale responsabilità del Salwach per il solo reato ascritto al **capo 98**; escluse le aggravanti di cui agli artt. 7 l. 203/91 e 61 n.2 cp lo condannava conseguentemente alla pena di anni due, mesi quattro di reclusione, oltre all'interdizione dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese, dalle funzioni di rappresentanza e assistenza in materia tributaria ed alla incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione per un periodo di anni due e mesi quattro; dichiarava altresì lo stesso interdetto in perpetuo dall'ufficio di componente di commissione tributaria e disponeva che la condanna fosse pubblicata per estratto a spese del condannato nel sito *internet* del Ministero della Giustizia per la durata di giorni 15.

L'imputato veniva di contro assolto per le restanti ipotesi ascrittegli per non aver commesso il fatto: secondo il giudice, infatti, l'imputato era rimasto affatto estraneo ai rapporti dei correi con le cosche calabresi, e comunque ignaro della provenienza da esse del denaro reinvestito e non aveva gestito né denunce dei redditi fraudolente, né la commercializzazione delle schedine Kingston cedute alla MC INFORMATICA.

1.- I motivi di appello

Avverso tale sentenza proponeva **appello il Salwach lamentando:**

1) l'insufficienza degli elementi di prova alla base della sentenza di condanna: l'imputato era stato assunto per la sua conoscenza commerciale internazionale come responsabile commerciale della MULTI MEDIA CORPORATE, senza nulla conoscere delle pregresse vicende della estinta MT TRADING; il responsabile amministrativo e contabile era di contro Pezzatti.

L'appunto in lingua inglese esplicativo delle triangolazioni di fatturazioni fittizie attribuito al Salwach, ben potrebbe essere stato scritto da altri, posto che anche Pezzatti e Pelaggi parlavano l'inglese. Né dalle conversazioni telefoniche – peraltro tutte effettuate in inglese e non si sa se bene tradotte dal trascrittore, di cui si ignora la conoscenza della lingua – è dato evincere alcuna conoscenza delle false fatturazioni e delle fraudolente triangolazioni ideate e gestite da altri.

2) l'illegittimità della contestazione della recidiva per un unico precedente penale , peraltro per un reato ormai estinto , posto che la sentenza in questione (Trib Busto Arsizio del 30/10/08) era resa ai sensi dell'art.444 cpp. e risale a più di cinque anni prima di quella impugnata : della stessa pertanto devono ritenersi estinti tutti gli effetti penali ;

3) l'eccessività della pena irrogata : non sono state concesse le attenuanti generiche mentre dovevano essere escluse la recidiva e l'aggravante di cui all'art.112 cp.

2.- Motivi della decisione.

Ritiene la Corte che la sentenza del giudice di prime cure sia del tutto corretta in punto di fatto e condivisibile in punto di diritto e vada di conseguenza integralmente confermata con reiezione di tutti i motivi di gravame.

Quanto alla realtà ed alla dinamica delle cd. "frodi carosello" così come ricostruite in sentenza sulla base di copiosi ed univoci apporti probatori, si fa integrale rinvio alle argomentazioni già espresse nel capitolo generale sul punto, laddove peraltro l'appellante non sollevava alcuna contestazione in ordine alla effettività storica ed alla corretta qualificazione giuridica delle operazioni commerciali, bancarie e fiscali descritte in rubrica e ritenute dal gup.

Ma neppure può seriamente dubitarsi della consapevole e volontaria partecipazione del Salwach alle frodi in questione : egli era comprovatamente, insieme a Giglio, Pelaggi e Riillo, uno dei soci della società svizzera MULTI MEDIA CORPORATE, della quale deteneva il 10% delle quote : una siffatta circostanza non è in contestazione e peraltro è da considerarsi certa perché tra gli atti societari erano rinvenute copie dei documenti d'identità di tutti e quattro i soci.

Altrettanto pacifica ed indiscussa è peraltro la natura di "cartiera" della MMC, ed incontrovertito è che la stessa svolgesse un ruolo fondamentale nella realizzazione delle fraudolente triangolazioni in contestazione e fosse parte di quasi tutte le operazioni illecite svolte. Già si è illustrato, nel capitolo generale sulle frodi carosello, come MULTI MEDIA CORPORATE Ltd fosse stata costituita in sostituzione della MT TRADING tra il 4 e il 5.5.2009. Giova ricordare come, a seguito delle verifiche fiscali eseguite dall'Agenzia delle Dogane di Padova su due società italiane (COMTEL e COMPU & GAMES) che avevano avuto rapporti nel 2009 con la MMC, la società ticinese – cui era stata riconosciuta l'assegnazione di una partita iva austriaca (ATU

64985966) poggiandosi per l'acquisto e la vendita delle merci presso il deposito della Schenker Logistic a Innsbruck – venisse sottoposta ad accertamento dal collaterale ufficio doganale austriaco; era così che veniva rilevata l'**inesistenza della MMC** a fronte della constatazione dell'omissione da parte della stessa di tutti gli adempimenti fiscali a cui era tenuta, dei rapporti commerciali fittizi che essa società intratteneva con altre società cartiere nazionali e comunitarie e del suo coinvolgimento in un meccanismo di frode con il ruolo di cartiera¹⁹¹⁴ : l'analisi degli schemi ricavati dalla documentazione rinvenuta presso la società e grazie alle autorità doganali austriache¹⁹¹⁵ - che attestano il flusso di merci compravendute da MULTI MEDIA CORPORATE Ltd. tra settembre 2009 e giugno 2010 - comprova la funzione della azienda in questione (analoga a quella definitivamente accertata per la MT TRADING nel procedimento Point Breack), che nel volgere di pochi giorni ,previa emissione di fatture, riceveva e rispediva la merce, frapponendosi fittiziamente tra le imprese fornitrici e quelle acquirenti, molte delle quali (acclaratamente inesistenti o evasori totali) inserite nella frode cd. *carosello*.

La società ticinese, peraltro, disponeva di due conti correnti accesi presso la Credit Suisse¹⁹¹⁶ e la Clariden Leu¹⁹¹⁷, quest'ultimo aperto il 13.07.2009 (con diritto di firma riconosciuto a Pezzatti Sergio), sul quale erano eseguite le movimentazioni di denaro inerenti le transazioni commerciali prodotte; e come si è già argomentato nel capitolo generale sulle frodi carosello, le movimentazioni stesse segnalavano con evidenza l'anomalia delle transazioni commerciali, prevedendo cospicui versamenti di denaro provenienti dai conti intestati al Pelaggi ed al Riillo sul medesimo istituto, effettuati in contanti da parte di soggetti estranei alla società; immediatamente consequenziali erano i pagamenti eseguiti da MMC verso altre società, in un vorticoso susseguirsi di bonifici bancari circolari , frequentemente sollecitato dallo stesso Salwach a Pelaggi e soci o viceversa ,così come le copiose intercettazioni in atti attestano senza possibilità di smentita.

Come già chiaramente espresso nel capitolo iniziale sulle frodi carosello , dalle indagini compiute in Italia emergeva altresì che la società ticinese nei primi sei mesi dell'anno 2010 aveva emesso fatture intracomunitarie nei confronti della "MB Trading s.r.l." per un importo di € 4.572.244, mentre il valore delle presunte merci in uscita dal magazzino austriaco verso la società acquirente era pari a € 3.108.634,00 , e l'azienda italiana eseguiva pagamenti in favore della controparte per € 3.428.451: da ciò dovendosi desumere che la società italiana – peraltro

¹⁹¹⁴ Per comprendere la natura delle transazioni commerciali intrattenute dalla MMC valgono gli schemi e gli specchi riepilogativi riportati dai CC. di Modena in nota conclusiva del 12/6/13 , sunto di analoghi schermi acquisiti in fase di rogatoria internazionale e redatti probabilmente in relazione alla composizione dei modelli *intrastat* per le autorità doganali austriache, che evidenziano l'entrata e l'uscita dei prodotti dai confini austriaci, con puntuale correlazione tra impresa fornitrice ed impresa cliente .

¹⁹¹⁵ come chiaramente riportati ad aff. 669 e ss. della nota dei CC. di Modena datata 12/6/13

¹⁹¹⁶ c/c nr. 0356-1621656-0

¹⁹¹⁷ c/c nr. 0077-658121 in euro, CHF, Sterline inglesi e Dollari US

apparentemente priva di dipendenti, pur avendo un imponente volume di affari (nel 2010 essa aveva fatture per € 6.567.017,42 nei confronti della "C.D.I. Technology s.r.l.") - nel primo semestre del 2010 riceveva da quella svizzero-austriaca fatture in alcun modo giustificate per oltre un milione di euro.

Risulta d'altro canto più che probabile che anche le ulteriori transazioni che vedevano coinvolta la MULTI MEDIA CORPORATE fossero in massima parte soltanto fittizie: al di là ed oltre ai rilievi già esposti in ordine alla accertata inesistenza della società in questione, intanto è bene ricordare che nel corso della verifica fiscale della stessa iniziata il 12 ottobre 2010 su sollecitazione dall'organo collaterale olandese in relazione ai rapporti economici intercorsi tra MMC e "RCS Holland bv", l'amministratore di diritto BUSIA Marco non era in grado di consegnare agli operanti la contabilità aziendale. Che poi più in generale tutte le compravendite fossero solo fittizie e venissero effettuate e completate a tavolino emerge peraltro anche da uno schema manoscritto sequestrato proprio tra la documentazione della MULTI MEDIA CORPORATE all'atto dell'arresto del Pelaggi, scritto su carta intestata alla Giglio Srl al dichiarato scopo - riportato sull'intestazione dell'appunto stesso - di facilitare il compito a "**Gianluca**" (Crugliano, impiegato amministrativo della MMC), schema in cui veniva chiarito il sistema delle triangolazioni fittizie. In altro schizzo a mano sequestrato sempre il 30/6/10 presso la CORE Technology ¹⁹¹⁸erano chiaramente riportate le indicazioni delle fatture in entrata e in uscita (da emettere e ricevere) per una specifica operazione con complesse triangolazioni tra MMC, CORE, CDI, MB ed altre società coinvolte nella frode, che vedevano al centro TELECOM: di tale operazione davano conto anche talune telefonate intervenute tra l'appellante ed il Pelaggi, in cui i due si avvisavano dell'inizio dell'affare e decidevano che nello stesso erano da coinvolgere altre società estere, che sarebbe stato compito del Salwach reperire ¹⁹¹⁹.

Di scarso pregio appare allora la doglianza difensiva, relativa al secondo appunto manoscritto in inglese esplicativo della meccanica delle frodi ¹⁹²⁰: rilevava la difesa che molti tra gli imputati utilizzavano la lingua inglese, di talché l'appunto in questione non sarebbe univocamente

¹⁹¹⁸ vedi schizzo riportato ad aff. 891 sentenza impugnata

¹⁹¹⁹ Cfr. (108) Telefonata nr. 423, delle ore 10:03:31 del 07/06/2010 (RIT 823/2010), Alle 10.03, del 7/6/10 Pelaggi informava Salwach che *stavano* iniziando l'operazione con TELECOM. La conversazione era particolarmente significativa perché testimoniava il *giro di fatturazioni* che dovevano essere approntate per la fornitura a TELECOM di 950 televisori: Pelaggi si raccomandava infatti in questo modo: "*a parte questo mi serve... allora... stiamo iniziando l'operazione con Telecom... prima operazione... sono 950 DGM 40 pollici... con MINIMUM non può mandare te Mike... parli con Albert? ce la facciamo mandare... ma non DGM Francia Mike... non so... Germania... Olanda...*". Dopo aver ricevuto assenso dall'interlocutore, Pelaggi precisava: "*magari con destinazione Austria Mike... con destinazione te, capisci?*". Salwach rispondeva di aver capito ed aver già trovato la soluzione: ("*si, si, lo so... lo so... prossima settimana ce l'ho soluzione per quello... TV Lussemburgo... la prossima settimana deve firmare i documenti... mercoledì però ho capito...*"). Pelaggi impartiva precise disposizioni a Salwach (*...mi serve sono 950 TV 40DGM e lo devi comunicare da Gianluca (Crugliano) a MINIMUM dove deve mandare, va bene?*), che rispondeva che avrebbe parlato con tutti.

¹⁹²⁰ rinvenuto il 30.06.10 dai CC presso gli uffici della CORE TECHNOLOGY Srl di Parma (Op. Point Break)

attribuibile al Salwach . Ora, anche a prescindere dal rilievo per cui nella sentenza impugnata l'elemento in questione non veniva considerato di specifica valenza probatoria nei confronti dell'appellante, a fronte della copiosità delle ulteriori e diverse emergenze, non è difficile osservare che ben difficilmente gli altri soggetti coinvolti nelle "frodi carosello" – tutti di nazionalità e lingua italiana- si sarebbero lasciati gli uni per gli altri un promemoria in lingua inglese. E comunque resta il fatto che a prescindere dal fatto che fosse o meno l'autore del manoscritto esplicativo, il Salwach risultava pienamente coinvolto nelle frodi in contestazione, per quanto emergente dalla di lui posizione centrale all'interno della società che era il perno internazionale delle "frodi carosello", ed anche dal copioso materiale captativo in atti.

L'evidenza documentale della fittizietà delle operazioni e delle istruzioni ad essa relative – lasciate alla disponibilità di tutti nell'ufficio peraltro diretto dal Salwach stesso - esclude platealmente che l'appellante, direttore operativo della azienda, potesse ignorare quale genere di affari si trattavano nella società di cui egli deteneva il 10% delle quote. D'altronde le intercettazioni in atti ¹⁹²¹ confermavano una volta di più che i documenti che regolavano i rapporti commerciali tra le società (per lo più riconducibili alle stesse persone) erano mendaci, fossero essi fatture o cessioni di credito; la decisione di ricorrere all'una o all'altra operazione dipendeva dalle problematiche e dalle necessità del momento, ed i documenti erano spesso pianificati a tavolino, oltre che a seguito dei contatti telefonici, anche in virtù di alcune riunioni registrate . Né appare minimamente fondata la censura difensiva secondo cui le conversazioni telefoniche non sarebbero comunque indicative perché non vi è certezza che le stesse siano state correttamente tradotte in italiano : basta invero un semplice esame delle trascrizioni in atti, se non addirittura l'ascolto diretto delle captazioni , per comprendere che per la massima parte i colloqui intrattenuti dal Salwach (quanto meno quelli con gli odierni coimputati) si tenevano in lingua italiana, se pure talvolta approssimativa e mischiata con espressioni in inglese.

Sempre dai contatti telefonici intercettati si evince chiaramente che la MULTI MEDIA CORPORATE, come le altre imprese del gruppo, non aveva disponibilità economica autonoma e la sua unica provvista era il denaro inviato in forza delle false fatturazioni. Ogni volta che i tempi si dilatavano iniziava una convulsa serie di telefonate, spesso coinvolgenti il Salwach, nelle quali ciascuno si informava sui tempi tecnici delle operazioni eseguite o che dovevano essere ancora realizzate dal correo. Le chiamate si mostravano, infatti, ripetitive, presentando spesso le stesse domande (*"sei andato in banca?"*, *"la banca ti ha dato lo swift?"*, *"il bonifico verrà fatto in giornata?"*) o, in caso contrario, *"ma perché non è possibile anticipare la valuta? ...puoi fare un*

¹⁹²¹ cfr aff.794 e ss. nota conclusiva CC. Modena del 12/6/13, II[^] parte. In particolare poi, per la posizione Salwach, vedi Faldone 36, Rif. 4425.4427 parte 2[^]

bonifico con procedura urgente?). Vero è, peraltro, che dagli esiti delle operazioni di intercettazione - ampiamente riportati sia in sentenza, sia nella nota conclusiva dei CC. di Modena - si trae la totale conferma del cosciente e volontario concorso dell'appellante nel sistema di "*frodi carosello*"; egli era infatti in costanti rapporti con Pelaggi Paolo, Giglio Giuseppe e Riillo Pasquale, che erano comprovatamente i principali artefici e organizzatori del meccanismo fraudolento in esame ed insieme ai quali egli era contitolare del capitale sociale della MULTI MEDIA CORPORATE. Dalle conversazioni telefoniche dallo stesso intrattenute con i predetti risultava chiaramente delineato il di lui ruolo gestionale, e non meramente e supinamente esecutivo; si rinvenivano invero in atti numerose telefonate dell'appellante con Pelaggi e Pezzatti in cui si discute di fare girare il denaro da una società all'altra per giustificare e sostenere il passaggio di fatturazioni¹⁹²², dandosi per scontato che Salwach possedesse già tutti i CRO necessari alle operazioni; era poi sempre Salwach a commentare telefonicamente il fatto dei computer che arrivavano senza hard disk (come riportato nell'impugnata sentenza).

Ad ulteriore e definitiva conferma del consapevole e volontario coinvolgimento dell'imputato nelle operazioni di fatturazione fittizia in contestazione si pongono le attendibili e riscontrate dichiarazioni rese da Giglio Giuseppe in fase di indagini¹⁹²³ (pertanto pienamente utilizzabili contro tutti i coimputati), in cui il collaboratore raccontava della sua avvenuta conoscenza in Svizzera - dove si era recato per l'appunto per costituire la MMC insieme al Pelaggi - con "*Mike l'americano*": costui, in forza delle proprie conoscenze in campo commerciale, era quello che poteva consentire al gruppo di trovare aziende con cui lavorare fittiziamente. E tale circostanza trovava specifico riscontro nelle conversazioni sopra citate relative all'"affare Telecom".

Sulla scorta pertanto di tutte le suesposte argomentazioni va confermata la pronuncia affermativa di responsabilità a carico del Salwach di cui all'impugnata sentenza.

Quanto alle ulteriori questioni proposte sub **punto 2)** sopra riassunto, osserva la Corte, sulla scorta di costante giurisprudenza della SC, che l'effetto estintivo di cui agli artt. 444, 445 c.p.p. - che effettivamente comporta l'esclusione degli effetti penali anche ai fini della recidiva - non opera per la stessa fin tanto che non vi stia stato un formale provvedimento di declaratoria di intervenuta estinzione¹⁹²⁴, che nel caso di specie non risulta essere ad oggi ancora intervenuto con riferimento

¹⁹²² Cfr. SMS nr. 5, delle ore 16:27:27 del 08/04/2010 (RIT 635/2010), da Pezzatti a Salwach: "*Controlla la posta elettronica. Ho bisogno di un pagamento fatto oggi. Ci sono 2 swifts in arrivo. Data di valuta lunedì. Thx*"

¹⁹²³ cfr interrogatori Giglio del 14 aprile 2015 e del 4 settembre 2015

¹⁹²⁴ Sez. 6, n. 6673 del 29/01/2016 - dep. 18/02/2016, Mandri, Rv. 26611901; Sez. 3, n. 7067 del 12/12/2012 - dep. 13/02/2013, Micillo, Rv. 25474201

alla sentenza di applicazione pena iscritta sul certificato penale del Salwach. Conseguentemente il giudice di prime cure teneva doverosamente conto della aggravante in questione.

Venendo infine al trattamento sanzionatorio , si rileva come l'imputato non abbia addotto alcun elemento positivo che possa efficacemente giustificare la concessione delle attenuanti generiche, laddove, lungi dal risultare marginale, il di lui apporto al sistema frodatario in contestazione appariva di fondamentale importanza : era il Salwach a dirigere la società che costituiva il fulcro delle triangolazioni internazionali tramite le quali si lucrava l'indebito rimborso e l'evasione IVA, e sempre Salwach faceva da tramite per l'aggancio di sempre nuove e diverse imprese straniere idonee a perpetuare ed ampliare il meccanismo fraudolento in esame. Né l'imputato evidenziava alcun genere di resipiscenza o di intento riparativo rispetto alle proprie condotte, mantenendosi silente ed estraneo al procedimento.

La sanzione, come computata dal gup, appare assolutamente congrua, poiché quantificata in misura prossima al minimo edittale nonostante l'entità rilevante del danno cagionato e la durata nel tempo delle condotte; l'aumento operato per la recidiva risulta rispondente ai limiti fissati dalla legge. Conseguentemente la sentenza impugnata va integralmente confermata, con condanna del Salwach al pagamento delle spese processuali del grado , oltre che- in solido con gli altri imputati- al pagamento delle spese di patrocinio in appello a favore della costituita p.c. Agenzia delle Entrate, liquidate come in dispositivo _

51. SARCONE NICOLINO

Sarcone Nicolino è stato condannato alla pena di quindici anni di reclusione per avere, in estrema sintesi: fatto parte, in qualità di capo, dell'associazione di tipo mafioso contestata nell'imputazione (**capo 1**); in concorso con Silipo Antonio, costretto Badalamenti Natale a ridurre un debito contratto con Bonifazio Domenico, con l'aggravante della presenza di più persone, anche appartenenti ad associazione mafiosa e con l'ulteriore aggravante di cui all'art. 7 della legge n. 203/1991 (**capo 10**); in concorso con Lomonaco Francesco, separatamente giudicato, perpetrato un delitto di estorsione ai danni di Di Via Francesco e Rossi Antonella, costringendoli a pagare un debito del Di Via, con l'aggravante della presenza di più persone, anche appartenenti ad associazione mafiosa (**capo 20**); in concorso con Silipo Antonio, tentato di costringere Caccia Luigi a restituire un prestito usurario, con l'aggravante dell'appartenenza ad associazione mafiosa e con l'ulteriore aggravante di cui all'art. 7 della legge n. 203/1991(**capo 50**); in concorso con Mancuso Vincenzo, Cipresso Antonio e Bino Cosimo, separatamente giudicati, tentato di costringere Marchi Guido e Mincone Federica a restituire un prestito usurario aggravato ex art. 644 commi 1, 3, 4 nn. 3-4 c.p., con l'aggravante della presenza di più persone, tra cui appartenenti ad associazione mafiosa (**capo 56**); tentato, in violazione dell'art. 610 c.p., di costringere Mincone Federica a ritirare la denuncia relativa all'estorsione contestata al capo precedente (**capo 57**); in concorso con Silipo Antonio, Frizzale Antonio, e, separatamente giudicati, Silipo Luigi, Blasco Gaetano e Tostoni Michele, costretto Menozzi Dimitri a sottoscrivere n. 20 cambiali per complessivi 10.000,00 euro a favore di Frizzale Antonio e Tostoni Michele, in pagamento di un presunto credito di costoro verso il Menozzi, con l'aggravante di avere agito in più persone, anche appartenenti ad associazione mafiosa, e con l'ulteriore aggravante di cui all'art. 7 della legge n. 203/1991(**capo 59**); in concorso con Silipo Antonio, costretto Melchiorri Renzo a pagare la somma di € 25.000,00 in adempimento di un credito di Gibertini Gino, con l'aggravante dell'appartenenza ad associazione mafiosa e con l'ulteriore aggravante di cui all'art. 7 della legge n. 203/1991(**capo 65**); in concorso con Gibertini Marco, Silipo Antonio, Ferraro Vincenzo, Calesse Mario e, separatamente giudicato, Salsi Mirco, tentato di costringere Gelmi Maria Rosa ad estinguere un presunto debito verso Salsi Mirco, con l'aggravante di avere agito in più persone, anche appartenenti ad associazione mafiosa, e con l'ulteriore aggravante di cui all'art. 7 della legge n. 203/1991(**capo 66**); in concorso con Silipo Antonio e Ferraro Vincenzo, tentato di costringere Salsi Mirco a consegnare la somma di € 50.000,00 a titolo di compenso per l'azione estorsiva contestata al capo precedente, con l'aggravante di avere agito in più persone, anche appartenenti ad associazione mafiosa, e con l'ulteriore aggravante di cui all'art. 7 della legge n. 203/1991(**capo 67**); in concorso con Silipo

Antonio, emesso le fatture n. 3/2012 e 4/2012 da parte della Silipo s.r.l. nei confronti della società Reggiana Gourmet s.r.l. per giustificare la consegna complessiva della somma di € 303.784,05 versata da Salsi Mirco a titolo di compenso per il recupero del credito da questi vantato nei confronti di Gelmi Maria Rosa, quindi per operazioni soggettivamente ed oggettivamente inesistenti, al fine di consentire a terzi l'evasione dell'imposta sul reddito e sul valore aggiunto, con l'aggravante di cui all'art. 7 della legge n. 203/1991(**capo 68**); in concorso con Silipo Antonio, Gibertini Marco, Mormile Vittorio e, separatamente giudicati, Silipo Luigi, Costi Omar, Cannizzo Mario, costretto, mediante violenza e minaccia, Cesarini Andrea a consegnare a Costi Omar, a fronte di un presunto debito verso quest'ultimo pari a 1.300.000,00 euro, la somma di € 230.000,00 in contanti, oltre ad assegni per un importo di € 600.000,00 e ad una Lamborghini Gallardo, con l'aggravante della presenza di più di cinque persone, anche appartenenti ad una associazione mafiosa, ed ulteriormente aggravato ai sensi dell'art. 7 della legge n. 203/1991(**capo 70**); in concorso con Gibertini Marco, Silipo Antonio e, separatamente giudicato, Debbi Giuliano, tentato di costringere Grassi Mauro, con violenza e minaccia, al pagamento della somma di € 200.000,00 a favore di Debbi Giuliano, estorsione pluriaggravata dalla presenza di più persone, tra le quali anche appartenenti ad un'associazione di stampo mafioso, ulteriormente aggravata ai sensi dell'art. 7 della legge 203/1991(**capo 74**).

Il Sarcone è stato invece assolto, oltre che dal **capo 19**), anche dai delitti contestati ai **capi 83 e 84**, relativi, rispettivamente, al concorso nel reimpiego di danaro proveniente dall'associazione mafiosa dei Grande Aracri di Cutro (c.d. affare Sorbolo) ed al concorso nell'estorsione perpetrata ai danni di Falbo Francesco.

L'assoluzione dai capi 83 e 84 è stata oggetto di appello da parte della Procura della Repubblica di Bologna, ma all'udienza del 09/06/2017 il Procuratore Generale ha chiesto la conferma della pronuncia assolutoria.

Il giudice di primo grado, riconosciuta la recidiva reiterata contestata in ragione della pluralità e gravità dei precedenti, ha determinato la pena base per il più grave delitto sub 1) in anni 16 di reclusione, aumentata ex art. 63 co. 4 c.p. per la recidiva di mesi 9 di reclusione, aumentata ex art. 81 cpv c.p.: mesi 8 di reclusione (**capo 10**), mesi 4 di reclusione (**capo 20**), mesi 6 di reclusione (**capi 50 e 56** ciascuno), mesi 8 di reclusione (**capi 59 e 65** ciascuno), mesi 6 di reclusione (**capi 66 e 67** ciascuno), mesi 3 di reclusione (**capo 68**), mesi 8 di reclusione (**capo 70**), mesi 6 di reclusione (**capo 74**), giungendosi alla pena complessiva di anni 22 e mesi 6 di reclusione, ridotta di un terzo per il rito¹⁹²⁵.

¹⁹²⁵ Manca la determinazione dell'aumento di pena a titolo di continuazione per il capo 57), delitto per il quale l'imputato è stato ritenuto responsabile sia in dispositivo che in motivazione.

Per la ricostruzione dei fatti, come operata dal gup, si richiamano le corpose argomentazioni della sentenza appellata, di seguito brevemente sintetizzate:

1. – Sul reato di associazione di tipo mafioso contestato al capo 1)

Il primo giudice, dopo aver ricordato che il Sarcone è stato ritenuto responsabile di dodici delitti-scopo, per lo più di matrice estorsiva, frequentemente commessi con l'ausilio del sottordinato Silipo Antonio, con assunzione da parte del Sarcone di un ruolo strategico e di supremazia, ha elencato gli elementi che lo hanno condotto a ritenere l'imputato partecipe, con il ruolo di capo, dell'associazione di tipo mafioso contestata al capo 1).

Si rimanda pertanto alla lettura delle pagine 1244-1248 della sentenza appellata.

In estrema sintesi, il GUP ha ricordato come l'imputato risulti già condannato, all'esito della inchiesta denominata *Edilpiovra*¹⁹²⁶, per il delitto di associazione di stampo mafioso e la sua azione sia ripresa anche negli anni successivi, con contatti frequenti con altri soggetti posti al vertice della 'ndrina emiliana (Villirillo Romolo, Gualtieri Antonio, Lamanna Francesco, Diletto Alfonso).

Rilevato come il Sarcone, proprio in forza del suo riconosciuto ruolo apicale, sia stato spesso chiamato a dirimere contrasti insorti sia in seno al sodalizio (si richiama l'affare Sorbolo) sia nella vita privata dei sodali (ad esempio nella crisi coniugale di Silipo Antonio), il GUP ha ascritto all'imputato anche un'abile strategia di penetrazione all'interno delle istituzioni, attraverso la precipua opera di Paolini Alfonso.

Infine il GUP ha richiamato l'apporto offerto dai collaboratori di giustizia Cortese Angelo Salvatore, Marino Vincenzo, Loconsolo Saverio e D'Amato Alessandro.

2. - Sull'estorsione pluriaggravata contestata al capo 10)

Per l'esposizione della vicenda si rimanda alle pagine 202-216 della sentenza appellata. In estrema sintesi, il primo giudice ha accertato, attraverso le risultanze delle intercettazioni telefoniche e le dichiarazioni dei protagonisti della vicenda, che il Bonifazio aveva maturato un credito verso il Badalamenti di circa € 150.000,00 per prestazioni di autotrasporto. A parziale estinzione del debito il Badalamenti aveva consegnato al Bonifazio un assegno di € 24.000,00 e, tra la fine del 2011 e l'inizio del 2012, due dei suoi camion, per un valore complessivo stimato in € 25.000,00. Nel marzo successivo, le intercettazioni telefoniche portavano a scoprire l'intervento di Sarcone nel rapporto obbligatorio che legava i due autotrasportatori. Il 13/03/2012 verso le 11,45 il Sarcone incontrava nel proprio ufficio di Pieve Modolena il Bonifazio Domenico. Un quarto d'ora dopo Sarcone chiamava Silipo Antonio chiedendogli di vederlo. L'incontro tra Sarcone e Silipo avveniva nel pomeriggio dello stesso giorno, verso le ore 16,30. In presenza del Sarcone, Silipo telefonava a Badalamenti Natale invitandolo ad un incontro per discutere del suo debito verso il

¹⁹²⁶ Ancorché, all'epoca di redazione della sentenza appellata, in via non definitiva.

Bonifazio. Badalamenti si recava quindi da Sarcone lo stesso giorno 13/03/2012 e l'incontro fra i quattro si svolse la sera stessa, fra le 20 e le 21. Dopo appena due giorni Badalamenti riprendeva i pagamenti. La telefonata intercettata il 15/03/2012, infatti, attesta che Badalamenti informava Silipo di avere ricevuto dal Bonifazio le coordinate bancarie e che avrebbe iniziato a pagare *pian pianino* già dalla fine del mese in corso. Subito dopo il Silipo chiamava il *fratello Nicola* [Sarcone] informandolo che "*tutto apposto grazie a Dio*".

Il primo giudice ha quindi ritenuto di segnalare la vicenda dell'incendio dei nove autoarticolati del Bonifazio, avvenuto otto mesi dopo i fatti di marzo, posto che le direttrici investigative furono orientate, da una parte, verso Giglio Giuseppe, dall'altra proprio verso Sarcone, comparso sulla scena dopo l'incendio¹⁹²⁷.

3. - Sull'estorsione pluriaggravata contestata al capo 20)

Sarcone Nicolino è stato condannato per il delitto di estorsione, mentre è stato assolto dall'imputazione di usura aggravata contestata nel medesimo capo d'imputazione nonché dalla contestata aggravante di cui all'art. 7 della legge n. 203/1991.

Per l'esposizione della vicenda si rimanda alle pagine 266-273 della sentenza appellata. In estrema sintesi, il primo giudice ha accertato che a seguito dell'attività intercettiva gli inquirenti constatavano già in data 08/06/2009 che il Sarcone sollecitava Di Via Francesco – un imbianchino indebitatosi col gioco d'azzardo – a saldare un debito e il Di Via prometteva di pagare non appena ricevuto un assegno. Analoghe telefonate venivano intercettate nelle settimane successive fino a quando, il giorno 25/09/2009, il Sarcone prendeva a chiamare al telefono anche Rossi Antonella, convivente del Di Via, prima limitandosi a chiederle di passargli il Di Via, poi cominciando a pretendere anche dalla Rossi il pagamento del debito del compagno. La situazione degenerava nell'ottobre successivo quando il Sarcone minacciava il Di Via di spaccargli la faccia, apostrofandolo con l'epiteto di "*uomo di merda*". Con l'ausilio di Lomonaco Francesco, Sarcone si rivolgeva anche ai famigliari, minacciando la Rossi di rivolgersi ai genitori della donna per l'adempimento del debito e costringendola ad impegnarsi a pagare i debiti del convivente. Nel pomeriggio del 09/03/2010 Sarcone chiamava la Rossi esternando una pesante minaccia rivolta al convivente (*devo farlo impiccare?*). In una conversazione captata la mattina del 12/4/2010, quando Sarcone Nicolino, in macchina con uno sconosciuto, si lamentava perché Di Via non saldava il debito e non rispondeva al telefono, lo sconosciuto affermava che "*al 20% ogni volta non potrà mai farcela*"¹⁹²⁸.

4. - Sull'estorsione pluriaggravata contestata al capo 50)

¹⁹²⁷ Cfr. sentenza appellata, pp. 210- 215.

¹⁹²⁸ Ambientale 695 intercettata alle 11.46 del 12/4/2010 sull'autovettura BMW targata BW532RV in uso a SARCONE Nicolino.

Per l'esposizione della vicenda si rimanda alle pagine 301-304 della sentenza appellata. In estrema sintesi, il primo giudice ha accertato che, a seguito dell'attività intercettiva, gli inquirenti constatavano che Silipo Antonio pretendeva del denaro da Caccia Luigi a titolo di restituzione di un prestito originariamente pari ad € 1.100,00 e ben presto divenuto di € 1.700,00. Silipo aveva quindi incaricato il Sarcone del recupero e questi aveva convocato nel proprio ufficio il debitore. L'incontro tra Sarcone e Caccia era osservato dai Carabinieri della Stazione di Neviano degli Arduini il giorno 08/05/2012 i quali udivano Sarcone dire al Caccia: *"io da adesso in avanti non ci posso fare più nulla, quindi stai attento"*. Il pomeriggio dello stesso giorno Sarcone chiamava Silipo informandolo dell'esito dell'incontro (*mi ha detto che entro un mese risolve tutto*). Silipo si lamentava con Sarcone (*gli dovevi dire, siamo una famiglia! Gli dovevi dire*)

5. – Sull'estorsione pluriaggravata contestata al capo 56)

Per l'esposizione della vicenda si rimanda alle pagine 308-313 della sentenza appellata. In estrema sintesi, il primo giudice ha accertato, sulla scorta della denuncia sporta dalla Mincone, nonché delle dichiarazioni di alcuni testimoni e delle intercettazioni telefoniche raccolte dagli inquirenti, che Sarcone, nel febbraio/marzo 2011, ebbe a concedere al Marchi e alla Mincone un prestito di euro 5.000,00 consegnati in contanti dall'imputato presso il casello autostradale di Modena Nord. A fronte del prestito la coppia gli aveva consegnato in un primo tempo due assegni da euro 3.500,00 ciascuno. Poiché gli assegni non avevano potuto essere onorati la coppia aveva consegnato al Sarcone la somma di euro 2.000,00 in contanti - somma che rappresenta l'interesse - ed inoltre un assegno di euro 5.000,00 emesso da Mancuso Vincenzo senza l'indicazione del beneficiario e post datato al 21/07/2011. Dubitando il Sarcone della copertura dell'assegno la Mincone gli aveva consegnato la propria autovettura Range Rover autorizzandolo a venderla e a soddisfarsi sul prezzo ricavato. Sennonché, avendo il Sarcone insinuato che la vettura avesse un danno rilevante, la Marchi intimava all'imputato di restituirle il veicolo pena la presentazione di una denuncia. Sarcone però minacciava la Marchi dicendole che non aveva paura di lei e che se avesse voluto indietro la vettura avrebbe dovuto consegnargli la somma di € 6.500,00. La donna fingeva di stare al gioco e presentava denuncia ai Carabinieri, i quali il giorno stesso arrestavano due persone incaricate dal Sarcone di riconsegnare l'auto soltanto previa corresponsione del denaro.

6. – Sulla tentata violenza privata contestata al capo 57)

Per l'esposizione completa della vicenda si rimanda alle pagine 308-313 della sentenza appellata. In sintesi, Sarcone Nicolino tentava di costringere, Mincone Federica a ritrattare la denuncia con la quale la stessa aveva portato a conoscenza dei Carabinieri i fatti di usura e tentata estorsione contestati al Sarcone nel capo precedente, inviandole un sms del seguente tenore:

“vedi di ritirare la denuncia e fai tornare a casa quei padri di famiglia. Torna con la tua testa e ragiona che con tutto il torto marcio che hai ti sei presa il lusso di denunciare. Brava. Ma sai anche che in carcere non si muore vero? Ti prego vai a dire che eri depressa nervosa e hai fatto la denuncia. Che poi perché l’hai fatto?”.

Per mera svista, il primo giudice, pur avendo dichiarato la colpevolezza del Sarcone, non disponeva alcun aumento di pena a titolo di continuazione sul più grave reato associativo contestato al capo 1).

7. - Sull'estorsione pluriaggravata contestata al capo 59)

Per l'esposizione della vicenda si rimanda alle pagine 313-336 della sentenza appellata ed alla sintesi del fatto esposta nella trattazione relativa al coimputato Frizzale Antonio.

8. - Sull'estorsione pluriaggravata contestata al capo 65)

Per l'esposizione della vicenda si rimanda alle pagine 336-344 della sentenza appellata. In estrema sintesi, il primo giudice ha accertato che Gibertini Gino, titolare della F.lli Gibertini s.p.a., vantava un credito di 51.000,00 euro nei confronti di Melchiorri Renzo per la fornitura di carburante. Non essendo riuscito ad ottenere l'adempimento nemmeno attivando le procedure legali, il Gibertini si era rivolto al Silipo il quale, al fine di presentarsi come legittimo creditore, si avvaleva di una scrittura privata simulata di cessione del credito al prezzo di euro 5.000,00, e costringeva con minacce il Melchiorri a consegnargli un assegno di € 5.000,00 e n. 20 cambiali da euro 1.000,00 ciascuna. Nella vicenda si inseriva anche l'apporto di Sarcone Nicolino, che il primo giudice ha ritenuto essere un consolidato partecipante del Silipo in svariate estorsioni, con un ruolo direttivo a fronte della maggiore esposizione ed operatività del Silipo.

9. - Sui delitti di tentata estorsione pluriaggravata e di emissione di fatture per operazioni inesistenti contestati ai capi 66), 67), 68)

Per una esposizione più completa della vicenda si rimanda alle pagine 344-380 della sentenza appellata nonché alla sintesi dei fatti più rilevanti esposta nella trattazione della posizione del coimputato Calesse Mario.

10. - Sull'estorsione pluriaggravata in concorso contestata al capo 70)

Per una esposizione più completa della vicenda si rimanda alle pagine 387-417 della sentenza appellata e alla sintesi del fatto contenuta nella trattazione relativa alla posizione del coimputato Mormile Vittorio.

11. - Sulla tentata estorsione pluriaggravata contestata al capo 74)

Per una esposizione più completa della vicenda si rimanda alle pagine 417-428 della sentenza appellata e alla sintesi dei fatti rilevanti già esposta nella trattazione relativa alla posizione del correo Gibertini Marco.

1.1. – I motivi d'appello .

a.- Capo 1

- L'appellante eccepisce preliminarmente l'**incompetenza territoriale** del Tribunale di Bologna a favore del Tribunale di Catanzaro. Non sarebbe stata raggiunta la prova dell'esistenza di un'autonoma struttura emiliana. Ogni decisione rilevante doveva essere assunta a Cutro, luogo in cui avrebbe sede la base dove si svolgevano le attività di programmazione, ideazione e direzione delle attività criminose e luogo dove si decidevano le nuove affiliazioni.

- Ancora più radicalmente, l'appellante sostiene la tesi che l'**associazione mafiosa**, così come contestata, **non sussista** per mancanza dei presupposti della forza di intimidazione – come si desume dalla circostanza che risulterebbero commesse estorsioni ed incendi anche nei confronti degli stessi associati – e della condizione di assoggettamento e di omertà.

- In definitiva, mancherebbe qualunque prova relativa alla costituzione di **una nuova associazione** diversa rispetto a quella accertata nel procedimento *Edilpiovra*.

L'appellante ha quindi chiesto l'assoluzione dal delitto sub capo 1) ai sensi del primo o del secondo comma dell'art. 530 c.p.p. e, in subordine, la riqualificazione del fatto ai sensi del comma 1 dell'art. 416 bis c.p. L'appellante ha allegato sul punto specifico della propria responsabilità i seguenti motivi:

1) il primo giudice, nel pronunciare condanna per il reato associativo, avrebbe seguito un ragionamento di tipo circolare: il ruolo di capo promotore sarebbe stato desunto dall'attribuzione di numerosi delitti scopo. E poiché il Sarcone era al vertice dell'associazione non poteva non sapere, e non poteva non volere, la commissione dei reati scopo;

2) sarebbe apodittico l'assunto dell'attualità del rapporto tra il Sarcone e Grande Aracri Nicolino. Le dichiarazioni dei collaboratori di giustizia si riferirebbero a periodi remoti; ed anzi, la lettera che, dal carcere, Villirillo Romolo spedì al Sarcone per il tramite del nipote Villirillo Giuseppe, confermerebbe piuttosto che i rapporti tra Sarcone e Grande Aracri Nicolino non erano attuali. Non si spiegherebbe altrimenti la necessità di sapere quale fosse la posizione di Sarcone sulla rottura dei rapporti tra Villirillo e Nicolino Grande Aracri;

3) le indagini Cane Rosso, Grande Drago, Scacco Matto e Pandora non avrebbero mai lambito la persona del Sarcone mentre l'indagine Edilpiovra avrebbe affermato il ruolo di mero partecipe del Sarcone alla consorterìa¹⁹²⁹;

4) il primo giudice avrebbe completamente ignorato il contenuto della memoria difensiva in data 29/02/2016 nella quale, tra l'altro, si affermava la liceità del commercio con la Germania

¹⁹²⁹ In realtà la sentenza del Tribunale di Reggio Emilia in data 25/01/2013, confermata con sentenza di questa Corte d'appello in data 26/03/2015, attribuisce al Sarcone il ruolo di organizzatore dell'attività illecita.

gestito dal Sarcone;

5) a riguardo dei *summit* di mafia il Sarcone avrebbe partecipato soltanto a sette dei 28 incontri menzionati dagli inquirenti, in maggioranza avvenuti presso ristoranti e bar, quindi non soggetti a captazioni ambientali, il contenuto dei quali poteva essere, pertanto, soltanto supposto¹⁹³⁰;

6) Sarcone non è tra i soggetti che fecero visita a Grande Aracri Nicolino quando era ricoverato al Policlinico Gemelli, né si rinvennero in atti messaggi di saluto inoltrati dal Sarcone a chi fece visita al Grande Aracri Nicolino;

7) a riguardo dell'affare Sorbolo l'appellante osserva di essere stato assolto per non aver commesso il fatto. Sarebbe ingenuo immaginare che un capo possa avere rinunciato ad un affare che avrebbe prodotto ricavi ingenti. Inoltre, il ruolo di mediatore svolto dal Sarcone non avrebbe sortito alcun effetto positivo, confermandosi l'assenza di potenza;

8) la frase pronunciata nel contesto della crisi familiare del Silipo Antonio, con la quale Sarcone si rammarica del fatto che il figlio di Silipo non gli avesse parlato a riguardo dei soprusi ricevuti dal padre (*quando lui sapeva che il padre è con me*) sarebbe indicativa di un rapporto meramente paritario tra i due: Sarcone non sarebbe in alcun modo capo del Silipo;

9) sarebbe espressione di carenza di terzietà l'aver il primo giudice ritenuto minato il potere delle istituzioni per il solo fatto che un poliziotto della Questura di Reggio Emilia abbia fornito al Sarcone, attraverso la consultazione di banche dati, notizie sulle indagini che su di lui incombevano;

10) quanto agli interventi sui media essi non avrebbero provocato altro che la peggiore opinione possibile sulla sua persona.

In definitiva, Sarcone potrebbe essere ritenuto, al più, un sodale di fila, giammai un capo. In realtà, anche volendo ritenere sussistente l'associazione, nessun ruolo, nemmeno di partecipe potrebbe essere ascritto al Sarcone, avendo egli agito sempre nel proprio esclusivo interesse.

La vicenda dell'estorsione perpetrata nei confronti del Badalamenti sarebbe esemplare. Se il Sarcone fosse stato il capo o un partecipe di livello della cellula emiliana nessuno avrebbe potuto danneggiare, incendiando i numerosi autoarticolati del Bonifazio, un soggetto che doveva ritenersi sotto la sua protezione.

b.- Capo 10

L'appellante osserva innanzitutto che la dazione dei 24.000,00 euro al Bonifazio, e la cessione a quest'ultimo degli automezzi a titolo di *datio in solutum*, intervenne prima del coinvolgimento del Sarcone, sulla scorta di un precedente accordo legittimamente intercorso tra il creditore Bonifazio e il debitore Badalamenti. Quando il Silipo e il Sarcone si intromisero nella

¹⁹³⁰ Si è trattato di una precisa scelta di parlare solo nei bar, stante il pericolo delle intercettazioni all'interno delle abitazioni, come si evince dall'intercettazione ambientale relativa al colloqui tra Gibertini e Salsi del 20/10/2012, Rit 174/2012, p 391 della sentenza appellata.

vicenda, il debito residuo sarebbe stato di soli 100.000,00 euro, somma che il Badalamenti, dopo l'incontro del 13/03/2012, si obbligò ad estinguere con versamenti mensili di € 1.500,00 a mezzo di bonifici bancari.

- 1) Pertanto, stante l'esistenza di un credito legittimo, l'appellante insiste nel riproporre in questa sede, ancorchè in via subordinata, la richiesta di **derubricazione del reato nel delitto di esercizio arbitrario delle proprie ragioni od in quello di violenza privata**, non potendo ritenere che l'intervento dell'imputato sia stato esorbitante rispetto al fine di recupero di somme di denaro sulla base di un preteso diritto.
- 2) Mancherebbe comunque la prova della sussistenza dei presupposti del delitto di estorsione, a partire dal *metus*. Infatti, l'incontro del 13/03/2012, nel quale sarebbe stata posta in essere la violenza, non fu sottoposto ad intercettazione ambientale. La ricostruzione operata dal primo giudice sarebbe viziata dal preconconcetto che vede nel Sarcone un autorevole esponente dell'associazione mafiosa.
- 3) Mancherebbe poi il presupposto dell'**ingiusto profitto**. Il Sarcone non avrebbe guadagnato nulla con la sua ingerenza nel rapporto tra il Bonifazio ed il Badalamenti.
- 4) L'appellante contesta infine anche la ritenuta sussistenza dell'aggravante di cui all'art. 7 della legge 203/1991.

c.- Capo 20

In appello si osserva preliminarmente che: 1) il Sarcone è stato assolto dal reato di usura contestato nel medesimo capo; 2) è stata esclusa l'aggravante di cui all'art. 7 legge 203/1991; 3) è pacifica la sussistenza di una ragione di credito del Sarcone nei confronti del Di Via.

La pretesa creditoria del Sarcone sarebbe, pertanto, del tutto legittima.

L'illegittimità della pretesa sarebbe stata affermata dal primo giudice soltanto con riguardo alla richiesta formulata alla compagna del Di Via, Rossi Antonella, richiesta che sarebbe però intervenuta soltanto dal momento in cui la donna si era impegnata ad estinguere il debito del compagno, anche in considerazione del fatto che gli assegni consegnati a garanzia erano della stessa Rossi. Il primo giudice avrebbe ravvisato l'ingiustizia del profitto soltanto nell'indebita richiesta alla compagna del Di Via. Sennonchè **mancherebbe proprio l'ingiustizia del profitto** posto che la minaccia contro la Rossi sarebbe stata successiva all'assunzione dell'obbligo di adempiere il debito del proprio convivente.

L'imputato chiede pertanto l'assoluzione o, in subordine, la derubricazione nel reato di esercizio arbitrario delle proprie ragioni od in quello di violenza privata.

d.- Capo 50

L'appellante rileva che mancherebbe la prova di un incarico al Sarcone da parte del Silipo

per il recupero del credito di quest'ultimo. Lo stupore del Silipo nel momento in cui Sarcone lo informava che la mattina del 08/05/2012 aveva incontrato il Caccia sembrerebbe escludere la volontà del primo di coinvolgere il Sarcone medesimo nel tentativo di estorsione.

In ogni caso la frase pronunciata dal Silipo (*gli dovevi dire ... siamo una famiglia!... Gli dovevi dire*) dovrebbe indurre ad escludere tanto la circostanza che l'atteggiamento del Sarcone sia stato di natura mafiosa, quanto la sussistenza del *metus* in capo al Caccia, il quale rispose a Sarcone che non aveva i soldi e che comunque avrebbe fatto il possibile per impegnarsi a trovarli.

Sarcone non avrebbe posto in essere alcuna minaccia. Nessuno avrebbe sentito parlare di interessi usurari o di interventi in nome e per conto di una associazione mafiosa. Egli si sarebbe limitato a strappare soltanto una promessa di adempimento, da parte del Caccia, alle legittime pretese del Silipo di vedere soddisfatto il proprio credito.

In definitiva, mancherebbe la prova: 1) della dazione di denaro ad interessi usurari; 2) di un'attività di intimidazione; 3) di un riferimento all'associazione mafiosa, salvo non voler riconoscere la minaccia estorsiva nel solo fatto di essere Sarcone, circostanza da escludersi anche alla luce del fatto che il GUP ha assolto il Sarcone dai delitti contestati ai capi 83 e 84 osservando che il ruolo apicale occupato nella cosca non possa essere evidenza di reità o assurgere per ciò solo a prova certa di partecipazione alle pregresse condotte.

L'appellante concludeva pertanto chiedendo l'assoluzione ai sensi del primo o del secondo comma dell'art. 530 c.p. In subordine chiede la riqualificazione del fatto ai sensi dell'art. 393 c.p. o, in subordine, dell'art. 610 c.p. Nel primo caso l'appellante chiede una pronuncia di non doversi procedere per mancanza di querela.

e. – Capo 56

L'imputato lamenta in appello che il primo giudice abbia ricostruito malamente la vicenda. In sintesi, secondo l'appellante, il Gup avrebbe mancato innanzitutto di considerare che la Mincone denunciò ai Carabinieri di essere debitrice del Sarcone non della somma di 5.000.00 euro, bensì di "circa" 5.000,00 euro. Il primo giudice avrebbe poi soltanto inferito la circostanza che il Sarcone avesse ricevuto dal Marchi un assegno di € 5.000,00 spendendolo o consegnandolo al suo cliente Di Via Francesco, o comunque ad un altro soggetto da lui conosciuto, Coriani Mauro, che lo portava all'incasso.

In realtà le indagini avrebbero mostrato una realtà assai più complessa. L'assunto del primo giudice che il titolo sia stato incassato da una persona appartenente ad un ambiente contiguo al Sarcone sarebbe infondato. Il Sarcone non avrebbe posto all'incasso alcun assegno entro la fine del mese di luglio 2011. Inoltre, il Coriani ha riferito di aver ricevuto il titolo dal Di Via nel settembre

2011, periodo in cui i rapporti tra il Sarcone e il Di Via si erano da tempo largamente deteriorati ed interrotti nel 2010.

La stessa Mincone, sentita dai Carabinieri il giorno 12/08/2011, ha dichiarato di aver spontaneamente consegnato l'automobile al Sarcone a titolo di *datio in solutum*, salvo poi decidere successivamente di non vendere più il veicolo e chiedere la restituzione del veicolo.

Mancherebbero pertanto le prove per dichiarare sussistenti sia il delitto di usura sia quello di tentata estorsione.

In subordine l'appellante chiede la riqualificazione del fatto nel delitto di cui all'art. 393 c.p.

f.- Capo 57

L'imputato ha proposto appello chiedendo l'assoluzione e limitandosi a dedurre che la vicenda – soprattutto il furbesco ribaltamento della realtà operato dalla Mincone attraverso la denuncia - ridimensionerebbe la statura del Sarcone all'interno dell'associazione. Egli, infatti, non sarebbe riuscito ad intimorire nemmeno una giovane donna emiliana.

g.- Capo 59

In appello si osserva innanzitutto che il Menozzi non si trovava in uno stato di soggezione rispetto agli imputati, con i quali sussisteva invece un rapporto paritario.

In secondo luogo la ricostruzione operata dal giudice di prime cure non sarebbe credibile in quanto non spiegherebbe il motivo per cui il Menozzi non avesse ceduto i suoi crediti direttamente ai propri creditori. L'appellante ritiene non chiariti i rapporti tra il Menozzi e il Bocconcino non essendo dato sapere se il primo fosse debitore del secondo o addirittura se non si fosse rivolto al Bocconcino chiedendogli a propria volta il recupero di propri crediti.

D'altra parte il Menozzi non avrebbe potuto ritenersi liberato dal debito per il solo fatto di aver ottenuto l'impegno del Bocconcino.

In definitiva, secondo l'appellante, potrebbe al più sussistere un'ipotesi di esercizio arbitrario poiché la pretesa del Frizzale e del Tostoni dovrebbe ritenersi legittima e il Sarcone sarebbe intervenuto soltanto per avvantaggiare i due creditori, senza lucrare alcun profitto.

La richiesta finale è pertanto quella di assoluzione ai sensi del primo o del secondo comma dell'art. 530 c.p.p. e, in subordine, di riqualificazione del fatto ai sensi dell'art. 393 c.p. o dell'art. 610 c.p.

h. – Capo 65

L'appellante assume che non vi sarebbero motivi per escludere che il Silipo abbia effettivamente acquistato il credito del Gibertini. La vendita del credito a soli € 5.000,00 sarebbe giustificata dalla circostanza che in una procedura esecutiva contro il Melchiorri soltanto il credito di una banca aveva trovato soddisfacimento mentre un altro creditore fornitore di idrocarburi

sarebbe rimasto insoddisfatto. Conseguentemente il reato degraderebbe ad esercizio arbitrario delle proprie ragioni.

Il Sarcone in ogni caso non sarebbe colpevole essendosi limitato ad accompagnare il Silipo soltanto la prima giornata, nella quale, tuttavia, il Melchiorri mostrò di non essere affatto intimorito dalla presenza dell'imputato.

Mancherebbero in ogni caso elementi sufficienti per ritenere la sussistenza dell'aggravante di cui all'art. 7 legge 203/1991.

In definitiva, l'appellante chiede l'assoluzione ai sensi del primo o del secondo comma dell'art. 530 c.p.p, in subordine che il fatto sia riqualificato ai sensi dell'art. 393 c.p. o, in ulteriore subordine, ex art. 610 c.p.

Nel primo caso si chiede una pronuncia di improcedibilità per mancanza di querela.

i. – Capi 66, 67, 68

L'imputato sostiene di non aver commesso il fatto.

- 1) La regia occulta descritta dal primo giudice sarebbe frutto di un assioma. Gibertini presentò il Salsi al Sarcone soltanto in un secondo momento, dopo l'insoddisfazione per l'opera del Silipo, ragione per cui dovrebbe ritenersi che Sarcone, sino a quel momento, sarebbe stato estraneo all'operazione.
- 2) Il Salsi, come da lui stesso riferito, avrebbe rifiutato l'offerta del Sarcone di recuperare a propria volta il credito e non avrebbe avuto alcun timore nel respingere queste offerte, a differenza di quanto avvenuto nel rapporto col Silipo. Sarcone non ottenne alcun incarico dal Salsi nè pose in essere alcun comportamento tale da far pensare ad una sua regia sull'operazione.
- 3) La telefonata intercettata il 03/12/2012 sarebbe stata male interpretata dal primo giudice : il fatto che Silipo affermi di aver cercato invano il Sarcone già il giorno precedente - che era domenica e le banche erano chiuse- mostrerebbe che la ragione della chiamata del giorno dopo non era quella di informare il Sarcone del ricevimento del bonifico di 50.000,00.
- 4) La circostanza che il Gibertini avesse detto al Salsi che il Silipo aveva dovuto chiedere il consenso al Sarcone per accettare l'incarico di recupero del credito sarebbe frutto di una deduzione personale del Gibertini, la cui conoscenza del fenomeno 'ndranghetista non sarebbe affatto profonda (avendo peraltro egli stesso riferito al Salsi di essersi informato su internet).
- 5) Mancherebbe in ogni caso qualunque prova che i proventi dell'operazione siano stati percepiti dal Sarcone o da soggetti che agivano nel suo interesse mentre la circostanza

che egli, in quanto capo, non poteva non sapere rappresenterebbe un assunto destituito di qualunque fondamento logico.

- 6) Ad escludere il coinvolgimento del Sarcone viene inoltre invocato un punto del colloquio intercorso tra Gibertini e Silipo il 17/07/2012 nel quale il primo afferma: “*Se io e te facciamo un bel lavoro, da Salsi otteniamo molte situazioni veh! Te lo dico*”.
- 7) Infine l'appellante contesta la sussistenza dell'aggravante di cui all'art. 7 della legge 203/1991 ritenendo che la stessa, nella sua articolazione finalistica, sia incompatibile con il tentativo.

In definitiva, viene richiesta l'assoluzione ai sensi del primo o del secondo comma dell'art. 530 c.p.p. ed in subordine la riqualificazione del fatto ai sensi dell'art. 393 c.p. o, in ulteriore subordine, ex art. 610 c.p. Nel primo caso si chiede una pronuncia di improcedibilità per mancanza di querela.

l.- Capo 70

1) L'appellante sostiene che il suo coinvolgimento sarebbe rimasto soltanto a livello di ipotesi. Il primo giudice avrebbe fondato il giudizio di responsabilità soltanto sulla scorta di presunzioni. L'affermazione del Gibertini emersa a seguito dell'intercettazione ambientale 881 – per cui il Silipo aveva bisogno, per procedere alla riscossione del credito, dell'autorizzazione di Sarcone, il quale era il referente numero uno di Grande Aracri Nicolino – sarebbe soltanto frutto di una personale convinzione del Gibertini, che indicava nella rete *internet* la fonte della propria conoscenza.

2) Le telefonate intercorse tra Silipo e Sarcone il 10 e 11 dicembre 2012, ma anche le conversazioni tra Silipo e Castaldi, confermerebbero piuttosto che l'intera vicenda veniva gestita interamente dal Silipo.

3) Infine non emergerebbe in alcun punto della sentenza il concreto profitto che il Sarcone avrebbe ottenuto dalla vicenda.

L'appellante concludeva chiedendo l'assoluzione ai sensi del primo o del secondo comma dell'art. 530 c.p.p. o, in subordine, la riqualificazione del fatto ai sensi dell'art. 393 c.p. o, in ulteriore subordine, ai sensi dell'art. 610 c.p.

Nel primo caso l'appellante chiedeva una declaratoria di improcedibilità per mancanza di querela.

m.- Capo 74

L'appellante osserva innanzitutto come il Gip di Bologna, nell'ordinanza cautelare, avesse esclusa la sussistenza dell'aggravante di cui all'art. 7 della legge 203/1991 posto che dalla registrazione del colloquio del Grassi con Sarcone, Silipo e Gibertini non sarebbero rinvenibili né i

contrassegni dell'intimidazione mafiosa né l'inequivoca destinazione dell'introito all'organizzazione criminale o la moltiplicazione della consapevolezza della presenza della stessa.

L'appellante rileva poi che il Sarcone non partecipò all'intera durata dell'incontro ma intervenne insieme al Gibertini soltanto in un secondo momento. La cessione del credito del Debbi venne gestita da quest'ultimo soltanto con il Silipo e il Gibertini, come ha affermato lo stesso Debbi.

Il concorso del Sarcone nel delitto è stato ritenuto sussistente esclusivamente per via della sua partecipazione all'incontro.

La stessa persona offesa avrebbe confermato che nel corso dell'incontro non venne pronunciata alcuna minaccia ma soltanto spiegata la circostanza dell'intervenuta cessione del credito.

Inoltre fu il Grassi ad alzare la voce contro il Sarcone, mostrando così di non avere alcun timore di quest'ultimo.

L'unica minaccia venne pronunciata dal Silipo al solo fine di indurre il Grassi a partecipare all'incontro.

L'appellante chiedeva pertanto l'assoluzione ai sensi del primo o del comma dell'art. 530 c.p.p., o, in subordine, la riqualificazione del fatto ai sensi dell'art. 393 c.p. o dell'art. 610 c.p.

n. - Richieste residue dell'appellante

L'appellante concludeva allegando un quintuplici ordine di richieste:

1) Riqualificazione dei fatti ritenuti estorsioni nel delitto di cui all'art. 393 c.p. o 610 c.p. (nel caso di specie non sarebbero sussistenti né l'ingiusto profitto né l'altrui danno);

2) esclusioni delle aggravanti previste dall'art. 416 bis commi 4 e 6 (nel caso di specie mancherebbe la prova della costante disponibilità delle armi e della consapevolezza da parte del Sarcone del possesso di armi da parte degli associati; mancherebbe inoltre la prova del reinvestimento dei presunti proventi illeciti dell'organizzazione in attività economiche delle quali il sodalizio avrebbe inteso assumere il controllo);

3) esclusione dell'aggravante di cui all'art. 7 legge 203/1991 (nel caso di specie mancherebbe sia la prova che la finalità perseguita fosse quella di agevolare la presunta associazione, mirando in realtà gli imputati a perseguire guadagni personali, sia la prova dell'adozione del metodo mafioso in quanto sarebbero gli stessi creditori a cercare gli imputati, le richieste di denaro sarebbero dilazionate nel tempo, mancherebbe un reale stato di soggezione);

4) concessione delle attenuanti generiche prevalenti su tutte le aggravanti contestate. Il primo giudice avrebbe mancato di considerare la personalità degli imputati e le condizioni di vita familiare del Sarcone, compromesse dalla perdita della madre all'età di 14 anni e del padre all'età di

23 anni, nonché di vita sociale, caratterizzata da un contesto che offre più sbocchi negativi che positivi;

5) **riduzione della pena**, la cui eccessività caducherebbe gli effetti deflattivi del rito opzionato dall'imputato, cui andrebbe comunque riconosciuto il ruolo di mero partecipe dell'associazione, con conseguente riduzione della pena.

- **Impugnazione del P.M.** Si è già anticipato che il Sarcone è stato assolto, oltre che dal capo 19) anche dai delitti contestati ai capi 83 e 84, relativi, rispettivamente, al concorso nel reimpiego di danaro proveniente dall'associazione mafiosa dei Grande Aracri di Cutro (c.d. affare Sorbolo) ed al concorso nell'estorsione perpetrata ai danni di Falbo Francesco.

L'assoluzione dai capi 83 e 84 è stata oggetto di appello da parte della Procura della Repubblica di Bologna, ma all'udienza del 09/06/2017 il Procuratore Generale ha chiesto la conferma della pronuncia assolutoria.

2. – Motivi della decisione

a. - Capo 1

A riguardo dei motivi relativi alle questioni di inesistenza di una associazione autonoma operante in Emilia, distinta da quella di Cutro (con conseguente eccezione di incompetenza territoriale del giudice bolognese a favore del Tribunale di Catanzaro) si rinvia alle specifiche trattazioni contenute nella parte generale di questa sentenza; analogo richiamo ai capitoli iniziali sulla associazione va effettuato con riferimento alle censure relative alla inesistenza nel caso di specie della forza intimidatrice necessaria ad integrare un sodalizio mafioso, ed alle contestazioni in ordine alla novità e diversità del consorzio criminale descritto in Aemilia rispetto a quello già giudicato nel processo Edilpiovra.

Sulla partecipazione del Sarcone all'associazione indicata al capo 1), prima di affrontare gli specifici motivi di appello, si osserva innanzitutto quanto segue.

Sarcone Nicolino è stato condannato in via definitiva dal Tribunale di Reggio Emilia¹⁹³¹, all'esito dell'inchiesta denominata *Edilpiovra*, alla pena di anni otto e mesi otto di reclusione ed € 11.000,00 di multa, per tre delitti di estorsione, un tentativo di incendio dei locali del bar tabaccheria River di Reggio Emilia e, da ultimo, per avere, in concorso con Grande Aracri Antonio, Grande Aracri Francesco, Muto Marcello, Muto Ottavio e Niutta Vincenzo, svolto il **ruolo di organizzatore di un'associazione di stampo mafioso** (il cui capo è Grande Aracri Nicolino) attiva

¹⁹³¹ Cfr. sentenza Tribunale di Reggio Emilia 25 gennaio 2013 n. 104/2013 confermata dalla Corte d'appello di Bologna con sentenza 26 marzo 2015 n. 1284. La Corte di Cassazione ha dichiarato l'inammissibilità del ricorso con sentenza 29 settembre 2016 (udienza 21/06/2016) n. 40793.

in Reggio Emilia dal 2001 fino alla data dell'arresto avvenuto il 21/02/2003, associazione finalizzata a commettere, tra gli altri, estorsioni e false fatturazioni.

Il primo giudice, dopo aver elencato i delitti-fine accertati nel presente giudizio - 9 delitti di estorsione (capi 10, 50, 56, 59, 65, 66, 67, 70, 74) un delitto di usura (capo 20), un tentativo di violenza privata (capo 57), un delitto di falsa fatturazione (capo 68) - ha osservato come l'azione del Sarcone sia *“proseguita, senza soluzione di continuità, in frequente contatto con gli altri soggetti posti al ruolo verticistico della ‘ndrina emiliana”*¹⁹³².

Dalla scheda predisposta dai Carabinieri di Fiorenzuola d'Arda per la DDA di Bologna, si evince che il Sarcone risulta essere in contatto con Grande Aracri Nicolino, Lamanna Francesco, Gualtieri Antonio, Villirillo Romolo, Battaglia Pasquale, Martino Alfonso, Paolini Alfonso, Muto Antonio, Brescia Pasquale, Colacino Michele, Iaquina Giuseppe, Blasco Gaetano, Valerio Antonio, Cappa Salvatore, Diletto Alfonso, Candelieri Salvatore, Ruggiero Giuseppe, Abramo Giovanni (genero di Grande Aracri Nicolino), Colacino Antonio (cognato di Villirillo Romolo), Colacino Nicola (fratello di Michele), Villirillo Giuseppe (cugino di Romolo), Villirillo Antonio (fotografo, padre di Giuseppe e zio di Romolo), Villirillo Giuseppe (padre di Romolo), Strada Francesco, Mesiano Domenico, Giglio Giuseppe.

Si tratta di soggetti alcuni dei quali già condannati in via definitiva per il reato di associazione di stampo mafioso (Grande Aracri Nicolino, Lamanna Francesco), altri condannati per il reato associativo in questo stesso processo celebrato con il rito abbreviato (Lamanna Francesco, Gualtieri Antonio, Villirillo Romolo, Battaglia Pasquale, Martino Alfonso, Cappa Salvatore, Diletto Alfonso, Mesiano Domenico, Giglio Giuseppe, Colacino Michele), altri ancora imputati dello stesso reato associativo nel procedimento che si svolge nelle forme del rito ordinario davanti al Tribunale di Reggio Emilia (Paolini Alfonso, Brescia Pasquale, Iaquina Giuseppe, Blasco Gaetano, Valerio Antonio), altri ancora - Candelieri Salvatore residente ad Augsburg, in Baviera - ritenuti dalle Forze dell'Ordine personaggi di assoluto rilievo nel panorama criminale cutrese trapiantato in Germania.

Non appare poi trascurabile l'apporto dei collaboratori di giustizia.

i) **Cortese Angelo Salvatore** ha dichiarato nel corso dell'interrogatorio del 07/03/2012 che Sarcone Nicolino è affiliato alla famiglia Grande Aracri Nicolino, che aveva il grado di *sgarro*, e che fu arrestato per il tentato omicidio di tale Villirillo, reo di avere intrattenuto una relazione

¹⁹³² Cfr. sentenza appellata, p. 1244.

extraconiugale con la moglie del Sarcone stesso. I fratelli Sarcone portavano nella *copiata*¹⁹³³ Dragone Antonio, come Capo Società, poi transitarono con Grande Aracri Nicolino.

ii) **Marino Vincenzo** ha dichiarato, nel corso dell'interrogatorio davanti al Procuratore Distrettuale Antimafia di Bologna il 28/05/2012 di conoscere i Sarcone, che sono di Reggio Emilia e sono uomini di Grande Aracri.

iii) **Vrenna Vincenzo** ha dichiarato, nel corso dell'interrogatorio davanti al Procuratore Distrettuale Antimafia di Bologna il 05/03/2012 che il Sarcone "*prima era con...con Dragone e dopo, una volta che Dragone se ne era andato che lo hanno arrestato, sono passati tutti quanti dalla parte di Nicolino Grande Aracri*".

iv) **Loconsolo Saverio**, nell'interrogatorio del 24/09/2012 davanti alla DDA di Potenza ha riferito che il clan Cassotta aveva rapporti stretti con i fratelli Sarcone di Cutro e che Nicola Sarcone lo ha affiliato.

v) **D'Amato Alessandro**, nell'interrogatorio del 11/01/2011 davanti alla DDA di Potenza, ha riferito di avere ricevuto lo "sgarro" dai fratelli Nicola e Gianluigi Sarcone.

vi) **Giglio Giuseppe**, nell'interrogatorio davanti al Pubblico Ministero del 14/04/2015, conferma che Sarcone Nicolino appartiene al clan dei Grande Aracri¹⁹³⁴.

Le informative di Polizia Giudiziaria sottolineano anche il ruolo apicale del Sarcone desumibile dalla funzione svolta nel dirimere questioni che riguardano affiliati alla cosca. Si segnalano i seguenti interventi:

28/01/2012 insieme a Diletto Alfonso presso la Giglio s.r.l. per il componimento della vertenza "Sorbolo" (capi 83-84);

19/03/2012 per la risoluzione della questione di un debito di Grande Giampiero con Bolognino Michele¹⁹³⁵;

07/05/2012 in una ulteriore vicenda che coinvolge Pinelli Pietro in qualità di creditore nei confronti della ditta «Gualtieri»¹⁹³⁶;

24/05/2012 per dirimere il contrasto insorto tra Silipo Antonio e Blasco Gaetano (cfr. capo 52). Significativo il contenuto delle intercettazioni n. 11828 e 11.840 Rit. 353/2012 tra Sarcone e Silipo¹⁹³⁷;

¹⁹³³ Com'è noto, per "*Copiata*" si intende il nominativo di altri uomini d'onore di rango superiore, presenti nei cerimoniali di conferimento di un grado e rappresenta il codice di autenticazione e riconoscimento dell'affiliato.

¹⁹³⁴ Cfr. trascrizione stenotipica, p. 24.

¹⁹³⁵ Cfr. scheda informativa Carabinieri Fiorenzuola d'Arda, p. 42.

¹⁹³⁶ Ibidem, pp. 42-43.

¹⁹³⁷ Trascritte anche a p. 307 della sentenza appellata.

"SILIPO Antonio:- Hai capito il discorso che t'ho detto...l'hai capito?!? SARCONE Nicolino:- E l'ho capito!...però vedete che potete fare! [imprecazione]!...**possibile che tra di noi dobbiamo litigare?!...** [...] SILIPO Antonio:- Appunto...insomma...una persona come me che si mette a disposizione in tutto e per tutto...che se mi chiama la notte che tiene bisogno..rispondo..e insomma...non è che mi merito questi comportamenti da te io...ma perchè...perché?!?...perchè?!?...se stava parlando con uno "strusciarièddu" [con uno di poco conto n.d.r.]...se stava parlando con uno così...se stava parlando con uno che davvero...ho sempre camminato con il sacco della mietitura pieno di rispetto...ed ho sempre seminato rispetto...ho sempre seminato...non è che me lo merito io sti sgommate del petto qui..proprio da Gaetano...e dove siamo arrivati...**se non abbiamo il rispetto tra di noi dov'è che deve esistere più il rispetto** oi Nicola!!...dov'è che dobbiamo arrivare?!...ehhh..dov'è che dobbiamo arrivare?!...capisci quello che ti voglio dire...?!? SARCONE Nicolino:- Sono d'accordo!...sono d'accordo!...però dobbiamo trovare la soluzione!...lui paga questi conti...ve ne liberate...e basta... SARCONE Nicolino:- Che poi lo vedi che leone che è...lo vedi che leone che è!...da me viene eh!! SILIPO Antonio:- Appunto...ma lo so...lo so...si ma lui lo sa che io...capiscimi...che se me la metti tu la parola mi metto "buono buono"...lui lo sa...che apposta è venuto da te!.. SARCONE Nicolino:- Ma io voglio che si chiudano questi discorsi..";

18/06/2012 l'ingerenza nella crisi familiare di Silipo Antonio, che ha visto il Sarcone rimproverare la moglie del sodale per essersi rivolta tardi al Sarcone stesso¹⁹³⁸.

Ulteriori conferme della partecipazione del Sarcone alla cellula emiliana con un ruolo apicale si ricavano da altri elementi raccolti nel corso delle indagini.

Si allude: a) al senso di sudditanza e di rispetto che Ruggiero Giuseppe¹⁹³⁹ nutre nei confronti di Sarcone allorquando gli dice testualmente: «perchè io ho pensato a voi... ho pensato... io apprezzo i pezzi grossi... non i picciottini!»¹⁹⁴⁰; b) all'intercettazione ambientale dell'11/04/2012 tra Giglio Giuseppe, Riillo Pasquale e Bolognino Michele in cui quest'ultimo conferma che a Reggio Emilia ci sono, per certi "Auguri" (cose) Nicoledu... ah... a Nicoledu Sarcone!!! e per altri a Tonino "U scuru" ... "Petruzzèdu"¹⁹⁴¹; c) alla circostanza, già notata dal primo giudice, che Villirillo Romolo, dal carcere, abbia scritto al Sarcone una lettera - affidata al proprio nipote per la consegna - attraverso la quale sperava di ottenere protezione dalle ire del Grande Aracri Nicolino dovute alla presunta appropriazione di un'ingente somma di denaro della cosca da parte del Villirillo stesso¹⁹⁴²; d) alla circostanza che Sarcone fosse costantemente informato dal sodale Colacino Michele - quasi in diretta - dei colloqui avuti con la Questura, che stava indagando sugli incendi subiti dai fratelli

¹⁹³⁸ Cfr. la telefonata progr. 15298 del 18/06/2012.

¹⁹³⁹ Pluripregiudicato dimorante in Augsburg (Germania), v. scheda predisposta dai Carabinieri di Fiorenzuola d'Arda, cit. p. 90.

¹⁹⁴⁰ Vds prog.vi nn. 3747 - 3748 - 3750 RIT 188/12 in Vol. A all. 50 citata a p. 105 della scheda predisposta dai Carabinieri di Fiorenzuola d'Arda, cit.

¹⁹⁴¹ Cfr. scheda personale predisposta dai Carabinieri di Modena, p. 19.

¹⁹⁴² La missiva risulta trascritta alla nota 130 della sentenza appellata, pp. 236 e ss.

Colacino, ma anche di quanto stava accadendo con la Prefettura¹⁹⁴³; e) alla vicenda relativa all'estorsione ai danni di Badalamenti Natale (capo 10), nella quale il Sarcone incaricò il Silipo di invitare il Badalamenti *ad horas* nel proprio ufficio. Il Silipo avvertiva il Badalamenti che *"la cosa è pesante, capisci?"*, e alle richieste di spiegazioni della vittima circa il motivo per il quale il Bonifazio Domenico si fosse rivolto al Silipo, questi riferiva che il Bonifazio, *"è andato oltre"*, cioè più in alto nella gerarchia mafiosa, riferendosi chiaramente al Sarcone. L'immediato assoggettamento del Badalamenti e l'omertà che lo ha condotto a negare risolutamente l'interessamento del Silipo e del Sarcone, confermano senza ombra di dubbio la sussistenza della forza intimidatrice derivante dal vincolo associativo.

Di straordinario interesse in ordine all'autoconsapevolezza del Sarcone della propria appartenenza alla 'ndrangheta risulta poi da una telefonata¹⁹⁴⁴ tra lui e Diletto Alfonso captata dagli inquirenti il 21/02/2012, dopo una trasmissione andata in onda su Telereggio che, riprendendo un articolo pubblicato su L'Espresso, presentava un servizio sulla presenza della 'ndrangheta in Emilia incentrato sulla figura di Grande Aracri Francesco. Il primo giudice ha lucidamente interpretato il tono intensamente allarmato del Sarcone per quanto emerso nel servizio televisivo, come rivelativo della chiara consapevolezza dei due esponenti apicali che la trasmissione, pur parlando di Grande Aracri Francesco, stesse in realtà parlando di loro.

Di qui l'allarmante esortazione alla fuga pronunciata dal Sarcone: *"Vedi di prendere questi soldi e andiamocene"*¹⁹⁴⁵.

Passando all'esame degli specifici motivi di appello si osserva quanto segue.

- La tesi del ragionamento circolare del quale sarebbe stato vittima il primo giudice è

¹⁹⁴³ Cfr. memoria depositata dal Pubblico Ministero il 21/07/2017, capitolo 5.7 - *Sui rapporti di Colacino Michele con Sarcone Nicolino*. p. 122-123.

¹⁹⁴⁴ Vds prog. nr. 733 RIT 188/12.

¹⁹⁴⁵ Vds prog. nr. 733 RIT 188/12 del 21/02/2012, trascritta alle pp. 1100-1101 della sentenza appellata. Merita rileggere la telefonata citata nel testo: *"DILETTO Alfonso: ou! SARCONE Nicolino: a casa sei? DILETTO Alfonso: si SARCONE Nicolino: te l'hai visto Telereggio? DILETTO Alfonso: no, che è successo? SARCONE Nicolino: oh mamma mia! Vedi di prendere questi soldi e andiamocene DILETTO Alfonso: che è successo? Metti Telereggio, metti Telereggio (DILETTO Alfonso si rivolge a qualche persona vicino a lui n.d.r.) che è successo? SARCONE Nicolino: veramente non l'hai sentito? DILETTO Alfonso: no SARCONE Nicolino: sentilo alle undici, alle undici o alle dieci, a che cazzo di ora lo fanno di nuovo? DILETTO Alfonso: che dice, di cosa parla? SARCONE Nicolino: di te, di te... "neanche i cani" (espressione dialettale n.d.r.) DILETTO Alfonso: di me? Cosa vogliono da me? SARCONE Nicolino: ...INC...DILETTO Alfonso: che dice? SARCONE Nicolino: che deve dire, Peppone, Peppone e la "ndrangheta" dicono DILETTO Alfonso: Peppone e la 'ndrangheta"? Ah.SARCONE Nicolino: eeee...Brescello, GRANDE ARACRI, tu...ne ha nominato una decina, ne ha nominato... DILETTO Alfonso: di cosa parlavano? SARCONE Nicolino: sentitelo più tardi...di Bibbiano ha parlato, "neanche i cani"...pausa...dice che negli appalti nelle cose, che ne so che cazzo dice, io DILETTO Alfonso: siamo, siamo tutti a casa SARCONE Nicolino:..ride... c'è una fame che si muore DILETTO Alfonso:ride...SARCONE Nicolino: dice che stiamo facendo lavori a non finire, dice DILETTO Alfonso: si? SARCONE Nicolino: o mamma mia, sono pazzi davvero questi qua...dice che lo dice un pentito lo dice...DILETTO Alfonso: il pentito...quale pentito? SARCONE Nicolino: che ne so io, non so chi cazzo ha nominato qua...sentitelo questa sera, sentitelo...DILETTO Alfonso: va bene dai, ok SARCONE Nicolino: sentitelo vedi a che cazzo di ora è che non lo so, schiaccia e vedi quand'è l'altro orario DILETTO Alfonso: va bene dai, ok...ciao SARCONE Nicolino: hai capito?"*

suggestiva ma infondata. Il ruolo di capo-promotore non è stato desunto dall'attribuzione dei delitti-scopo ma, come si è appena visto, dai ruoli funzionali attribuiti all'imputato (arbitro di conflitti interni alla cosca, ingerenza nelle questioni private dei sodali, ...) oltre che dai titoli e dalla deferenza riconosciutagli da altri appartenenti al sodalizio, dalle dichiarazioni dei collaboratori e, non da ultimo, da sentenze passate in giudicato.

La tesi del sodale di fila non regge dunque ad un esame obiettivo.

- All'udienza del 21/07/2017 la difesa ha insistito su questa tesi osservando come l'attribuita qualifica di capo risulterebbe in stridente contratto con le umili condizioni di vita dell'imputato:

"E chi è andato a fare le perquisizioni, anche all'atto dell'arresto si sarà reso conto che Nicola Sarcone viveva in una casa di due stanze e cucina, con le due figlie e una moglie lituana, questo lo stuolo di amanti, due bambine e la moglie lituana, che per coricare entrambe le bambine bisognava chiudere l'armadio perché se no uno dei lettini non riusciva scivolare e le bambine non potevano dormire contemporaneamente, che in luogo di due tigri aveva un Pincher nano che aveva regalato alle sue bambine. Eh, ma questa è la grande enfasi dell'Operazione Aemilia"¹⁹⁴⁶.

In realtà, la "Scheda patrimoniale nei confronti di Sarcone Nicolino" redatta dalla D.I.A. di Bologna¹⁹⁴⁷ mostra una realtà piuttosto diversa. Il Sarcone risulta proprietario insieme alla moglie Gotsalkaite Rasa dell'immobile di abitazione, nonché titolare di cinque conti bancari (nove se si considerano i conti intestati a moglie e figlie), di veicoli, di partecipazioni societarie. I redditi dichiarati sono stati ritenuti insufficienti per sostenere il fabbisogno quotidiano del nucleo familiare.

Diversi elementi appaiono contraddire platealmente la descrizione dickensiana allegata dalla difesa a riguardo del tenore di vita del Sarcone:

- La scheda della D.I.A. di Bologna considera, da un lato, la singolarità di quello che viene chiamato il "Gruppo Sarcone", composto dai figli di Sarcone Nicola Salvatore e Brugnano Giuseppina, Nicolino, Gianluigi, Nuccia, Carmine, Giueppina e Giuseppe Grande, nonché dalle società possedute dal *Sarcone Group* (New Essetre s.r.l., Word House s.r.l., Terre Matildiche s.r.l. Sarcia s.r.l.)¹⁹⁴⁸. Risultanze di natura economico-patrimoniale hanno permesso di accertare che gli interessi dell'uno, anche di natura illecita, potessero riflettersi in risvolti positivi dell'altro¹⁹⁴⁹.

¹⁹⁴⁶ Cfr. trascrizione stenotipica dell'udienza 21/07/2017 p. 65.

¹⁹⁴⁷ Vol. 101, Rif. 65.

¹⁹⁴⁸ Si osservi l'impressionante organigramma del gruppo riportato a p. 14 della citata *Scheda*.

¹⁹⁴⁹ Cfr. la "Scheda patrimoniale nei confronti di Sarcone Nicolino", cit., pp. 12-13

- D'altra parte non possono essere ignorate sia le proprietà della moglie del Sarcone, Gotsalkaite Raisa - la quale, pur non svolgendo alcuna attività lavorativa o imprenditoriale, risulta titolare, in Lituania, di altri due conti bancari nonché proprietaria di svariati immobili - sia della suocera Gotsalkiene Stasa, titolare di tredici conti bancari e proprietaria di immobili.
- Il giudice di primo grado ha poi evidenziato¹⁹⁵⁰ che nei confronti di Sarcone Carmine e Nicolino, nonché di altri membri della loro famiglia, il 4/7/2014, era presentata al Tribunale di Reggio Emilia una proposta per l'applicazione di misure di prevenzione personale e patrimoniale ex D.L. 159/2011 e, in data 19/09/2014, era presentata richiesta di sequestro d'urgenza ex art. 22 comma 2° del citato D.L., a seguito della quale, il predetto Tribunale, in data 22/9/2014, ordinava il sequestro di tutti i beni indicati dalla D.I.A. In data 24/9/2014 era data esecuzione al menzionato provvedimento ablatorio, sottraendo alla disponibilità dei Sarcone beni mobili ed immobili per un valore di circa 5 milioni di euro.
- Non si intravedono poi ragionevoli motivi per non credere a quanto dichiara Gibertini Marco a riguardo del Sarcone in una conversazione con l'imprenditore carpigiano Bonacini Stefano: *"Sarcone Nicola detto Nicolino, moglie lituana, un Aston, un Audi A 1000 targata Germania, una 500, tre amanti tra le quali un'insegnante di lettere del Liceo. Reggio Emilia, detta il Bancomat delle n'drine"*.¹⁹⁵¹
- Nemmeno l'esistenza del rapporto tra Sarcone ed il boss di Cutro potrebbe essere ragionevolmente posta in dubbio. Lo dimostra la lettera scritta dal carcere da Villirillo Romolo il 04/05/2012 indirizzata all'"*Amatissimo e stimatissimo compare Nicolino*", con la quale Villirillo sperava di indurre il sodalizio emiliano ad assumere una posizione diversa da quella di Grande Aracri Nicolino, proteggendolo dalle ire del boss cutrese, mediante l'intervento di personaggi della caratura del Sarcone. La prudenza che indusse il Villirillo a chiedere al nipote di consegnare la missiva soltanto se avesse percepito benevolenza da parte del Sarcone (*vedi tu se lui ti rendi conto che di me parla bene dagliela così lui va alle stelle ci lavamu a facci regolati tu. Se nel caso lo dici Romolo ti stima assai*) conferma soltanto che Villirillo non sapeva se Sarcone condividesse il mutato giudizio di Grande Aracri Nicolino su Villirillo, non l'inattualità dei rapporti tra Sarcone e il boss di Cutro.
- L'attualità dei rapporti tra Sarcone e Grande Aracri Nicolino è ancora attestata: a) dalla già citata intercettazione ambientale dell'11/04/2012 tra Giglio Giuseppe, Riillo Pasquale e Bolognino Michele in cui quest'ultimo conferma che a Reggio Emilia *ci sono, per certi*

¹⁹⁵⁰ Sentenza appellata, pp. 831-832.

¹⁹⁵¹ Progr. 5371/5372 del 30.10.2013, ore 19:45, in uscita dall'utenza 335341999 in uso a GIBERTINI Marco verso l'utenza 3356259966 in uso a BONACINI Stefano.

"Auguri" (cose) Nicoledu... ah... a Nicoledu Sarcone!!! e per altri a Tonino "U scuru" ... "Petruzzedu",¹⁹⁵² b) dall'ambientale che dà conto di una polemica sorta nel novembre 2011 tra Sarcone e Gualtieri, nella quale quest'ultimo si vanta con Grande Aracri Domenico di aver tacitato Sarcone dicendogli: "non ti azzardare...di pensare su di me"..gli ho detto!! aahh!! gli ho detto:.."pensi che mi vedi così"...gli ho detto "Nicolì!" (Sarcone Nicolino n.d.r),"eh no tu mi credi...sembra che... io sopra di te ...no...io...che che...che Gaetano è venuto: 'che le imbasciate le faccio io'"..."solo da lui le voglio fatte le imbasciate...se no vai lì sotto e glielo dici (ndr. intende Grande Aracri Nicolino)"¹⁹⁵³; c) dall'ambientale del 10.03.2010, captata all'interno dell'automobile del Sarcone, il quale dice alla moglie di preparargli una borsa con degli abiti di ricambio perché dovrà partire per Cutro¹⁹⁵⁴, come conferma poche ore dopo a Lomonaco, dicendogli di essere *in attesa del via* per scendere in Calabria (alludendo ad una convocazione da parte dei vertici della cosca)¹⁹⁵⁵; d) dalle stesse spontanee dichiarazioni rese da Grande Aracri Nicolino all'udienza del 30/06/2017:

Presidente, io un'altra cosa molto importante la voglio dire, ma supponiamo che io realmente socio di Falbo, che così non è comunque, io... ma supponiamolo questo qua, ma Giglio come poteva minacciare a Falbo per passare le quote a Giglio? Come poteva minacciarlo? Ma voi pensate che era così credibile, era così facile minacciare a Giglio se c'ero io socio? E poi dice che il Falbo si sarebbe rivolto agli altri organizzazioni potente della Cosca che sarebbe Nicolino Sarcone, Gianluigi Sarcone e Diletto Alfonso, altri esponenti di un grande rilievo, perché era minacciato da Giglio. **E Voi pensate che Giglio poteva minacciare a Nicolino Sarcone, poteva minacciare a Gianluigi Sarcone, poteva minacciare a Diletto Alfonso, o poteva minacciare a me? Io penso che questo qui non lo poteva fare assolutamente**¹⁹⁵⁶.

- L'appellante asserisce ancora che le indagini *Cane Rosso, Grande Drago, Scacco Matto e Pandora* non avrebbero mai lambito la persona del Sarcone mentre l'indagine *Edilpiovra* avrebbe affermato il ruolo di mero partecipe del Sarcone alla consorteria.
- La prima affermazione è irrilevante mentre la seconda è contraria al vero. In realtà la sentenza ormai irrevocabile del Tribunale di Reggio Emilia in data 25/01/2013, confermata con sentenza di questa Corte d'appello in data 26/03/2015, attribuisce al Sarcone il ben più

¹⁹⁵² Cfr. scheda personale predisposta dai Carabinieri di Modena, p. 19.

¹⁹⁵³ Vds prog. nr. 873 RIT 1684/11 in Vol. B all. 3. Cfr. la scheda personale relativa a Sarcone Nicolino predisposta dai Carabinieri di Fiorenzuola d'Arda, p. 17.

¹⁹⁵⁴ Cfr. (208) Ambientale 351 intercettata alle 15.22 del 10.03.2010 sull'autovettura BMW targata BW532RV in uso a SARCONE Nicolino.

¹⁹⁵⁵ Cfr. (209) Tel. 5124 intercettata alle 18.33 del 10.03.2010 sull'utenza 3286419367 in uso a Lomonaco Francesco. Cfr. informativa dei Carabinieri di Modena in data 12/06/2013, p. 952.

¹⁹⁵⁶ Cfr. la trascrizione stenotipica del verbale d'udienza del 30/06/2017, pp. 118-119.

rilevante ruolo di organizzatore dell'attività illecita¹⁹⁵⁷.

- Analoga irrilevanza al fine di escludere l'appartenenza del Sarcone all'associazione con ruolo apicale può attribuirsi sia alla circostanza che il predetto risulti avere partecipato soltanto a sette dei ventotto *summit* mafiosi censiti dagli inquirenti sia al fatto che egli non si recò a far visita al Grande Aracri Nicolino quando questi era degente al policlinico Gemelli di Roma : un siffatto elemento (la partecipazione ai summit) costituisce invero un segnale , e neppure l'unico, dell'inserimento dell'appellante nel sodalizio.
- Nemmeno può essere condiviso l'assunto che l'affare Sorbolo dimostrerebbe l'assenza di potenza del Sarcone dal momento che il suo ruolo di mediatore non avrebbe sortito alcun effetto positivo. L'assunto è smentito dal compendio probatorio acquisito agli atti. In realtà, nella riunione del 28/01/2012 i capi imposero al Falbo di portare a termine i lavori per l'urbanizzazione delle palazzine in costruzione, circostanza che comportava una eterodirezione dei capi che non poteva più essere posta in discussione¹⁹⁵⁸.
- Il ruolo di capo può essere pacificamente confermato anche dall'ingerenza nella crisi familiare del Silipo Antonio. Secondo l'appellante, la frase "*quando lui sapeva che il padre è con me*" sarebbe indicativa di un rapporto meramente paritario tra i due, ma questa interpretazione stride con la circostanza che la moglie ed il figlio di Silipo si rivolsero al Sarcone per chiedere tutela dalle prevaricazioni del coniuge, dunque un ruolo che, al di là delle parole pronunciate¹⁹⁵⁹, può essere attribuito soltanto a chi abbia un'autorità maggiore. D'altra parte, lo stesso Silipo, come si è già anticipato, e come si vedrà anche tra poco, quando si affronterà il caso dell'estorsione ai danni di Badalamenti Natale (capo 10), riconosce il ruolo maggiore del Sarcone quando informa il Badalamenti che il Bonifazio, rivolgendosi al Sarcone per il recupero del credito, "*è andato oltre*", cioè più in alto nella gerarchia mafiosa.
- L'appellante accusa poi il primo giudice di carenza di terzietà¹⁹⁶⁰ per avere ritenuto minato il potere delle istituzioni a causa sia del fatto che un poliziotto abbia abusivamente fornito notizie sulle indagini in corso¹⁹⁶¹ sia per via di interventi sui *media* che si ritorsero contro l'imputato. Si tratta di considerazioni che non possono essere condivise perchè riducono

¹⁹⁵⁷ Cfr. sentenza Tribunale di Reggio Emilia 25 gennaio 2013 n. 104/2013 confermata dalla Corte d'appello di Bologna con sentenza 26 marzo 2015 n. 1284. La Corte di Cassazione ha dichiarato l'inammissibilità del ricorso con sentenza 29 settembre 2016 (udienza 21/06/2016) n. 40793.

¹⁹⁵⁸ Cfr. sentenza appellata, p. 587-588. Vedi anche il capitolo iniziale della presente sentenza sull'*affare Sorbolo*

¹⁹⁵⁹ Sembra evidente come il senso da attribuire alle parole "*quando lui sapeva che il padre è con me*" può essere anche quello che attribuisce al Silipo un ruolo di sottoposto: *è con me* nel senso di *è sotto di me, è uno dei miei uomini*.

¹⁹⁶⁰ Cfr. atto d'appello, p. 9: "*Anche qui l'enfasi mediatica dell'operazione ha vulnerato la doverosa terzietà del giudicante...*"

¹⁹⁶¹ L'appellante allude chiaramente al caso Mesiano (v. capo 155).

inaccettabilmente il perimetro di quella che il giudice di primo grado ha giustamente definito come “*strategia di penetrazione all’interno delle istituzioni per minarne dall’interno il potere*”. Questa strategia si articolava in una serie di fatti tutt’altro che irrilevanti, basti pensare: a) al ruolo svolto dal Sarcone, insieme a Paolini Alfonso, nel cercare, attraverso il rapporto con Pagliani Giuseppe, capogruppo del Partito della Libertà nel Consiglio Provinciale di Reggio Emilia, una via politica di contrasto alla situazione venutasi a creare dopo le interdittive antimafia emanate dal Prefetto ¹⁹⁶², b) all’organizzazione della cena del 21/03/2012 presso il ristorante *Antichi Sapori* di Brescia Pasquale alla quale parteciparono politici ¹⁹⁶³, giornalisti ¹⁹⁶⁴, avvocati ¹⁹⁶⁵, imprenditori calabresi (*quelli più puliti, quelli che possono spendere una parola*)¹⁹⁶⁶; c) alla campagna mediatica sviluppatasi attraverso l’intervista apparsa su Telereggio il 22/10/2012 con Sarcone Gianluigi e l’avv. Giuseppe Pagliani e l’intervista allo stesso Sarcone Nicolino apparsa su “*Il Resto del Carlino*” del 03/02/2013.

Vi è dunque ben di più di un poliziotto che fornisce notizie riservate.

- L’appellante assume poi come emblematica della carenza di potere del Sarcone la vicenda dell’incendio appiccato nella notte tra il 6 ed il 7/11/2012 a nove autoarticolati della ditta di Bonifazio Domenico, l’imprenditore che nel marzo precedente era stato aiutato dallo stesso Sarcone nel recupero di un credito da Badalamenti Natale ¹⁹⁶⁷. Se il Sarcone – si assume – fosse stato il capo o un partecipe di livello della cellula emiliana nessuno avrebbe potuto danneggiare, incendiando i numerosi autoarticolati del Bonifazio, un soggetto che doveva ritenersi sotto la sua protezione.

Anche questo assunto non può essere condiviso. Il compendio probatorio in atti mette in luce una vicenda assai più complessa, sulla quale si innestano anche recenti dichiarazioni rese dal collaboratore Giglio Giuseppe al Pubblico Ministero il giorno 10/03/2016¹⁹⁶⁸. In estrema sintesi, Giglio avrebbe saputo da Blasco Gaetano che Bonifazio “*faceva il lavoro che comprava in nero e vendeva in fattura*”, ed era quindi coinvolto nel giro delle false fatturazioni con Sarcone e Blasco stesso (*poi gli servivano le fatture e le prendeva dai soliti*

¹⁹⁶² Cfr. la scheda redatta dai carabinieri di Fiorenzuola d’Arda, cit., pp. 56 e ss. Il politico Pagliani venne invogliato dal Paolini a partecipare ad un incontro prospettandogli anche il desiderio di alcuni di sostenere un altro partito e la volontà invece del Paolini stesso e di altri di continuare a sostenere Pagliani alle prossime consultazioni elettorali.

¹⁹⁶³ Il consigliere comunale Rocco Gualtieri e, come annota il primo giudice, altri esponenti del mondo politico locale di area Partito della Libertà.

¹⁹⁶⁴ Per esempio Isabella Trovato, cfr. p. 1108 della sentenza appellata.

¹⁹⁶⁵ L’avv. Caterina Arcuri, invitata perché cutrese e l’avv. Antonio Sarzi Amadè, sentiti a sommarie informazioni.

¹⁹⁶⁶ Cfr. la telefonata del 15/03/2012 tra Sarcone e Brescia Pasquale trascritta a p. 63 della scheda CC Fiorenzuola d’Arda, cit.

¹⁹⁶⁷ Cfr. sentenza appellata, pp. 210-215.

¹⁹⁶⁸ Cfr. verbale stenotipico, pp. 151-158.

soggetti, dal Sarcone, dal Blasco e di altri). Colpito da un accertamento della Guardia di Finanza, il Bonifazio si sarebbe rifiutato di continuare a stare al gioco delle false fatturazioni (*ha sospeso, diciamo, di prendere quelle fatture*). Secondo Blasco, il Bonifazio “*non stava marciando bene*”. Dopo l’incendio, Blasco avrebbe riferito a Giglio che era stato Badalamenti ad appiccare il fuoco, perché “*gli doveva dare dei soldi*”, alludendo verosimilmente alla vicenda dell’estorsione perpetrata dalla coppia Sarcone-Silipo nel marzo precedente. Blasco avrebbe dedotto la circostanza dal fatto che Badalamenti era stato arrestato la sera stessa dell’incendio. Dopo l’incendio Giglio si offrì di prestare propri automezzi al Bonifazio in quanto “*a me in quel momento mi dispiaceva del Bonifazio, detto francamente*” e, a dire del Giglio stesso, voleva permettergli di continuare a lavorare. Giglio ha poi negato di avere voluto punire il Bonifazio per essergli stato preferito dalla ditta Acerbi. Sarebbe vero il contrario: Giglio subentrò a Bonifazio presso la Acerbi¹⁹⁶⁹.

Com’è noto, le indagini non hanno scoperto chi sia il responsabile dell’evento incendiario, ma le dichiarazioni di Giglio, uno tra i soggetti maggiormente sospettati¹⁹⁷⁰, alimentano nuovi sospetti, non solo verso il Badalamenti, che potrebbe avere voluto vendicarsi dell’estorsione subita, ma anche verso il sodalizio stesso, nei confronti di un soggetto, il Bonifazio, che aveva deciso di smettere di collaborare al giro delle false fatturazioni con altri sodali, tra cui lo stesso Sarcone. Non a caso, infatti, il GUP annota che durante le indagini i sospetti si incentrarono anche su Sarcone, comparso sulla scena dopo l’incendio insieme al Blasco per parlare con Bonifazio. Emblematico di un possibile coinvolgimento del Sarcone nella vicenda incendiaria è proprio la fretta con cui la famiglia Bonifazio si premurò di far sapere al Sarcone e al Blasco che “*papà sa che non sono stati loro*”¹⁹⁷¹.

Dalla complessa vicenda relativa all’incendio dei camion del Bonifazio non sembra pertanto possibile ricavarne la conclusione che il Sarcone fosse un qualunque sodale di fila.

¹⁹⁶⁹ In realtà ACERBI Giorgio ha riferito che, nell’ottobre del 2012, era stato contattato da BONIFAZIO, che gli aveva chiesto di farlo lavorare, non potendo però l’ACERBI assecondarlo in quanto già impegnato con GIGLIO, circostanza - come precisato dal dichiarante - ben nota al BONIFAZIO. Successivamente, però, a seguito di alcune forniture di scadente qualità effettuate dalla “GIGLIO”, ACERBI aveva deciso di contattare BONIFAZIO e di ripristinare con lui il rapporto di fornitura, che si affiancava a quello ancora in essere con la “GIGLIO”. Tale fatto era accaduto appena qualche giorno prima del 6/11/2012, data della disastrosa distruzione del parco macchine del BONIFAZIO, evento a seguito del quale si era nuovamente espansa l’operatività della “GIGLIO”. Cfr. sentenza appellata, p. 212

¹⁹⁷⁰ Il GUP annota a p. 211 quanto osservato dal pubblico ministero nella richiesta di misure cautelari: “*non si è allo stato in condizioni di poter affermare chi sia il “disgraziato” cui si riferisce la anziana donna ma, alla luce della complessiva ricostruzione, fuor di dubbio è che il BONIFAZIO sia rimasto vittima di una operazione criminale finalizzata a fare terra bruciata intorno a lui nel settore delle forniture di materiali per costruzione e relativi trasporti; un settore in cui, come si vedrà, dominano e spadroneggiano i GIGLIO, veri e propri capofila di un insieme di imprese facenti capo a soggetti, molti dei quali qui indagati (RIILLO, VERTINELLI, ecc.), che operano nell’orbita del sodalizio emiliano*”.

¹⁹⁷¹ La sentenza appellata riporta a p. 231 il contenuto di un fax inviato da Donatella Bonifazio alla sorella Moraica Bonifazio del 23/11/2012.

In definitiva, alla stregua delle considerazioni che precedono, l'appello di Sarcone Nicolino sul capo 1) non appare fondato e non può che essere respinto.

b.- capo 10

Col primo motivo l'appellante allega una circostanza pacifica e comunque irrilevante ai fini della sussistenza dell'estorsione. Anche il primo giudice ha rilevato che non tutti i pagamenti effettuati dal Badalamenti siano da ascrivere all'intervento del Sarcone¹⁹⁷². Restano però i pagamenti rateali successivi all'incontro del 13/03/2012, quelli sì chiaramente frutto dell'intervento estorsivo dei due sodali.

La circostanza che il Sarcone ed il Silipo si siano intromessi nel rapporto tra il Bonifazio e il Badalamenti quando era già intervenuto un parziale adempimento da parte di quest'ultimo non fa ovviamente venir meno il fatto estorsivo, ancorchè riferibile - come correttamente ritenuto dal primo giudice - soltanto ai pagamenti rateali onorati dal Badalamenti successivamente alla comparsa sulla scena dei due imputati documentata dalle indagini.

- La sussistenza del *metus* risulta con evidenza dalla circostanza che, dopo soli due giorni dall'incontro del 13/03/2012, il debitore Badalamenti comunicava al Silipo di aver ricevuto le coordinate bancarie del creditore Bonifazio e che avrebbe iniziato i pagamenti rateali (*pian pianino*) già dalla fine del mese.

La breve frase pronunciata dal Silipo nel corso della telefonata del 13/03/2012, alla quale assistette anche il Sarcone,¹⁹⁷³ appare di straordinaria efficacia: *"no devi venire qua che dobbiamo parlare con una persona Natà! Perché la cosa è pesante"*.

D'altra parte, in tema di estorsione posta in essere da persone aderenti ad un'associazione mafiosa, anche il comportamento silente potrebbe integrare l'elemento della violenza o della minaccia finalizzata alla costrizione,¹⁹⁷⁴ mentre *"la minaccia costitutiva del delitto di estorsione oltre che essere palese, esplicita e determinata può esser manifestata in modi e forme differenti, ovvero in maniera implicita, larvata, indiretta ed indeterminata, essendo solo necessario che sia idonea ad incutere timore ed a coartare la volontà del soggetto passivo, in relazione alle circostanze concrete, alla personalità dell'agente, alle condizioni soggettive della vittima, ed alle condizioni ambientali in cui questa opera"*¹⁹⁷⁵.

Alla luce dei consolidati principi appena riassunti, la sequenza dei fatti intercorsi - l'incarico di Sarcone al Silipo affinché quest'ultimo invitasse il Badalamenti *ad horas* nell'ufficio del primo,

¹⁹⁷² Cfr. sentenza appellata, p. 215.

¹⁹⁷³ La telefonata è la n. 3833 del 13/03/2012 ore 16:47:52, riportata anche a pagina 205 della sentenza appellata.

¹⁹⁷⁴ Cfr. Cass. Pen., Sez. 5, n. 17081 del 26/11/2014 - dep. 23/04/2015, Bruni e altri, Rv. 263701.

¹⁹⁷⁵ Cass. Pen. Sez. 2, n. 53652 del 10/12/2014 - dep. 23/12/2014, Bonasorta e altri, Rv. 261632. Conf: Cass. 20382/2001, Rv. 219866; Cass. 37526/2004 Rv.229727; Cass. 26819/2008 Rv. 240950; Cass. 11922/2012 Rv. 254797; Cass.2833/2012.

la frase con cui il Silipo avverte il Badalamenti che *“la cosa è pesante, capisci?”*, la frase con cui il Silipo informa il Badalamenti che il Bonifazio, rivolgendosi al Sarcone per il recupero del credito, *“è andato oltre”*, cioè più in alto nella scala della gerarchia mafiosa, l'incontro nell'ufficio del Sarcone, avvenuto la sera dello stesso giorno dell'invito rivolto dal Silipo al Badalamenti, l'immediato assoggettamento del Badalamenti, il quale dopo due soli giorni dall'incontro rassicurava il Silipo di aver ricevuto le coordinate bancarie del creditore e prometteva di incominciare i versamenti tramite bonifico bancario già dallo stesso mese di marzo, l'omertà che ha condotto il Bonifazio, negli interrogatori davanti agli inquirenti, a negare risolutamente l'interessamento del Silipo e del Sarcone - consente di presumere in modo grave, preciso e concordante che l'intervento dei due sodali per trascinare a colloquio il Badalamenti e l'incontro del 13/03/2012 avvenuto a distanza di poche ore dall'invito, abbiano provocato un *metus* di straordinaria intensità, del tutto idoneo a costringere il Badalamenti ai versamenti rateali a favore del Bonifazio, in evidente violazione della sua autonomia negoziale.

D'altra parte il caso di specie appare inserirsi a pieno titolo in quella particolare forma di estorsione che la giurisprudenza definisce come *“estorsione ambientale”*.

Com'è noto, *“Per estorsione "ambientale" si intende quella particolare forma di estorsione, che viene perpetrata da soggetti notoriamente inseriti in pericolosi gruppi criminali che spadroneggiano in un determinato territorio e che è immediatamente percepita dagli abitanti di quella zona come concreta e di certa attuazione, stante la forza criminale dell'associazione di appartenenza del soggetto agente, quand'anche attuata con linguaggio e gesti criptici, a condizione che questi siano idonei ad incutere timore e a coartare la volontà della vittima.”*¹⁹⁷⁶

L'impressionante serie di gravi estorsioni accertate nel presente giudizio sul territorio emiliano, con epicentro a Reggio Emilia, consente di collocare il delitto di cui al capo 10) in un caso emblematico di estorsione ambientale.

- Parimenti infondata deve ritenersi la richiesta di riqualificare il reato nel delitto di cui all'art. 393 c.p. od in quello di violenza privata.

Si rimanda sul punto agli approfondimenti svolti nella parte generale di questa sentenza¹⁹⁷⁷.

Basterà osservare in questa sede che tanto il Sarcone quanto il Silipo erano pacificamente estranei al rapporto obbligatorio che legava il Bonifazio al Badalamenti, sicchè non ricorre il delitto di esercizio arbitrario delle proprie ragioni bensì quello di estorsione¹⁹⁷⁸.

¹⁹⁷⁶ Cass. Pen. Sez. 2, n. 53652 del 10/12/2014 - dep. 23/12/2014, Bonasorta e altri, Rv. 261632.

¹⁹⁷⁷ Cfr. il paragrafo intitolato *“Premesse sui delitti di estorsione contestati nel presente giudizio”*.

¹⁹⁷⁸ Cassazione penale, sez. II, 15/03/2016, n. 12302 in *Diritto & Giustizia* 2016, 24 marzo. Negli stessi termini v. Sez. 2, n. 46628 del 03/11/2015 - dep. 25/11/2015, Stradi e altro, Rv. 265214. Cfr. anche Sez. 2, n. 33870 del 06/05/2014 - dep. 31/07/2014, Cacciola, Rv. 260344.

- Né potrebbe fondatamente sostenersi che non risulti integrato il delitto di estorsione per la pretesa mancanza dell'elemento dell'**ingiusto profitto**. Com'è noto, il profitto ingiusto nel delitto di estorsione rileva anche se procurato *per altri* ed inoltre può anche essere di natura non patrimoniale¹⁹⁷⁹. Il giudice di prime cure ha lucidamente intravisto l'ingiusto profitto perseguito dai correi nell'archetipo, tipico del sodalizio 'ndranghetista emiliano, costituito dall'accerchiamento di un imprenditore in difficoltà con scopo di impossessamento aziendale¹⁹⁸⁰.
- Nemmeno potrebbe essere accolta la richiesta di riqualificazione del delitto di estorsione in quello di **violenza privata**. Com'è noto "*Si configura il delitto di violenza privata e non quello di estorsione se la coartazione da parte dell'agente è diretta a procurarsi un ingiusto profitto, anche di natura non patrimoniale, ma difetta il danno [patrimoniale, n.d.r.] altrui*"¹⁹⁸¹. Nel caso di specie il danno altrui, appare evidente. Il Badalamenti fu costretto ad intraprendere un pagamento rateizzato del proprio debito in violazione del bene costituito dalla propria autonomia negoziale¹⁹⁸². L'inopinata iniziativa degli imputati impedì alla vittima di perseguire i propri interessi economici nel modo da essa ritenuto più opportuno, come si evince dai patemi espressi dal Badalamenti nella telefonata intercorsa con il Silipo il 15/03/2012 (*Tonino che devo fare?! Mi stringo da tutte le parti*)¹⁹⁸³. L'estorsione in esame presenta pertanto tutti i caratteri di quel tipo di estorsione che la giurisprudenza qualifica come estorsione contrattuale.
- Infine deve serenamente escludersi la fondatezza dei motivi che pretenderebbero di non vedere applicata l'aggravante di cui all'art. 7 della legge 903/1991. Nel caso di specie, il primo giudice ha, più che fondatamente, intravisto la sussistenza dell'aggravante tanto nella valenza soggettiva che in quella oggettiva. La modalità mafiosa appare chiaramente individuabile in tutti i singoli aspetti della vicenda: l'incarico di Sarcone al Silipo affinché questi inviti il Badalamenti *ad horas* nell'ufficio del primo, la frase con cui il Silipo avverte il Badalamenti che "*la cosa è pesante, capisci?*", la frase con cui il Silipo informa il Badalamenti che il Bonifazio, rivolgendosi al Sarcone per il recupero del credito, "*è andato oltre*", cioè più in alto nella gerarchia mafiosa.

¹⁹⁷⁹ Cass. pen., Sez. 2, n. 15716 del 07/04/2011 - dep. 20/04/2011, Tocco e altro, Rv. 249940. Cass. pen., Sez. 1, n. 1683 del 22/04/1993 - dep. 08/06/1993, Confl. comp. G.I.P. Trib. e Pret. Catania in proc. Puglisi ed altri, Rv. 194418.

¹⁹⁸⁰ Cfr. sentenza appellata, p. 215.

¹⁹⁸¹ Cass. Pen. Sez. 2, n. 15716 del 07/04/2011 - dep. 20/04/2011, Tocco e altro, Rv. 249940.

¹⁹⁸² Cass. pen., Sez. 5, n. 9429 del 13/10/2016 - dep. 27/02/2017, P.G. in proc. Mancuso e altri, Rv. 269364. Massime precedenti Conformi: N. 10463 del 2001 Rv. 218433, N. 46058 del 2008 Rv. 241924, N. 9185 Cass. pen., Sez. 5, n. 9429 del 13/10/2016 - dep. 27/02/2017, P.G. in proc. Mancuso e altri, Rv. 269364 del 2012 Rv. 252283, N. 48461 del 2013 Rv. 258168.

¹⁹⁸³ Il testo della conversazione che qui interessa si trova trascritto a p. 208 della sentenza appellata.

L'immediato assoggettamento del Badalamenti e l'omertà che lo ha condotto, negli interrogatori davanti agli inquirenti, a negare risolutamente l'interessamento del Silipo e del Sarcone, confermano, sotto il profilo degli effetti, le conclusioni qui accolte.

Se indubbio appare poi anche il contributo agevolativo dell'associazione e del suo prestigio, sembra oltremodo ovvio - come si è già visto nella parte generale di questa sentenza ¹⁹⁸⁴ - che basti, nel caso concreto, la presenza di una soltanto delle due condizioni (metodo mafioso o finalità agevolativa) per farsi luogo all'aumento di pena.

c. - Capo 20

L'appello dell'imputato Sarcone Nicolino è chiaramente infondato e non può che essere respinto. Innanzitutto si deve concordare con l'assunto del primo giudice sul fatto che l'assoluzione dal delitto di usura per insufficienza di prove e, a maggior ragione, dall'aggravante di cui all'art. 7 della legge n. 203/1991, non escluda automaticamente la sussistenza del delitto di estorsione.

Ancorchè il GUP abbia ritenuto certa l'esistenza di un credito del Sarcone verso il Di Via, deve essere confermata in ogni caso la decisione di non riqualificare il reato nel delitto di ragion fattasi, e ciò alla luce del principio secondo cui l'ingiustizia del profitto nel delitto di estorsione è tale non solo quando la pretesa manchi assolutamente di fondamento ma anche quando sia indebita per entità o per soggetto al quale si richiede, laddove, in ogni caso, le modalità lascino trasparire l'assoluta illegittimità della pretesa¹⁹⁸⁵. Il Di Via, infatti, si è risolto a consegnare somme al Sarcone¹⁹⁸⁶ anche, e soprattutto, dopo che il Sarcone e il Lomonaco avevano preso a rivolgersi alla Rossi per ottenere il pagamento del debito del convivente.

*Ora, Ai fini della sussistenza del reato di estorsione, la violenza o minaccia può essere rivolta a persona diversa dal soggetto danneggiato, al quale si richiede l'atto di disposizione patrimoniale, purchè sussista l'idoneità della condotta ad influire sulla volontà di quest'ultimo.*¹⁹⁸⁷
*Nel delitto di estorsione, infatti, è pacificamente ammessa (si veda Sez. 1^a n. 11924 del 10.5.1982, rv 156651) la distinzione tra soggetto passivo della condotta (cui viene rivolta la minaccia) e soggetto passivo del reato (il danneggiato) lì dove l'azione rivolta a persona diversa dal danneggiato risulti in concreto idonea a determinare l'atto di disposizione patrimoniale*¹⁹⁸⁸.

La modalità posta in essere da Sarcone, concretatasi nel coinvolgimento della Rossi e nelle minacce rivolte anche a costei per indurre il Di Via a pagare, travalicano dunque i confini dell'esercizio arbitrario.

¹⁹⁸⁴ Cfr. il paragrafo intitolato "Questioni comuni in tema di circostanze aggravanti ed attenuanti".

¹⁹⁸⁵ Cfr. sentenza appellata, p. 273.

¹⁹⁸⁶ Il primo giudice richiama sul punto le progr. N. 9729 del 04/11/2009 e n. 9755 del 05/11/2009.

¹⁹⁸⁷ Cass. Pen., Sez. 1, n. 25382 del 28/05/2014 - dep. 13/06/2014, Mammoliti, Rv. 262259.

¹⁹⁸⁸ Ibidem, in motivazione.

Per analoghi motivi sussiste il delitto di estorsione anche ai danni della Rossi medesima.

Il prelude della condotta minatoria nei confronti della predetta p.o. può farsi risalire già al settembre 2009 quando il Sarcone, per parlare con il Di Via, chiamò la Rossi¹⁹⁸⁹. Le minacce dell'imputato raggiungevano il culmine il giorno 15/12/2009. Alle ore 19:11 Lomonaco informava la Rossi che qualcuno sarebbe andato a fare una visita ai suoi genitori¹⁹⁹⁰. Verso le 20:00 la donna riceveva la visita di Sarcone : ciò risulta incontrovertibilmente dalla telefonata delle ore 20:29, quando il Lomonaco chiamava la Rossi e la donna gli riferiva che il Sarcone era da lei; ella passava quindi il telefono al Sarcone medesimo, il quale riferiva al Lomonaco che la Rossi si era messa a piangere. Alla risposta compiaciuta del Lomonaco (*meglio così*) il Sarcone replicava cinicamente che *"bisogna tenerli con la pressione alta"*¹⁹⁹¹.

Fu soltanto dopo l'informazione che qualcuno avrebbe fatto visita ai suoi genitori, cui seguiva, un'ora dopo, la visita minatoria del Sarcone, che la Rossi, non senza piangere, si piegò alla volontà dell'estorsore e promise di adempiere il debito del convivente, ormai stanca *"di fare questa vita e di tremare sempre come una foglia"*, come risulta dalla telefonata intercorsa pochi minuti dopo tra la Rossi e il Lomonaco¹⁹⁹².

L'assunto difensivo che la condotta minatoria del Sarcone verso la Rossi sarebbe intervenuta dopo che questa si era legittimamente obbligata all'adempimento del debito del convivente - assunto nuovamente finalizzato ad ottenere la riqualificazione del reato nel delitto di cui all'art. 393 c.p., con conseguente obbligo di dichiarare l'improcedibilità dell'azione penale per mancanza di querela - appare, alla luce del compendio probatorio appena riassunto, privo di qualunque fondamento e non può che essere respinto.

Infatti, già la consegna degli assegni deve essere ritenuta frutto di un'evidente estorsione¹⁹⁹³ in quanto ottenuta con la minaccia di un male ingiusto al convivente e addirittura ai genitori. Sarcone, infatti, minacciava la Rossi costringendola in tal modo ad accollarsi un debito del compagno, quindi ad obbligarsi personalmente, anche e proprio al fine di evitare che l'imputato si rivolgesse ai genitori, spaventando anche costoro¹⁹⁹⁴.

L'estorsione appare dunque sussistere, in tutta la sua evidenza, anche nei confronti della

¹⁹⁸⁹ Cfr. telefonata n. 6905 del 25/09/2009, parzialmente riportata a p. 267 della sentenza appellata.

¹⁹⁹⁰ Cfr. telefonata n. 1693 del 15/12/2009, parzialmente riportata a p. 269 della sentenza appellata.

¹⁹⁹¹ Cfr. telefonata n. 1701 del 15/12/2009, parzialmente riportata a p. 269 della sentenza appellata.

¹⁹⁹² Cfr. telefonata n. 1702 del 15/12/2009, parzialmente riportata a p. 269 della sentenza appellata.

¹⁹⁹³ Di quella specie di estorsione che viene definita "estorsione contrattuale".

¹⁹⁹⁴ "Ai fini della sussistenza del reato di estorsione, la violenza o minaccia può essere rivolta a persona diversa dal soggetto danneggiato, al quale si richiede l'atto di disposizione patrimoniale, purchè sussista l'idoneità della condotta ad influire sulla volontà di quest'ultimo. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto immune da censure la sentenza impugnata che aveva ravvisato il delitto di tentata estorsione a carico di imputato il quale aveva posto in essere condotte minatorie nei confronti del capo operaio di un'impresa edile in condizione di influire sulle determinazioni del gestore della stessa al fine di farsi assumere). (Sez. 1, n. 25382 del 28/05/2014 - dep. 13/06/2014, Mammoliti, Rv. 262259).

Rossi.

Analoga infondatezza rivela la richiesta di riqualificazione nel delitto di violenza privata. Su quest'ultimo punto si è già avuto modo di osservare come *“Si configura il delitto di violenza privata e non quello di estorsione se la coartazione da parte dell'agente è diretta a procurarsi un ingiusto profitto, anche di natura non patrimoniale, ma difetta il danno altrui”*¹⁹⁹⁵. Nel caso di specie il danno patrimoniale subito dal Di Via appare innegabile.

Nei confronti della Rossi, vittima di un evidente caso di estorsione contrattuale si osserva che *l'elemento dell'ingiusto profitto con altrui danno è implicito nel fatto stesso che il contraente - vittima sia costretto al rapporto in violazione della propria autonomia negoziale, essendogli impedito di perseguire i propri interessi economici nel modo da lui ritenuto più opportuno*¹⁹⁹⁶.

d. – Capo 50

L'appello è infondato.

Quanto alla tentata estorsione la responsabilità del Sarcone appare evidente. La prova dell'incarico può essere dedotta da indizi gravi, precisi e concordanti. Silipo attendeva quanto meno da metà febbraio 2012 il pagamento del debito da parte del Caccia e questi continuava a tergiversare con continue promesse di adempimento che poi regolarmente non manteneva¹⁹⁹⁷. Si giunge al 7 maggio 2012 quando il Sarcone convocò il Caccia nel suo ufficio. Otto minuti dopo il Caccia telefonava sconvolto all'amico Martino Salvatore chiedendosi quale fosse il motivo di questa convocazione. Il giorno dopo, il servizio di osservazione, controllo e pedinamento attivato dai Carabinieri di Parma sotto l'ufficio di Sarcone, accertava che il motivo della convocazione era costituito da un avvertimento a fare fronte ai debiti: *“Io da adesso in avanti non ci posso fare più nulla, quindi stai attento”*. Il pomeriggio dello stesso giorno Sarcone relazionava a Silipo sull'esito della convocazione del Caccia (*mi ha detto che entro un mese mi risolve tutto*). Il Silipo replicava: *“hai visto e si è preso un altro mese”*¹⁹⁹⁸.

Un punto della telefonata in esame appare comunque confermare l'effettivo conferimento dell'incarico di recupero:

Sarcone Nicolino:- *gli ho detto no! siccome c'è un problema che siccome [Silipo, n.d.r.] deve sistemare alcune cose e mi ha girato il problema a me...gli ho detto “quindi come facciamo?” Mi ha detto... “Nico io non ne ho”...mi ha detto... “però faccio il possibile per impegnarmi”*

¹⁹⁹⁵ Cass. Pen. Sez. 2, n. 15716 del 07/04/2011 - dep. 20/04/2011, Tocco e altro, Rv. 249940.

¹⁹⁹⁶ Cass. pen., Sez. 5, n. 9429 del 13/10/2016 - dep. 27/02/2017, P.G. in proc. Mancuso e altri, Rv. 269364. Massime precedenti Conformi: N. 10463 del 2001 Rv. 218433, N. 46058 del 2008 Rv. 241924, N. 9185 del 2012 Rv. 252283, N. 48461 del 2013 Rv. 258168.

¹⁹⁹⁷ Si rimanda sul punto alle pp. 4-17 della Informativa del Comando Carabinieri di Parma 24/05/2013.

¹⁹⁹⁸ La telefonata si trova a p. 14 della Informativa dei Carabinieri di Parma, cit.

L'argomento difensivo che fa leva sullo stupore del Silipo (Silipo: *ah... l'hai chiamato?* Sarcone: *L'ho chiamato...è venuto!...ci siamo visti*) per trarne la conclusione che il Silipo non potesse avere incaricato il Sarcone del recupero, non coglie nel segno. È evidente che quando Sarcone accetta l'incarico di recupero non possa confermare preventivamente al Silipo il giorno preciso in cui la convocazione avverrà. La risposta esclamativa '*Ah l'hai chiamato?*' rappresenta, dunque, piuttosto il compiacimento per l'assolvimento dell'incarico, non lo stupore per un incarico mai commissionato.

Del tutto infondato appare anche l'assunto dell'appellante secondo cui mancherebbe l'elemento del *metus*. Basti considerare la telefonata, intercorsa otto minuti dopo della chiamata del Sarcone, con la quale un preoccupatissimo Caccia informa l'amico Martino Salvatore della convocazione ricevuta. La reazione altrettanto preoccupata del Martino è piuttosto eloquente (*Ma tu hai avuto a che fare con loro?*). Sempre più preoccupato, il Caccia telefonava un'ora dopo a Turrà Roberto cercando di capire quale fosse il motivo della convocazione e ricevendo dall'interlocutore il consiglio di non recarsi all'appuntamento¹⁹⁹⁹.

Il fatto che il Silipo abbia rimproverato a Sarcone di non aver detto a Caccia che "*siamo una famiglia*" viene strumentalizzato impropriamente dall'appellante per sostenere la tesi che il Sarcone non avrebbe intimorito il debitore attraverso il richiamo al potere della cosca. In realtà, la trascrizione della telefonata presenta un contesto del tutto diverso. Dal resoconto di Sarcone emerge che il Caccia si era rivolto anche ad altri, non della cosca, verosimilmente per prestiti o richieste di aiuto. È questa circostanza che suscita l'ira del Silipo il quale, nel rivolgersi del Caccia ad altri vede una sorta di tradimento della '*famiglia*':

Sarcone Nicolino:- mi ha detto e la madonna a questi livelli siamo arrivati! Ha detto!

Silipo Antonio:- ti ha detto?! ma questa è una caricatura che stai facendo tu dai!

Sarcone Nicolino:- te lo giuro!! mi ha detto che io gliene ho fatto di cose e non sapevo che si rivolgeva ad altri qua..la!

Silipo Antonio:- ad altri?!? Gli dovevi dire siamo una famiglia! gli dovevi dire!²⁰⁰⁰

D'altra parte, in tema di estorsione posta in essere da persone aderenti ad un'associazione mafiosa, anche il comportamento silente potrebbe integrare l'elemento della violenza o della minaccia finalizzata alla costrizione²⁰⁰¹, mentre "*la minaccia costitutiva del delitto di estorsione oltre che essere palese, esplicita e determinata può esser manifestata in modi e forme differenti, ovvero in maniera implicita, larvata, indiretta ed indeterminata, essendo solo necessario che sia idonea ad incutere timore ed a coartare la volontà del soggetto passivo, in relazione alle*

¹⁹⁹⁹ Cfr. Informativa CC Parma 24/05/2013, p. 15.

²⁰⁰⁰ Cfr. Informativa CC Parma 24/05/2013, p. 14.

²⁰⁰¹ Cfr. Cass. Pen., Sez. 5, n. 17081 del 26/11/2014 - dep. 23/04/2015, Bruni e altri, Rv. 263701.

circostanze concrete, alla personalità dell'agente, alle condizioni soggettive della vittima, ed alle condizioni ambientali in cui questa opera"²⁰⁰².

Ora, tutta la vicenda in esame appare intrisa di modalità mafiosa, e la stessa frase pronunciata dal Sarcone "io da adesso in avanti non ci posso più fare nulla, quindi stai attento", frase che il Carabiniere Galasso Vitantonio riferisce di aver sentito "perfettamente" nel corso del servizio di o.c.p. dell'8/05/2012²⁰⁰³, evoca sullo sfondo la terribile presenza di una "famiglia" in grado di sanzionare pesantemente la mancanza di rispetto insita nel non mantenere fede alla parola data.

Anche il caso di specie, come quello contestato al capo 10) appare inserirsi a pieno titolo in quella particolare forma di estorsione che la giurisprudenza definisce come "estorsione ambientale".

Nessun dubbio, pertanto, sulla sussistenza dell'aggravante di cui all'art. 7 della legge 203/1991 nel profilo modale di natura oggettiva, profilo che trova ulteriore conferma nell'omertà che ha caratterizzato la deposizione del Caccia Luigi²⁰⁰⁴.

Per concludere sul punto merita richiamare una conversazione, non valorizzata dal primo giudice, utile per comprendere lo spessore della figura del Sarcone.

Dopo l'incontro del 08/05/2012, nel luglio successivo, il Caccia non era ancora stato in grado di pagare il debito. Sarcone cercava invano di chiamarlo al telefono esclamando: "questo cornuto di merda neanche risponde!". Nel frattempo giungeva una donna che, sentita l'ira di Sarcone verso l'utente chiamato che non rispondeva al telefono, manifestava il suo stupore in ragione del fatto che qualcuno facesse arrabbiare Sarcone ed affermava: "non risponde a Nicola?! Lo spara qualcuno!"²⁰⁰⁵.

Infine, deve escludersi che sia fondata la richiesta di riqualificazione del delitto di tentata estorsione nei reati di cui agli articoli 393 c.p. e 610 c.p.

Nel rimandare nuovamente alle *Premesse relative ai reati di estorsione contestati nel presente giudizio* si osserva che il Sarcone era pacificamente estraneo al rapporto obbligatorio che legava il Silipo al Caccia.

Inoltre, agli atti vi è anche la prova che il Sarcone pretese per sé a titolo di compenso l'intera somma che il Caccia avrebbe dovuto pagare, o almeno la metà, dimostrando così di avere un interesse proprio nel recupero:

Nicolino Sarcone:- quelli tuoi me li prendo io? Io voglio i soldi del lavoro

²⁰⁰² Cass. Pen. Sez. 2, n. 53652 del 10/12/2014 - dep. 23/12/2014, Bonasorta e altri, Rv. 261632. Conf: Cass. 20382/2001, Rv. 219866; Cass. 37526/2004 Rv.229727; Cass. 26819/2008 Rv. 240950; Cass. 11922/2012 Rv. 254797; Cass.2833/2012.

²⁰⁰³ Ibidem, allegato 1 bis.

²⁰⁰⁴ Il Caccia ha riferito che si era incontrato con Sarcone perché questi intendeva acquistare dal Caccia un macchinario!

²⁰⁰⁵ Cfr. Informativa CC Parma 24/05/2013, p. 16.

Silipo Antonio:- e.....vedi che questo morso di pane dimostra tante cose!

Nicolino Sarcone:- ma abbiamo diviso o no?!....

Silipo Antonio: eh!.....²⁰⁰⁶

Non sussiste pertanto alcun fondamento sul quale costruire legittimamente un'ipotesi di esercizio arbitrario.

Nemmeno potrebbe essere accolta la richiesta di riqualificazione del delitto di estorsione in quello di violenza privata.

Nel caso di specie, una compiuta realizzazione del danno patrimoniale non è rilevabile essendo il reato rimasto al livello del tentativo, ma non per questo la fattispecie potrebbe ovviamente degradare al reato di violenza privata. Si è già avuto modo di considerare, nella parte generale di questa sentenza, che nelle ipotesi di estorsioni meramente tentate, debba guardarsi, ai fini della individuazione del tipo di reato, alla finalizzazione dell'azione e al danno patrimoniale che la vittima avrebbe patito qualora l'evento si fosse verificato. Quando la mancanza di un danno patrimoniale sia un elemento strutturale del delitto tentato di estorsione (*l'azione non si compie o l'evento non si verifica*) non può ovviamente essere invocata come elemento costitutivo del delitto di violenza privata.

La sentenza appellata merita poi conferma anche in ordine alla ritenuta sussistenza del delitto di usura.

Si è già accennato al fatto che il Caccia, nell'interrogatorio reso il 17/11/2012 ha dichiarato che il debito verso il Silipo era di 1.000,00 euro per il noleggio di due camion. La telefonata intercettata il 04/04/2012 conferma questo dato²⁰⁰⁷. Ciò nonostante il Silipo pretendeva la restituzione di una somma quasi doppia, come si deduce dalla telefonata del 08/03/2012²⁰⁰⁸.

Gli inquirenti hanno osservato che ancorchè il Silipo e il Caccia si guardino bene dal menzionare qualsiasi riferimento agli interessi, già nel corso della telefonata del 22/03/2012 il Caccia, per addolcire l'ira di Silipo, accenni chiaramente ad una restituzione con apprezzabile convenienza da parte di quest'ultimo: "...*dopo a discapito mio ti faccio un regalo con i coglioni guarda!*"²⁰⁰⁹.

Il tasso di interesse calcolato dagli inquirenti è tuttavia superiore quanto meno al 40%, e

²⁰⁰⁶ Telefonata n°2218 del 11/07/2012 delle ore 13:29:21 intercettata sull'utenza telefonica n. 3920504980 in uso a Nicolino Sarcone. Telefonata in uscita verso l'utenza nr.3468487615 in uso a Caccia Luigi (Rit 188/2012), trascritta a p. 17 della Informativa appena citata.

²⁰⁰⁷ Progr. 6015 del 04/04/2012 Rit. 353/2012. **Silipo Antonio:-**..Quindi!!!..Venerdì...! **Caccia Luigi:-** ..Ad andare a venerdì...almeno..ad andare a venerdì..il discorso..a venerdì almeno 1.100..via..che palle guarda.. **Silipo Antonio:-** ..Vabbè..

²⁰⁰⁸ Progr. 3294 del 08/03/2012 Rit. 353/2012. **Silipo Antonio:-** che nuove... questi soldi me li dai? **Caccia Luigi:-** si ascolta ...allora io riesco a darteli mercoledì mattina. Io mercoledì²⁰⁰⁸ mattina posso venire li da te! **Silipo Antonio:-** Me li porti tutti i 1700 li? **Caccia Luigi:-** va beneee!!

²⁰⁰⁹ Progr. 4689 del 22/03/2012 Rit. 353/2012.

pertanto oggettivamente usurario ²⁰¹⁰.

e. – Capo 56

L'appello dell'imputato Sarcone Nicolino è chiaramente infondato e non può che essere respinto. Innanzitutto non appare decisiva la circostanza che nella prima denuncia del 11/08/2011 la Mincone abbia fatto uso dell'avverbio *circa*. L'avverbio è stato utilizzato soltanto nell'esordio dell'atto mentre, nel prosieguo, la denunciante ha dichiarato per ben due volte un ammontare di euro 5.000,00 senza alcun avverbio di dubbio. Anche nell'integrazione di denuncia in data 12/08/2011 la Mincone ha ribadito che il prestito era di euro 5.000,00. Sembra pertanto evidente che la teste, nel proseguire del suo narrato, abbia acquistato sicura consapevolezza del preciso importo del prestito.

La questione se l'assegno di 5.000,00 euro sia stato incassato da persone con le quali Sarcone aveva intrattenuto rapporti è stata considerata dal primo giudice nel capitolo relativo ai riscontri delle dichiarazioni della Mincone. Sembra ovvio come la circostanza decisiva ai fini dell'accertamento del delitto di usura sia la ricezione dell'assegno da parte del Sarcone e, prima ancora, la promessa di interessi usurari, circostanze pacificamente confermate dalle attendibili dichiarazioni della Mincone.

Appare comunque significativo che l'assegno sia passato tra le mani di un soggetto – il Di Via Francesco - che è risultato vittima di estorsione da parte dello stesso Sarcone²⁰¹¹.

Anche la circostanza che sia stata sempre la Mincone a consegnare spontaneamente, a titolo di *datio in solutum*, l'automobile al Sarcone - salvo poi decidere successivamente di rinunciare alla dazione e di richiedere la restituzione del veicolo - non vale ovviamente a scagionare l'imputato. Il tentativo di estorsione, infatti, si è materializzato al termine della sequenza prospettata dall'appellante, nel momento in cui, alla legittima richiesta della Mincone di restituzione del veicolo, l'imputato pretese in cambio, del tutto illegittimamente, la consegna della somma di 6.500,00 euro, del tutto sproporzionata se si considera che l'assegno di euro 5.000,00 consegnato al Sarcone nel luglio 2011 era stato onorato, come ha riferito il teste Coriani Mauro. Se la Mincone avesse ceduto alla costrizione il Sarcone avrebbe incassato una somma di € [2.000,00 + 5.000,00 + 6.500,00 =] 13.500,00, a fronte di un prestito di soli 5.000,00 euro, con un interesse superiore al 160%.

Non sussistono i presupposti per una riqualificazione ai sensi dell'art. 393 c.p.

²⁰¹⁰ Cfr. l'informativa 24/05/2013 del Carabinieri di Parma, cit. p. 9.

²⁰¹¹ Cfr. il capo 20).

Come si è visto nella parte generale di questa sentenza²⁰¹² sussiste il delitto di estorsione e non quello di esercizio arbitrario delle proprie ragioni quando l'oggetto della pretesa sia il pagamento di interessi qualificabili come usurari²⁰¹³.

L'appello del Sarcone Nicolino sul capo in esame, pertanto, non può che essere respinto.

f.- Capo 57

Si tratta di un appello chiaramente inammissibile per mancanza di specificità dei motivi.

Se l'appellante intendeva riferirsi implicitamente alla inidoneità della minaccia ad incutere timore l'appello sarebbe comunque infondato. La frase "*Ma sai anche che in carcere non si muore vero?*" - proveniente da persona che, già all'epoca dei fatti, aveva precedenti per porto illegale di armi e tentato omicidio e risultava imputato per i delitti di incendio, estorsione e associazione per delinquere di tipo mafioso, circostanze, queste ultime, che la vittima aveva conosciuto navigando sul web - era invece in tutto idonea a spaventare la Mincone.

D'altra parte, com'è noto, la circostanza che la vittima abbia trovato la forza di sporgere denuncia non scrimina l'agente perché l'idoneità della minaccia va valutata con giudizio "*ex ante*", a nulla rilevando il fatto che, in concreto, il destinatario non sia stato intimidito e che il male minacciato non si sia realizzato²⁰¹⁴.

g. - Capo 59

L'appello dell'imputato è manifestamente infondato e non può che essere respinto.

Lo stato di soggezione del Menozzi, infatti, trova ripetute conferme nelle intercettazioni. Basti ricordare la telefonata n. 11942 intercorsa tra il Silipo e il Menozzi il 25/05/2012²⁰¹⁵, telefonata che sortì l'effetto - anche per via dell'intromissione del Sarcone che pronunciò all'indirizzo del Menozzi l'epiteto *faccia di merda!* - di piegare il Menozzi ad interrompere le proprie occupazioni e a recarsi, dopo soli quaranta minuti, a colloquio con gli estorsori²⁰¹⁶. Appare eloquente anche la telefonata 8484 del 30/08/2012 nel corso della quale il Silipo, in presenza del Sarcone²⁰¹⁷, invitò il Menozzi financo a "*stare a digiuno a mezzogiorno*" pur di mantenere l'impegno assunto. Si consideri anche la circostanza che il Menozzi si recò ad implorare clemenza dal Silipo il giorno 19/07/2012 nonostante fosse in grado di deambulare soltanto avvalendosi delle

²⁰¹² Cfr. il paragrafo intitolato *Premesse sui delitti di estorsione contestati nel presente giudizio*.

²⁰¹³ "*È configurabile il delitto di estorsione e non quello di esercizio arbitrario delle proprie ragioni nei confronti del creditore che eserciti una minaccia per ottenere il pagamento di interessi usurari, poiché egli è consapevole di porre in essere una condotta per ottenere il soddisfacimento di un profitto ingiusto, in quanto derivante da una pretesa "contra ius"*. (Sez. 2, n. 9931 del 01/12/2014 - dep. 09/03/2015, Iovine e altri, Rv. 26256601)

²⁰¹⁴ Cfr. tra le tante, Cass. Pen., Sez. 6, n. 32390 del 16/04/2008 - dep. 31/07/2008, Martucci e altri, Rv. 240650.

²⁰¹⁵ Cfr. sentenza appellata, pp. 315-318.

²⁰¹⁶ Cfr. la successiva telefonata 11952 richiamata a p. 318 della sentenza appellata con la quale il Menozzi comunicava di essere giunto al bar Fashion e veniva invitato dal Silipo a raggiungerlo presso l'adiacente bar Evolution.

²⁰¹⁷ La presenza del Sarcone presso l'abitazione del Silipo è stata rilevata dagli inquirenti attraverso l'intercettazione della relativa utenza telefonica, cfr. sentenza appellata, p. 323.

stampelle, per via di incontestati problemi alle gambe. Infine, emblematica di uno stato di soggezione del Menozzi è anche la telefonata intercorsa lo stesso 18/07/2012 tra il Menozzi e Bocconcino Enrico, nella quale il primo minacciava propositi vendicativo mescolati a intenzioni suicide: *“io gli rompo il culo a tutti quanti... mi devono ammazzare... perché io voglio morire”*²⁰¹⁸.

Non si riesce, francamente, ad immaginare una soggezione maggiore.

Il secondo motivo d'appello coglie nel segno quando osserva che non risultano chiariti i reali rapporti sussistenti tra il Menozzi e il Bocconcino.

Si rinvia sul punto, anche alle considerazioni espresse a proposito della posizione del correo Frizzale Antonio.

Vi è effettivamente prova in atti che il Menozzi avesse un credito verso Carlo Montipò e che detto credito, come dichiarato dallo stesso Montipò²⁰¹⁹, sia stato ceduto al Bocconcino, con bonifici effettuati sul conto della moglie di questi, Malagnino Stella²⁰²⁰. Senonchè manca qualunque correlazione tra detta cessione e il rapporto, altrettanto pacifico, di debito tra il Menozzi e i soci pugliesi Frizzale e Tostoni. Sul punto si rimanda alle motivazioni esposte nella trattazione relativa al coimputato Frizzale Antonio.

Tuttavia, il condivisibile assunto dell'appellante non sposta in alcun modo il giudizio di responsabilità dell'imputato per l'estorsione contestata al capo 59. L'incarico del recupero all'esponente della cosca è un fatto pacifico, al di là di ogni ragionevole dubbio. Il dubbio se il Menozzi avesse effettivamente già pagato il proprio debito verso il Frizzale ed il Tostoni, e quindi il dubbio sull'attendibilità del racconto del Menozzi sui fatti asseritamente accaduti qualche anno prima della vicenda oggetto di questo processo, non interferisce sulla condotta estorsiva, condotta che, come già rilevato nelle premesse generali di questa sentenza, sussiste per il solo fatto dell'incarico al Sarcone, terzo estraneo al rapporto obbligatorio, di recuperare, con violenza o minaccia, il credito vantato, indipendentemente dalla sua effettiva sussistenza²⁰²¹.

Si rimanda, per ulteriori approfondimenti e richiami di giurisprudenza alle note esposte nella parte generale della presente sentenza²⁰²². L'impossibilità di riqualificazione del delitto di estorsione nell'ipotesi di cui all'art. 393 c.p. sussiste anche per il fatto che la richiesta di recupero del credito è stata affidata ad una associazione di stampo mafioso. Né può fondatamente sostenersi che non risulti integrato il delitto di estorsione per la pretesa mancanza dell'elemento del profitto.

²⁰¹⁸ Cfr. telefonata 4621, trascritta a p. 320 della sentenza appellata.

²⁰¹⁹ Ed anche da Borciani Alberto.

²⁰²⁰ Cfr. informativa Comando Compagnia Carabinieri di Parma 24/05/2013, faldone 31, affoliaz. 13-14.

²⁰²¹ Cassazione penale, sez. II, 15/03/2016, n. 12302 in *Diritto & Giustizia* 2016, 24 marzo. Negli stessi termini v. Sez. 2, n. 46628 del 03/11/2015 - dep. 25/11/2015, Stradi e altro, Rv. 265214. Cfr. anche Sez. 2, n. 33870 del 06/05/2014 - dep. 31/07/2014, Cacciola, Rv. 260344.

²⁰²² Cfr. il paragrafo intitolato *Premesse sui delitti di estorsione contestati nel presente giudizio*.

Com'è noto, il profitto ingiusto nel delitto di estorsione rileva anche se procurato *per altri* e può anche essere di natura non patrimoniale, come il rafforzamento ed il consolidamento del sodalizio 'ndranghetista, scontato nel caso in esame²⁰²³.

Nemmeno può essere accolta la richiesta di riqualificazione del delitto di estorsione in quello di violenza privata. Com'è noto *“Si configura il delitto di violenza privata e non quello di estorsione se la coartazione da parte dell'agente è diretta a procurarsi un ingiusto profitto, anche di natura non patrimoniale, ma difetta il danno altrui”*²⁰²⁴.

Nel caso di specie appare innegabile il danno patrimoniale subito dal Menozzi, che fu vittima di un evidente caso di estorsione contrattuale, nella quale *“l'elemento dell'ingiusto profitto con altrui danno è implicito nel fatto stesso che il contraente - vittima sia costretto al rapporto in violazione della propria autonomia negoziale, essendogli impedito di perseguire i propri interessi economici nel modo da lui ritenuto più opportuno”*²⁰²⁵.

La costrizione intervenuta per la sottoscrizione delle venti cambiali da € 500,00 ciascuna ha pacificamente leso l'autonomia negoziale del Menozzi.

h. - Capo 65

L'appello è chiaramente infondato e non può che essere respinto.

Il primo motivo d'appello, che pretenderebbe di escludere la simulazione della scrittura di cessione del credito, risulta smentito sia dalla telefonata del 13/06/2012 tra il Gibertini Gino ed il Silipo, da cui si evince che il primo, ancora in data 13/06/2012, continuava a gestire il credito apparentemente ceduto al Silipo con la scrittura in data 05/04/2012²⁰²⁶, sia dalla circostanza che i titoli sottoscritti dal Melchiorri dopo l'intimidazione ricevuta sono confluiti nell'effettiva disponibilità del Gibertini, come è emerso a seguito della perquisizione eseguita nei suoi confronti il 28/01/2015 e financo nel corso della telefonata intercettata il 16/07/2012 nella quale il Gibertini informava il Silipo che *“la prima cambiale di Melchiorri non siamo riusciti a metterla in banca... hai il numero di telefono che gli chiedo se posso andare in banca ad incassarla?”*²⁰²⁷.

Una conferma ulteriore della simulazione dell'atto di cessione si rinviene sia nella telefonata intercettata il 05/06/2012, nella quale il Gibertini informa il Silipo che il 'cantiere' di Castellarano –

²⁰²³ Cass. pen., Sez. 2, n. 15716 del 07/04/2011 - dep. 20/04/2011, Tocco e altro, Rv. 249940. Cass. pen., Sez. 1, n. 1683 del 22/04/1993 - dep. 08/06/1993, Confl. comp. G.I.P. Trib. e Pret. Catania in proc. Puglisi ed altri, Rv. 194418.

²⁰²⁴ Cass. Pen. Sez. 2, n. 15716 del 07/04/2011 - dep. 20/04/2011, Tocco e altro, Rv. 249940.

²⁰²⁵ Cass. pen., Sez. 5, n. 9429 del 13/10/2016 - dep. 27/02/2017, P.G. in proc. Mancuso e altri, Rv. 269364. Massime precedenti Conformi: N. 10463 del 2001 Rv. 218433, N. 46058 del 2008 Rv. 241924, N. 9185 del 2012 Rv. 252283, N. 48461 del 2013 Rv. 258168.

²⁰²⁶ La telefonata si trova parzialmente trascritta a p. 341 della sentenza appellata. La scrittura di cessione si trova inserita nell'allegato 18 all'Informativa finale dei Carabinieri di Parma 23/04/2014.

²⁰²⁷ Cfr. la parziale trascrizione della telefonata a p. 342 della sentenza appellata.

il paese sede della impresa del Melchiorri – “è un po' lunghino”²⁰²⁸ sia nella telefonata del 16/07/2012, nella quale il Silipo, a vicenda Melchiorri conclusa, chiede al Gibertini di preparargli “le chiavi degli altri cantieri” e il Gibertini risponde che “ho un cantiere ... abbastanza importante.. da farti fare”²⁰²⁹.

Deve poi ritenersi infondata la richiesta di riqualificare il reato nel delitto di cui all'art. 393 c.p. od in quello di violenza privata. Si rimanda, anche in questo caso, al capitolo iniziale sulle *Premesse sui delitti di estorsione contestati nel presente giudizio*.

Dall'avvenuta simulazione dell'atto di cessione consegue che il Sarcone ed il Silipo erano terzi estranei rispetto alla pretesa creditoria del Gibertini nei confronti del Melchiorri. La costrizione intervenuta per la sottoscrizione delle cambiali ha pacificamente leso l'autonomia negoziale del Menozzi. Non sussiste pertanto alcun fondamento sul quale costruire legittimamente un'ipotesi di esercizio arbitrario o di violenza privata, né alcun ragionevole dubbio sull'apporto concorsuale del Sarcone: l'imputato accompagnava Silipo a Castellarano il 20/04/2012 alla ricerca del Melchiorri, ed il 10/05/2012 Sarcone rafforzava nel Silipo medesimo il proposito di impossessarsi di un camion della vittima:

Silipo Antonio:- *un'altra cosa vedi che ho chiamato quello che ha i camion e non mi ha risposto e ho provato anche a mandargli un messaggio, vedi se sabato mattina lo andiamo a trovare, che andiamo a prenderci un camion..*

Nicolino Sarcone:- *si si e poi andiamo.*

Silipo Antonio:- *organizziamoci va bene.*

Nicolino Sarcone:- *ci sentiamo dopo ciao ciao*²⁰³⁰

Il concorso pertanto sussiste quanto meno nell'opera di sostegno e di rafforzamento del proposito criminale del Silipo.

Infine deve serenamente escludersi la fondatezza dei motivi che pretenderebbero di non vedere applicata l'aggravante di cui all'art. 7 della legge 903/1991. Nel caso di specie, il primo giudice ha intravisto, più che fondatamente, la sussistenza dell'aggravante tanto nella valenza oggettiva che in quella soggettiva. Il metodo mafioso trova lampante conferma nella telefonata tra il Silipo ed il Melchiorri intercettata la mattina del 05/05/2012 nella quale il Melchiorri viene gravemente minacciato dal Silipo dopo che il primo aveva cercato di imbonirlo dicendogli che era sempre stato corretto con i compaesani del calabrese²⁰³¹. Una conferma dell'efficacia del metodo utilizzato può essere rinvenuta nella reticenza che ha caratterizzato le dichiarazioni rese agli inquirenti dal Melchiorri il giorno 25/10/2012.

²⁰²⁸ Cfr. sentenza appellata, p. 340,

²⁰²⁹ *Ibidem*, p. 341.

²⁰³⁰ Cfr. telefonata 10031 del 10/05/2012 Rit. 353/2012872.

²⁰³¹ *Ibidem*, pp. 339-340.

Quanto al profilo soggettivo la sentenza appellata si segnala per la lucidità dell'assunto secondo cui *"l'attività di recupero crediti professionalmente svolta dalla cosca rappresentava uno strumento che, oltre a permettere un immediato guadagno, consentiva loro di infiltrarsi nel mondo imprenditoriale, spesso proprio in questo modo gli imputati riuscendo a crearsi una posizione di dominio sull'imprenditore committente per poi soggiogarlo ed addirittura impadronirsi delle sue attività produttive da asservire ai propri interessi illeciti, un grimaldello attraverso il quale la cosca 'ndranghetista si introduceva nel sistema economico locale, invero non così respingente e refrattario"*²⁰³².

Non sembra poi inutile ricordare quanto si è osservato nelle *Questioni comuni in tema di circostanze aggravanti*: basta la presenza di una soltanto delle due condizioni (metodo mafioso o finalità agevolativa) per farsi luogo all'aumento di pena.

I. – Capi 66, 67, 68

L'appello del Sarcone appare privo di fondamento perché l'attento esame del compendio probatorio raccolto dall'accusa conferma il suo concorso nei tre reati contestati ai capi 66, 67, 68.

- Egli infatti venne informato dal Silipo sin dall'inizio della vicenda estorsiva, come dimostra la telefonata del 19/06/2012, correttamente interpretata dal primo giudice nel senso che il Silipo, ricevuta conferma dal Gibertini della decisione del Salsi di affidarsi alla 'ndrangheta per il recupero del credito verso la Gelmi, chiese al Sarcone un incontro per *"parlare, impostare il lavoro perché è importante* (allusione all'importo da recuperare e alla personalità dell'imprenditore, n.d.r.) *e anche di decidere per i muratori* (allusione agli emissari abilitati ad agire in terra lombarda, n.d.r.) *e quant'altro"*²⁰³³. Il giorno dopo della telefonata con Sarcone, il Silipo informava Gibertini che *"noi domattina partiamo"*²⁰³⁴. In affetti, nei due giorni successivi alla telefonata col Sarcone, il Silipo contattava il Ferraro²⁰³⁵.

Alla luce di questa circostanza appare evidente come il Sarcone fingesse di non essere al corrente della vicenda quando, circa sei mesi dopo, il Gibertini accompagnò il Salsi al suo cospetto²⁰³⁶.

- Di fondamentale rilevanza per la conferma della circostanza che il Sarcone veniva mantenuto costantemente al corrente degli sviluppi dell'operazione è la telefonata tra il Silipo ed il Sarcone intervenuta il 03/12/2012, pochi minuti dopo che il primo ricevette

²⁰³² *Ibidem*, pp. 343-344.

²⁰³³ La telefonata è stata trascritta a p. 366 della sentenza appellata.

²⁰³⁴ Prog. 15642 del 20/06/2012, sentenza appellata, p. 366.

²⁰³⁵ Prog. 15771 del 21/06/2012, sentenza appellata, p. 366.

²⁰³⁶ Cfr. le dichiarazioni del Salsi trascritte a p. 348 della sentenza appellata.

dalla banca Monte dei Paschi la conferma del bonifico di 50.000,00 disposto dal Salsi il 28/11/2012. La consequenzialità cronologica ed il tenore allusivo della telefonata (“*ti ho chiamato...tutto a posto*”) non lasciano dubbi sull’interpretazione della conversazione.

La difesa ritiene di poter escludere che la telefonata avvenuta lunedì 03/12/2012²⁰³⁷ avesse lo scopo di informare il Sarcone dell’avvenuto bonifico, posto che il Silipo dice al Sarcone che avrebbe voluto chiamare il giorno precedente, ma poiché il giorno prima era domenica, non voleva disturbare; lo scopo della chiamata che Silipo avrebbe voluto fare il giorno precedente non avrebbe quindi potuto riguardare il bonifico, perché egli ebbe conferma dell’avvenuto bonifico soltanto il giorno dopo.

Pur avendo una sua astratta plausibilità l’obiezione difensiva deve essere serenamente respinta. Com’è noto, l’accredito di un bonifico bancario richiede almeno due giorni di tempo. Vi è prova in atti che l’ordine del bonifico era stato disposto mercoledì 28/11/2012, e che la banca ne ebbe conferma soltanto il venerdì 30/11/2012. Sembra evidente come la volontà del Salsi di disporre il bonifico fosse stata manifestata al Silipo nei giorni precedenti. Difficile, infatti, immaginare che il Salsi abbia disposto un bonifico senza informare preventivamente il petulante Silipo. La conferma di questa circostanza è offerta proprio dal tenore della conversazione tra Silipo e l’impiegata della banca (*ascolta mi provi a controllare se mi è arrivato il bonifico?*). L’utilizzo dell’articolo determinativo senza ulteriore specifica (*il bonifico?*) conferma che quella del 03/12/2012 non era stata la prima richiesta di informazione. È ben possibile, pertanto, che il Silipo volesse comunicare al Sarcone la “felice” circostanza che la volontà del Salsi era stata piegata ma che poi abbia preferito attendere il lunedì per acquisire dalla banca la definitiva certezza dell’effettivo accreditamento della somma.

- La circostanza che il Gibertini abbia poi detto al Salsi che il Silipo aveva dovuto chiedere il consenso al Sarcone per accettare l’incarico di recupero del credito non sembra affatto frutto di una deduzione personale del Gibertini, ma risulta riscontrata dalle conversazioni appena richiamate.
- Né rileva la mancanza di prova di un effettivo incasso da parte del Sarcone delle somme pagate dal Salsi. Com’è noto, il delitto di estorsione sussiste anche quando l’ingiusto profitto sia procurato *per altri* e che, nel caso di specie, l’ingiusto profitto dovesse essere recuperato per il Salsi non sussistono dubbi. In ogni caso non si vede il senso di una telefonata al Sarcone in ordine alla conferma dell’avvenuto bonifico di una parte del compenso richiesto per l’estorsione se non perché anche il Sarcone avesse una precisa aspettativa di profitto, per

²⁰³⁷ Progr. 362 del 03/12/2012 trascritta alle pp. 357-358 della sentenza appellata.

se e per l'intero sodalizio.

- La circostanza che il 17/07/2012 Gibertini abbia detto al Silipo: "*Se io e te facciamo un bel lavoro, da Salsi otteniamo molte situazioni veh! Te lo dico*" non autorizza ad escludere il coinvolgimento del Sarcone nell'estorsione. La stessa difesa dell'appellante ha ricordato come proprio il Gibertini abbia detto al Salsi che il Silipo aveva dovuto chiedere il consenso al Sarcone per accettare l'incarico di recupero del credito.
- Sulla compatibilità dell'aggravante di cui all'art. 7 della legge 203/1991 con il delitto tentato il primo giudice ha già correttamente rilevato che l'aggravante in questione riguarda, da un canto, una modalità oggettiva dell'azione (metodo mafioso) e, dall'altro, una finalità che muove l'agente (agevolazione mafiosa), senza che sia richiesto, in quest'ultimo caso, che detta finalità sia necessariamente realizzata. Ne consegue che, in entrambe le ipotesi, la circostanza è del tutto compatibile con il tentativo. La giurisprudenza allegata dall'appellante²⁰³⁸ riguarda, come la difesa stessa ammette, un caso diverso, in cui si era fatta questione di un diverso articolo 7, quello inserito nella legge 575/1965.
- L'ultima questione riguarda la richiesta di riqualificazione del fatto ai sensi dell'art. 393 c.p. o, in subordine, dell'art. 610 c.p. Si tratta di una richiesta priva del minimo fondamento, macroscopicamente evidente nel fatto contestato al capo 67), nel quale (la tentata estorsione ai danni del Salsi) nemmeno viene in considerazione un credito da recuperare, ma di non minore evidenza in relazione al fatto contestato al capo 66 (tentata estorsione nei confronti della Gelmi): anche in questo caso, infatti, il Sarcone interviene come terzo estraneo al rapporto obbligatorio. Sul punto, il primo giudice ha lucidamente escluso che fosse intervenuta legittimamente una cessione del credito dal Salsi al Silipo. La cessione era un mero espediente posto in essere al solo fine di fornire un'apparente legittimazione alla richiesta estorsiva²⁰³⁹.
- Per gli stessi motivi esposti nei capi precedenti va respinta la richiesta di qualificare i fatti alla stregua del delitto di violenza privata. Si è già avuto modo di osservare nella parte generale di questa sentenza come la mancanza di un danno patrimoniale sia nel caso di specie un elemento strutturale del delitto tentato di estorsione (*l'azione non si compie o l'evento non si verifica*) e non può ovviamente essere invocato come elemento costitutivo del delitto di violenza privata.

In definitiva, l'appello di Nicola Sarcone sui capi 66), 67), 68) deve essere integralmente

²⁰³⁸ Cfr. appello Sarcone, p. 46-47.

²⁰³⁹ Cfr. sentenza appellata, p. 378. Il GUP ha ritenuto che la cessione del credito fosse fittizia e strumentale mancando la prova della cessione a titolo oneroso e non essendo sussistenti i presupposti per una cessione a titolo gratuito per un importo così rilevante.

respinto.

I. – Capo 70

Il primo giudice ha ritenuto sussistere il concorso del Sarcoone osservando che “*Sussiste altresì la partecipazione di SARCONE Nicolino, convocato con insistenza da SILIPO per partecipare alla riunione alla quale era intervenuto anche MORMILE per definire i dettagli della spedizione che si sarebbe tenuta l’indomani. Dal tenore delle conversazioni sopra integralmente riportate si evince con chiarezza che SARCONE, anche se non presenziò, fu comunque fatto partecipe dell’affare (e diversamente non poteva essere, visto il suo rilevante ammontare), fatto che conferma la corretta conoscenza del GIBERTINI delle gerarchie del gruppo, al cui capo, Nicolino SARCONE, non poteva essere sottratto il potere decisionale su simili vicende, viepiù in quanto coinvolgenti anche altri sodalizi operanti in diverse parti del territorio*”²⁰⁴⁰.

Tali assunti debbono essere condivisi. Pur essendo vero che Sarcone, nonostante gli insistiti inviti del Silipo²⁰⁴¹, non partecipò – a causa di un fraintendimento sulla data della riunione - all’incontro con Mormile avvenuto nell’abitazione del Silipo la sera del 10/12/2012, egli condivise pacificamente l’intero piano sin dalla fase dell’ideazione, essendone stato informato dal Silipo il giorno seguente l’incontro col Mormile, come si evince inequivocabilmente dalla telefonata 1309 dell’11 dicembre 2012, nella quale il Silipo e Sarcone si accordarono per incontrarsi a casa del Silipo il pomeriggio dello stesso giorno. L’argomento di discussione fu senza dubbio l’incontro avvenuto col Mormile la sera precedente (*Ieri sera... vabbè poi ti spiego di persona... ti spiego ok... ti spiego?*)²⁰⁴².

Le tre telefonate intercorse nel pomeriggio-sera del 10/12/2012 e la telefonata del giorno seguente confermano il ruolo di subordinazione gerarchica del Silipo nei confronti del Sarcone al quale il primo, constatata l’impossibilità di partecipazione all’incontro, riferisce “*dai non ti preoccupare faccio io non ti preoccupare vai tranquillo*”²⁰⁴³ e assicura, la mattina seguente, che: “*ieri sera ... vabbè poi ti spiego di persona, ti spiego ok ... ti spiego?*”²⁰⁴⁴.

Il ruolo di Sarcone e la prassi seguita in questo tipo di condotte era ben nota anche al coimputato Gibertini Marco, il quale, nella conversazione con Salsi Mirco intercorsa il 20/10/2012²⁰⁴⁵, riferiva:

GIBERTINI: ... Perché lui sicuramente... Per fare quella operazione qua con te ha dovuto chiedere... Il conse... Il... Il consenso eh... Perché se SARCONE diceva no no... Quindi sicuramente siamo pronti... Ora (inc.)... SALSI: ... Vabbè..

²⁰⁴⁰ Cfr. sentenza appellata, p. 414.

²⁰⁴¹ Si vedano le intercettazioni telefoniche trascritte alle pp.396-398 della sentenza appellata.

²⁰⁴² Trascritta a p. 398 della sentenza appellata.

²⁰⁴³ Cfr. telefonata 1266 del 10/12/2012, trascritta alle pp. 397 e 398 della sentenza appellata.

²⁰⁴⁴ Cfr. telefonata 1309 del 11/12/2012, trascritta a p. 398 della sentenza appellata.

²⁰⁴⁵ Cfr. la trascrizione a p. 391 della sentenza appellata.

D'altra parte il sapere del Gibertini non sembra affatto derivare da un ingenuo appiattimento su informazioni reperite sul *web*. Il Salsi fu invitato a controllare *internet* soltanto per trarre una conferma di quanto il Gibertini già sapeva e andava dicendogli sul fatto che il Sarcone fosse considerato il referente numero uno del Grande Aracri Nicolino a Reggio Emilia. Non può dunque dubitarsi del contributo necessario offerto da Sarcone all'estorsione ai danni di Cesarini Andrea. Senza il suo coinvolgimento, infatti, il piano estorsivo non avrebbe potuto nemmeno iniziare.

Una lampante conferma del pieno coinvolgimento del Sarcone nell'estorsione ai danni di Cesarini Andrea si ricava da due telefonate intercorse il 17 e il 19/07/2013 tra Salsi Mirco²⁰⁴⁶ e il capitano Mura dei Carabinieri di Parma²⁰⁴⁷. Le telefonate avvenivano in epoca successiva alla denuncia del Salsi, quando questi già collaborava con le Forze dell'Ordine. Nella prima telefonata il Salsi raccontava al capitano Mura di essere stato chiamato da Costi Omar, il quale chiedeva di incontrarlo. Salsi, però, aveva declinato l'invito, temendo che fosse una manovra indiretta dei propri estorsori per comunicargli qualcosa²⁰⁴⁸. Incoraggiato dal capitano Mura, Salsi contattava il Costi accettando l'incontro²⁰⁴⁹. Nella seconda telefonata²⁰⁵⁰ il Salsi riferiva al capitano Mura che il Costi era arrabbiatissimo e che lo aveva cercato perché "*voleva capire se anche a me era successa la stessa cosa!*", per uno "*sfogo sulla truffa che dice di avere subito affidandosi a loro col ... recupero credito*". Il Costi si trovava dunque nella stessa situazione del Salsi, avendo anticipato al Silipo il costo del "recupero" di un credito di un milione e trecentomila euro ricevendone poi in cambio assegni denunciati smarriti²⁰⁵¹. Alla domanda del capitano su chi fossero "*loro*" il Salsi riferiva che

²⁰⁴⁶ Si ricorderà che Salsi Mirco è l'imprenditore che commissionò al Silipo, tramite il Gibertini Marco, il recupero del credito vantato da Gelmi Maria Rosa (capo 66) e che si trovò a propria volta vittima di successiva estorsione (capo 67).

²⁰⁴⁷ Si tratta della telefonata Progr. 1168 integralmente trascritta e inserita nella Annotazione riepilogativa del Carabinieri di Parma del 16/01/2014.

²⁰⁴⁸ Progr. 1058 del 17.7.2013, ore 10:05, in entrata sull'utenza 3351285360 in uso a SALSI Mirco dall'utenza 0521537 in uso a Carabinieri Parma.

²⁰⁴⁹ Progr. 1158 del 19.7.2013, ore 8:46, in uscita dall'utenza 3351285360 in uso a SALSI Mirco verso l'utenza 3936552335 in uso a Omar COSTI.

²⁰⁵⁰ Progr. 1168 del 19.7.2013, ore 12:44, in entrata sull'utenza 3351285360 in uso a SALSI Mirco dall'utenza 0521537 in uso a Carabinieri Parma.

²⁰⁵¹ S: quindi.. ehm.. io.. diciamo.. non.. L'ho trovato arrabbiatissimo e un po' disperato anche, perché.. M: come mai disperato? S: lui dice che è un po' che non li sente, che gli dicono... gli avevano chiesto dei soldi, gli hanno dato.. ecco, mi ha fatto vedere che ha in mano.. un sacco di assegni! M: mh! Loro gli hanno dato degli assegni a lui? S: sì! Che sarebbero quei recuperi - non mi chiedo la cifra perché me ne ha fatti vedere diversi! - e mi dice lui, questo COSTI, che questi qui sono assegni anche di.. di.. di società loro, o mi ha detto anche alcuni pare che abbiano già fatto la denuncia di smarrimento! Quindi diciamo che gli hanno dato, in parziale recupero, degli assegni che poi avranno dei problemi o.. sono rubati o sono.. quindi.. M: ho capito! Quindi lui ha parlato in questi termini? S: sì, lui ha voluto parlarmi per capire da me delle cose. Io non ho detto parola perché gli ho detto "*guarda, qualsiasi cosa.*" M: cosa voleva capire? S: voleva capire se anche a me era successa la stessa cosa! Mi ha detto così che alle volte lo hanno.. per telefono gli avrebbero detto delle velate minacce, nel senso "*si perché se poi salt...*", questo è quello che mi ha detto lui, poi glielo dico con approssimazione, non mi ricordo se mi ha detto "*se fai una tal cosa, noi sappiamo che hai fatto di queste cose!*", oppure "*se non fai.. se non paghi, sappiamo che hai fatto queste cose!*".

il Costi "ha fatto tre nomi, Gibertini, Silipo e Sarcone Nicola"²⁰⁵². Nella stessa telefonata il Costi riferiva al Salsi non solo che "Silipo è uno che fa del male agli altri, promette le cose, prende i soldi, poi non li mantiene!"²⁰⁵³, ma anche di essere convinto che Gibertini "imbonisca anche Sarcone"²⁰⁵⁴.

Di straordinario interesse ai fini che qui interessano – se cioè Sarcone avesse concorso nell'estorsione contro Cesarini Andrea perpetrata su mandato del Costi - è il profondo risentimento che il presunto committente mostrava di avere nei confronti del boss cutrese, definito "quello piccolino coi capelli grigi". Il Costi affermava invero che il Sarcone manteneva un atteggiamento ambiguo, mostrandosi buono in sua presenza ma minacciandolo al cospetto di altri (*Si si, perché lui quando è con me fa il buono buono, bravo bravo, poi dopo quando non è con me va a fare delle minacce con... davanti agli altri.*). Il seguito del discorso è sorprendente. Il Costi, evocando il suo passato di combattente nel conflitto iugoslavo, affermava, riferendosi al Sarcone, che "se io lo vedo più vicino di 50 metri a casa mia oggi che mi sta nascendo il terzo figlio..", ... "io ho fatto la guerra in Jugoslavia", con ciò mostrando di avere un profondo timore del boss e, al contempo, autoconvincendosi di avere una forza più che adeguata per annientarlo in virtù del proprio passato di combattente²⁰⁵⁵.

La telefonata in esame risulta assai significativa perché il Costi racconta di avere ricevuto a propria volta lo sfogo di un altro imprenditore anch'egli vittima del trio Sarcone, Silipo, Gibertini. Si tratta dell'imprenditore Debbi Giuliano e delle vicende descritte dai capi 71 e 74 di questo stesso processo²⁰⁵⁶.

Infine merita osservare come il Costi avesse già intuito che gli estorsori, una volta ricevuto

²⁰⁵² M: "affidandosi a loro" chi? S: eh... (sospira) lui ha fatto i tre nomi, GIBERTINI, SILIPO e.. SARCONE.. Nicola!

²⁰⁵³ "perché io **SILIPO** lo conosco da quando eravamo ragazzini, perché abitava qua vicino! Ma io non so - fa - se per i debiti, così non lo riconosco più perché è uno che fa del male agli altri, promette le cose, prende i soldi, poi non li mantiene! - fa - Io non riconosco più questa persona!".

²⁰⁵⁴ M: lui **GIBERTINI** S: si! **COSTI** dice "io sono convinto che **SARCONE** lo.. lo.. cioè **GIBERTINI** riesce a convincere, o a manipolare, o a convincere non lo so, comunque ad avere un ascendente su **SARCONE** ecco!".

²⁰⁵⁵ S: e lui a me sfogandosi ha detto: "perché io nel '90 ho combattuto in Jugoslavia, mi sta nascendo il terzo figlio! Se io vedo quello piccolino coi capelli grigi..", e io li per li ho detto "ma scusa, chi intendi?". Io pensavo mi dicesse il Vincenzo famoso.. di turno, no? "Insomma, lo conosci tu Nicola?". Gli ho detto "guarda, io l'ho visto.. tre volte!". "Si si, perché lui quando è con me fa il buono buono, bravo bravo, poi dopo quando non è con me va a fare delle minacce con.. davanti agli altri. Con me - **COSTI** avrebbe detto - se questo qui si presenta a..", io non so se questo glielo abbia detto o era uno sfogo con me, comunque il senso era "se io lo vedo più vicino di 50 metri a casa mia oggi che mi sta nascendo il terzo figlio..", e di lì che è saltato fuori a dire "io ho fatto la guerra in Jugoslavia", insomma uno sfogo ecco!

²⁰⁵⁶ ah, poi mi [Costi] ha anche detto.. ehm.. il problema è che **COSTI** avrebbe dato l'ok mesi fa su certe cose, evidentemente loro stanno già andando avanti! Infatti nel colloquio che ho avuto oggi, mi fa "guarda che sono andati.. **GIBERTINI, SILIPO e SARCONE..**", si vede che hanno fatto una delle loro telefonate un po' intimidatorie a quello che doveva dei soldi alla società... adesso poi non so.. non so di preciso come sia, comunque al binomio **COSTI-DEBBI** ecco!

l'acconto sul compenso per il 'recupero', prestavano il danaro a terzi ad interessi usurari²⁰⁵⁷.

Gli elementi emersi nel racconto del Costi Omar riferito da Salsi Mirco (l'entità del credito che il Costi doveva recuperare, la presenza degli stessi soggetti e delle stesse modalità operative, l'assenza di altri rapporti intrattenuti dal Costi con Silipo, Sarcone e Gibertini) non lasciano dubbi sulla circostanza che la vicenda riferita dal Costi al Salsi sia quella relativa all'estorsione ai danni di Cesarini Andrea.

Anche l'ultimo motivo d'appello non merita di essere condiviso.

Si è già osservato come il delitto di estorsione sussista anche quando l'ingiusto profitto sia procurato *per altri* e che, nel caso di specie, l'ingiusto profitto dovesse essere recuperato per il Costi non sussistono dubbi. Un profitto di natura non patrimoniale è stato correttamente intravisto dal primo giudice nel rafforzamento e nel consolidamento del sodalizio 'ndranghetista²⁰⁵⁸.

La richiesta di riqualificazione nei reati di esercizio arbitrario delle proprie ragioni o di violenza privata non può essere accolta per le ragioni già ampiamente esposte nella parte introduttiva: il Sarcone è persona estranea al rapporto obbligatorio tra Costi e il Cesarini il quale ha subito un evidente danno ingiusto essendo stato costretto a versare nelle mani di terzi, senza alcuna garanzia, un importo pari a circa 600.000,00 euro²⁰⁵⁹.

m.-Capo 74

L'appello del Sarcone è infondato. Il contributo dell'imputato al tentativo di estorsione non può ragionevolmente essere messo in discussione: non vi è dubbio, infatti, che egli si sia recato a Ravenna insieme al Silipo e a Gibertini e che il trio si sia presentato, come ha riferito la teste Russo Valentina nelle s.i.t. del 18/06/2013, presso la Locanda del Melarancio chiedendo del Grassi ed esibendo un falso tesserino dei Carabinieri per vincere le resistenze della cameriera a fornire informazioni sul Grassi.

Il gruppo riuscì quindi nel proposito di costringere il Grassi a partecipare ad un incontro il giorno 18/06/2013. Il Sarcone partecipò a questo incontro, intervenne attivamente, spalleggiando il Silipo e prendendo la parola contro il Grassi. Allorquando quest'ultimo lamentò che lui e i suoi complici si erano presentati con un falso distintivo da Carabiniere e lo avevano minacciato per indurlo a incontrarli dicendo che altrimenti sarebbero andati a cercarlo a casa, il Sarcone ribatte

²⁰⁵⁷ S: allora! Lui mi ha anche detto nel colloquio, ehm.. "*perché questi qui, tra estorsione, usura eccetera eccetera, perché io lo so che stanno usando i nostri soldi per prestarli!*". Tra l'altro è capitato - parlando al plurale - con me, nel senso.. fa "*io so che stanno usando i nostri soldi perché li prestano, perché è capitato a un mio conoscente, che gli hanno dato dei soldi!*", e poi non mi ha concluso il discorso, però mi ha fatto capire che è a conoscenza che l'utilizzo che loro fanno dei soldi che hanno preso da noi come anticipi del.. del.. diciamo di questo recupero, li usano.. per.. per questi modi qui!

²⁰⁵⁸ cfr. sentenza appellata, p. 200. Sulla bastevolezza di un profitto anche non patrimoniale a configurare il delitto di estorsione, cfr. Cass. Pen., Sez. 2, n. 15716 del 07/04/2011 - dep. 20/04/2011, Tocco e altro, Rv. 249940.

²⁰⁵⁹ Cfr. sentenza appellata, p. 409 che richiama la telefonata 586 del 21/01/2013 tra Silipo e Mormile.

“dov'è la minaccia? Ti sei rifiutato, non hai risposto”.

Il contributo concorsuale del Sarcone appare pertanto pacifico. Il fatto in esame si aggiunge ai numerosi altri fatti estorsivi che vedono agire, in concorso tra loro, Sarcone Nicolino e Silipo Antonio²⁰⁶⁰.

Quanto alla sussistenza delle minacce il giudice di prime cure ha dato atto di avere ascoltato la registrazione del colloquio ed ha rilevato come il Silipo, pure ostentando una finta cortesia nei modi, poneva in realtà in essere un collaudata subdola modalità intimidatoria, ricca di spunti allusivi (*“però abbiamo visto dove sei, dove non sei, cos'hai, cosa non hai!”*), ammonendolo con frasi del tipo: *“e non ci teniamo neanche a perdere tempo! Non vogliamo! Come né tu né noi! Perché giustamente non siamo in giro per... scherzare! Hai capito quello che ti voglio dire?”*²⁰⁶¹.

È vero che il Grassi, nella denuncia sporta il 18/06/2013 dichiara di non essere stato minacciato nel corso dell'incontro, dai tre imputati, ma a parte il fatto che Grassi ha sporto denuncia ai Carabinieri di Ravenna sia in data 17/06/2013 sia in data 18/06/2013, perché evidentemente si sentiva sotto estorsione, la circostanza non consente di escludere che il tentativo di estorsione sia stato posto effettivamente in essere se si considera nel complesso la vicenda, che incomincia con il presentarsi degli estorsori nei luoghi frequentati dal debitore, prosegue con la consegna di un biglietto con il perentorio invito a chiamare un numero di telefono, quindi con la grave minaccia rivolta al telefono per costringere il Grassi a presentarsi al cospetto del chiamante (*Se non ti fai trovare so che abiti a borgo montone e ti veniamo a cercare lì*), infine con la modalità intimidatoria posta in essere nel corso dell'incontro del 18/06/2013, forse nemmeno del tutto percepita dal romagnolo in tutta la sua pericolosa valenza minatoria.

Sull'impossibilità di procedere ad una riqualificazione del fatto ai sensi dell'art. 393 c.p. o, in subordine, dell'art. 610 c.p., si rimanda alle considerazioni già più volte esposte. Il Sarcone è terzo rispetto al rapporto obbligatorio insorto tra il Grassi ed il Debbi, il quale ha peraltro conferito l'incarico di recupero ad un'associazione criminale. Non sussiste pertanto alcun fondamento sul quale costruire legittimamente un'ipotesi di esercizio arbitrario.

Nemmeno può essere disposta la derubricazione nel reato di violenza privata. La finalizzazione dell'azione era tutta rivolta ad ottenere non tanto una condotta contraria alla libertà morale bensì un danno patrimoniale, evitato soltanto grazie al coraggio del Grassi e all'intervento dei Carabinieri di Ravenna.

In definitiva, anche l'appello sul capo 74) non può che essere respinto.

²⁰⁶⁰ Cfr. sentenza appellata, p. 343.

²⁰⁶¹ Cfr. sentenza appellata, p. 425-426. La trascrizione della registrazione si trova nell'informativa dei Carabinieri di Parma in data 14/02/2014 richiesta dalla Procura Distrettuale Antimafia di Bologna a riscontro delle spontanee dichiarazioni rese dal Debbi alla stessa DDA in data 11/09/2013.

n.- Le residue richieste dell'imputato

Riguardo al primo ed al terzo ordine di richieste si rinvia alla trattazione relativa a ciascuno dei singoli capi d'imputazione.

Sulla questione delle aggravanti di cui ai commi 4 e 6 dell'art. 416 bis c.p. si rinvia al paragrafo intitolato *Questioni comuni in tema di circostanze aggravanti ed attenuanti* contenuto nella parte generale di questa sentenza. In questa sede basterà ricordare che, quanto alle armi, l'aggravante di cui al comma 4 dell'art. 416 bis c.p. "*è riferita all'attività dell'associazione e non alla condotta del singolo partecipe ed è applicabile anche a quest'ultimo, purchè sia consapevole dei fatti oggetto della medesima o per colpa li ignori ed anche se il soggetto non abbia personalmente custodito le armi*".²⁰⁶²

La consapevolezza dell'imputato appare pacifica. Sarcone viene indicato anche dal collaboratore Oliverio Francesco come uno tra dieci esponenti della 'ndrina di Reggio Emilia, tra i quali anche Oliverio Salvatore e un soggetto proprietario di un hotel (individuato poi dagli inquirenti in Brescia Pasquale) coi quali "*è uscito fuori il discorso se poteva essere la disponibilità di qualche arma*"²⁰⁶³ in quanto "*Si, diciamo come 'ndrina di Cutro, servivano delle armi...*"²⁰⁶⁴.

Analoga consapevolezza l'imputato aveva dell'aggravante di cui al comma 6 dell'art. 416 bis c.p. Senza questa consapevolezza l'imputato non avrebbe mai potuto intervenire autorevolmente, insieme al Diletto, nella complessa vicenda meglio nota come "affare Sorbolo", segnatamente presiedere le due riunioni nelle quali si svolse una sorta di arbitrato interno alla cosca per risolvere il contrasto insorto tra Falbo Francesco da una parte e, dall'altra, sodali del calibro di Giglio Giuseppe e Cappa Salvatore.

Anche a riguardo delle attenuanti generiche la sentenza di primo grado non può che essere confermata. Il certificato del casellario mostra che l'imputato ha mantenuto inalterata nel tempo la propria condotta criminale senza alcun cenno di ravvedimento rendendosi responsabile di numerosi e gravi reati che vanno dall'associazione a delinquere di tipo mafioso, all'estorsione continuata in concorso, al porto illegale di armi, al tentato omicidio continuato in concorso.

D'altra parte, più di uno dei motivi allegati dall'appellante per la concessione delle attenuanti di cui all'art. 62 bis c.p. – la perdita della madre a 14 anni, del padre a 23 e del figlio portatore di handicap avvenuta nel 2002 - appaiono risalenti, mentre l'essersi dedicato ad attività lavorativa costituisce oggetto di un dovere costituzionalmente imposto piuttosto che un merito.

La pena in concreto inflitta dal primo giudice non appare incongrua se si considera che il Sarcone, pur resosi responsabile di dodici reati fine oltre a quello associativo, si è visto infliggere in

²⁰⁶² Cfr. sentenza appellata, p. 1222.

²⁰⁶³ Cfr. verbale stenotipico dell'interrogatorio assunto in data 22/02/2012 pp. 27 e ss.

²⁰⁶⁴ Cfr. Cfr. verbale stenotipico dell'interrogatorio assunto in data 22/02/2012 p. 37.

concreto una pena base (sedici anni) pari alla media edittale prevista dal quarto comma dell'art. 416 bis c.p. (dodici anni) aumentata del minimo previsto dal comma sesto (un terzo). Anche gli aumenti disposti a titolo di continuazione appaiono piuttosto contenuti, al punto che la pena finale, senza la riduzione per il rito (ventidue anni e sei mesi), risulta pari a quella che, nella dosimetria all'epoca vigente, l'imputato avrebbe potuto vedersi infliggere per il solo reato associativo.

o.- Sull'appello del P.M. relativo all'assoluzione dai capi 83) e 84)

Quanto all'estorsione il primo giudice ha già osservato come non emerga che il Sarcone e il Diletto abbiano contribuito al processo di intimidazione e costrizione del Falbo. La loro entrata in scena - assai rilevante a conferma del ruolo di vertice che la richiesta di arbitrato riconosce in capo agli stessi - è stata successiva alla cessione delle quote. Né potrebbe inferirsi, per il solo fatto di una certa ambiguità della posizione da essi assunta, l'esistenza di un accordo con i soci antagonisti al Falbo in danno di quest'ultimo.

In definitiva, l'unico motivo allegato dal P.M. appellante - l'aver il Falbo di fatto abbandonato, dopo le riunioni svolte nel gennaio e febbraio 2012 tenutesi al cospetto dei due capi, la domanda di rivendica delle quote la cui cessione gli era stata estorta, motivo ritenuto sintomatico di un'efficacia causale delle riunioni stesse - appare generico e, da solo, insufficiente a fondare un giudizio di colpevolezza.


Analoga conclusione vale in ordine alla mancanza di prova che Sarcone e Diletto abbiano offerto idonei contributi partecipativi in relazione al ricevimento e all'investimento di somme provenienti dalla cosca Grande Aracri di Cutro nei cantieri di Sorbolo. Tra l'altro, sullo specifico capo 83) l'appello del Pubblico Ministero risulta privo di motivi, quindi inammissibile.

Va dunque condivisa la conclusione del primo giudice che il Sarcone ed il Diletto *“siano intervenuti, in un secondo momento, con funzioni ispettive e conciliatorie nella piena consapevolezza degli interessi coinvolti nell'affare ed in virtù del loro ruolo apicale nella cosca locale, non ritenendosi, però, di potere trarre da detta unica evidenza prova certa di partecipazione alle pregresse condotte di reimpiego”*²⁰⁶⁵.

In definitiva, la sentenza impugnata va integralmente confermata, con condanna del Sarcone al pagamento delle spese processuali del grado, oltre che - in solido con gli altri imputati - al pagamento delle spese di patrocinio in appello a favore delle costituite parti civili, Presidenza del Consiglio dei Ministri, Regione Emilia Romagna, Provincia di Reggio Emilia, Provincia di Modena, Comune di Reggio Emilia, Comune di Gualtieri, Comune di Bibbiano, Comune di Reggiolo, Comune di Montecchio, Comune di Brescello, Comune di Sala Baganza, Comune di

²⁰⁶⁵ Cfr. sentenza appellata, p. 618.

Finale Emilia, Libera. Associazione, nomi e numeri contro le mafie, Associazione Antimafie e Antiracket – La verità vive! – Onlus, liquidate come in dispositivo.



52. SILIPO ANTONIO

Silipo Antonio è stato condannato alla pena di quattordici anni di reclusione per avere, in estrema sintesi: fatto parte dell'associazione di tipo mafioso contestata nell'imputazione (**capo 1**); in concorso con Sarcone Nicolino, costretto Badalamenti Natale a ridurre un debito contratto con Bonifazio Domenico, con l'aggravante della presenza di più persone, anche appartenenti ad associazione mafiosa e con l'ulteriore aggravante di cui all'art. 7 della legge n. 203/1991(**capo 10**); in concorso con Sarcone Nicolino, tentato di costringere Caccia Luigi a restituire un prestito usurario, con l'aggravante dell'appartenenza ad associazione mafiosa e con l'ulteriore aggravante di cui all'art. 7 della legge n. 203/1991(**capo 50**); in concorso con Sarcone Nicolino, Frizzale Antonio, e, separatamente giudicati, Silipo Luigi, Blasco Gaetano e Tostoni Michele, costretto Menozzi Dimitri a sottoscrivere n. 20 cambiali per complessivi 10.000,00 euro a favore di Frizzale Antonio e Tostoni Michele, in pagamento di un presunto credito di costoro verso il Menozzi, con l'aggravante di avere agito in più persone, anche appartenenti ad associazione mafiosa, e con l'ulteriore aggravante di cui all'art. 7 della legge n. 203/1991(**capo 59**); in concorso con Sarcone Nicolino, costretto Melchiorri Renzo a pagare la somma di € 25.000,00 in adempimento di un credito di Gibertini Gino, con l'aggravante dell'appartenenza ad associazione mafiosa e con l'ulteriore aggravante di cui all'art. 7 della legge n. 203/1991 (**capo 65**); in concorso con Gibertini Marco, Sarcone Nicolino, Ferraro Vincenzo, Calesse Mario e, separatamente giudicato, Salsi Mirco, tentato di costringere Gelmi Maria Rosa ad estinguere un presunto debito verso Salsi Mirco, con l'aggravante di avere agito in più persone, anche appartenenti ad associazione mafiosa, e con l'ulteriore aggravante di cui all'art. 7 della legge n. 203/1991(**capo 66**); in concorso con Sarcone Nicolino e Ferraro Vincenzo, tentato di costringere Salsi Mirco a consegnare la somma di € 50.000,00 a titolo di compenso per l'azione estorsiva contestata al capo precedente, con l'aggravante di avere agito in più persone, anche appartenenti ad associazione mafiosa, e con l'ulteriore aggravante di cui all'art. 7 della legge n. 203/1991(**capo 67**); in concorso con Sarcone Nicolino, emesso le fatture n. 3/2012 e 4/2012 da parte della Silipo s.r.l. nei confronti della società Reggiana Gourmet s.r.l. per giustificare la consegna complessiva della somma di € 303.784,05 versata da Salsi Mirco a titolo di compenso per il recupero del credito da questi vantato nei confronti di Gelmi Maria Rosa, quindi per operazioni soggettivamente ed oggettivamente inesistenti, al fine di consentire a terzi l'evasione dell'imposta sul reddito e sul valore aggiunto, con l'aggravante di cui all'art. 7 della legge n. 203/1991; **capo 69**) costretto con minaccia Cipriani Pietro a rinunciare al recupero di un credito di circa 70.000,00 euro vantato dalla società Alpi Sabbie per forniture di sabbia, con l'aggravante del fatto commesso da persona appartenente ad

associazione mafiosa e con l'ulteriore aggravante ai sensi dell'art. 7 della legge n. 203/1991(**capo 68**); in concorso con Sarcone Nicolino, Gibertini Marco, Mormile Vittorio e, separatamente giudicati, Silipo Luigi, Costi Omar, Cannizzo Mario, costretto, mediante violenza e minaccia, Cesarini Andrea a consegnare a Costi Omar, a fronte di un presunto debito verso quest'ultimo pari a 1.300.000,00 euro, la somma di € 230.000,00 in contanti, oltre ad assegni per un importo di € 600.000,00 e ad una Lamborghini Gallardo, con l'aggravante della presenza di più di cinque persone, anche appartenenti ad una associazione mafiosa, e l'aggravante di cui all'art. 7 della legge n. 203/1991(**capo 70**); in concorso con Silipo Francesco e, separatamente giudicata, Silipo Floriana, fittiziamente intestato quote della società Global Group s.r.l. ai figli Silipo Francesco e Silipo Floriana, con l'aggravante dell'art. 7 della legge 203/1991(**capo 70 bis**); in concorso con Silipo Francesco ed altri separatamente giudicati, fittiziamente intestato quote della società Edil Progres s.r.l. a Silipo Francesco e a Silipo Floriana, con l'aggravante dell'art. 7 della legge 203/1991(**capo 70 ter**); in concorso con Silipo Floriana, separatamente giudicata, fittiziamente intestato alla stessa quote della società S.F.L. Escavazioni e Trasporti s.r.l., con l'aggravante dell'art. 7 della legge 203/1991(**capo 70 quater**); in concorso con Silipo Floriana e Martino Marianna, separatamente giudicate, fittiziamente intestato alle stesse immobili e terreni con l'aggravante dell'art. 7 della legge 203/1991(**capo 70 quinquies**); in concorso con Cannizzo Mario, separatamente giudicato, finto di minacciare quest'ultimo per due volte, a mezzo del telefono. Il Cannizzo sporgeva denuncia per le finte minacce al fine di ottenere il porto d'armi (**capo 70 sexies**); in concorso con Costi Omar e Cagossi Luigi, separatamente giudicati, elargito a Grammatica Annalisa un prestito di 10.000,00 euro facendosi promettere e poi consegnare interessi usurari pari a circa il 252% annuo, con l'aggravante di avere approfittato dello stato di bisogno della persona offesa, che svolge attività imprenditoriale, nonché facendosi anche promettere la cessione di un garage (**capo 72**); in concorso con Costi Omar e Cagossi Luigi, separatamente giudicati, costretto Grammatica Annalisa a corrispondergli interessi usurari, oltre a tre assegni postdatati, e per avere compiuto atti idonei diretti in modo non equivoco a farsi cedere in garanzia dalla Grammatica la proprietà di un garage. Con l'aggravante dalla qualità di persona che fa parte di una associazione mafiosa e con l'ulteriore aggravante dell'art. 7 legge 203/1991(**capo 73**); per essersi fatto promettere e corrispondere, in concorso con Silipo Francesco e, separatamente giudicati, Cagossi Luigi e Silipo Floriana, interessi usurari da Cerruti Stefano e Morelli Maria Cristina, con l'aggravante di avere approfittato dello stato di bisogno delle persone offese, che svolgono anche attività imprenditoriale (**capo 73 bis**); in concorso con Gibertini Marco, Sarcone Nicolino e, separatamente giudicato, Debbi Giuliano, tentato di costringere Grassi Mauro, con violenza e minaccia, al pagamento della somma di € 200.000,00 a favore di Debbi Giuliano, estorsione pluriaggravata dalla presenza di più persone, tra

le quali anche appartenenti ad un'associazione di stampo mafioso (**capo 74**); in concorso col figlio Silipo Francesco e con Tirota Giovanni, quest'ultimo separatamente giudicato, tentato di costringere Zappareddu Danilo e Ononogbo Celestina Jeoma ad adempiere ad un debito di 25.000,00 euro a favore del Tirota, con l'aggravante della presenza di più persone riunite ed appartenenti ad un'associazione mafiosa e con l'ulteriore aggravante contestata ai sensi dell'art. 7 della legge 203/1991(**capo 75**); in concorso con Floro Vito Antonio, Sestito Salvatore, Falsetti Rosario e Muto Antonio (classe1971), separatamente giudicati, costretto Dall'Argine Marcello, titolare della società Vesta s.r.l. – società committente di lavori appaltati alla Impredil s.r.l. – a far fronte ai pagamenti che quest'ultima società avrebbe dovuto disporre a favore delle imprese subappaltatrici, tra le quali quella del Silipo, con l'aggravante dell'essere persona appartenente ad associazione di tipo mafioso e con l'ulteriore aggravante di cui all'art. 7 della legge 203/1991(**capo 95**); posseduto ed utilizzato indebitamente carte di credito clonate relative a titolari statunitensi riuscendo anche ad impossessarsi dell'importo di € 44.500,00 (**capo 141**).

Il giudice di primo grado, esclusa l'applicazione della contestata recidiva, ha determinato la pena base per il delitto associativo in anni 13 di reclusione, aumentata ex art. 81 cpv. c.p.: mesi 8 di reclusione (capo 10), mesi 5 di reclusione (capo 50), mesi 8 di reclusione (capi 59 e 65 ciascuno), mesi 4 di reclusione (capi 66 e 67 ciascuno), mesi 3 di reclusione (capo 68), mesi 6 di reclusione (capo 69), mesi 8 di reclusione (capo 70), mesi 3 di reclusione (capi 70 bis, ter, quater e quinquies, ciascuno), mesi 2 di reclusione (capo 70 sexies) mesi 4 di reclusione (capi 72, 73, 73 bis, 74, 75 ciascuno), mesi 6 di reclusione (capo 95), mesi 2 di reclusione (capo 141), quindi giungendo alla pena complessiva di anni 21 di reclusione, ridotta di un terzo per il rito.

Per la ricostruzione dei fatti, come operata in sentenza, si richiamano le corpose argomentazioni della sentenza appellata, di seguito brevemente sintetizzate:

1. - Sul reato di associazione di tipo mafioso contestato al capo 1)

Il primo giudice ha illustrato i motivi per i quali ha ritenuto Silipo Antonio un partecipe dell'associazione contestata al capo 1) alle pagine 1269-1270 della sentenza appellata.

Dopo aver ricordato che il Silipo agiva a stretto contatto con Sarcone Nicolino ed era specializzato nel recupero crediti con metodi estorsivi – recupero che organizzava e pianificava anche richiedendo l'ausilio di soggetti appartenenti ad altre organizzazioni ed altri territori - ha rilevato come il Silipo si adoperasse in condotte estorsive, attuate con modalità tipicamente mafiose, in favore di imprenditori locali, spesso avvalendosi della mediazione di Gibertini Marco e delle conoscenze di costui nel mondo imprenditoriale.

Il GUP ha quindi ricordato alcuni dei reati fine perpetrati dal Silipo e richiamato gli atti in cui emerge che l'imputato, in più di un'occasione, manifestava con fierezza la propria appartenenza al sodalizio mafioso (... *siamo una famiglia!*) e qualificava sé stesso come un "uomo d'onore".

2. - *Sul reato di estorsione pluriaggravata contestata al capo 10)*

Per l'esposizione della vicenda si rimanda alle pagine 202-216 della sentenza appellata nonché alla sintesi dei fatti rilevanti già esposta nell'ambito della trattazione della posizione del coimputato Sarcone Nicolino.

3. - *Sul reato di estorsione pluriaggravata contestata al capo 50)*

Per l'esposizione della vicenda si rimanda alle pagine 301-304 della sentenza appellata e alla sintesi dei fatti rilevanti contenuta nella trattazione della posizione relativa al coimputato Sarcone Nicolino.

4. - *Sull'estorsione pluriaggravata contestata al capo 59)*

Per l'esposizione della vicenda si rimanda alle pagine 313-336 della sentenza appellata ed alla sintesi del fatto esposta nella trattazione relativa al coimputato Frizzale Antonio.

5. - *Sull'estorsione pluriaggravata contestata al capo 65)*

Per l'esposizione della vicenda si rimanda alle pagine 336-344 della sentenza appellata ed alla sintesi del fatto esposta nella trattazione della posizione relativa al correo Sarcone Nicolino.

6. - *Sui reati di estorsione pluriaggravata e di falsa fatturazione contestati ai capi 66), 67), 68)*

Per una esposizione più completa della vicenda si rimanda alle pagine 344-380 della sentenza appellata ed alla sintesi dei fatti rilevanti contenuta nella trattazione della posizione relativa al correo Calesse Mario.

7. - *Sull'estorsione pluriaggravata contestata al capo 69)*

Per l'esposizione completa della vicenda si rimanda alle pagine 380-386 della sentenza appellata. In estrema sintesi, il primo giudice ha accertato i seguenti fatti. L'imputato, titolare della Global Group s.r.l., aveva maturato un debito di 70.000,00 euro verso la AL.PI Sabbie s.r.l. dei fratelli Cipriani Pietro e Cipriani Alessio per forniture di sabbia. Agli inizi i pagamenti erano andati a buon fine. In seguito il Silipo aveva fatto acquisti successivi, nell'arco di quattro o cinque mesi, ma senza pagare. Le forniture vennero pertanto sospese. Cipriani si rivolse ad un'agenzia di recupero crediti e, nel corso di un incontro avvenuto nell'estate 2011 presso lo studio di un commercialista, il Silipo, constatato il rifiuto del Cipriani Pietro di aderire ad una proposta transattiva, lo minacciava gravemente con le parole "*allora, se la metti così, tu questi soldi non li vedrai mai più, so chi sei, so dove abiti, so che hai moglie, hai casa. Non ho paura di finire in*

galera! Dillo pure a chi vuoi! Mi chiamo Silipo Antonio, sono uomo d'onore".²⁰⁶⁶ Profondamente intimidito da questa inopinata manifestazione mafiosa il Cipriani rinunciava a proseguire i tentativi di recupero del credito.

La notte fra il 5 ed il 6 novembre 2012, dopo oltre un anno da questi fatti, alcuni mezzi della AL.PI Sabbie s.r.l. erano dati alle fiamme da ignoti giunti a bordo di una Fiat Panda rubata e quindi anch'essa data poi alle fiamme. Sul posto venivano rinvenute due taniche e un guanto in lattice. Non si dubitava quindi dell'origine dolosa dell'incendio. Dieci giorni dopo, la sera del 15/11/2012, il Silipo telefonava al Cipriani Pietro dicendogli, tra gli altri, che *"non c'entro niente ai fatti, capiscimi! Va bene? Però io mi accollo il problema di aiutarvi, ok?"*. Nel corso della telefonata il Silipo proponeva al Cipriani una strana collaborazione che prevedeva lo scarico, nella cava, di stabilizzato di porfido asseritamente acquistato dal Silipo a Trento, ed il carico di sabbie dalla cava. I Cipriani avvertivano i Carabinieri e, d'accordo con essi, si fingevano interessati all'offerta. Nel gennaio successivo il Silipo, recatosi presso la cava, riconduceva l'incendio ad una probabile vendetta di un ex dipendente scontento e diceva al Cipriani che *"se voi dicevate di stare con Silipo nessuno vi avrebbe fatto niente"*.²⁰⁶⁷

8. - *Sull'estorsione pluriaggravata contestata al capo 70)*

Silipo Antonio è stato condannato per avere, in concorso con Mormile Vittorio, Gibertini Marco e Sarcone Nicolino nonché in concorso con i coimputati separatamente giudicati Silipo Luigi, Costi Omar e Cannizzo Mario, costretto Cesarini Andrea a consegnare la somma di € 230.000,00 in contanti, nonché assegni bancari per l'importo di € 600.000,00 ed infine una autovettura Lamborghini Gallardo targata EB727FP, estorsione aggravata dalla presenza di più di cinque persone riunite, anche appartenenti ad un'associazione mafiosa ed ulteriormente aggravata ai sensi dell'art. 7 della legge 203/1991.

Al Silipo è stata inflitta la pena di otto mesi di reclusione a titolo di continuazione sul più grave reato associativo contestato al capo 1).

Per una esposizione completa della vicenda si rimanda alle pagine 387-414 della sentenza appellata e alla sintesi dei fatti rilevanti esposta nella trattazione del correo Mormile Vittorio.

9. - *Sui reati di intestazione fittizia contestati ai capi 70 bis, 70 ter, 70 quater e 70 quinquies*

Silipo Antonio è stato condannato alla pena complessiva di un anno di reclusione per avere fittiziamente intestato, al fine di eludere le disposizioni di legge in materia di misure di prevenzione patrimoniali e di agevolare la commissione di reati di ricettazione, riciclaggio e reimpiego, ai figli

²⁰⁶⁶ Cfr. le dichiarazioni di Cipriani Pietro assunte il 06/11/2012, vol. 43.

²⁰⁶⁷ Cfr. le sommarie informazioni rese da Cipriani Pietro il 26/01/2013, volume 43, pagine 847-1002 Parte 3.

Silipo Francesco e Silipo Floriana quote societarie della società Global Group s.r.l. (**capo 70 bis**), al figlio Silipo Francesco quote della società Edil Progress s.r.l. (**capo 70 ter**),²⁰⁶⁸ alla figlia Silipo Floriana il 99% delle quote della società S.F.L. Escavazioni e trasporti s.r.l. (**capo 70 quater**) e alla figlia Silipo Floriana e alla moglie Martino Marianna gli immobili e terreni meglio descritti al **capo 70 quinquies**, quote ed immobili tutti in realtà appartenenti all'imputato Silipo Antonio.

Il GUP ha desunto la fittizietà delle intestazioni da svariati indici sintomatici: l'intestazione a prossimi congiunti, l'assenza di attribuzione di potere gestorio in capo all'intestatario, la fissazione della sede delle diverse società allo stesso indirizzo, l'appartenenza del Silipo, già dal 2003, ad un'associazione mafiosa, la situazione patrimoniale e reddituale, la quale, evidenziando una palese sperequazione tra reddito dichiarato e spesa familiare annua, porta a ritenere come gli acquisti siano stati eseguiti con provviste di natura illecita.

Il GUP ha quindi ritenuto in tutto ragionevole la sussistenza di consapevolezza in capo al Silipo dell'impossibilità di giustificare la legittima provenienza tanto dei beni aziendali quanto dei cespiti immobiliari, nonché della conseguente sussistenza di condizioni di aggredibilità del patrimonio attraverso misure ablatorie discendenti da un procedimento di prevenzione.²⁰⁶⁹

10. - Sul delitto di simulazione di reato contestato al capo 70 sexies)

Silipo Antonio è stato condannato alla pena di due mesi di reclusione a titolo di continuazione sul più grave reato associativo contestato al capo 1) per avere, in concorso con Cannizzo Mario, separatamente giudicato, finto di minacciare per due volte, a mezzo del telefono, il Cannizzo medesimo.

Cannizzo, brigadiere dei carabinieri in congedo, in data 31/12/2012 sporgeva denuncia alla Procura della Repubblica di Reggio Emilia dichiarando di avere subito da ignoti le minacce in realtà inesistenti che aveva pronunciato il Silipo, tutto ciò al fine di potere allegare una giustificazione alla richiesta di rilascio del porto d'armi, del quale era stata rigettata la domanda di rinnovo.

Per l'esposizione completa della vicenda si rimanda alle pagine 415-417 della sentenza appellata. In estrema sintesi, il primo giudice, dopo aver premesso che Cannizzo Mario, brigadiere dei Carabinieri in pensione, si era visto ripetutamente rigettare la richiesta di rinnovo del porto d'armi per la ritenuta frequentazione di persone pericolose e pregiudicate e che il Cannizzo era risultato soccombente in sede di giustizia amministrativa avverso il primo rigetto, ha accertato che l'imputato Silipo Antonio, il giorno 27/12/2012, si prestò per simulare una minaccia telefonica al Cannizzo (*"Mario ciao sono il tuo amico e che fai non rispondi e che bastardo hai paura... Tu come ti senti adesso che sei senza pistola addosso... eh pezzo di merda... Quando hai fatto lo sbirro era*

²⁰⁶⁸ Il primo giudice ha correttamente rilevato un errore materiale nel capo 70 ter: l'intestazione fittizia in data 03/02/2009 è da attribuirsi a Silipo Francesco e non a Silipo Antonio come si desume dagli atti del processo.

²⁰⁶⁹ Cfr. sentenza appellata, p. 1072-1073.

*meglio che facevi i cazzi tuoi bastardo... Ti manca il cuore adesso i coglioni... bastardo...").*²⁰⁷⁰ La telefonata veniva intercettata dagli inquirenti che riconobbero la voce dell'imputato.

11. - Sui delitti di usura, estorsione e tentata estorsione contestati ai capi 72) e 73)

Silipo Antonio è stato ritenuto responsabile, in concorso con Costi Omar e Cagossi Luigi, separatamente giudicati, del delitto contestato al capo 72) per essersi fatto promettere e poi dare da Grammatica Annalisa, in corrispettivo di un prestito di € 10.000,00, interessi pari al 21% mensile, con l'aggravante di avere approfittato dello stato di bisogno della persona offesa, che svolge attività imprenditoriale, nonché facendosi anche promettere la cessione di un garage.

In relazione al capo 73) Silipo Antonio è stato condannato, in concorso con Costi Omar e Cagossi Luigi, separatamente giudicati, per il duplice reato di estorsione e di tentata estorsione ai danni della stessa Grammatica: a) per averla costretta a corrispondergli interessi usurari ed a consegnargli tre assegni postdatati; b) per avere compiuto atti idonei diretti in modo non equivoco a farsi cedere in garanzia dalla Grammatica la proprietà di un garage.

L'estorsione è stata ritenuta aggravata sia perchè perpetrata da persona facente parte di un'associazione mafiosa, sia ai sensi dell'art. 7 della legge 203/1991.

Il primo giudice ha inflitto la pena di quattro mesi di reclusione a titolo di aumento in continuazione sul più grave reato associativo contestato al capo 1).

Per l'esposizione completa della complessa vicenda si rimanda alle pagine 380-386 della sentenza appellata. In estrema sintesi, il primo giudice ha esposto i seguenti fatti. Nell'aprile 2013 Grammatica Annalisa si rivolse all'imputato chiedendogli un prestito di euro 10.000,00, concessole ad un interesse mensile di € 2.100,00 e giustificato con emissione di una fattura per operazione inesistente. Dopo aver pagato la somma di € 8.400,00 nei primi quattro mesi del rapporto e dopo aver comunicato all'imputato di non essere in grado di proseguire i pagamenti, la Grammatica veniva costretta a comparire al cospetto del Silipo che si faceva promettere la cessione in garanzia di un garage per un importo complessivo di € 16.000,00, ma il notaio interpellato rifiutò di rogare l'atto. Agli inizi di novembre 2013 il Silipo aveva preteso un altro incontro nel corso del quale si fece consegnare tre assegni postdatati dell'importo di € 10.000,00 ciascuno. Quando l'imputato constatò che il primo titolo scaduto non era stato onorato si lasciò andare a gravi minacce dicendo alla debitrice di essere un "calabrese" e facendole intendere che vi erano altre persone dietro di lui che premevano, cosicché egli l'avrebbe "chiamata tutti i giorni", e la Grammatica non avrebbe potuto accampare scuse visto che lui doveva essere, per lei, "il più importante delle persone e di tutti!".

²⁰⁷⁰ n. 831 del 27/12/2012 ore 18:40.

Il primo giudice ha ritenuto attendibili le dichiarazioni della vittima, riscontrate dalle intercettazioni, dai documenti acquisiti nel corso delle indagini svolte dalla Guardia di Finanza di Reggio Emilia, dalle deposizioni dei testi Nanetti Anna, Capitani Andrea e Innamorati Valter.

12. – Sul reato di usura pluriaggravata in concorso contestato al capo 73 bis)

Silipo Antonio è stato condannato per essersi fatto promettere e corrispondere, in concorso con Silipo Francesco e, separatamente giudicati, Cagossi Luigi e Silipo Floriana, interessi usurari da Cerruti Stefano e Morelli Maria Cristina, con l'aggravante di avere approfittato dello stato di bisogno delle persone offese, che svolgono anche attività imprenditoriale.

Per detto reato il primo giudice ha inflitto una pena di quattro mesi di reclusione a titolo di continuazione sul più grave reato associativo contestato al capo 1).

Per l'esposizione del fatto si rimanda alle pagine 433-436 della sentenza appellata. In estrema sintesi, il primo giudice, sul fondamento costituito dai documenti rinvenuti presso gli immobili nella disponibilità dell'imputato e dalle sommarie informazioni rese da Cerruti Stefano, ha accertato che la convivente di quest'ultimo, Morelli Maria Cristina aveva ottenuto dal Silipo Antonio, nel marzo 2013, un prestito di 20.000,00 euro in contanti, promettendo un interesse di euro 4.200,00 (pari al 21% mensile). La Morelli aveva consegnato in garanzia al Silipo un assegno di € 24.200,00 all'ordine della società La Cavalleria s.r.l. Per i mesi di marzo, aprile e giugno 2013 i due conviventi erano riusciti ad onorare le rate mensili di € 4.200,00. La rata di maggio era stata corrisposta in parte in contanti a Silipo Floriana, figlia di Silipo Antonio, in parte con un assegno di € 2.200,00 intestato alla società La Cavalleria s.r.l. non incassato per l'irregolarità della girata. A partire dal mese di luglio la coppia non fu più in grado di onorare le rate mensili e il Silipo incominciò a rivolgere pressanti richieste di pagamento alla Morelli convocandola più volte nel suo ufficio fino a quando, nell'ottobre 2013, si recò nel bar gestito dal Cerruti informandolo che il prestito era stato in realtà elargito da terzi non meglio identificati ai quali esso Silipo avrebbe dovuto restituire la somma di € 30.000,00. Silipo Antonio pretendeva pertanto dal Cerruti, con toni intimidatori, l'importo di € 30.000,00 più la somma di € 5.000,00 a titolo di compenso per avere intermediato il mutuo. Nel dicembre 2013 Silipo Antonio otteneva dal Cerruti, dopo pressanti richieste, la consegna di dieci assegni di euro 3.000,00 ciascuno, postdatati e privi dell'indicazione del beneficiario, con il patto che ad ogni versamento di contante ciascun assegno sarebbe stato via via restituito. Il Silipo Antonio avvertiva il Cerruti che in caso di mancato pagamento avrebbero potuto accadere episodi spiacevoli. All'atto della consegna degli assegni il Silipo vergava una scrittura che attestava l'esecuzione di lavori edili presso l'abitazione del Cerruti. Onorati regolarmente gli assegni relativi alle mensilità di gennaio e febbraio 2014 il Cerruti pregava il Silipo Antonio di non porre all'incasso l'assegno corrispondente al mese di marzo, informandolo

che avrebbe provveduto a pagare in contanti. Ottenuto il contante, Silipo non restituiva alcun assegno ma si limitava a assicurare il Cerruti che il titolo era al sicuro. Nel successivo mese di aprile il Cerruti apprendeva che Silipo Antonio era stato arrestato. Dai colloqui registrati in carcere il 15/04/2014 tra Silipo Antonio e il figlio Silipo Francesco emergeva che quest'ultimo aveva rinvenuto tra le carte del padre un assegno attribuibile al Cerruti. Dopo aver lodato il figlio, Silipo Antonio lo incaricava di recarsi dal Cerruti intimandogli il pagamento delle singole rate e, avvertendolo che, qualora fosse stato interrogato dalla polizia, avrebbe dovuto riferire che si trattava di compensi per lo svolgimento di lavori. Il giorno dopo Silipo Francesco, accompagnato dallo zio Silipo Luigi, si recava presso il bar del Cerruti intimandogli il pagamento della rata scaduta e invitandolo a dichiarare, in caso di interrogatorio della polizia, che si trattava del pagamento di lavori eseguiti da Silipo Antonio. Il Cerruti dichiarava di non avere la disponibilità della somma e riferiva poi i fatti alla Guardia di Finanza.

13. - Sul reato di tentata estorsione pluriaggravata contestato al capo 74)

Silipo Antonio è stato condannato per avere, in concorso con Gibertini Marco, Sarcone Nicolino e, separatamente giudicato, Debbi Giuliano, tentato di costringere Grassi Mauro ad adempiere ad un presunto debito di 200.000,00 euro vantato dal Debbi, con l'aggravante della presenza di più persone riunite ed appartenenti ad un'associazione mafiosa.

Il giudice di primo grado ha invece escluso l'ulteriore aggravante contestata ai sensi dell'art. 7 della legge 203/1991.

Per detto reato il primo giudice ha stabilito un aumento di mesi quattro di reclusione sul più grave reato di associazione contestato al capo 1).

Per una esposizione più completa della vicenda si rimanda alle pagine 417-428 della sentenza appellata ed alla sintesi dei fatti rilevanti già esposta nella trattazione relativa alla posizione del correo Gibertini Marco.

14. - Sul delitto di tentata estorsione aggravata contestato al capo 75)

Silipo Antonio è stato condannato per avere, in concorso col figlio Silipo Francesco e con Tirota Giovanni, quest'ultimo separatamente giudicato, tentato di costringere Zappareddu Danilo e Onogbo Celestina Jeoma ad adempiere ad un debito di 25.000,00 euro a favore del Tirota, con l'aggravante della presenza di più persone riunite ed appartenenti ad un'associazione mafiosa e con l'ulteriore aggravante contestata ai sensi dell'art. 7 della legge 203/1991.

Per detto reato il primo giudice ha stabilito un aumento di mesi quattro di reclusione sul più grave reato di associazione contestato al capo 1).

Per l'esposizione del fatto si rimanda alle pagine 436-442 della sentenza appellata. In estrema sintesi, il primo giudice, sulla scorta delle intercettazioni telefoniche e dell'informativa del

R.O.N.I. presso il Comando Provinciale di Parma in data 28/01/2014,²⁰⁷¹ ha accertato che avendo Silipo Antonio un credito di € 5.000,00 verso Tirota Giovanni, ed avendo appreso che quest'ultimo era, a propria volta, creditore di Zappareddu Danilo, si assunse il compito della riscossione recandosi dal debitore del proprio debitore, di sera, con un escavatore, minacciando lo Zappareddu e la moglie Ononogbo di demolire la loro casa qualora non avessero saldato il debito nei confronti del Tirota. Il Silipo Antonio era accompagnato dal Tirota Giovanni e dal figlio Francesco. Il delitto rimase a livello di tentativo stante l'intervento dei Carabinieri della stazione di Reggiolo, avvenuto su richiesta della moglie dello Zappareddu.

15. – Sul delitto di estorsione pluriaggravata contestata al capo 95)

Silipo Antonio è stato condannato per avere, in concorso con Floro Vito Antonio, Sestito Salvatore, Falsetti Rosario e Muto Antonio (classe1971), separatamente giudicati, costretto Dall'Argine Marcello, titolare della società Vesta s.r.l. – società committente di lavori appaltati alla Impredil s.r.l. – a far fronte ai pagamenti che quest'ultima società avrebbe dovuto disporre a favore delle imprese subappaltatrici, tra le quali quella del Silipo, con l'aggravante della partecipazione di persona appartenente ad associazione di tipo mafioso e con l'ulteriore aggravante di cui all'art. 7 della legge 203/1991.

Per detto reato il primo giudice ha stabilito un aumento di mesi sei di reclusione sul più grave reato di associazione contestato al capo 1).

Per l'esposizione del fatto si rimanda alle pagine 492-506 della sentenza appellata. In estrema sintesi, il primo giudice ha accertato quanto segue. Il 05/08/2012 un incendio doloso danneggiava la copertura del tetto di una fra tre villette in costruzione nel Comune di Sant'Ilario d'Enza via Montegrappa. Committente era la società Vesta s.r.l. di Marcello Dall'Argine, appaltatrice la ditta Impredil s.r.l. di tale Faggiano Vincenzo, i cui interessi in zona erano curati dal capocantiere De Leonardis Antonio. L'attività intercettiva permetteva di osservare l'interesse del sodalizio emiliano per il cantiere in oggetto ed il progressivo coinvolgimento di tutti i maggiori esponenti del gruppo: Lamanna, Gualtieri, Bolognino, Blasco, Silipo, Sarcone. Divennero quindi subappaltatrici le ditte del Silipo Antonio per la fornitura degli inerti, Sestito Salvatore per la carpenteria, Falsetti Rosario per l'impalcatura, Muto Antonio per la ghiaia e il Ristorante Il Gabbiano 2 per il vitto e pernottamento degli operai. Nel giugno 2012, nonostante fino a quel momento i pagamenti fossero stati regolari ad ogni stato di avanzamento, i titolari delle aziende subappaltatrici presero a pretendere il pagamento delle opere senza attendere il successivo stato di avanzamento, motivando la richiesta con la conclusione delle opere in anticipo rispetto ai tempi. Per evitare qualsiasi problema il Dall'Argine, pur non essendo diretto debitore delle subappaltatrici, a

²⁰⁷¹ VOL. 22 affoliaz. 3453-3457.

seguito di gravi intimidazioni rivoltegli dal Silipo, tra le quali la minaccia di bloccare il cantiere, incaricò il proprio fiduciario Vinci Marco di liquidare le ditte e sostituirle con altre, posto che, con il loro comportamento, dette imprese gettavano discredito sulle società del Dall'Argine. Il primo giudice ha concluso la trattazione relativa all'estorsione in esame osservando come il tenore complessivo delle intercettazioni offra contezza dello stato di timore di Dall'Argine, che si rendeva disponibile a simile operazione (l'accollo del debito della Impredil, n.d.r.), per lui economicamente pregiudizievole, esclusivamente in quanto fortemente intimorito dalla figura del Silipo, che non mancava di rammentargli la propria caratura criminale e la sua potenza mafiosa (*no perché io sono un uomo d'onore! Hai capito?!?*).²⁰⁷²

16. – Sul delitto di utilizzo di carte di credito clonate contestato al capo 141)

Silipo Antonio è stato condannato, da ultimo, per il possesso e l'utilizzo di carte di credito clonate relative a titolari statunitensi riuscendo anche ad impossessarsi dell'importo di € 44.500,00.

Per detto reato il primo giudice ha stabilito un aumento di mesi due di reclusione sul più grave reato di associazione contestato al capo 1).

Per l'esposizione del fatto si rimanda alle pagine 1013-1014 della sentenza appellata. In estrema sintesi, il primo giudice ha accertato che il 20/02/2012 venivano registrate numerose telefonate in cui Silipo insisteva e sollecitava la Banca Monte dei Paschi di Siena filiale di Cadelbosco per l'installazione del Point Of Sale (P.O.S.) presso gli uffici della Global Group s.r.l., società del Silipo. La richiesta appariva insolita, sia per le insistenze del Silipo sia perché il mezzo di pagamento richiesto è poco frequente per una ditta che tratta inerti. Dopo l'installazione perveniva alla banca una segnalazione da parte dell'Ufficio Antifrode a seguito della quale l'istituto di credito bloccava il servizio. Infatti, si era accertato che il giorno 27/02/2012, nell'arco di tempo compreso tra le 16.52 e le 17.37 erano effettuate 34 "strisciate" con 19 diverse carte di credito clonate e sul conto corrente del Silipo risultavano già trasferiti € 44.500,00. Il Silipo se la prendeva con gli impiegati della banca (*porca Madosca ve le faccio pagare tutte Daniela ve lo giuro!!!... ve lo giuro che dovesti morire ve lo giuro che dovesti morire*).

1.- I motivi d'appello

a.- Capo 1

L'appellante chiede l'assoluzione dalla suddetta imputazione per i seguenti motivi:

1) Il primo giudice ha rilevato che il Silipo avrebbe agito a stretto contatto con Sarcone Nicolino con ruolo allo stesso sottordinato. Sennonchè i pentiti Cortese Angelo Salvatore e Marino Vincenzo indicherebbero quali reggenti del costituito locale persone diverse dal Sarcone

²⁰⁷² Cfr. sentenza appellata, p. 506 che riporta la telefonata n. 10043 del 10/05/2012 ore 18:10 tra Silipo e Dall'Argine.

(Capicchiano e lo stesso Cortese) senza mai indicare il nome del Silipo quale associato o imprenditore messi a disposizione della consorceria;

2) la vicenda estorsiva ai danni di Gelmi Maria Rosa e Salsi Mirco (capi 66 e 67) confermerebbe che il Silipo agì in proprio, senza che Sarcone ne fosse informato;

3) dalla sentenza "Grande Drago" si evincerebbe che il Silipo fu piuttosto una vittima del clan Dragone;

4) mancherebbe qualunque indicazione su quale fosse la "dote" del Silipo all'interno del sodalizio (picciotto, camorrista, sgarrista, santista, evangelista, un quartino, tre quartini?);

5) Silipo non risulterebbe presente in alcuna delle riunioni mafiose osservate dagli inquirenti e citate alle pagine 1234 e seguenti della sentenza di primo grado, né partecipò al matrimonio di Sarcone il 18/06/2011;

6) non emergerebbe alcun contatto tra il Silipo e altri presunti promotori, organizzatori o partecipi all'associazione;

7) la prova intercettiva sarebbe del tutto carente in ordine all'appartenenza del Silipo all'associazione mafiosa;

8) sull'aggravante delle armi mancherebbe qualunque prova che le stesse fossero destinate al raggiungimento di scopi associativi e non già possedute a titolo personale.

b. - Capo 10

L'appellante eccepisce innanzitutto l'insussistenza dell'estorsione per mancanza di ingiustizia del profitto: mancherebbe qualunque elemento per ritenere che l'ingiusto profitto possa essere identificato nella volontà di maturare una posizione di credito verso il Bonifazio o di accrescere il prestigio dell'organizzazione criminale.

Non sarebbe poi dato di evincere quali sarebbero state le sproporzionate minacce rivolte al Badalamenti o i comportamenti concludenti che lo indussero a proseguire i pagamenti, peraltro incominciati in epoca anteriore alla supposta estorsione.

Inoltre, il Badalamenti Natale, non risulterebbe estraneo a logiche criminali essendo stato, a propria volta, tratto in arresto perché trovato in possesso di armi. L'ipotesi che il Badalamenti sia stato vittima di un'estorsione ad opera del Sarcone per il tramite del Silipo dovrebbe pertanto essere ritenuta infondata.

L'appellante impugna poi la ritenuta sussistenza dell'aggravante di cui all'art. 7 della legge 203/1991.

c.- Capo 50

L'appellante trascrive le intercettazioni telefoniche dalle quali si evincerebbe che il Caccia reiterava richieste di dilazione nel pagamento del debito di 1.000,00 euro verso il Silipo, il quale

concedeva le dilazioni richieste senza profferire alcuna minaccia verso il debitore. Dalle stesse intercettazioni si dovrebbe evincere che il credito era di € 1.700,00; il fatto che Caccia proponga di portare almeno € 1.100,00 non legittimerebbe l'inferenza che questo fosse l'importo del capitale prestato.

In sede cautelare il GIP ha escluso la gravità indiziaria del reato di usura mentre il GUP, a riguardo del tempo di restituzione della somma prestata, avrebbe mostrato incertezza limitandosi ad osservare che detto periodo "*pare contenuto*".

L'annotazione di polizia giudiziaria che attesta la percezione del dialogo tra Sarcone e Caccia non avrebbe alcun pregio non emergendo se gli interlocutori parlassero in italiano o in dialetto e a che distanza si trovasse l'operatore, il quale avrebbe comunque carpito soltanto qualche parola. Mancherebbe inoltre la descrizione dei luoghi.

d. – Capo 59

L'imputato ha proposto appello sostenendo la mancanza dell'elemento dell'ingiustizia del profitto. Sarebbe inverosimile che i gestori Frizzale e Tostoni abbiano deciso a distanza di anni di chiedere per la seconda volta la somma di € 10.000,00 al Menozzi.

L'appellante insinua dubbi sull'attendibilità del Menozzi posto che dalle intercettazioni emerge che il Menozzi ed il Bocconcino sono amici.

Dalla telefonata 4632 del 18/07/2012 si evincerebbe inoltre che il debito del Menozzi non era in realtà stato ancora estinto posto che il Bocconcino riferisce che chiamerà il Montipò affinché quest'ultimo fornisca il denaro per il pagamento della cambiale scaduta.

Dagli atti inoltre si evincerebbe l'insussistenza di un fine proprio del Silipo, il quale viene chiamato 'fratello' dal Menozzi.

In definitiva, l'appellante chiede l'assoluzione perché il fatto non sussiste o, in subordine, la riqualificazione nell'art. 393 c.p., previa esclusione dell'aggravante di cui all'art. 7 legge n. 203/1991.

e.- Capo 65

L'appellante osserva che in sede cautelare il GIP non ha ritenuto la gravità indiziaria ritenendo non inverosimile che il Gibertini avesse considerato del tutto irrealizzabile il credito verso il Melchiorri e quindi avesse preferito un realizzo modesto a fronte di spese per la procedura esecutiva prive di esito certo.

Sarebbe poi insussistente l'elemento dell'ingiusto profitto. L'unica parte che avrebbe avuto un beneficio sarebbe proprio la parte offesa stante l'avvenuta estinzione di un debito di oltre 50.000,00 euro attraverso la corresponsione a rate della somma, dimezzata, di € 25.000,00.

Le dichiarazioni del coimputato Gibertini Gino sarebbero inattendibili in quanto rese al solo

fine di ridimensionare la propria posizione personale.

Mancherebbero in atti le prove dell'intimidazione del Melchiorri, unica persona che avrebbe tratto beneficio dalla vicenda.

L'appellante chiede pertanto l'assoluzione dall'ipotesi estorsiva o, previa esclusione dell'aggravante di cui all'art. 7 legge 203/1991, la riqualificazione nel reato di esercizio arbitrario.

f. – Capi 66, 67, 68

L'appellante Silipo osserva come la parte offesa Gelmi Maria Rosa abbia dichiarato che il personaggio calabrese con il quale parlò al telefono si rivolse a lei in tono duro ma non minaccioso.

La Gelmi non avrebbe fatto riferimento ad alcun tentativo di intimidazione, successivo alla telefonata del giugno 2012, e soprattutto non avrebbe dichiarato che il trasferimento del nucleo familiare si rese necessario a causa di minacce o intimidazioni, come invece ritenuto dal giudice.

Il compagno della Gelmi, Merlo Pietro, avrebbe riferito di non essere mai stato avvicinato da persone che lo abbiano minacciato.

L'unica persona che minacciò la Gelmi sarebbe stato proprio il Salsi Mirco.

In sede cautelare il GIP avrebbe manifestato perplessità a riguardo delle dichiarazioni del Salsi Mirco, il quale risulterebbe indagato nel procedimento *Octopus* per riciclaggio di proventi derivanti dai delitti di bancarotta fraudolenta ed emissione di fatture per operazioni inesistenti.

La denuncia per estorsione presentata dal Salsi contro il Silipo potrebbe costituire soltanto una ritorsione per avere il Salsi scoperto che i titoli erano falsi e privi di copertura. Potrebbe sussistere, al più, un delitto di truffa.

L'emissione di fatture da parte del Silipo nei confronti del Salsi costituirebbe un *post factum* non punibile in quanto frutto di una condotta criminosa susseguente all'estorsione.

L'appellante chiede pertanto l'assoluzione perché il fatto non sussiste. In subordine egli chiede l'assoluzione dal capo 66 e la riqualificazione del capo 67 nell'art. 640 c.p., previa esclusione dell'aggravante di cui all'art. 7 della legge n. 203/1991.

g.- Capo 69

In appello si sostiene la tesi secondo cui l'aver dichiarato al Cipriani di essere un "uomo d'onore" sarebbe il frutto di una reazione impulsiva del Silipo dettata dalle circostanze del momento più che da un comportamento di natura ed ispirazione estorsiva.

Il primo giudice avrebbe formulato considerazioni fuori luogo nel correlare alla fattispecie di cui all'art.629 cp. l'incendio del novembre 2012 con la telefonata del Silipo intercorsa dieci giorni dopo.

Inconferente sarebbe poi il collegamento della vicenda con la conversazione intercorsa tra Grande Aracri Nicolino, Grande Aracri Salvatore e Gentile Francesco.

Infine sarebbe frutto di una mera congettura della Polizia Giudiziaria - enunciata al solo fine di gettare un'ombra di stampo mafioso sulla persona del Silipo - l'allusione all'incendio fatta dal Silipo nella telefonata intercorsa con il Cipriani.

In definitiva, l'appellante chiede l'assoluzione perché il fatto non sussiste o, in subordine, la riqualificazione nell'art. 393 c.p., previa esclusione dell'aggravante di cui all'art. 7 legge 203/1991.

h.- Capo 70

L'appellante assume che mancherebbero le prove per ritenere che quanto pagato dal Cesarini costituisse un profitto ingiusto. Né risulterebbero deposizioni del Cesarini da cui evincere che lo stesso fosse stato intimidito; non sarebbe peraltro affatto certo che la persona che si sente piangere nel corso dell'intercettazione fosse proprio il Cesarini.

Non potrebbe condividersi l'assunto del primo giudice secondo cui il Silipo sarebbe intervenuto nella vicenda per un interesse proprio estraneo al rapporto intercorrente tra il Costi ed il Cesarini. Il Costi, il Cesarini e il Silipo risulterebbero indagati nel procedimento *Octopus* per riciclaggio di proventi derivanti dai delitti di bancarotta fraudolenta ed emissione di fatture per operazioni inesistenti.

i.- Capi 70 bis, ter, quater e quinquies

Si sostiene in appello che le vicende giudiziarie a carico del Silipo sarebbero iniziate soltanto nell'aprile 2014 (data del primo arresto) mentre le intestazioni fittizie sono riferibili ad un arco temporale compreso tra il 2006 e il 2009, quindi molto tempo prima che l'imputato potesse intravedere la possibilità di essere destinatario di misure di prevenzione.

Il terreno e l'immobile censiti nel catasto del Comune di Cadelbosco sarebbero poi stati ceduti alla moglie del Silipo in concomitanza con la separazione. L'immobile era inoltre gravato da ipoteca.

L'assunto che gli acquisti dei beni sarebbero avvenuti con provviste di natura illecita costituirebbe una mera illazione priva di riscontri oggettivi posto che le ditte erano state costituite in epoca antecedente il supposto inizio dell'attività delinquenziale.

Il Silipo possedeva una florida attività imprenditoriale già prima dei contrasti insorti con Artedile s.r.l. capeggiata da Dragone Antonio, ragione per cui dovrebbe escludersi il finanziamento delle sue attività con proventi illeciti.

In definitiva, secondo l'appellante, il fatto non sussiste.

l. - Capo 70 sexies

La censura espressa in appello riguarda il riconoscimento vocale della voce del Silipo, che sarebbe sfornito di certezza avendo gli inquirenti riferito che si trattava di voce "*del tutto simile*".

Inoltre, le intercettazioni telefoniche non sarebbero convergenti e univoche.

m.- Capi 72 e 73

Secondo l'appellante il giudice di primo grado non avrebbe per nulla considerato quanto argomentato dalla difesa il 29/02/2016 ove si facevano proprie le argomentazioni con le quali il GIP di Reggio Emilia, per ben due volte, aveva rigettato la richiesta di applicazione di misura cautelare avanzata dal Pubblico Ministero.

Nel racconto della Grammatica emergerebbero numerose contraddizioni relative alle modalità con le quali fu concesso il mutuo iniziale, agli assegni asseritamente rilasciati in garanzia, alla partecipazione dell'indagato Fazio, alla circostanza che il Silipo, il giorno in cui le parti si recarono dal notaio, avesse già con sé una scrittura di ricognizione di debito, al coinvolgimento di Silipo Floriana.

Infine dagli atti non sarebbe possibile estrapolare alcuna concreta minaccia estorsiva. In definitiva, l'appellante chiede l'assoluzione perché il fatto non sussiste.

n. – Capo 73 bis

L'appellante osserva che il compendio probatorio sarebbe costituito dalle sole dichiarazioni delle parti offese, Cerruti Stefano e Morelli Maria Cristina.

Gli unici riscontri sarebbero offerti dall'esibizione di un blocchetto di assegni apparentemente tratti sulla società La Cavalleria s.r.l. e dal rinvenimento presso l'abitazione del Silipo di copie di alcuni assegni intestati alla suddetta società.

Non sarebbe poi dato di evincere quale collegamento possa esistere tra il Silipo Antonio e La Cavalleria s.r.l., società che non risulta intestata all'imputato.

In definitiva, l'appellante chiede l'assoluzione perché il fatto non sussiste.

o. – Capo 74

Alla stregua delle censure espresse in appello, nessuna estorsione sarebbe stata commessa posto che non risulterebbe che il Silipo abbia usato modi minacciosi. L'imputato infatti, come riferito dal Grassi, si sarebbe limitato ad informarlo di essere cessionario del credito del Debbi.

La richiesta della somma non potrebbe essere ritenuta illecita stante la legittimità della cessione del credito dal Debbi al Silipo.

L'appellante critica poi la decisione del primo giudice di trattare unitariamente i capi 71 e 74. Si tratterebbe del tentativo di "vestire di 'ndrangheta" una normale attività di recupero credito.

Mancando qualunque attività minacciosa o intimidatoria non sussisterebbe nemmeno l'aggravante di cui all'art. 7 della legge 203/1991.

p. – Capo 75

L'appellante chiede l'assoluzione dal delitto contestato ritenendo insussistente l'elemento della ingiustizia del profitto: il Silipo avrebbe agito per riscuotere un proprio legittimo credito ed

inoltre per coadiuvare il Tirota nella riscossione dell'altro legittimo credito di cui quest'ultimo era titolare. Entrambi i crediti, del Silipo e del Tirota, sarebbero legittimi, di talché potrebbe al più sussistere un delitto di esercizio arbitrario.

L'appellante chiede pertanto l'assoluzione per insussistenza del fatto o, in subordine, la riqualificazione nel delitto di cui all'art. 393 c.p., previa esclusione dell'aggravante di cui all'art. 7 legge 203/1991.

q.- Capo 95

Si assume in appello che sarebbe pacifica la circostanza per cui Silipo non era stato pagato per i lavori svolti nel cantiere di Taneto. La minaccia del blocco dei cantieri costituirebbe pertanto un inadempimento contrattuale di natura meramente civilistica, posta in essere dal Silipo a meri fini di tutela della sua società; il cantiere non sarebbe peraltro mai stato bloccato e le insistenze per ottenere il pagamento di quanto dovuto sarebbero state rivolte per la regolarizzazione dei pagamenti.

Nessuna intimidazione o minaccia sarebbe pertanto ravvisabile nei confronti del Dall'Argine. L'unico timore che questi potrebbe avere avuto sarebbe stato quello del blocco del cantiere, giammai uno stato di timore per la propria persona.

In definitiva l'appellante ha chiesto l'assoluzione perché il fatto non sussiste.

r.- Capo 141

L'appellante chiede l'assoluzione asserendo di essere stato ritenuto responsabile esclusivamente sulla scorta di sospetti, non di dati oggettivi.

Le 34 diverse carte di credito sarebbero state usate da una stessa persona che aveva truffato l'imputato effettuando pagamenti con carte di credito clonate, come risulterebbe dalla querela sporta dal Silipo in data 09/03/2012 nei confronti di Draselian Sebastian.

s. - trattamento circostanziale e sanzionatorio

Si lamenta da ultimo in appello:

a) la mancata concessione delle attenuanti generiche. Il primo giudice avrebbe annientato di fatto la premialità del rito negando il beneficio con un'analisi di massima relativa a tutti gli imputati;

b) l'eccessivo ed immotivato aumento di pena a titolo di continuazione;

c) l'insufficiente motivazione in ordine all'elevata pena irrogata. La pena base avrebbe dovuto essere determinata in misura pari al minimo edittale stante il contributo del tutto minimale che avrebbe apportato il Silipo all'associazione. Il discostamento del minimo sarebbe motivato con formule di stile;

d) infine l'appellante impugna il capo relativo alle disposte confische. Esse sarebbero

illegittime in quanto non risulterebbe alcun nesso di pertinenzialità tra le attività illecite e i beni sottoposti a sequestro preventivo. Inoltre le fatture oggetto del capo 68) sarebbero state emesse da una società diversa rispetto a quella oggetto di confisca.

2. – Motivi della decisione

a.- capo 1

L'appello del Silipo è del tutto infondato e non può che essere respinto. In ordine al ruolo ed all'effettivo inserimento del Sarcone della associazione in contestazione si rimanda alla posizione del medesimo.

Dalle dichiarazioni del collaboratore di giustizia Cortese Angelo Salvatore si evince poi che, in origine, Silipo Antonio era in contatto con il clan Dragone²⁰⁷³; di fatto, al funerale del boss Dragone Antonio (classe 1943), ucciso nel maggio 2004, parteciparono i Silipo²⁰⁷⁴. Nell'interrogatorio del 14/10/2005 lo stesso Silipo Antonio dichiarava di essere stato costretto dal Dragone Antonio ad assumere il ruolo di "sangiovanni", e, da Arabia Salvatore, ucciso poi a Cutro nel 2003, a "cresimare" il figlio di questi, Giuseppe²⁰⁷⁵. Ne appare pertanto evidente la annosa prossimità alle 'ndrine cutresi poi trapiantatesi in Emilia.

Il Silipo lamentò di aver subito una sostanziale riduzione del volume d'affari, che attribuiva alla contestuale espansione, sul mercato reggiano, dell'Artedile S.r.l. (società gestita dai Dragone/Arabia/Ciampà), che faceva ricorso a metodi intimidatori²⁰⁷⁶. Il successivo inserimento del Silipo Antonio nella cosca del vincente Grandi Aracri Nicolino costituisce un dato pacifico. Il Silipo – in costante contatto con partecipi e capi del sodalizio- ha ripetutamente esternato la sua qualità di "uomo d'onore" in occasione di più di uno dei reati-fine contestati in questo processo²⁰⁷⁷. Si veda, in proposito l'estorsione ai danni di Cipriani Pietro (capo 69)²⁰⁷⁸ e l'estorsione ai danni di

²⁰⁷³ È noto come costituisca una specificità della 'ndrangheta attiva in Emilia la sua discendenza da un'unica famiglia, che aveva visto a capo inizialmente Dragone Antonio e successivamente il suo ex luogotenente Grande Aracri Nicolino, cfr. Informativa CC Modena, cit., p. 233M.

²⁰⁷⁴ Cfr. Informativa finale Carabinieri di Modena 12/06/2013, p. 122M. Cortese riferisce di una *processione di gente* giunta anche dall'Emilia per rendere omaggio alla salma del boss; tra questi vi erano anche i Silipo: "quando è stato ucciso il Dragone a Scarazzi c'è stata la processione di persone che andavano a trovarlo, sia dall'Emilia Romagna, come i Silipo, c'era la famiglia Silipo, li chiamano anche i Bellocchi, che gli ha portato anche soldi e dovevano comprargli una macchina blindata pure al Dragone questo Silipo qua, si chiama pili russo che c'ha una impresa di movimento terra a Reggio Emilia".

²⁰⁷⁵ Ibidem, p. 125.

²⁰⁷⁶ Ibidem, p. 575M.

²⁰⁷⁷ Sul fatto che la qualifica di "uomo d'onore" costituisca uno stadio più evoluto nella progressione carrieristica del mafioso nell'organigramma piramidale criminoso rispetto alla mera dichiarazione di 'disponibilità', cfr. Cass. Pen. Sez. 5, n. 48676 del 14/05/2014 - dep. 24/11/2014, Calce e altri, Rv. 261909.

²⁰⁷⁸ Minacciato gravemente con le parole "allora se la metti così tu questi soldi non li vedrai mai più, so chi sei, so dove abiti, so che hai moglie, hai casa. Non ho paura di finire in galera! Dillo pure a chi vuoi! Mi chiamo Silipo Antonio, sono uomo d'onore" Cfr. le dichiarazioni di Cipriani Pietro assunte il 06/11/2012, vol. 43.

Marcello Dall'Argine (capo 95)²⁰⁷⁹. A ciò si aggiunge che Silipo Antonio ha più volte fatto riferimento alla "famiglia", inequivocabilmente intendendo quella mafiosa. Si rimanda, sul punto, a quanto è emerso nell'ambito dell'estorsione ai danni di Caccia Luigi (capo 50)²⁰⁸⁰, e alla tentata estorsione ai danni di Cesarini Andrea (capo 70)²⁰⁸¹.

Notevole poi appare il timore reverenziale manifestato da Menozzi Dimitri, vittima dell'estorsione contestata al capo 59, nei confronti dell'odierno imputato²⁰⁸².

Dall'esame delle informative di polizia giudiziaria²⁰⁸³ in atti si evince che il Silipo risulta essere stato in contatto con Lamanna Francesco, Gualtieri Antonio, Sarcone Nicolino, Blasco Gaetano, Muto Salvatore, Frontera Francesco, Turrà Roberto, Paolini Alfonso, Arena Carmine, Valerio Antonio, Baachaoui Karima, Sergio Eugenio, Amato Alfredo, Floro Vito Antonio.

Si tratta di soggetti alcuni dei quali già condannati in via definitiva per il reato di associazione di stampo mafioso (Lamanna Francesco, Sarcone Nicolino), altri condannati per il reato associativo in questo stesso processo celebrato con il rito abbreviato (Sarcone Nicolino, Lamanna Francesco, Gualtieri Antonio, Frontera Francesco, Turrà Roberto), altri ancora imputati dello stesso reato associativo nel procedimento che si sta svolgendo nelle forme del rito ordinario davanti al Tribunale di Reggio Emilia (Blasco Gaetano, Muto Salvatore, Paolini Alfonso, Arena Carmine, Valerio Antonio, Baachaoui Karima, Sergio Eugenio, Amato Alfredo, Floro Vito Antonio).

La sentenza appellata ha ritenuto Silipo Antonio responsabile di ben 19 reati-fine del sodalizio, tra cui 12 estorsioni (capi 10, 50, 59, 65, 66, 67, 69, 70, 73, 74, 75, 95), un reato di falsa fatturazione (capo 68), quattro reati di intestazioni fittizie (capi 70 bis, ter, quater, quinquies) e due delitti di usura (capi 72, 73 bis). Svariate estorsioni accertate nel primo giudizio, confermate in questa sede, hanno visto il Silipo operare in stretta dipendenza dal coimputato Sarcone Nicolino, sulla cui pacifica posizione apicale all'interno della cellula emiliana non sussistono ragionevoli dubbi, come potrà osservarsi leggendo la posizione relativa.

Da tutti i suddetti elementi emerge in modo indubbio lo stabile ed annoso inserimento del Silipo all'interno del contesto mafioso in esame e la di lui organica e funzionale messa a

²⁰⁷⁹ Minacciato con le parole: "no perché io sono un uomo d'onore! Hai capito?", cfr. Telefonata n.10043 del 10/5/2012 delle ore 18:10:59 intercettata sull'utenza telefonica n.3355614188 in uso a SILIPO Antonio. Telefonata in entrata dall'utenza n.3358098857 in uso a Marcello DALL'ARGINE (Rit. 353/2012).

²⁰⁸⁰ Cfr. la telefonata del 7/05/2012 riportata a p. 14 della Informativa del Comando Carabinieri di Parma 24/05/2013.

²⁰⁸¹ Nell'ambito della quale il Silipo, nella telefonata n. 7551 intercettata il 13/01/2013, afferma compiaciuto con il coimputato Mormile Vittorio, che "tutti siamo una sola persona qua nella famiglia, tutti, tutti?", cfr. sentenza appellata, p. 408.

²⁰⁸² Nella telefonata 4613 intercettata il 18/07/2012 il Menozzi confessa al fratello di Silipo Antonio, Luigi, di avere firmato le cambiali a favore del Frizzale soltanto "per il rispetto che ho nei confronti di tuo fratello". (cfr. sentenza appellata, p. 320)

²⁰⁸³ Cfr. la scheda personale redatta dai Carabinieri di Modena per la DDA di Bologna in atti.

disposizione del consorzio 'ndranghetista operante in Emilia negli anni in contestazione - segnatamente nel settore dedito alle estorsioni ed all'usura- in accordo e cooperazione con soggetti facenti parte del consorzio medesimo, anche a livello apicale.

Con riferimento alla aggravante delle armi si fa qui rinvio al capitolo generale trattato sul punto nella parte iniziale della presente sentenza .

b. – Capo 10

A riguardo dell'appello proposto dal Silipo Antonio, poiché i motivi allegati sono in gran parte gli stessi esposti anche nell'appello del coimputato Sarcone, si rimanda, per economicità di motivazione, a quanto già motivato con riferimento alla impugnazione di quest'ultimo coimputato, salvo ribadire ancora una volta che Sarcone e Silipo erano terzi rispetto al rapporto obbligatorio che legava il Badalamenti al Bonifazi e che *“Non ricorre invece il delitto di esercizio arbitrario delle proprie ragioni con violenza o minaccia alle persone, bensì quello di estorsione, qualora l'agente, pur esercitando la propria azione intimidatrice per coartare il pagamento di un preteso debito, sia terzo estraneo al rapporto obbligatorio”*²⁰⁸⁴.

Per quanto riguarda l'asserita caratura criminale anche della vittima, individuata nel Badalamenti Natale, sembra ovvia l'irrelevanza del motivo allegato. Invero, la circostanza che il Badalamenti Natale, dopo il fatto per cui procede, sia stato arrestato per il possesso illegittimo di armi, non vale per ciò solo ad escludere che egli possa essere stato vittima di un'azione estorsiva.

Analoga infondatezza rivela l'assunto secondo cui non sarebbe stata accertata la tipologia di comportamenti concludenti che avrebbero materializzato l'estorsione. La breve frase pronunciata dal Silipo nel corso della telefonata del 13/03/2012, alla quale assistette anche il Sarcone²⁰⁸⁵, appare inequivoca oltre che di straordinaria efficacia: *“no devi venire qua che dobbiamo parlare con una persona Natà! Perché la cosa è pesante”*.

D'altra parte, com'è noto, in tema di estorsione posta in essere da persone aderenti ad un'associazione mafiosa, anche il comportamento silente può integrare, l'elemento della violenza o della minaccia finalizzata alla costrizione²⁰⁸⁶, mentre *“la minaccia costitutiva del delitto di estorsione oltre che essere palese, esplicita e determinata può esser manifestata in modi e forme differenti, ovvero in maniera implicita, larvata, indiretta ed indeterminata, essendo solo necessario che sia idonea ad incutere timore ed a coartare la volontà del soggetto passivo, in relazione alle circostanze concrete, alla personalità dell'agente, alle condizioni soggettive della vittima, ed alle*

²⁰⁸⁴ La Suprema Corte cita i seguenti precedenti: Cass., Sez. 2, n. 33870 del 06/05/2014 - dep. 31/07/2014 - Rv. 260344; Cass., Sez. 2, n. 46628 del 03/11/2015 - dep. 25/11/2015 - Rv. 265214).

²⁰⁸⁵ La telefonata è la n. 3833 del 13/03/2012 ore 16:47:52, riportata anche a pagina 205 della sentenza appellata.

²⁰⁸⁶ Cfr. Cass. Pen., Sez. 5, n. 17081 del 26/11/2014 - dep. 23/04/2015, Bruni e altri, Rv. 263701.

*condizioni ambientali in cui questa opera*²⁰⁸⁷.

Alla luce dei consolidati principi appena riassunti, la sequenza dei fatti intercorsi - l'incarico di Sarcone al Silipo affinché quest'ultimo invitasse il Badalamenti *ad horas* nell'ufficio del primo, la frase con cui il Silipo avverte il Badalamenti che *"la cosa è pesante, capisci?"*, la frase con cui il Silipo informa il Badalamenti che il Bonifazio, rivolgendosi al Sarcone per il recupero del credito, *"è andato oltre"*, cioè più in alto nella scala della gerarchia mafiosa, l'incontro nell'ufficio del Sarcone, avvenuto la sera dello stesso giorno dell'invito rivolto dal Silipo al Badalamenti, l'immediato assoggettamento del Badalamenti, il quale dopo due soli giorni dall'incontro rassicurava il Silipo di aver ricevuto le coordinate bancarie del creditore e prometteva di incominciare i versamenti tramite bonifico bancario già dallo stesso mese di marzo, l'omertà che ha condotto il Bonifazio, negli interrogatori davanti agli inquirenti, a negare risolutamente l'interessamento del Silipo e del Sarcone - consente di presumere in modo grave, preciso e concordante che l'intervento dei due sodali per trascinare a colloquio il Badalamenti e l'incontro del 13/03/2012 avvenuto a distanza di poche ore dall'invito, abbiano provocato un *metus* di straordinaria intensità, del tutto idoneo a costringere il Badalamenti ai versamenti rateali a favore del Bonifazio, in evidente violazione della sua autonomia negoziale.

D'altra parte il caso di specie appare inserirsi a pieno titolo in quella particolare forma di estorsione che la giurisprudenza definisce come "estorsione ambientale". Com'è noto, *"Per estorsione "ambientale" si intende quella particolare forma di estorsione, che viene perpetrata da soggetti notoriamente inseriti in pericolosi gruppi criminali che spadroneggiano in un determinato territorio e che è immediatamente percepita dagli abitanti di quella zona come concreta e di certa attuazione, stante la forza criminale dell'associazione di appartenenza del soggetto agente, quand'anche attuata con linguaggio e gesti criptici, a condizione che questi siano idonei ad incutere timore e a coartare la volontà della vittima"*²⁰⁸⁸.

L'impressionante serie di clamorose estorsioni accertate nel presente giudizio sul territorio emiliano, con epicentro a Reggio Emilia, consente di collocare il delitto di cui al capo 10) in un caso emblematico di estorsione ambientale.

Infine, per quanto riguarda l'eccepita insussistenza dell'aggravante di cui all'art. 7 della legge n. 203/1991, si ritiene di poter rinviare alle motivazioni contenute nella trattazione relativa al coimputato Sarcone Nicolino. Basterà aggiungere, in questa sede, che il Silipo pose in essere direttamente la condotta relativa al profilo oggettivo dell'aggravante in esame e che, come si è già

²⁰⁸⁷ Cass. Pen. Sez. 2, n. 53652 del 10/12/2014 - dep. 23/12/2014, Bonasorta e altri, Rv. 261632. Conf: Cass. 20382/2001, Rv. 219866; Cass. 37526/2004 Rv.229727; Cass. 26819/2008 Rv. 240950; Cass. 11922/2012 Rv. 254797; Cass.2833/2012.

²⁰⁸⁸ Cass. Pen. Sez. 2, n. 53652 del 10/12/2014 - dep. 23/12/2014, Bonasorta e altri, Rv. 261632.

visto nella parte generale di questa sentenza²⁰⁸⁹, basta, nel caso concreto, la presenza di una soltanto delle due condizioni (metodo mafioso o finalità agevolativa) per ritenere sussistente l'aggravante in esame.

c. – Capo 50

Anche in questo caso, i motivi allegati dall'appellante sono in gran parte gli stessi che si ritrovano anche nell'appello del coimputato Sarcone, alla cui trattazione, per economicità di motivazione, si ritiene di poter rinviare.

Non sembra inutile poi osservare, a proposito della richiesta di riqualificare il fatto estorsivo nel delitto di cui all'art. 393 c.p., come il concorso del Silipo nella tentata estorsione sussista - nonostante egli potesse essere considerato legittimo creditore del Caccia - per il solo fatto di aver conferito al Sarcone il mandato estorsivo.

Infatti, si è già più volte ricordato, anche nelle *Premesse sui delitti di estorsione contestati nel presente giudizio*, come costituisca *jus receptum* il principio per cui “Non ricorre il diritto di esercizio arbitrario delle proprie ragioni con violenza o minaccia alle persone, bensì quello di estorsione, qualora l'agente, pur esercitando la propria azione intimidatrice per coartare il pagamento di un preteso debito, sia terzo estraneo al rapporto obbligatorio. Qualora l'intervento del terzo estraneo sia stato sollecitato dal preteso creditore, quest'ultimo risponde a titolo di concorso morale nel reato del primo”²⁰⁹⁰.

d. – Capo 59

Anche in questo caso l'appello si rivela infondato.

Si tratta di motivi sostanzialmente identici a quelli allegati dall'appellante Sarcone. Per economicità di motivazione si ritiene di poter rinviare alle considerazioni espresse a riguardo del coappellante Sarcone ed anche alla posizione del correo Frizzale Antonio.

Circa la richiesta di escludere l'aggravante di cui all'art. 7 della legge 203/1991 se ne deve rilevare l'inammissibilità per mancata allegazione dei motivi, a fronte di una completa motivazione in tal senso contenuta a pagina 24 della sentenza appellata, motivazione in tutto condivisa anche da questa Corte.

Il caso di specie è paradigmatico risultando posti in essere tanto il metodo mafioso quanto la finalità di realizzo degli interessi della cosca, identificabili nel consolidamento dei rapporti con l'imprenditoria locale, alla quale viene mostrata l'efficienza dell'attività di recupero crediti come valida alterativa al ricorso all'autorità giudiziaria.

²⁰⁸⁹ Cfr. il paragrafo intitolato “*Questioni comuni in tema di circostanze aggravanti ed attenuanti*”.

²⁰⁹⁰ Cassazione penale, sez. II, 15/03/2016, n. 12302 in *Diritto & Giustizia* 2016, 24 marzo. Negli stessi termini v. Sez. 2, n. 46628 del 03/11/2015 - dep. 25/11/2015, Stradi e altro, Rv. 265214. Cfr. anche Sez. 2, n. 33870 del 06/05/2014 - dep. 31/07/2014, Cacciola, Rv. 260344.

e. – Capo 65

L'appello è ancora una volta infondato.

Poiché i motivi allegati sono in gran parte gli stessi che si ritrovano anche nell'appello del Sarcone, si rimanda, per economicità di motivazione, a quanto già esposto in ordine all'appello di quest'ultimo coimputato.

Al di là di quanto possa essere stato ritenuto dal giudice della cautela, si è visto come gli elementi che confortano l'ipotesi di una scrittura di cessione del credito meramente simulata appaiono talmente gravi, precisi e concordanti da non lasciare spazio ad alcun dubbio sul punto.

Il secondo motivo d'appello è parimenti infondato. Il profitto ingiusto è chiaramente sussistente perché il Melchiorri non si sarebbe mai determinato a sottoscrivere un assegno e venti cambiali se non fosse intervenuta la minaccia rivoltagli dal Silipo. Del tutto irrilevante ai fini che qui interessano è la circostanza che il Gibertini abbia ritenuto di accontentarsi di un adempimento dimezzato rispetto all'originario importo del credito. Si consideri che il creditore aveva già infruttuosamente azionato il proprio credito in sede esecutiva senza ottenere alcun soddisfacimento. Il profitto ottenuto con l'azione delittuosa dell'imputato è quindi evidente.

Si rimanda in ogni caso al capitolo iniziale sulle *Premesse sui delitti di estorsione contestati nel presente giudizio*. Il solo fatto dell'incarico di recupero credito ad un appartenente ad una associazione mafiosa rende di per sé ingiusto il profitto, con conseguente impossibilità di riqualificare il fatto nel meno grave delitto di ragion fattasi.

Sulla pretesa inutilizzabilità delle dichiarazioni del Gibertini, peraltro, parzialmente reticenti, il primo giudice ha già correttamente osservato²⁰⁹¹ che al momento dell'escussione lo stesso non rivestiva, né formalmente, né sostanzialmente, la qualifica di indagato, cosicché le sue dichiarazioni appaiono in tutto utilizzabili.

L'appellante asserisce ancora che mancherebbero le prove dell'intimidazione del Melchiorri.

Si tratta di un assunto destituito di qualunque fondamento. Si è già avuto modo di considerare la telefonata del 05/05/2012, nella quale, dopo che il Melchiorri, con atteggiamento sottomesso, riferiva al Silipo di essersi sempre comportato correttamente con i paesani calabresi, dando una mano tutti, il Silipo faceva intendere al debitore con chi aveva a che fare:

Silipo Antonio:- *Quindi Melchiorri mettiamoci l'anima in pace perché questi sono soldi che devono venir fuori in un modo o nell'altro perchè giustamente ci spettano e noi ci vogliamo mettere tutta la buona volontà di questo mondo ! noi! hai capito?*

Melchiorri Renzo:- *Vediamo, vediamo tutto quello che si può fare e nel modo che io lo possa fare perchè le ripeto a me mi hanno rovinato!*

²⁰⁹¹ Cfr. sentenza appellata, p. 336 nota 408.

Silipo Antonio:- *le dico, le dico subito subito tanto per rompere il ghiaccio di un'amicizia futura, non andiamo a cercare il pelo nell'uovo per prenderci tempo perchè non attacca!*
.....omissis.....

Silipo Antonio:- *perchè Melchiorri giustamente la cosa è seria, anzi di più, anzi hai capito? La cosa, quindi non non giriamoci attorno perchè li li recuperiamo in un altro modo con la collaborazione di lavorare hai capito?*

Melchiorri Renzo:- *Vediamo vediamo quello che si può fare io non è che mi nascondo e scappo perchè non... per l'amor di Dio..*

Silipo Antonio:- *non non ne vale la pena, non ne vale la pena!*

Melchiorri Renzo:- *però ti ripeto ti do del tu, scusa a me quella gente li mi ha rovinato l'esistenza, mi ha rovinato!*

Silipo Antonio:- *va bene Melchiorri mettiamo a posto la situazione nostra che dopo ne... ne parliamo successivamente! ne parliamo!*

Melchiorri Renzo:- *va bene ..*

Silipo Antonio:- *ok?*

Melchiorri Renzo:- *Ci sentiamo martedì sera o mercoledì mattina...incomp..*

Silipo Antonio:- *Melchiorri questa settimana dobbiamo mettere a posto la cosa vedi tu in un modo o nell'altro! vedi tu ok? Vedi!*

Melchiorri Renzo:- *ok ti saluto grazie!*

Silipo Antonio:- *ciao Melchiorri!*

Melchiorri Renzo:- *ciao ciao*²⁰⁹²

Il Melchiorri non aveva effettuato alcun pagamento nemmeno a seguito dell'azione esecutiva intrapresa dal Gibertini. Soltanto l'efficacia intimidatoria delle minacce rivoltegli dal Silipo può spiegare la decisione di consegnare titoli per 25.000,00 euro.

Inoltre, si è già avuto modo di osservare come una conferma dell'efficacia dell'intimidazione posta in essere dal Silipo si possa intravedere anche nella reticenza che caratterizza gran parte delle dichiarazioni rese dal Melchiorri il 25/10/2012.

L'ultima richiesta dell'appellante riguarda l'esclusione dell'aggravante di cui all'art. 7 legge 203/1991. Si tratta di una richiesta priva di fondamento per i motivi esposti a proposito dell'appello del coimputato Sarcone, ai quali pertanto si rinvia.

f. – Capi 66, 67, 68

Il primo motivo di appello è chiaramente infondato. Che la Gelmi abbia subito una grave minaccia da parte del Silipo non è un fatto di cui si possa seriamente dubitare. Al di là di quanto dichiarato dalla p.o., gli inquirenti hanno intercettato la telefonata del 30/06/2012 tra costei e l'odierno imputato. Il testo risulta trascritto dal primo giudice²⁰⁹³: la minaccia, sapientemente dosata nei preliminari della conversazione, raggiunge presto il culmine con la pronuncia delle parole "conosco le tue figlie, conosco...". Difficile immaginare, nel contesto ben delineato dal primo giudice, un contenuto intimidatorio maggiore.

²⁰⁹² Cfr. Informativa finale Carabinieri di Parma 24/05/2013, pp. 155-156.

²⁰⁹³ Cfr. sentenza appellata, pp. 363-364.

Lo stato di paura in cui cadde la Gelmi dopo questi fatti – l'inopinata visita dei tre uomini vestiti di nero ricevuta del padre di lei e la telefonata intercorsa il giorno stesso con Silipo Antonio – trova, al di là di quanto poi dalla vittima dichiarato agli inquirenti, un riscontro preciso in due telefonate intercorse tra la donna ed il compagno Merlo Pietro. Ancora nell'ottobre 2012 la Gelmi, alla ricezione di una chiamata da un numero a lei non noto, si spaventava al punto da chiamare immediatamente il compagno ed avvisarlo di quanto accaduto chiedendogli di aiutarla²⁰⁹⁴. Con una telefonata del 17/11/2012 la Gelmi confidava poi al Merlo di aver passato la notte in bianco per la paura²⁰⁹⁵. Il cambio di utenza telefonica e di luogo di abitazione proprio in questo periodo non possono essere meramente casuali.

Del tutto irrilevante appare poi la circostanza che il compagno della Gelmi, Merlo Pietro, abbia riferito di non essere mai stato avvicinato da persone che lo abbiano minacciato. Gli estremi del tentativo di estorsione erano già sussistenti, indipendentemente dalla circostanza che il Merlo fosse stato o meno avvicinato da alcuno.

A riguardo dell'attendibilità delle dichiarazioni rese da Salsi Mirco il primo giudice ha ampiamente e lucidamente motivato sul punto osservando come risulti evidente *“la spontaneità delle accuse, esternate allorquando l'imprenditore, sentendosi braccato, era caduto in uno stato di terrore che gli ha reso la denuncia soluzione necessitata. Non si sottovaluti come tale scelta lo abbia inevitabilmente condotto a dover ammettere le proprie gravi responsabilità nella vicenda (nonché esporsi al pericolo che emergesse la vicenda illecita pregressa che ha costituito la causale del credito), con rilevanti ripercussioni sulla sua posizione sociale e professionale. Salsi, incalzato dagli inquirenti nel corso di un lungo interrogatorio, ha poi reso una versione sostanzialmente costante e logica, ancorché chiaro sia stato il tentativo di ridimensionare, soprattutto sotto l'aspetto soggettivo, la propria responsabilità. Le dichiarazioni dei due propalanti sono poi suffragate dai numerosi e specifici riscontri oggettivi, sopra elencati, sì da non potersi porre in dubbio la loro corrispondenza alla reale dinamica degli accadimenti”*²⁰⁹⁶.

L'appellante formula poi in seconda istanza richiesta di derubricazione del delitto di estorsione contestato al capo 67) in quello di truffa. La domanda, comprensiva della (apparente) motivazione, risulta formulata in meno di tre righe²⁰⁹⁷. La totale infondatezza (se non l'inammissibilità) di una simile richiesta appare evidente, laddove nessuno dei fatti intimidatori

²⁰⁹⁴ Cfr. sentenza appellata, p. 365. Cfr. anche Informativa 21/05/2013 R.O.N.I. Comando Provinciale CC di Parma, faldone 32-33, p. 176.

²⁰⁹⁵ Ibidem, conversazione n. 851 del 17/11/2012, Rit. 229/2011.

²⁰⁹⁶ Cfr. Sentenza appellata, p. 377.

²⁰⁹⁷ Ecco il testo dell'atto di appello: *“Semmai potrebbe sussistere un delitto di truffa previsto e punito dall'art. 640 c.p. da parte dell'imputato nei confronti di Salsi Mirco, al quale sono stati consegnati dei titoli di credito mendaci, traendolo in tal modo in errore”*.

come sopra descritti può essere frainteso al punto da ritenerlo idoneo ad integrare la fattispecie di cui all'art.640 cp. . Si è già visto, nella trattazione relativa alla posizione del correo Ferraro Vincenzo, come gli assegni falsificati furono consegnati al Salsi il 05/03/2013²⁰⁹⁸, mentre la tentata estorsione di cui al capo 67) interviene nei mesi successivi, raggiungendo l'apice mesi dopo, precisamente il 04/07/2013. La disposizione patrimoniale, costituita dalla consegna al Silipo dell'ingente somma concordata per il recupero, non è quindi intervenuta in conseguenza di una *mise-en-scène*. La pretesa di un nuovo esborso, successivo a quello già consegnato dal Salsi al Silipo, costituisce senza ombra di dubbio, un nuovo, autonomo, tentativo di estorsione.

La costrizione [*rectius*, il tentativo di] avvenne con la messa in opera di un triplice ordine di minacce, compiutamente descritte nell'imputazione: a) numerose telefonate minatorie all'indirizzo del Salsi e dei suoi famigliari²⁰⁹⁹; b) preannuncio dell'imminente arrivo di "*quelli di Milano*" il 29/06/2013; c) duplice irruzione del Silipo, accompagnato dal Ferrari, presso l'azienda del Salsi il 04/07/2013.

I pericoli paventati dal Silipo (*l'arrivo di quelli di Milano*) erano tutt'altro che immaginari, cosicché la richiesta derubricazione del delitto in tentata truffa non ha alcun legittimo fondamento.

Del tutto infondata è poi la richiesta di ritenere un *post factum* non punibile il reato di falsa fatturazione contestato al capo 68), condotta assolutamente non necessitata nel mandato a delinquere conferito dal Salsi al Silipo e autonomamente incriminante in considerazione della diversità del bene giuridico leso, potenzialmente idonea a consentire, a fronte di un'operazione completamente inesistente, un illegittimo recupero di I.V.A. ai danni dell'Erario.

Infine la richiesta di esclusione dell'aggravante di cui all'art. 7 della legge 203/1991 non può essere presa in considerazione in quanto inammissibile per totale mancanza dei motivi sui quali sarebbe fondata, a fronte di una specifica e completa motivazione offerta dal primo giudice.²¹⁰⁰ In ogni caso non sussistono dubbi sulla sua sussistenza, per i motivi già esposti nella trattazione relativa ai correi Sarcone e Ferraro, cui si rinvia per economicità di motivazione.

g. – Capo 69

L'appello è privo di qualunque fondamento.

L'appellante, nel qualificare la locuzione "*sono un uomo d'onore*" come espressione di una reazione meramente impulsiva dettata dalle circostanze, riassume i fatti in modo del tutto incompleto ed a proprio esclusivo vantaggio. Contrariamente a quanto assunto nel gravame, il

²⁰⁹⁸ Cfr. sentenza appellata, pp. 373-374..

²⁰⁹⁹ La richiesta al Salsi di ulteriori 10.000,00 euro a titolo di "*fondo spese per i Milanese*" è del 15/02/2013, progr. 37 Rit. 331/2013.

²¹⁰⁰ Cfr. sentenza appellata, p. 380, che dedica quasi un'intera pagina alla motivazione sulla sussistenza dell'aggravante in parola.

Silipo non si limitò a dichiararsi 'uomo d'onore' ma dichiarò innanzitutto che non avrebbe mai adempiuto alle obbligazioni assunte, quindi lanciò una gravissima minaccia (*so chi sei, so dove abiti, so che hai moglie, hai casa, non ho paura di finire in galera, dillo pure a chi vuoi*) per poi suggellare il tutto con una autentica epifania mafiosa attraverso l'icastica espressione "*Mi chiamo Silipo Antonio, sono un uomo d'onore*".

Vi è dunque ben altro che una semplice reazione istintiva dettata dalle circostanze. L'imputato, in coerente continuità con la tecnica di raggiri, che gli era valsa ad ottenere ingenti forniture di sabbia senza pagarle, ha deliberatamente posto in essere, al fine di profitto, una gravissima minaccia ottenendo la rinuncia del creditore ad esigere il proprio credito.

A riguardo poi delle considerazioni con le quali il primo giudice ha correlato l'incendio del novembre 2012, la telefonata del Silipo intercorsa dieci giorni dopo e la fattispecie estorsiva, si osserva come l'estorsione consumatasi nell'estate del 2011 risulti più che sufficientemente provata dalle attendibili dichiarazioni rese dal Cipriani, il quale, evidentemente per paura, non aveva nemmeno denunciato il fatto alla Polizia Giudiziaria. La decisione di rivolgersi alle Autorità è avvenuta in concomitanza con l'incendio del novembre 2011 e con la successiva telefonata del Silipo contenente l'inquietante frase "*non c'entro niente ai fatti capiscimi!*". Un'evidente caso di *excusatio non petita, accusatio manifesta!*

La fondatezza dell'assunto accusatorio, pertanto, non dipende dalle considerazioni svolte dal primo giudice al fine di correlare all'estorsione anche l'incendio e la telefonata successiva del Silipo, considerazioni che appaiono comunque ineccepibili sotto il profilo logico laddove spiegano i fatti successivi all'estorsione come il tentativo di addentrarsi nella struttura economica e commerciale della cava in vista di un successivo ingresso, approfittando dello smarrimento dei titolari dopo il grave attentato subito²¹⁰¹.

E che la necessità di impossessarsi di una cava fosse funzionale agli interessi della cosca all'indomani del grave sisma che colpiva l'Emilia-Romagna nel giugno 2012, è attestato dalla trascrizione della conversazione, opportunamente riportata nella sentenza appellata²¹⁰², tra Grande Aracri Nicolino, Grande Aracri Salvatore e Gentile Francesco intercettata il 24/07/2012.

Infine si osserva come non meritino accoglimento né la richiesta di derubricare l'estorsione nel delitto di cui all'art. 393 c.p., non risultando nemmeno allegato quale sia il preteso diritto che l'imputato avrebbe inteso esercitare, né la richiesta di escludere l'aggravante di cui all'art. 7 della legge 203/1991.

Su quest'ultimo punto basterà osservare, in aggiunta a quanto già esposto poco sopra - a

²¹⁰¹ Cfr. sentenza appellata, p. 386.

²¹⁰² Cfr. sentenza appellata, pp. 385-386.

proposito della modalità mafiosa che ha caratterizzato la condotta dell'imputato- come il Cipriani Pietro, anche dopo l'inizio della sua collaborazione con i Carabinieri avviata dopo la ricezione della telefonata da parte dell'imputato il giorno 15/11/2012, non abbia riferito agli inquirenti l'allusione del Silipo all'incendio, circostanza che gli operanti apprendevano soltanto dall'intercettazione.

È evidente come il Cipriani continuasse ad essere profondamente spaventato da una vicenda che manifesta inequivocabilmente i tratti della modalità mafiosa.

h. - Capo 70

L'appello del Silipo è manifestamente infondato. Giova prima di tutto rilevare come l'appellante abbia mancato di spiegare la rilevanza dell'assunto per cui il Costi, il Cesarini e il Silipo risultino indagati nel procedimento *Octopus* per riciclaggio di proventi derivanti dai delitti di bancarotta fraudolenta ed emissione di fatture per operazioni inesistenti. L'affermazione è talmente generica che non riesce a sottrarsi ad un giudizio di totale inammissibilità.

D'altro canto, dal compendio probatorio versato in atti risulta che il Silipo era il *deus ex machina* dell'intera operazione estorsiva.

Si è già avuto modo di considerare, nella parte introduttiva²¹⁰³, come integri il delitto di estorsione, e non quello di esercizio arbitrario delle proprie ragioni, l'azione intimidatrice con la quale si costringe il debitore a pagare il proprio debito nelle mani di un terzo estraneo al rapporto obbligatorio²¹⁰⁴ e per il conseguimento di un proprio profitto²¹⁰⁵, financo di natura non patrimoniale²¹⁰⁶. In atti non risulta peraltro alcuna prova del fatto che Silipo vantasse un credito nei confronti del Cesarini. Di contro, le intercettazioni mostrano che anche l'imputato, come il Mormile, vantasse un interesse proprio (*Perché poi è un insulto alla nostra intelligenza, se quello deve pagarci tutto il cantiere, ce lo deve pagare! Punto!... Il problema non sussiste perché io dico "senti, guarda, non è come dici tu, mi hai rotto il cazzo, pagami tutto e il lavoro non voglio fartelo*

²¹⁰³ Cfr. il paragrafo intitolato *Premesse sui delitti di estorsione contestati nel presente giudizio*.

²¹⁰⁴ Cass. Pen. Sez. 5, n. 52241 del 20/06/2014 - dep. 16/12/2014, D'Ambrosio, Rv. 261381. In parte motiva si legge che *"La giurisprudenza di questa Corte è ferma nel ritenere che non è configurabile il reato di ragion fattasi, ma quello di estorsione, concorrente col reato di associazione a delinquere, allorché si sia in presenza di organizzazioni dedite alla realizzazione di crediti per conto altrui mediante sistematico ricorso alla violenza o ad altre forme di illecita coartazione nei confronti dei debitori (Cass. Pen., 1/4/1992, Dionigi); e che ricorre il reato di estorsione e non quello di esercizio arbitrario delle proprie ragioni allorché il debitore sia costretto a pagare a mani di un terzo, atteso che, in tal caso, la persona offesa è costretta, a seguito dell'azione intimidatrice, a versare denaro a mani di un soggetto estraneo al rapporto obbligatorio, senza alcuna garanzia di effetto liberatorio (Cass. Pen., 15/2/2007, n. 14440). Si veda anche Cass. Pen. 07/03/2013, RV 255651.*

²¹⁰⁵ Cass. Pen. Sez. 5, n. 22003 del 07/03/2013 - dep. 22/05/2013, Accarino e altri, Rv. 255651.

²¹⁰⁶ Cfr. Cass. Pen., Sez. 1, n. 1683 del 22/04/1993 - dep. 08/06/1993, Confl. comp. G.I.P. Trib. e Pret. Catania in proc. Puglisi ed altri, Rv. 194418. Un profitto di natura non patrimoniale è stato correttamente intravisto dal primo giudice nel rafforzamento e nel consolidamento del sodalizio 'ndranghetista, cfr. sentenza appellata, p. 200. Sulla bastevolezza di un profitto anche non patrimoniale a configurare il delitto di estorsione, cfr. Cass. Pen., Sez. 2, n. 15716 del 07/04/2011 - dep. 20/04/2011, Tocco e altro, Rv. 249940.

più”)²¹⁰⁷.

Contrariamente a quanto asserito dall'appellante, la circostanza che il Cesarini sia stato spaventato risulta chiaramente dal tenore della conversazione avvenuta il 20/10/2012 nella quale Gibertini Marco commentava con Salsi Mirco l'incontro avvenuto tre giorni prima nello studio del commercialista Crotti:

*Morale della favola è che ci vanno questi due [Silipo Luigi e l'ex brigadiere Cannizzo, n.d.r.]... E allora... Il roma... (ndr. GIBERTINI ride)... Il romano... **Ha detto che si è un po' spaventato...** Ed uno stava giù... Uno stava giù... Poi dopo questo... Un ex questurino... Poi dopo è arrivata la macchina della polizia... Il romano ha visto la scena... Che sono andati dallo studio... Sai di Crotti? (ndr. Fonetica) Eh? Sai dov'è via Giorgione?*

SALSI: ... Via Giorgione... Sì... So dov'è via Giorgione...

GIBERTINI: ... Insomma... Morale della favola... Il reggiano [Costi Omar, n.d.r.] m'ha detto... Sono rimasto molto soddisfatto anche se ho paura... (inc.)... Ha fatto la battuta... E questo lo ammazziamo di botte! (ndr. GIBERTINI ride)... (inc.)... Comunque ci riaggiorniamo alla prossima settimana... Sembra...²¹⁰⁸

Significativa è poi la conversazione tra Castaldi Marco e Pregliasco Piersandro captata quando era ancora in corso l'estorsione. Il Castaldi manifestava il timore che potesse andare a “finire male” perché Ciccio (Costi Omar) si era portato “due persone che lo scannano... si è portato due persone che io ho capito al volo ... che questo se lo fanno proprio al volo al volo... quelli oggi se lo fanno Andrea io so sicuro e escono fuori che Andrea gli deve da 2, 300, 400 se no lo scoppiano là!”²¹⁰⁹.

Infine l'appellante insinua che non vi sarebbe certezza che la persona che si sente piangere nel corso dell'intercettazione sia proprio il Cesarini. In realtà, l'identità della vittima è certificata, come ha lucidamente osservato il primo giudice, dalla successione cronologica degli avvenimenti, che ebbero l'epicentro proprio nel drammatico incontro dell'11/12/2012, nel quale la p.o. si mise a piangere²¹¹⁰, e gli estorsori ottennero la consegna di due assegni, di 180.000,00 e 50.000,00 euro, oltre ad una vettura di lusso.

Anche quest'ultimo assunto si rivela pertanto privo di fondamento.

i. – Capi 70 bis, ter, quater e quinquies

Contrariamente a quanto asserito dall'appellante, le vicende giudiziarie del Silipo Antonio incominciano assai prima del 2014. Invero, il certificato del casellario giudiziale annota una serie

²¹⁰⁷ Cfr. telefonata 7551 del 13/01/2013 tra Silipo Antonio e Mormile Vittorio trascritta alle pp. 407-409 della sentenza appellata. L'interesse proprio del Mormile è chiaramente attestato anche dalle intercettazioni successive trascritte nelle pagine seguenti della sentenza di primo grado.

²¹⁰⁸ Cfr. la ambientale 881 del 20/10/2012 trascritta a p. 389 della sentenza appellata.

²¹⁰⁹ Cfr. pp. 401 e 402 della sentenza appellata.

²¹¹⁰ Il pianto del Cesarini è stato ascoltato nel corso dell'intercettazione della telefonata n. 1364 intercorsa il 11/12/2012 tra Silipo Antonio, Mormile Vittorio e Costi Omar. Quest'ultimo dice al Cesarini: “non piangere perché tanto... non ti preoccupare”.

impressionante di condanne per reati commessi già nell'aprile 1988, tra i quali si annoverano ricettazioni, lesioni volontarie, oltraggi a pubblico ufficiale, violazione delle norme sulla condizione dello straniero, omessi versamenti di ritenute previdenziali, estorsioni, bancarotte, minacce, violenza privata, furti in concorso.

Inoltre, come ha osservato il Procuratore Generale all'udienza del 10/06/2017, il Silipo risulta partecipe di un'associazione criminale operante in Reggio Emilia da almeno 15 anni, ed è strettamente collegato al suo esponente di vertice, Sarcone Nicolino, già definitivamente condannato per il reato di cui all'articolo 416 bis del Codice Penale nel procedimento Edilpiovra.

In definitiva - prosegue il Procuratore Generale, con osservazione in tutto condivisa da questa Corte - *“La costante preoccupazione del Silipo negli anni dal 2006 al 2013 - l'arco cronologico delle condotte di intestazione fittizia - è stata quella di schermare con prestanomi il proprio patrimonio. I precedenti penali del Silipo, i suoi stretti legami con esponenti mafiosi e tale è Sarcone Nicolino, la sua condotta di vita segnata dal frequente ricorso all'illecito penale, e la sua accertata partecipazione al sodalizio mafioso emiliano, costituiscono elementi che, valutati congiuntamente, fanno seriamente ritenere che l'imputato abbia finalizzato i seriali atti di intestazione fittizia dei beni, alla elusione delle misure di prevenzione patrimoniale, misure che costituiscono il naturale rischio giudiziario di chi presenta un curriculum vitae di questo spessore, corredato da una rete di allarmanti frequentazioni in un ambiente delinquenziale. L'accertamento di responsabilità del reato di cui all'articolo 12 quinquies della legge 203 del 1991 appare corretto”*²¹¹¹.

Del tutto infondato è poi il motivo secondo cui il terreno e l'immobile censiti nel catasto del Comune di Cadelbosco sarebbero stati ceduti alla moglie del Silipo in concomitanza con la separazione, se si considera che gli stessi immobili già intestati alla moglie Martino Marianna, furono oggetto di fittizia donazione da parte del Silipo alla figlia Floriana in epoca (07/02/2013) successiva alla separazione, quando, evidentemente, la precedente intestazione fittizia alla moglie risultava meno sicura²¹¹². Conseguentemente i motivi di gravame per le fattispecie in esame appaiono assolutamente infondati.

I. – Capo 70 sexies

L'appello è evidentemente infondato. Il prudente riconoscimento vocale operato dai Carabinieri non vale certo ad escluderne la fondatezza se si considerano i numerosi ulteriori elementi del compendio probatorio raccolti in prime cure che identificano l'autore del fatto nel

²¹¹¹ Cfr. trascrizione stenotipica dell'udienza del 10/06/2013, pp. 36-38.

²¹¹² La separazione tra Silipo Antonio e Martino Marianna è stata omologata dal Tribunale di Reggio Emilia in data 29/07/2010. Cfr. la scheda patrimoniale redatta dalla DIA di Bologna, in Vol. 100, rif. 42. Gli inquirenti riferiscono tuttavia di non aver rinvenuto nelle banche dati gli atti con cui i beni donati da Silipo alla figlia pervennero al donante.

Silipo:

a) il Cannizzo, in sede di interrogatorio ex art. 415 bis c.p.p., pur allegando giustificazioni inattendibili, ha ammesso di essersi rivolto a Di Pasquale Giorgio per ottenere una scheda telefonica fittiziamente intestata a terzi²¹¹³;

b) la mattina del giorno della (fittizia) minaccia telefonica l'imputato era stato raggiunto al telefono dal Cannizzo il quale lo informava che si sarebbe recato da lui con la scheda e che avrebbero fatto tutto. Il Silipo diceva al Cannizzo di presentarsi intorno alle 17.00 e quest'ultimo rispondeva che, così, avrebbero fatto "quel lavoro lì"²¹¹⁴;

c) alle ore 18.40 dello stesso giorno il Cannizzo riceveva la telefonata fittiziamente minatoria;

d) dopo circa un'ora il Cannizzo telefonava al proprio legale dicendogli – con un tono che gli inquirenti hanno definito *gioviiale* – che: "è arrivato", e chiedendo al professionista quanto tempo avesse a disposizione per presentare denuncia;

e) il tenore della (finta) minaccia ricevuta è sostanzialmente identico alle dichiarazioni contenute nella denuncia che il Cannizzo aveva sporto il 12/07/2011²¹¹⁵;

f) nel corso dell'interrogatorio di garanzia il Cannizzo – che Gibertini Marco, nella conversazione del 20/10/2012 n. 881 indicava come "l'ex questuratto passato dalla loro parte"²¹¹⁶ - ha dichiarato di essere da tempo legato a Silipo Antonio da un rapporto di amicizia²¹¹⁷;

In definitiva, le censure esposte dall'appellante si rivelano tutt'altro che decisive e l'appello non può che essere respinto risultando evidente, al di là di ogni ragionevole dubbio, la colpevolezza dell'imputato.

m. – Capi 72 e 73

L'appello è privo di qualunque fondamento.

L'appellante si duole che il primo giudice non abbia per nulla considerato quanto dedotto dalla difesa dell'imputato nella memoria 29/02/2016, ove si facevano proprie le argomentazioni con le quali il giudice per le indagini preliminari di Reggio Emilia rigettava per la seconda volta la richiesta cautelare del Pubblico Ministero.

Ora, è vero che il giudice per le indagini preliminari ebbe a negare per ben due volte la concessione della misura cautelare, rilevando una serie di elementi contraddittori emersi a seguito

²¹¹³ Il Cannizzo ha dichiarato che ciò aveva fatto solo per parlare con i propri famigliari.

²¹¹⁴ Cfr. la telefonata 818 del 27/12/2012 ore 09.54.

²¹¹⁵ Cfr. sentenza appellata, p. 417. Il GUP non ha mancato di evidenziare "la "forzatura" del progetto del Cannizzo, che prima (nella denuncia del 12/7/2011) paventava il timore che la notizia della mancanza del porto d'armi fosse circolata nell'ambiente malavitoso che lo aveva preso di mira e poi (nel corpo della minaccia registrata in segreteria) proprio a tale mancanza faceva in modo che l'ignoto interlocutore si riferisse."

²¹¹⁶ La conversazione di cui al testo risulta trascritta alle pp. 389 e ss. della sentenza appellata.

²¹¹⁷ Cfr. l'atto di appello dell'imputato avverso l'ordinanza di custodia cautelare, p.3.

delle dichiarazioni della parte offesa, ma è altrettanto vero che la parte offesa ha successivamente chiarito e documentato le proprie dichiarazioni permettendo così al giudice per le indagini preliminari di concedere la misura richiesta dall'accusa. Infatti, con ordinanza in data 31/03/2014 fu applicata la misura degli arresti domiciliari e il Tribunale del riesame, a seguito dell'appello presentato dal Pubblico Ministero, ha addirittura aggravato la misura applicando, con ordinanza in data 05/05/2014, la custodia cautelare in carcere. La Corte di Cassazione, con sentenza in data 05/11/2014 ha dichiarato inammissibile il ricorso dell'imputato, condannandolo anche alle spese del procedimento.

Ancorché nella parte motiva della sentenza appellata manchino riferimenti espliciti alla memoria difensiva del 29/02/2016, il primo giudice ha ampiamente motivato in ordine all'attendibilità delle dichiarazioni della parte offesa osservando come, dagli atti, emerge *“un quadro di indiscutibile credibilità delle dichiarazioni della vittima, spontanee, meticolose, verosimili anche nella loro genuina progressione dichiarativa (difficilmente conciliabile con l'ipotesi di un racconto artefatto) e suffragate da una convergente platea di riscontri”*²¹¹⁸.

Le obiezioni avanzate dalla difesa dell'appellante sono palesemente infondate.

La circostanza che il bonifico, così come l'assegno circolare di € 5.000,00, provenissero dalla Tras-Forma s.r.l., non è sufficiente ad escluderne la provenienza dal Silipo trattandosi di società riferibile a Costi Omar, persona che, come si è visto a proposito dell'estorsione ai danni di Cesarini Andrea (capo 70), era in rapporti con Silipo Antonio.

Né rileva la circostanza che i due assegni consegnati in garanzia al Silipo all'atto della concessione del prestito provenissero da un conto corrente di una società dell'ex fidanzato della Grammatica, conto sul quale peraltro la vittima risultava delegata ad operare.

Anche la circostanza che la Grammatica soltanto in un secondo tempo abbia fatto il nome di Fazio Antonio come la persona che la accompagnò dal Silipo il giorno in cui essa consegnò a quest'ultimo i tre assegni da € 10.000,00, non riveste alcun rilievo decisivo per inferire l'inattendibilità della persona offesa. Si trattava verosimilmente di un garante, e la posizione di quest'ultimo è stata oggetto di richiesta di archiviazione in data 16/12/2014. Tuttavia è comprensibile che la Grammatica si sia decisa a denunciarlo in epoca successiva alla prima denuncia, nel momento in cui il Fazio si irrigidì contro di lei dicendole: *“vedi di risolvere la situazione entro una settimana perché se no i soldi loro li vogliono da me, mi hanno già telefonato anche da giù”*²¹¹⁹ e minacciandola anche di riferire tutto alla sua famiglia se non avesse onorato il primo dei tre assegni da € 10.000,00.

²¹¹⁸ Cfr. sentenza appellata, p. 431.

²¹¹⁹ Faldone 127, RIF. Seguivo atti d'indagine 06/02/2014, parte 14.

A riguardo delle insinuazioni circa l'inattendibilità delle dichiarazioni della Grammatica riguardanti la cessione del garage, i Carabinieri hanno accertato che l'accordo trova pieno riscontro nello scambio di SMS tra l'imputato e la parte offesa il 27 agosto 2013.²¹²⁰ Le dichiarazioni rese dalla Grammatica nella denuncia sporta il 30/01/2014 appaiono precise, dettagliate nell'indicare il nome ed il cognome del notaio, il luogo di ubicazione dello studio, il tempo dell'incontro, il preventivo di spesa prospettato e comunque la refrattarietà manifestata dal professionista per rogare un atto dal contenuto chiaramente contrario a norme imperative.

Nelle successive dichiarazioni dell'11-12/02/2014 la Grammatica ha descritto con ancora maggiore precisione l'incontro avvenuto presso il notaio Grasselli. La difesa dell'appellante sospetta di inattendibilità le dichiarazioni della vittima ritenendo inspiegabile la circostanza che il Silipo, non essendo ancora al corrente del rifiuto del notaio, avesse già con sé una scrittura di ricognizione del debito predisposta da un professionista.

In realtà, dal racconto dell'11-12/02/2014 si evince che la Grammatica aveva preventivamente telefonato al notaio Grasselli il quale le aveva già prospettato la propria refrattarietà a stipulare un atto costitutivo di ipoteca su un bene il cui valore era stato stimato in 30.000,00 euro. Pertanto, non sembra affatto irragionevole che l'imputato, persona abituata a concedere prestiti di denaro²¹²¹, si fosse cautelato portando con sé la scrittura di confessione di debito.

Il fatto che il notaio Grasselli non ricordi l'incontro francamente non sorprende alla luce della risposta data dal professionista alla domanda degli inquirenti se la Grammatica avesse già in passato stipulato atti giuridici presso il suo studio. A questa semplice domanda il professionista rispondeva che si sarebbe riservato di controllare.

Le indagini successive²¹²² hanno mostrato come la Grammatica avesse stipulato presso il notaio una compravendita (2009), un mutuo ipotecario (2009), una cessione di ramo d'azienda (2009), un atto di scioglimento di società in nome collettivo (2011).

A fronte di una memoria così labile non deve essere attribuita valenza decisiva alla dichiarazione del notaio Grasselli di non ricordare un incontro con il Silipo e la Grammatica.

Un parziale riscontro di quanto riferito dalla parte offesa è venuto dalle dichiarazioni rese dal coimputato Cagossi Luigi, il legale rappresentante della società La Cavalleria s.r.l., società che ha sede nello stesso luogo di residenza del Silipo. Il Cagossi, all'udienza del 10/04/2014, ha

²¹²⁰ Cfr. Informativa R.O.N.I. Carabinieri di Parma 13/02/2014. In particolare negli SMS di cui ai progr. 6949, 6951 e 6952, la Grammatica si propone per iniziare le pratiche con il suo notaio a cui comunicare poi la persona che dovrà firmare l'atto di cessione del garage.

²¹²¹ Cfr. annotazione Guardia di Finanza 21/03/2014, faldone 127, parte 1.

²¹²² Faldone 127, RIF. Seguito atti d'indagine 06/02/2014, parte 6 allegato 5.14.

ricordato di essersi recato con il Silipo dal notaio Grasselli e di avere conosciuto in quella occasione Grammatica Annalisa. Il Cagossi ha riferito di essere rimasto nella sala d'attesa mentre il Silipo e la Grammatica sono entrati nello studio del notaio.

L'appellante avanza poi nuovamente un dubbio sull'inattendibilità della Grammatica per avere costei dichiarato di aver versato l'ulteriore somma di € 2.100,00 in contanti nelle mani di Silipo Floriana prima del mese di giugno 2013, nonostante risulti il tracciamento delle prime due rate versate in banca e delle due rate successive. Si tratterebbe inspiegabilmente di una somma in più, per giunta consegnata *brevi manu* ad una ragazza di soli 22 anni.

Nella denuncia del 30/01/2014 la Grammatica ricorda soltanto quattro versamenti da euro 2.100,00, di cui tre mediante assegni bancari ed uno in contanti. Nelle dichiarazioni rese alla Guardia di Finanza di Reggio Emilia il giorno 11/02/2014 la Grammatica ricorda anche un ulteriore versamento in contanti alla figlia del Silipo Antonio. A fronte di detto versamento non sarebbe stata emessa alcuna fattura. Risultano acquisite agli atti quattro fatture, dell'importo di € 2.100,00 ciascuna, emesse dalla società La Cavalleria s.r.l. nei mesi di marzo, aprile, giugno e luglio. Non risulta emessa alcuna fattura per il mese centrale di maggio. È certamente possibile che la Grammatica abbia ommesso la produzione della fattura di maggio 2013 ma non si vede quale interesse potrebbe avere avuto la teste a mentire su un dato, nel complesso della vicenda, di rilievo marginale.

D'altra parte, negli atti di indagine, segnatamente dalle intercettazioni, è emerso che Silipo Floriana svolgeva il ruolo di cassiera per conto del padre²¹²³. Una chiarissima conferma di questa circostanza si rinviene nel caso dell'usura ai danni di Cerruti Stefano e Morelli Maria (capo 73 bis). Anche in questo caso il Cerruti e la Morelli, sentiti in data 25/08/2014, hanno dichiarato di aver versato una rata in contante proprio a Silipo Floriana, che per tale fatto viene separatamente giudicata.

Silipo Floriana si è anche prestata a fungere da intestataria fittizia nelle imprese e negli immobili del padre (capi 70 bis, 70 quater, 70 quinquies).

Cade, pertanto, anche il motivo che pretenderebbe di attribuire inattendibilità alle dichiarazioni della Grammatica per avere essa dichiarato di aver versato la somma nelle mani di una ragazza.

Infine l'appellante asserisce che dagli atti non sarebbe possibile estrapolare alcuna concreta minaccia estorsiva.

Anche quest'ultimo motivo è chiaramente infondato. In realtà, emerge inequivocabilmente dagli atti di indagine che il Silipo ha posto in essere una prima serie di minacce nei giorni 26 e

²¹²³ Cfr. annotazione Guardia di Finanza Reggio Emilia 21/03/2014, Faldone 127, parte 1.

27/08/2013, prospettando ripetutamente alla Grammatica la possibilità di mettere all'incasso i due assegni che la stessa gli aveva consegnato in garanzia.

Una nuova minaccia di mettere all'incasso gli assegni e di farli protestare è intervenuta il giorno 11/10/2013. Alle proteste della donna l'imputato ha reagito con ira affermando che *"se tu sei napoletana io sono calabrese"*²¹²⁴.

Analoga minaccia è intervenuta il 16/10/2013, sempre supportata dall'evocazione di *"altri"* o *"quelli"* – con evidente allusione a sodali mafiosi - che non tollererebbero più alcuna dilazione nella restituzione del prestito²¹²⁵. La reazione della Grammatica fu nel senso che se fosse intervenuto il protesto non le sarebbe restato altro da fare che impiccarsi²¹²⁶.

Nuove minacce intervenivano il 28/10/2013. L'imputato riferiva alla Grammatica che se non le avesse risposto l'avrebbe tempestata di telefonate²¹²⁷. Inoltre, lo stesso giorno l'imputato non si fece scrupolo di chiedere un coinvolgimento di altri famigliari della vittima al fine di ottenere un finanziamento.²¹²⁸ Notevole appare il tono sprezzante con cui la Grammatica fu invitata a indicare un familiare cui il Silipo potesse rivolgersi: *"Sennò.. vedi un attimo di farmi parlare con qualcuno in famiglia!...non con un quaraqaquà eh, gioia!"*²¹²⁹.

Analoghe minacce si susseguivano nel novembre successivo²¹³⁰. Dopo le minacce che portarono la Grammatica ad emettere i tre assegni postdatati con scadenza, rispettivamente, alla fine dei mesi di gennaio, febbraio, marzo 2014, il Silipo continuava a minacciare la donna prospettandole la possibilità di recarsi presso la casa della debitrice per impossessarsi dei suoi beni se non avesse provveduto al versamento di ulteriori € 500,00²¹³¹.

Le centinaia di telefonate intercorse tra la vittima e il suo estorsore offrono una ulteriore conferma della gravità di una vicenda che soltanto una miope lettura degli atti potrebbe ritenere fuori dai confini normativi dell'estorsione.

n. – Capo 73 bis

²¹²⁴ Progr. 12363 del 11/10/2013, cfr. informativa Carabinieri di Parma 16/01/2014, p. 95.

²¹²⁵ Progr. 13227 del 16/10/2013: Testo SMS: *"Visto il tuo comportamento io non dispongo più della situazione. Hanno voluto gli assegni visto che tu avevi detto che lunedì gli davi un acconto ognuno"*, *ibidem*, p. 95.

²¹²⁶ Progr. 13314 del 17/10/2013: Testo SMS: *Dopo ti chiamo xche tu hai ragione a scrivere tutto quello ed essere arrabbiato ma se io ho difficoltà non posso impiccarmi o ammazzarmi.* *Ibidem*, p. 96.

²¹²⁷ Progr. 14906, *ibidem*, p. 97.

²¹²⁸ Progr. 14906 del 28/10/2013 13:35:38: SILIPO Antonio: c'è qualche persona nella tua famiglia che può prendere carico su questo discorso qui? Se la tua risposta di banca è negativa? Anna: cosa vuol dire? Silipo: che ragioniamo la situazione! Con..Anna: no no.. ascolta, se la mia risposta è negativa, porto su i documenti di mio cugino che lui ha la busta paga!

Silipo: eh! Anna: perché ho già parlato in casa.. non stavo.. non stiamo.. non mi sono fermata! Silipo: ah! Quindi hai già provveduto a questo? Perché la cosa, visto che è diventata un pochettino...

²¹²⁹ *Ibidem*.

²¹³⁰ Con espressione di un autentico delirio di onnipotenza il Silipo, nella telefonata intercettata il 12/11/2013 (prog. 16168), inveisce nei confronti della Grammatica con la frase: *"io sono più importante delle persone e di tutti!"*.

²¹³¹ Cfr. la prog. 656 del 25/02/2014, vol 127.

L'appello è manifestamente infondato.

Il Cerruti ha reso le dichiarazioni in data 14/04/2014 su richiesta della Guardia di Finanza di Reggio Emilia, dopo che i militari, a seguito di perquisizione presso il Silipo, avevano rinvenuto una carpetta rossa contenente varie fotocopie di assegni e della carta di identità del Cerutti. Se la carpetta non fosse stata rinvenuta, il Cerruti non avrebbe verosimilmente denunciato i fatti.

Le dichiarazioni della vittima – rese due giorni prima dell'accesso del Silipo Francesco presso il bar del Cerruti²¹³² - appaiono congruenti, scevre da contraddizioni, prive di intenti calunniosi e, contrariamente a quanto lamentato dall'appellante, abbondantemente riscontrate dai documenti rinvenuti dai militari della Guardia di Finanza di Reggio Emilia tra le carte dell'imputato²¹³³.

Quanto al motivo per cui non sarebbe dato di evincere quale collegamento possa esistere tra il Silipo Antonio e La Cavalleria s.r.l. l'appellante sembra dimenticare che il primo giudice ha compiutamente accertato quanto segue: *“In relazione al ruolo di SILIPO Antonio nella società “La Cavalleria”, che già gli atti sopra menzionati fanno intendere assai penetranti, vanno menzionate le dichiarazioni rese in corso di procedimento dall'imputato (separatamente giudicato) CAGOSSI Luigi. Lo stesso, nell'interrogatorio del 6/8/2015, ha riferito di avere accettato di svolgere il ruolo di amministratore di detta società su proposta di SILIPO Antonio, che gli aveva rappresentato la sua necessità di non figurare, dicendogli che gli avrebbe corrisposto la somma mensile di € 500 per il favore. CAGOSSI aveva accettato e si era recato insieme a SILIPO dal notaio per la costituzione della società ed in banca per aprire conti correnti; SILIPO aveva già organizzato e pagato le spese ed era solo lui che gestiva la società. Per i primi 5-6 mesi, CAGOSSI aveva ricevuto la somma mensile di € 500 promessa”*²¹³⁴.

Si tratta di circostanze mai contestate dall'imputato, che rendono l'appello destituito di qualunque ragionevole fondamento.

o. – Capo 74

L'appello del Silipo è evidentemente infondato.

L'incontro del Grassi con gli odierni imputati è stato registrato di nascosto dal Grassi stesso. Il giudice di prime cure ha ascoltato la registrazione motivando specificamente sul tenore delle frasi pronunciate dal Silipo, che ostentava una finta cortesia nei modi ma poneva in essere un collaudata, subdola, modalità intimidatoria, ricca di spunti allusivi (*“però abbiamo visto dove sei, dove non sei, cos'hai, cosa non hai!”*), ammonendolo con frasi del tipo: *“e non ci teniamo neanche a perdere*

²¹³² Cfr. le dichiarazioni integrative rese da Cerruti Stefano in data 01/10/2014 alla Guardia di Finanza di Reggio Emilia.

²¹³³ Cfr. il rapporto in data 15/04/2014 della GdF di Reggio Emilia, in atti.

²¹³⁴ Cfr. sentenza appellata, p. 432.

tempo! Non vogliamo! Come né tu né noi! Perché giustamente non siamo in giro per... scherzare! Hai capito quello che ti voglio dire?")²¹³⁵.

È vero che il Grassi, nella denuncia sporta il 18/06/2013 dichiara di non essere stato minacciato nel corso dell'incontro con i tre imputati, ma, a parte il fatto che Grassi ha denunciato i fatti ai Carabinieri di Ravenna sia in data 17/06/2013 sia in data 18/06/2013, perché evidentemente si sentiva sotto estorsione, questa circostanza non consente di escludere che il tentativo di estorsione sia stato posto effettivamente in essere se si considera nel complesso la vicenda, descritta e contestata nell'imputazione, che incomincia con la presentazione nei luoghi frequentati dal debitore, la consegna di un biglietto con il perentorio invito a chiamare un numero di telefono, la grave minaccia rivolta al telefono per costringere il Grassi a presentarsi al cospetto del chiamante (*Se non ti fai trovare so che abiti a borgo montone e ti veniamo a cercare lì*), per terminare infine con la modalità intimidatoria posta in essere nel corso dell'incontro del 18/06/2013, forse nemmeno del tutto percepita dal romagnolo in tutta la sua pericolosa valenza minatoria.

Nemmeno è vero che la pretesa del Debbi nei confronti del Grassi fosse legittima. Il motivo per cui il Debbi intendeva recedere dal contratto di società – i debiti figuranti a bilancio - non sembra *prima facie* fondato.

D'altra parte, per i motivi già più ampiamente esposti nella parte generale, nemmeno la cessione del credito era idonea a legittimare l'intervento del Silipo. Come si è visto in altri casi²¹³⁶ si trattava di una tecnica strumentale per conferire un'apparente legittimazione alla riscossione. Lo stesso Debbi Giuliano ha dichiarato di non aver incassato nulla dal Silipo come contropartita per la (finta) cessione. Questa circostanza, come si è visto nel capitolo introduttivo, non consente di degradare il delitto al reato di esercizio arbitrario delle proprie ragioni²¹³⁷.

La decisione del primo giudice di trattare unitariamente i capi 71 e 74 appare in tutto legittima stante la connessione tra i due fatti legati alla vicenda del Marinabay e del Melarancio, entrambi svoltisi a Ravenna, ma, soprattutto, avvenuti ad opera di soggetti appartenenti alla stessa consorteria in posizione apicale (Sarcone e Diletto) e con parziale identità di imputati (Gibertini) e di mandante (Debbi).

Circa la lamentela relativa all'aggravante di cui all'art. 7 della legge 203/1991 si osserva come l'atto d'appello sia ultroneo. Per il capo 74, infatti, l'aggravante è già stata esclusa dal primo giudice nei confronti di tutti gli imputati.

²¹³⁵ Cfr. sentenza appellata, p. 425-426. La trascrizione della registrazione si trova nell'informativa dei Carabinieri di Parma in data 14/02/2014 richiesta dalla Procura Distrettuale Antimafia di Bologna a riscontro delle spontanee dichiarazioni rese dal Debbi alla stessa DDA in data 11/09/2013.

²¹³⁶ Cfr. il capo 65, estorsione ai danni di Melchiorri Renzo.

²¹³⁷ Cfr. il paragrafo dal titolo *Premesse sui reati di estorsione contestati nel presente giudizio*.

p. – Capo 75

L'appello dell'imputato si rivela ancora manifestamente infondato.

Il Silipo, ancorchè fosse legittimo creditore del Tirota, non aveva ovviamente alcun diritto di minacciare il debitore di quest'ultimo. L'imputato era pacificamente terzo rispetto al vincolo obbligatorio che legava il Tirota allo Zappareddu.

Per questo motivo, e per le ragioni esposte nel capitolo sulle *Premesse sui delitti di estorsione contestati nel presente giudizio*, la richiesta di riqualificazione del fatto nel delitto di ragion fattasi è destituita di qualunque fondamento.

Infine la richiesta di esclusione dell'aggravante di cui all'art. 7 della legge 203/1991 non può essere presa in considerazione in quanto inammissibile per totale mancanza dei motivi sui quali sarebbe fondata, a fronte di una specifica e completa motivazione offerta dal primo giudice²¹³⁸.

q. – Capo 95

L'appello risulta nuovamente infondato.

La circostanza che il Silipo fosse stato pagato per i lavori svolti risulta confermata dalle dichiarazioni esposte nella querela presentata da De Leonardis Antonio il giorno dell'incendio e riscontrate dalle dichiarazioni rese in sede di sommarie informazioni il 05/08/2012 da Vinci Marco²¹³⁹. L'appellante qualifica sbrigativamente la minaccia del blocco del cantiere come un inadempimento di natura meramente civilistica, ma si tratta di un assunto destituito di qualunque fondamento.

Il soggetto minacciato – Marcello Dall'Argine – era il legale rappresentante della società Vesta s.r.l. committente dell'appalto affidato alla Impredil s.r.l. .Il Silipo, mero subappaltatore, non aveva alcun diritto azionabile nei confronti della società committente. L'unico soggetto destinatario delle pretese del Silipo era Impredil s.r.l. . L'insussistenza di qualunque diritto del Silipo verso la Vesta s.r.l. è ancora più evidente nel momento in cui l'imputato intendeva costringere la committente al pagamento delle altre ditte subappaltatrici. A riguardo di dette imprese il Silipo era comunque terzo rispetto all'ipotetico rapporto obbligatorio che potesse, *per absurdum*, sussistere tra le committente Vesta s.r.l. e le altre imprese subappaltatrici. La violenza con cui l'imputato si è interposto tra il Dall'Argine e le altre imprese subappaltatrici risulta di palmare evidenza dal tenore della telefonata intercettata il giorno 11/06/2012, nella quale Silipo costringeva il Dall'Argine a bloccare il bonifico disposto a favore dell'appaltatrice Impredil s.r.l. per deviarlo a favore delle ditte subappaltatrici, definite i "*primi assoluti*":

²¹³⁸ Cfr. sentenza appellata, p. 442.

²¹³⁹ Il De Leonardis ha dichiarato in querela che "*nel giugno 2012 vennero grazie a persona di fiducia del sig. Dall'Argine Marcello, certo Vinci Marco, saldati e liquidate alcune ditte e precisamente: Silipo Antonio di Cadelbosco con circa 11.000 euro, Sestito Salvatore con circa 10.000 e Falsetti Rosario con circa 4.000, euro*"

“... allora prova a bloccare... blocca il bonifico... hai già capito tutto allora... blocca il bonifico... e dopo vediamo come si... loro... no... dopo se la vedono con me davanti a te... se la vedono con me davanti a te... hai capito?... qui stiamo parlando con i primis assoluti... va bene?... in tutto e per tutto... Marcello... non posso parlarti per telefono... ma qui... qui ha lavorato gente... ha lavorato che eh... non mi fare esprimere... blocca il bonifico... blocca il bonifico che risolviamo il problema... blocca il bonifico...”²¹⁴⁰

La minaccia del blocco del cantiere²¹⁴¹, destituita di qualunque fondamento giuridico, era certamente idonea alla costrizione, ancorchè non diretta alla lesione dell'integrità fisica del Dall'Argine, tanto è vero che, come ha osservato il primo giudice, il Dall'Argine si precipitava ad incaricare il suo collaboratore a provvedere, attraverso una cessione del credito (o meglio, accollo del debito), al pagamento dei crediti indicati dal Silipo, operazione che ha pacificamente cagionato un pregiudizio economico alla Vesta s.r.l., che non era giuridicamente tenuta a saldare le ditte subappaltatrici.

L'appello del Silipo, pertanto, non può che essere respinto.

r. –Capo 141

L'appello è privo di qualunque fondamento. La giustificazione addotta dal Silipo è platealmente inveritiera.

Risulta dalle sommarie informazioni rese dal direttore della filiale MPS di Cadelbosco in data 07/03/2012 che: a) le 34 strisciate furono effettuate il giorno stesso in cui venne installato il P.O.S., circostanza assolutamente sospetta; b) quando il Silipo si recò in banca per giustificarsi, presentò documentazione contenente evidenti incongruenze: una fattura di vendita di sale ad una ditta – Drasella Sebastian – risultata inesistente; c) la somma totale indicata in fattura è identica all'importo dell'accredito in banca della somma di 44.500,00 ma il calcolo della quantità di sale asseritamente consegnato (30), moltiplicato per il prezzo unitario, non dà la somma complessiva indicata in fattura; d) l'importo di euro 44.500,00 è stato raggiunto con nove transazioni della stessa carta di credito senza alcuna plausibile ragione, e) nessuna giustificazione è stata fornita in ordine alle altre strisciate.

Il Silipo non è vittima di alcuna truffa. Gli elementi raccolti attestano in modo grave, preciso e concordante che l'imputato era possessore abusivo delle diciannove carte di credito clonate e che

²¹⁴⁰ Telefonata nr.14341 dell'11/6/2012 delle ore 12:46:58 intercettata sull'utenza telefonica n.3355614188 in uso a SILIPO Antonio. Telefonata in entrata dall'utenza n.3358098857 in uso a Marcello DALL'ARGINE. (Rit 345/2012).

²¹⁴¹ Cfr. telefonata 14339 del 11/06/2012 ore 12:03 “... allora... io ti sto dicendo... ti sto... siccome qui se oggi io non li metto calmi... non li metto... ok?!... qui domani mattina c'è il cantiere bloccato... c'è... noi non vogliamo entrare là dentro senza il tuo permesso... però sappi che noi entro domani mattina vogliamo bloccare il cantiere... vogliamo... perché noi abbiamo delle scadenze... abbiamo... Marcello io come ti dico come m'hanno detto... qui Marcello siamo arrivati nell'aldilà delle persone... qui non si scherza Marcello... eh!... qui!... qui non si scherza!... qui... qui... queste persone che hanno lavorato... qua non si scherza... cioè... capisci quello che ti voglio dire?!... meno male... meno male che c'è una grande stima e amicizia tramite me... ma qui proprio non si scherza Marcello... cioè... questo te lo voglio dire...”

lo stesso le ha utilizzate per importi da accreditare sul proprio conto corrente pari a complessivi € 168.000,00.

s. – Sulle residue richieste dell'appellante

La doglianza relativa alla mancata concessione delle attenuanti generiche è infondata per i motivi esposti nelle premesse generali di questa sentenza. L'appellante, infatti, si è limitato a contestare la motivazione offerta dal primo giudice sulla non meritevolezza delle attenuanti generiche ma non ha allegato alcun elemento di positiva valutazione per la loro concessione, salva la generica necessità di un adeguamento della pena al caso concreto.

La pena in concreto inflitta dal primo giudice non appare invece incongrua se si considera che il Silipo, resosi responsabile di diciannove reati fine (tra cui dodici estorsioni) oltre a quello associativo, si è visto infliggere in concreto una pena base (tredici anni) pari al minimo edittale previsto dal quarto comma dell'art. 416 bis c.p. (nove anni) aumentata di poco più del minimo previsto dal comma sesto (quattro anni). Anche gli aumenti disposti a titolo di continuazione appaiono piuttosto contenuti, al punto che la pena finale senza la riduzione per il rito (anni ventuno di reclusione) risulta inferiore a quella che, nella dosimetria all'epoca vigente, l'imputato avrebbe potuto vedersi infliggere per il solo reato associativo.

Anche la doglianza sulle disposte confische non appare in alcun modo fondata. Il primo giudice, sul punto, ha ampiamente motivato la decisione di ordinare la confisca delle società e dei beni fittiziamente intestati a terzi in violazione della norma contenuta nell'art. 12 *quinquies* della legge n. 356/1992. Il giudicante ha correttamente individuato un duplice fondamento normativo: a) innanzitutto la norma contenuta nell'art. 240 comma 1 c.p. È innegabile, infatti, che le società Global Group s.r.l. (capo 70 *bis*), Edil Progress s.r.l. (capo 70 *ter*), S.F.L. Escavazioni e Trasporti s.r.l. (capo 70 *quater*) nonché gli immobili ed i terreni intestati alla moglie e alla figlia dell'imputato (capo 70 *quinquies*) costituiscano provento dei delitti contestati ma anche "*cose che servono o furono destinate a commettere il reato*"; b) in secondo luogo l'art. 416 *bis* comma 7 c.p., correttamente rilevando il giudicante che i medesimi compendi sono altresì suscettibili di confisca obbligatoria ex art. 416 bis co. 7 c.p. trattandosi di strutture societarie del tutto funzionali agli interessi della consorterìa e necessarie per la realizzazione del suo programma²¹⁴².

Del tutto ultroneo, pertanto, si rivela l'assunto che le fatture emesse in relazione ad operazioni inesistenti oggetto del capo 68) sarebbero state emesse da una società (la Silipo s.r.l.) diversa rispetto a quella oggetto di confisca. Il capo 68), infatti, non è stato oggetto di considerazione da parte del primo giudice ai fini della decisione sulle confische, né avrebbe potuto

²¹⁴² Cfr. sentenza appellata, p. 1330.

esserlo.²¹⁴³

In definitiva, la sentenza impugnata va conseguentemente integralmente confermata, con condanna del Silipo al pagamento delle spese processuali del grado, oltre che - in solido con gli altri imputati - al pagamento delle spese di patrocinio in appello a favore delle costituite parti civili, Presidenza del Consiglio dei Ministri, Regione Emilia Romagna, Provincia di Reggio Emilia, Provincia di Modena, Comune di Reggio Emilia, Comune di Gualtieri, Comune di Bibbiano, Comune di Reggiolo, Comune di Montecchio, Comune di Brescello, Comune di Sala Baganza, Comune di Finale Emilia, Libera. Associazione, nomi e numeri contro le mafie, Associazione Antimafie e Antiracket - La verità vive! - Onlus, liquidate come in dispositivo.

²¹⁴³ Infatti, "In tema di emissione di fatture per operazioni inesistenti, non può essere disposta la confisca per equivalente sui beni dell'emittente per il valore corrispondente al profitto conseguito dall'utilizzatore delle fatture medesime, poiché il regime derogatorio previsto dall'art. 9 D.Lgs. n. 74 del 2000 - escludendo la configurabilità del concorso reciproco tra chi emette le fatture per operazioni inesistenti e chi se ne avvale - impedisce l'applicazione in questo caso del principio solidaristico, valido nei soli casi di illecito plurisoggettivo". (Cass. Pen., Sez. 3, n. 15458 del 04/02/2016 - dep. 14/04/2016, Carlovico, Rv. 266832).

53. SILIPO FRANCESCO

Silipo Francesco, figlio di Silipo Antonio, è stato condannato alla pena di quattro anni di reclusione ed € 6.000,00 di multa per i seguenti reati: per avere accettato di intestarsi fittiziamente in concorso con Silipo Antonio e Silipo Floriana (separatamente giudicata), quote della società Global Group s.r.l. essendo invece Silipo Antonio l'unico effettivo titolare (**capo 70 bis**); in concorso con Silipo Antonio ed altri separatamente giudicati, accettato fittiziamente di intestarsi quote della società Edil Progres s.r.l. (**capo 70 ter**)²¹⁴⁴; richiesto, in concorso con Silipo Antonio e, separatamente giudicati, Cagossi Luigi e Silipo Floriana, interessi usurari a Cerruti Stefano e Morelli Maria Cristina, con l'aggravante di avere approfittato dello stato di bisogno delle persone offese, che svolgono anche attività imprenditoriale (**capo 73 bis**); in concorso con Silipo Antonio e con Tirota Giovanni, quest'ultimo separatamente giudicato, tentato di costringere Zappareddu Danilo e Ononogbo Celestina Jeoma ad adempiere ad un debito di 25.000,00 euro a favore del Tirota, con l'aggravante della presenza di più persone riunite ed appartenenti ad un'associazione mafiosa e con l'ulteriore aggravante di cui all'art. 7 della legge 203/1991 (**capo 75**); illegalmente detenuto, in concorso con Silipo Floriana, separatamente giudicata, all'interno di un container sito nel giardino dell'abitazione, una carabina FN Browning Vectis 026 in grado di erogare un'energia cinetica media di 10,5 joule, dunque arma comune da sparo, con l'aggravante di cui all'art. 7 della legge 203/1991 (**capo 140 bis**); alterato le caratteristiche meccaniche della carabina di cui al capo precedente così da farle acquisire la capacità di erogare l'energia cinetica media di 10,5 joule (**capo 140 ter** ritenuto assorbito nel precedente capo 140 bis).

Il giudice di primo grado ha determinato la pena base per il più grave delitto sub capo 75 (tentata estorsione aggravata), in anni 6, mesi 8 di reclusione e € 5.000 di multa (nel rispetto del minimo editate dell'aggravante ad effetto speciale di cui all'art. 7 l. 203/1991), aumentata ex art. 63 co. 4 c.p. ad anni 7, mesi 10 di reclusione e € 6.000 di multa, ridotta per il tentativo a anni 4, mesi 9 di reclusione e € 4.000 di multa, aumentata per la continuazione: mesi 3 di reclusione e € 1.000 di multa (capi 70 bis e 70 ter, ciascuno), mesi 5 di reclusione e € 2.000 di multa (capo 73 bis), mesi 4 di reclusione e € 1.000 di multa (capo 140 bis), giungendosi quindi alla pena finale di anni 6 di reclusione e € 9.000 di multa, ridotta per il rito.

Per la ricostruzione dei fatti, come operata in sentenza, si richiamano le corpose argomentazioni della sentenza appellata, di seguito brevemente sintetizzate:

²¹⁴⁴ Il primo giudice ha correttamente rilevato un errore materiale nel capo 70 ter: l'intestazione fittizia in data 03/02/2009 è da attribuirsi a Silipo Francesco e non a Silipo Antonio come si desume dagli atti del processo.

1. - Sui reati di intestazione fittizia contestati ai capi 70 bis e 70 ter

Il Gup ha desunto la fittizietà delle intestazioni da svariati indici sintomatici: l'intestazione a prossimi congiunti, l'assenza di attribuzione di potere gestorio in capo all'intestatario, la fissazione della sede delle diverse società allo stesso indirizzo, l'appartenenza del Silipo Antonio, già dal 2003, ad un'associazione mafiosa, la situazione patrimoniale e reddituale, la quale, evidenziando una palese sperequazione tra reddito dichiarato e spesa familiare annua, porta a ritenere che gli acquisti siano stati eseguiti con provviste di natura illecita. In sentenza è stata quindi ritenuta in tutto ragionevole la sussistenza di consapevolezza in capo al Silipo Antonio dell'impossibilità di giustificare la legittima provenienza tanto dei beni aziendali quanto dei cespiti immobiliari, nonché della conseguente sussistenza di condizioni di aggredibilità del patrimonio attraverso misure ablatorie discendenti da un procedimento di prevenzione²¹⁴⁵.

Il primo giudice ha però escluso la sussistenza dell'aggravante di cui all'art. 7 della legge n. 203/1991 nei confronti di Silipo Francesco.

2. - Sul reato di usura pluriaggravata in concorso contestato al capo 73 bis)

Per l'esposizione del fatto si rimanda alle pagine 433-436 della sentenza appellata nonché alla sintesi dei fatti rilevanti esposta nella trattazione relativa al posizione del coimputato Silipo Antonio.

3. - Sul delitto di tentata estorsione aggravata contestato al capo 75)

Per l'esposizione del fatto si rimanda alle pagine 436-442 della sentenza appellata ed alla sintesi dei fatti rilevanti esposta nella trattazione della posizione del coimputato Silipo Antonio.

4. - Sul delitto di detenzione illegale di arma comune da sparo contestato al capo 140 bis)

Silipo Francesco è stato condannato per avere illegalmente detenuto, in concorso con Silipo Floriana, separatamente giudicata, all'interno di un container sito nel giardino dell'abitazione, una carabina FN Browning Vectis 026 in grado di erogare un'energia cinetica media di 10,5 joule, dunque arma comune da sparo, con l'aggravante di cui all'art. 7 della legge 203/1991. La condotta di alterazione delle caratteristiche meccaniche della carabina, contestata al successivo **capo 140 ter**), è stata ritenuta assorbita nel precedente capo 140 bis).

1. - I motivi d'appello

a.- capi 70 bis e 70 ter

L'appellante chiede l'assoluzione dai reati di cui all'art.12 quinquies della legge 356/92 assumendo che Silipo Francesco era solo intestatario di beni di fatto gestiti dal padre, inconsapevole dei disegni elusivi del genitore.

²¹⁴⁵ Cfr. sentenza appellata, p. 1072-1073.

In definitiva, mancherebbe l'elemento del dolo specifico necessario ad integrare la fattispecie.

Anche il **Pubblico Ministero ha interposto appello**²¹⁴⁶ contro la decisione di escludere l'aggravante di cui all'art. 7 della legge n. 203/1991. All'udienza del 10/06/2017 il Procuratore Generale ha affermato che i rilievi difensivi non sarebbero condivisibili. La consapevolezza di Silipo Francesco sugli intenti elusivi del padre, deriverebbe non solo dallo stretto legame familiare, ma anche dalla condivisione dell'imputato in merito agli illeciti paterni, emersi riguardo ai reati di usura e di estorsione già esaminati, né potrebbe ragionevolmente ritenersi che Francesco Silipo non conoscesse il corposissimo *curriculum* delinquenziale del padre che lo esponeva a possibili misure di prevenzione patrimoniale.

Da respingere sarebbe anche il rilievo sul capo 70 ter, circa la non menzione nel capo di accusa di Silipo Francesco, quale acquirente di quote della Edil Progress da parte di Abruzzese Palmina. Il P.G. osserva come si tratti di un mero errore trascrittivo del capo d'imputazione, come ha già puntualmente osservato il Giudice di primo grado²¹⁴⁷.

b. – Capo 73 bis

L'imputato ha proposto appello chiedendo l'assoluzione dal reato di usura. Silipo Francesco avrebbe partecipato al delitto commesso dal padre Antonio solo in una fase successiva a quella della conclusione del patto usurario, essendo stato mandato dal padre (detenuto) a recuperare 3.000,00 euro da Cerruti Stefano, somma che tuttavia non gli veniva corrisposta. Poiché il delitto di usura è a condotta frazionata, l'imputato potrebbe esserne ritenuto corresponsabile soltanto qualora avesse ottenuto tale pagamento od avesse partecipato all'originaria pattuizione, elementi entrambi non verificatisi a suo carico.

In definitiva, l'appellante potrebbe, al più, rispondere del reato di favoreggiamento reale.

Anche il Procuratore della Repubblica di Bologna ha impugnato la sentenza appellata – con ricorso per cassazione poi convertito in appello – nella parte in cui è stata esclusa l'aggravante di cui all'art. 7 della legge n. 203/1991.

Secondo il Pubblico Ministero un esame anche solo generico delle conversazioni tenuti dal Silipo Antonio farebbe intendere come lo stesso non facesse mistero della sua appartenenza alla criminalità organizzata e come lo stesso non perdesse occasione per rivendicarne le regole e la necessità della loro osservanza. Si pensi a tutta l'attività svolta a riguardo del Mirco Salsi. Non è logicamente sostenibile che il figlio, coinvolto in attività criminali non avesse percepito la finalizzazione al rafforzamento dell'associazione, del prestigio dell'associazione e dei suoi

²¹⁴⁶In origine un ricorso per cassazione poi convertito in appello ex art. 580 c.p.p.

²¹⁴⁷ Cfr. Sentenza appellate pagina 1072 nota 2092.

componenti delle condotte criminali poste in essere e del vantaggio diretto di altri associati e dell'intera associazione. La valutazione della completezza del patrimonio conoscitivo a disposizione del GUP avrebbe dovuto condurre alla conclusione della presenza degli elementi caratteristici della contestata aggravante

c.- Capo 75

L'imputato ha proposto appello chiedendo l'assoluzione dal reato contestato.

Gli stessi Carabinieri operanti avrebbero riconosciuto il ruolo assolutamente marginale dell'appellante, che gestendo tutti i giorni i mezzi edili del padre non avrebbe avuto consapevolezza sull'uso che dell'escavatore intendesse fare il padre Silipo Antonio e quale ragione quest'ultimo vantasse per muoversi contro le parti offese.

Proprio la mancanza di prova in ordine alla consapevolezza del disegno estorsivo del padre dovrebbe indurre a ritenere al più integrata l'ipotesi di esercizio arbitrario delle proprie ragioni.

Col secondo motivo l'appellante sostiene l'insussistenza dell'aggravante di cui all'art.7 L.203/91. Le parti offese non avrebbero evidenziato alcun assoggettamento.

L'imputato avrebbe in ogni caso rivestito un ruolo marginale, privo di reale forza intimidatrice.

d. – Capo 140 bis

L'imputato ha proposto appello chiedendo l'assoluzione e osservando, da un lato, che non sarebbe provato che la carabina rinvenuta nell'area cortiliva pertinente alla di lui abitazione, fosse nella sua disponibilità: di fatto, le Forze dell'Ordine si erano recate sul posto per eseguire una ordinanza cautelare a carico del padre dell'imputato, ed alla richiesta se vi fossero pertinenze della abitazione Francesco aveva subito condotto gli operanti nell'area cortiliva. In secondo luogo non sarebbe stata svolta alcuna indagine in ordine alla circostanza che l'imputato detenesse "illegalmente" la carabina.

e. – Trattamento sanzionatorio

L'appellante lamenta infine:

a) la mancata applicazione dell'art. 114 c.p. in relazione sia alla tentata estorsione pluriaggravata di cui al capo 75) sia all'usura pluriaggravata contestata al capo 73 bis;

b) la mancata concessione delle attenuanti generiche. Il primo giudice avrebbe annientato di fatto la premialità del rito negando il beneficio con un'analisi di massima relativa a tutti gli imputati;

b) l'eccessivo ed immotivato aumento di pena a titolo di continuazione;

c) l'insufficiente motivazione in ordine all'elevata pena irrogata;

d) l'errore nel calcolo della pena avendo il primo giudice operato la riduzione per il tentativo

soltanto dopo l'aumento della pena base per le aggravanti ad effetto speciale.

2- Motivi della decisione

a.- capo 70 bis e 70 ter

Sull'appello del Pubblico Ministero, si rimanda allo specifico paragrafo della terza parte di questa sentenza intitolato "*Sul ricorso del Pubblico Ministero*". Manca una prova univoca della consapevolezza in capo all'imputato che il padre Silipo Antonio intendesse agevolare, con la fittizia intestazione, l'attività dell'associazione mafiosa alla quale Silipo Antonio apparteneva, né potrebbe ipotizzarsi, per le ragioni espresse nella parte in cui si tratta ex professo l'impugnazione del P.M., una situazione di ignoranza colpevole.

Deve essere dichiarata l'improcedibilità per intervenuta prescrizione. Si tratta invero di fatti risalenti, il primo al 18/06/2009, il secondo al 03/03/2009. Dagli atti non risulta evidente che il fatto non sussista o l'imputato non lo abbia commesso o che il fatto non costituisca reato o non sia previsto dalla legge come reato. Esclusa l'aggravante di cui all'art. 7 della legge n. 203/1991, il termine massimo di prescrizione per i suddetti delitti, stabilito in sette anni e sei mesi ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 157 e 161 c.p., risulta irrimediabilmente decorso alla mezzanotte rispettivamente del 18/12/2016 e del 03/09/2016.

b. - Capo 73 bis

L'appello si rivela infondato.

Questa Corte non ignora il principio secondo cui "*Poichè, a seguito delle modifiche introdotte dalla legge 7 marzo 1996 n. 108, si deve ritenere che il reato di usura sia annoverabile tra i delitti a "condotta frazionata" o a "consumazione prolungata", concorre nel reato previsto dall'art. 644 cod. pen. solo colui il quale, ricevuto l'incarico di recuperare il credito usurario, sia riuscito a ottenerne il pagamento; negli altri casi, l'incaricato risponde del reato di favoreggiamento personale o, nell'ipotesi di violenza o minaccia nei confronti del debitore, di estorsione, posto che il momento consumativo del reato di usura rimane quello originario della pattuizione*"²¹⁴⁸, ma è altrettanto vero che il giudice di prime cure ha lucidamente ed ampiamente replicato all'obiezione difensiva già presentata in primo grado osservando come il compendio probatorio raccolto conduca a ritenere, oltre ogni ragionevole dubbio, come l'attività svolta presso il Cerruti non possa essere relegata ad un fatto postumo di natura occasionale, ma sia espressione di un accordo collaborativo pregresso integrante gli estremi del contributo partecipativo, quanto meno morale, al fatto.

Gli elementi considerati dal primo giudice sono i seguenti:

²¹⁴⁸ Cass. Pen., Sez. 2, n. 41045 del 13/10/2005 - dep. 11/11/2005, P.M. in proc. Casadei ed altri, Rv. 232698.

a) la conversazione in carcere avvenuta il 15/04/2014 si apriva con la richiesta del Silipo Antonio rivolta al figlio Francesco di recarsi da Grammatica Annalisa, la vittima di usura ed estorsione contestata ai capi 72) e 73). Alla replica del figlio che Anna era scomparsa il Silipo Antonio esortava il figlio a recarsi dai genitori della donna facendosi accompagnare dal nonno Silipo Francesco e dallo zio Silipo Giuseppe. L'imputato non necessitava di particolari spiegazioni mostrando così di avere piena conoscenza dell'affare in corso;

b) dopo aver ricevuto dal padre un elogio per avere rinvenuto l'assegno emesso da Cerruti Stefano e l'incarico di recarsi da questi per riscuoterlo, l'imputato chiedeva conferma al padre che si trattasse del "*marito di ...*", con ciò mostrando di avere individuato con chiarezza l'accordo usurario sotteso e le parti in causa;

c) ricevuto dal padre un foglietto nel quale Silipo Antonio aveva annotato nomi e cifre pertinenti alla sua attività usuraria affinché l'imputato continuasse la gestione degli affari temporaneamente ostacolati dalla detenzione del padre, Silipo Francesco mostrava di avere piena consapevolezza dei termini degli accordi²¹⁴⁹.

Non sussistono pertanto ragionevoli dubbi in ordine alla colpevolezza dell'imputato e l'appello, pertanto, non può che essere respinto.

Infondato appare il ricorso-appello del Pubblico Ministero relativo al mancato riconoscimento dell'aggravante di cui all'art. 7 della legge n. 203/1991: il Gup ha condivisibilmente osservato come non si ravvisino gli estremi della contestata aggravante di cui all'art. 7 l. 203/1991, né quale "avvalimento" del metodo né nella sua proiezione finalistica, "*trattandosi di attività illecita tutta propria della famiglia Silipo*"²¹⁵⁰.

Si osserva innanzitutto come il Pubblico Ministero non abbia interposto appello contro il mancato riconoscimento della medesima aggravante nei confronti del principale imputato Silipo Antonio.

Ora, premesso, per quanto occorrer possa, che la mancata impugnazione di questa fondamentale parte del capo 73 *bis* in relazione alla posizione del Silipo Antonio, con conseguente giudicato interno sul punto, renderebbe iniqua una condanna nei confronti del Silipo Francesco, mancano comunque specifici, sufficienti, elementi in ordine alla consapevolezza in capo al Silipo Francesco della finalizzazione della condotta usuraria all'agevolazione del sodalizio calabro-emiliano.

L'appello del Pubblico Ministero, sul punto, non può che essere respinto.

c.- Capo 75

²¹⁴⁹ Il GUP annota ad esempio il rapporto con tale Salvatore Martino che aveva un debito di € 11.000,00 e in riferimento al nome del quale l'imputato esclamava: "*Certo, per la macchina che gli abbiamo dato*".

²¹⁵⁰ Cfr. sentenza appellata, p. 436.

L'appello dell'imputato si rivela ancora infondato.

È vero che i Carabinieri di Reggiolo, nella relazione di servizio in data 27/09/2013²¹⁵¹, dichiarano che Silipo Antonio "*sembrava essere il diretto interessato*" ma è altrettanto vero non solo che l'imputato, come si è visto a proposito del capo precedentemente contestato, era perfettamente al corrente degli affari del padre, ma anche che le circostanze del caso concreto rendevano evidente il carattere illecito della condotta del Silipo Antonio. Si allude all'orario serale (22.15), che non giustificava certamente l'intervento di un escavatore, la presenza del Tirota, debitore di Silipo Antonio, la circostanza che la moglie dello Zappareddu "*inveiva animatamente contro i tre uomini stratonandoli e spingendoli*" e non contro il solo Silipo, le dichiarazioni rese dallo Zappareddu ai Carabinieri (*tre persone volevano demolirgli la casa – i tre individui avevano sbattuto la benna dello escavatore nel muro della abitazione*).

Ora, a fronte di inequivoci indizi sintomatici di una condotta manifestamente antiggiuridica non risulta nemmeno che l'imputato, giunto in loco e percepito l'intento estorsivo del padre e del Tirota, abbia desistito discostandosi dall'iniziativa paterna. Anzi, egli si fece incontro ai Carabinieri insieme al padre e al Tirota al fine di giustificare la propria condotta illecita.

Si deve poi escludere che il delitto possa essere riqualificato nell'ipotesi di cui all'art. 393 c.p. per le ragioni già esposte nella trattazione relativa alla posizione del coimputato Silipo Antonio.

Infine la richiesta di esclusione dell'aggravante di cui all'art. 7 della legge 203/1991 non può essere accolta. La specifica e completa motivazione offerta dal primo giudice²¹⁵² non può che essere condivisa: *l'utilizzo di un mezzo potenzialmente distruttivo come l'escavatore per attentare all'abitazione della coppia e la circostanza che nessuno dei due abbia inteso presentare denuncia soddisfano sufficientemente i presupposti richiesti dalla norma.*

Si aggiunga che, alla luce delle considerazioni espresse nella parte generale di questa sentenza²¹⁵³, l'aggravante oggettiva del metodo mafioso – pacificamente sussistente nei confronti di Silipo Antonio - si estende al concorrente, nel caso di specie a Silipo Francesco, il quale, presente al momento in cui avvenne l'intimidazione, era a conoscenza della circostanza e comunque si trovava in una situazione di ignoranza colpevole.

In definitiva, anche l'appello sul capo in esame non può che essere respinto.

d. – Capo 140 bis

L'appello è infondato e non può che essere respinto.

Il Procuratore Generale, all'udienza del 10/06/2017 ha giustamente osservato come alla generica affermazione difensiva sul difetto di prova in merito alla disponibilità dell'arma da parte

²¹⁵¹ Vol. 22 affoliaz. 3453-3457.

²¹⁵² Cfr. sentenza appellata, p. 442.

²¹⁵³ Cfr. il paragrafo "*Questioni comuni in tema di aggravanti ed attenuanti*".

dell'imputato, si opponga la circostanza relativa al sequestro del fucile in un container di pertinenza dell'abitazione dell'imputato, dove lo stesso Silipo Francesco dimorava e proprio il Silipo condusse il personale di Polizia giudiziaria che effettuò la perquisizione e rinvenne il corpo del reato.

La circostanza dell'alterazione della molla del pistone interno della carabina per farla diventare in grado erogare un'energia cinetica media di 10,5 joule, con conseguente trasformazione in arma comune da sparo, rende comunque abusiva la detenzione dell'arma, di talchè non ha pregio il motivo per cui sarebbe mancato un accertamento finalizzato alla verifica della illegittima detenzione.

Infine non risulta che l'appellante abbia specificamente contestato la sussistenza dell'aggravante di cui all'art. 7 della legge 203/1991 con conseguente giudicato interno sul punto.

e.- Il trattamento sanzionatorio

La richiesta di applicazione dell'attenuante di cui all'art. 114 c.p. è inammissibile in relazione alla tentata estorsione di cui al capo 75 ed infondata in relazione al delitto di usura pluriaggravata contestata al capo 73 bis.

La tentata estorsione di cui al capo 75, infatti, risulta aggravata ai sensi del secondo comma dell'art. 629 c.p. e in riferimento alle circostanze richiamate dall'art. 628 c.p. relative alla presenza di più persone, tra le quali anche un appartenente ad associazione mafiosa.

Come si è poi già visto nella parte generale di questa sentenza²¹⁵⁴ costituisce *jus receptum* il principio secondo cui la circostanza attenuante della partecipazione di minima importanza al fatto, prevista dall'art. 114 cod. pen., non trova applicazione non solo quando ricorra una delle circostanze aggravanti delineate all'art. 112 stesso codice, e, dunque, quando il numero dei concorrenti sia pari o superiore a cinque, ma anche quando il numero dei partecipanti al reato sia considerato come circostanza aggravante speciale²¹⁵⁵ Nel caso di specie è stata ritenuta sussistente l'ipotesi prevista e punita dall'art. 629 comma 2 c.p. in relazione all'art. 628 comma 3 n. 1 c.p.

A riguardo della vicenda relativa all'usura pluriaggravata ai danni di Cerruti Stefano e Morelli Maria Cristina l'opera dell'imputato non sembra abbia avuto minima importanza sia perché, come si è già visto, l'imputato era informato e consapevole dell'attività illecita svolta dal padre, sia perché egli continuò la gestione degli affari temporaneamente ostacolati dalla detenzione del padre, un fatto che, di per sé, non rende di minima importanza la condotta assunta dal Silipo Francesco.

La doglianza relativa alla mancata concessione delle attenuanti generiche è infondata per i motivi esposti nelle premesse generali di questa sentenza.

L'appellante, infatti, si è limitato a contestare la motivazione offerta dal primo giudice sulla

²¹⁵⁴ Cfr. il paragrafo intitolato "Questioni comuni in tema di circostanze aggravanti ed attenuanti".

²¹⁵⁵ Giurisprudenza consolidata a partire da Cass.sez.2, 28.7.1987 n. 8750; conf. Cass.sez.6 n. 11338 del 10.11.1994; Cass. Pen., sez.2 n. 6382 dell'8.5.1996; Cass. Sez.6 n. 6250 del 17.10.2002).

non meritevolezza delle attenuanti generiche ma non ha allegato alcun elemento di positiva valutazione per la loro concessione, salva la generica necessità di un adeguamento della pena al caso concreto.

La pena in concreto inflitta dal primo giudice deve essere rideterminata stante l'intervenuta prescrizione dei delitti contestati ai capi 70 *bis* e 70 *ter*.

Accogliendo le obiezioni dell'imputato circa la necessità di applicare sulla pena base innanzitutto la riduzione per il tentativo, la pena viene rideterminata come segue: pena base per il più grave delitto di tentata estorsione anni tre di reclusione²¹⁵⁶ ed € 3.000,00 di multa, aumentata di un terzo per l'aggravante di cui all'art. 7 della legge n. 203/1991 (anni quattro di reclusione ed € 3.500,00 di multa), ulteriormente aumentata di nove mesi di reclusione ed € 500,00 di multa per l'aggravante ad effetto speciale di cui all'art. 629 comma 2 c.p. (anni quattro, mesi nove di reclusione ed € 4.000,00) ulteriormente aumentata di mesi cinque di reclusione ed € 2.000,00 di multa per l'usura contestata al capo 73 *bis* e di mesi quattro di reclusione ed € 1.000,00 per il delitto di cui all'art. 140 *bis*.

La pena così ottenuta di anni cinque e mesi sei di reclusione ed € 7.000,00 di multa viene ridotta, per la scelta del rito, ad anni tre, mesi otto di reclusione ed € 4.667,00 di multa.

In definitiva, la sentenza impugnata va soltanto parzialmente confermata, con condanna del Silipo - in solido con gli altri imputati - al pagamento delle spese di patrocinio in appello a favore delle costituite parti civili, *Libera. Associazione, nomi e numeri contro le mafie*, e *Associazione Antimafie e Antiracket - La verità vive! - Onlus*, liquidate come in dispositivo.

²¹⁵⁶ Per la reclusione si è partiti dal minimo edittale di cinque anni di reclusione ridotta di poco più di un terzo.

54 . SPAGNOLO FRANCESCO

Spagnolo Francesco è stato condannato in primo grado alla pena finale di anni 1 e mesi 8 di reclusione, con i benefici della sospensione condizionale della pena e della non menzione, per il delitto di cui all'art. 12 quinquies, L. 356/1992 (esclusa l'aggravante di cui all'art. 7, L. 203/1991), per avere concorso con Diletto Alfonso nel trasferimento fraudolento di valori mediante intestazione fittizia della società "Immobiliare BG srl" allo stesso Spagnolo (**capo 194**), essendone invece il Diletto l'effettivo titolare. In particolare, l'intestazione fittizia allo Spagnolo avveniva:

- 1- In data 02/03/2012, acquistando formalmente da Bellini Giorgio il 50 % delle quote societarie;
- 2- In data 14/12/2012, acquistando formalmente da Bellini Matteo il restante 50 % delle quote societarie.

La pena era determinata partendo da quella base di anni due e mesi sei di reclusione, ridotta di un terzo per il rito.

Per l'esposizione della vicenda si rimanda alle pagg. da 839 a 857 della sentenza appellata.

1.- I motivi di appello

a) di seguito quelli proposti dalla difesa dell'imputato.

a1) Veniva richiesta in via principale l'assoluzione di Spagnolo Francesco perché il fatto non sussiste o per non aver commesso il fatto o perché il fatto non costituisce reato, deducendo:

1) la carenza dell'elemento soggettivo del reato, dovendo innanzitutto escludersi che l'intestazione fittizia fosse stata effettuata dal Diletto al fine di eludere eventuali provvedimenti di prevenzione patrimoniale nei suoi confronti, in quanto attuata pochi mesi dopo la irrevocabilità del provvedimento del Tribunale di Reggio Emilia di rigetto dell'applicazione della misura di prevenzione a suo carico.

In ogni caso difettava in capo allo Spagnolo il dolo specifico richiesto dalla norma incriminatrice, non risultando provato che l'imputato fosse a conoscenza, qualora effettivamente sussistente, della volontà del Diletto di celare i propri beni, né che la proposta ricevuta dallo zio di intestare a suo nome le quote della società fosse finalizzata a un'interposizione fittizia.

2) che lo Spagnolo aveva effettivamente gestito in modo autonomo la società Immobiliare B.G., che per volontà dello zio Diletto Alfonso gli era stata affidata, avendone, nel corso dell'esame, ricostruito dettagliatamente le operazioni. Inoltre, come dimostrato dalla relazione tecnica del dott. Grande Domenico, le somme ricevute ed utilizzate nell'attività della società erano da considerare lecite.

a2) L'appellante si lamentava anche della immotivata ed ingiustificata disposizione della confisca della società Immobiliare B.G., stante la liceità dell'attività svolta dalla stessa e comunque, trattandosi di confisca disposta ai sensi dell'art. 240 comma 1 c.p. e quindi di tipo facoltativo, il primo giudice avrebbe dovuto indicare le ragioni per le quali la disponibilità del bene avrebbe agevolato la commissione di ulteriori reati;

a3) In subordine, era dedotta la sussistenza dei presupposti per la concessione delle attenuanti generiche stante l'incensuratezza dello Spagnolo, la sua giovane età all'epoca dei fatti e l'occasionalità della condotta, determinata dalla necessità di garantire i mezzi di sostentamento al proprio figlio.

b) Il Pubblico Ministero presentava ricorso per Cassazione (convertito in appello ai sensi dell'art. 580 c.p.p.) con il quale chiedeva l'applicazione dell'aggravante di cui all'art. 7, L. 203/1991, da considerare di natura oggettiva (a differenza di quanto affermato dal primo giudice, il quale l'aveva ritenuta di natura soggettiva), con conseguente estensione a tutti i concorrenti che ne fossero a conoscenza, o che non l'avessero conosciuta per colpa, ai sensi dell'art. 59 c.p.

In particolare, lo Spagnolo, in virtù del rapporto di parentela con il Diletto Alfonso era perfettamente a conoscenza che le vicissitudini giudiziarie di quest'ultimo riguardavano condotte finalizzate a favorire il sodalizio criminoso (essendo il Diletto nipote di Grande Aracri Rosario, fratello di Grande Aracri Nicolino).

Sulla base delle dichiarazioni rese dal collaboratore Giglio Giuseppe, lo Spagnolo risultava essere l'uomo di fiducia del Diletto in quanto riceveva da quest'ultimo incarichi materiali ed esecutivi, essendo così a conoscenza degli affari illeciti dello zio e di come questi andassero a beneficio dell'intera consorterìa.

Ne conseguiva che lo Spagnolo, accettando l'intestazione fittizia, aveva garantito un contributo consapevole all'intera organizzazione criminale.

Con memoria difensiva in data 25/7/2017 erano contestate le ragioni del ricorso del Pubblico Ministero e l'utilizzabilità delle dichiarazioni di Giglio Giuseppe.

2.-Motivi della decisione

2.a – La Corte non ritiene fondate le doglianze prospettate dalla difesa con l'atto di appello, essendo emerso un quadro probatorio univocamente indicativo della integrazione da parte dello Spagnolo sia dell'elemento oggettivo che di quello soggettivo del reato.

2a1)-Quanto al primo profilo, appare utile ricordare che, al di là delle mere affermazioni di autonomia gestionale della società Immobiliare B.G. srl da parte dello Spagnolo, lo stesso appellante, sia nelle dichiarazioni rese nell'interrogatorio di garanzia che in quelle rese all'udienza

dell'11/2/2016, forniva indicazioni che comunque attestavano il ruolo di effettivo titolare delle quote sociali in capo allo zio Diletto Alfonso, essendo stato quest'ultimo a chiedergli di intestarsi le quote di BG Immobiliare, per l'acquisizione delle quali lo Spagnolo non aveva provveduto ad alcun pagamento.

L'appellante, del resto, all'epoca ventiduenne, non aveva redditi propri, né pregresse esperienze imprenditoriali.

Trattasi di circostanze già da sole significative della sussistenza dell'elemento oggettivo del reato, costituito, in questo caso, dalla creazione fraudolenta di uno schermo alla effettiva titolarità delle quote sociali di BG Immobiliare.

A tali elementi di accusa se ne associano comunque altri, che evidenziano in modo univoco il ruolo di incontrastato *dominus* della società in capo al Diletto e di mero prestanome di Spagnolo Francesco.

Si tratta del contenuto di captazioni telefoniche, tra cui quella intercorsa il 13/12/2013 tra lo Spagnolo ed il Diletto, che aveva luogo mentre il primo, quale formale rappresentante di BG Immobiliare, stava partecipando all'incontro nello studio dell'avv. Di Bella per le trattative riguardanti la risoluzione del contratto preliminare di vendita con tra BG e Impregco concluso il 20/2/2013. Risulta infatti che in quel colloquio il Diletto ordinava al nipote di procedere esattamente come con lui concordato in precedenza, non dando retta a quello che stava dicendo Patricelli Patrizia, la quale pretendeva una somma maggiore di quella versata per il preliminare (DILETTO: **“devi fare le cose come siamo rimasti capisci?”**; Francesco. **“sì, sì”**)²¹⁵⁷.

Il reale assetto societario di Immobiliare BG era peraltro conosciuto anche da Ester Pelizzari, commercialista del gruppo SAVE, che, conversando con la Patricelli le chiedeva come mai il Diletto non si fosse presentato dall'avv. Di Bella, manifestando la sua convinzione in proposito, domanda alla quale quest'ultima rispondeva: ***“Ma no, c'era suo nipote, perche lui è il legale rappresentante”***²¹⁵⁸.

Ancora, il 15/4/2014 nel corso di una telefonata, tra la Patricelli ed il Vecchi, relativa ad un accordo che di lì a poco si sarebbe concretizzato, la prima chiedeva al secondo se sarebbe stato presente anche il Diletto, ottenendo la seguente risposta: ***“VECCHI: “sì, ma a prescindere ... è Francesco che deve firmare e c'ha già tutto Francesco”, cui seguiva la lapidaria constatazione: “PATRICELLI: “Francesco deve firmare, però prima gli ok li dà lui ... omissis ... Francesco non firma niente”***²¹⁵⁹.

²¹⁵⁷ cfr. progr. n. 1665, R.I.T. 8250/13

²¹⁵⁸ cfr. progr. n. 4974, R.I.T. 7689/13 del 13/12/2013

²¹⁵⁹ cfr. progr. n. 14011, R.I.T. 7689/13

Risulta parimenti dimostrata la sussistenza dell'elemento soggettivo del reato, essendo già stata evidenziata, trattando la posizione del Diletto, la infondatezza della tesi difensiva che faceva leva sulla precedente recente irrevocabilità del provvedimento di diniego di applicazione della misura di prevenzione nei confronti di quest'ultimo. Come argomentato nella parte relativa al Diletto, cui si fa integrale rinvio, non solo tale provvedimento di rigetto non era ostativo alla presentazione di una nuova istanza di misura di prevenzione da parte del Pubblico Ministero, bensì proprio le ragioni di tale mancato accoglimento (incompletezza degli atti e mancata attualità delle informazioni), erano tali da rendere il Diletto consapevole della probabilità di una riproposizione della richiesta.

Quanto, nello specifico, allo Spagnolo Francesco, già il primo giudice aveva evidenziato la scarsa plausibilità della spiegazione fornita dall'imputato, secondo cui lo zio gli aveva chiesto di intestarsi le quote per un problema di conflitto di interessi tra BG Immobiliare e Consorzio Europa, di cui il Diletto era amministratore, potendosi a ciò obiettare che il Diletto avrebbe potuto più agevolmente dismettere la carica di amministratore piuttosto che ricorrere alla intestazione fittizia.

Inoltre, come ammesso dallo stesso Spagnolo nel corso dell'interrogatorio reso all'udienza dell'11/1/2016, egli aveva acquisito da Bellini Matteo sia le quote di BG Immobiliare, sia quelle di un'altra società, la Pangea Immobiliare srl, di cui ugualmente risultava unico socio, senza che vi fossero problemi di incompatibilità tra Pangea e Consorzio Europa, a conferma che non fosse quest'ultima la ragione di tali operazioni societarie.

L'appellante, inoltre, era consapevole che quella della intestazione fittizia a familiari prestanome era una strategia adottata complessivamente dallo zio, in relazione anche ad altre attività, in cui non sussistevano problemi di incompatibilità, avendo egli collaborato con il Diletto nella vendita degli appartamenti di via Lombardini della società Immobiliare Prestigio srl²¹⁶⁰, formalmente intestata alla zia Morini Emanuela ed alla cugina Diletto Jessica, ed essendo ugualmente intervenuto affiancando Diletto Jessica per la vendita del Bar Ristorante Ariete²¹⁶¹, formalmente intestato al Consorzio Europa, ma di fatto appartenente sempre a Diletto Alfonso, come meglio evidenziato nella trattazione della posizione del Diletto, cui si rimanda.

Ne discende che lo Spagnolo, anche per la stretta collaborazione manifestata con lo zio Diletto Alfonso, era consapevole che la richiesta di fittizia intestazione non derivava da estemporanei problemi di incompatibilità del congiunto, bensì configurava una linea di condotta di quest'ultimo, giustificata dal timore di apprensione forzata del proprio patrimonio, avendo già

²¹⁶⁰ Cfr. Telefonate nn. 2021 e 2028 del 24/3/2012, n. 2556 del 5/4/2012 (R.I.T. 305/12), intercettate sull'utenza 334/9802333 in uso a DILETTO Alfonso

²¹⁶¹ Cfr. s.i.t. Franceschi Giovanni rese al P.M. il 2.7.2015

subito un procedimento di prevenzione, senza che fossero intervenute preclusioni all'avvio di uno nuovo.

2a2) Parimenti non accoglibili risultano le doglianze che attengono alla disposta confisca della società Immobiliare BG, per le ragioni già espresse da questa Corte trattando della applicazione di tale misura di sicurezza nei confronti del correo Diletto Alfonso, cui si fa rinvio.

2a3) Anche i motivi di gravame che riguardano il trattamento sanzionatorio devono essere rigettati, non sussistendo i presupposti per il riconoscimento a Spagnolo Francesco delle attenuanti generiche, attesa la carenza di elementi positivamente valutabili nei suoi confronti in quanto, pur in giovane età all'epoca dei fatti, manifestava già allora attitudine a reiterare comportamenti fraudolenti, in particolare agendo quale prestanome in più di una società, tra cui, oltre a BG Immobiliare, Immobiliare Pangea srl e Tecnore srl, di cui acquisiva le quote nel 2009, appena diciannovenne e privo di redditi adeguati.

La gravità della sua condotta, incompatibile con il riconoscimento di tale beneficio e tale da giustificare, al contrario, l'individuazione di una pena base non attestata nel minimo edittale, emergeva poi dal fatto di avere proseguito attivamente nel suo ruolo di prestanome in BG Immobiliare anche dopo l'arresto del Diletto, come attestato dai contatti telefonici registrati con il Vecchi dalla fine di gennaio 2015 in avanti, oltre che nell'aver coadiuvato lo zio e la cugina Diletto Jessica anche nella gestione della Immobiliare Prestigio e del Consorzio Europa, come sopra specificato.


Per tali ragioni appare del tutto congrua la pena base di anni 2 e mesi 6 di reclusione stabilita dal primo giudice, comunque di entità di poco superiore al minimo edittale, ridotta come sopra per il rito.

Ne consegue il rigetto di tutti i motivi di appello difensivi.

2.b-Non si ritiene possa trovare accoglimento neanche la richiesta di riforma della sentenza impugnata avanzata dal Pubblico Ministero, che lamentava il mancato riconoscimento dell'aggravante di cui all'art. 7 legge 203/1991, in quanto, secondo la Corte, la stretta collaborazione dello Spagnolo con il Diletto Alfonso, anche in altre vicende gestite da quest'ultimo, quali richiamate dal PM nell'atto di impugnazione, poteva trovare spiegazione nel rapporto di contiguità familiare esistente tra i due e nella volontà del nipote di essere di aiuto allo zio ed alla famiglia di quest'ultimo nella salvaguardia del loro patrimonio, senza che fossero emersi elementi univocamente indicativi della consapevolezza e volontà da parte dello Spagnolo di agevolare la cosca emiliana.

Per tali ragioni, dovendosi rigettare anche l'impugnazione del Pubblico Ministero, le statuizioni del primo giudice nei confronti di Spagnolo Francesco devono essere integralmente

confermate e l'appellante privato condannato al pagamento delle spese processuali del presente grado di giudizio.



ve

55. SPAGNOLO VINCENZO SALVATORE

Spagnolo Vincenzo Salvatore è stato condannato in primo grado alla pena finale di anni 1 e mesi 8 di reclusione, con i benefici della sospensione condizionale e della non menzione, per il delitto di cui all'art. 12 L. 356/1992 (esclusa l'aggravante di cui all'art. 7, L. 203/1991), per avere, quale titolare della ditta "Edil 2001", concorso con Diletto Alfonso nel trasferimento fraudolento di valori mediante intestazione fittizia al Consorzio Europa (di cui la ditta "Edil 2001" faceva parte) della proprietà del bar Caffetteria Europa, in data 28/10/2009; della proprietà del ristorante Ariete, in data 20/11/2013; del leasing dell'abitazione sita a Massa Carrara in via Firenze, 29, al prezzo di € 360.000,00, in data 26/05/2014; e, infine, della proprietà dell'autovettura BMW X5 (tg. EA005BF), al prezzo di € 66.000,00, in data 07/10/2011; essendo invece Diletto Alfonso l'unico effettivo titolare di tali beni (capo 190).

La pena era determinata, esclusa l'aggravante di cui all'art. 7 l. 203/1991), individuando quella base in anni 2 e mesi 6 di reclusione, ridotta di un terzo per il rito.

Per l'esposizione delle vicende si rimanda alle pagine da 860 a 870 della sentenza.

1.-I motivi di appello

a) di seguito quelli proposti dalla difesa dell'imputato.

a1) Veniva richiesta in via principale l'assoluzione di Spagnolo Vincenzo Salvatore perché il fatto non sussiste o per non aver commesso il fatto o perché il fatto non costituisce reato, deducendo:

1) La sussistenza di un'autonoma capacità imprenditoriale da parte dello Spagnolo, avendo l'imputato intrapreso un'attività imprenditoriale nel 2001, tramite la costituzione della società Edil 2001, cessata nel 2009, attestante comunque una sua autonoma iniziativa nel settore.

Inoltre, essendo l'attività imprenditoriale dello Spagnolo cessata nel corso del 2009, il predetto non poteva rispondere del reato contestatogli, relativo ad operazioni intervenute in epoca successiva.

In ogni caso, nel momento in cui era avvenuta la costituzione del Consorzio Europa, il Diletto non era stato ancora destinatario di misure di prevenzione ed inoltre, avendo assunto personalmente la carica di amministratore unico, non poteva ritenersi la sussistenza della finalità di eludere le sopra richiamate misure;

a2) In subordine, quanto al trattamento sanzionatorio, veniva chiesta la concessione delle circostanze attenuanti generiche, stante l'incensuratezza dello Spagnolo e lo svolgimento, da parte del predetto, di regolare attività lavorativa.

b) Il Pubblico Ministero presentava ricorso per Cassazione (convertito in appello ai sensi dell'art. 580 c.p.p.) con il quale chiedeva l'applicazione dell'aggravante di cui all'art. 7, L. 203/1991, da considerarsi di natura oggettiva (a differenza di quanto affermato dal primo giudice, il quale l'ha ritenuta di natura soggettiva), con conseguente estensione a tutti i concorrenti che ne fossero a conoscenza, ai sensi dell'art. 59 c.p.

In particolare, quanto allo Spagnolo Vincenzo Salvatore, si rifaceva agli argomenti svolti per la posizione del figlio Spagnolo Francesco.

In sede di conclusioni, rassegnate all'udienza del 21/6/2017, il P.G. chiedeva dichiararsi l'inammissibilità del ricorso presentato dal P.M. per genericità in quanto richiamava gli argomenti svolti per Spagnolo Francesco, pur trattandosi di soggetti imputati di reati diversi.

Chiedeva inoltre che venisse dichiarata la prescrizione del reato, avendo partecipato l'imputato solo alla costituzione del Consorzio Europa, avvenuta in data 28/5/2008 e non alle successive acquisizioni di beni ed attività commerciali.

2. - Motivi della decisione

2.a – La Corte ritiene fondato il motivo di appello dell'imputato con cui si deduce l'estraneità al fatto dello Spagnolo Vincenzo per essere la ditta Edil 2001 cessata in epoca anteriore alla data di consumazione del reato che, come recita il capo di imputazione, deve essere individuata nel momento della fittizia intestazione al Consorzio Europa delle attività commerciali e dei beni ivi indicati, celando l'effettiva titolarità del Diletto Alfonso.

La costituzione del Consorzio Europa in data 28/5/2008, rappresentava infatti, come indicato nell'imputazione, una fase prodromica a quella in cui si realizzava il trasferimento fraudolento della titolarità dei beni e delle altre utilità, specificatamente indicati ai punti a), b), c) e d) del medesimo capo 190), integrante la consumazione del reato.


Pertanto, a parere della Corte, per configurarsi il concorso dello Spagnolo Vincenzo nelle condotte di trasferimento fraudolento di valori di cui si tratta, lo stesso avrebbe dovuto fare parte del Consorzio, ossia dello "schermo" finalizzato ad occultare la presenza del Diletto, nel momento in cui avveniva la fittizia intestazione dei beni e delle altre utilità.

Al contrario, esaminata la visura camerale del Consorzio Europa, risulta che il primo atto di intestazione fittizia era intervenuto il 28/10/2009, con l'acquisizione del Bar sito in Parma, via Garibaldi 22/F, poi ridenominato "Caffetteria Europa", mentre la visura camerale della società Edil 2001 di Spagnolo Vincenzo e C. snc. attestava che tale impresa, costituita nel gennaio 2001, era cessata il 15/9/2009 per scioglimento, con contestuale cancellazione dal registro delle imprese.

Considerato pertanto che dal 15/9/2009 in poi lo Spagnolo non aveva più fatto parte del Consorzio Europa, deve conseguentemente escludersi che lo stesso avesse concorso nella consumazione del reato di cui si tratta, intervenuta dal 28/10/2009 in avanti.

Né risultano acquisiti elementi diversi (dalla mera titolarità della Edil 2001) da cui potersi desumere che lo Spagnolo avesse continuato a partecipare alle attività del Consorzio, ovvero che avesse avuto consapevolezza, prima della cessazione della sua impresa, della successiva acquisizione da parte del Consorzio Europa dei beni indicati in imputazione.

Per tali ragioni, non potendosi configurare il concorso dello Spagnolo Vincenzo nel reato, lo stesso deve essere mandato assolto per non avere commesso il fatto, riformando in tal senso la sentenza impugnata.



56. TATTINI ROBERTA

Tattini Roberta veniva condannata alla pena di anni otto, mesi otto di reclusione ed € 8.200,00 di multa per i seguenti reati:

1) concorso esterno nell'associazione di tipo mafiosa descritta al capo 1) (**capo 7**); Il giudice di prime cure inizia la trattazione della posizione dell'imputata in ordine al reato di concorso esterno in associazione di tipo mafioso affermando che "Tattini Roberta è una consulente finanziaria che ha messo la sua professionalità al servizio della consorteria, nella piena consapevolezza sia del programma criminoso dell'associazione di stampo mafioso sia della rilevanza causale del suo apporto. Il suo rapporto principale e privilegiato è stato instaurato con Gualtieri Antonio, allorquando lo stesso, durante la sua ascesa criminale, ha avvertito la necessità di farsi affiancare dalla professionista, specializzata - si rammenta - in consulenze nei confronti di aziende in difficoltà economico-finanziarie. L'imputata ha prestato quindi un ausilio lucido e consapevole, ben presto addentrandosi nei meccanismi del sodalizio favorito, ai quali si è relazionata con malcelato entusiasmo ed ammirazione."²¹⁶²

Dopo aver richiamato le numerose intercettazioni che avvalorano il giudizio espresso, il GUP indica gli affari che videro la partecipazione della Tattini dopo che questa, nel 2011, entrò in rapporto con il gruppo criminale attraverso il c.d. affare Blindo. Nell'ordine, vengono indicati i seguenti affari che videro coinvolta la cosca:

a) il cosiddetto "affare Blindo", relativo alla ricettazione di € 1.400.000,00 provenienti dalla rapina ad un furgone blindato²¹⁶³;

b) il progetto relativo al cosiddetto Parco Eolico di Cutro. Gualtieri Antonio fu richiesto da Grande Aracri Nicolino di creare un «pool di imprese», «le imprese più grosse che abbiamo a Reggio Emilia» per la realizzazione di appalti in Calabria²¹⁶⁴, per un valore complessivo di 150 milioni di euro nel settore delle fonti energetiche alternative²¹⁶⁵, attraverso finanziamenti ed investimenti pubblici della Comunità Europea²¹⁶⁶;

c) il Fallimento Rizzi Costruzioni, una vicenda che vide impegnati i massimi livelli del sodalizio, con il benessere di Grande Aracri Nicolino, nella speranza di acquisire attraverso un

²¹⁶² Cfr. sentenza appellata, pp. 1298-1299.

²¹⁶³ Cfr. la vicenda viene ricostruita alle, pp. 763-783 della sentenza appellata.

²¹⁶⁴ Vds prog.vi nn. 2555-2556 RIT 1573/11 in Vol. A all. 17 e prog. nr. 11294 RIT 1221/11 in Vol. A all. 1

²¹⁶⁵ Vds prog. nr. 2595 RIT 1573/11 in Vol. A all. 17

²¹⁶⁶ Cfr. Scheda informativa predisposta dai Carabinieri di Fiorenzuola d'Arda pp. 38 e ss.

concordato fallimentare di soli 27 milioni di euro beni immobili di valore pari a circa a 64 milioni di euro nella zona gardesana di Verona²¹⁶⁷.

Il GUP conclude la trattazione della posizione della Tattini affermando che questa, *“per un arco di tempo significativo (oltre un anno) ha operato affinché il sodalizio potesse concludere lucrose transazioni e così ottenere guadagni dal reimpiego dei capitali provento di attività delittuosa, sicché la stessa, ancorché non possa dirsi intranea alla congrega, ha certamente contribuito al suo rafforzamento, viepiù considerato il tratto marcatamente imprenditoriale della cellula di ‘ndrangheta emiliana”*²¹⁶⁸;

2) estorsioni, tutte perpetrate in concorso con Gualtieri Antonio (e le ultime due anche con il correo Elezaj Bilil), ai danni, dell'imprenditore Maffioletti Fabrizio (**capi 79 ed 82**) e Prior Pierantonio (**capo 81**) ; per una esposizione completa della vicenda si rimanda alle pagine 453-492 della sentenza appellata e alla sintesi dei fatti rilevanti esposta nella trattazione delle posizioni dei coimputati Gualtieri Antonio ed Elezaj Bilil. Tutte le tre estorsioni sono state ritenute aggravate dalla presenza di più persone, anche appartenenti ad associazione di stampo mafioso, ulteriormente aggravate ai sensi dell'art. 7 della legge n. 203/1991.

Il Tribunale ha stabilito la pena base di anni 12 di reclusione e € 8.000 di multa per il più grave delitto di estorsione contestato al capo 82)²¹⁶⁹, aumentata per la continuazione di mesi 6 di reclusione e € 2.500 di multa (capo 7), mesi 6 di reclusione e € 1.800 di multa (per entrambi i capi 79 e 81). Si giunge così alla pena complessiva di anni 13 di reclusione e € 12.300 di multa, sulla quale va applicata la riduzione di 1/3 per il rito.

1. – I motivi d'appello

a.- Capo 7.

L'appellante ammette di avere intrattenuto contatti con alcuni esponenti della 'ndrangheta calabrese, ma nell'ambito della propria attività professionale, senza alcuna finalità ulteriore di consentire al sodalizio mafioso di estendere il proprio potere economico. Nessuno degli affari che la sentenza individua come condotti dalla Tattini risulterebbe essere stato portato a termine e il rapporto intrattenuto con i coimputati sarebbe cessato nell'arco di un anno, come si legge anche in sentenza.

A ciò si aggiunge che l'entusiasmo che l'imputata avrebbe manifestato nel corso delle

²¹⁶⁷ La vicenda viene ricostruita, con l'ausilio delle intercettazioni telefoniche ed ambientali captate dai Carabinieri di Fiorenzuola d'Arda, alle pagine 742-762 della sentenza appellata.

²¹⁶⁸ Cfr. sentenza appellata, p. 1300.

²¹⁶⁹ Il GUP non ha mancato di osservare come valga per l'imputata l'argomento illustrato nel paragrafo sulle pene in generale circa la maggior gravità del delitto di estorsione consumata pluriaggravata anche ex art. 7 l. 203/1991 rispetto alla fattispecie associativa, dovendosene però rispettare il minimo editale.

captazioni telefoniche era connesso agli aspetti economici scaturenti dal rapporto con i mafiosi.

In definitiva, l'attività espletata dalla Tattini sarebbe stata finalizzata unicamente all'ottenimento di un suo personale guadagno.

b.- Capi 79, 81 e 82.

1) L'appellante eccepisce innanzitutto che le dichiarazioni rese da Maffioletti Fabrizio sarebbero inutilizzabili ex art. 63 comma 2 c.p.p. Si tratterebbe infatti di inutilizzabilità patologica poiché il Maffioletti avrebbe accettato tacitamente il *modus operandi* proposto dal Gualtieri al fine di recuperare i crediti della Metalma s.r.l. nei confronti della Tiptronik e della Postel s.p.a., salvo poi tirarsi indietro. Inoltre il Maffioletti avrebbe trattenuto per sé il denaro percepito grazie all'intervento del Gualtieri, consapevole fin dall'origine della caratura criminale di quest'ultimo. Infine, quando il Maffioletti rese le s.i.t. erano già state captate le telefonate dalle quali desumere le circostanze che avrebbero dovuto indurre gli inquirenti a sentire il Maffioletti sin dall'inizio in qualità di indagato in concorso con il Gualtieri.

Di qui la richiesta di assoluzione da tutti i reati perché il fatto non sussiste o per non aver commesso il fatto previa declaratoria di inutilizzabilità delle dichiarazioni rese a s.i.t. da Maffioletti Fabrizio.

2) La sentenza appellata avrebbe posto a fondamento della decisione le stesse considerazioni mutate *sic et simpliciter* dall'ordinanza di custodia cautelare, le quali a loro volta sarebbero state mutate tralaticciamente dall'informativa di Polizia Giudiziaria.

3) Sarebbe errato anche il criterio di valutazione del materiale probatorio. Dalle conversazioni intercettate non sarebbe possibile evincere in alcun modo un contributo partecipativo (materiale o morale) della Tattini alle estorsioni contestate. L'appellante sostiene la tesi che, pur essendo stata a conoscenza dell'evoluzione del rapporto tra il Gualtieri e il Maffioletti, ella si sarebbe sempre limitata ad assistere come spettatore esterno ai racconti del Gualtieri, fingendo di condividerne il pensiero ed aderendo alle considerazioni del predetto al solo fine di non porsi in contrasto con lo stesso. Sussisterebbero due tipologie di conversazioni: quelle con il commercialista Fornito, nella quale la Tattini si dissocia chiaramente dall'operato del Gualtieri e quelle con il Gualtieri, nelle quali l'imputata, pur non condividendo il proposito criminoso di quest'ultimo, si sarebbe vista obbligata a non contraddirlo ed a rimanere inerte innanzi alle pretese dell'estorsore materiale.

4) Né sarebbe corretta la sentenza appellata nella parte in cui individua fra gli elementi sintomatici del contributo causale all'attività estorsiva la circostanza che la Tattini si era resa disponibile a ricevere per il tramite del marito, la somma di € 500,00 che Maffioletti avrebbe dovuto consegnare al Gualtieri. Il Maffioletti infatti avrebbe confermato che la Tattini non ebbe mai a

richiedergli detta somma.

In definitiva, si verterebbe in un'ipotesi di mera connivenza non punibile. L'imputata chiede pertanto l'assoluzione da tutti i reati contestati perché il fatto non sussiste o per non aver commesso il fatto.

5) L'appellante contesta poi che la somma di € 5.000,00 ricevuta dal Maffioletti fosse il prezzo per l'attività di intermediazione espletata. In realtà si tratterebbe di un compenso per l'attività professionale posta in essere dalla Tattini la quale – stando alle stesse dichiarazioni del Maffioletti – aveva effettuato una serie di perizie finalizzate alla rimodulazione del debito e delle esposizioni con le banche volta a scongiurare il fallimento della società.

6) In ogni caso lo stesso legale rappresentante della Postel s.p.a. avrebbe riconosciuto l'esistenza effettiva del debito verso Metalma s.r.l. Il Maffioletti sarebbe stato d'accordo sul *modus operandi* del Gualtieri e addirittura avrebbe contrattato con quest'ultimo la percentuale. Mancherebbe pertanto l'ingiustizia del profitto e l'altrui danno e si imporrebbe una sentenza assolutoria.

7) Infine l'appellante chiede che sia esclusa l'aggravante di cui all'art. 7 legge 203/1991. La sentenza appellata non chiarirebbe se la sussistenza dell'aggravante sia stata ritenuta sotto il profilo oggettivo e/o soggettivo. Non avendo la Tattini partecipato alla materiale esecuzione delle estorsioni dovrebbe ritenersi eventualmente sussistente il solo profilo soggettivo dell'agevolazione dell'associazione mafiosa di cui al capo 1). Sennonchè mancherebbe qualunque prova che la Tattini abbia agito al fine specifico di favorire l'attività dell'associazione e con la consapevolezza dell'ausilio prestato al sodalizio.

In ogni caso sarebbe anche carente la prova della finalizzazione a favorire l'associazione e non un singolo partecipante²¹⁷⁰. La Tattini avrebbe, al più, fornito ausilio al solo Gualtieri. Si dovrebbe quindi distinguere l'aiuto prestato alla persona da quello prestato all'associazione. Anche volendo ammettere che l'imputata abbia concorso alla commissione dei reati di cui ai capi 79, 81 e 82 la sua attività sarebbe stata univocamente diretta ad agevolare il solo Gualtieri Antonio e non il sodalizio di appartenenza di quest'ultimo.

c.- trattamento sanzionatorio

Sotto il profilo sanzionatorio, l'appellante lamenta la mancata concessione delle attenuanti generiche, stante l'incensuratezza, il ristretto arco temporale in cui l'imputata avrebbe commesso i reati ascritti, la scelta del rito abbreviato, il limitato contributo concorsuale.

L'imputata chiede inoltre una riduzione dell'aumento di pena a titolo di continuazione.

²¹⁷⁰ Sul punto l'appellante invoca Cass. Pen. n. 49090 del 4 dicembre 2015.

2. – Motivi della decisione

a.- Capo 7. L'appello è infondato.

Nel richiamare i principi che delincono il delitto di partecipazione esterna ad associazione mafiosa, così come esposti nella parte generale della presente sentenza, si osserva innanzitutto che i motivi allegati dall'appellante sono già stati considerati e respinti dal Tribunale del riesame nell'ordinanza in data 19/02/2015 e, dopo il ricorso avverso detta ordinanza, anche dalla Corte Suprema di Cassazione.

La Corte Suprema, infatti, nella sentenza in data 07/07/2015 n. 1196, ha osservato come risulti *“determinante il riferimento ai momenti di contatto emersi nella operazione cd "blindo", in occasione della quale la ricorrente venne compulsata per trovare la soluzione finanziaria più adeguata per l'acquisizione, da parte della consorteria, delle ingenti somme in contanti provento di una rapina ad un furgone blindato, momento dal quale ebbero a instaurarsi i rapporti con il Grande Aracri Nicolo, posto al vertice della casa madre. Si segnalano, ancora, diverse ed ulteriori occasioni nelle quali la cosca ha avuto modo di utilizzare i servizi offerti dalla ricorrente, tutti tesi a realizzare il miglior reimpiego di somme provenienti dagli affari illeciti di pertinenza della stessa (si guardi al ruolo della ricorrente con riferimento al cd "piano Cutro"). Assume, ancora, rilievo decisivo il riferimento al ruolo della Tattini nelle vicende che portarono alle estorsioni realizzate in danno della Metalma e della Tiptotronick del Prior. Vicende nelle quali emergono con immediatezza i momenti di contatto e di attiva collaborazione con il Gualtieri, dominus della vicenda, alla luce della incontrovertita matrice illecita delle operazioni che si stava realizzando anche grazie al determinante ausilio offerto dalla Tattini: più in particolare quella di imporre al Maffioletti, originario cliente della ricorrente, titolare della Metalma, di commissionare alla cosca le iniziative volte al recupero degli ingenti crediti vantati nei confronti di terzi - tra questi l'impresa del Prior - per poi imporre coattivamente al creditore una provvigione per il recupero spinta sino a pretendere il 50% dell'importo recuperato e al, contempo, al debitore di procedere al pagamento nei termini, altrettanto forzatamente, imposti dalla cosca. Ancora, deve ritenersi puntuale il riferimento all'affare relativo all'acquisto del patrimonio immobiliare del fallimento della Rizzi Costruzioni, poi sfumato, dal quale emergono ancora una volta i contatti con appartenenti della casa madre (nel caso il fratello del Grande Aracri Nicolo, Domenico) per realizzare l'iniziativa. Infine assumono rilievo anche i suggerimenti rivolti al Gualtieri quanto alla realizzazione del "progetto insulina" in Calabria, anche in tal caso destinati a disvelare il ruolo di immediata collaborazione e contiguità operativa tra i due. 4.3. Ne emerge, in definitiva, in piena coerenza al perimetro cognitivo proprio dell'intervento cautelare, un quadro indiziario dotato di indiscussa gravità, risultando fotografata la decisiva e continuativa (ai limiti della stabilità) collaborazione*

prestata ai vertici della associazione in contestazione e della casa madre di riferimento principalmente nella ottimizzazione delle iniziative volte al reimpiego finanziario dei proventi illeciti derivanti dalle attività ricomprese nel programma associativo, settore nevralgico delle compagini di matrice mafiosa. Il tutto in linea con gli estremi tipici dell'ipotesi di reato in contestazione che presuppone un concreto, specifico, consapevole e volontario contributo offerto, utile alla conservazione o al rafforzamento delle capacità operative dell'associazione e funzionale alla realizzazione, anche parziale e settoriale, del programma criminoso della medesima²¹⁷¹.

Non risulta pertanto affatto decisiva la circostanza che i suddetti "affari" non siano stati portati a termine. Ciò che risulta decisivo è invece il pacifico concreto, specifico, consapevole e volontario contributo offerto, utile alla conservazione o al rafforzamento delle capacità operative dell'associazione e funzionale alla realizzazione, anche parziale e settoriale, del programma criminoso della medesima.

La vicenda Maffioletti è emblematica perché fu proprio l'imputata a convincere l'imprenditore bergamasco ad entrare in società con la 'ndrangheta fornendo quindi un prezioso contributo per il rafforzamento delle capacità operative del sodalizio, funzionale alla realizzazione del suo programma criminoso. Una traccia inequivoca di questa opera di persuasione si rinviene nella conversazione captata il 26/09/2011 tra l'imputata e il Maffioletti:

sono venuta su a Bergamo che c'era anche Antonio (ndr. GUALTIERI Antonio). MAFFIOLETTI Fabrizio: ah. TATTINI Roberta: poi è partito.. è partito stanotte.. MAFFIOLETTI Fabrizio: ah. TATTINI Roberta: e che ci siamo parlati, allora abbiamo fatto delle valutazioni, no? dove Antonio pensava di entrare lui direttamente dentro la tua azienda....MAFFIOLETTI Fabrizio: ah. TATTINI Roberta: hai capito? quindi abbiamo fatto delle valutazioni anche che stava valutando anche questa possibilità, hai capito? MAFFIOLETTI Fabrizio: ho capito TATTINI Roberta: e che quindi comunque la volontà è: o lui o la "famiglia" ..o altri comunque entrano, ecco..era questo.. MAFFIOLETTI Fabrizio: o soci o lui direttamente. TATTINI Roberta: si, esatto, hai capito? era questo che.. il concetto insomma²¹⁷².

Non può infine non essere ricordato anche in questa sede il diretto coinvolgimento di Grande Aracri Nicolino nell'affare relativo al Fallimento Rizzi, una delle pratiche dove la Tattini impegnò la propria attività professionale.

L'imputata ricevette il boss di Cutro nel proprio studio di Bologna, in via Santo Stefano 14, il 01/03/2012 dalle ore 13,20 alle ore 14,25²¹⁷³. Era lei stessa a raccontare dell'incontro in una

²¹⁷¹ Cass. Pen., Sez. 6, 16 settembre 2015 (7 luglio 2015) n. 37592, RV

²¹⁷² Prog.nr.6084 RIT 1617/11 del 26/9/2011, utenza mobile 3332838151.

²¹⁷³ Cfr. l'o.c.p. n. 56 in atti.

conversazione con Summo Giovanni captata il 03/03/2012²¹⁷⁴. Dopo aver nominato il Grande Aracri con l'epiteto de "il capo di giù, di Cutro" definendolo con l'aggettivo di "sanguinario... quello che io avevo già visto" la Tattini riferiva di aver esortato suo marito Stefanelli Fulvio a comprendere che la visita del boss era un grande onore (*poi gliel'ho spiegato a Fulvio: "ricordati che la devi vedere come un grande onore, perché lui non va..cioè...per una questione anche di sicurezza..")* quindi rivelava al Summo che il boss era venuto per l'affare relativo al Fallimento Rizzi e per esortarla a portare avanti tutti gli altri affari (*eh... mando fuori tutti, quindi.. per cui è venuto lì per sapere di questo affare, per dirmi di andare avanti.. per tutti gli affari che abbiamo in corso.. per dire "ok"... "ok" è il concetto*).

Dalla medesima conversazione si ricava una ulteriore conferma che l'imputata era perfettamente consapevole dell'illiceità della propria condotta e del rischio al quale la frequentazione del sodalizio la esponeva. Per questo essa pretendeva che fosse il sodalizio a metterle a disposizione i propri valenti avvocati in caso di arresto:

io con loro, anche con Antonio, ho detto.. SUMMO Giovanni: in prima linea ci sei tu! TATTINI Roberta: io gliel'ho detto: "ricordatevi bene! e me lo aspetto visto poi siete uomini d'onore! cazzo, però voglio il migliore a difendermi eh! no, porca troia mi tirate fuori però eh! io ci posso anche stare un po', a me non me ne fotte un cazzo.." SUMMO Giovanni: più ci pensi meno ti succede... e devo dire che sei attenta! TATTINI Roberta: no... sì! però quello che ho detto mi aspetto..non voglio il..perché ho paura che col mio sto dentro altri 20 anni, cioè voglio i vostri, io voglio i vostri avvocati eh, però mi tirate fuori! ebbè! è il minimo eh! SUMMO Giovanni: e loro sono la.. TATTINI Roberta: infatti "io voglio i vostri, io non voglio i miei... no no nooo! fate voi quello che dovete fare, a me sta bene!" (n.d.r. ride) poi io ci sto anche là INC.. a me non è che fa paura...cioè..porca puttana oh... non è che a me questa cosa poi mi fa poi particolarmente paura eh? eheh (n.d.r. ride)

In definitiva, la tesi difensiva secondo cui l'imputata si limitò a svolgere la propria attività professionale senza alcuna finalità ulteriore di consentire al sodalizio mafioso di estendere il proprio potere economico non trova alcun fondamento nel compendio probatorio acquisito agli atti, se non altro per la considerazione che l'imputata si è resa pacificamente responsabile di tre delitti scopo costituiti dalle due gravi estorsioni ai danni di Maffioletti Fabrizio e dall'estorsione ai danni di Prior Pieratonio.

L'imputata, infatti, non si limitava soltanto a rassegnare consigli o pareri, mantenendosi nell'ambito di quanto legalmente consentito, ma si trasformava in un "consigliori" della cosca²¹⁷⁵ prestandosi a collaborare in affari illeciti; valga, per tutti, il c.d. affare Blindo, relativo alla ricettazione di € 1.400.000,00 provenienti dalla rapina ad un furgone blindato per la vendita dei

²¹⁷⁴ Ampi stralci della suddetta conversazione si possono leggere alle pp. 754-756 della sentenza appellata.

²¹⁷⁵ Espressione che ricaviamo da Cass. Pen., Sez. 2, n. 17894 del 08/04/2014 - dep. 29/04/2014, Alvaro e altri, Rv. 259257 relativa al concorso esterno ascritto ad un professionista avvocato.

quali veniva chiesto alla cosca cutrese un controvalore pari al 40% da corrispondersi in dollari²¹⁷⁶. Per discutere di questo affare l'imputata ospitò nella propria abitazione, il giorno 09/06/2011 alle ore 22,49, esponenti del calibro di Villirillo Romolo, Battaglia Pasquale e Gualtieri Antonio. Non si riesce francamente a vedere cosa vi possa essere di lecito nell'attività di intermediazione che la commercialista bolognese pose in essere in questa operazione criminale²¹⁷⁷.

Analoghe considerazioni potrebbero valere per il Fallimento Rizzi. L'imputata si adoperò per fare acquisire al sodalizio, ma anche alla famiglia Galasso-La Rosa operante nel veronese, l'ingente patrimonio immobiliare del Fallimento, partecipando a trattative protrattesi per mesi, incontrando Grande Aracri Domenico e, come si è già visto, lo stesso Grande Aracri Nicolino.

La Tattini, sfruttando le proprie conoscenze nel settore industriale, si adoperava poi per far vincere al sodalizio, attraverso la capofila Faecase, un progetto per la costruzione di un impianto di valore complessivo pari a 150 milioni di euro destinato alla produzione di materiale elettrico, anche al fine di ottenere finanziamenti ed investimenti pubblici della Comunità Europea. Come il sodalizio intendesse gestire questo progetto è bene spiegato da Grande Aracri Nicolino nell'ambientale captata il 28/07/2012 nella tavernetta del boss cutrese:

“questi lavori delle pale ce li dobbiamo fare tutti noi ...tutti! ... Io allora ... adesso ... adesso gli abbiamo fatto saltare un palo qua²¹⁷⁸ ... in aria ... e quello che gli avete fatto saltare voi ... adesso noi dobbiamo fare un'altra cosa ... noi dobbiamo bloccare ... voi bloccate la Centrale di là ... e noi blocchiamo la Centrale di qua ... noi distruggiamo questi di qua e voi distruggete quelle di là! Una volta che noi distruggiamo questi ... questi vengono e parlano con noi ...! G: E' logico! N: Perché questi qua ... a noi ... la gestione ... ce la devono dare a noi e poi noi decidiamo chi la deve fare”²¹⁷⁹.

In definitiva, l'appello di Tattini Roberta si rivela destituito, anche in relazione al capo 7) di qualunque fondamento e non può che essere respinto, con conseguente conferma della sentenza di

²¹⁷⁶ Cfr. la vicenda viene ricostruita alle, pp. 763-783 della sentenza appellata.

²¹⁷⁷ Si veda la telefonata n. 5970 Rit. 1221/2011 del giorno successivo all'incontro di cui al testo nel corso della quale la Tattini comunicava a Villirillo Romolo che *appena mi chiamano che mi dicono cosa gli han detto perché anche lui deve chiedere...per un prezzo diverso deve chiedere. Quindi aspettava d'averlo, cosa gli dicevano dopo di che me lo diceva e fissavamo un incontro in modo da chiudere velocemente. VILLIRILLO Romolo: va bene, va bene. TATTINI Roberta: ok? ciao grazie*. Cfr. anche la progr. 6026 del 10/10/2011 Rit. 1221/2011: *“TATTINI Roberta: ah, allora io mi sono sentita perché mi hanno dato, hanno solo detto va bene, alle condizioni che ho proposto al quaranta, però mi ha fatt.....se è possibile, al quaranta possiamo farlo in dollari. VILLIRILLO Romolo: ah va be TATTINI Roberta: ho telefonato, ho chiamato, e mi ha detto, dammi cinque minuti, in quattro minuti, ho avuto la risposta, non c'è problema! VILLIRILLO Romolo: Perfetto, dunque l'incontro sarà domani, mi diceva lui. TATTINI Roberta: domani esatto, nel pomeriggio quindi ci troveremo più o meno a metà strada, ma dopo stabiliamo, ho detto insomma cerchiamo di venirci incontro ci troviamo (ride n.d.r.) ci troviamo un po' a metà strada”*.

²¹⁷⁸ Effettivamente nell'estate del 2011 è stato compiuto un attentato dinamitardo ai danni della Società spagnola ACCIONA, proprietaria del costruendo parco eolico, nonché proprietaria di un altro parco già in attività nella medesima zona.

²¹⁷⁹ Progressivo nr.3557 nel proc. nr. 5946/ 10 Reg. int. 618/ 12) delle ore 11:13:59 del 28/07/2012 (tra (L) Francesco LAMANNA, (G) Giuseppe LEQUOQUE, (A) Pasquale ARENA, (D) Pasquale DILETTO, (M) Antonio MORELLI, (N) Nicolino GRANDE ARACRI, (T) Antonio "Tonino" GRANDE ARACRI).

primo grado.

b.- capi 78, 81 e 82 . Giova prima di tutto rilevare come non risponda al vero la doglianza difensiva secondo cui le argomentazioni del giudice di prime cure sarebbero il risultato di una mera adesione agli elementi mutuati dall'ordinanza custodiale e prima ancora dalle annotazioni di P.G.; vero è, di contro che affatto pregevole appare lo sforzo ricostruttivo ed argomentativo effettuato dal gup, che peraltro non poteva certamente ignorare i dati probatori acquisiti in corso di indagini e già valutati dal gip.

Ciò posto, l'appello relativo alle fattispecie in esame appare infondato. Va premesso che manca qualunque elemento da cui desumere un conferimento di incarico da parte del Maffioletti al Gualtieri , tanto è vero che la stessa appellante è costretta ad insinuare che il Maffioletti abbia accettato *tacitamente* il *modus operandi* proposto dal Gualtieri al fine di recuperare i crediti della Metalma s.r.l. . La tesi dell'incarico tacito è smentita peraltro dalle intercettazioni, da cui emerge con evidenza l'ira del Gualtieri per il fatto che il Maffioletti – ancora evidentemente ignaro della caratura criminale della persona che la propria consulente gli aveva presentato - insistesse per provvedere in autonomia al recupero dei crediti di Metalma²¹⁸⁰.

E' comunque pacifico che quando il Maffioletti venne sentito a sommarie informazioni dai Carabinieri di Fiorenzuola D'Arda²¹⁸¹ era tutt'altro che evidente una sua responsabilità concorsuale all'estorsione, quanto meno sotto il profilo dell'elemento soggettivo. Non sembra inutile, sul punto, rammentare che *“Le dichiarazioni rese innanzi alla polizia giudiziaria da una persona non sottoposta ad indagini, ed aventi carattere autoindiziante, non sono utilizzabili contro chi le ha rese, ma sono pienamente utilizzabili contro i terzi, perché prevale la qualità di teste-parte offesa del reato in relazione al quale si indaga rispetto a quella di possibile coindagato in reato connesso, né di tali dichiarazioni si può eccepire l'inutilizzabilità "erga omnes" sulla base del fatto che le stesse provengono da un soggetto indagato in reato connesso, non ascoltato con le garanzie previste per la persona sottoposta ad indagini. (Fattispecie in cui la S.C. ha anche evidenziato che, nel momento in cui aveva reso le dichiarazioni, la persona non era stata ancora raggiunta da concreti e specifici elementi di reità a suo carico)”*²¹⁸².

Dalla telefonata del 09/02/2012 tra l'imputata ed Enrico Fornito²¹⁸³, nonché dalle stesse

²¹⁸⁰ Cfr. la telefonata 09/11/2011 trascritta a p. 460 e s. della sentenza appellata.

²¹⁸¹ Cfr. Informativa 05/05/2013 del Comando Compagnia Carabinieri di Fiorenzuola D'Arda, faldoni 26 e ss. Le s.i.t. raccolte da Maffioletti Fabrizio il 03/12/2012 possono essere consultate nel faldone 28, Rif. 4401-4404, parte 2, alle pp. 73 e ss.

²¹⁸² Cass. Pen., Sez. 5, n. 43508 del 28/05/2014 - dep. 17/10/2014, Barba, Rv. 261078. Cfr., negli stessi termini, Sez. 2, n. 30965 del 14/07/2016 - dep. 20/07/2016, Di Giacomo ed altri, Rv. 267571.

²¹⁸³ Trascritta a p. 472 e ss. della sentenza appellata.

dichiarazioni rese dall'altra vittima dell'estorsione, Prior Pierantonio²¹⁸⁴, si ricavava peraltro l'informazione che il Maffioletti, all'epoca, era completamente in balia della condotta estorsiva del Gualtieri. Su questa telefonata si tornerà tra poco, proprio al fine di fondare il convincimento in ordine ad un contributo concorsuale dell'imputata nell'estorsione del Maffioletti.

In definitiva, la tesi che il Maffioletti dovesse essere sentito sin dall'inizio in qualità di imputato appare destituita di qualunque fondamento. Sull'attendibilità del predetto non sussistono dubbi, anche perché, come ha lucidamente osservato il primo giudice: a) non emergono in alcun modo intenti calunniosi; b) il Maffioletti non avrebbe mai denunciato il fatto se non fosse stato convocato ed escusso dagli inquirenti; c) il dichiarato d'accusa risulta corroborato da svariati riscontri²¹⁸⁵.

Né, infine, potrebbe formularsi un rimprovero al Maffioletti per avere trattenuto parte della somma versata da Postel s.p.a., stante la legittima ed incontestata esistenza del credito.

Più sottile e maggiormente incisivo risulta l'ulteriore motivo d'appello, che facendo leva sul ruolo di libera professionista della appellante, pretende di escludere la sussistenza di un suo contributo concorsuale volontario e consapevole al delitto attribuito al Gualtieri; alla Tattini, in tesi, dovrebbe rimproverarsi, al più, una condotta di connivenza non punibile. In realtà, come si sta per vedere, il compendio probatorio conduce ad una dichiarazione di responsabilità penale dell'imputata oltre ogni ragionevole dubbio.

Di tutta evidenza appare il contributo agevolativo dell'estorsione che emerge dalla telefonata tra la Tattini e il Maffioletti intercettata il 13/03/2012, dopo che il Gualtieri aveva ripreso la vorticosa attività di esazione dei pagamenti²¹⁸⁶: degna di nota appare la frase sibillina con cui l'imputata esorta il Maffioletti a dare corso alle richieste del Gualtieri, ottenendo dal Maffioletti la assicurazione sull'imminenza del pagamento: "*TATTINI: qui c'è chi aspetta la tua chiamata e tu non chiami... ahhh... Antonio aspetta la tua chiamata. MAFFIOLETTI: lo so... sto vedendo cosa riuscire a fare*"²¹⁸⁷.

Un ulteriore contributo della Tattini alla consumazione dell'estorsione può essere ravvisato nell'attività posta in essere dall'imputata per scoraggiare, con astuta opera di convincimento, persone vicine alla vittima dal proposito di indurre il Maffioletti a sporgere denuncia. Eloquenti, sul punto, è la già citata telefonata intercorsa il 09/02/2012²¹⁸⁸ tra l'imputata e il commercialista del Maffioletti, Fornito Enrico. Dopo che quest'ultimo aveva proposto di "*arginare Antonio*" esortando

²¹⁸⁴ "*Maffioletti in sostanza mi diceva che non poteva più uscire dalla situazione venutasi a creare, che questa persona aveva assunto il controllo della situazione finanziaria di Metalma... Maffioletti Fabrizio era particolarmente preoccupato per la situazione venutasi a creare che non riusciva più a gestire in prima persona*". Dette dichiarazioni si trovano trascritte più ampiamente a p. 466 della sentenza appellata.

²¹⁸⁵ Cfr. sentenza appellata, pp. 488-492. La numerazione di cui al testo è di questa redazione.

²¹⁸⁶ Sul punto, cfr. p. 475 della sentenza appellata.

²¹⁸⁷ Cfr. l'Informativa 07/05/2013 CC Fiorenzuola, cit. vol. 26, Rif. 4399 parte 10, foglio 1707, p. 107.

²¹⁸⁸ Trascritta a p. 472 e ss. della sentenza appellata.

Maffioletti a sporgere denuncia contro il Gualtieri e rilevando che il Maffioletti aveva cercato di difendersi da solo ma senza riuscirci, l'imputata frenava il desiderio di giustizia manifestato dal Fornito prospettando i pericoli che una denuncia sporta dal Maffioletti avrebbe comportato (*se fa una roba del genere salta per aria Sansone, Filistei e tutto quello che tu sai*) e suggerendo che si doveva risolvere la questione "con un pochino più di intelligenza", senza peraltro aggiungere alcunché di sensato ma solo ingenerando timori per un possibile arresto: "se vanno dentro e vanno a vedere determinate cose ce ne viene una gamba, cioè lo portano dentro, mi capisci? Fermati un attimo, pensa a quello che sta facendo".

Un concorso morale dell'imputata nell'estorsione ai danni del Maffioletti si rinviene anche nell'opera di rafforzamento dei propositi criminali del Gualtieri. La sentenza appellata contiene plurimi riferimenti in tal senso. Basterà rimandare:

a) alle conversazioni tra l'imputata e il Gualtieri captate il 14/02/2012²¹⁸⁹ ed il 22/02/2012²¹⁹⁰;

b) alla conversazione tra l'imputata e il coniuge Stefanelli Fulvio registrata il 14/03/2012 nella quale la Tattini dichiarava di essere disposta a prelevare lei stessa il contante versato dal Maffioletti per consegnarlo al Gualtieri²¹⁹¹;

c) alla conversazione tra il Gualtieri e la Tattini registrata il 05/04/2012 nella quale la commercialista asseconda cinicamente il coimputato rafforzando il suo proposito di percuotere il Maffioletti: "GUALTIERI: Gli faccio fare testacollo che lui [il Maffioletti, n.d.r.] neanche se lo immagina! TATTINI: ogni tanto, un ceffone ogni tanto fa bene se uno non lo ha preso da piccolo"²¹⁹².

Merita poi considerare la conversazione tra presenti captata l'8/06/2012 nello studio dell'imputata, nella quale Prior Pierantonio, dopo aver manifestato propositi suicidari (*se mi vedete sui giornali vuol dire che mi ha fatto... TATTINI: sta buono*) chiese alla professionista di intercedere presso il Gualtieri per posticipare il pagamento di una rata (*mi dovete dare un attimo di tempo*)²¹⁹³. La Tattini utilizzò un argomento caratterizzato da forte carica minatoria, certamente persuasivo e quindi di sostegno all'azione del Gualtieri: il mancato pagamento nei termini previsti avrebbe comportato il passaggio del credito estorsivo dalla gestione del Gualtieri – che a questo punto sarebbe stato giudicato *troppo molle* dalla consorterìa – alla gestione di "quelli di Bergamo",

²¹⁸⁹ Ibidem, p. 474.

²¹⁹⁰ Ibidem, p. 475.

²¹⁹¹ Ibidem, p. 476. Emblematica anche la conversazione intercettata il 16/04/2012 all'interno dell'abitacolo della vettura del Gualtieri. Questi riferiva di avere incaricato la Tattini di recuperare 500,00 euro che mancavano in un'altra tranche di € 20.000 (capo 79) consegnati da Maffioletti al Gualtieri il 29/03/2012. Cfr. p. 480 della sentenza appellata.

²¹⁹² Ibidem, p. 477.

²¹⁹³ Ibidem, pp. 480-482.

cioè ad un "un'altra famiglia", evidentemente più dura del Gualtieri nell'attività estorsiva²¹⁹⁴.

In definitiva, la responsabilità della Tattini al di là di ogni ragionevole dubbio non può che essere dichiarata, alla luce dell'inequivoco compendio probatorio appena riassunto, anche qualora dovesse ritenersi vero che la somma di € 5.000,00 pagata dal Maffioletti alla Tattini non fosse il prezzo per l'attività di intermediazione espletata bensì un compenso per alcune attività professionali svolte dall'imputata.

Infondato appare poi l'argomento che ritiene insussistente l'ingiustizia del profitto e l'altrui danno in considerazione del fatto che il legale rappresentante della Postel s.p.a. avrebbe riconosciuto l'esistenza del debito verso Metalma s.r.l.

Invero, non è certo Postel s.p.a. la vittima dell'estorsione ma il Maffioletti, il quale, sino all'ultimo, fu costretto a subire l'ingerenza del Gualtieri nel recupero di un credito sull'adempimento del quale l'imprenditore bergamasco non aveva mai nutrito alcun dubbio²¹⁹⁵.

Anche l'ultimo motivo di appello, relativo alla pretesa insussistenza dell'aggravante di cui all'art. 7 della legge 203/1991 appare infondato e non può che essere respinto.

Non è vero che il primo giudice non abbia chiarito se la sussistenza dell'aggravante sia stata ritenuta sotto il profilo oggettivo e/o soggettivo. In realtà il primo giudice ha ritenuto sussistere l'aggravante in parola sia nella prospettiva finalistica di agevolazione dell'attività della cosca sia in quella della modalità intimidatoria propria della criminalità organizzata.

Nel rimandare alla parte generale di questa sentenza²¹⁹⁶ per un maggior approfondimento si osserva in questa sede come l'aggravante si estenda al concorrente se da lui conosciuta. Nel caso di specie, la Tattini aveva una consapevolezza massima, desunta da prove inequivoche, sia dei metodi intimidatori del Gualtieri, sia dell'esistenza dell'associazione mafiosa della quale il Gualtieri fa parte, sia della circostanza che l'attività estorsiva materialmente condotta dal Gualtieri avrebbe agevolato l'attività dell'intera associazione e non del solo Gualtieri.

Emblematica, sul punto, la conversazione n. 459 intrattenuta dalla Tattini col coniuge il giorno 10/11/2011. Proprio a riguardo del recupero del credito del Maffioletti verso la società Postel s.p.a., la Tattini giustificava le pretese del Gualtieri osservando che, per il recupero di crediti in territori diversi da quello di Reggio Emilia, era necessario muovere "gente della famiglia"²¹⁹⁷.

²¹⁹⁴ La conversazione è stata trascritta dal GUP alle pp. 481-482 della sentenza di primo grado.

²¹⁹⁵ La sentenza appellata, a p. 485, riporta il seguente stralcio della telefonata captata il 26/09/2011 tra il Maffioletti e la Tattini: "MAFFIOLETTI Fabrizio: quello [il credito verso POSTEL n.d.r.] sono sicuro che rientra, non... perché figurati [...] sarà questione di 10 giorni".

²¹⁹⁶ Cfr. il paragrafo dal titolo *Questioni comuni in tema di circostanza aggravanti ed attenuanti*.

²¹⁹⁷ Prog nr. 459 RIT 2182/11 el 10/11/2011 all'interno del veicolo monitorato Range Rover in uso a TATTINI Roberta. Ecco il punto di interesse, riportato a p. 485 della sentenza appellata: "...la persona va giù, va giù a Roma, e insomma.. in... in modo o maniera bonifica l'IVA, abbiamo già gli appoggi che se li portano.. però lui ha detto: "Fabrizio, il regalo al.. solitamente nel recupero crediti si va dal 45 al 50%" ..la percentuale del recupero crediti è così eh.. ma è

Un riferimento a *tutti i capi famiglia* è contenuto nell'ambientale captata 30/07/2011 nella quale l'imputata informa il coniuge che *"riusciamo a dare una mano a quello della Metalma con il fotovoltaico, perché giù alla riunione giovedì, con tutti i capi famiglia... STEFANELLI Fulvio: eh... TATTINI Roberta: eh ci sono centocinquanta milioni di euro stanziati per il fotovoltaici. Eh...mi fa "visto che siete presentati da Roberta, porterò..."²¹⁹⁸.*

Un ennesimo richiamo alla *"famiglia"* è contenuto nell'ambientale del 01/02/2012 tra l'imputata e il marito relativa al Fallimento Rizzi. Alla domanda di quest'ultimo se *"c'entra Antonio [Gualtieri, n.d.r.] in quella faccenda di 2 milioni?"* l'imputata risponde: *"no! quello lì non c'entra Antonio, c'entra una famiglia, che è una cosa diversa! lì, lui è solo uno che parla! mi dispiace ma lì ci sono le famiglie, non è lui che decide... STEFANELLI Fulvio: non è Antonio? TATTINI Roberta: no, lui è il portavoce della famiglia..e di un'altra famiglia, basta... io ho parlato con il curatore eh!"²¹⁹⁹.*

La piena adesione morale dell'imputata al comportamento abietto del Gualtieri emerge inequivocabilmente nel corso della telefonata intercettata il 26/11/2011. A fronte del sardonico cinismo del Gualtieri, che si vantava di avere terrorizzato il Prior (*"mi guardava e sudava freddo questo qui, ancora, ancora dovevo aprire bocca, ma sudava eh! ti giuro... cioè gli uscivano le bave no? dai lati della bocca"*), la Tattini mostrava, ridendo, altrettanto compiacente cinismo²²⁰⁰.

c.- Trattamento sanzionatorio

L'appello non merita accoglimento.

Innanzitutto non è vero che l'imputata sia incensurata. Dall'esame del certificato del casellario si evince, infatti, che Tattini Roberta è stata definitivamente condannata dal Tribunale di Bologna, con sentenza in data 08/07/2015, alla pena di due anni, due mesi di reclusione ed € 900,00 di multa per quattro delitti di appropriazione indebita pluriaggravata.

Nessuno degli altri motivi prospettati appare meritevole ai fini della concessione delle attenuanti generiche. L'imputata si è resa responsabile di tre gravi delitti di estorsione offrendo al Gualtieri un contributo tutt'altro che limitato ed anche particolarmente odioso se si considera che la professionista ha tradito la fiducia di un proprio cliente per agevolare l'ingresso della 'ndrangheta nella sua impresa.

Gli aumenti disposti a titolo di continuazione non appaiono incongrui, basti pensare che il primo giudice ha disposto aumenti di soli sei mesi sia per le gravi estorsioni di cui ai capi 79 ed 81

normale eh Fulvio! [...] "io a sta gente qua che si muovono, vanno giù, vanno a Roma, avanti e indietro, muovono della gente a Roma.. per muovere la gente a Roma, non è gente mia, è gente della famiglia... cioè!"

²¹⁹⁸ n. 830 del 30/7/2011, RIT 1628/11.


²¹⁹⁹ Progr. 1269 Rit. 2182/2011.

²²⁰⁰ Progr. nr.12284 RIT 1573/11 registrato alle ore 18:11 del 26/11/2011 sull'utenza mobile 3356348413 in uso a GUALTIERI Antonio.

sia per il concorso esterno nell'associazione mafiosa.

Non sembra, pertanto, esservi spazio per maggiore clemenza.

In definitiva, la sentenza impugnata va integralmente confermata, con condanna della Tattini al pagamento delle spese processuali del grado, oltre che - in solido con gli altri imputati - al pagamento delle spese di patrocinio in appello a favore delle costituite parti civili, Presidenza del Consiglio dei Ministri, Regione Emilia Romagna, Provincia di Reggio Emilia, Provincia di Modena, Comune di Reggio Emilia, Comune di Gualtieri, Comune di Bibbiano, Comune di Reggiolo, Comune di Montecchio, Comune di Brescello, Comune di Sala Baganza, Comune di Finale Emilia, *Libera. Associazione, nomi e numeri contro le mafie e Associazione Antimafie e Antiracket - La verità vive! - Onlus*, liquidate come in dispositivo.



57. TURRÀ ROBERTO

Turrà Roberto è stato condannato alla pena di nove anni, sei mesi di reclusione ed € 6.200,00 di multa per i seguenti reati:

capo 1) per avere fatto parte dell'associazione di tipo mafioso contestata nell'imputazione; il primo giudice ha illustrato i motivi per i quali ha ritenuto Turrà Roberto Antonio un partecipe dell'associazione contestata al capo 1) alle pagine 1275-1276 della sentenza appellata: venivano innanzitutto riassunte le dichiarazioni rese dai collaboratori di giustizia Cortese Angelo Salvatore e Oliverio Francesco, ed il gup osservava come le stesse fossero riscontrate, oltre che vicendevolmente, anche da specifiche emergenze che danno conto del pieno inserimento del Turrà nel gruppo di riferimento. Il primo giudice indicava come di particolare interesse sia l'estorsione ai danni di Niezgodà Beata, perpetrata dal Turrà in concorso con Valerio Antonio, esponente di spicco dell'associazione, e tutta funzionale agli interessi del gruppo organizzato, sia l'estorsione ai danni di Caccia Luigi, figura sulla quale sono caduti gli appetiti del gruppo, con l'intervento finale di Sarcone Nicolino;

capo 18) per avere tentato di estorcere a Muto Luigi la somma di € 50.000,00 attraverso il danneggiamento con incendio della vettura di proprietà di quest'ultimo, con l'aggravante della partecipazione al fatto di persona appartenente ad associazione mafiosa e con l'ulteriore aggravante di cui all'art. 7 della legge n. 203/1991. Il primo giudice ha ritenuto che, nonostante l'offerta in garanzia fatta dalla vittima della proprietà di un appartamento intestato allo stesso Turrà e a Formentini Francesco, l'imputato avesse incendiato la vettura di Muto Luigi, tentando in tal modo di costringerlo ad elargirgli un prestito negatogli. Per l'esposizione della vicenda si rimanda alle pagine 259-264 della sentenza appellata. In estrema sintesi, secondo il primo giudice dalle intercettazioni in corso e dal monitoraggio attraverso il GPS installato sulla vettura dell'imputato si poteva accertare come alle ore 03.38 del 13/05/2012 il Turrà fosse entrato in un'area di servizio sita in Reggio Emilia via Emilia 1; un astante gli chiedeva se gli servisse un imbuto, potendosi così comprendere che l'imputato stava tentando un travaso di benzina. Quindi egli si allontanava dirigendosi in via don Grazioli dove risiedono i Muto fermandosi al civico 49, poco distante dalla loro abitazione²²⁰¹. Si è appurato quindi che il Turrà era sceso dall'auto per poi risalirvi dopo 50 secondi e ripartire a forte velocità raggiungendo poi il cortile della propria abitazione; l'attività intercettiva sul telefono di Muto Antonio portava a scoprire che questi chiamò il 118 mentre in

²²⁰¹ La sentenza appellata (p. 261) annota che i fratelli Muto Luigi (classe 75) e Muto Antonio (classe 78) sono soggetti pienamente inseriti nel contesto delinquenziale investigato.

realtà cercava i vigili del fuoco. Informato dell'errore e invitato a chiamare il 115 il Muto recedeva dal proposito di chiamare i vigili del fuoco e trasferiva l'automobile presso l'officina di Brescia Domenico. La successiva attività captativa consentiva di confermare la responsabilità del Turrà, il cui movente è stato individuato nel mancato prestito. Nonostante la dichiarazione di colpevolezza in ordine ai reati ascrittigli, non risulta applicato dal giudice di primo grado alcun aumento di pena a titolo di continuazione sul più grave reato contestato al capo 50);

capo 30) per avere tentato, in concorso con Valerio Antonio, di costringere Niezgoda Beata ad effettuare la voltura di un contratto di affitto di un terreno sito in Campagnola Emilia via Cattania 7 a favore della ditta Naturalmente s.r.l., con l'aggravante della partecipazione al fatto di più persone riunite, tra le quali anche una persona appartenente ad associazione di tipo mafioso e con l'ulteriore aggravante di cui all'art. 7 della legge n. 203/1991; per l'esposizione della vicenda si rimanda alle pagine 274-278 della sentenza appellata. In estrema sintesi, il fatto in esame può essere così riassunto: Niezgoda Beata è una cittadina polacca titolare della Euro Service Green s.r.l., un'azienda agricola affittuaria di un terreno sito in Reggio Emilia via Cattania 7 di proprietà di Pignagnoli Giovanni. Detta società era stata costituita da Ferrari Roberto, compagno della Niezgoda, il quale, stante le difficoltà finanziarie in cui la società versava, aveva costituito, nel 2007, nella stessa sede della Euro Service Green, la società *Naturalmente* s.r.l. diventandone il socio occulto²²⁰². Il Ferrari, dopo aver reso in data 10/06/2010 dichiarazioni chiaramente omertose, riferiva agli inquirenti di essere stato costretto da Valerio Antonio, nel luglio 2009, a cedere al prezzo di 1,00 euro il 95% delle quote della società Naturalmente s.r.l. alla società Fiduciaria Emiliana s.p.a., società che costituiva la copertura del Valerio il quale, per questo fatto, viene separatamente giudicato per rispondere del reato di estorsione contestato al capo 29). Nel maggio 2009 Turrà Roberto e Valerio Antonio tentarono ripetutamente di costringere la Niezgoda ad effettuare la voltura del contratto di affitto del terreno, ancora intestato alla Euro Service Green s.r.l., senonchè né la Niezgoda né il Pignagnoli manifestarono la volontà di assecondare le richieste di volturazione del contratto di affitto;

capo 50) per avere costretto Caccia Luigi, con violenza e minaccia, a corrispondergli in più occasioni somme di denaro di importo imprecisato ed inoltre, in concorso con Formentini Francesco, quest'ultimo separatamente giudicato, costretto il Caccia a procurare loro un rullo del valore di circa 4.500,00 euro, con l'aggravante della partecipazione al fatto di più persone riunite, tra le quali anche una persona appartenente ad associazione di tipo mafioso e con l'ulteriore aggravante di cui all'art. 7 della legge n. 203/1991. Turrà Roberto è stato condannato per avere costretto Caccia Luigi, in più occasioni, a corrispondergli somme di denaro di importo imprecisato

²²⁰² Soci formali della Naturalmente s.r.l. figuravano essere, all'inizio, D'Albero Aniello e Pandolfi Nadia.

adducendo presunti crediti in realtà inesistenti, ed inoltre per avere, in concorso con Formentini Francesco, separatamente giudicato, costretto Caccia Luigi a consegnare un rullo del valore di € 4.500,00 pur senza averne titolo, estorsioni aggravate dalla presenza di più persone riunite anche appartenenti ad associazione mafiosa, ulteriormente aggravate ai sensi dell'art. 7 della legge 203/1991. Considerato il caso in esame come reato più grave, il primo giudice infliggeva per lo stesso all'imputato la pena di dodici anni di reclusione ed € 6.000,00 di multa²²⁰³. Per l'esposizione della vicenda si rimanda alle pagine 282-304 della sentenza appellata.

In estrema sintesi, il primo giudice rilevava come dall'intercettazione disposta sul telefono della vittima fosse emerso che Caccia Luigi veniva sottoposto da parte del Turrà a continue e minacciose richieste di denaro, in parte poi soddisfatte con l'appropriazione di un rullo meccanico di cui la persona offesa aveva la disponibilità (ma non il diritto di proprietà). In una occasione, insieme a Formentini Francesco, il Turrà era giunto a percuotere la vittima che non aveva ottemperato alle sue richieste, in un'*escalation* di violenze che induceva lo stesso Sarcone Nicolino ad intervenire (*sempre bordello devi fare?*). Il rullo veniva consegnato dal Turrà ad un commerciante di Montecchio che lo esponeva in conto vendita. A seguito di querela sporta dal proprietario del mezzo, il Caccia era costretto ad indicare ai Carabinieri di Reggio Emilia il luogo dove il bene era detenuto, che il 06/07/2012 veniva prelevato e riconsegnato dagli operanti al legittimo proprietario, all'insaputa dei due estorsori. Tre giorni dopo il Turrà, furibondo, minacciava e scherniva il Caccia chiedendogli se le percosse già ricevute il venerdì precedente non gli fossero bastate (*vedi che del venerdì non ti sono bastate, vuoi il secondo round... ascoltami secondo me ti piacciono... a te le botte piacciono*)²²⁰⁴. Veniva invece pronunciata sentenza di assoluzione dal reato di usura. Per l'esposizione della vicenda si rimanda alle pagine 282-304 della sentenza appellata;

V **capo 60) e 61)** per avere tentato (in concorso con soggetto non identificato) di costringere Petrolo Vincenzo ad affidare loro i lavori di costruzione di una palazzina adiacente al ristorante del Petrolo medesimo, con l'aggravante della partecipazione al fatto di più persone riunite, tra le quali anche una persona appartenente ad associazione di tipo mafioso; e per avere tentato di costringere il medesimo Petrolo a consegnargli la somma di € 3.000,00, con l'aggravante della partecipazione al

²²⁰³ Si tratta del minimo edittale del delitto di associazione mafiosa pluriaggravata, ritenendo il primo giudice che nella determinazione della pena non si possa muovere da una pena base inferiore al minimo di quella prevista per il reato satellite non potendosi ammettere che l'imputato che risponda del solo reato satellite possa ricevere un trattamento deteriore rispetto a quello che riceverebbe se rispondesse anche di altro delitto in continuazione. Cfr. sentenza appellata, p. 1310 e s. che rinvia al principio sancito da Cass. Sez. Unite penali, 17 dicembre 2014, Rv 262528.

²²⁰⁴ Si tratta del minimo edittale del delitto di associazione mafiosa pluriaggravata, ritenendo il primo giudice che nella determinazione della pena non si possa muovere da una pena base inferiore al minimo di quella prevista per il reato satellite non potendosi ammettere che l'imputato che risponda del solo reato satellite possa ricevere un trattamento deteriore rispetto a quello che riceverebbe se rispondesse anche di altro delitto in continuazione. Cfr. sentenza appellata, p. 1310 e s. che rinvia al principio sancito da Cass. Sez. Unite penali, 17 dicembre 2014, Rv 262528.

fatto di persona appartenente ad associazione di tipo mafioso. Entrambe le tentate estorsioni sono state ritenute ulteriormente aggravate ai sensi dell'art. 7 della legge 203/1991. Per l'esposizione della vicenda si rimanda alle pagine 325-327 della sentenza appellata.

In estrema sintesi, il primo giudice ha accertato che all'inizio del mese di marzo 2012 il Turrà si recava presso il ristorante di Petrolo Vincenzo insieme a Oppido Gaetano (**capo 60**) dicendo alla vittima che l'appalto per la costruzione di una palazzina adiacente al ristorante – appalto che era stato affidato ad un tale Brugnano – doveva essere affidato a loro perché il Brugnano i soldi li aveva mentre loro avevano bisogno di lavorare ed inoltre, se avesse affidato l'appalto a loro, il cantiere sarebbe stato protetto anche dal pericolo che la gru potesse prendere fuoco. Il 10/03/2012 il Turrà si era nuovamente presentato e il Petrolo era riuscito a sottrarsi al tentativo di estorsione affermando falsamente di non essere al momento in grado di eseguire i lavori per mancanza di denaro. Nel settembre successivo il Turrà si era ripresentato (**capo 61**) chiedendo al Petrolo la somma di 3.000,00 euro, pur in mancanza di qualsiasi titolo di credito. Al rifiuto del ristoratore il Turrà aveva estratto dalla propria auto una bottiglia piena di benzina affermando che con quella avrebbe bruciato le auto dei suoi creditori;

capo 140) per avere illegalmente detenuto e portato in luogo pubblico o aperto al pubblico due pistole rispettivamente di calibro 38 e 9 x 21 cedutegli da Oliverio Francesco, con l'aggravante di cui all'art. 7 della legge n. 203/1991. L'ultimo delitto ascritto a Turrà Roberto è costituito dalla detenzione e dal porto abusivi di due postole, una calibro 38 ed una 9 x 21 cedutegli de Oliverio Francesco, con l'aggravante di cui all'art. 7 della legge n. 203/1991. Per un'esposizione completa dei fatti si rimanda alle pagine 1009-1012 della sentenza appellata.

In estrema sintesi, il primo giudice ha ritenuto l'imputato responsabile del delitto ascrittogli sulla scorta delle dichiarazioni rese dal collaboratore di giustizia Oliverio Francesco riscontrate dalla circostanza del ritrovamento, nel corso di una perquisizione dell'autovettura della moglie dell'imputato, di una munizione marca S&B calibro 38, identico al tipo di pistola che il collaboratore Oliverio dichiara di aver consegnato al Turrà²²⁰⁵. Si accertava inoltre che nella notte tra il 6 ed il 7/12/2013 l'imputato si presentò al Pronto Soccorso ospedaliero di Reggio Emilia con ferite di arma da fuoco.

Il giudice di primo grado ha determinato la pena base per il più grave delitto sub 50 in anni 12 anni di reclusione e 6.000 € di multa (nel rispetto del minimo edittale del delitto di cui all'art.

²²⁰⁵ Cfr. interrogatorio 22/02/2012 del collaboratore Oliverio Francesco, p. 72 della trascrizione stenotipica: **“OLIVERIO Francesco:** ... Io per dire, ho dato due pistole a Roberto Turrà, c'erano i ragazzi che lavoravano col cofano, io le passavo nella sua macchina e se ne andava... **PUBBLICO MINISTERO – Dr. Curcio:** ma è un esempio o le avete date veramente? **OLIVERIO Francesco:** No, no, non è un esempio!

416 bis c.p.) aumentata ex art. 63 co. 4 c.p. per la recidiva di mesi 3 di reclusione e € 600 di multa, aumentata ex art. 81 cpv: di mesi 8 di reclusione e € 1.000 di multa (capo 1), mesi 4 di reclusione e € 500 di multa (capo 30), mesi 6 di reclusione e € 600 di multa (entrambi i capi 60 e 61) mesi 6 di reclusione e € 600 di multa quanto al capo 140), giungendosi alla pena complessiva di anni 14, mesi 3 di reclusione e € 9.300 di multa, sulla quale va applicata la riduzione del terzo per il giudizio abbreviato.

1. – I motivi d'appello

a.- Capo 1 .

1-A) Nell'appello presentato a ministero dell'avv. Luigi Colacino, l'appellante ha innanzitutto riproposto l'eccezione di incompetenza territoriale osservando come le attività di programmazione e ideazione si sarebbero svolte a Cutro. Mancherebbe la prova dell'autonomia operativa della cellula emiliana. Per qualsiasi decisione occorre recarsi in Calabria.

1-B) La sentenza di primo grado si baserebbe poi esclusivamente su precedenti sentenze.

1-C) Le stesse dichiarazioni del collaboratore Cortese Angelo Salvatore, pure utilizzate dal primo giudice, confermerebbero la dipendenza della 'ndrina emiliana dalla 'casa madre' di Cutro. Costituirebbe circostanza pacifica che le nuove affiliazioni e le decisioni relative agli omicidi fossero assunte a Cutro.

1-D) Infine, non potrebbe sussistere un'autonomia soltanto parziale.

2-A) Con un secondo ordine di eccezioni l'appellante ha sostenuto la tesi dell'insussistenza dell'associazione. Mancherebbero in concreto gli elementi della forza di intimidazione del vincolo associativo e la condizione di assoggettamento e di omertà in rapporto al tessuto sociale di riferimento. Le intercettazioni confermerebbero la debolezza del supposto sodalizio mafioso. Lo stesso soggetto qualificato come capo si sarebbe preoccupato di chiamare per avanzare presunte richieste estorsive. La presunta associazione non solo non avrebbe sortito nessun effetto intimidatorio ma non sarebbe nemmeno riuscita a proteggere chi vi avrebbe fatto appello. Viene indicato, in proposito, l'episodio dell'incendio ai camion di Bonifazio.

2-B) Ancora, mancherebbe la prova della costituzione di una nuova associazione rispetto a quella accertata nel procedimento Edilpiovra.

2-C) Inoltre, primo giudice avrebbe ritenuto la sussistenza del reato associativo esclusivamente sulla scorta delle sole dichiarazioni dei collaboratori Cortese e Oliverio risalenti ad anni antecedenti al 18/12/2008 data in cui fu pronunciata la sentenza del Tribunale di Piacenza che riconosceva un'associazione operante nei territori di Piacenza e Cremona; mancherebbero peraltro elementi attuali. Ed in realtà, le dichiarazioni dei pentiti sarebbero contraddittorie, ritenendo, il Cortese che

l'imputato sia affiliato ai Dragone, l'Oliverio inserendolo invece nella cosca Grande Aracri.

2-D) Il primo giudice non avrebbe poi verificato la credibilità soggettiva dei dichiaranti, l'attendibilità oggettiva delle loro dichiarazioni e nemmeno sarebbero emersi riscontri individualizzanti relativi alla persona del Turrà.

3-A) Il primo giudice non avrebbe nemmeno motivato in ordine all'effettivo ruolo svolto dall'imputato. Per contro, dagli atti emergerebbe come il Turrà possa essere ritenuto un "cane sciolto" che non rispetterebbe alcuna regola associativa, come rivelerebbe l'incendio dell'auto di Muto Luigi.

3-B) Non risulterebbe inoltre che l'imputato abbia partecipato ad alcuno dei *summit* contestati, che egli abbia avuto contatti con Grande Aracri Nicolino, che sia stato coinvolto in altre operazioni svolte dalla DDA di Catanzaro e Bologna.

3-C) Anche le modalità di commissione dei reati contestati e la scelta delle persone offese e delle finalità esclusivamente personali perseguite dovrebbero indurre ad escludere l'appartenenza del Turrà all'associazione.

4) Infine l'appellante contesta sia la sussistenza dell'aggravante dell'uso delle armi (il richiamo del GUP agli addebiti in materia di armi in capo ad alcuni imputati non potrebbe avere alcun rilievo. Il GUP avrebbe dovuto motivare in ordine alla consapevolezza da parte del Turrà o alla sua ignoranza colpevole) sia la sussistenza dell'aggravante del finanziamento di attività economiche. La sentenza di primo grado non fornirebbe alcuna motivazione in merito alle attività controllate ma si limiterebbe ad asserire che i capitali erano destinati a gestire il sistema delle false fatturazioni. Nell'affare "Sorbolo" non sarebbe dato sapere se i capitali fossero investiti nell'interesse della cosca emiliana o di quelle calabrese e lombarda atteso anche l'intervento personale del Grande Aracri, che nel presente giudizio non riveste nemmeno la qualità di partecipe. Gli investimenti, pertanto, sarebbero del tutto collegati a singole operazioni finanziarie senza alcuna associazione con la presunta associazione.

La richiesta finale dell'appellante è quindi l'assoluzione per non aver commesso il fatto.

5) Nell'appello proposto a ministero dell'avv. Peppino Brugnano, l'imputato osserva come mancherebbero *in toto* gli elementi per configurabilità del reato di partecipazione all'associazione di stampo mafioso (rapporti continuativi con altri associati, perseguimento del comune interesse per l'associazione, partecipazione a riunioni, commissione di reati significativi di un coinvolgimento nel sodalizio). Gli elementi genericamente indicati nel capo d'imputazione non troverebbero riscontri investigativi di conforto dell'ipotesi accusatoria. Per contro emergerebbero inequivocabili elementi di segno opposto, e precisamente:

a. L'incendio della vettura (capo 18) e il tentativo di estorsione ai danni di Muto Luigi,

ritenuto essere tra i vertici del sodalizio, sarebbe incompatibile con la posizione di assoggettamento gerarchico attribuita all'imputato.

b. L'estorsione ai danni del Caccia attesterebbe che il Turrà intervenne per recuperare crediti dei quali si è fatto garante davanti ad altri soggetti diversi da quelli appartenenti alla cosca, fatto per cui l'imputato afferma di avere *"tutta Cutro addosso contro di te"*. Anche l'atteggiamento verso il Sarcone sarebbe emblematico della distanza tra gli interessi della cosca e quelli dell'imputato, che continuerà l'attività estorsiva ai danni del Caccia anche dopo il richiamo del Sarcone.

c. Le pressioni esercitate nei confronti del Petrolo affinché conferisse l'appalto al Turrà avrebbero comportato, se il reato si fosse consumato, l'estromissione dell'impresa Centro Tur s.r.l. di Brugnano Massimo, un cugino e frequentatore di Sarcone Nicolino.

d. La tentata estorsione verso la Niezgodà sarebbe un fatto del tutto episodico nel quale il Turrà non avrebbe avuto un interesse diretto, ma addirittura avverso e contrario a quello del Valerio, ritenuto intraneo all'associazione.

I pentiti Cortese e Oliverio avrebbero reso dichiarazioni contraddittorie e sarebbero da ritenere inattendibili. Tra l'altro, un uomo di bassa manovalanza quale era ritenuto il Turrà non avrebbe avuto bisogno di avvalersi di giovani campani per andare a ritirare le due pistole da Oliverio.

b.- capo 18 .

L'imputato ha proposto un duplice atto d'appello, con il patrocinio dell'avv. Luigi Colacino (atto del 28/11/2016) e dell'avv. Peppino Brugnano (atto del 02/12/2016).

1) Con il primo atto di gravame l'appellante assume che il delitto di estorsione non sussisterebbe in quanto mancherebbero i presupposti dell'ingiusto profitto, dell'altrui danno, nonché dell'elemento psicologico proprio di detto reato. Sarebbe invece ravvisabile il reato di violenza privata. L'incendio non potrebbe essere considerato come una minaccia al fine di ottenere la somma a prestito ma soltanto una conseguenza del rifiuto del Muto, un disperato gesto postumo.

L'appartenenza del Muto Luigi all'associazione mafiosa dovrebbe far ritenere insussistenti minacce o violenza nei suoi confronti e comunque dovrebbe essere esclusa l'aggravante di cui all'art. 7 della legge n. 203/1991. L'omessa denuncia da parte di Muto Luigi dell'incendio della propria auto, infatti, non sarebbe stata determinata dalla paura bensì dall'esigenza di evitare un proprio coinvolgimento, e comunque le indagini avrebbero dato atto che l'attentato fosse da ascrivere ad un fatto commesso in solitaria da un soggetto – il Turrà – di difficile controllo, che pretendeva denaro riferibile ad un affare tra sodali.

Sussisterebbe soltanto il delitto di cui all'art. 635 c.p. L'intenzione dell'imputato sarebbe

stata soltanto quella di danneggiare, senza dar luogo ad incendio e nemmeno alla possibilità del suo verificarsi.

2) Con il secondo atto di appello l'imputato non allega specifiche doglianze relative al capo 18) salvo osservare che l'incendio della vettura e il tentativo di estorsione ai danni di Muto Luigi, ritenuto essere tra i vertici del sodalizio, sarebbe incompatibile con la posizione di assoggettamento gerarchico attribuita all'imputato.

c.- Capo 30 .

L'imputato ha proposto un duplice atto d'appello, con il patrocinio dell'avv. Luigi Colacino (atto del 28/11/2016) e dell'avv. Peppino Brugnano (atto del 02/12/2016).

1) Con il primo atto d'appello l'appellante assume che le dichiarazioni della Niezgoda e del Ferrari non sarebbero attendibili avendo essi fornito, in tempi diversi, diverse versioni dei fatti.

Mancherebbero poi i presupposti per ritenere sussistente il reato di estorsione: ingiustizia del profitto, altrui danno, elemento psicologico. Il Turrà si sarebbe limitato ad accompagnare il Valerio nella convinzione che quest'ultimo esercitasse una pretesa legittima e tutelabile davanti all'autorità giudiziaria. A conferma dell'assunto l'appellante osserva che quando la Niezgoda minacciò di chiamare i Carabinieri lo stesso Turrà la invitava a procedere, anzi lui stesso avrebbe provveduto a chiamare prima la Polizia poi i Carabinieri. Sussisterebbe al più un delitto di esercizio arbitrario (per il quale mancherebbe però la querela) o eventualmente il delitto di cui all'art. 610 c.p.

Al Turrà non potrebbe poi essere contestata l'aggravante di cui all'art. 7 legge 203/1991 posto che non sussisterebbe alcun collegamento tra l'acquisto delle quote della società Naturalmente s.r.l. e l'agevolazione dell'associazione. Si sarebbe trattato di un affare concluso per interessi meramente personali.

2) Con il secondo atto di appello l'imputato non allega specifiche doglianze relative al capo 30) salvo osservare che la tentata estorsione verso la Niezgoda sarebbe un fatto del tutto episodico nel quale il Turrà non avrebbe avuto un interesse diretto, ma addirittura avverso e contrario all'interesse del Valerio, ritenuto intraneo all'associazione.

d.- Capo 50.

Turrà Roberto ha presentato due atti d'appello con distinti difensori.

1) Nel primo atto sostiene che le minacce potrebbero essere riferite ad un credito legittimo del Turrà nei confronti del Caccia, il quale, in una telefonata, avrebbe fatto riferimento a somme da spartire in relazione ad IVA a credito.

Anche l'esclusione del reato di usura confermerebbe la legittimità del credito del Turrà con conseguente necessità di riqualificazione del fatto nel delitto di cui all'art. 393 c.p.

Mancherebbero pertanto i presupposti dell'ingiusto profitto e dell'altrui danno.

Inoltre, al Turrà non potrebbe essere contestata l'aggravante di cui all'art. 7 della legge n. 203/1991 posto che costituirebbe una circostanza pacifica che l'imputato si sia adoperato per aiutare il Caccia, tanto da avere *"tutto Cutro addosso"*.

2) Nel secondo atto d'appello l'imputato sostiene che l'estorsione ai danni del Caccia attesterebbe che il Turrà intervenne per recuperare crediti che aveva garantito nei confronti di altri soggetti, diversi da quelli appartenenti alla cosca, fatto per cui l'imputato affermerebbe di avere *"tutta Cutro addosso contro di te"*.

Anche l'atteggiamento verso il Sarcone sarebbe emblematico della distanza tra gli interessi della cosca e quelli dell'imputato, che avrebbe continuato l'attività estorsiva ai danni del Caccia anche dopo il richiamo di Sarcone Nicolino.

e.- Capi 60 e 61.

1) Con il primo atto d'appello l'imputato assume che l'insussistenza della condotta estorsiva emergerebbe già dalla lettura del capo d'imputazione non essendo ravvisabili gli elementi dell'ingiusto profitto e dell'altrui danno. Il fatto dovrebbe pertanto essere riqualificato nel delitto di cui all'art. 610 c.p., così come il reato contestato al capo 61).

Dovrebbe poi essere esclusa l'aggravante di cui all'art. 7 della legge 203/1991 non rilevandosi né il metodo mafioso né la finalità di aiutare l'associazione.

2) Nel secondo atto d'appello l'imputato osserva, infine, che, in relazione ai capi 60) e 61), mancherebbe del tutto sia lo stato di soggezione del Petrolo sia qualunque minaccia riconducibile al metodo mafioso.

f.- Capo 140.

1) L'appellante eccepisce la genericità del capo d'imputazione, che non specificerebbe se le pistole fossero con matricola abrasa, in modo da poter rendere le armi clandestine e integrare quindi il reato di ricettazione. Non sarebbe dato sapere la data ed il luogo di consumazione, con conseguente violazione del diritto di difesa.

2) La prova della detenzione sarebbe basata esclusivamente sulle inattendibili dichiarazioni del collaboratore Oliverio.

3) Non sarebbe dato sapere se il ragazzo campano che ricevette personalmente la consegna delle pistole dall'Oliverio le abbia poi consegnate al Turrà.

4) Non costituirebbero riscontri idonei il fatto delle ferite da arma da fuoco subite dal Turrà nel dicembre successivo né la cartuccia calibro 38 rinvenuta a seguito di perquisizione sull'automobile della moglie dell'imputato.

g.- Trattamento sanzionatorio.

L'appellante lamenta poi la mancata concessione delle attenuanti generiche da ritenersi

equivalenti alle aggravanti contestate.

Infine l'imputato contesta l'errata applicazione della recidiva, l'eccessività del trattamento sanzionatorio, anche relativo agli aumenti di pena disposti a titolo di continuazione e chiede il ricalcolo della pena e la sua determinazione nel minimo edittale.

1.2. – Motivi della decisione

a. - capo 1

L'appello è infondato e non può che essere respinto.

A riguardo dei motivi sopra riassunti sub 1A, 1B, 1C, 1D, 2A, 2B, 2C, 2D e 5 relativi alle eccezioni di incompetenza territoriale ed alla sostenuta inesistenza di un'autonoma associazione operante in Emilia distinta da quella di Cutro, oltre che alla mancata integrazione di una nuova fattispecie associativa distinta da quelle già precedentemente accertate in regione, si rinvia alle specifiche trattazioni contenute nella parte generale di questa sentenza.

Analogo rinvio si ritiene di poter operare in ordine alle eccezioni relative alle aggravanti di cui all'art. 416 bis commi 4 e 6.

Sulla partecipazione del Turrà all'associazione indicata al capo 1), prima di affrontare gli specifici motivi di appello, si osserva innanzitutto quanto segue.

Dalla scheda predisposta dai Carabinieri di Fiorenzuola d'Arda²²⁰⁶, si evince che il Turrà era in contatto con Valerio Antonio, Bolognino Michele, Arena Carmine, soggetti tutti imputati, nel presente procedimento, di associazione a delinquere di stampo mafioso. Il Turrà veniva inoltre controllato il 19/04/2005 insieme a Cortese Angelo Salvatore, il quale, dopo la decisione di collaborare con la giustizia, aveva dichiarato che l'imputato apparteneva al clan Dragone²²⁰⁷ ed aveva la dote di *camorrista*²²⁰⁸. In seguito il Turrà passava alla cosca del Grande Aracri Nicolino, nella quale era già trasmigrato il fratello Turrà Salvatore²²⁰⁹.

In Emilia, il Turrà si rapportava inizialmente al Cortese²²¹⁰ il quale poi lo allontanava da sé anche in concomitanza con l'intervenuto arresto del Turrà, avvenuto il 31/03/2006 per aver collocato e fatto esplodere un ordigno di notevole potenza sul davanzale della abitazione di Frijio Antonio, fatto, quest'ultimo, riscontrato dagli operanti²²¹¹.

²²⁰⁶ Cfr. Scheda informativa predisposta dai Carabinieri di Fiorenzuola d'Arda, pp. 8-12.

²²⁰⁷ Cfr. la trascrizione stenotipica dell'interrogatorio di Cortese Angelo Salvatore condotto dai magistrati Mescolini e Pennisi il giorno 07/03/2012, p. 169.

²²⁰⁸ Ibidem, p.172.

²²⁰⁹ Ibidem, p. 173.

²²¹⁰ Ibidem, p. 175.

²²¹¹ Ibidem, pp. 175-176. Vedi anche la sentenza appellata, p. 1201, nota 2436.

Dei fratelli Turrà Roberto e Turrà Salvatore si occupava ampiamente anche la sentenza del Tribunale di Reggio Emilia in data 25/01/2013 n. 104, che condannava in via definitiva Sarcone Nicolino, nell'ambito della inchiesta *Edilpiovra*, per il delitto di associazione di stampo mafioso perpetrato in Reggio Emilia dal 2001 al 2003. Ai fratelli Turrà era stato rubato un escavatore da Amato Alfredo e Niutta Vincenzo. Sarcone Nicolino e Grande Aracri Francesco vennero ripetutamente sollecitati da Grande Aracri Nicolino, per il tramite della moglie di questi, ad attivarsi affinché fosse restituito il bene ai Turrà. Il Sarcone e il Grande Aracri Francesco si mossero in competizione tra loro per attribuirsi il merito dell'operazione di fronte alla famiglia²²¹².

A riscontro delle dichiarazioni del Cortese si segnala anche che da un'intercettazione captata il 09/11/2002 tra Amato Alfredo e Niutta Vincenzo i primi giudici appresero che il Turrà Salvatore si era "*messo a disposizione*" della cosca di Grande Aracri Nicolino²²¹³.

Nella stessa direzione vanno le dichiarazioni del collaboratore Oliverio Francesco. Questi, nell'interrogatorio del 22/02/2012 dichiarava che Turrà "*è un fedelissimo di Nicolino Grande Aracri*"²²¹⁴, precisando, nel successivo interrogatorio del 06/03/2012, che agli inizi era anche appartenuto alla cosca dei Dragone²²¹⁵. Costituisce circostanza pacifica la sconfitta della cosca Dragone e il passaggio del relativo potere a Grande Aracri Nicolino. Non si rileva pertanto alcuna contraddizione tra le dichiarazioni dei due suddetti collaboratori, riscontrate, oltre che vicendevolmente, anche dal compendio probatorio acquisito agli atti.

Per il resto le inferenze difensive non appaiono affatto decisive. Il fatto contestato al capo 18), come si vedrà tra poco, non ha caratteristiche estorsive ma piuttosto, come ha correttamente osservato anche il Procuratore Generale all'udienza del 17/06/2017, quella di un litigio interno alla famiglia, un regolamento di conti, del tutto compatibile con l'appartenenza all'associazione. Peraltro, è notorio il carattere irascibile e lo scarso autocontrollo dell'imputato²²¹⁶.

Non appaiono poi incompatibili con la ritenuta appartenenza all'associazione la circostanza che non risultino incontri tra l'imputato e il boss di Cutro o la partecipazione a summit di *'ndrangheta* o che l'imputato abbia perseguito, nella commissione dei reati scopo, anche interessi personali.

²²¹² Cfr. sentenza Tribunale Reggio Emilia 25/01/2013 n. 104, confermata da App. Bologna 26/03/2015 n. 1284, irrevocabile il 21/06/2016, alle pagine 19, 23, 28, 38, 58, 62, 84, 97.

²²¹³ Ibidem, p. 85.

²²¹⁴ Cfr. la redazione stenotipica in atti, p. 40.

²²¹⁵ Cfr. verbale di interrogatorio redatto in forma riassuntiva in data 06/03/2013, p. 6.

²²¹⁶ Cfr. sentenza appellata, p. 259. Si osservi che il 15/07/2017, nel corso del presente procedimento, in occasione di uno dei trasferimenti dal carcere all'aula d'udienza, il Turrà, con un arnese appuntito, ha aggredito il coimputato Frontera Francesco sferrandogli vari colpi al volto, al torace, al braccio provocandogli due ferite da taglio alla guancia destra, una ferita da punta e taglio all'avambraccio destro con sospetta lesione tendinea, una ferita da taglio all'emitorace sinistro, una escoriazione al cuoio cappelluto in regione temporale sinistra. Si veda il rapporto delle direzione della Casa Circondariale di Bologna in data 19/07/2017.

In definitiva, alla stregua dei numerosi elementi probatori raccolti, né la sussistenza e contestazione corretta della associazione di cui al capo 1) e l'appartenenza alla stessa del Turrà non possono essere seriamente messe in discussione, essendo peraltro attribuibili all'appellante tipici reati scopo del sodalizio, precisamente quattro estorsioni e un reato a detenzione illegale di armi.

b.- Capo 18.

Il primo motivo d'appello appare fondato e merita di essere accolto, come del resto ha chiesto anche il Procuratore Generale all'udienza del 17/06/2017. Dopo l'incendio, infatti, i rapporti tra l'imputato e il Muto Luigi si interruppero del tutto.

Non risultano minacce successive al fatto delittuoso. Sembra in tutto ragionevole pertanto concludere che al fatto incendiario debba essere attribuito un carattere meramente ritorsivo piuttosto che estorsivo. L'imputato deve conseguentemente essere assolto dal reato di tentata estorsione.

Non può essere invece accolta l'istanza di riqualificazione del fatto nel delitto di danneggiamento stante il rapporto di specialità intercorrente tra i delitti di cui all'art. 424 e 635 c.p. Nel caso di specie, l'imputato non si è limitato ad appiccare il fuoco ma ha cosperso di benzina l'intera vettura di Muto Luigi cagionando, con il successivo appiccico del fuoco, un vero e proprio incendio.

Com'è noto *“Il reato di danneggiamento seguito da incendio richiede, come elemento costitutivo, il sorgere di un pericolo di incendio, sicché non è ravvisabile qualora il fuoco appiccato abbia caratteristiche tali che da esso non possa sorgere detto pericolo per cui, in questa eventualità o in quella nella quale chi, nell'appiccare il fuoco alla cosa altrui al solo scopo di danneggiarla, raggiunge l'intento senza cagionare né un incendio né il pericolo di un incendio, è configurabile il reato di danneggiamento, mentre se detto pericolo sorge o se segue l'incendio, il delitto contro il patrimonio diventa più propriamente un delitto contro la pubblica incolumità e trovano applicazione, rispettivamente, gli articoli 423 e 424 cod. pen. (Fattispecie in cui la Corte ha confermato la sentenza impugnata che aveva ritenuto gli imputati responsabili del reato di cui all'art. 424 cod. pen., avendo accettato il rischio di provocare l'incendio di una sala da bowling, avuto riguardo ai mezzi impiegati e all'entità dei danni verificatisi)”²²¹⁷.*

Si è poi già avuto modo di osservare come questo regolamento di conti non sia affatto incompatibile con l'appartenenza dell'imputato al sodalizio. Visto il carattere irascibile dell'imputato e la sua scarsa capacità di autocontrollo, il gesto posto in essere ai danni della vettura di Muto Luigi non sembra nemmeno incompatibile con la sua posizione di mero partecipante.

Si rammenti tuttavia, a proposito dell'asserto difensivo che il Turrà sarebbe soltanto un affiliato di bassa manovalanza, che il collaboratore Cortese Angelo Salvatore gli ha comunque

²²¹⁷ Cass. Pen., Sez. 2, n. 47415 del 17/10/2014 - dep. 18/11/2014, Giagnoni, Rv. 260832.

attribuito il possesso della *camorra*, quindi una dote di un certo rilievo.

Deve poi essere confermata la decisione del primo giudice relativa all'aggravante di cui all'art. 7 della legge n. 203/1991. Gli argomenti allegati dall'appellante non sono dirimenti a fronte della lucida motivazione del giudice di prime cure, che ha evidenziato sia l'effetto omertoso provocato da un gesto che assume pacificamente i connotati di mafiosità, sia il momento di particolare fibrillazione all'interno del gruppo dovuto allo sgarro di Villirillo, con l'effetto di amplificazione della condotta minatoria del gesto, certamente non attenuata dalla circostanza che anche Muto Luigi possa essere ritenuto appartenente alla cosca.

L'assoluzione dal reato di tentata estorsione contestato al capo 18) non comporta però, come ha osservato anche il Procuratore Generale all'udienza del 17/06/2017, alcun obbligo di rideterminazione della pena posto che il primo giudice – verosimilmente per mera svista – non ha disposto alcun aumento di pena per il suddetto capo, pur ritenendone la sussistenza nel corpo del dispositivo.

c.- Capo 30)

L'appello del Turrà è manifestamente infondato.

- Innanzitutto non è vero che il Ferrari e la Niezgoda abbiano fornito, in tempi diversi, diverse versioni dei fatti. Soltanto il primo ha fornito due diverse versioni ma il motivo di tale diversità è stato reso manifesto dallo stesso dichiarante, ancora spaventato dopo aver subito gravi minacce da parte del Valerio Antonio. Il primo giudice ha lucidamente formulato un giudizio di piena attendibilità delle dichiarazioni delle persone offese, valorizzando la spontaneità, la coerenza e la costanza narrativa dell'apporto dichiarativo reso da Niezgoda Beata, mentre, a riguardo delle dichiarazioni del Ferrari, le sue iniziali titubanze sono state condivisibilmente ascritte allo stato di profondo turbamento e al timore nel quale lo stesso era stato condotto dal gruppo di "calabresi", ancora da costoro braccato nonchè reiteratamente e pesantemente minacciato all'epoca delle sue prime dichiarazioni²²¹⁸.

- Del tutto infondato si rivela poi l'assunto che il Turrà si sarebbe limitato ad accompagnare il Valerio nella convinzione che quest'ultimo esercitasse una pretesa legittima e tutelabile davanti all'autorità giudiziaria. Innanzitutto si osserva come le frasi pronunciate dal Turrà non possano in

²²¹⁸ Cfr. sentenza appellata, p. 277. Il primo giudice ha anche osservato che "Il racconto offerto dalle vittime risponde poi al parametro della coerenza logica: VALERIO Antonio, acquisito tramite estromissione coatta del FERRARI, il 95% delle quote della NATURALMENTE Srl, si era trovato di fronte l'"ostacolo" rappresentato dalla NIEZGODA, che resisteva alla cessione del contratto di affitto del terreno dalla EURO SERVICE GREEN Srl alla NATURALMENTE Srl, oramai nelle mani del VALERIO. In linea con la pregressa condotta predatoria delle aziende abitualmente posta in essere dalla 'ndrangheta emiliana, iniziavano così le pesanti intimidazioni della cittadina polacca, che, però, non cedeva alle pressioni e si rivolgeva ai carabinieri. La ricostruzione è altresì avvalorata dalle annotazioni dei carabinieri sopra indicate, sia in punto di riscontro dell'effettivo stato di timore delle vittime (che invocavano protezione) sia in punto di identificazione degli autori dei fatti."

alcun modo far ritenere che la condotta assunta dall'imputato fosse limitata al semplice accompagnamento di una persona che stesse esercitando un preteso diritto: *"con tre dita farai fatica a tenere un rastrello in mano"*²²¹⁹, alludendo così ad una possibile amputazione delle dita della Niezgoda, oppure *"... tu devi essere umile con me e devi rispettarci perché io qua sono il padrone e se voglio mando via tutti..."*, prima di allontanarsi dicendo *"... hai capito?... altrimenti ci penso io diversamente..."*²²²⁰. In secondo luogo non si può fare a meno di osservare come, per espressa dichiarazione dell'appellante, il creditore della prestazione, in tesi, era il Valerio mentre l'imputato altro non era che terzo estraneo al rapporto obbligatorio. Il delitto non può conseguentemente essere riqualificato nel reato di cui all'art. 393 c.p., per le ragioni esposte nella parte generale di questa sentenza²²²¹.

- Nemmeno potrebbe essere accolta la richiesta di riqualificazione del delitto di estorsione in quello di violenza privata. Com'è noto *"Si configura il delitto di violenza privata e non quello di estorsione se la coartazione da parte dell'agente è diretta a procurarsi un ingiusto profitto, anche di natura non patrimoniale, ma difetta il danno altrui"*²²²². Nel caso di specie il danno altrui era pacificamente sussistente perché comportava la perdita della titolarità del contratto di affitto di un terreno, con conseguente costrizione alla rinuncia del reddito derivante dallo sfruttamento del terreno stesso. Come si è già anticipato, il caso di specie rientra tra le ipotesi di estorsione c.d. contrattuale, un tipo di estorsione in cui *"l'elemento dell'ingiusto profitto con altrui danno è implicito nel fatto stesso che il contraente-vittima sia costretto al rapporto in violazione della propria autonomia negoziale, impedendogli di perseguire i propri interessi economici nel modo e nelle forme ritenute più confacenti ed opportune. Come è stato opportunamente rilevato in un risalente, ma ancora condivisibile arresto del Supremo Collegio, infatti, se è vero che, nel delitto di estorsione, il danno arrecato deve essere di natura patrimoniale, è altrettanto vero che il patrimonio deve essere inteso lato sensu, come la somma dei rapporti giuridici attivi e passivi, a contenuto patrimoniale, facenti capo ad una determinata persona, per modo che, come esso risulta arricchito dall'attribuzione di un diritto di credito, così rimane sminuito dall'assunzione di una obbligazione patrimoniale, indipendentemente dalla evoluzione concreta di tali rapporti, dovendo essere valutato, momento per momento, nella attualità della situazione giuridica"*²²²³.

²²¹⁹ Cfr. Dichiarazioni rese da Niezgoda Beata 01/06/2010, contenute nell'Annotazione conclusiva dei Carabinieri di Reggio Emilia, 13/12/210, p. 110.

²²²⁰ Ibidem.

²²²¹ Cfr. il paragrafo intitolato *"Premesse sui delitti di estorsione contestati nel presente giudizio"*.

²²²² Cass. Pen. Sez. 2, n. 15716 del 07/04/2011 - dep. 20/04/2011, Tocco e altro, Rv. 249940.

²²²³ Cass. pen., Sez. 5, n. 9429 del 13/10/2016 - dep. 27/02/2017, P.G. in proc. Mancuso e altri, Rv. 269364. Massime precedenti Conformi: N. 10463 del 2001 Rv. 218433, N. 46058 del 2008 Rv. 241924, N. 9185 Cass. pen., Sez. 5, n. 9429 del 13/10/2016 - dep. 27/02/2017, P.G. in proc. Mancuso e altri, Rv. 269364 del 2012 Rv. 252283, N. 48461 del 2013 Rv. 258168.

- Infondato si rivela anche il motivo che pretenderebbe di escludere l'aggravante di cui all'art. 7 della legge 203/1991. Invero, l'appellante si limita a contestare la ritenuta sussistenza del profilo soggettivo. Senonchè, non si può non osservare come il giudice di prime cure abbia accertato l'esistenza dell'aggravante in esame anche sotto il profilo oggettivo *"trattandosi di modalità di azione in grado di determinare nelle vittime assoggettamento ed omertà tipicamente conseguenti all'utilizzo del metodo mafioso, così come (almeno per Ferrari Roberto) effettivamente verificatosi"*²²²⁴. Pertanto, ammesso, e non concesso, che l'imputato non avesse alcuna intenzione di agevolare la cosca, resta intangibile l'accertamento della sussistenza dell'aggravante di cui all'art. 7 della legge 203/1991 nel suo profilo oggettivo, costituendo circostanza pacifica che il Turrà si sia avvalso delle condizioni previste dall'art. 416 bis del codice penale.

- A riguardo del motivo allegato nel secondo atto d'appello si tratta evidentemente di mere congetture, essenzialmente finalizzate ad escludere che il Turrà facesse parte dell'associazione mafiosa.

In definitiva, l'appello di Turrà Roberto sul capo 30) dell'imputazione appare infondato e non può che essere respinto.

d. – Capo 50)

L'appello dell'imputato è privo di fondamento.

- Il primo giudice ha correttamente osservato come *"in nessun caso è emersa una plausibile giustificazione delle insistenti richieste di denaro avanzate da Turrà, agevolate dalla sempre più annichilita capacità di reazione della vittima"*²²²⁵. Il Turrà si è avvalso della facoltà di non rispondere nell'interrogatorio di garanzia. Nel corso della sua audizione il Caccia ha dichiarato che Turrà non era suo creditore.

La sentenza appellata osserva anche come le intercettazioni raccolte mostrino che il Turrà si rivolgeva al Caccia anche per ottenere piccole somme di denaro (50-100 euro), ogniqualvolta ne aveva bisogno, senza alcuna giustificazione, e il Caccia, intimorito e rassegnato, destinava al Turrà i pochi denari di cui disponeva²²²⁶. Non sussiste pertanto alcun elemento per una legittima riqualificazione del fatto nel delitto di esercizio arbitrario delle proprie ragioni.

Se poi si aderisse a quell'orientamento di legittimità secondo cui integra il delitto di estorsione la minaccia di esercitare un diritto che sia realizzata con una tale forza intimidatoria e con tale sistematica pervicacia da risultare incompatibile con il ragionevole intento di far valere il diritto stesso²²²⁷, il Turrà dovrebbe essere giudicato colpevole anche nell'ipotesi – come si è visto

²²²⁴ Cfr. sentenza appellata, p. 278.

²²²⁵ Cfr. sentenza appellata, p. 297.

²²²⁶ Ibidem, p. 300.

²²²⁷ Cfr. Cass. Sez. 2, 15/02/2007, n. 14440 Rv. 236457; Sez. 2 01/10/2004, n. 47972 Rv. 230709. La più recente eco di

destituita di qualunque fondamento – in cui fosse stato legittimo creditore del Caccia. Invero, questi fu vittima di aggressioni verbali e fisiche talmente violente e reiterate da risultare manifestamente incompatibili col delitto di ragion fattasi²²²⁸.

- Il secondo motivo d'appello è manifestamente infondato perché l'asserto "*ho tutto Cutro addosso*" non ha, come pretenderebbe l'appellante, il senso attribuitogli di un atteggiamento ostile della cittadina motivato dal fatto che il Turrà si sarebbe adoperato per aiutare il Caccia o per avere garantito soggetti diversi dalla cosca. Il senso di questa telefonata è reso esplicito dalle parole che seguono la frase: "*tutto Cutro ce l'ha con me per te. Tutto Cutro, hai capito?... e Gaetano e quello e quell'altro. Tutto Cutro hai capito?*". Sembra evidente che la ragione dell'ostilità dei cutresi, chiaramente presentata in forma iperbolica (*tutto Cutro*), sveli che il Caccia, nato a Reggio Emilia ma da famiglia calabrese, si era verosimilmente lamentato con vari esponenti della cosca cutrese (*Gaetano, e quello e quell'altro*) ottenendo consensi contro l'estorsore. Una conferma di questa interpretazione può essere ravvisata nella telefonata con cui Sarcone Nicolino redarguì il Formentini al fine di ridimensionare l'ira di quest'ultimo e del Turrà, ammonendo il primo con le parole: "*sempre bordello devi fare?*"²²²⁹.

- L'aggravante di cui all'art. 7 della legge 203/1991 sussiste pacificamente quanto meno nel profilo oggettivo costituito dal metodo mafioso, chiaramente attestato dalle telefonate intercettate e dall'atteggiamento intensamente omertoso manifestato dal Caccia nel corso della sua audizione. Anche l'intervento moderatore del Sarcone conferma il carattere mafioso del contesto già fondatamente rilevato dal giudice di primo grado²²³⁰.

e. - Capi 60) e 61)

Si tratta di motivi privi di qualunque fondamento.

Sembra sin troppo ovvio osservare che, nelle ipotesi di estorsioni meramente tentate, debba guardarsi, per l'individuazione del tipo di reato, alla finalizzazione dell'azione e al danno patrimoniale che la vittima avrebbe patito qualora l'evento si fosse verificato.

Nel caso di specie, la mancanza di un danno patrimoniale è un elemento strutturale del delitto tentato di estorsione (*l'azione non si compie o l'evento non si verifica*) e non può essere invocato per ottenere la riqualificazione del fatto estorsivo nel delitto di violenza privata.

A ben vedere, un danno in realtà sussiste e il fatto contestato al capo 60) rappresenta un'altra

tale orientamento si trova in Cass., Sez. 1, n. 32795 del 02/07/2014 - dep. 23/07/2014 - Rv. 261294.

²²²⁸ Il GUP annota alle pp. 300-301 che il Turrà e il Formentini percossero il Caccia il 6 luglio 2012, dopo aver constatato la sparizione del rullo edile da essi affidato in conto vendita ad un commerciante: "Turrà il 9 luglio 2012 chiedeva a Caccia se le lesioni subite gli fossero bastate: "*vedi che del venerdì non ti sono bastate... vuoi il secondo round? [...] ascoltami secondo me ti piacciono... a te le botte piacciono...*"²²²⁸) e, lo stesso giorno, diceva ad un terzo di avergli "*aperto la testa in due*" e che ora era "*senza denti*".

²²²⁹ Cfr. la trascrizione della telefonata da Formentini a Turrà, parzialmente trascritta a p. 300 della sentenza appellata.

²²³⁰ Cfr. sentenza appellata, p. 301.

ipotesi di estorsione c.d. contrattuale²²³¹. Invero, l'inopinata iniziativa dell'imputato ha impedito alla vittima di perseguire i propri interessi economici nel modo da essa ritenuto più opportuno, con grave violazione del bene costituito dalla propria autonomia negoziale. Il Petrolo, infatti, dovette rinunciare, con la falsa giustificazione della mancanza di denaro per la costruzione della palazzina, a proseguire il rapporto di appalto con il Brugnano, quanto meno fino a che non fosse cessato il pericolo estorsivo.

La responsabilità del Turrà per il tentativo di estorsione contestato al capo 61) appare altrettanto pacifica. Il Turrà pretese inopinatamente la consegna di € 3.000,00 ed estrasse una bottiglia ripiena di benzina dopo il rifiuto manifestato dal Petrolo. Per le ragioni appena esposte non appare possibile alcuna riqualificazione del fatto nel meno grave delitto di violenza privata.

Infondata appare poi la richiesta di esclusione dell'aggravante di cui all'art. 7 della legge 203/1991.

Tutta la vicenda, infatti, si connota per l'impiego spregiudicato della modalità mafiosa nella condotta assunta dall'imputato. È significativo il fatto che il Petrolo non volle denunciare ai Carabinieri i fatti di marzo. Convocato poi dai Carabinieri per essere sentito sui fatti accaduti nel settembre successivo, il Petrolo, non potendo negare l'evidenza, tentò tuttavia di sminuire la carica intimidatoria della condotta dell'imputato, non rievocando le frasi minatorie che aveva riferito agli operanti nell'immediatezza dei fatti²²³².

In definitiva, l'appello di Turrà Roberto si rivela destituito di qualunque fondamento, e non può che essere respinto.

f. – Capo 140)

Il primo motivo di appello non presenta altro che un falso problema. Non sono state rinvenute le armi, ma soltanto una munizione, indizio comunque significativo della detenzione e porto illegittimi. Lamentare che non risulti specificato nell'imputazione se la matricola delle due pistole fosse abrasa in modo da poter rendere le armi clandestine e integrare quindi il reato di ricettazione è un argomento ultroneo, soprattutto perché *“Se il “delitto presupposto” della ricettazione di un'arma si identifica nella “clandestinizzazione”, ad opera di terzo, dell'arma stessa, è ravvisabile concorso di reati e non rapporto di “specialità” fra il delitto di detenzione di arma clandestina e quello di ricettazione della stessa. Tale rapporto è insussistente sia per la diversa obiettività giuridica delle fattispecie, sia per il diverso contenuto normativo dei due precetti in presunto conflitto. Il concorso è configurabile anche fra la “clandestinizzazione” (art. 23, terzo*

²²³¹ Cass. pen., Sez. 5, n. 9429 del 13/10/2016 - dep. 27/02/2017, P.G. in proc. Mancuso e altri, Rv. 269364. Massime precedenti Conformi: N. 10463 del 2001 Rv. 218433, N. 46058 del 2008 Rv. 241924, N. 9185 del 2012 Rv. 252283, N. 48461 del 2013 Rv. 258168.

²²³² Cfr. sentenza appellata, pp. 326-327.

comma, seconda ipotesi, legge 18 aprile 1975 n. 110), la detenzione ed il porto dell'arma resa clandestina (art. 23, secondo e terzo comma, prima ipotesi, legge cit.), poiché anche detti reati hanno fisionomie giuridiche diverse, avendo il primo come oggetto l'Azione in sé di rendere clandestina l'arma ed il secondo ed il terzo le azioni successive del detenere e del portare l'arma, che, per essere stata "clandestinizzata", imprime a dette azioni una particolare connotazione di pericolosità rispetto alle medesime azioni aventi per oggetto un'arma non privata dei segni di identificazione"²²³³.

Circa il luogo e la data della consumazione del delitto il capo d'imputazione contiene riferimenti semplici ma univoci (in provincia di Milano e Reggio Emilia a partire dal 2007).

Le dichiarazioni dell'Oliverio Francesco non appaiono inattendibili. Non è emerso alcun elemento che possa indurre a sospettare di trovarsi in presenza di un'autocalunnia. Le dichiarazioni relative alle conoscenze ed alle frequentazioni del Turrà con i milanesi risultano riscontrate da quanto, sul punto, ha dichiarato anche il collaboratore di giustizia Cortese Angelo Salvatore. Un parziale ma inequivoco riscontro deve essere individuato anche nel rinvenimento della munizione calibro 38, un calibro corrispondente proprio al tipo di pistola che l'Oliverio ha dichiarato di aver consegnato al Turrà.

Il compendio probatorio delineato consente anche di superare l'obiezione secondo cui non sarebbe dato di sapere se il ragazzo campano che ricevette materialmente dall'Oliverio la consegna delle pistole le abbia poi effettivamente consegnate al Turrà. Se le armi non fossero giunte al mandante Turrà, questi avrebbe interpellato l'Oliverio chiedendo le delucidazioni del caso, circostanza però non riferita dal collaboratore.

Infondata appare anche la contestazione relativa alla ritenuta sussistenza dell'aggravante di cui all'art. 7 della legge n. 203/1991. Si afferma che la sentenza di primo grado sarebbe, sul punto, immotivata essendosi il giudice limitato ad asserire che la disponibilità dell'arma appare funzionale al perseguimento delle attività criminose nell'interesse complessivo del sodalizio criminale, e quindi mancherebbero le prove del suddetto rapporto funzionale.

In realtà, come si è già visto nella trattazione delle questioni relative all'aggravante di cui all'art. 416 bis comma 4 c.p., Oliverio Francesco, lo stesso collaboratore di giustizia che ha dichiarato di aver consegnato al Turrà le due pistole, ha anche riferito di avere ricevuto la visita di una decina di esponenti della 'ndrina di Reggio Emilia e che "è uscito fuori il discorso se poteva essere la disponibilità di qualche arma"²²³⁴. In altro punto dell'interrogatorio lo stesso Oliverio ha

²²³³ Cass. Pen. Sez. 2, n. 4700 del 16/12/1988 - dep. 05/04/1989, PEZZUTI, Rv. 180936.

²²³⁴ Cfr. verbale stenotipico dell'interrogatorio assunto in data 22/02/2012 pp. 27 e ss.

dichiarato che alla 'ndrina di Cutro servivano armi²²³⁵.

Alla luce di queste dichiarazioni, il profilo soggettivo dell'aggravante in esame non può essere seriamente messo in discussione.

g. – Il trattamento sanzionatorio

A riguardo delle attenuanti generiche entrambi gli atti d'appello si limitano a contestare la parte motivazionale generale della sentenza appellata relativa ai criteri di concessione delle attenuanti di cui all'art. 62 bis c.p. lamentando anche l'insufficiente motivazione. Di fatto, però, gli atti d'appello non allegano specifici elementi positivi che dovrebbero essere presi in considerazione dalla Corte ai fini della concessione se non un generico riferimento alla finalità di adeguare la pena alla concreta entità del fatto.

Nel rinviare al paragrafo della parte generale di questa sentenza relativo ai criteri di concessione delle attenuanti generiche, si ribadisce anche in questa sede che le attenuanti in esame non vanno intese come oggetto di una benevola concessione da parte del giudice, né l'applicazione di esse costituisce un diritto in assenza di elementi negativi, ma la loro concessione deve avvenire come riconoscimento dell'esistenza di elementi di segno positivo, suscettibili di positivo apprezzamento.

Ora, nel caso di specie, l'imputato si è reso responsabile, oltre che dei reati di associazione mafiosa, incendio e porto abusivo di armi comuni da sparo, anche di quattro gravi estorsioni nelle quali ha manifestato un indole particolarmente feroce, specialmente nel delitto contestato ai danni di Caccia Luigi ed una capacità a delinquere decisamente elevata, confermata anche dalla condotta susseguente al reato. In proposito, si è già ricordato che il 15/07/2017, nel corso del presente procedimento, in occasione di uno dei trasferimenti dal carcere all'aula d'udienza, il Turrà si è avventato sul coimputato Frontera Francesco sferrandogli, con un micidiale oggetto appuntito, svariati colpi al volto, al torace, al braccio provocandogli due ferite da taglio alla guancia destra, una ferita da punta e taglio all'avambraccio destro con sospetta lesione tendinea, una ferita da taglio all'emitorace sinistro, una escoriazione al cuoio cappelluto in regione temporale sinistra.²²³⁶ Non sembra quindi sussistere alcuna valida ragione per adeguare al caso concreto una pena che, peraltro, il primo giudice ha contenuto nel minimo edittale per determinare la pena base, mentre gli aumenti a titolo di continuazione non appaiono incongrui considerata la gravità dei reati commessi desunta dall'intensità del dolo e dalla notevole capacità a delinquere.

²²³⁵ PUBBLICO MINISTERO – Dr. Mescolini: *Questi altri chiedevano delle armi...* OLIVERIO Francesco: *Si, diciamo come 'ndrina di Cutro, servivano delle armi...* p. 37.

²²³⁶ Si veda il rapporto delle direzione della Casa Circondariale di Bologna in data 19/07/2017, in atti.

L'appellante lamenta, infine, l'erronea applicazione della recidiva, contestata ai sensi dell'art. 99 comma 4 c.p. osservando che l'ultimo reato commesso, una guida in stato d'ebbrezza, risalirebbe al 12/11/2009.

L'argomento sollevato dall'appellante non appare però decisivo. Il certificato del casellario mostra che Turrà si è reso responsabile di numerosi reati che vanno dalla rapina continuata in concorso, al porto illegale di armi, alle lesioni personali, all'appropriazione indebita. Ora, le modalità di realizzazione delle numerose e reiterate condotte criminose e dei comportamenti successivi ai fatti, oltre al contesto in cui i reati sono maturati e alla personalità spiccatamente delinquenziale del Turrà, appaiono elementi idonei a neutralizzare il carattere risalente dei precedenti, e significativi sotto il profilo della più accentuata colpevolezza e della maggiore pericolosità del reo²²³⁷.

La sentenza di primo grado deve essere pertanto confermata, salva l'assoluzione dal delitto di tentata estorsione contestato al capo 18) perché il fatto non sussiste. Sul punto si è già osservato come questa assoluzione non comporti alcun obbligo di rideterminazione della pena posto che il primo giudice – per mera svista – non ha disposto alcun aumento di pena per il suddetto capo, pur ritenendone la sussistenza nel corpo del dispositivo.

L'imputato va inoltre condannato, in solido con gli altri imputati, al pagamento delle spese di patrocinio in appello a favore delle costituite parti civili, Presidenza del Consiglio dei Ministri, Regione Emilia Romagna, Provincia di Reggio Emilia, Provincia di Modena, Comune di Reggio Emilia, Comune di Gualtieri, Comune di Bibbiano, Comune di Reggiolo, Comune di Montecchio, Comune di Brescello, Comune di Sala Baganza, Comune di Finale Emilia, *Libera. Associazione, nomi e numeri contro le mafie e Associazione Antimafie e Antiracket - La verità vive! - Onlus*, liquidate come in dispositivo.

²²³⁷ Cfr. Cass. Pen. Sez. 2, n. 18745 del 14/04/2016 - dep. 05/05/2016, Modica, Rv. 266749.

58. VILLIRILLO ROMOLO

Villirillo Romolo è stato condannato in primo grado alla pena finale di anni 12 e mesi 2 di reclusione, per avere promosso, diretto ed organizzato l'associazione mafiosa di cui al **capo 1)** di imputazione, per avere concorso nel delitto di estorsione ai danni di Neffandi Stefano, pluriaggravata dal numero di più persone, aderenti ad associazione mafiosa, con l'ulteriore aggravante di cui all'art. 7 della legge 203/1991 (**capo 78**), per avere concorso nel reimpiego dei proventi della associazione mafiosa Grande Aracri e dell'associazione mafiosa emiliana di cui al capo 1) tramite la predisposizione di impianti societari finalizzati all'investimento nell'attività economica consistita in interventi edilizi siti nel comune di Sorbolo (PR), Vicomero(PR) e Reggiolo (PR) (**capo 83**), per avere concorso nel reimpiego in Emilia dei proventi dell'associazione mafiosa Grande Aracri e dell'associazione mafiosa emiliana di cui al capo 1), consegnando a Cappa Salvatore e Mancuso Vincenzo somme di denaro che venivano utilizzate per frodi fiscali gestite tramite varie imprese (**capi 119 e 120**), per avere concorso nel reimpiego in Emilia dei proventi dell'associazione mafiosa Grande Aracri e dell'associazione mafiosa emiliana di cui al capo 1), mediante l'investimento del denaro in frodi fiscali gestite tramite varie imprese con sede in Piacenza, Reggio Emilia e Cremona (**capo 122**).

Per i delitti di cui ai capi 119) e 120) veniva esclusa l'aggravante di cui all'art. 4 legge 146/2006.

La pena era determinata ritenendo la continuazione tra i reati e considerando più grave quello di cui al capo 1), per cui veniva stabilita la pena base di anni 16 di reclusione, aumentata ex art. 81 cpv c.p. di mesi 6 di reclusione per ciascuno dei delitti di cui ai capi 78), 83), 119) e 122) e di mesi 3 di reclusione per quello di cui al capo 122), giungendo ad una pena complessiva di anni 18 e mesi 3 di reclusione, ridotta come sopra per il rito.

Stante il disposto dell'art. 417 c.p., era inoltre applicata la misura di sicurezza della libertà vigilata per la durata di anni 3, da eseguirsi a pena espiata, nonché, ai sensi degli artt. 28 e ss. c.p., la pena accessoria dell'interdizione in perpetuo dai pubblici uffici e della interdizione legale durante la pena.

Per l'esposizione delle vicende afferenti i singoli capi di imputazione si rimanda alle pagine della sentenza appellata, da 1218 a 1244 e da 1262 a 1264 quanto al capo 1), da 442 a 453 quanto al capo 78), da 507 a 619 per il capo 83), da 968 a 992 per i capi 119) e 120), nonché ai capitoli introduttivi della presente motivazione relativi all'associazione emiliana ed all'Affare Sorbolo.

In estrema sintesi, il primo giudice, sulla base di un imponente compendio probatorio, costituito dagli esiti di plurime attività di indagine (consistite in captazioni telefoniche ed

ambientali, servizi di o.c.p., acquisizione di atti, perquisizioni, sequestri, accertamenti bancari e fiscali) svolte principalmente da militari dei Carabinieri e della Guardia di Finanza e dalla Polizia, di Fiorenzuola d'Arda, Modena, Parma, Reggio Emilia, Cremona, Crotone e Catanzaro, a fare data dall'anno 2006 fino a tutto il 2014, riteneva dimostrato il ruolo di primo piano svolto dal Villirillo nella articolazione emiliana della cosca cutrese capeggiata da Grande Aracri Nicolino, anche in forza dello stretto rapporto fiduciario mantenuto con quest'ultimo fino al luglio 2011, epoca della sua caduta in disgrazia per l'appropriazione di ingenti somme (circa 2.000.000 di euro) destinate alla cosca madre.

Grazie alle sue capacità di tessere relazioni con gli ambienti finanziari e con quelli della politica, ai molteplici rapporti con altri soggetti contigui o associati alla cosca cutrese ed insediatisi nelle regioni del nord (Emilia Romagna in particolare) ed al suo stato di incensuratezza, il Villirillo era considerato uno dei maggiori riferimenti del Grande Aracri per gli investimenti in tali territori dei capitali illeciti della associazione cutrese, che lo stesso, stante il rapporto fiduciario, poteva gestire con ampia autonomia, assumendo un ruolo direttivo ed organizzativo nella compagine emiliana, particolarmente attiva nella realizzazione di operazioni imprenditoriali (nei settori edilizi e di fittizie attività commerciali finalizzate alle frodi fiscali), ove confluivano i denari della congrega cutrese.

Tale era il ruolo descritto nella sentenza appellata, con puntuale indicazione dei riferimenti probatori in relazione alle singole vicende che lo vedevano coinvolto e che solo in parte acquisivano diretto rilievo penale, quali quelle descritte ai capi 83), 119), 120) e 78) di imputazione, pur risultando la sua partecipazione ad altri "affari" gestiti dalla congrega emiliana, che, pur non andati a buon fine, erano dal primo giudice ampiamente descritti ed esaminati, in quanto emblematici del ruolo assunto dal Villirillo nel sodalizio emiliano e della sua funzione di raccordo con il boss Grande Aracri, oltre che delle modalità di azione nella gestione di affari inerenti la circolazione e la ripulitura di capitali illeciti.

Si trattava dei c.d. "affare Blindo" e "affare Bergamo", riguardanti, rispettivamente, il primo, il potenziale acquisto di 1.400.000 euro provenienti dalla rapina ad un blindato, ed il secondo, una transazione di valuta, da effettuarsi al di fuori delle normali procedure bancarie, che comunque prevedeva l'intermediazione di istituti di credito compiacenti, italiani e svizzeri, trattati alle pagg. da 762 a 796 della sentenza appellata.

Avverso tale decisione proponevano appello entrambi i difensori dell'imputato, con separati atti di impugnazione.

1.- I motivi di appello

a) Con i motivi proposti dal difensore Avv. Rania era avanzata in via principale richiesta di assoluzione per non avere commesso il fatto ed in subordine la esclusione dell'aggravante di cui al n. 6 dell'art. 416 bis c.p. e la concessione delle attenuanti generiche, deducendo:

a1) Veniva contestata innanzitutto la sussistenza di un quadro probatorio idoneo a ritenere provata la partecipazione dell'appellante alla cosca descritta al **capo 1)** di imputazione, in quanto:

-difettava il dato storico-giudiziale, poiché in nessuna delle sentenze irrevocabili richiamate dal primo giudice ("Op. Grande Drago" e "Op. Edilpiovra") compariva il nome di Villirillo Romolo tra gli imputati;

-non poteva configurarsi nei suoi confronti il ruolo di promotore, non essendo dimostrata l'esistenza di un superorganismo mafioso di vertice avente le finalità ipotizzate dall'accusa;

-le risultanze probatorie, ed in particolare quelle delle intercettazioni, avevano dimostrato la mancanza di un rapporto di coesione tra Villirillo ed i coimputati di cui al capo 1), emergendo piuttosto un rapporto di conflitto e di esclusione dello stesso, come si evinceva dal contenuto della intercettazione ambientale n. 7432 dell'11/9/2012 in cui Grande Aracri Nicolino proferiva frasi pesanti contro il Villirillo e dalla conversazione n. 2842 del 27/4/2012 da cui risultava palese il risentimento nutrito dal Grande Aracri nei confronti dell'imputato.

Anche i colloqui registrati nelle date del 9/11/2011, del 16/11/2011, del 28/12/2011, del 4/1/2012 e del 23/4/2012, oltre all'episodio dell'incendio della propria auto subito il 16/6/2012, erano indicativi del clima di intimidazione nei suoi confronti da parte del Grande Aracri, con il quale i rapporti di amicizia risultavano cessare nel 2010.

Considerato che il periodo temporale della contestazione del reato associativo si faceva risalire dal 2010 con condotta permanente, tale delitto non poteva pertanto essere configurato nei suoi confronti.

-Villirillo non era presente ad alcuna delle conversazioni telefoniche ritenute di interesse e non era mai stato oggetto di servizi di appostamento o di pedinamento da parte della p.g.. Neutri apparivano poi i contenuti delle intercettazioni del 2/11/2010, 26/3/2007, 2/4/2007, 25/6/2007, prive di espliciti riferimenti ad attività illecite;

-nessun collaboratore di giustizia aveva indicato in modo certo il Villirillo quale partecipe alla cosca dei cutresi, avendo il Cortese parlato dell'imputato come affarista, a completa disposizione di Grande Aracri Nicolino ed essendo le dichiarazioni di Giampà Giuseppe rimaste prive di riscontri e smentite da Giampà Pasquale, mentre il Pulice riferiva solo di impressioni, risultate comunque generiche;

-il quadro probatorio indicato dal primo giudice contrastava inoltre con i principi di diritto stabiliti per la sussistenza del reato di associazione mafiosa, non emergendo elementi da cui desumere la stabile compenetrazione nel tessuto organizzativo e la messa a disposizione dell'associazione del Villirillo.

Le azioni dell'appellante avvenivano invece al di fuori della condivisione di un programma associativo e persino contro gli interessi e gli intendimenti dell'associazione.

Mancava inoltre la prova di un contributo apprezzabile e concreto sul piano causale, da parte del Villirillo, all'esistenza ed al rafforzamento dell'associazione.

Né risultava sussistere il presupposto della esteriorizzazione del metodo mafioso, atteso che il fenomeno della c.d. "mafia silente" era di costruzione politico-sociologica, non mutuabile in ambito giuridico.

a2) Veniva inoltre censurata la sussistenza dell'aggravante di cui al comma 6 dell'art. 416 bis c.p., non essendo stato accertato che l'entità dei capitali illeciti reinvestiti dall'imputato né le imprese/aziende asseritamente create fossero di dimensioni tali da poter parlare, di "*strutture produttive dirette a prevalere, nel territorio di insediamento, sulle altre strutture che offrano gli stessi beni o servizi*" come richiesto dalla norma. Non risultava neanche dimostrato se effettivamente i capitali reinvestiti dall'imputato fossero quelli derivanti dai delitti scopo dell'associazione. Né vi era traccia di aziende nelle quali l'imputato avrebbe investito le asserite, presunte, risorse illecite derivanti dall'attività del gruppo.

a3) Deduceva infine la sussistenza dei presupposti per il riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche;

b) Con i motivi proposti dal difensore Avv. Colacino:

b1)-era preliminarmente dedotta l'incompetenza per territorio del Tribunale di Bologna in favore di quello di Catanzaro, considerato che:

-le attività di programmazione ed ideazione dell'associazione erano realizzate in Cutro, ove si tenevano i vari summit e la sentenza impugnata indicava Grande Aracri come unico capo, residente a Cutro, ove si recavano i vari soggetti per incontrarlo;

-lo stesso GUP a p. 1195 della sentenza richiamava le dichiarazioni del collaboratore di giustizia Cortese Angelo Salvatore, il quale riferiva che le 'ndrine distaccate, mantenevano la dipendenza dal capo-società Grande Aracri Nicolino, con conseguente carenza di autonomia delle stesse rispetto alla cosca madre di Cutro;

b2) nel merito, veniva eccepita la insussistenza dell'associazione mafiosa contestata al capo 1), mancando gli elementi della forza di intimidazione del vincolo associativo e la condizione di assoggettamento e di omertà.

Le intercettazioni telefoniche rivelavano la chiara debolezza del supposto sodalizio mafioso, considerato che gli stessi capi, avanzando le presunte richieste estorsive, non ottenevano il pagamento di alcuna somma o che, in alcuni casi, la condotta si protraeva per un lungo periodo, di oltre un anno.

Né la presunta associazione riusciva a proteggere chi vi faceva appello (es. incendio mezzi Bonifazio) ed erano commessi estorsioni ed incendi anche nei confronti dei presunti associati. Nessun fatto di sangue si verificava dal 2004 al 2015.

Non risultava infine acquisita alcuna prova della costituzione di una nuova associazione rispetto a quella accertata nel procedimento c.d. "Edilpiovra";

b3) era riproposta la doglianza della mancata prova della partecipazione all'associazione del Villirillo e la insussistenza della condotta di promozione, organizzazione, direzione a partecipazione da parte dello stesso, in quanto:

-l'associazione era contestata come commessa dal 2004 al 28/10/2015 e il GUP limitava la condotta del Villirillo fino all'estate del 2011, epoca del suo arresto e, pur essendo intervenute due sentenze irrevocabili per associazioni mafiose nei territori di Piacenza, Cremona e Reggio Emilia, non veniva attribuito alcun ruolo nelle stesse al Villirillo.

Inoltre, l'appellante era stato condannato alla pena di anni 6 e mesi 4 di reclusione dal GUP di Catanzaro nel procedimento "Kyterion", relativo alla cosca cutrese, così che il primo giudice avrebbe dovuto motivare per escludere che la condotta dello stesso fosse esclusivamente nell'interesse di quest'ultima;

-In quel procedimento, inoltre, la condanna era intervenuta nella qualità di partecipe, incompatibile con quella di promotore di cui al presente procedimento;

-L'esclusione dello svolgimento di un ruolo verticistico nell'associazione era poi dimostrato dal contenuto della intercettazione n. 4679 del 2/8/2012, in cui Grande Aracri rimproverava aspramente Villirillo, anche per avere utilizzato il suo nome, e dalla stessa vicenda Cavedo-Migale (vedi conv. 1840 p.994 della sentenza).

Né il primo giudice descriveva quale concreta funzione apicale avesse esercitato l'imputato.

-Non vi era prova che la consegna di somme al Grande Aracri derivasse da utili su investimenti, trattandosi, in realtà di regalie fatte alla moglie del boss, come si evinceva dalla intercettazione ambientale svolta sull'auto del Villirillo in data 14/6/2011, quando lo stesso consegnava ad una persona una somma di denaro per recapitarla alla moglie di Grande Aracri .

-Non vi era neanche prova della circostanza ritenuta dal primo giudice secondo cui Villirillo doveva restituire 2 milioni di euro a Grande Aracri Nicolino, considerato che quest'ultimo era stato detenuto fino a marzo 2011 e Villirillo era già in difficoltà economiche nel luglio 2011. Né vi erano

intercettazioni da cui desumere l'esistenza di rapporti economici, nel periodo in questione, tra l'appellante e Grande Aracri Ernesto, fratello di Nicolino, come ipotizzato dal primo giudice (a p. 258 della sentenza).

A riprova dell'assunto si richiamavano i due colloqui del febbraio e marzo 2015 nel carcere di Opera tra Grande Aracri Nicolino ed i suoi familiari ove Villirillo veniva descritto come un imbroglione inaffidabile, e quello del marzo 2015 a Rossano tra Villirillo ed i propri familiari, ove lo stesso affermava di non parlare con il Grande Aracri dal 1998.

L'origine del denaro in possesso del Villirillo poteva invece essere individuata in un prestito erogatogli dal Prof. Sestito, per cui l'imputato aveva subito un'azione esecutiva.

-Nessuno dei collaboratori di giustizia, esclusi Cortese e Vrenna, aveva parlato dell'imputato e, secondo Vrenna, fino al 2008, Villirillo non era un affiliato ma, *"un esperto finanziario che muoveva soldi"*;

-Villirillo aveva comunque sempre cercato di agire nell'interesse personale, senza apportare alcun contributo all'associazione.

Per tali motivi il Villirillo doveva essere mandato assolto dal delitto associativo per non avere commesso il fatto o perché il fatto non sussisteva, o comunque doveva essere escluso il suo ruolo apicale.

b4)-la assenza di responsabilità del Villirillo per il reato (**capo 78**) di estorsione in danno di Neffandi Stefano, in quanto:

-Le dichiarazioni rese da Neffandi Stefano e Faccioli Claudio erano da considerare inutilizzabili, avendo gli stessi riferito fatti dai quali sarebbe scaturita una responsabilità penale (il pagamento di una tangente in favore dell'avvocato Mei al fine di ottenere l'appalto pubblico), con conseguente obbligo per l'autorità giudiziaria di interromperne l'esame, avvisandoli dei diritti e delle facoltà previsti dalla legge per gli indagati di reato. A carico del Faccioli emergevano anche indizi di reità per via dell'incarico di recupero del credito conferito al Villirillo.

-Le dichiarazioni rese dalla persona offesa dovevano essere valutate ai sensi dell'art. 192 c.p.p. trattandosi di chiamata in correità.

-In ogni caso, trattandosi della persona offesa, la valutazione delle sue dichiarazioni doveva avvenire con maggiore rigore sia in considerazione del fatto che essa era in rapporto d'affari con Faccioli Claudio sia perché persona che a sua volta aveva incassato la somma di € 500.000,00.

-Essendo pacifica l'esistenza del credito, il fatto non sussisterebbe per mancanza dell'ingiusto profitto e dell'altrui danno. Mancherebbe infine l'elemento soggettivo proprio di tale reato.

-Sussisterebbe al più un reato di violenza privata.

b5)- la assenza di responsabilità del Villirillo per i reati di cui agli artt. 648 ter c.p. e 8 D. Lvo 74/2000 (capi 83, 119, 120 e 122), in quanto:

-In relazione al delitto di reimpiego nell' "affare Sorbolo", non era provato l'elemento psicologico del reato in relazione alla consapevolezza della destinazione delle somme, e comunque il Villirillo non risultava avere alcun collegamento con tale vicenda, tanto da non essersi mai recato sul cantiere di Sorbolo.

Inoltre, i soldi consegnati dall'imputato provenivano dalla vendita di un capannone nel veronese (come spiegato dal coimputato Cappa Salvatore nelle conversazioni intercettate in data 17/1/2012 – pagg. 579 e 580 sentenza) o, comunque, poteva trattarsi di quelli ricevuti in prestito dal dott. Sestito;

-In relazione a tutti e tre i capi di imputazione mancava la prova della provenienza dall'associazione delle somme investite, nonché della loro entità e la prova del fatto che le somme della fatturazione fossero destinate all'attività dell'associazione;

A maggior ragione considerando che l'assoluzione di Mercadante Luigi si fondava sulla mancata dimostrazione della provenienza delle somme dall'associazione.

-Atteso che il Villirillo era poi stato escluso da ogni affare, che era stato affidato ad altro soggetto imputato, il GUP avrebbe dovuto fornire adeguata motivazione sull'effettivo ruolo svolto dallo stesso, mentre mancava la prova del suo contributo causale e dell'elemento soggettivo, da valutare nei termini di cui alla elaborazione giurisprudenziale di legittimità;

-Dagli atti risultava un sistema avviato di false fatturazioni, in cui erano i singoli soggetti e non l'associazione a cercare di guadagnarci, e comunque la sentenza non specificava in alcun modo le condotte asseritamente poste in essere dal Villirillo;

-Quand'anche si ritenesse accertata la provenienza delle somme reimpiegate dall'associazione, il Villirillo non sarebbe punibile per il reato di cui all'art. 648 ter c.p., ritenuto incompatibile dalla Corte di Cassazione con quello di cui all'art. 416 bis c.p., "*quando la contestazione di riciclaggio o reimpiego riguarda denaro, beni o utilità provenienti proprio dal delitto di associazione mafiosa*" (Cass. Pen. SS. UU. Sent. N. 25191 del 27/2/2014), come accaduto nel caso in esame, ove l'imputato era chiamato a rispondere anche del reato associativo, aggravato ai sensi del comma 6 dell'art. 416 bis c.p. ;

-Quanto al delitto di cui al capo 120) non risultava motivata la fittizietà delle operazioni (non essendo sufficiente a tale fine la circostanza che i soggetti non avessero spiegato il contenuto delle attività commerciali sottese), né l'effettivo coinvolgimento del Villirillo nel sistema delle false fatturazioni.

b6) Era eccepita inoltre la insussistenza dei presupposti per la configurazione delle aggravanti di cui ai commi 4 e 6 dell'art. 416 bis c.p., in quanto:

-relativamente al comma 4 risultava irrilevante il richiamo agli addebiti in materia di armi in capo ad alcuni imputati, non avendo il primo giudice motivato sulla consapevolezza del Villirillo o sulla sua ignoranza colpevole;

-riguardo al comma 6, pur trattandosi di circostanza di natura oggettiva, non risultava dimostrato il reimpiego di presunti proventi illeciti dell'associazione in attività economiche qualificate di cui il sodalizio avrebbe inteso assumere il controllo, avendo invece il GUP sostenuto che i capitali erano destinati a gestire il sistema delle false fatturazioni.

Né veniva fornita motivazione in merito alle attività controllate e non era dato sapere se i capitali investiti nell'affare Sorbolo lo fossero nell'interesse della cosca Emiliana, Calabrese o Lombarda, atteso l'intervento del Grande Aracri.

Si trattava, in realtà di singole operazioni finanziarie, anche legate ad alcuni degli imputati, ma senza connessione con la presunta associazione.

b7) Veniva chiesta l'esclusione dell'aggravante dell'art. 7 legge 203/1991 non sussistendo alcuna delle due condizioni previste dalla norma incriminatrice, ed in particolare quella della finalità di agevolare l'attività dell'associazione di tipo mafioso. Per i capi 119), 120) e 122) non risulta acquisita neanche prova che le somme dovessero essere investite in attività di falsa fatturazione.

In realtà, gli imputati avevano interesse a perseguire guadagni personali.

Quanto al capo 78, sia le intercettazioni che le dichiarazioni del Neffandi dimostrano che quest'ultimo non si trovava in stato di soggezione e che il Villirillo non aveva adoperato alcuna minaccia riconducibile al metodo mafioso.

b8) Era contestata, infine, l'immotivata mancata concessione delle attenuanti generiche, da valutarsi come prevalenti su tutte le contestate aggravanti (in caso di esclusione dell'art. 7), il cui riconoscimento poteva essere giustificato in ragione dello stato di incensuratezza dell'imputato e dal suo comportamento processuale.

In ogni caso la pena irrogata era ritenuta eccessiva.

Avanzava, pertanto, come richieste finali, nell'ordine, quelle di:

- dichiarazione di incompetenza territoriale, con trasmissione degli atti all'A.G. di Catanzaro;
- assoluzione da tutti i reati;
- riqualificazione del capo 1) ai sensi comma 1 art. 416 bis c.p.
- riqualificazione del capo 78) ai sensi art. 610 c.p.

- esclusione dell'aggravante di cui all'art. 7 D.L. 203/1991
- esclusione delle aggravanti di cui ai commi 4 e 6 dell'art. 416 bis c.p.
- concessione delle attenuanti generiche -prevalenti in caso di esclusione dell'aggravante dell'art. 7- e applicazione del minimo della pena.

2.-Motivi della decisione

La Corte non ritiene fondate le doglianze prospettate dalle difese con gli atti di appello sopra richiamati, che reiterano, in alcuni casi, argomenti già dedotti davanti al primo giudice e da questi efficacemente affrontati e superati, come più avanti si andrà ad esporre. Si rimanda invece, quanto ai motivi di gravame inerenti la competenza territoriale e la sussistenza stessa dell'associazione autonoma di cui al capo 1) di imputazione (vedi punti b1 e b2 dell'atto di appello Avv.to Colacino) alle valutazioni già operate nel capitolo introduttivo relativo alla esistenza della "associazione emiliana" ove ne è stata evidenziata la infondatezza.

2-a1) b3) Entrambi gli atti di appello contestano l'avvenuta acquisizione della prova che il Villirillo avesse partecipato all'associazione emiliana con il ruolo di promotore, direttore ed organizzatore della stessa per le ragioni sopra esposte ai punti a1) dell'appello Avv.to Rania e b3) dell'appello Avv.to Colacino.

A parere della Corte, tuttavia, le deduzioni difensive a sostegno di tale doglianza risultano prive di fondamento, a cominciare da quella che sottolinea la carenza del dato storico giudiziale nei confronti dell'appellante, non comparando il suo nome in alcuna delle sentenze irrevocabili ("Op. Grande Drago" e "Op. Edilpiovra") richiamate dal primo giudice.

Basti sul punto rammentare che i reati associativi oggetto di tali pronunce risultano commessi fino all'anno 2003, mentre quello per cui si procede è contestato come realizzato dall'anno 2004 fino all'anno 2015 e che, pur costituendo quelle vicende l'antefatto storico della attuale struttura associativa, i gravi colpi inferti alla precedente organizzazione con le indagini sopra richiamate, ne avevano determinato lo smantellamento, con la successiva nascita di una nuova struttura in Emilia, composta da alcuni membri già attivi nella precedente (come Lamanna Francesco e Sarcone Nicolino) e nella maggior parte da soggetti non presenti in precedenza, tra cui Villirillo Romolo.

Né appare ostativa la circostanza che l'appellante risulti imputato (e condannato in primo grado con sentenza del 4/11/2016 alla pena di anni 6 e mesi 4 di reclusione) davanti all'A.G. di Catanzaro, nel parallelo processo "Kyterion", del reato di partecipazione all'associazione mafiosa cutrese facente capo a Grande Aracri Nicolino, trattandosi di fatto non accertato in via definitiva ed essendosi comunque già nella parte introduttiva descritto lo strettissimo legame esistente tra la

locale emiliana e quella cutrese, di cui la prima costituiva una propaggine funzionale alla seconda, dotata comunque di autonomia nella organizzazione e gestione degli affari, sovente finalizzati al reimpiego dei capitali mafiosi provenienti da Cutro.²²³⁸

Uguualmente priva di rilievo è l'obiezione circa la incongruenza della attribuzione al Villirillo nell'associazione cutrese del ruolo di partecipe, mentre in quella emiliana di un ruolo apicale, considerata l'autonomia operativa delle due strutture e l'esplicarsi soprattutto al nord delle capacità dell'appellante di "movimentare denaro", trattandosi di territori con maggiori potenzialità finanziarie ed economiche, ove lo stesso personalmente aveva organizzato e diretto importanti affari finalizzati ad investimenti dei denari mafiosi²²³⁹.

Inoltre, come rilevato dal primo giudice, proprio in forza del suo strettissimo legame con il capo cutrese Grande Aracri Nicolino, nell'ambito della organizzazione emiliana gli veniva riconosciuto un ruolo autorevole, tanto che manteneva rapporti paritari con tutti gli altri soggetti posti ai vertici, quali, Lamanna Francesco, Sarcone Nicolino, Gualtieri Antonio, Diletto Alfonso e Bolognino Michele.

Contrariamente a quanto sostenuto dalle difese negli atti di appello sono poi molteplici gli atti indagine -richiamati nella sentenza impugnata- che documentano i costanti e duraturi rapporti del Villirillo con gli altri esponenti della cosca emiliana o comunque con soggetti contigui, il suo strettissimo legame con Grande Aracri Nicolino fino al luglio del 2011 ed il suo coinvolgimento negli affari economici che egli gestiva al nord reimpiegando anche denari dell'associazione di Cutro.

In particolare, la sua figura era trattata dai militari di Fiorenzuola d'Arda²²⁴⁰, che mettevano in evidenza il ruolo assunto in Emilia dallo stesso già nell'anno 2006, in occasione delle elezioni del Sindaco e del Consiglio Comunale di Parma (che si sarebbero tenute nel 2007) a sostegno del candidato Bernini²²⁴¹, che vedevano il Villirillo operare in stretto contatto con Salerno Pietro

²²³⁸ Trattasi della medesima doglianza difensiva sulla quale si è pronunciata la Suprema Corte nel procedimento c.d. "Edilpiovra" in relazione alla posizione di Grande Aracri Antonio (Cass. Pen. Sez. 2, n. 27116 del 22/05/2014 - dep. 23/06/2014, Grande Aracri e altri, Rv. 25981001), affermando il principio secondo cui: "*L'autonomia operativa manifestata dall'associazione emiliana, rispetto a quella calabrese cui risulta federata, consente di ritenere la diversità del fatto associativo. Conseguentemente, non può dubitarsi che Grande Aracri Antonio, quale elemento di collegamento tra le due associazioni, debba rispondere - oltre che della partecipazione alla associazione calabrese - anche della partecipazione all'associazione mafiosa emiliana.*"- Vedi inoltre, in conformità, Cass. Pen. Sez. 5, n. 9429 del 13/10/2016 - dep. 27/02/2017, P.G. in proc. Mancuso e altri, Rv. 26936201.

²²³⁹ Vds. ad esempio, l' "affare Blindo" e l' "affare Bergamo", di cui alla informativa "Light in Darkness" dei C.C. di Fiorenzuola d'Arda

²²⁴⁰ Vds. Informativa di cui alla nota precedente ed allegata scheda personale del Villirillo Romolo, e Informativa 12810 del 2012.

Vds inoltre pp. 216 e seguenti e pp.1300-1303 della sentenza appellata.

²²⁴¹ Nei cui confronti è stata pronunciata sentenza di n.d.p. per prescrizione, previa riqualificazione del fatto da concorso esterno in associazione mafiosa in quello di corruzione elettorale ai sensi dell'art. 96 DPR 30 marzo 1957. n. 361, o meglio, quanto alle competizione locali, art. 86 l. 16 maggio 1960, n. 570.

Antonio²²⁴², Gangi Giovanni²²⁴³, Lepera Francesco²²⁴⁴, Cortese Giuseppe²²⁴⁵ e Frijo Giuliano²²⁴⁶ e con l'attivazione, per la raccolta di voti, anche di Cappa Salvatore e Pallone Giuseppe.

Sempre i Carabinieri di Fiorenzuola d'Arda²²⁴⁷, riferivano come dall'attività di intercettazione telefonica e dai connessi servizi di o.c.p. nei mesi di maggio e giugno 2011 era emerso il diretto coinvolgimento del Villirillo nel c.d. "Affare Blindo", finalizzato ad entrare in possesso della somma pari ad € 1.400.000 proveniente dalla rapina ad un furgone blindato, in cui l'appellante agiva unitamente a Gualtieri Antonio e Tattini Roberta, tenendo informato dell'operazione Grande Aracri Nicolino, fino all'arresto di quest'ultimo avvenuto il 6/6/2011.

Contestualmente era rilevata la partecipazione dell'appellante, unitamente a Gualtieri Antonio e Battaglia Pasquale, ad altro affare non andato a buon fine, il c.d. "Affare Bergamo", riguardante una transazione di valuta, da effettuarsi al di fuori delle normali procedure bancarie, ma che comunque prevedeva l'intermediazione di istituti di credito compiacenti, italiani e svizzeri.

Molteplici erano poi gli incontri del Villirillo con altri componenti dell'associazione emiliana e di quella madre cutrese documentati dai militari di Fiorenzuola d'Arda all'esito di servizi di o.c.p. svolti nel corso dell'anno 2011²²⁴⁸, da cui emergevano contatti dello stesso con Sarcone

²²⁴² Dall'analisi delle conversazioni di cui al R.I.T. 1125/06 R.G.N.R. e nr. 684/06 Reg. Int della Procura della Repubblica di Catanzaro, emerge che Gangi Giovanni era in affari con Villirillo Romolo e con Salerno Pietro Antonio, nato a Catanzaro il 22.11.1975, residente a Cutro (KR) via S. Domenico nr. 20. A riguardo si precisa che vi era uno scambio di ingenti somme di danaro tra Gangi Giovanni e Villirillo Romolo insieme a Salerno Pietro Antonio, come si poteva evincere dai progressivi nr. 28914 e nr. 28917 del 27/2/2007 RIT 1125/2006 in Vol.F all.3-13. Salerno Pietro Antonio risultava inoltre soggetto contiguo a Villirillo Romolo con la funzione di attendere agli affari leciti ed illeciti dello stesso in seno alla R & G Costruzioni, società operante nel territorio di Parma dal 2004 a fine 2007.

²²⁴³ Soggetto coimputato del reato di false fatturazioni di cui al capo 106) unitamente a GIGLIO Giuseppe,

²²⁴⁴ Nei cui confronti è stata pronunciata sentenza assolutoria dal delitto di cui all'art. 416 bis (capo 1). Indiscussi sono comunque i rapporti di frequentazione dello stesso con altri imputati del reato associativo, tra cui Blasco Gaetano e Paolini Alfonso (vedi p. 764 sentenza).

²²⁴⁵ fratello del collaboratore di giustizia Cortese Angelo Salvatore.

²²⁴⁶ nato a Cutro il 18/3/1950, residente a Sala Baganza (PR), in via G. di Vittorio, nr. 20 (cfr. int. nr. 37158), soggetto già arrestato per rapina, porto abusivo e detenzioni di armi e denunciato per il reato di cui agli artt. 81 cpv, 629 co. 1 e 2, art. 7 D.L. 152/91, coinvolto anche nella raccolta di voti per l'elezione del 2011 nel Comune di Sala Baganza (vedi p. 1284 della sentenza).

²²⁴⁷ Informativa Light in Darkness (pp. 1584 -1632 e pp. 1539 -1584). Vds. anche pp. 762 e ss. della sentenza.

²²⁴⁸ I CC di Fiorenzuola riassumono i seguenti incontri (cfr. Cap. 2.9 informativa Light in Darkness). Si rimanda alla nota per i riferimenti degli estremi delle intercettazioni citate:

- RIUNIONE del 26/3/2011 in Castelvetro Piacentino (PC) presso il Bar "Beverly Hills" in cui sono presenti Vetere Rosario, Vetere Pierino, Vetere Pasquale, Cavedo Maurizio, Villirillo Romolo e Battaglia Pasquale; alla stessa ne facevano seguito altre evidenziate sub capo 122 con la partecipazione anche di Lamanna Francesco.

- RIUNIONE del 26/5/2011 in Cadè (RE) in via Nagy nr. 9, in cui sono presenti Villirillo Romolo, Blasco Gaetano, Paolini Alfonso e Valerio Antonio. In data 26/5/2011 Villirillo Romolo si reca in Reggio Emilia, località Cadè, via Nagy nr. 12, ove è stato accertato essere ubicato un appartamento nella sua disponibilità, locato dal cugino Villirillo Giuseppe. Alle ore 19:28, Villirillo Romolo - previ accordi telefonici - incontra, dapprima sotto la sua abitazione, poi all'interno, Paolini Alfonso, Blasco Gaetano e Valerio Antonio. L'incontro è fondamentale perché Blasco Gaetano deve riferire a Romolo una «imbasciata», da riportare ad un fantomatico «ingegnere», successivamente identificato dagli inquirenti in Grande Aracri Nicolino (ricoverato al Gemelli di Roma). Sempre in merito alla «imbasciata» di Blasco Gaetano, Villirillo Romolo comunica a Paolini di avvisare Blasco Gaetano che il sabato successivo si dovranno recare, insieme a Gualtieri Antonio, fuori Reggio Emilia a trovare l'ingegnere [...inizia a dirgli a Gaetano... che sabato mattina ci dobbiamo spostare.... io... lui e coso....come si chiama.... quello Gualtieri...].

L'ingegnere, dal canto suo, non si trova [...alla fabbrica a Cutro... che si è spostato.....tre ore di macchina e arriviamo sul cantiere..].

- RIUNIONE del 28/5/2011 in presso il Policlinico Gemelli di Roma tra Villirillo Romolo, Gualtieri Antonio e Grande Aracri Nicolino (cfr. sub capo 12);

- RIUNIONE del 30/5/2011 in Parma presso il ristorante "AL VELIERO" in cui sono presenti Villirillo Romolo, Villirillo Giuseppe, Blasco Gaetano, Bonifazio Giuseppe, Paolini Alfonso e Lepera Francesco. In data 30/5/2011 Villirillo Romolo, dopo essere tornato dall'incontro in Roma con Grande Aracri Nicolino, effettua una fitta serie di telefonate e di appuntamenti fissando una riunione all'interno del ristorante "AL VELIERO" di Parma con alcuni personaggi affiliati alla 'ndrangheta emiliana. Il servizio di osservazione dai Carabinieri di Modena e Fiorenzuola d'Arda, permette di filmare e fotografare la presenza di Villirillo Romolo, Villirillo Giuseppe (cugino di Romolo), Blasco Gaetano, Paolini Alfonso, Lepera Francesco e di Bonifazio Giuseppe. Gli argomenti trattati nel corso della riunione sono relativi all'Affare Blindo. Infatti, subito dopo, Villirillo Romolo incontra Gualtieri all'interno del box/ufficio sito nel cantiere della EDIL TETTI SRL di Reggio Emilia località Rivalta via Pascal, come accertato attraverso un servizio dinamico di pedinamento e osservazione svolto dalla P.G. Le successive conversazioni intercettate confermano il motivo dell'incontro tra i due e cioè quello finalizzato alle trattative relative al riciclaggio, per il quale Gualtieri Antonio si sta interessando personalmente e fattivamente.

- RIUNIONE del 31/5/2011 presso il Policlinico Gemelli di Roma tra Villirillo Romolo e Grande Aracri Nicolino ;

- INCONTRO del 9/6/2011 in Sasso Marconi (BO) via Tignano nr. 42/4, presso l'abitazione di Tattini Roberta, in cui sono presenti Villirillo Romolo, Gualtieri Antonio, Battaglia Pasquale, Tattini Roberta e Stefanelli Fulvio. L'incontro, monitorato dalla PG, viene indetto per affrontare la questione relativa all'Affare Blindo, come si comprende dalle intercettazioni;

- RIUNIONE del 17/6/2011 in Cremona presso la pizzeria "LA PENDOLA" in cui sono presenti Villirillo Romolo, Gualtieri Antonio, Battaglia Pasquale e Lamanna Francesco. Alle ore 19.51 del 17/6/2011 - attraverso l'utenza in uso a Gualtieri Antonio, Villirillo Romolo chiama Lamanna Francesco e, dopo aver riconosciuto la voce dell'interlocutore, lo saluta dicendo: [Buonasera compare]; Villirillo gli risponde: [... non mangiate che ... veniamo da te ...] aggiungendo: [alle nove siamo a casa vostra, che siamo sulla strada...]. Alle successive ore 20:30, Gualtieri Antonio contatta l'utenza nr. 320/0836985 e, scherzando, si fa indicare da Lamanna Francesco la via della sua abitazione. In sottofondo si sente Villirillo Romolo che ad alta voce dice a Lamanna Francesco: [che via, sta scherzando compare...] e poi: [siamo sotto casa]. A seguito della precedente acquisizione tecnica, i Carabinieri documentavano l'arrivo in Cremona, via G. Sosis nr.41, indirizzo dell'abitazione di Lamanna Francesco, dell'autovettura Maserati targata DG 424 LZ, con a bordo Gualtieri Antonio, Villirillo Romolo e Battaglia Pasquale i quali prelevavano Lamanna Francesco e - unitamente al medesimo - si recavano a cenare presso la pizzeria denominata "La Pendola" ubicata in Cremona via L. Voghera. E' opportuno precisare che Gualtieri Antonio e Villirillo Romolo sono di ritorno da Romano di Lombardia dove hanno incontrato il gruppo bergamasco interessato allo "Affare Bergamo". Quindi è presumibile che uno degli argomenti trattati nel corso della riunione sia proprio il tentativo di riciclaggio di cui al predetto affare.

- RIUNIONE del 20/6/2011 in Reggio Emilia all'esterno del bar "LOGOS", sito nel Centro Commerciale "Nuova Pieve Center", in cui sono presenti Villirillo Romolo, Sarcone Nicolino, Battaglia Pasquale, Cappa Salvatore, Muto Luigi e Ruggeri Salvatore. Il rapporto tra Sarcone Nicolino e Villirillo Romolo risulta essere saldo e produttivo. Invero a due giorni di distanza dal matrimonio del Sarcone viene documentata una riunione, fra lo stesso Sarcone Nicolino, Villirillo Romolo, Cappa Salvatore, Muto Luigi, Battaglia Pasquale e Ruggeri Salvatore, in Reggio Emilia via Emilia Parmense presso il Centro Commerciale Nuova Pieve Center. La riunione viene documentata e fotografata da personale dei Carabinieri di Fiorenzuola e, sulla base dell'attività di intercettazione, è da ricondurre all'Affare Sorbolo.

- INCONTRO del 25/6/2011 in Reggio Emilia presso il ristorante "ANTICHI SAPORI" in cui sono presenti Villirillo Romolo, Brescia Pasquale, Battaglia Pasquale, Gualtieri Antonio, Paolini Alfonso, Muto Antonio, Lepera Francesco, De Ceglie Antonio, De Ceglie Davide e Ganci Giovanni. Il 25/6/2011, alle ore 11.28, viene intercettata una telefonata tra Villirillo Romolo e Muto Luigi. Il primo si trova con Gualtieri Antonio e sta attendendo Luigi che con altri due soggetti li deve raggiungere. Alle successive ore 11.46, si registra una conversazione tra Villirillo - che è in compagnia di Gualtieri - e Cappa Salvatore. Romolo parla con [compare Turu] e gli chiede se va da lui, aggiungendo che si trova con [zio Tonino] (Gualtieri Antonio) e che non lo può lasciare. Cappa risponde di no chiedendo di salutargli Gualtieri. Romolo stabilisce che si potranno incontrare il lunedì successivo. Poi Gualtieri parla con [compare Turu] salutandolo. Alle ore 11.52, Villirillo Romolo contatta RUGGIERI Salvatore il quale gli riferisce che si sta recando all'incontro da Gualtieri, dove si trovano già Muto Luigi ed altri due soggetti; è chiaro che a questo incontro devono intervenire altre persone non ancora arrivate. Nel corso del tardo pomeriggio Villirillo Romolo invita a cena da Pasquale Brescia (ristorante Antichi Saporì sito in loc. Gaida di Reggio Emilia), Lepera Francesco, Gualtieri Antonio, Battaglia Pasquale, Paolini Alfonso, i fratelli DE CEGLIE, Muto Antonio e Ganci Giovanni. L'incontro tra i predetti soggetti viene anche documentato da un servizio di o.c.p. dei Carabinieri.

- RIUNIONE del 30/6/2011 in Reggio Emilia presso il ristorante "Antichi Saporì" in cui sono presenti Villirillo Romolo, Sarcone Nicolino, Battaglia Pasquale, Paolini Alfonso, Valerio Antonio, Blasco Gaetano, Grande Aracri Salvatore e PERITI Federico. Alle ore 09:20 Villirillo Romolo che si trova all'interno dell'ufficio della Edil Tetti

Nicolino, Lamanna Francesco, Valerio Antonio, Blasco Gaetano, Battaglia Pasquale, Muto Luigi, Cappa Salvatore, Paolini Alfonso, Grande Aracri Salvatore, Lepera Francesco, Vetere Rosario, Vetere Pierino, Vetere Pasquale, Cavedo Maurizio e Brescia Pasquale.

I medesimi militari rilevavano inoltre rapporti del Villirillo anche con Candelieri Salvatore, residente in Germania, a sua volta strettamente collegato a Grande Aracri Nicolino, oltre che a Paolini Alfonso, Sarcone Nicolino e Brescia Pasquale²²⁴⁹.

Anche i militari di Modena monitoravano l'attività del Villirillo, nell'ambito dell'imponente operazione di reimpiego c.d. "Affare Sorbolo"²²⁵⁰ (capo 83 di imputazione), oltre che nelle attività di reimpiego mediante false fatturazioni (capi 119, 120 e 122 di imputazione), constatando come lo stesso operasse in stretta connessione con Cappa Salvatore, Frontera Francesco, Gullà Francesco, Mancuso Vincenzo, Aiello Giuseppe e Lerosè Salvatore.

L'Arma di Crotona, nell'indagine Kyterion²²⁵¹, ricostruiva poi i rapporti del Villirillo con Grande Aracri Nicolino, il fratello Ernesto ed altri sodali della cosca cutrese a fare data dal 2004, evidenziando inoltre i plurimi rapporti bancari instaurati dall'appellante con istituti calabresi, emiliani e veneti, nonché il particolare rapporto di compiacenza con alcuni dei direttori, che gli segnalavano personalmente le anomalie di movimentazioni di denaro sui suoi conti, anche per centinaia di migliaia di euro.

Di tali plurimi rapporti bancari (nonché di quelli ulteriori intestati alla moglie ed alle società che a lui facevano capo) dava conto anche la scheda patrimoniale redatta dal Nucleo di P.T. della Guardia di Finanza di Cremona²²⁵².

Altrettanto infondate risultando le deduzioni difensive secondo cui nessuno dei collaboratori avrebbe descritto il Villirillo come associato, in quanto, pur non avendo espressamente menzionato tale qualifica²²⁵³, Vrenna Giuseppe descriveva la famiglia Villirillo come "vicino a

unitamente a Gualtieri Antonio e Iaquina Giuseppe chiama l'utenza 335/7456912 e conversa con un tizio chiamato "ingegnere" al quale gli propone un incontro con Gualtieri Antonio, Iaquina Giuseppe e Blasco Gaetano in relazione a dei lavori edili. L'interlocutore di Romolo Villirillo prende atto dell'invito ma lo rinvia ai giorni successivi. Dall'analisi delle successive conversazioni effettuate da Villirillo emerge chiaramente che lo stesso ha organizzato un importante incontro presso il ristorante Antichi Sapori di Brescia Pasquale. L'attività di osservazione dei Carabinieri permetteva di documentare, con l'ausilio anche di videoriprese e servizio fotografico, una riunione a cui partecipavano Villirillo Romolo, Sarcone Nicolino, Valerio Antonio, Blasco Gaetano, Battaglia Pasquale, Paolini Alfonso, Grande Aracri Salvatore e Periti Federico. Di rilievo la presenza di Grande Aracri Salvatore, figlio di Grande Aracri Francesco e nipote di Grande Aracri Nicolino.

²²⁴⁹ Vds. pp. 130 e ss. della scheda personale di Villirillo Romolo redatta dai Carabinieri di Fiorenzuola d'Arda

²²⁵⁰ Vds. Informativa del N.O. del Comando Provinciale Carabinieri di Modena del 12/6/2013, pp. 1000 e ss..

Di tale vicenda si è già trattato nel paragrafo dedicato all' "affare Sorbolo" e verrà comunque ripresa più avanti.

²²⁵¹ VDS CNR Roninv Carabinieri KR n. 512/171-2010 pp 910 e ss

²²⁵² Vds nota n.735282 pervenuta il 22/12/2014 ed allegata alla richiesta di applicazione di misure cautelari reali del 20/1/2015 della DDA di Bologna

²²⁵³ Vds., sul punto, Cass. Pen. Sez. 5, n. 4864 del 17/10/2016 - dep. 01/02/2017, Di Marco, Rv. 26920701: "Ai fini dell'integrazione della condotta di partecipazione ad un'associazione di tipo mafioso, l'investitura formale o la commissione di reati-fine funzionali agli interessi dalla stessa perseguiti non sono essenziali, in quanto rileva la stabile

Nicolino Grande Aracri²²⁵⁴ e Cortese Angelo Salvatore (le cui notizie fornite si fermano al 2008, quando ha iniziato la collaborazione), pur affermando che non era affiliato, lo indicava come persona di cui Grande Aracri Nicolino poteva disporre *“Se c'è da fare movimenti... lui, specialmente che è bravo a livello finanziario, faceva movimenti, muoveva soldi in poche parole.....”*²²⁵⁵, vicino anche alla moglie del boss, “commare Maria”, gravitante in Emilia (ove faceva riferimento a Lamanna Francesco) e nella bassa Lombardia, ove riusciva a movimentare denaro grazie alle sue amicizie con i direttori di banca²²⁵⁶; motivi per i quali, associati alla sua incensuratezza, il Villirillo era molto ricercato dal Grande Aracri²²⁵⁷.

Si tratta di notizie che il Cortese riferiva di avere appreso direttamente dal Villirillo e da Floro Vito Selvino²²⁵⁸ e che trovano conferma nelle intercettazioni con Balduino Francesco ed i direttori di banca di cui all'indagine Kyterion²²⁵⁹.

ed organica compenetrazione del soggetto rispetto al tessuto organizzativo del sodalizio, da valutarsi alla stregua di una lettura non atomistica, ma unitaria, degli elementi rivelatori di un suo ruolo dinamico all'interno dello stesso. (Nella specie, la Corte ha ritenuto che detto ruolo potesse evincersi, sulla base di una valutazione complessiva delle risultanze fattuali, in relazione ad un indagato che, pur non raggiunto da indizi circa la sottoposizione a rituale affiliazione e la commissione di specifici reati-fine, godeva della possibilità di confrontarsi direttamente con soggetti di comprovata "mafiosità", frequentava il "luogo di appuntamenti" dei sodali ed intratteneva con i medesimi movimentazioni di denaro).

²²⁵⁴ Interrogatorio 5/3/2012, Vol. 24.

²²⁵⁵ Interrogatorio del 7/3/2012, Vol. 24.

²²⁵⁶ *“Solo per ... per movimento di soldi, per affari, per investire soldi: prestare, ricevere, insomma lui gi.. lui riusciva a muovere soldi senza avere attiv.. alcuna attività lavorativa, perché lui anche risultava che aveva ... lui riusciva girare i soldi; a prendere, a tappare ... prendeva da una parte metteva a un'altra, capito no? Era una persona in grado che era ... era buono con i direttori di banca, era legato bene”*, che sapeva muoversi bene nell'ambito bancario, godendo di molte amicizie tra i vari direttori di banca (*“P.N.A DR PENNISI: Il direttore di banca di Cutro... Cortese A.S.: Della Calabria, Calabria ... della Calabria sicuro, era in buoni rapporti ... P.N.A DR PENNISI: Se, se ne ricorda qualcuno? Cortese A.S.: No, qualcuno no però so che tramite lui, esempio se voleva aprire un conto corrente, ci poteva parlare anche lui; un fido bancario ... insomma riusciva a muoversi in questo... P.N.A DR PENNISI: E come mai aveva questa specialità? Cortese A.S.: Non lo so, perché il padre era più diciamo ... più un calabrese un po' ...faceva più danni il padre no, perché il padre face.. ma lui invece sapeva muovere bene e faceva molti viaggi. P.N.A DR PENNISI: Ma perché era uno che aveva studiato? Cortese A.S.: Questo no, però era un ragazzo molto, diciamo ... su questo campo qua s'era specializzato, in fatto di movimento di soldi lui era bravissimo, anche quando il padre è stato detenuto, lui si è mosso, è andato per vedere ... insomma era lui che faceva tutto. Faceva Calabria ... Emilia-Romagna e Lombardia, sapeva muovere bene”*

²²⁵⁷ *“P.M.: Ma questi giri li faceva per proprio conto o per ... per conto di ...Cortese A.S.: Allora faceva... per conto proprio ma anche per Grande Aracri Nicolino, se c'era da fare qualche affare, faceva intervenire anche Grande Aracri Nicolino, perché lo chiamava ... diceva che c'era un affare da fare “mi servono 100 mila euro, 200 mila ...” però specifico non ne so io fatto specifico che ha fatto, però lui aveva ... andava da Grande Aracri “dobbiamo fare un affare, c'è da comprare un pezzo di terra, c'è da fare un affare” lui si sapeva muovere, perché a Grandi Aracri gl'interessavano queste persone qua, come anche le persone che sono a Brescello, persone insospettabili perché lui, fino a poco tempo fa era incensurato, ho saputo poi che ha avuto problemi tramite i media io ...ho saputo”.*

Cortese A.S.: Sì, sì sta roba qua, tramite media, in televisione, ho saputo che ha avuto problemi, però fino a... persona insospettabile, persone che servono ai clan, perché non possono prendere a me e mandarmi, che sono pure pregiudicato: manda una persona pulita, come ha fatto Grande Aracri Nicolino in nord Italia, tramite cognati, fratelli e compagnia ... persone insospettabili che si possono muovere bene e non ... non ... Noi eravamo più che altro un braccio armato e braccio diciamo delle volte violento, per fare azioni, per andare a fare diciamo altre cose, invece quello usava per questi movimenti diciamo particolari, dove c'è da investire denaro”.

²²⁵⁸ *“Perché delle volte me l'ha detto che stanno investendo ... stanno investendo soldi, me l'ha detto lui personalmente. P.M.: Lui chi? Cortese A.S.: Romolo Villirillo. Voleva, voleva fare pure a me “se c'hai soldi investiti, ti faccio investire pure i soldi”. Poi me l'han detto anche altri paesani miei in Reggio Emilia in più occasioni. E Floro Vito Salvatore mi ha detto: “c'hai, c'hai 300, 400 mila euro, prendi che prendiamo un pezzo di terra” cioè a me mi offrivano tut..*

Ulteriori e puntuali elementi a conferma del ruolo che l'appellante era andato via via consolidando emergevano poi da alcune intercettazioni telefoniche ed ambientali del periodo immediatamente successivo all'arresto del Villirillo del luglio 2011, quando, affiorati nei suoi confronti sospetti di appropriazione di somme di denaro ingenti di spettanza diretta della cosca cutrese, Gualtieri Antonio veniva incaricato di subentrargli.

Come già ricordato nel paragrafo relativo all' "Affare Sorbolo", il Gualtieri, il 9/8/2011, conversando con Grande Aracri Nicolino al ritorno dal matrimonio della figlia di quest'ultimo con Abramo Giovanni ²²⁶⁰, criticava aspramente la condotta tenuta dal Villirillo, che facendosi arrestare non poteva più fungere da schermo pulito delle operazioni di reimpiego e che si era anche fatto trovare in possesso di assegni di società coinvolte nelle false fatturazioni, senza tenere quelle cautele necessarie al suo essere "in Crimine"²²⁶¹.

Emblematico, ai fini della comprensione del ruolo di vertice svolto dall'appellante, era poi il contenuto della conversazione ambientale intercorsa in data 2/9/2011 tra Gualtieri Antonio, Tattini Roberta e Rocca Antonio²²⁶², ove il primo, dopo avere avuto incarico di Grande Aracri di subentrare nel ruolo del Villirillo, prima descriveva le difficoltà di doversi muovere a trecentosessanta gradi, come faceva il suo predecessore, il quale nelle operazioni edilizie del nord decideva sulla ripartizione dei lavori, e poi riferiva della necessità di ricevere aiuto da parte di coloro che erano coinvolti nei singoli affari gestiti dal Villirillo (di cui alcuni già "si erano messi a disposizione"), al fine di riprenderli in mano, a conferma del ruolo direttivo di quest'ultimo.

Un quadro ancora più completo degli elementi da cui desumere lo svolgimento di un ruolo di vertice dell'imputato nella consorteria emiliana è stato comunque puntualmente descritto dal primo giudice alle pp. 1262 e 1263 della sentenza impugnata, cui si rimanda.

Villirillo, in sostanza, aveva il ruolo di luogotenente di Grande Aracri Nicolino per gli investimenti al nord delle somme che la cosca madre gli consegnava e per svolgere questo ruolo si associava con altri soggetti collegati alla casa madre, con cui ideava, progettava e gestiva stabilmente affari economici (false fatturazioni, appalti settore edilizio), con autonomia di gestione, nei termini già puntualmente descritti nel capitolo introduttivo sulla associazione emiliana.

continua.. in continuazione persone insospettabili, diciamo tra virgolette, pulite. Mi diceva: "se c'hai, facciamo subito, costruiamo subito".

²²⁵⁹ Vds. faldone 70, proc.20044-11.

²²⁶⁰ prog. nr. 286 RIT 1684/11

²²⁶¹ "GRANDE A. N.: *"che penso tra quegli assegni ci sono...del...della fatturazione...la fatturazione addirittura l'ha fatta il nommo suo..."*). Gualtieri buttava benzina sul fuoco: *"...tu come te li trovi questi assegni qua?...si ho capito... ma tu se sei... in CRIMINE... dove te li trovi?... dove li dovevi portare?...poi lo sapete... state combattendo con la legge... dalla mattina alla sera...ma sto pazzo, compà, non lo sapeva?..."*

²²⁶² Vds. progr. N. 32 RIT 2182/11, già richiamata del Paragrafo relativo all' "Affare Sorbolo" e sub posizione Gualtieri.

Trattasi di funzione confermata dai plurimi elementi di prova sopra indicati, convergenti univocamente in tale direzione e non scalfiti dalle ulteriori deduzioni difensive contenute negli atti di appello, tutte risultate infondate.

Si fa riferimento, in primo luogo al richiamo, ai fini difensivi, del contenuto della intercettazione ambientale del 14/6/2011 tra l'imputato e Lamanna Francesco²²⁶³, privo di rilievo a tale scopo, atteso che tale conversazione, piuttosto che indicativa del fatto che le consegne di denaro fatte dal Villirillo costituissero mere regalie alla moglie del boss, conferma invece, da un lato, il suo ruolo di soggetto capace di movimentare con successo ed in autonomia somme di denaro ("Lamanna: *dove li hai presi tutti questi soldi?*"), riconosciuto dalla famiglia del boss di Cutro, (Villirillo: "*gli dici che ho fatto una operazione della mia*"... "*una cosa di Romolo*"), alla quale in quel periodo aveva tuttavia timore di avvicinarsi personalmente ("*e non ci vengo... guardatemi... voi gli dovete dire che non sono potuto venire...*"), avendo già iniziato a trattenersi

²²⁶³ **Conversazione Ambientale nr. 79, delle ore 09:46:34 del 14/06/2011 (RIT 1479/2011), intercettata all'interno dell'autovettura VW Golf in uso a Villirillo Romolo con a bordo Villirillo Romolo e Lamanna Francesco.**

Lamanna Francesco: sabato sera dobbiamo essere là.. che viene INC

Villirillo Romolo: e si, si...

Lamanna Francesco: ma viene il rappresentante del coso..

Villirillo Romolo: si, si siamo al magazzino...compare Franco...salite un minuto...salite un minuto!...

Villirillo Romolo: questi sono per il lavoro...

Lamanna Francesco: lascia stare...

Villirillo Romolo: eh.. zitto, io so cosa che faccio...(*riferito ai soldi n.d.r*)

Lamanna Francesco: ma lascia stare..

Villirillo Romolo :tieni qua...

Lamanna Francesco: no... no

Villirillo Romolo: ...eh in culo...

Lamanna Francesco: dove l'hai presi tutti questi soldi?

Villirillo ROMOLO: chiudete il discorso...

Lamanna Francesco: che devo fare io?

Villirillo Romolo: adesso 500 vai e glieli porti la,... alla moglie e gli dici che ho fatto un operazione della mia eh...(MAURO Giuseppina moglie di Grande Aracri Nicolino n.d.r)

Lamanna Francesco: ah... ah...

Villirillo Romolo: è una cosa di Romolo io...

Lamanna Francesco: va bene poi ci vediamo (*scende dal veicolo n.d.r*)...quando

Villirillo Romolo: ciao...

(*ndr. Lamanna Francesco scende dall'auto e mentre si allontana continua a parlare con Villirillo Romolo*)

Lamanna Francesco: poi fatti vedere quando viene tua moglie...

Villirillo Romolo: ma voi mi volete bene a me?...

Lamanna Francesco: eh la Madonna compare Romolo... io vi aspettavo, che vi avevo preso il prosciutto ...pure per tua moglie.. ho detto sarà successo qualcosa...

Villirillo Romolo: ma io... quando vengo la... ascoltatevi bene...guardatemi..un minuto...

Lamanna Francesco: ... mia moglie...

Villirillo Romolo: guardatemi un minuto, quando io vengo la... e guardatemi...

Lamanna Francesco: si, si

Villirillo Romolo: e non ci vengo.... guardatemi... voi gli dovete dire che non sono potuto venire...

FRANCO: con Nicola..siete andati là. (*Grande Aracri Nicolino ndr.*)

Villirillo Romolo: perchè?

FRANCO: boh... non l'avete trovato pure voi... ah?

(*ndr. Villirillo Romolo scende dall'autovettura*)

(omissis)

somme che avrebbe dovuto riconsegnare alla casa madre, come poco tempo dopo sarebbe divenuto notorio tra gli associati²²⁶⁴.

Peraltro, la circostanza della avvenuta appropriazione di una somma di circa 2 milioni di euro in danno della cosca cutrese, contrariamente a quanto sostenuto nei motivi di appello, risulta dimostrata in modo evidente dal colloquio intercettato nella tavernetta del Grande Aracri Nicolino in data 11/9/2012, ai progressivi 7431 e 7432 RIT 586/12, tra lo stesso boss ed il Villirillo, ove il primo, con tono alterato, accusava il secondo della sottrazione e chiedeva la pronta restituzione della somma, alla quale il Villirillo si impegnava, riconoscendo la gravità della condotta tenuta e chiedendo un'ultima possibilità prima di interventi drastici da parte del capo cosca (*"E quando io sbaglio di nuovo...quando io sbaglio di nuovo è chiuso...è chiuso "il convento!"*)²²⁶⁵.

Alla medesima circostanza faceva anche riferimento il Grande Aracri il precedente 2/8/2012, in una lunga conversazione ambientale intervenuta con Mazzagatti Rocco, Barbaro Pasquale e altri due uomini (progr. 4679)²²⁶⁶, in cui il primo riferiva delle minacce rivolte il giorno precedente al Villirillo, che si era appropriato di due milioni e centomila euro, da gennaio a luglio 2011, confidando sul fatto che i capi della cosca cutrese erano tutti in carcere (*" perché noi eravamo tutti carcerati ... allora lui cosa ha fatto? ... ha preso la palla in mano ... siccome noi eravamo tutti condannati ... perché quello l'ergastolo ... quello venti anni ... quello trenta anni ... quello dieci anni ... quello pensava che eravamo tutti condannati... lui non pensava mai che io uscivo fuori... quando sono uscito fuori questo ha incominciato... ha incominciato a prendersi di paura... ma pensa un poco ...si è fatto arrestare!"*), con ciò attestando inoltre che la

²²⁶⁴ Vds.conversazione tra Gualtieri e Grande Aracri richiamata nella nota 20.

²²⁶⁵ (omissis) N=Grande Aracri Nicolino R=Villirillo Romolo

N: Ma...ma dimmi un poco no, io vorrei sapere no? Tu che stai facendo...stai facendo questo problema qua, no? Ma tu...ma tu questo problema qua non ce lo avevi tu questo problema! Questi problemi tu non li avevi, **tu i soldi te li sei presi**, non è...inc...non è che stiamo cercando una mazzetta, non ti stiamo cercando una cosa...una cosa che mettiamo non è...eh...una cosa...una cosa che è tua, **ti stiamo cercando una cosa che è nostra, stop!**

R: Si...

(omissis)

R: Compare Nicò ve la posso fare...

N: Io voglio fare...io voglio fare...io voglio fare no, voglio fare un modulo (o fonetica simile) **che mi prendo due milioni di euro tutti in una volta...inc...ma alla fine no, se tu...**

R: Compare Nicò, posso...inc...

N: ...no a me non è che ...inc...

R: **E quando io sbaglio di nuovo...quando io sbaglio di nuovo è chiuso...è chiuso "il convento!"**

N: Io no...(si accavallano le voci)

R: Io voglio sapere tu...inc...

N: Tu con me, meno hai a che fare e meglio e'!

R: Ma vi volete...inc...per l'ultima volta?

N: Io non sono...io non sono...come te!

R: Per l'ultima volta ve lo sto...io...

N: Io non sono come te!!

R: Per l'ultima...l'ultima possibilità, l'ultima possibi...io lo so quello che state dicendo voi...

²²⁶⁶ Riportata integralmente a pag. 245 e ss della sentenza

movimentazione del denaro della cosca non si fermava nei periodi di carcerazione dello stesso e dei suoi congiunti.

Quanto agli ulteriori richiami, operati negli atti di appello, al contenuto di conversazioni telefoniche (tutte successive al luglio 2011) indicative del rapporto di conflitto e di esclusione del Villirillo con il Grande Aracri e con gli altri appartenenti alla cosca emiliana, contrastante con l'ipotesi di accusa, è sufficiente ricordare che si tratta di colloqui intervenuti dopo la caduta in disgrazia del Villirillo per la ritenuta appropriazione da parte dello stesso appena richiamata.

Circostanza che, peraltro, non determinava solo l'allontanamento del Villirillo dal Grande Aracri, bensì la violenta reazione di quest'ultimo, con incendio di veicoli appartenenti a congiunti del Villirillo, finalizzata anche a rientrare in possesso del maltolto, tale da configurare gli estremi del delitto di estorsione tentata, contestata al capo 12) di imputazione.

Ugualmente privi di consistenza sono i rilievi difensivi che richiamano i due colloqui del febbraio e marzo 2015 nel carcere di Opera tra Grande Aracri Nicolino ed i familiari ove Villirillo viene descritto come un imbroglione inaffidabile, e quello del marzo 2015 a Rossano del Villirillo con i familiari ove lo stesso afferma di non parlare con il Grande Aracri dal 1998, considerato che gli stessi intervenivano dopo l'esecuzione della misura cautelare per i reati di cui si tratta, quando entrambi gli imputati erano stati messi a conoscenza delle accuse loro rivolte e stante la palese infondatezza di quanto riferito dal Villirillo, esistendo intercettazioni ambientali che lo vedevano a colloquio con Grande Aracri Nicolino nel settembre del 2012.

La plateale infondatezza dei rilievi difensivi che vogliono il Villirillo privo di rapporti personali con il Grande Aracri si ricava, a tacer d'altro, dall'episodio della visita del Villirillo al boss cutrese in data 31/5/2011 presso l'Ospedale Gemelli di Roma²²⁶⁷.

Quanto alla riproposizione della tesi difensiva secondo cui l'origine del denaro in possesso del Villirillo poteva essere individuata in un prestito erogatogli dal Prof. Sestito, per il quale l'imputato aveva subito un'azione esecutiva, si rimanda alle puntuali argomentazioni in ordine alla infondatezza della stessa svolte dal primo giudice alle pagine 257 e 258 della sentenza, peraltro in alcun modo prese in considerazione e messe in discussione dalla difesa nei motivi di appello.

Da ultimo, in relazione alle doglianze difensive relative alla sussistenza delle aggravanti di cui al comma 4 e di cui al comma 6 dell'art. 416 bis c.p., si rimanda alla trattazione svolta nel capitolo introduttivo relativo alle aggravanti, ove ne è stata già evidenziata la infondatezza.

Per tali ragioni deve confermarsi la responsabilità di Villirillo Romolo per il delitto allo stesso contestato al capo 1) di imputazione.

²²⁶⁷ Cfr. episodio già analizzato nella trattazione della posizione Grande Aracri relativa al capo 12) di imputazione.

2-b4) In relazione ai motivi di appello relativi al capo 78) di imputazione (punto b4 appello Avv. Colacino), con i quali si sostiene la inutilizzabilità delle dichiarazioni rese da Neffandi Stefano e Faccioli Claudio, avendo gli stessi riferito circostanze da cui sarebbero scaturiti indizi a loro carico per il pagamento di una tangente al fine di ottenere un appalto pubblico, con conseguente necessità della loro audizione ai sensi dell'art. 63 c.p.p., deve innanzitutto rilevarsi che tale vicenda risulta totalmente scollegata e temporalmente molto risalente rispetto alle condotte tenute dal Villirillo nella vicenda in esame.

In ogni caso, richiamando quanto statuito dalla Suprema Corte, si osserva che *“le dichiarazioni rese innanzi alla polizia giudiziaria da una persona non sottoposta ad indagini, ed aventi carattere autoindiziante, non sono utilizzabili contro chi le ha rese ma sono pienamente utilizzabili contro i terzi, in relazione ai quali non opera la sanzione processuale di cui all'art. 63, comma primo, cod. proc. pen.”*²²⁶⁸.

Il primo giudice aveva inoltre correttamente effettuato una rigorosa valutazione di tali dichiarazioni ai sensi dell'art. 192 c.p., richiamando i plurimi elementi a riscontro delle stesse acquisiti nel corso delle indagini e consistiti in intercettazioni telefoniche ed in servizi di o.c.p. eseguiti dai militari di Fiorenzuola d'Arda, dettagliatamente descritti alle pagine da 450 a 452 della sentenza, non messi in discussione dalla difesa.

Quanto alle deduzioni difensive circa la mancata sussistenza dei requisiti dell'ingiusto profitto e dell'altrui danno, nonché dell'elemento soggettivo del reato, essendo il Villirillo intervenuto per richiedere la restituzione di un credito realmente esistente vantato da Faccioli, le stesse non tengono conto del fatto che in ogni caso il profitto ricavato dall'imputato era da ritenere ingiusto, non essendo la pretesa perseguita tutelata in modo diretto o indiretto dall'ordinamento, trattandosi di un vantaggio che non poteva ritenersi legittimamente dovuto all'agente.

L'imputato era inoltre un terzo estraneo al preteso rapporto debitorio e, conseguentemente, la sua condotta, non poteva integrare la più lieve ipotesi di reato di ragion fattasi, in conformità al principio stabilito dai giudici di legittimità, secondo cui: *“Non ricorre invece il delitto di esercizio arbitrario delle proprie ragioni con violenza o minaccia alle persone, bensì quello di estorsione, qualora l'agente, pur esercitando la propria azione intimidatrice per coartare il pagamento di un preteso debito, sia terzo estraneo al rapporto obbligatorio”*²²⁶⁹.

²²⁶⁸ Vds. sentenza della Corte di Cassazione Sez. 2, n. 30965 del 14/07/2016 - dep. 20/07/2016, Di Giacomo ed altri, Rv. 26757101, che, in applicazione di tale principio, ha ritenuto immune da censure la decisione che aveva ritenuto di poter utilizzare le dichiarazioni di colui che, sentito in qualità di teste, aveva spontaneamente confessato il proprio coinvolgimento in merito alla commissione del reato, precisando le modalità dell'azione e riferendo l'identità del mandante. Vds. inoltre, in conformità: Sez. 5, Sentenza n. 43508 del 28/05/2014 Cc. (dep. 17/10/2014) Rv. 261078.

²²⁶⁹ Cass., Sez. 2, n. 33870 del 06/05/2014 - dep. 31/07/2014 - Rv. 260344; Cass., Sez. 2, n. 46628 del 03/11/2015 - dep. 25/11/2015 - Rv. 265214).

Del tutto esclusa era infine la possibilità di qualificare il fatto in quello di violenza privata, stante l'ingiustizia del profitto che si intendeva ricavare²²⁷⁰.

Trattasi comunque di questioni già affrontate, in una prospettiva più generale, nel capitolo introduttivo relativo ai delitti di estorsione, cui si fa rinvio.

2-b5) Passando a trattare i motivi di appello di cui al punto b5) dell'atto del difensore Colacino, con i quali si contesta la sussistenza dei delitti di reimpiego di cui ai capi 83), 119) e 122) e di false fatturazioni di cui al capo 120), deve preliminarmente rimandarsi al paragrafo relativo all'"Affare Sorbolo" per tutte le doglianze inerenti la asserita carenza di prova circa la provenienza dalla cosca cutrese delle somme ivi investite nonché la partecipazione diretta del Villirillo all'affare.

Quanto ai sistemi di false fatturazioni di cui ai capi 119) e 120), che facevano capo a Cappa Salvatore, la fittizietà delle operazioni risulta pacifica, come da ammissioni dei correi Gullà Francesco²²⁷¹ (per FDG Service srl), Aiello Giuseppe e Lerose Salvatore²²⁷², avendo questi ultimi due specificato di avere posto le loro società a disposizione di Cappa Salvatore per l'emissione di false fatture verso un compenso del 5% delle somme loro bonificate, per un ammontare complessivo di circa 400.000,00 euro negli anni 2011 e 2012 interessati da siffatta attività.

Lo stesso Cappa ammetteva parzialmente l'addebito in sede di spontanee dichiarazioni rese in corso di processo ("*Con la FDG facevamo parecchi lavoretti e anche qualche fattura inesistente. Per fare queste fatture, per prelevare il contante, siamo andati a aprire i conti correnti in Germania...*").

Ulteriori, plurimi e univoci elementi dell'esistenza di tale sistema si evincono dalle intercettazioni telefoniche ed ambientali intercorse tra gli imputati coinvolti, ed in particolare tra Cappa e Gullà Francesco²²⁷³, i quali descrivevano il funzionamento del meccanismo, facendo riferimento all'IVA da incassare in relazione alle fatture emesse dal complice "Francesco" (identificato nel coimputato in Frontera Francesco²²⁷⁴), ed ai giri di denaro ad esse collegati, nonché alla "fortuna" che si verificava quando certi "cristiani" di Francesco, riuscivano ad effettuare il bonifico di copertura ancora prima della consegna loro del contante²²⁷⁵.

²²⁷⁰ Cfr. Cass Pen. Sez. 6, n. 53429 del 05/11/2014 - dep. 22/12/2014, Galdieri e altro, Rv. 26180001

²²⁷¹ Vds. dichiarazioni rese all'udienza del 16/1/2016.

²²⁷² Vds. Verbali di interrogatorio del 18/8/2015 a seguito di avviso ex art. 415 bis c.p.p. e memoria difensiva allegata.

²²⁷³ richiamate alle pp. 973 e ss. della sentenza appellata,

²²⁷⁴ come meglio specificato nella trattazione dei motivi di appello del Frontera.

²²⁷⁵ Vds. in particolare: Conversazione ambientale nr. 682, delle ore 18:44:07 del 12/12/2011 (RIT 1827/2011): "*FRANCO (Gullà): ascolta un'altra cosa... Francesco che sta facendo? Cappa: Francesco mi ha fatto un bordello di fatture, adesso dobbiamo prendere l'iva... FRANCO: no, no... si l'iva... al meglio lui... Cappa: dobbiamo fare lo scarico... Francù forse non l'hai capito sia sulla ditta normale che sull'FDG... FRANCO: impreca... non sappiamo farlo? Cappa: si deve fare lo scarico, adesso Francesco...*" (...) "*Cappa: Francesco ha pagato 100 mila euro di fatture dal nostro e ci deve mandare i soldi sull'FDG per girare i soldi, Francesco ha fatto un bordello di fatture... [...] Cappa: Francù... tu non riesci a capirmi quando io parlo, sta facendo le fatture Francesco e ci dobbiamo prendere queste, allora oggi hanno bisogno di fare le fatture le persone, non ha soldi da girare, man mano quelli ci*

Il Cappa, a fronte delle proteste del Gullà sulla scarsità dei guadagni, arrivava finanche a redarguirlo chiedendogli se per caso intendeva *“essere pagato più dell’iva”*²²⁷⁶, proseguendo nella conversazione con la descrizione dei termini dell’illecito architettato²²⁷⁷, con specifici riferimenti ad attività di emissioni ed utilizzo di false fatture e delle false *“controfatture”* al fine di abbattere gli incassi delle aziende che emettevano le false fatture e di creazione di fondi neri, alle modalità di pagamento ed alle procedure per ovviare ai controlli fiscali e di polizia.

Era finanche intercettata una conversazione in cui il Cappa ed il Gullà si accordavano sulle modalità con cui dovevano essere redatte le fatture, concordando le relative numerazioni e le date di emissione che dovevano essere conformi all’esecuzione dei bonifici, peraltro già eseguiti²²⁷⁸.

Gli accertamenti svolti dai militari di Modena consentivano inoltre di rilevare il coinvolgimento nel sistema anche delle imprese riconducibili ad Aiello Giuseppe e Lerosè Salvatore, i quali erano controllati unitamente al Cappa, al Gullà ed a Bighignoli Andrea, nel gennaio 2012, in due occasioni, alla frontiera autostradale del Brennero, mentre si recavano in Germania, ove, tramite rogatoria diretta all’A.G. tedesca, era verificata l’apertura di conti correnti bancari nel medesimo periodo da parte degli stessi. La finalità di tali operazioni bancarie era espressa dal Cappa sempre nella conversazione ambientale n. 939 del 4/1/2012, in cui lo stesso precisava che : *“se arrivano gli assegni lo versi tu nella banca, poi te lo mando sul conto [...] sul conto tuo, dal conto tuo ti mando un bonifico tuo in Germania (sul conto da aprire a nome dello stesso Gullà) [...] su un conto tuo personale... [...] vai in Germania e puoi prelevare...”* .

L’intranità a tale sistema del Villirillo, con lo svolgimento della funzione di incaricato da parte della cosca Grande Aracri di immettere il capitale mafioso da essa proveniente, nonché di emittente diretto di false fatture mediante la società SIRI srl (dallo stesso amministrata sotto lo schermo dell’omonimo nonno paterno), era desunta da plurime circostanze espressamente indicate dal primo giudice.

Si tratta in primo luogo della intercettazione telefonica del 19/7/2011, che costituisce prova delle rimesse di denaro da parte dell’appellante nel giro di false fatture di cui si tratta, avendo il

mandano le... (inc.)... la fortuna qual è che certi "Cristiani" di Francesco ci mandano prima il bonifico e poi gli portiamo i soldi, ad alcuni devi portare i soldi prima come facciamo? hai capito? ecco qua! arriviamo... allora perché voglio che se deve fare o sconto fatture a te gli portiamo le fatture in banca di... (inc.)...

²²⁷⁶ IN particolare: conversazione ambientale nr. 938, delle ore 09:57:54 del 4/1/2012 (RIT 1827/2011).

“Cappa: *“Francù vedi che tu sei un "implccio" (un problema) per me forse non l’hai capito... ma io ve ne sto spartendo i soldi delle fatture...”*[...] *chiudi le ditte e vai a lavorare come un impiegato...*”). GULLÀ : *“non voglio... Turù ci sono troppi soldi e il guadagno è poco questo ti voglio fare capire io”*.Cappa: *“Francù, ma tu che vuoi essere pagato più dell’ iva ... eh così?”*

²²⁷⁷ Efficacemente riportato alle pag. 976 e 977 della sentenza appellata, ove venivano estrapolati stralci della conversazione ambientale nr. 939, delle ore 10:18:18 del 4/1/2012 (RIT 1827/2011), integralmente presente negli allegati alla Informativa Dei CC del Comando Provinciale di Modena del 12/6/2013

²²⁷⁸ Cfr. Telefonata nr. 2649, delle ore 19:07:34 del 26/4/2012 (RIT 718/2012)e Telefonata nr. 2652, delle ore 19:13:00 del 26/4/2012 (RIT 718/2012)..

Villirillo contattato il Cappa al fine di ottenere i codici IBAN riferibili alle aziende "A.L. COSTRUZIONI S.A.S. di Aiello Giuseppe e C.", e "NUOVA EUROCOSTRUZIONI S.N.C. di Aiello Giuseppe e Lerose Salvatore", coinvolte nel "giro"²²⁷⁹, per l'esecuzione di bonifici in favore di tali società, ricevendo successivamente indicazioni dal Cappa sulla ripartizione della cifra²²⁸⁰.

Lo stesso Villirillo, all'atto del suo primo arresto, era trovato in possesso di numerosi assegni, tra cui quelli emessi dall'AZ SERVICE Srl, con sede legale a Lendinara (RO)²²⁸¹, risultata essere la principale utilizzatrice delle false fatture emesse dalle ditte sopra indicate²²⁸².

Inoltre, nella conversazione intercettata in data 9/2/2012 tra Cappa e Gaetano Salvatore (in cui i due discutevano sulla eventualità di essere interpellati da un organo di polizia per giustificare le fatturazioni eseguite in assenza di qualsivoglia titolo di pagamento sottostante), il primo, dopo avere fornito istruzioni al secondo di riferire alla polizia che i pagamenti erano avvenuti in contanti e in più *tranches*, effettuava un riepilogo delle fatture emesse, durante il quale faceva espresso riferimento alle "fatture di Romolo"²²⁸³, oltre a quelle di Cappa e di Gullà Francesco.

Il primo giudice argomentava puntualmente anche sulla circostanza della provenienza dalla locale di Cutro dei capitali immessi nelle operazioni di false fatturazioni, richiamando innanzitutto il collegamento tra tale sistema fraudolento, facente capo a Cappa Salvatore e quello gestito dal Giglio Giuseppe (vedi capo 107 di imputazione), come desumibile dalla conversazione ambientale

²²⁷⁹ Telefonata nr. 5045, delle ore 08:44:52 del 19/7/2011 (RIT 1454/2011).

²²⁸⁰ Telefonata nr. 5080, delle ore 09:53:57 del 19/7/2011 (RIT 1454/2011), Telefonata nr. 5090, delle ore 10:45:59 del 19/7/2011 (RIT 1454/2011). Telefonata nr. 324, delle ore 10:58:23 del 19/7/2011 (RIT 1455/2011). Telefonata nr. 5100, delle ore 11:03:41 del 19/7/2011 (RIT 1454/2011). Telefonata nr. 5103, delle ore 11:29:13 del 19/7/2011 (RIT 1454/2011).

²²⁸¹ Di tratta degli assegni:

- nr. 0249692345, tratto su un conto della Antonveneta, dell'importo di 9.345,20 euro, a favore della "R&G COSTRUZIONI DI Villirillo R.";
- nr. 2048511, tratto sul conto 50602812 della Banca Adige Po, filiale di Vescovana (PD), dell'importo di 5.400 euro, a favore della "R&G COSTRUZIONI DI Villirillo R."

²²⁸² Come accertato dalla Guardia di Finanza di Cremona e risultante inoltre dalle intercettazioni delle conversazioni intercorse tra il Cappa e Mancuso Vincenzo riportate alle pp. 985 e ss della sentenza appellata.

²²⁸³ Conversazione ambientale nr. 1338, delle ore 17:13:19 del 9/2/2012 (RIT 1827/2011): "Cappa SALVATORE: allora ti spiego GAETANO SALVATORE: eh! Cappa SALVATORE: cosa devi dirgli tu, io ti ho fatto fatture a te, fatture di Francuzzu, **tieni fatture di Romolo... (inc...) quelle di Romolo del negozio...** [...] Cappa SALVATORE: inc... gli dici che gli altri gli hai dato i soldi tutti in contanti, a 2 mila a 1,5 a 3 mila euro alla volta, quando tu li prendevi gli davi 2 mila a uno e 2 mila ad un altro, hai capito? le pagavi in contanti le fatture... GAETANO SALVATORE: si però... Cappa SALVATORE: tu, tutte le fatture che tu hai... ascoltami, se non hai il pagamento con gli assegni, tu devi comunicare, se ti dovessero chiamare che tu hai pagato... come mai che qua non gliel'hai fatto l'assegno... che siccome viene problemi con le banche e non me l'ha fatto, hanno voluto contante ed io l'ho prelevato ogni tanto ne davo 1000 a uno, 2000 ad un altro, a un po' alla volta, no a 10 mila euro tutto a uno, gli dici che gliel'hai dato a poco alla volta, mezzi a quello, e mezza quell'altro... hai capito? ha avuto il controllo Francuzzu l'altra volta che gli hanno fatto un coso con (inc...), no a Francuzzu, è andato un controllo da Salvatore, Salvatore aveva fatto po' di (inc...) è venuta li la Finanza... Francuzzu gli ha detto, abbiamo sistemato tutte le cose, gli ha mandato le fatture, come le ha fatte, a che le aveva fatte... meno male che tu non c'eri la, tieni le fatture con le altre..."

intercorsa tra i due in data 2/11/2011²²⁸⁴, indicativa della riconducibilità di entrambi i sistemi alla medesima finalità di reimpiego delle somme della cosca.

Evidenziava inoltre l'accertato ruolo svolto dal Villirillo per il Grande Aracri, di soggetto incaricato di investire i denari della locale di Cutro, di cui si è già trattato nel paragrafo relativo all' "Affare Sorbolo" e nella precedente parte relativa alla imputazione associativa nei confronti del Cappa, cui si rimanda, ove è già stato descritto anche lo stretto legame esistente tra quest'ultimo ed il Villirillo, caratterizzato da un costante passaggio di danaro tra i due, proveniente o da restituire alla casa madre.

Una importante conferma dell'impiego nelle operazioni di false fatturazioni di denaro della cosca cutrese, gestito dal Villirillo -fino al suo declino-, si rinveniva poi nell'accertato subentro -in tale settore- all'appellante, dopo il suo secondo arresto del 4/10/2011, di Mancuso Vincenzo, anch'esso ritenuto intraneo all'associazione emiliana, il quale, oltre ad essere stato in stretti rapporti con il Villirillo, subito dopo il suddetto evento, si incontrava con Gualtieri Antonio (incaricato da Grande Aracri Nicolino di prendere in mano tutti gli affari gestiti dal Villirillo) e poco tempo dopo veniva convocato dal capo di Cutro.

Risulta infatti accertato in data 5/10/2011 un incontro tra il Gualtieri ed il Mancuso²²⁸⁵ che, da quel momento, veniva individuato quale il canale di immissione e restituzione dei denari alla cosca di Cutro, come dimostrato dal contenuto delle conversazioni registrate tra Mancuso e Cappa dal novembre 2011 in avanti²²⁸⁶: conversazioni che attestavano lo svolgersi tra questi ultimi due di diverse operazioni di passaggi di denaro connesse alle false fatturazioni, in termini analoghi a quanto avveniva nel periodo precedente tra Villirillo e Cappa.

Emblematica, a tale fine è l'affermazione del Cappa nel colloquio con il Mancuso del 10/11/2011: *"se noi riusciamo ad avere il contante Vicè... questo Natale giriamo un Milione di euro se sei siamo capace di prendere i contanti..."*²²⁸⁷, cui seguivano diverse operazioni di consegna di importanti somme di denaro dal secondo al primo²²⁸⁸.

²²⁸⁴ Conversazione ambientale nr. 2223, del 2/11/2011 (RIT 1081/2011) riportata integralmente a p. 969 della sentenza.

²²⁸⁵ Vds. Annotazione di p.g. del RONI Comando Provinciale dei C.C. di Modena del 6/10/2011, relativa al servizio di o.c.p. svolto il 5/10/2011 presso il Ristorante Albergo Il Borgo, ove avveniva l'incontro.

²²⁸⁶ Vds. pag 987-989 della sentenza appellata, in cui vengono dettagliatamente descritte le operazioni del 25/11/2011, 2, 7 e 16/12/2011, del 20 e 21/12/2011, del 30/12/2011, del 4 e del 18/1/2012, dell'1 e dell'8/2/2012 e del 14 e 29/3/2012.

²²⁸⁷ Cfr. Conversazione ambientale nr. 159 (RIT 1827/2011), delle ore 15:25:53 del 10/11/2011, inerente FIAT Punto, targata CW541ED, in uso a Cappa Salvatore.

²²⁸⁸ -il 25/11/2012 Mancuso, attraverso CARDELLA Vincenzo (deceduto l'11/3/2013), faceva pervenire a Cappa la somma in contanti di 27.500 € ("Però io domani mattina no, se alle 10.30 sono là da voi, che vi portano e "gettiamo 25 mt cubi", voi ce la fate a fare un giro il pomeriggio per "gettare" gli altri? [...] Allora io alle 8.30 sono in banca che arrivano..."), Cfr. Telefonata nr. 60, delle ore 15:58:40 del 23/11/2011 (RIT 2926/2011);

-il 2/12/2011, consegnava la somma contante di 20.000 €, nonostante le richieste più elevate formulate da Cappa, che chiedeva invece "un getto di 40 e 50 ..", chiaramente denaro sol si pensi che si trattava di "getti" da reperire in banca, ove peraltro Mancuso diceva al correo di trovarsi ("io sto provando compare Tù... sto provando se riesco una

Le conversazioni registrate il 20 e il 21 dicembre 2011, attestavano poi l'invio a Cutro di una busta di denaro contenente 47.000 euro, consegnata da Cappa a Mancuso, che a sua volta la faceva pervenire a destinazione tramite uno degli autisti che prestavano servizio sui pullman che collegano l'Emilia Romagna con il crotonese.²²⁸⁹

L'invio di una somma cospicua a Cutro da parte dei due indagati non poteva trovare altra giustificazione se non nel fatto che si era trattato della "restituzione" di denaro investito dalla cosca Grande Aracri nell'illecita attività da loro governata.

Del resto, che Grande Aracri Nicolino fosse direttamente interessato all'attività del Mancuso, lo si poteva evincere dalla conversazione intercorsa il 2/12/2011 tra Mancuso e Battaglia Pasquale (anch'egli fedelissimo del Villirillo), in cui il primo informava il secondo di essere stato convocato dal boss di Cutro, il quale aveva disposto che nessuno, senza la sua autorizzazione, avrebbe dovuto reclamare alcunché da lui, alludendo probabilmente alla richieste di denaro che altri sodali, in virtù del suo pregresso rapporto con Villirillo, avevano avanzato²²⁹⁰, impartendogli nel contempo ordini di allontanarsi dal Villirillo, ormai caduto in disgrazia²²⁹¹.

quindicina... sto andando in un'altra banca per vedere quanto c'è... adesso gli ho detto 20 metri cubi") -Telefonata nr. 181, delle ore 10:54:55 dell'1/12/2011 (RIT 2926/2011)

- il 7/12/21011, consegnava 27.000 € ("Mancuso: si domani verso le dieci e mezzo le undici, passano da qua che (incomp.) portano via... vi portano 27 metri cubi (27.000 euro)...");

-il 16/12/2011 CARDELLA, su mandato di Mancuso, consegnava a Cappa la somma di 10.000 €;

²²⁸⁹ Nella prima di tali interlocuzioni (tel n. 3431 del 20.12.2011 ore 10.53 R.I.T. 2788/2011) il Cappa ha chiesto al Mancuso di procurargli una busta chiusa (Cappa: *fatti dare una busta che mi serve una busta ... Mancuso: Va bene. Della Tercas? Cappa: Non mi interessa, basta che è una busta chiusa ...*).

Il pomeriggio dello stesso 20 dicembre 2011 il Cappa si è recato presso la società "Edil Buiding s.r.l." del Mancuso, attendendo il rientro di quest'ultimo (v. tel. n. 3502 del 20.12.2011 ore 16.17) e nell'occasione molto probabilmente ha ricevuto la busta che aveva richiesto.

Alle 13.48 del giorno 21 dicembre 2011 il Cappa si è nuovamente incontrato con il Mancuso all'uscita autostradale di Carpi (MO) e nella circostanza, come si evince dalla conversazione tra presenti che ha avuto luogo all'interno dell'autovettura del primo (conv. n. 832 R.I.T. 1827/11 del 21/12/201), gli ha consegnato una busta contenente € 47.000,00 in contanti da recapitare a Cutro tramite uno degli autisti che prestano servizio sui pullman che collegano l'Emilia Romagna con il crotonese (Cappa: *40 ... contagli quell'altri così glieli mandiamo... dammi qua e sono 30 adesso giusto?; Mancuso: 40, 45, 46, 47 mila ...; Cappa: 47 mila ... questi qua glieli devi portare questa sera al pullman... "*).

Dopo aver effettuato il conteggio del denaro, Cappa esortava Mancuso a bruciare nella stufa del suo ufficio della documentazione non meglio indicata ma che, con ogni probabilità, era relativa alla contabilità delle fraudolente transazioni effettuate ("*...la maggior parte di queste cose devono essere bruciate, quando vai in ufficio... nelle stufa...*").

²²⁹⁰ (...)Mancuso: non sto sentendo nessuno... però c'è stato un altro problema... con... Nico (n.d.r. Grande Aracri Nicolino)... che ieri sono venuti di nuovo... un bordello Battaglia: di nuovo per... sempre per la solita storia? Mancuso: no... no... no... no... per quella là... per quella là ho mandato l'ambasciata... e gli ha detto che non devo **dare...** **dire... niente a nessuno...** l'ha promesso anche a mio padre... gli ha detto... no... no... gli ha detto Battaglia: no... pure io Mancuso: **mai più nessuno... senza il mio permesso... deve andare da Vincenzo... da Vincenzo non ci deve andare nessuno assolutamente** Battaglia: si... si Mancuso: perché ha capito che io... io non so niente... non è che è... però".

²²⁹¹ Mancuso: ti dico la verità... io... ora... anche a me... mi è stato detto... mi ha detto di... di allontanarsi... è intelligente Battaglia: quello mi ha fatto un ragionamento chiaro... compà... mi ha fatto un ragionamento... e allora... ho preferito... ascoltare i consigli... [...] Mancuso: eh... a me ha detto... compà... noi vi diciamo quello che si deve fare... però ad una condizione... se vi dovevate vedere 5 volte... vi vedete una volta... però... ora... hai capito?... adesso c'è l'incazzatura... ora stanno facendo tutto... per far raffreddare un po' la situazione Battaglia: si... si... ma poi quando vengo io... poi... poi

Tanto premesso, stante il subentro nella funzione dell'appellante di Mancuso Vincenzo, altro soggetto inserito nella cosca emiliana, in diretto rapporto con Grande Aracri Nicolino ed investito dell'incarico da Gualtieri Antonio, appare evidente l'infondatezza della prospettazione difensiva secondo cui i passaggi di denaro tra Villirillo e Cappa, anche per le operazioni di false fatturazioni, fossero da ricondurre esclusivamente a rapporti di dare e avere tra i due e non invece ad immissioni di capitali provenienti dalla cosca madre ed alla successiva restituzione dei proventi dell'impiego.

Parimenti infondate risultano le generiche obiezioni difensive svolte nell'atto di appello in relazione al reato di cui al capo 122), relativo ad altre condotte di reimpiego dei flussi finanziari gestiti dal Villirillo per conto della locale di Cutro, sempre mediante un sistema di false fatturazioni, localizzato nella zona del piacentino, sotto il controllo di Lamanna Francesco.

La difesa, in relazione a tale condotta di reato, senza contestare l'esistenza del sistema di false fatturazioni di cui si tratta, si limitava infatti a reiterare le doglianze della mancata prova della partecipazione del Villirillo al reato, della provenienza dall'associazione delle somme investite, dell'entità delle stesse e della destinazione al sodalizio delle somme della fatturazione, non facendo alcun cenno alle puntuali argomentazioni del primo giudice che, alle pp. 992-995 della sentenza, ricostruiva la vicenda, richiamando gli elementi di prova emersi dalle indagini svolte dai carabinieri di Fiorenzuola d'Arda e compendiate nell'informativa del 7 maggio 2013 - che facevano proprie anche le risultanze investigative del Nucleo di Polizia Tributaria della Guardia di Finanza di Cremona sul CONSORZIO EDILSTELLA, confluite nel procedimento penale 2468/12 RGNR della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Cremona.

Obiettava inoltre la difesa come la carenza della prova del reimpiego di denari del clan cutrese dovesse desumersi dalla intervenuta assoluzione del coimputato Mercadante Luigi stante la mancata dimostrazione della provenienza illecita delle somme da lui immesse.

Tale argomento, tuttavia, è privo di pregio, non essendo paragonabili i profili e le vicende delinquenziali dei due soggetti, quali emerse dal compendio di indagini confluite nel presente procedimento ove, per i motivi già in precedenza esposti, risulta acquisita la prova del ruolo di Villirillo quale luogotenente di Grande Aracri Nicolino per gli investimenti al nord delle somme che la cosca madre gli consegnava, mentre la figura del Mercadante assumeva rilievo solo per avere immesso denari nelle condotte di falsa fatturazione di cui si tratta.

vi spiego tante cose [...] Battaglia: a me... diciamo... che più di tanto... non mi ha fatto niente... però compà... se gli state vicino... gli da fastidio... loro gli da fastidio che... le persone gli stanno vicino Mancuso: esatto! Battaglia: allora l'ho capito... e anche loro hanno capito questo... non è che uno vuole allontanarli perché... devono capire che si devono calmare prima... un po' di cose... e poi si parla Mancuso: compare Pasquà... uno deve capire che sono cose... non... non è una cosa deli... è una cosa molto delicata... non è una cosa da niente... eh!... perché Battaglia: infatti... quello non li ha risolti i problemi... hai capito? Mancuso: lui non li ha risolti... li ha lasciati in sospeno. (...).

Tale funzione era svolta dal Villirillo fino al suo declino nell'estate 2011 e quindi anche nel periodo in cui si svolgevano le operazioni di false fatturazioni di cui al capo 122), nelle quali egli era direttamente coinvolto, essendo stato accertato il suo personale intervento per fare affluire sul conto acceso dal CONSORZIO Edilstella presso l'agenzia di Cremona della Banca Popolare dell'Emilia Romagna somme di denaro che sarebbero state utilizzate in operazioni di false fatturazioni, costituenti la principale attività del CONSORZIO.

In particolare, il Villirillo, il 6 giugno 2011 telefonava all'agenzia di Cremona della Banca Popolare dell'Emilia spacciandosi per il direttore della Banca Popolare del Mezzogiorno, agenzia di Cutro e riferendo al vicedirettore della filiale lombarda Magarini che i familiari di Ruggiero Giuseppe (rappresentante legale della "Edil Stella") avevano l'intenzione di trasferire l'importo di € 70.000,00 che "avevano da parte" dall'agenzia cutrese della Banca Popolare del Mezzogiorno a quella cremonese della Banca Popolare dell'Emilia, specificando che avrebbero eseguito il trasferimento inviando bonifici dell'importo di € 10.000,00 ciascuno al 30 di ogni mese a partire da quello in corso (giugno 2011). Aggiungeva che nel frattempo "il signor Maurizio" stava "sistemando le sue cose" e pertanto avrebbe potuto cominciare a "pagare lui" una volta finita la provvista di € 70.000,00 ²²⁹².

Tale operazione veniva immediatamente comunicata a Cavedo Maurizio ²²⁹³ con l'ordine di versare € 10.000,00 mensili sul conto corrente acceso presso la filiale di Cremona della Banca Popolare dell'Emilia ²²⁹⁴ ed in tal modo Villirillo forniva al coindagato una plausibile giustificazione per eseguire versamenti di denaro, all'evidenza connessi al giro di false fatture, precipua attività del consorzio Edilstella e che, stante l'accertato ruolo di Villirillo, era finalizzato al reimpiego del denaro della cosca cutrese.

Significativo era poi l'accertato intervento risolutore del Villirillo e del Lamanna Francesco in favore del Cavedo per risolvere una controversia con Migale Vincenzo, relativa ad un debito del primo nei confronti del secondo, di cui quest'ultimo pretendeva di ottenere il pagamento mediante i denari (51.600,00 euro) che la ditta utilizzatrice delle false fatture (CUCIRINI R.A.M.A.) aveva versato sul conto bancario di Edilstella sopra richiamato ²²⁹⁵. All'esito di contatti e riunioni con le parti dei due capi cosca locali ²²⁹⁶, il Cavedo otteneva infatti di rientrare in possesso della somma che era stato costretto a versare al suo creditore, sì da poter riprendere a pieno regime le attività di

²²⁹² Vds. conv. 4335 R.I.T. 1221/11.

²²⁹³ Cui era di fatto riferibile il CONSORZIO EDILSTELLA

²²⁹⁴ Vds. tel. 529 delle ore 9,99 del 6 giugno 2011

²²⁹⁵ L'episodio viene ampiamente analizzato sub posizione Lamanna, reato di cui al capo 122)

²²⁹⁶ Accertati dalla p.g. operante tramite attività di intercettazione e servizi di o.c.p., dettagliatamente richiamati nella sentenza appellata.

falsa fatturazione attraverso le quali era reinvestito il denaro proveniente (anche) dalla 'ndrina cutrese.

Lo stesso Cavedo, nelle spontanee dichiarazioni rese alla p.g. a seguito della perquisizione subita il 19/11/2012, confermate in sede di interrogatorio avanti al P.M. di Bologna il 19/11/2012, ricostruiva le vicende di cui si era reso protagonista, specificando, in particolare, di aver conosciuto Villirillo perché presentatogli da Vetere Rosario come un soggetto che avrebbe potuto risolvere i problemi in cui versava il Consorzio Edilstella, che era gravato da un consistente debito nei confronti del sistema bancario. Riferiva inoltre che Villirillo, si era presentato come "il capo della 'ndrangheta di Crotona" ed aveva investito almeno 50.000,00 euro in un'operazione di acquisto di un capannone²²⁹⁷.

2-b6) La difesa, in relazione a tutte e tre le condotte di reimpiego contestate all'imputato, reiterava poi le doglianze della incompatibilità di tali accuse²²⁹⁸ nei confronti del Villirillo con il ruolo di associato della cosca cutrese, che gli era stato attribuito nel procedimento pendente davanti all'A.G. di Catanzaro (c.d. Kyterion), aggravato ai sensi del comma 6 dell'art. 416 bis c.p., riportando nell'atto di appello le argomentazioni svolte dal primo giudice sul punto²²⁹⁹, senza tuttavia dare conto della motivazione con cui veniva rigettata la doglianza difensiva, che la Corte ritiene di fare propria, in quanto non superata da validi argomenti contrari.

In particolare, nella sentenza impugnata, si affermava che: "*Va altresì rilevato che il quadro non muta in questa sede neppure a fronte del novum costituito dagli addebiti elevati dalla DDA di Catanzaro (p.p. 5946/10), in sede di avviso ex art. 415 bis c.p.p. del 15/10/2015, di partecipazione all'associazione di stampo mafioso calabrese degli odierni imputati (pur in quella sede descritti anche quali esponenti di spicco dell'organizzazione emiliana), Lamanna Francesco, Villirillo Romolo e Diletto Alfonso, che in questa sede rispondono, oltre che della partecipazione all'associazione emiliana con ruoli apicali, anche di ipotesi di reimpiego di denaro della cosca di Cutro*"²³⁰⁰.

All'evidenza, non dispone il presente giudice, chiamato a decidere allo stato degli atti, degli elementi idonei fondare la prova di detto addebito elevato da diversa AG sulla base di elementi in questa sede non confluiti. Ciò evidenziando che gli imputati, che hanno optato per il rito abbreviato, lo hanno fatto nella consapevolezza di detti nuovi addebiti formulati a loro carico in diverso procedimento penale (la notifica dell'avviso di conclusione delle indagini citato precede di

²²⁹⁷ I verbali sono contenuti nel Vol. 16 aff. 1317-bis e ter.

²²⁹⁸ In forza di quanto statuito dalla dalle SS.UU. della Corte di Cassazione con la sentenza n. 25191 del 27/2/2014, Iavarazzo.

²²⁹⁹ Vds. le pagg. 510 e 511 della sentenza.

²³⁰⁰ Addebiti trascritti sub "capi 192, 193, 194".

poco l'inizio della udienza preliminare del processo Aemilia), evidentemente rinunciando a coltivare la linea difensiva dell'operatività della clausola di riserva in relazione agli addebiti di cui all'art. 648 ter c.p. di cui, come si vedrà, gli stessi sono stati chiamati a rispondere.".

2-b7) Da ultimo, in punto di responsabilità, si ritiene la infondatezza anche dei motivi di appello relativi alla aggravante di cui all'art. 7 legge 203/1991, atteso il ruolo svolto dal Villirillo, quale sopra evidenziato, pacificamente agevolatore della cosca madre di Cutro, per la quale reimpiegava i capitali mafiosi, nonché della cosca emiliana, che mediante le attività economiche utilizzate per i reimpieghi, rafforzava la propria presenza sul territorio e la capacità di penetrare nel tessuto economico locale, espandendo la propria area di intervento.

Per le ragioni sopra esposte deve pertanto confermarsi la responsabilità di Villirillo Romolo per tutti i reati a lui ascritti.

2-b8) Parimenti infondati risultano i motivi di appello relativi al trattamento sanzionatorio, non sussistendo i presupposti per il riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche in ragione della gravità e pluralità delle condotte di reato svolte dall'imputato per un consistente periodo temporale e del ruolo cruciale dallo stesso ricoperto sia in tali condotte che in altre operazioni con finalità illecite, pur non andate a buon fine.

Anche la dedotta circostanza favorevole del suo stato di incensuratezza –peraltro non valorizzabile ai fini del riconoscimento delle attenuanti generiche- risulta superata, essendo intervenuta nei suoi confronti sentenza irrevocabile di condanna per estorsione tentata in concorso, commessa nel luglio del 2011.

La condanna di Villirillo Romolo da parte del primo giudice deve pertanto trovare integrale conferma con conseguente condanna dell'appellante al pagamento delle spese processuali di questo grado di giudizio.

Villirillo va inoltre condannato in solido con i coimputati alla rifusione delle spese del grado sostenute dalle parti civili, come in dispositivo specificate, nei confronti della Presidenza del Consiglio dei Ministri, del Ministero dell'Interno e di Regione Emilia Romagna, Comune di Reggio Emilia, Provincia di Reggio Emilia, Comune di Gualtieri, Comune di Bibbiano, Comune di Reggiolo, Comune di Montecchio e Comune di Brescello, Comune di Sala Baganza, Provincia di Modena e Comune di Finale Emilia, Libera Associazione, nomi e numeri contro le mafie, Associazione Antimafie e Antiracket – La verità vive! – Onlus (già denominata Associazione Antimafie e Antiracket Paolo Borsellino Onlus).

DISPOSITIVO

Visti gli articoli 592 e 605 c.p.p.

In parziale riforma della sentenza emanata in data 22/04/2016 dal Giudice dell'udienza preliminare presso il Tribunale di Bologna:

Dichiara

Colacino Michele responsabile del delitto contestato al capo 1 e, concesse gli le attenuanti generiche, equivalenti alle aggravanti contestate, lo condanna alla pena di anni quattro e mesi otto di reclusione;

Giglio Giuseppe responsabile del delitto contestato al capo 100 in continuazione con le ulteriori ipotesi ascrittegli, e, ritenuta, con riferimento ai capi 101, 102, 103, 104 e 105, la sussistenza dell'aggravante di cui all'art. 219 comma 2 n. 1 legge fallimentare nonchè concessagli l'attenuante speciale di cui all'art. 8 del Decreto-Legge n. 152/1991 convertito con legge n. 203/1991, ridetermina la pena a lui inflitta in anni sei di reclusione;

Pagliani Giuseppe responsabile del delitto contestato al capo 6 e, concesse gli le attenuanti generiche, ritenute prevalenti sulle aggravanti contestate, lo condanna alla pena di anni quattro di reclusione;

Pelaggi Paolo responsabile del delitto contestatogli al capo 100 in continuazione con le ulteriori ipotesi ascrittegli, e, per l'effetto, ridetermina la pena a lui inflitta in anni uno e mesi otto di reclusione ed € 1.400 di multa;

Visto l'art. 417 c.p. applica a **Colacino Michele** e a **Pagliani Giuseppe**, a pena espiata, la misura di sicurezza della libertà vigilata per la durata di anni uno ciascuno;

Visti gli articoli 28 e ss. c.p. dichiara Colacino Michele e Pagliani Giuseppe interdetti dai pubblici uffici per la durata di anni cinque ciascuno;

Ritenuta

per le ipotesi contestate a **Clausi Donato Agostino** ai capi 102 e 105 dell'imputazione, l'aggravante di cui all'art. 219 comma 2 n. 1 legge fallimentare, per l'effetto ridetermina la pena a lui inflitta in anni dieci e mesi due di reclusione ed € 11.600 di multa;

nei confronti di **Oppido Raffaele**, con riferimento al capo 85 dell'imputazione, l'aggravante di cui all'art. 7 della legge n. 203/1991, per l'effetto ridetermina la pena a lui inflitta ad in anni due e mesi otto di reclusione;

Concesse a **Crugliano Gianluca** le attenuanti generiche e ritenute le stesse equivalenti all'aggravante di cui all'art. 112 c.p., per l'effetto ridetermina la pena a lui inflitta in anni uno, mesi sei e giorni venti di reclusione;

Ridetermina la pena pecuniaria inflitta ad **Amato Domenico** in € 1.120,00 di multa.

Assolve

Patricelli Alfonso dal reato ascrittogli perché il fatto non costituisce reato;

Spagnolo Vincenzo dal delitto ascrittogli per non aver commesso il fatto;

Turrà Roberto dal delitto di tentata estorsione contestato al capo 18 perché il fatto non sussiste;

Dichiara

non doversi procedere nei confronti di **Muto Antonio** in ordine al reato contestato al capo 190 con riferimento all'intestazione fittizia avvenuta in data 28/10/2009 per essere il reato estinto per intervenuta prescrizione; assolve l'imputato dalle restanti condotte per non aver commesso il fatto;

non doversi procedere nei confronti di **Silipo Francesco** in ordine ai delitti contestati ai capi 70 bis e 70 ter perché estinti per intervenuta prescrizione, per l'effetto, ridetermina la pena inflitta in anni tre e mesi otto di reclusione ed € 4.667,00 di multa;

non doversi procedere nei confronti di **Richichi Giuseppe** in ordine al delitto contestato al capo 93 perché estinto per intervenuta prescrizione, assolve lo stesso dal reato contestato al capo 166 lettera *i*) perché il fatto non sussiste; per l'effetto ridetermina la pena inflitta in anni nove e mesi otto di reclusione;

Conferma nel resto la sentenza impugnata e condanna gli appellanti **Battaglia Pasquale, Blasco Antonio, Calesse Mario, Cappa Salvatore, Caputo Gaetano, Cianflone Antonio, Curcio Domenico, Diletto Alfonso, Elezaj Bilbil, Ferraro Vincenzo, Foggia Domenico, Frizzale Antonio, Frontera Francesco, Gerace Gennaro, Gerrini Giulio, Gibertini Marco, Giglio Giulio, Grande Aracri Nicolino, Gualtieri Antonio, Gullà Antonio, Gullà Francesco, Lamanna Francesco, Manica Giuseppe, Martino Alfonso, Marzano Antonio, Mesiano Domenico, Mormile Vittorio, Nigro Barbara, Oppedisano Giuseppe Domenico, Pallone Giuseppe, Patricelli Patrizia, Pelaggi Paolo, Pezzatti Sergio, Procopio Giovanni, Salwach Michael Stanley, Sarcone Nicolino, Silipo Antonio, Spagnolo Francesco, Tattini Roberta, Vecchi Giovanni, Villirillo Romolo**, al pagamento delle spese processuali nonché, **Colacino Michele e Pagliani Giuseppe**, alle spese di entrambi i gradi di giudizio; tutti, inoltre, al pagamento delle spese di custodia cautelare;

Respinge gli appelli delle parti civili **CGIL Emilia Romagna, Camera del Lavoro Territoriale di Reggio Emilia, Camera del Lavoro Territoriale di Modena, Unione Regionale UIL Emilia Romagna e Unione Sindacale Regionale CISL Emilia Romagna**, e condanna le stesse al pagamento delle spese processuali con riferimento ai reati di cui ai capi 1 e 84;


Condanna

Giglio Giuseppe e Richichi Giuseppe, in solido tra loro, alla rifusione alle parti civili **CGIL Emilia Romagna, Camera del Lavoro Territoriale di Reggio Emilia, Camera del Lavoro Territoriale di Modena, Unione Regionale UIL Emilia Romagna e Unione Sindacale Regionale CISL Emilia Romagna**, delle spese di assistenza nel presente giudizio, con riferimento al capo 90, che liquida nella misura di € 7.200,00 oltre iva, cpa e spese generali per Camera del Lavoro CGIL Modena e Camera del Lavoro CGIL Reggio Emilia, e di € 6.200,00 ciascuna per le altre parti;

Mesiano Domenico a rifondere alla parte civile **Sabrina Pignedoli** le spese sostenute nel presente giudizio che liquida in € 4.800,00 oltre iva, cpa e spese generali;

Giglio Giuseppe, Pallone Giuseppe, Cappa Salvatore e Clausi Agostino Donato, in solido fra loro, alla refusione in favore di **FALBO Francesco** delle spese di patrocinio nel presente giudizio, che liquida in € 5.200,00 oltre spese generali, IVA e CPA come per legge;

Battaglia Pasquale, Cappa Salvatore, Clausi Donato Agostino, Cianflone Antonio, Diletto Alfonso, Gibertini Marco, Giglio Giuseppe, Gualtieri Antonio, Lamanna Francesco, Martino Alfonso, Mesiano Domenico, Richichi Giuseppe, Sarcone Nicolino, Silipo Antonio, Tattini Roberta, Turrà Roberto, Villirillo Romolo, Curcio Domenico, Gulla' Francesco, Manica Giuseppe, Pallone Giuseppe, Pelaggi Paolo, Crugliano Gianluca, Nigro Barbara, Pezzatti Sergio, Salwach Michael Stanley, in solido tra loro, alla rifusione in favore della **Presidenza del Consiglio dei Ministri, del Ministero dell'Interno e dell' Agenzia delle Entrate**, delle spese di patrocinio nel presente giudizio, che liquida in € 16.000, oltre spese generali, IVA e CPA come per legge;

 **Battaglia Pasquale, Cappa Salvatore, Cianflone Antonio, Clausi Donato Agostino, Diletto Alfonso, Frontera Francesco, Gibertini Marco, Giglio Giuseppe, Gualtieri Antonio, Lamanna Francesco, Martino Alfonso, Mesiano Domenico, Richichi Giuseppe, Sarcone Nicolino, Silipo Antonio, Tattini Roberta, Turrà Roberto e Villirillo Romolo**, in solido tra loro, alla rifusione in favore della **Regione Emilia Romagna** delle spese di patrocinio nel presente giudizio, che liquida in € 12.000, oltre spese generali, IVA e CPA come per legge;

Battaglia Pasquale, Cappa Salvatore, Clausi Donato Agostino, Diletto Alfonso, Frontera Francesco, Gibertini Marco, Giglio Giuseppe, Gualtieri Antonio, Lamanna Francesco, Martino Alfonso, Mesiano Domenico, Richichi Giuseppe, Sarcone Nicolino, Silipo Antonio, Tattini Roberta, Turrà Roberto e Villirillo Romolo, in solido tra loro, alla rifusione in favore del **Comune di Reggio Emilia** delle spese di patrocinio nel presente giudizio, che liquida in € 5.670,00 oltre spese generali, IVA e CPA come per legge;

Battaglia Pasquale, Cappa Salvatore, Cianflone Antonio, Clausi Donato Agostino, Diletto Alfonso, Frontera Francesco, Gibertini Marco, Giglio Giuseppe, Gualtieri Antonio, Lamanna Francesco, Martino Alfonso, Mesiano Domenico, Richichi Giuseppe, Sarcone Nicolino, Silipo Antonio, Tattini Roberta, Turrà Roberto e Villirillo Romolo, in solido tra loro, al pagamento delle spese di patrocinio nel presente giudizio a favore delle parti civili **Provincia di**

Reggio Emilia, Comune di Gualtieri, Comune di Bibbiano, Comune di Reggiolo, che liquida in € 16.000, oltre spese generali, IVA e CPA;

Battaglia Pasquale, Cappa Salvatore, Cianflone Antonio, Clausi Donato Agostino Diletto Alfonso, Frontera Francesco, Gibertini Marco, Giglio Giuseppe, Gualtieri Antonio, Lamanna Francesco, Martino Alfonso, Mesiano Domenico, Richichi Giuseppe, Sarcone Nicolino, Silipo Antonio, Tattini Roberta, Turrà Roberto e Villirillo Romolo, in solido tra loro, al pagamento delle spese di patrocinio nel presente giudizio a favore delle parti civili **Comune di Montecchio e Comune di Brescello**, che liquida in € 8.000, oltre spese generali e IVA e CPA come per legge;

Battaglia Pasquale, Cappa Salvatore, Clausi Donato Agostino, Diletto Alfonso, Frontera Francesco, Giglio Giuseppe, Gualtieri Antonio, Lamanna Francesco, Martino Alfonso, Mesiano Domenico, Richichi Giuseppe, Sarcone Nicolino, Silipo Antonio, Turrà Roberto e Villirillo Romolo, in solido tra loro, alla rifusione in favore del **Comune di Sala Baganza** delle spese di patrocinio nel presente giudizio, che liquida in € 5.670,00 oltre spese generali, IVA e CPA;


Battaglia Pasquale, Cappa Salvatore, Clausi Donato Agostino Diletto Alfonso, Frontera Francesco, Gibertini Marco, Giglio Giuseppe, Gualtieri Antonio, Lamanna Francesco, Martino Alfonso, Mesiano Domenico, Richichi Giuseppe, Sarcone Nicolino, Silipo Antonio, Tattini Roberta, Turrà Roberto e Villirillo Romolo, in solido tra loro, alla rifusione in favore della **Provincia di Modena e del Comune di Finale Emilia** delle spese di patrocinio nel presente giudizio, che liquida in € 9.000, oltre spese generali, IVA e CPA come per legge;

Gerrini Giulio alla rifusione in favore della parte civile **Comune di Finale Emilia** delle spese di patrocinio nel presente giudizio che liquida in € 3.000,00, oltre spese generali, IVA e CPA come per legge;

Battaglia Pasquale, Cappa Salvatore, Clausi Donato Agostino, Cianflone Antonio, Diletto Alfonso, Frontera Francesco, Gibertini Marco, Gualtieri Antonio, Lamanna Francesco, Martino Alfonso, Mesiano Domenico, Richichi Giuseppe, Sarcone Nicolino, Silipo Antonio, Tattini Roberta, Turrà' Roberto, Villirillo Romolo, Calesse Mario, Curcio Domenico, Elezaj Bilbil, Ferraro Vincenzo, Frizzale Antonio, Gerace Gennaro, Giglio Giulio,

Grande Aracri Nicolino, Gulla' Francesco, Manica Giuseppe, Mormile Vittorio, Oppedisano Giuseppe Domenico, Pallone Giuseppe, Procopio Giovanni e Silipo Francesco in solido tra loro, a rifondere all'associazione **Libera. Associazione, nomi e numeri contro le mafie**, le spese di patrocinio nel presente giudizio, che liquida in € 8.721,00, oltre spese generali, IVA e CPA;

Cappa Salvatore, Diletto Alfonso, Frontera Francesco, Giglio Giuseppe, Gualtieri Antonio, Lamanna Francesco, Martino Alfonso, Mesiano Domenico, Richichi Giuseppe, Sarcone Nicolino, Silipo Antonio, Tattini Roberta, Turrà Roberto, Villirillo Romolo, Calesse Mario, Curcio Domenico, Elezaj Bilbil, Frizzale Antonio, Gerace Gennaro, Giglio Giulio, Grande Aracri Nicolino, Gulla' Francesco, Manica Giuseppe, Mormile Vittorio, Oppedisano Giuseppe Domenico, Pallone Giuseppe, Patricelli Patrizia, Procopio Giovanni, Silipo Francesco e Vecchi Giovanni in solido tra loro, alla rifusione in favore della costituita parte civile **Associazione Antimafie e Antiracket – La verità vive! – Onlus** (già denominata Associazione Antimafie e Antiracket Paolo Borsellino Onlus) le spese di patrocinio nel presente giudizio, che liquida in € 6.700,00 oltre spese generali, IVA e CPA come per legge;

 **Diletto Alfonso e Mesiano Domenico**, in solido fra loro, alla rifusione in favore delle parti civili **Associazione della Stampa Emilia-Romagna e Ordine dei Giornalisti**, delle spese di patrocinio nel presente giudizio, che liquida in € 6.804,00, oltre spese generali, IVA e CPA;

Visti gli articoli 82 e ss. del D.P.R. 115/2002, liquida:

- all'avv. **Carmen Pisanello**, difensore dell'imputato **Martino Alfonso**, la somma complessiva di euro 5.832,00, di cui € 810,00 per la fase di studio, € 1.620,00 per la fase introduttiva, € 2.430,00 per la fase istruttoria, ed € 2.430,00 per la fase decisoria, con riduzione di un terzo ai sensi dell'art. 106 bis d.p.r. n. 115/2002;

- all'avv. **Ercole Cavarretta**, difensore di **Richichi Giuseppe**, la somma complessiva di € 8.748,00, di cui € 810,00 per la fase di studio, € 1.620,00 per la fase introduttiva, € 2.430,00 per la fase istruttoria ed € 2.430,00 per la fase decisoria, con aumento dell'80% per la complessità del procedimento e riduzione di un terzo ai sensi dell'art. 106 bis d.p.r. n. 115/2002;

- all'avv. **Giuseppe Belvedere**, difensore di **Procopio Giovanni**, la somma complessiva di € 3.240,00, di cui € 810,00 per la fase di studio, € 1.620,00 per la fase introduttiva ed € 2.430,00 per la fase decisoria;

- oltre, per tutti i tre suddetti difensori, alle spese forfettarie (15%), al contributo previsto dall'art. 11 del D.P.R. n. 576/1980 e all'IVA, come per legge, disponendone il pagamento a carico dello Stato;


Vista la richiesta avanzata dal Procuratore Generale all'udienza del 21/06/2017, dispone che copia della presente sentenza nonché dei verbali relativi alle dichiarazioni rese dal collaboratore di giustizia Giglio Giuseppe e dal teste maresciallo Emidio D'Agostino relative all'imputato Floro Vito Selvino siano trasmesse alla Procura della Repubblica di Bologna per quanto di competenza in ordine alle operazioni di false fatturazioni indicate nei verbali medesimi; dispone inoltre che copia degli atti sia trasmessa alla Procura della Repubblica di Bologna per quanto di competenza con riferimento alle condotte poste in essere da eventuali concorrenti nei reati contestati al capo 142 bis e alle fatture per operazioni inesistenti relative alle società coinvolte nel c.d. "affare Sorbolo";

Visto l'art. 544 comma 3 c.p.p. indica il termine di giorni novanta per il deposito della motivazione.

Bologna, 12 settembre 2017

I Consiglieri estensori

Dott. Roberto Cigarini



Dott. ssa Eufemia Milelli



Il Presidente estensore

Dott. ssa Cecilia Calandra

